

Pagina iniziale>I tuoi diritti>Vittime di reato>Diritti delle vittime per paese

Diritti delle vittime per paese

In qualità di vittima di un reato potrete beneficiare di una serie di diritti e dell'assistenza delle autorità e delle organizzazioni nazionali di consulenza e di aiuto. Queste schede pertanto vi daranno la possibilità di disporre di una serie di informazioni per quanto riguarda l'eventuale trattamento che potrete ricevere in ogni paese dell'Unione europea.

Nel caso in cui mi fosse capitato di essere vittima di un reato naturalmente avrete bisogno di riflettere se denunciarlo o meno. Potreste essere riluttanti al riguardo o preoccupati, ma nel caso in cui rinunciaste a denunciare il reato probabilmente la polizia non indagherebbe e la persona che ha commesso il reato difficilmente ne risponderebbe. Inoltre, denunciare il reato può essere importante per motivi pratici come ad esempio ai fini della vostra richiesta di risarcimento all'assicurazione.

Potreste avere accesso ad alcuni diritti nel caso di presentazione della denuncia che altrimenti vi sarebbero preclusi. Tuttavia, una volta denunciato il reato potrete beneficiare di una serie di diritti e di un ulteriore supporto che altrimenti non vi sarebbe stato messo a disposizione. Tutto ciò vi garantirà il fatto che prenderete parte sotto tutti gli aspetti al procedimento e che potrete seguire ciò che sta succedendo. Inoltre, tutto ciò ha l'obiettivo di rendere il procedimento più semplice possibile per voi.

Quando denunciate il reato alla polizia (o al più presto possibile nella fase successiva) potrete avere l'intenzione di esaminare attentamente quale specifico ruolo (i) potrete avere nel procedimento – come vittima, testimone, parte civile, *private prosecutor* ("accusa come privato"), ecc. Tali ruoli variano da un paese all'altro ed alcuni di essi hanno diritti particolari che possono essere importanti successivamente nel corso del procedimento: ad esempio per quanto riguarda la questione se come vittima possiate impugnare la pronuncia emessa dal giudice del relativo processo. Prendete nota dei ruoli e dei termini riportati in queste schede. Verificate con la polizia quali ruoli esistono e quali termini eventualmente dovete rispettare per assumere lo status in questione. Potete chiedere alle autorità chiarimenti per decidere come meglio tutelare i vostri diritti e i vostri interessi.

Una volta denunciato un reato le autorità si metteranno all'opera per assicurare giustizia a voi e agli altri. Come parte del processo possono richiedere la vostra collaborazione attiva fino alla fine del procedimento penale e perfino successivamente nel caso si celebri il relativo processo. Avete un ruolo importante in questo procedimento e la vostra assistenza sarà molto apprezzata.

La polizia inizierà l'indagine per raccogliere prove sufficienti a perseguire l'autore del reato. Nel caso in cui quest'ultimo fosse imputato e riconosciuto colpevole il giudice stabilirà la pena adeguata da irrogare nei confronti dell'autore del reato.

Come vittima, avete una serie di diritti garantiti dalla legge nell'ambito o al di fuori dell'ambito del procedimento penale. Inoltre, alcuni dei vostri diritti possono estendersi ai vostri familiari e parenti. L'Unione Europea ha fatto passi avanti per garantire diritti minimi e alcune norme alle quali gli Stati membri devono conformarsi, recependole nei rispettivi ordinamenti.

Le seguenti schede vi guideranno attraverso le fasi più importanti dei procedimenti penali in ogni Stato membro, chiarendo quali sono i vostri diritti e le norme di base che dovete osservare per esercitarli. Queste informazioni non rappresentano un surrogato di una consulenza legale e devono essere considerate esclusivamente alla stregua di orientamenti.

Per maggiori informazioni cliccare sulla bandiera del paese desiderato.

Se non altrimenti specificato, in queste schede qualsiasi riferimento a persone di sesso maschile s'intenderà come indicante anche persone di sesso femminile, e viceversa.

Ultimo aggiornamento: 08/10/2020

Questa pagina è a cura della Commissione europea. Le informazioni contenute in questa pagina non riflettono necessariamente il parere ufficiale della Commissione europea. La Commissione declina ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Si rinvia all'avviso legale per quanto riguarda le norme sul copyright per le pagine europee.

La versione originale in lingua [nl](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti.

Diritti delle vittime di reato nei procedimenti penali - Belgio

Sarete considerati persone offese da un reato se avete subito un danno: ad esempio se siete stati feriti o se un bene di vostra proprietà è stato danneggiato o rubato oppure in seguito a un incidente che costituisce un reato ai sensi della legge nazionale. Se siete vittima di un reato la legge vi concede alcuni diritti individuali prima, durante e dopo il procedimento penale.

In Belgio i procedimenti penali sono distinti in due fasi: la fase delle indagini (o dell'istruttoria) e il processo. Nella maggior parte dei casi le indagini sono condotte da un pubblico ministero; nelle situazioni più complesse sono affidate al giudice istruttore. Durante le indagini vengono raccolte prove per stabilire se il crimine è stato commesso e da chi.

Dopo le indagini preliminari, il caso viene archiviato oppure si apre il processo. Durante il processo, il tribunale esaminerà le prove raccolte per decidere se l'imputato è colpevole o meno. Se giudicato colpevole, l'imputato sarà condannato e gli sarà irrogata una pena. In alternativa, il tribunale può decidere di non dichiarare colpevole l'imputato e di assolverlo.

Potete prendere parte al procedimento in qualità di persone offese da un reato in tutte le fasi del procedimento penale. Lo status di vittima o di parte civile costituita vi consente di svolgere un ruolo più attivo durante il procedimento e pertanto potete chiedere di essere registrati come **parte lesa** oppure costituirvi **parte civile**. In alcuni casi potete avviare voi stessi il procedimento, querelando direttamente l'autore del reato o presentando una denuncia dinanzi al giudice istruttore e contemporaneamente chiedendo di costituirvi parte civile e in quanto tale potete chiedere il risarcimento dei danni a carico dell'imputato e, in alcuni casi, a carico dello Stato (ad esempio se il danno da voi subito deriva da atti di violenza intenzionali ma non può essere adeguatamente risarcito dall'imputato o da un'assicurazione)

Le note informative che seguono vi serviranno da guida attraverso le diverse fasi del procedimento penale e forniscono una panoramica dei vostri diritti: [☞ durante le indagini preliminari](#), [☞ durante il processo](#) e [☞ dopo il processo](#). Esse inoltre forniranno maggiori informazioni sull'[☞ assistenza che potete ottenere](#).

Ultimo aggiornamento: 16/12/2015

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua [nl](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti.

1 - I MIEI DIRITTI DURANTE LE INDAGINI PRELIMINARI

Come e dove posso denunciare un reato?

Come posso seguire le azioni intraprese dalle autorità in seguito alla mia denuncia di un reato?

Come posso partecipare alle indagini preliminari?

Quali sono i miei diritti in qualità di testimone?

Sono un minore. Godo di diritti particolari?

Quali informazioni posso ottenere dalla polizia o dalle organizzazioni di sostegno alle persone offese da un reato durante le indagini preliminari?

Posso ottenere il gratuito patrocinio?

Come posso essere tutelato in caso di pericolo?

Quali sono i servizi e le forme di assistenza che posso ricevere durante le indagini preliminari?

Esistono opportunità di giungere a una transazione/conciliazione o di avviare una mediazione tra me e l'imputato?

Come proseguirà la mia causa al termine delle indagini preliminari?

Posso presentare ricorso se la mia causa si conclude senza essere portata in giudizio?

Sono uno straniero. Come vengono tutelati i miei diritti e i miei interessi?

Maggiori informazioni

Come e dove posso denunciare un reato?

Per denunciare un reato potete rivolgervi alla polizia locale, preferibilmente nel luogo in cui è stato commesso il reato. In situazioni di emergenza potete sempre chiamare il 112. In casi non urgenti potete recarvi alla stazione di polizia a voi più vicina. Gli indirizzi delle stazioni di polizia, disponibili in [fi](#) [fiammingo](#) e in [fr](#) [francese](#), sono elencati sul sito internet delle forze di polizia locale.

Se siete cittadini (o residenti) belgi, (ad esempio se siete in possesso di un titolo di soggiorno permanente) potete denunciare alcuni reati minori (quali atti vandalici, taccheggio e furto di biciclette) on line in [fi](#) [fiammingo](#), [fr](#) [francese](#) o in [de](#) [tedesco](#). Inoltre, chiunque (compresi i turisti) online su un sito internet specifico in [fi](#) [fiammingo](#), [fr](#) [francese](#), [de](#) [tedesco](#) o [en](#) [inglese](#) può denunciare reati.

Alcuni reati meno gravi (quali stalking, ingiuria e diffamazione, noti come "reati punibili a querela di parte") possono essere perseguiti solo su querela della persona offesa.

Non è necessario denunciare un reato immediatamente; tuttavia è opportuno contattare la polizia il prima possibile, in modo da fornirle informazioni dettagliate sui fatti e sulle circostanze del reato e sui danni subiti. Questo aspetto si rivela fondamentale anche perché, per la maggior parte dei reati, dopo un certo periodo di tempo (prescrizione) le autorità non possono più avviare il procedimento. Questo periodo viene specificato nella normativa di riferimento e, a seconda del tipo di reato, varia da un minimo di sei mesi a un massimo di 15 anni.

La polizia vi ascolterà e redigerà un verbale. Durante l'interrogatorio godete di diversi diritti, che varranno anche nel caso in cui sarete chiamati a rendere ulteriori dichiarazioni. Sia che siate interrogati come vittime che come testimoni, l'ufficiale di polizia è tenuto a spiegarvi che:

potete richiedere la registrazione di tutte le domande e di tutte le risposte;

potete chiedere lo svolgimento di un'indagine specifica o l'interrogatorio di una persona in particolare;

le vostre dichiarazioni possono essere utilizzate come prove in aula di tribunale;

potete ricevere gratuitamente una copia del verbale relativo al vostro interrogatorio. Questa copia dev'essere richiesta al termine dell'interrogatorio e, nella maggior parte dei casi, sarà fornita immediatamente.

Se parlate una lingua diversa da quella utilizzata durante il procedimento, la polizia provvederà a fornirvi un interprete professionista, tranne nel caso in cui l'ufficiale di polizia sia in grado di trascrivere le vostre dichiarazioni nella vostra lingua o chieda a voi di eseguire questa operazione nella vostra lingua.

Le vostre dichiarazioni verranno accluse al verbale ufficiale che conterrà in particolare le seguenti informazioni:

il vostro nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica;

informazioni dettagliate sul reato, ossia relative a soggetti, luogo, tempo e oggetto del reato, nonché sue conseguenze su di voi;

recapiti di eventuali testimoni;

descrizione delle persone coinvolte, con informazioni relative a statura, corporatura e abbigliamento. Molto importanti sono anche le informazioni relative all'età presunta, al colore e al taglio dei capelli, all'accento e a tutti i segni distintivi come verruche, cicatrici, tatuaggi o macchie sulla pelle;

eventuali lesioni subite (un medico generico può rilasciarvi un certificato da consegnare alla polizia anche dopo la denuncia iniziale, nonché una dichiarazione attestante la vostra inabilità al lavoro);

ogni altro danno (materiale) subito (se possibile, potete scattare alcune foto relative al danno).

Inoltre potete segnalare l'eventuale necessità di ricevere assistenza materiale, sociale, psicologica o legale.

Si raccomanda di effettuare copie di tutti i documenti consegnati alla polizia (che, ad esempio, potrebbero rivelarsi utili nel momento in cui contattate la vostra compagnia assicurativa).

Se siete vittime di violenza sessuale potete essere ricevuti in un locale speciale (con la relativa privacy) allestito presso l'ufficio di polizia.

Nella maggior parte dei casi la polizia stilerà un verbale per poi inviarlo al pubblico ministero (*parquet*). Sarà quest'ultimo a decidere se la polizia dovrà avviare o meno le indagini. Le indagini possono essere condotte dal pubblico ministero (**indagini preliminari "standard"**) oppure nei casi più complessi o quando occorre prendere provvedimenti più gravi (come ad es. la perquisizione) da un giudice istruttore (e in quest'ultimo caso assumono il nome di **istruttoria giudiziaria**). In alcuni casi la polizia può decidere di svolgere le proprie indagini (**indagini di polizia**) e trasmettere l'intero fascicolo al pubblico ministero per il prosieguo dell'azione. Per un certo numero di reati minori (come ad esempio il furto di biciclette) e a seconda delle circostanze, (ad esempio se non esiste alcuna traccia dei sospettati) la polizia stilerà un **verbale semplificato** che non verrà trasmesso al pubblico ministero. Ogni mese verrà trasmessa un elenco di tutti i verbali semplificati al pubblico ministero che sarà così informato della vostra denuncia o querela. Nel caso in cui emergessero nuovi elementi (ad es. nel caso in cui venisse identificato l'autore del reato) che possono dare una svolta alle indagini il verbale sarà trasmesso al pubblico ministero e la polizia vi terrà informati di questi sviluppi.

Come posso seguire le azioni intraprese dalle autorità in seguito alla mia denuncia di un reato?

Dopo aver denunciato un reato riceverete un certificato in cui potrete trovare il numero di riferimento della vostra causa, il nome dell'ufficiale di polizia da cui avete ricevuto aiuto la prima volta, nonché i contatti dell'ufficio del pubblico ministero (da utilizzare qualora desideriate seguire l'iter della vostra causa).

Dal vostro certificato si evincerà chiaramente se per il vostro caso sia stato redatto un **verbale "normale"**, oppure sia stata svolta un'**indagine di polizia** o sia stato redatto un **verbale semplificato**.

Come posso partecipare alle indagini preliminari?

Se non intraprendete altre azioni oltre alla denuncia presentata alla polizia, avete solo il diritto di essere informati dal pubblico ministero (in caso di attuazione del procedimento) in merito al luogo, alla data e all'ora dell'udienza dinanzi al giudice competente.

Per ricevere costantemente informazioni sul vostro caso, avrete la possibilità di dichiararvi **parte lesa**. A tal fine occorre inviare una dichiarazione (di persona o attraverso il proprio avvocato) al funzionario di polizia che redige il relativo verbale o presso la segreteria del pubblico ministero o presso l'ufficio di polizia o anche potete inviare tale dichiarazione per posta (con lettera firmata alla segreteria del pubblico ministero). Al momento della denuncia di un reato riceverete un modulo per presentare tale richiesta, insieme a un attestato del deposito della denuncia.

In qualità di vittime riceverete informazioni scritte sulle decisioni del pubblico ministero (relative, ad esempio, alla chiusura della causa e alle relative motivazioni, o all'apertura di un processo o alla decisione di avviare una istruttoria) e sulla data di un'eventuale udienza dinanzi al magistrato che conduce l'istruttoria. Inoltre, potete depositare nel fascicolo eventuali prove documentali e avete diritto di chiedere di consultare il fascicolo e di ottenerne copia.

Se desiderate avanzare una richiesta di risarcimento danni, o far valere ulteriori diritti dovete costituirvi **parte civile (1)**. A tal fine potete rendere una dichiarazione espressa personalmente o tramite il vostro avvocato. Tale dichiarazione potrà essere resa in tutte le fasi del procedimento. In quanto parte civile potrete chiedere l'accesso al fascicolo della causa e ottenerne una copia, sollecitare l'avvio di ulteriori indagini, chiedere un risarcimento nonché presentare ricorsi contro le decisioni adottate (ad esempio impugnarle) ed essere ascoltato e informato sull'ambito dei provvedimenti che riguardano la detenzione dell'imputato.

Sia in quanto parte civile che in quanto parte lesa avete il diritto di essere rappresentati da un avvocato nei contatti con le autorità. Poiché in Belgio per le indagini esiste il segreto istruttorio non è possibile assistere ad esse (presenziando, ad esempio, all'interrogatorio dell'indagato), salvo in occasione dell'ispezione sui luoghi del reato per ricostruire i fatti (in questa occasione è consentito assistere alle parti civili).

Non siete tenuti a provare che il reato sussista o la colpevolezza dell'eventuale sospettato.

Durante questa fase del procedimento penale non potete ottenere alcun rimborso o risarcimento per perdite o danni subiti.

Una volta che il verbale sia stato trasmesso al pubblico ministero e che l'azione sia cominciata non potete più interromperla. Ciò vale anche nel caso in cui si tratti di reati a querela di parte (come nel caso di stalking).

Quali sono i miei diritti in qualità di testimone?

Durante le indagini è possibile che siate interrogati in qualità di **testimoni**.

Se in qualità di testimoni vi sentite minacciati, voi e la vostra famiglia potrete beneficiare delle seguenti misure di tutela:

consulenza su alcune misure di prevenzione e assistenza nella loro messa in atto;

pattugliamenti di prevenzione da parte della polizia;

registrazione delle telefonate in entrata e in uscita;

numero di telefono segreto, targa automobilistica posta sotto controllo, telefono cellulare per chiamate di emergenza;

tutela fisica;

trasferimento per un periodo massimo di 45 giorni.

In alcuni casi assolutamente eccezionali, ad esempio qualora siate vittime o testimoni di un reato commesso da un'organizzazione criminale o di un reato molto grave come sottrazione di minori o di un omicidio volontario e le misure summenzionate risultano insufficienti è possibile che vengano garantite alcune misure speciali comprendenti:

il trasferimento per un periodo superiore a 45 giorni;

il cambio d'identità.

È possibile ottenere un rimborso per tutte le spese di viaggio e alloggio sostenute per poter partecipare al procedimento penale in qualità di testimone. I testimoni, inoltre, possono chiedere un rimborso pari alla mezza giornata lavorativa non effettuata. Questi costi vengono rimborsati dal bilancio dello Stato.

Se però l'imputato viene giudicato colpevole sarà lui a farsene carico.

Se beneficiate di una misura di tutela o siete assenti dal paese in questione, potete essere interrogati dal pubblico ministero o dal giudice istruttore tramite videoconferenza o teleconferenza.

Sono un minore. Godo di diritti particolari?

Se avete un'**età inferiore ai 18 anni** e siete convocati per sostenere un interrogatorio, godete dei seguenti ulteriori diritti durante l'interrogatorio:

potete essere accompagnati da un adulto di vostra scelta e;

potete chiedere che il vostro interrogatorio avvenga in uno spazio adeguato.

Per evitare ripetizioni, è possibile registrare o filmare il vostro interrogatorio. Se avete un'**età inferiore ai 12 anni** la registrazione audiovisiva del vostro interrogatorio può avvenire solo dopo avervi informati a riguardo; se avete un'**età superiore ai 12 anni** occorre la vostra autorizzazione. Questi interrogatori vengono condotti in spazi appositamente allestiti.

Se siete vittime di abusi sessuali, prostituzione e pornografia, la prescrizione dell'azione penale decorre solo dopo il raggiungimento della maggiore età da parte vostra.

Se in qualità di minori siete vittime di un reato, la polizia vi indirizzerà verso un centro specializzato rivolto alle vittime di abusi sui minori.

Sarete anche tutelati dall'attacco dei media, ossia sarà vietato pubblicare e divulgare foto, immagini e altro materiale volto a rivelare la vostra identità.




Quali informazioni posso ottenere dalla polizia o dalle organizzazioni di sostegno alle persone offese da un reato durante le indagini preliminari?

La polizia vi fornirà informazioni per quanto concerne:

il tipo di servizi o di organizzazioni a cui potete rivolgervi per ricevere assistenza;

le procedure avviate in seguito alla vostra denuncia; e

i requisiti per ottenere il risarcimento.

Le informazioni possono essere offerte attraverso opuscoli e brochure oppure oralmente. Opuscoli e brochure sono disponibili in ( **fiammingo**,  **francese** e  **tedesco**). Nella prassi quotidiana le informazioni orali possono fornite anche in altre lingue (ad esempio in inglese).

Occorre essere a conoscenza del fatto che sarete informati degli sviluppi nel vostro caso solo se risultate essere parti lese o vi siete costituiti **parte civile(1)** nel procedimento penale, come ad esempio:

la decisione del pubblico ministero di archiviare il procedimento e le ragioni di questa decisione;

la decisione del pubblico ministero di rinviare la causa a un giudice istruttore per avviare un'istruttoria;

la decisione di un pubblico ministero di proporre un risarcimento o una mediazione penale; e

la data in cui si aprirà il dibattimento processuale;

in quanto parte civile avete il diritto di continuare a chiedere l'accesso al fascicolo e di ottenere una copia dello stesso. Tale richiesta dev'essere rivolta all'ufficio del pubblico ministero o al giudice dell'istruttoria durante le indagini o l'istruttoria.

Vi è consentito fotocopiare il fascicolo, ma per ciascuna copia dovete versare un certo importo (compreso tra 0,25 e 0,50 € circa per ogni copia). Tuttavia, se la causa viene affidata alla Corte d'assise, le copie sono gratuite.

Posso ottenere il gratuito patrocinio?

Per ottenere una prima consulenza giuridica, potete chiedere il **patrocinio a spese dello Stato per la fase preliminare**, nell'ambito del quale un avvocato vi darà una consulenza gratuita in certi giorni e in un orario prefissato e potrete eventualmente essere indirizzati verso servizi specializzati. Nel palazzo di giustizia si tengono delle permanenze (presso gli uffici dei giudici di pace, nei centri preposti alla giustizia, in taluni uffici dell'amministrazione comunale ecc.) Troverete un centro per la giustizia in ogni distretto giudiziario (le relative coordinate sono disponibili in [francese](#) e in [fiammingo](#)); inoltre, potete prendere contatto con uno dei servizi di aiuto alle vittime.

Se intendete avere un parere giuridico dettagliato o un'assistenza giuridica o se volete farvi rappresentare dovete rivolgervi a un avvocato. Tali servizi possono essere parzialmente o totalmente gratuiti in base al vostro reddito, nell'ambito di un sistema di **patrocinio a spese dello Stato per la fase avanzata**. Talune categorie di persone che si trovano in una situazione specifica, come i minori o le persone disabili dal punto di vista mentale hanno comunque diritto ai servizi di un avvocato in modo del tutto gratuito.

Per il patrocinio a spese dello Stato per la fase avanzata occorre recarsi in un ufficio per la relativa assistenza (maggiori informazioni in [francese](#) e in [fiammingo](#)) che si trova in qualsiasi edificio dei vari organi giudiziari. Occorre produrre una documentazione nella quale si dimostra sia di appartenere a una delle categorie speciali oppure che si ha un reddito basso. L'Ufficio deciderà entro 15 giorni se la vostra richiesta è accolta o meno e vi trasmetterà le coordinate dell'avvocato a voi assegnato. Inoltre, è possibile chiedere a un avvocato di vostra scelta se intenda assistervi nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato per la fase avanzata. Se l'avvocato acconsente contatterà l'Ufficio per vostro conto per chiedere l'approvazione della vostra richiesta.

Se disponete di un reddito basso, in alcuni casi potete chiedere di essere esentati da alcune spese procedurali (ad esempio i costi dell'ufficiale giudiziario, e i costi delle copie del fascicolo ecc.) attraverso il sistema **del patrocinio a spese dello Stato**. In tal senso, dovete rivolgere la vostra domanda all'ufficio di assistenza giudiziaria del tribunale penale competente per la causa. Nel caso in cui siate già costituiti come parte civile, potete indirizzare tale richiesta, anche oralmente, al tribunale penale che esamina il caso.

Inoltre è opportuno che controlliate la vostra polizza assicurativa per verificare se beneficiate della protezione giuridica; a questo proposito prendete contatto con la vostra agenzia di assicurazione.

Come posso essere tutelato in caso di pericolo?

La polizia vi garantirà immediata tutela adottando **misure generali di sicurezza**. Se vi sentite in pericolo a causa delle dichiarazioni che avete reso o che intendete rendere e che siete intenzionati a confermare dinanzi al tribunale, la **Commissione per la protezione dei testimoni** può concedervi una protezione supplementare. Nel caso in cui il pubblico ministero (in una indagine standard) o il giudice istruttore (nel corso di una vera e propria istruttoria) ritengano che occorra adottare tali misure di protezione, possono inviare una richiesta alla suddetta Commissione.

Se siete vittima di stupro o violenza carnale sarete anche tutelati dall'attacco dei media, ossia dalla pubblicazione e divulgazione di foto, immagini, disegni e altro materiale volto a rivelare la vostra identità.

Se siete vittime di violenza domestica e l'idea di tornare a casa vi spaventa, la polizia fornirà a voi e ai vostri figli una sistemazione sicura.

Potete anche chiedere all'ufficiale di polizia di non inserire i vostri recapiti ufficiali nel **verbale**. Tuttavia, su richiesta, la polizia è tenuta a comunicare tali recapiti all'ufficiale responsabile dell'azione penale.

In situazioni molto pericolose per voi o per una persona vicina a voi, il giudice istruttore può concedere **l'anonimato totale o parziale** (la polizia non esercita alcuna autorità a questo proposito) qualora determinate condizioni risultino soddisfatte. Il giudice istruttore spesso deciderà di concedere l'anonimato di sua iniziativa, ma in ogni caso potete richiederlo voi stessi. Se il giudice istruttore rifiuta la vostra richiesta, non potete presentare ricorso contro questa decisione.

L'anonimato parziale fa in modo che la vostra identità non sia rivelata nel verbale relativo all'interrogatorio dell'udienza e può essere concesso solo nel caso di un'indagine condotta da un giudice istruttore o dal pubblico ministero.

L'anonimato totale consente di mantenere segreta la vostra identità durante l'intero procedimento penale e può essere concesso solo se:

il giudice istruttore conduce la relativa istruttoria;

l'anonimato parziale non è sufficiente per tutelarvi;

avete la sensazione che le vostre dichiarazioni mettano in pericolo voi e i vostri parenti e, pertanto, segnalate la vostra intenzione di non rilasciare altre dichiarazioni; e

il reato viene commesso da un'organizzazione criminale o costituisce un delitto "grave" (ad esempio sottrazione di minori oppure omicidio).

Quali sono i servizi e le forme di assistenza che posso ricevere durante le indagini preliminari?

Tutti i funzionari di polizia sono tenuti a fornirvi le informazioni necessarie e, se del caso, a indirizzarvi verso **servizi specializzati**. Durante l'intero procedimento penale (e anche successivamente) potete beneficiare di diversi servizi specializzati preposti all'assistenza delle persone offese da un reato.

La polizia offre accoglienza iniziale, assistenza pratica, informazioni, redazione di verbali ufficiali e indirizza verso i servizi adeguati. Se l'ufficiale di polizia che vi accoglie non è in grado di offrirvi un sostegno ottimale (ad esempio in situazioni critiche o molto gravi) è possibile beneficiare dell'intervento dei **servizi specializzati di polizia a favore delle persone offese da un reato**, che forniscono il supporto necessario.

L'assistenza **alle vittime di un reato presso il centro di giustizia può fornirvi informazioni specifiche sul vostro fascicolo. Esiste un centro di giustizia, in ciascun distretto giudiziario (i cui recapiti sono disponibili in [francese](#) e in [fiammingo](#))**. Tale servizio può fornirvi inoltre il sostegno e l'assistenza necessari nel corso dell'intero procedimento penale. Gli assistenti di giustizia incaricati dell'accoglienza delle vittime di un reato vi orienteranno, a seconda delle vostre esigenze e dei vostri problemi, verso servizi più specializzati. Potranno aiutarvi nei momenti psicologicamente difficili, come in occasione della consultazione del fascicolo, dell'udienza dinanzi al giudice, della restituzione dei documenti probatori o durante la ricostruzione del reato. Gli assistenti potranno inoltre assistervi nella formulazione delle dichiarazioni in merito all'esecuzione della sentenza.

I servizi di sostegno alle persone offese da un reato, forniscono ulteriore assistenza per gestire le conseguenze del reato vale a dire sostegno emotivo e psico-sociale, nonché informazioni (sui vostri diritti, sul risarcimento per le perdite subite, sul successivo trattamento giudiziario della causa e sulla disponibilità di assistenza legale) insieme all'assistenza nei contatti con varie enti e istituzioni (quali compagnie assicurative, polizia e autorità giudiziarie, l'ordine degli avvocati, il settore dell'assistenza sanitaria ecc.) Di solito sarete indirizzati verso questi **servizi** dalla polizia o dagli assistenti giudiziari ma potete anche contattarli direttamente.

In genere questi servizi sono gratuiti e assolutamente facoltativi.

Se siete vittime della tratta di esseri umani potete rivolgervi a vari servizi privati specializzati che offrono assistenza e consulenza alle vittime di questo tipo di reato. Il coordinamento e la cooperazione tra questi servizi sono gestiti dal [Centro belga per le pari opportunità e la lotta contro il razzismo](#). Esiste anche una serie di norme speciali in materia di permessi di lavoro e di soggiorno se vi viene riconosciuto lo [status di vittime della tratta di esseri umani](#) (2). Per ricevere assistenza medica è possibile che siate tenuti a pagare un corrispettivo, tranne nel caso in cui siate muniti di un'assicurazione sanitaria valida (ma potete inserire queste spese nella domanda di risarcimento). I cittadini dei 27 Stati membri dell'UE e i cittadini di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera possono usufruire della [tessera europea di assicurazione malattia](#).

Esistono opportunità di giungere a una transazione/conciliazione o di avviare una mediazione tra me e l'imputato?

La mediazione è possibile in tutte le fasi del procedimento penale: a livello di polizia, a livello dei comuni (mediazione nell'ambito delle sanzioni amministrative), a livello del pubblico ministero prima che questo decida di avviare il procedimento penale (mediazione penale) e dopo la sua decisione di esercitare l'azione penale (mediazione per il risarcimento dei danni). È possibile richiedere la mediazione anche nella fase relativa all'esecuzione della condanna penale.

La mediazione è prevista per tutti i tipi di reato. Il pubblico ministero, il giudice istruttore e il giudice investito del procedimento hanno il compito di informarvi sulle possibilità di una mediazione che voi avete il diritto di richiedere.

La mediazione a livello di polizia viene offerta in caso di reati minori (ad esempio graffi, furti, atti vandalici e di violenza di minore entità), per risarcire i danni materiali e viene concessa nei distretti di polizia di Leuven, Mechelen e Bruxelles. La procedura si svolge prima che il verbale sia trasmesso al pubblico ministero, che viene informato dei risultati della mediazione e se viene raggiunto un accordo solitamente la causa viene archiviata.

La mediazione nell'ambito delle sanzioni amministrative (3) viene offerta prima dell'imposizione di una sanzione amministrativa ed è obbligatoria nel caso in cui l'imputato abbia un'età inferiore a 16 anni. La mediazione mira a rimborsare il danno causato e viene messa in atto da alcuni funzionari delle municipalità locali.

La mediazione penale viene concessa nell'ufficio del pubblico ministero in tutti i distretti giudiziari ed è prevista solo se il reato può essere punito con un periodo di reclusione della durata massima di due anni. Tale mediazione avviene prima che il pubblico ministero prenda una decisione relativa all'esercizio dell'azione penale ed è attuata dagli assistenti di giustizia. In qualità di vittima, siete essenzialmente interessati dalla mediazione relativa alla liquidazione del risarcimento danni. Il pubblico ministero può altresì proporre una o più misure nei confronti dell'autore del reato (trattamento medico o terapia, formazione o lavoro d'interesse generale). Nel caso in cui l'autore del reato e la vittima trovino un accordo sul risarcimento del danno e nel caso in cui l'autore del reato dia esecuzione alle eventuali misure, l'azione si estingue. Ciò significa che il pubblico ministero non potrà più avviare un vero e proprio processo penale dinanzi a un tribunale. Nel caso in cui l'autore del reato non rispetti le condizioni stabilite, verrà avviato il processo penale. La mediazione non avrà luogo nel caso in cui non desideriate parteciparvi. In questo caso il fascicolo verrà rinviato al pubblico ministero che prenderà una nuova decisione sulla prosecuzione del procedimento penale.

La **mediazione per il risarcimento dei danni** si svolge in modo distinto rispetto dal procedimento penale e non lo sostituisce. Pertanto, i magistrati competenti nell'ambito del procedimento penale restano responsabili per quanto riguarda le decisioni relative all'azione penale, alla sanzione e all'esecuzione delle pene irrogate. Ciò non vi impedisce di chiedere una mediazione in qualsiasi momento del procedimento: prima dell'esame della causa da parte del tribunale, nel corso dell'esame della causa e dopo la condanna pronunciata dal giudice. Qualsiasi persona direttamente coinvolta in un procedimento penale può chiedere una mediazione, vale a dire che sia la vittima che l'autore del reato possono chiedere una mediazione, ma possono farlo anche il coniuge, un familiare o un parente. Questo tipo di mediazione si svolge a cura di due organizzazioni: [Suggnomè](#) per la regione fiamminga e [Médiante](#) per la regione vallona. Queste organizzazioni offrono servizi locali in tutti i distretti giudiziari. L'accordo raggiunto durante il processo di mediazione è riservato e verrà presentato dinanzi al giudice quando entrambe le parti concordano di comunicare i suoi contenuti al giudice. Al momento della sentenza, il giudice è tenuto a menzionare la presenza di un accordo di mediazione all'interno del fascicolo giudiziario, ma non è obbligato a prendere realmente in considerazione i contenuti di detto accordo.

La mediazione è possibile anche nell'ambito della **giustizia minorile**, sia a livello del pubblico ministero che a livello del giudice minorile. Le attività di concertazione possono avvenire solo a livello del giudice minorile. Il giudice è tenuto a considerare almeno la possibilità di una mediazione, nonché a informare le parti del conflitto di tale possibilità. Se gli incontri di mediazione terminano con un accordo tra l'autore del reato e la vittima, tale accordo dev'essere approvato in genere dal giudice, che non può modificarne i contenuti, ma può rifiutarsi di approvarlo qualora le clausole che prevede mettano chiaramente a rischio la sicurezza pubblica. La mediazione e l'attività di concertazione sono condotte da organizzazioni non governative locali attive nel settore dell'assistenza minorile.

Come proseguirà la mia causa al termine delle indagini preliminari?

Le decisioni che possono essere prese al termine delle indagini variano a seconda che prendano la forma di una vera e propria istruttoria oppure di indagini preliminari.

In caso di indagini preliminari il pubblico ministero può decidere di:

archiviare la causa;

proporre un **patteggiamento** all'imputato (se quest'ultimo accetta la proposta e vi ha corrisposto il risarcimento dei danni, il procedimento verrà archiviato);

proporre una **mediazione penale**;

rinvviare la causa al tribunale.

In qualità di **parte lesa o di parte civile**, verrete informati sulla decisione del pubblico ministero.

Nel caso di un'istruttoria, il giudice istruttore invierà il fascicolo al tribunale preposto alle indagini, denominato Camera di Consiglio. Le udienze tenute presso la Camera di Consiglio si tengono a porte chiuse. Questo significa che potrete essere presenti solo voi e il vostro avvocato, mentre amici e parenti ad esempio non saranno ammessi. In Camera di Consiglio si può decidere di:

archiviare la causa, quando i fatti non si riferiscono a un reato penale o quando mancano prove sufficienti;

rinvviare la causa al tribunale nel caso in cui ritenga che esistono prove sufficienti per rinviare a giudizio l'imputato;

collocare l'imputato in un istituto specializzato per la salute mentale o nel reparto psichiatrico di un carcere qualora risulti mentalmente malato e quindi incapace di intendere e di volere; in questo caso l'imputato può chiedere un'udienza pubblica;

sospendere il giudizio: la Camera di Consiglio può decidere tale sospensione solo se l'imputato non è stato precedentemente condannato a un periodo superiore a sei mesi. Il giudice fisserà un periodo di prova da uno a cinque anni e può ordinare all'imputato di seguire determinate condizioni. Se durante questo periodo si verifica la recidiva di reato, il giudice può decidere di riaprire il procedimento.

Negli ultimi due casi la Camera di Consiglio emetterà anche una sentenza con riferimento all'azione civile da voi intentata (per quanto riguarda il risarcimento dei danni).

In quanto **parte lesa o parte civile** (1), sarete informati sulla data dell'udienza; qualora la vostra causa venga rinviata dinanzi al tribunale sarete informati sulla data in cui il giudice la esaminerà.

Posso presentare ricorso se la mia causa si conclude senza essere portata in giudizio?

Non potete presentare ricorso contro una decisione del pubblico ministero di archiviare la causa. Tuttavia, tenuto conto dei fatti e delle circostanze e tenuto conto delle motivazioni dell'archiviazione è comunque possibile avere nell'ambito del procedimento penale possibilità di ottenere un risarcimento (oltre al procedimento dinanzi al giudice civile):

per delitti e contravvenzioni è possibile procedere con una **citazione diretta**. In tal senso occorre citare l'autore del reato direttamente mediante un ufficiale giudiziario.

Inoltre, potete presentare una denuncia con [costituzione di parte civile \(1\)](#) presso gli uffici del giudice istruttore; in seguito a ciò quest'ultimo deve avviare un'istruttoria. In tal senso, dovete dichiarare espressamente (oralmente o per iscritto) al giudice istruttore che vi costituite parte civile. Il giudice istruttore redige un verbale concernente la vostra costituzione di parte civile. Occorre tener conto del fatto che, in questo caso, il giudice istruttore può chiedervi di versare una cauzione. Tale somma dovrà servire a coprire le spese processuali future. Il giudice istruttore fissa l'importo. Occorre tener conto del fatto che la camera di consiglio, al termine dell'indagine, può comunque decidere di non rinviare la causa a un organo giurisdizionale poiché, ad esempio, non vi sono elementi di prova sufficienti nei confronti dell'indagato. Non dimenticate che dovrete confermare la vostra costituzione di parte civile in occasione dell'udienza di apertura del dibattimento dinanzi al giudice competente.

Se l'imputato è un minore non potete citarlo direttamente in giudizio, né potete costituirvi parte civile nei suoi confronti.

In qualità di **parte civile (1)**, potete impugnare la decisione della Camera di Consiglio (compreso il caso in cui archivia il procedimento) dinanzi alla *chambre des mises en accusation* la cui decisione non può essere impugnata; in tal caso non potrete più citare in giudizio direttamente l'autore dei fatti.

Nel caso in cui la Camera di Consiglio abbia statuito sul risarcimento (ordinando che l'autore del reato venga internato o che il giudizio sia sospeso) potrete ricorrere per quanto riguarda il risarcimento, ma non nei confronti della pronuncia per gli aspetti che riguardano la condanna penale. Il ricorso deve essere presentato entro quindici giorni (o tre nel caso in cui l'imputato sia sottoposto a custodia cautelare) presso la cancelleria del tribunale. La *chambre des mises en accusation* della corte d'appello riesaminerà la vostra domanda di risarcimento danni.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non abbiate preso parte al procedimento penale potete agire dinanzi al giudice civile. Ciò resta possibile anche se il pubblico ministero abbia deciso di non procedere a livello di procedimento penale. Potete adire il giudice civile citando la persona che vi ha procurato il danno, a meno che tutte le parti siano disposte a comparire volontariamente. Nel caso in cui sia coinvolta un'assicurazione (ad esempio in seguito a un incidente stradale) quest'ultima può essere direttamente citata in giudizio. Il procedimento civile differisce profondamente da quello penale. L'azione civile può essere avviata dinanzi al giudice civile (ad esempio se non siete intervenuti nel procedimento penale o se il vostro caso è stato archiviato). Dinanzi al giudice civile dovete provare che sia stato commesso un illecito. Nel caso in cui si stia svolgendo contemporaneamente un procedimento penale, il giudice civile dovrà sospendere la causa fino alla pronuncia del giudice penale. Inoltre, il giudice civile è tenuto a conformarsi alla sentenza emessa dal giudice penale. Anche per avviare una causa civile sono previste delle spese.

Sono uno straniero. Come vengono tutelati i miei diritti e i miei interessi?

Se siete stranieri vittime di un reato in Belgio potete godere di tutti i diritti summenzionati, nonché di diritti aggiuntivi che favoriscano la vostra partecipazione al procedimento.

Se non parlate la lingua ufficiale avete il diritto di chiedere l'assistenza gratuita di un interprete. Potete anche trascrivere autonomamente le vostre dichiarazioni (in alternativa tale compito viene effettuato da un ufficiale di polizia). Se non vi trovate nel paese in questione, il pubblico ministero o il giudice istruttore può decidere di interrogarvi tramite videoconferenza o teleconferenza.

Se siete richiedenti asilo politico potete avvalervi di un difensore d'ufficio nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato per la fase avanzata

Maggiori informazioni:

Costituzione – in [fiammingo](#) e in [francese](#)

Code judiciaire – in [fiammingo](#) e in [francese](#)

Codice di procedura penale – in [fiammingo](#) e in [francese](#)

Legge del 5 agosto 1992 sulle forze di polizia – in [fiammingo](#) e in [francese](#)

Legge del 1° agosto 1985 recante misure fiscali e altro – in [fiammingo](#) e in [francese](#)

Legge del 29 giugno 1964 relativa alla sospensione del giudizio, alla sospensione condizionale e ai mezzi probatori in [fiammingo](#)

Circolare GPI 58 del 4 maggio 2007 del Ministero degli interni relativa all'assistenza della polizia alle vittime nell'ambito della polizia integrata su due livelli – in [fiammingo](#)

Circolare del Collegio dei procuratori generali COL 5/2009 relativa all'utilizzazione di attestazioni uniformi di deposito di denunce, le istruzioni concernenti il relativo rilascio da parte dei servizi di polizia e la modifica della COL 8/2005, versione modificata del 20-12-2012.

Circolare del 26 settembre 2008 relativa all'attuazione di una cooperazione multidisciplinare concernente le vittime della tratta di esseri umani e/o di talune forme aggravate di traffico di esseri umani – in [fiammingo](#)

Circolare COL 16/2012 del 12 novembre 2012 – Circolare comune del ministro della giustizia e del Collegio dei procuratori generali presso la Corte d'appello relativa alla prima assistenza delle vittime nell'ambito delle procure ("parquets") e dei tribunali

Circolare COL 17/2012 del 12 novembre 2012 - Circolare comune del ministro della giustizia, del ministro dell'interno e del Collegio dei procuratori generali concernenti, in caso d'intervento delle autorità giudiziarie, il trattamento rispettoso del defunto, l'annuncio del decesso, l'ultimo omaggio da rendere al defunto e la pulizia dei luoghi

Circolare COL 18/2012 del 20 dicembre 2012 - Circolare comune del ministro della giustizia, del ministro dell'interno e del Collegio dei procuratori generali relativa al divieto di residenza temporaneo in caso di violenza domestica

Regio decreto del 18 dicembre 2003 che stabilisce le condizioni della gratuità assoluta o parziale del beneficio del patrocinio a spese dello Stato per la fase avanzata e per l'assistenza in giudizio – in [fiammingo](#)

Regio decreto del 16 maggio 2004 sulla lotta contro la tratta e il traffico illecito di esseri umani – in [fiammingo](#)

Regio decreto del 13 giugno 1999 relativo all'organizzazione del servizio dei centri di giustizia presso il ministero della Giustizia, – in [fiammingo](#) e in [francese](#)

Regio decreto del 28 dicembre 1950 recante un regolamento generale sulle spese di giustizia in materia penale

Accordo di cooperazione del 7 aprile 1998 tra lo Stato e la Comunità fiamminga in materia di assistenza alle vittime – in [fiammingo](#)

Protocollo di accordo del 5 giugno 2009 tra lo Stato, la Comunità fiamminga, la Comunità francofona, la Commissione comunitaria francofona e la Commissione comunitaria comune in materia di assistenza alle vittime (in [fiammingo](#) e in [francese](#))

Protocollo di accordo del 5 giugno 2009 tra lo Stato, la Comunità francofona e la Regione Vallona in materia di assistenza alle vittime (in [fiammingo](#) e in [francese](#))

Protocollo di accordo del 5 giugno 2009 tra lo Stato, la Comunità germanofona e la in materia di assistenza alle vittime (in [fiammingo](#), in [francese](#) e in [tedesco](#))

1. Parte civile

Potete costituirvi parte civile dinanzi a un giudice in qualsiasi fase del procedimento, anche nel caso in cui non abbiate segnalato il reato alla polizia. Questo status vi conferisce alcuni diritti ulteriori:

chiedere un risarcimento;

rilasciare dichiarazioni durante le udienze;

ottenere il rimborso delle spese alla fine del processo

chiedere un interprete durante il processo

se la vostra azione civile è giudicata ammissibile e fondata potete inoltre godere di una serie di diritti nel corso del procedimento penale senza i quali dovete presentare una richiesta di riconoscimento presso il giudice dell'esecuzione delle pene

Potete costituirvi come parte civile in un procedimento penale presentando una **dichiarazione espressa**, qualora il processo sia stato già avviato dal pubblico ministero. Questa possibilità vi sarà concessa per tutta la durata delle indagini e nel corso del processo ma non in sede d'appello. In caso di contravvenzioni o delitti (di "relativa gravità") potete costituirvi parte civile in sede di istruttoria. Il giudice istruttore, di conseguenza, è tenuto ad aprire un'istruttoria. Dovete tener conto del fatto che alla fine dell'istruttoria la Camera di Consiglio può comunque decidere che le prove non sono sufficienti a rinviare a giudizio l'indagato.

Se presentate una richiesta di **risarcimento** dovete fornire le prove a dimostrazione del danno subito. Il tribunale valuterà l'ammissibilità della vostra richiesta e deciderà se accoglierla o respingerla.

Se agite in qualità di parte civile e l'indagine preliminare non si è ancora conclusa, a distanza di un anno dall'avvio dell'indagine avete il diritto di ricorrere alla "chambre des mises en accusation". Questo vi consente di esercitare una forma di controllo indiretto sull'evoluzione delle indagini.

2. Status di tutela per le vittime della tratta di esseri umani

Fin dall'inizio del 1990 il Belgio riconosce uno status di tutela per le vittime della tratta di esseri umani. Possono beneficiare di questo status le seguenti categorie di vittime:

vittime della tratta di esseri umani (perpetrata, ad esempio, ai fini dello sfruttamento sessuale, dell'accattonaggio, dello sfruttamento economico, del prelievo di organi e di reati commessi dietro costrizione)

vittime del traffico di clandestini (assistenza per l'immigrazione clandestina a scopo di lucro) in caso di circostanze aggravanti. Fanno parte di questo gruppo le persone vittime di violenza o in pericolo di vita.

Lo status di vittime della tratta di esseri umani (concesso, ad esempio, attraverso i permessi di soggiorno e di lavoro) può esservi riconosciuto in quanto vittime della tratta di esseri umani se:

abbandonate il contesto di sfruttamento in cui siete inseriti;

accettate l'assistenza obbligatoria fornita da un centro autorizzato specializzato riconosciuto dalle autorità competenti;

cooperate con le autorità giudiziarie rilasciando dichiarazioni o presentando una denuncia.

3. Sanzioni amministrative

Le sanzioni amministrative vengono imposte dalle municipalità locali e non hanno carattere penale. Le municipalità locali possono punire alcuni tipi di reato e molestie di minore entità applicando sanzioni amministrative (ammende, sospensioni di autorizzazioni o licenze, nonché chiusura temporanea o permanente di istituti). Il comune interessato può decidere di imporre queste sanzioni a causa di violazioni delle norme da essa previste, per punire atti vandalici, ecc. senza che il pubblico ministero debba avviare l'azione penale.

Ultimo aggiornamento: 16/12/2015

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua [nl](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti.

2 - I MIEI DIRITTI DURANTE IL PROCESSO

Come posso partecipare al processo?

Quali sono i miei diritti in qualità di testimone?

Sono un minore. Godo di diritti particolari?

Posso ottenere il gratuito patrocinio?

Come posso essere tutelato in caso di pericolo?

Come posso chiedere il risarcimento dei danni a carico dell'imputato o dello Stato?

Esistono opportunità di giungere a una transazione/conciliazione o di avviare una mediazione tra me e l'imputato?

Sono uno straniero. Come vengono tutelati i miei diritti e i miei interessi?

Maggiori informazioni

Come posso partecipare al processo?

In quanto parte lesa o [parte civile](#) (1) riceverete una comunicazione scritta relativa alla data in cui per la vostra causa inizierà il processo. Se non l'avete già fatto siete ancora in tempo in questa fase per costituirvi parte civile: avete diritto a costituirvi fino all'apertura del dibattimento. Se non siete rappresentati e intendete costituirvi parte civile all'udienza di un processo penale dovete agire come segue:

presentarvi per tempo;

registrarvi presso il cancelliere e chiedere informazioni sull'aula in cui avrà luogo l'udienza;

recarvi dal giudice con funzioni di presidente nel momento in cui questi chiama l'imputato da cui intendete essere risarciti;

presentare al giudice la vostra richiesta di risarcimento comprensiva di tutti i documenti attestanti il danno da voi subito;

fornire una copia della richiesta al legale dell'imputato;

conservare i documenti originali;

il giudice con funzioni di presidente potrà chiedere ulteriori informazioni ed emettere una nota formale in merito alla vostra richiesta di risarcimento.

In teoria il processo è pubblico e chiunque abbia un'età superiore ai 14 anni può assistere alle udienze. Pertanto, i vostri amici, vicini di casa e familiari (oltre ai membri della stampa e del settore pubblico) possono presenziare al processo. Solo in casi eccezionali (costituiti, ad esempio, dai reati sessuali) saranno

previste udienze a porte chiuse e la presenza in aula di civili e dei media stampa non sarà ammessa. La legge prevede espressamente ciò nel caso in cui si tratti di vittime di determinati tipi di reati sessuali (come ad es. stupro o atti di libidine). Il giudice può anche ordinare che l'udienza sia tenuta a porte chiuse nell'interesse del minore o per proteggere la privacy delle parti. Tuttavia, il giudice emetterà sempre la sentenza in udienza pubblica.

Se presentate una richiesta di risarcimento (esercitando un'**azione civile nell'ambito di un procedimento penale**) siete tenuti a fornire le prove del danno subito. Il giudice valuterà la vostra richiesta alla fine del processo. Dovete essere rappresentati nel corso del processo. Per evitare il contatto diretto con l'imputato potete farvi rappresentare dal vostro avvocato (tuttavia non è possibile impedire all'imputato di presenziare alle udienze). Siete tenuti a presentarvi di persona solo quando siete chiamati a **testimoniare**.

Non potete affrontare la causa separatamente con il pubblico ministero.

Quali sono i miei diritti in qualità di testimone?

Se avete testimoniato durante le indagini penali, non è automatico il fatto che siate chiamati a confermare le vostre dichiarazioni dinanzi al giudice, tranne il caso in cui il giudice competente sia la **Corte d'Assise (2)**.

Tuttavia, se siete chiamati a testimoniare di persona e godete di una misura di protezione e/o siete assenti dal paese in questione, il vostro interrogatorio può avvenire per videoconferenza o teleconferenza. Se necessario è possibile alterare la vostra voce e occultare il vostro volto.

In qualità di testimone avete diritto a un rimborso forfettario (per la cosiddetta indennità di comparizione) e a un rimborso per chilometro (per la cosiddetta indennità di viaggio). Per ottenere questi rimborsi occorre contattare la cancelleria dell'organo giurisdizionale di fronte al quale siete comparsi in qualità di testimone ed esibire la citazione che avete ricevuto dall'ufficiale giudiziario insieme a un documento d'identità. Potete ottenere l'indennità immediatamente dalla cancelleria durante l'orario di apertura.

Sono un minore. Godo di diritti particolari?

Se siete minorenni sarete tutelati contro la diffusione di notizie da parte dei media, ossia contro la pubblicazione e la divulgazione di foto, immagini e altro materiale volto a rivelare la vostra identità (tale diffusione costituirebbe un reato).

Se durante le indagini è stata effettuata una registrazione audiovisiva del vostro interrogatorio, non siete tenuti a presentarvi di persona, tranne nel caso in cui il giudice reputi necessaria la vostra presenza per poter dimostrare la verità. In tal caso il giudice vi chiederà di presenziare in aula, spiegando le ragioni di questa decisione. Potete chiedere al giudice di tenere un'udienza a porte chiuse. La legge prevede esplicitamente questa possibilità se siete vittime di un reato a sfondo sessuale come stupro o atti di libidine. Il giudice può anche decidere di tenere un'udienza a porte chiuse qualora lo ritenga opportuno per tutelare l'interesse di un minore o la vita privata delle parti..

Posso ottenere il gratuito patrocinio?

Nel caso in cui vi siate costituiti come parte civile potete scegliere di presenziare alle udienze da soli o rappresentati dal vostro legale.

Per l'assistenza iniziale potete ottenere il **patrocinio a spese dello Stato per la fase preliminare** che viene assicurato sotto forma di assistenza gratuita da parte di un team di avvocati che è possibile consultare in orari prefissati e in giorni specifici e che possono inviarvi verso specifici servizi ove necessario. Le consulenze sono organizzate negli edifici degli organi giudiziari, nelle sedi degli organi giudiziari civili, nei centri di giustizia, negli uffici del comune ecc. I centri di giustizia si trovano in qualsiasi distretto giudiziario (sono disponibili i recapiti in [francese](#) e in [fiammingo](#)) oppure potete contattare un servizio di sostegno alle vittime.

Per una consulenza legale circostanziata e assistenza giuridica durante il procedimento occorre chiedere di essere assistiti da un avvocato. A seconda del vostro reddito tale assistenza può essere assicurata (del tutto o in parte) gratuitamente in base a quanto previsto dalla convenzione sul **patrocinio a spese dello Stato per la fase avanzata**. Alcune categorie di persone in situazioni specifiche (come minori o persone con disabilità mentali) hanno sempre diritto ad essere rappresentati gratuitamente.

Se volete richiedere l'assistenza di cui al **patrocinio a spese dello Stato per la fase avanzata** occorre contattare [l'ufficio del patrocinio a spese dello Stato](#), che si trova in ogni edificio di organo giudiziario. Dovrete presentare la documentazione atta a dimostrare che rientrate in una delle categorie speciali o che disponete di un reddito basso. L'ufficio di assistenza legale adotterà una decisione nell'arco di quindici giorni e vi invierà i recapiti dell'avvocato che vi è stato assegnato. Potete anche chiedere di essere rappresentati da un avvocato di vostra scelta disposto a prestare assistenza gratuita in base alla suddetta convenzione. Nel caso in cui accettati, il vostro avvocato contatterà l'ufficio di assistenza legale per ottenere l'approvazione della vostra richiesta.

Se disponete di un reddito basso, in alcuni casi potete anche chiedere l'esenzione da alcune spese procedurali (quali le spese dell'ufficiale giudiziario o quelle previste per ricevere copie di documenti probatori) in base alla convenzione sul **patrocinio a spese dello Stato**. La richiesta deve essere inviata all'ufficio del patrocinio a spese dello Stato dell'organo giudiziario competente per la vostra causa. Se vi siete già costituiti parte civile (v. *infra*) potete presentare oralmente o per iscritto la vostra richiesta dinanzi all'organo giudiziario competente.

Inoltre è opportuno che controlliate la vostra polizza assicurativa o che vi rivolgete al vostro assicuratore per chiedere se l'assicurazione che avete stipulato copra anche le spese legali.

Nel corso del processo potete essere assistiti dai legali del centro di giustizia o dal servizio di sostegno alle vittime.

Come posso essere tutelato in caso di pericolo?

Se siete in pericolo e godete di anonimato parziale o totale, concessovi dal giudice istruttore nella fase delle indagini preliminari, durante il processo potete essere interrogati per videoconferenza o teleconferenza. Se necessario è possibile alterare la vostra voce e occultare il vostro volto.

Se dovete comparire in giudizio in veste di testimoni e non siete stati interrogati nel corso delle indagini preliminari, il giudice può ordinare di non rivelare la vostra identità nel verbale dell'udienza.

Qualora siate vittime di stupro o atti di libidine sarete anche tutelati dall'attacco dei media, ossia dalla pubblicazione o diffusione di foto, immagini o altro materiale che possa rivelare la vostra identità.

Se durante le indagini l'imputato non è sottoposto a custodia cautelare e vi preoccupa l'idea di avere un incontro diretto con lui durante il procedimento, potete rivolgervi a un centro di giustizia. In alcuni palazzi di giustizia sono state allestite sale di attesa distinte per consentirvi di evitare il contatto diretto con l'imputato.

Come posso chiedere il risarcimento dei danni a carico dell'imputato o dello Stato?

Per chiedere il risarcimento dei danni a carico dell'imputato dovete costituirvi **parte civile** e presentare un'istanza nell'ambito del processo penale. Potete chiedere il risarcimento per lesioni fisiche, spese mediche, danni morali, perdite materiali (relative, ad esempio, alla retribuzione, a un anno scolastico, al lavoro, nonché danni causati a veicoli o capi di abbigliamento), spese funerarie, ecc.

Se l'imputato viene dichiarato colpevole il giudice si pronuncerà sulla vostra richiesta di risarcimento, dichiarando se avete diritto ad essere risarciti. Il giudice valuterà quindi il contenuto della vostra istanza..

Se per un motivo qualsiasi non avete preso parte al processo penale potete scegliere di avviare un'azione di risarcimento dinanzi al **giudice civile**. Ciò resta possibile anche se il pubblico ministero abbia deciso di non procedere (a livello di procedimento penale). Potete adire il giudice civile citando la persona che vi ha procurato il danno, a meno che tutte le parti siano disposte a comparire volontariamente. Nel caso in cui sia coinvolta un'assicurazione (ad esempio in seguito un incidente stradale) quest'ultima può essere direttamente citata in giudizio. Il procedimento civile differisce profondamente da quello penale.

L'azione civile può essere avviata dinanzi al giudice civile (ad esempio se non siete intervenuti nel procedimento penale o se il vostro caso è stato archiviato). Dinanzi al giudice civile dovete provare che sia stato commesso un illecito. Nel caso in cui si stia svolgendo contemporaneamente un procedimento penale, il giudice civile dovrà sospendere la causa fino alla pronuncia del giudice penale. Inoltre, il giudice civile è tenuto a conformarsi alla sentenza emessa dal giudice penale. Occorre tener conto del fatto che anche per avviare una causa civile sono previste delle spese.

Nel caso in cui il pubblico ministero abbia avviato un'azione penale che è stata risolta con un patteggiamento o una mediazione nell'ambito dei procedimenti penali c'è un'altra possibilità per voi di ottenere risarcimento dall'autore del reato: potete ottenere il risarcimento dei danni dall'autore del reato attraverso la mediazione. Ad esempio nella maggior parte dei casi riceverete un risarcimento qualora il pubblico ministero proponga la **mediazione nell'ambito dei procedimenti penali o un patteggiamento** con l'autore del reato.

Non sempre è possibile chiedere il risarcimento dei danni a carico dell'imputato (quando quest'ultimo, ad esempio, non può essere identificato o trovato) oppure ottenere il rimborso delle spese da parte di compagnie assicurative. Peraltro, in presenza di determinate circostanze, potete ottenere il risarcimento dallo Stato. Per ricevere informazioni sul **risarcimento a carico dello Stato** consultate la nota informativa della rete giudiziaria europea sul risarcimento per le vittime e/o persone offese da un reato in Belgio (disponibile in [francese](#), [fiammingo](#), [tedesco](#) e [inglese](#) e in altre lingue).

Se l'imputato viene riconosciuto colpevole sarà obbligato a rimborsarvi i costi che avete sostenuto per costituirvi parte civile, compresi (in parte) gli onorari pagati all'avvocato. Il giudice stabilisce l'importo del risarcimento al momento della pronuncia della sentenza.

Se l'autore del reato non viene dichiarato colpevole al termine di un processo in seguito a una vostra querela oppure a una vostra denuncia con una richiesta di risarcimento, il giudice può ordinarvi di rimborsare interamente o parzialmente (in proporzione) i costi sostenuti dallo Stato e dall'imputato.

Esistono opportunità di giungere a una transazione/conciliazione o di avviare una mediazione tra me e l'imputato?

Durante il procedimento penale avete la possibilità di chiedere una mediazione per il risarcimento dei danni in qualsiasi fase: prima dell'inizio del processo, durante il processo e dopo la sentenza emessa dal giudice. Peraltro, le autorità giudiziarie rimangono responsabili per qualsiasi decisione che riguardi l'azione penale, l'emissione di una sentenza e l'applicazione della stessa.

Questa mediazione non viene eseguita da autorità statali, ma da due organizzazioni non governative, ossia, [Suggnomè](#) per la regione fiamminga e [Médianté](#) per la regione vallona. Si tratta di organizzazioni che offrono servizi locali in tutti i distretti giudiziari.

L'accordo raggiunto durante il processo di mediazione è riservato e pertanto non viene trasmesso al giudice, tranne nel caso in cui entrambe le parti concordino di comunicare i suoi contenuti. Al momento dell'emissione della condanna, il giudice è tenuto a menzionare la presenza di un accordo di mediazione all'interno del fascicolo giudiziario, ma non è obbligato a prendere realmente in considerazione i contenuti di detto accordo.

La mediazione e le attività di conferenza possono essere attuate anche nel sistema della **giustizia minorile** dinanzi al giudice dei minori.

Sono uno straniero. Come vengono tutelati i miei diritti e i miei interessi?

Se in quanto **parte civile (1)** o **testimoni** non parlate la lingua ufficiale della regione in cui avviene il procedimento, potete avvalervi dell'assistenza di un interprete. Tuttavia non potete ottenere la traduzione gratuita dei vostri documenti.

Maggiori informazioni:

legge del 1° agosto 1985 recante misure fiscali e altre misure– in [fiammingo](#) e in [francese](#)

legge dell'8 aprile 1965 sulla tutela dei giovani, la responsabilità dei minori che commettono un'azione che costituisce un'azione e il risarcimento dei danni provocati da questa azione in [fiammingo](#)

Costituzione– in [fiammingo](#) e in [francese](#)

codice di procedura penale in [fiammingo](#), [francese](#) e in [inglese](#)

codice giudiziario – in [fiammingo](#) e in [francese](#)

Regio decreto del 28 dicembre 1950 che stabilisce norme generali sui costi delle misure di esecuzione

1. Parte civile

Potete costituirvi parte civile dinanzi a un giudice in qualsiasi fase del procedimento, anche nel caso in cui non abbiate segnalato il reato alla polizia. Questo status vi conferisce i seguenti ulteriori diritti:

chiedere il risarcimento dei danni;

rendere dichiarazioni nel corso del processo;

ottenere il rimborso dei costi al termine del processo;

beneficiare dell'assistenza gratuita di un interprete durante il procedimento;

nel caso in cui la vostra azione come parte civile sia ritenuta ammissibile e fondata godrete di una serie di diritti nell'ambito del processo penale senza dover presentare una domanda al fine di venir riconosciuto come vittima del reato dinanzi al giudice per l'applicazione delle sentenze.

Potete registrarvi come parte civile nell'ambito del processo penale con una **dichiarazione espressa** se il processo è già stato avviato dall'ufficio del pubblico ministero. Questa possibilità vi sarà concessa per tutta la durata delle indagini e nel corso del processo ma non in sede d'appello. In caso di contravvenzioni o delitti di relativa gravità potete costituirvi parte civile in sede di istruttoria. Il giudice istruttore, di conseguenza, è tenuto ad aprire un'istruttoria. Dovete tener conto del fatto che alla fine dell'istruttoria la camera di consiglio può comunque decidere che le prove non sono sufficienti a rinviare a giudizio l'indagato.

Se presentate una **richiesta di risarcimento** dovete fornire le prove a dimostrazione del danno subito. Il tribunale valuterà l'ammissibilità della vostra richiesta e deciderà se accoglierla o respingerla. Se agite in qualità di parte civile e l'indagine preliminare non si è ancora conclusa, a distanza di un anno dall'avvio dell'indagine avete il diritto di ricorrere alla "chambres de mises en accusation". Questo vi consente di esercitare una forma di controllo indiretto sull'evoluzione delle indagini.

2. Corte d'assise

La Corte d'assise del Belgio si riunisce temporaneamente in tutte le province, nonché nel distretto giudiziario di Bruxelles (i recapiti sono disponibili in [fiammingo](#) e in [francese](#)). Le corti d'assise hanno competenza per quanto riguarda tutti i reati gravi punibili con una pena detentiva superiore a cinque anni, delitti politici e reati legati al settore della stampa (tranne quelli ispirati da razzismo e xenofobia), nonché reati contemplati dal diritto internazionale, come genocidio e crimini contro l'umanità. A differenza delle altre corti, che presentano una struttura fissa, la Corte d'assise deve essere istituita per ogni singolo caso. Il presidente è un giudice della corte d'appello. Il presidente è assistito da due giudici del tribunale di primo grado. La giuria è sempre formata da dodici membri, nominati a sorte fra tutti i cittadini e non più di due terzi dei membri iniziali saranno dello stesso sesso. I membri devono essere in grado di esercitare il diritto di voto durante le elezioni e devono godere pienamente dei diritti civili e politici. I membri della giuria devono avere un'età compresa tra i 28 e i 65 anni. Inoltre devono essere in grado di leggere e scrivere e non possono avere condanne penali per le quali sono stati condannati alla reclusione per più di quattro mesi o al servizio per la comunità per più di 60 ore. La giuria esprime da sola la propria decisione sulla colpevolezza o l'innocenza dell'imputato. Per la decisione sulla condanna la giuria sentenza insieme ai giudici togati. Non è possibile presentare ricorso contro i verdetti emessi, tranne dinanzi alla Corte di cassazione, ma solo in punto di legittimità.

Ultimo aggiornamento: 16/12/2015

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua [nl](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti.

3 - I MIEI DIRITTI DOPO IL (PRIMO) PROCESSO

Posso presentare ricorso contro una condanna o nel caso in cui l'imputato non è dichiarato colpevole?

È possibile proporre un ulteriore ricorso?

Quali sono i miei diritti quando la condanna diventa esecutiva?

Maggiori informazioni

Posso presentare ricorso contro una condanna o nel caso in cui l'imputato non è dichiarato colpevole?

Se avete presentato una richiesta di risarcimento danni come parte civile nel procedimento penale, potete presentare appello se il giudice non accoglie la vostra richiesta di risarcimento *oppure se ritenete che il risarcimento stabilito dal giudice sia troppo esiguo*. Non potete presentare ricorso se l'imputato non è dichiarato colpevole o se ritenete che la condanna sia troppo mite nei confronti dell'imputato (Il pubblico ministero può presentare appello al riguardo).

Occorre affrettarsi a decidere poiché per i procedimenti penali qualsiasi impugnazione va presentata entro 15 giorni. Si deve depositare il ricorso presso la cancelleria dell'organo giurisdizionale che ha emesso la sentenza contestata. Si possono avere ulteriori informazioni presso la cancelleria. Nel caso sia stato presentato appello il caso sarà preso in esame ex novo anche nel merito da un organo giurisdizionale di grado superiore. Riceverete un avviso della data e del luogo. Il procedimento d'appello è molto simile a quello del procedimento di primo grado. Non occorre costituirsi di nuovo come parte civile, ma non potete costituirci parte civile per la prima volta nel caso in cui la sentenza di primo grado sia stata appellata.

Non potete impugnare pienamente con un ricorso in punto di fatto e di diritto le pronunce della Corte d'assise; tuttavia potete adire la Corte di Cassazione in punto di diritto.

È possibile proporre un ulteriore ricorso?

La sentenza emessa in seguito a una impugnazione con effetto devolutivo (in sede d'appello) non può essere impugnata di nuovo pienamente.

Non potete impugnare pienamente con un ricorso in punto di fatto e di diritto le pronunce della Corte d'assise; tuttavia potete adire la [Corte di Cassazione](#) in punto di diritto.

La Corte di cassazione non esaminerà i fatti relativi alla causa e controllerà solo l'eventuale verificarsi di violazioni procedurali oppure l'errata applicazione o interpretazione della legge. La Corte di cassazione può solo confermare o annullare la sentenza, ma non può espletare nuove prove o giudicare nel merito.

Se la Corte di cassazione decide di annullare la sentenza in tutto o in parte, la causa viene rinviata a un altro organo giudiziario dello stesso grado di giudizio della corte che aveva emesso la sentenza annullata dalla Cassazione. La decisione della Corte di cassazione non è vincolante rispetto al nuovo organo giurisdizionale che dovrà pronunciarsi ulteriormente.

Quali sono i miei diritti quando la condanna diventa esecutiva?

Occorre tenere presente che quale parte lesa non sarete informati automaticamente della sentenza emessa dal giudice (a meno che non vi siate costituiti parte civile nel procedimento penale). Se voi o il vostro avvocato non eravate presenti al momento della pronuncia della sentenza, dovete contattare le autorità medesime o chiedere al personale del **centro di giustizia** di informarvi.

In quanto parte lesa in base a determinate condizioni potete chiedere di essere informati o ascoltati relativamente al modo in cui la sentenza dovrà essere comunicata ad esempio per quanto riguarda i permessi concessi al detenuto, la semilibertà, la sorveglianza elettronica, la libertà provvisoria con la possibilità di espulsione o estradizione in un altro paese, o la libertà condizionata.

Se la vostra richiesta come parte civile è stata accolta, a certe condizioni potete chiedere di essere informati o ascoltati qualora alla persona condannata sia stata concessa una pena sostitutiva.

Altrimenti potete chiedere di essere riconosciuti come parte lesa presentando istanza al giudice per l'esecuzione delle sentenze. La vostra istanza sarà ammessa se il giudice decide che avete un interesse legittimo.

In certi casi, in qualità di persone offese da un reato godete dei seguenti diritti:

ricevere informazioni sulle decisioni relative all'esecuzione della condanna (tra queste: il primo permesso concesso al detenuto, la sorveglianza elettronica, la libertà condizionata, ecc.);

proporre condizioni specifiche da imporre eventualmente all'imputato;

essere **interrogati** con riferimento a condizioni specifiche da imporre eventualmente all'imputato nel vostro interesse.

Potete chiedere ad esempio di:

essere ascoltati dal giudice con riferimento alle eventuali condizioni da imporre all'imputato nel caso in cui venga adottata una decisione sulla sorveglianza elettronica;

potete chiedere al giudice di comunicarvi l'eventuale concessione all'imputato della libertà condizionale;

potete chiedere di essere informati sull'eventuale decisione del Ministero della Giustizia di concedere la libertà condizionata.

Se desiderate beneficiare di qualcuno di questi diritti dovete compilare e firmare un modulo di dichiarazione per le persone offese da un reato e presentarlo o inviarlo alla cancelleria dell'organo giudiziario competente per l'esecuzione delle pene o a un centro di giustizia.

Alle udienze del giudice per l'esecuzione delle pene potete essere assistiti e/o rappresentati da un avvocato in qualsiasi momento. Se ad esempio dovete assistere a un'udienza, potete anche chiedere l'aiuto di un'organizzazione di sostegno alle persone offese da un reato o da un servizio di sostegno alle parti lese o presso gli uffici preposti all'assistenza delle persone offese da un reato presso l'organo giudiziario competente.

Per maggiori informazioni potete rivolgervi al centro di giustizia, agli uffici preposti all'assistenza delle persone offese da un reato o al vostro avvocato.

La mediazione per il risarcimento dei danni può essere sempre avviata durante e dopo l'esecuzione della condanna (sia nel caso in cui l'imputato stia scontando la pena in prigione, sia nel caso in cui non sia detenuto).

Maggiori informazioni

Legge del 17 maggio 2006 sulla posizione giuridica esterna delle persone condannate alla reclusione e sui diritti delle persone offese da un reato relativamente alle modalità di esecuzione della pena – in [francese](#) o in [fiammingo](#).

Ultimo aggiornamento: 16/12/2015

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua [nl](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti.

4 - AIUTO E ASSISTENZA A FAVORE DI PERSONE OFFESE DA UN REATO

Lokale en Federale Politie

De FOD Justitie

Commissie voor Financiële Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden

Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW's)

Les Services Laïques d'Aide aux Justiciables

Sozial-Psychologischen Zentrum (SPZ)

Vertrouwenscentra Kindermishandeling

Equipes SOS Enfants

Jugendhilfedienst (JHD)

Polizia locale e polizia federale

La polizia locale e la polizia federale operano nella sfera di competenza del ministero dell'Interno. La polizia locale espleta i compiti di base previsti per le forze di polizia e opera secondo il principio della "polizia di prossimità". La polizia federale, invece, svolge mansioni più specifiche.

La polizia locale e la polizia federale:

accolgono le vittime di un reato con gentilezza e rispetto;

offrono loro assistenza concreta, nonché informazioni e orientamenti sui servizi a cui rivolgersi;

compilano correttamente il verbale ufficiale per quanto attiene all'identità della persona offesa da un reato e al suo desiderio di ricevere informazioni sulle fasi successive del procedimento;

possono contattare la vittima entro breve tempo dalla presentazione della denuncia.

CONTATTI:

E-mail: ibznet@ibz.fgov.be

Servizio pubblico federale per la giustizia

Il servizio pubblico federale per la giustizia comprende diversi dipartimenti e comitati preposti alla tutela degli interessi delle persone offese da un reato, compresa la direzione generale per la legislazione e i diritti e le libertà fondamentali e la direzione generale per i centri di giustizia.

La direzione generale per la legislazione e i diritti e le libertà fondamentali si occupa di:

predisporre il lavoro preparatorio ed elaborare nuove proposte di legge;

fornire consulenza al ministero della Giustizia e ad altri organi competenti nel settore, formulare risposte alle interrogazioni parlamentari, prendere parte alle negoziazioni internazionali;

lavorare in collaborazione con altri dipartimenti competenti del servizio pubblico federale, tra cui la direzione generale delle case di giustizia, oppure con altri operatori esterni.

La direzione generale dei centri di giustizia:

comprende 28 centri di giustizia operanti nella sfera di competenza del ministero della Giustizia (la regione delle Fiandre e la regione della Vallonia ne hanno 13 ciascuna e Bruxelles ne ha due, una di lingua francese e l'altra di lingua fiamminga)

in ciascuno di questi centri di giustizia si trova personale specializzato nell'accoglienza delle vittime di un reato: ciò costituisce il Servizio di accoglienza delle persone offese da un reato.

CONTATTI:

Servizio pubblico federale per la giustizia sito internet: <https://justitie.belgium.be>

Per conoscere i recapiti dei centri di giustizia cliccate [qui](#).

Commissione per l'assistenza finanziaria alle vittime di atti deliberati di violenza

Il compito principale della Commissione per l'assistenza finanziaria alle vittime di atti deliberati di violenza, è stata istituita con la legge del 1° agosto 1985 e ha una notevole rilevanza poiché offre alle persone offese da un reato un aiuto finanziario (a carico dello Stato).

La suddetta Commissione:

offre a queste vittime e, in alcuni casi, ai loro familiari, l'opportunità di ricevere assistenza finanziaria da parte dello Stato;

prevede l'attuazione di una procedura basata sull'assistenza delle vittime di reati commessi in uno Stato membro dell'Unione europea;

può garantire servizi di assistenza anche se l'autore del reato è ignoto o non è responsabile delle sue azioni;

non copre reati commessi per imprudenza o negligenza;

CONTATTI:

Sito internet: <https://justice.belgium.be/fr>

CAW (Centri generali del Welfare)

Gli 11 centri CAW sono dislocati in tutti i distretti giudiziari della regione belga di lingua fiamminga. Ciascuno di essi comprende dipartimenti preposti all'assistenza psicologica e sociale delle vittime di qualsiasi tipo di reato.

I CAW:

sono organizzazioni appartenenti alla rete "*Victim Support Europe*";

sono a disposizione di persone con domande e problemi;

offrono servizi di assistenza alle vittime di un reato nelle Fiandre e a Bruxelles;

dispongono di centri preposti all'assistenza psicosociale delle vittime di qualsiasi tipo di reato e dei loro familiari, dei parenti di suicidi, delle vittime di catastrofi e calamità e dei loro parenti, nonché dei familiari di vittime di incidenti stradali;

forniscono informazioni e offrono assistenza materiale e psicologica alle persone offese da un reato.

CONTATTI:

Sito internet: <http://www.archipel.be/>

Per conoscere i recapiti dei 25 CAW cliccate [qui](#).

Servizi laici di assistenza ai cittadini che sono parti in giudizio

I servizi laici di assistenza ai cittadini che sono parti in giudizio assistono non solo le parti lese, ma anche ad esempio detenuti ed ex-detenuti.

I servizi laici di assistenza ai cittadini che sono parti in giudizio:

sono ripartiti in cinque dipartimenti locali (uno in ogni provincia) in Vallonia;

sono finanziati dal governo della comunità francofona;

offrono assistenza psicologica, psichiatrica e sociale a indagati (in libertà o detenuti), autori di un reato condannati, alle vittime, nonché ai familiari di queste persone;

si avvalgono di professionisti operanti in équipes pluridisciplinari.

CONTATTI:

Sito internet: <http://www.ulb.ac.be/>

Per conoscere i recapiti dei dipartimenti locali cliccate [qui](#).

Centro di assistenza psicologica e sociale (Sozial-Psychologischen Zentrum - SPZ)

Il centro di assistenza psicologica e sociale SPZ è un'organizzazione che opera nella regione belga di lingua tedesca e offre assistenza alle persone offese da un reato.

Il suddetto centro:

è un'organizzazione non governativa operante nella regione belga di lingua tedesca;

comprende le due sedi di St. Vith ed Eupen;

offre un approccio individualizzato a tutte le persone offese da un reato, avvalendosi di un'équipe pluridisciplinare composta da psicologi, terapisti, assistenti sociali e psichiatri.

CONTATTI:

SPZ di Eupen: info.eupen@spz.be

SPZ di St. Vith: <http://www.ulb.ac.be/>

Centri di tutela dei minori

I centri di tutela dei minori sono centri specializzati istituiti dal governo fiammingo e operanti in modo autonomo per garantire la sicurezza e il benessere dei minori.

I centri di tutela dei minori:

operano in tutte le province fiamminghe e nella regione di Bruxelles – Capitale;

presentano un carattere pluridisciplinare e svolgono funzioni in campo medico, psicologico/educativo e sociale, nonché una funzione di segretariato;

fungono da consultori e centri di assistenza nei casi di abuso su minori;

offrono informazioni relative agli abusi su minori, nonché assistenza gratuita;

possono intervenire in qualsiasi situazione in cui un minore sia vittima di violenza fisica, psicologica o sessuale in modo sia attivo che passivo;

fungono da centri per la denuncia di qualsiasi episodio di abuso sui minori.

CONTATTI:

Sito internet: <http://www.kindinnood.org/>

Per conoscere i recapiti degli altri centri di tutela dei minori cliccate [qui](#).

Squadre "SOS Enfants"

La federazione delle squadre *SOS enfants* svolge la propria attività nella regione belga di lingua francese offrendo assistenza alle vittime di reati contro i minori.

Le squadre *SOS Enfants*

garantiscono la prevenzione e il trattamento per i singoli casi di abuso;

stabiliscono una valutazione pluridisciplinare della situazione del minore e del suo ambiente;

offrono assistenza medica, psichiatrica, psicologica e sociale al minore e ai suoi familiari;

mirano ad accrescere le conoscenze nel campo del trattamento e della prevenzione dei casi di abuso.

CONTATTI:

Sito internet: <http://www.federationsoseinfants.be/>

Servizio di assistenza ai minori (JHD)

Il servizio di assistenza JHD opera nella regione belga di lingua tedesca, fornendo assistenza specializzata ai minori vittime di un reato.

Il servizio di assistenza JHD:

è costituito da consultori e centri di assistenza nei casi di abuso su minori;

offre assistenza a bambini, adolescenti e ai genitori nella regione belga di lingua tedesca;

trasmette informazioni sul caso, se necessario, al pubblico ministero o al tribunale dei minori.

CONTATTI:

Sito internet: http://www.dglive.be/desktopdefault.aspx/tabid-300/537_read-3830/

Ultimo aggiornamento: 16/12/2015

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Diritti delle vittime di reato nei procedimenti penali - Repubblica ceca

Sarete considerati **parte lesa** [*poškozený*, termine utilizzato nel codice di procedura penale (*trestní řád*) per designare la vittima di un reato] se avete subito un danno in seguito a un comportamento qualificato dal codice penale (*trestní zákon*) come reato. Il danno può assumere varie forme, ad esempio il danneggiamento o la sottrazione di un bene. In quanto parte lesa, potete disporre di taluni diritti prima, durante, e dopo lo svolgimento del processo.

Nella Repubblica ceca, il procedimento penale inizia con una verifica dei fatti e con una inchiesta. In questo stadio della procedura compete alla polizia condurre le necessarie indagini, sotto l'osservanza del procuratore. Nel caso in cui vi siano elementi sufficienti che indicano la commissione di un reato da parte di una determinata persona, il procuratore decide l'esame dell'individuo e la causa viene portata dinanzi al tribunale o alla corte. Durante la fase contenziosa della procedura penale, il tribunale o la corte valutano le prove e su tale base determinano se l'imputato è colpevole o meno. Qualora il tribunale

o la corte giudichino che l'imputato ha commesso il reato in oggetto, a quest'ultimo viene comminata una pena. Altrimenti l'imputato è dichiarato non colpevole e viene rilasciato. La procedura penale può continuare sulla base di un ricorso dinanzi a un giudice superiore qualora sia stata introdotta una domanda di risarcimento danni.

In quanto parte lesa potete aderire al processo penale in corso in qualsiasi fase esso si trovi.

Cliccate sui collegamenti sottostanti per trovare le informazioni di cui avete bisogno

[1 - I miei diritti in quanto vittima di reato](#)

[2 - Denuncia di un reato; miei diritti durante le indagini o il processo](#)

[3 - I miei diritti dopo il processo](#)

[4 - Risarcimento](#)

[5 - I miei diritti di aiuto e di assistenza](#)

Ultimo aggiornamento: 16/09/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

1 - I miei diritti in quanto vittima di reato

Quali informazioni posso ottenere dalle autorità una volta che il reato si è verificato (ad es. polizia, pubblico ministero), ma anche prima di denunciare il reato?

Sin dal vostro primo contatto con la polizia, riceverete informazioni che vi consentiranno di esercitare correttamente i vostri diritti. Nello specifico, riceverete informazioni in merito a quanto segue:

l'autorità presso la quale è possibile presentare una denuncia penale e riceverete i dati di contatto di tale autorità;

chi potete contattare con una richiesta di assistenza professionale e in quali condizioni l'assistenza professionale è gratuita; riceverete anche i dati di contatto dei professionisti che forniscono assistenza;

le condizioni alle quali potete avere diritto a misure destinate a garantire la vostra sicurezza;

dove ottenere maggiori informazioni in merito al caso nel contesto del quale siete la vittima;

le fasi del procedimento penale e il vostro ruolo nel loro contesto;

l'autorità presso la quale potete richiedere ulteriori informazioni; riceverete altresì i dati di contatto di tale autorità;

le condizioni alle quali potete avere diritto ad assistenza finanziaria;

le case rifugio più vicine, i centri di intervento o altre strutture analoghe che potete contattare;

il prestatore di assistenza sanitaria più vicino che potete contattare;

come cercare di ottenere un risarcimento se i vostri diritti sono stati violati da un'autorità pubblica;

le misure che potete richiedere per proteggere i vostri interessi se risiedete in un altro Stato membro dell'UE;

quali altri diritti avete in base alla legge sulle vittime di reati.

Non vivo in un paese dell'UE in cui ha avuto luogo il reato (cittadini dell'UE e di paesi terzi). Come sono tutelati i miei diritti?

Disponete dei medesimi diritti dei cittadini della Repubblica ceca e delle persone che risiedono nella Repubblica ceca. Se dichiarate di non parlare il ceco, vi verranno fornite informazioni sui vostri diritti in una lingua che comprendete o nella lingua ufficiale dello Stato del quale siete cittadini.

Se denuncio un reato, quale informazione riceverò?

Se sporgete denuncia alla polizia, vi devono essere fornite tutte le informazioni che devono essere date al momento del primo contatto con la polizia, come specificato in precedenza.

Se presentate una denuncia penale a un pubblico ministero, in tale sede dovete sempre ricevere informazioni in merito ai seguenti aspetti:

dove potete richiedere assistenza professionale e in quali condizioni l'assistenza professionale è gratuita; riceverete anche i dati di contatto dei professionisti che forniscono assistenza;

le condizioni alle quali potete avere diritto a misure destinate a garantire la vostra sicurezza;

dove ottenere maggiori informazioni in merito al caso nel contesto del quale siete la vittima.

Ho diritto a servizi gratuiti di interpretazione o di traduzione (quando contatto la polizia o le altre autorità o nel corso dell'indagine e del processo)?

Quando interagite con le autorità incaricate dell'applicazione della legge e non parlate ceco, potete utilizzare la vostra lingua madre o una lingua che avete indicato di parlare.

Se possibile, su vostra richiesta, vi sarà consegnata la traduzione della decisione definitiva che chiude il procedimento. Nella misura necessaria affinché possiate esercitare i vostri diritti nel contesto del procedimento, a fronte di una vostra richiesta motivata, vi potrà essere fornita una traduzione di altri documenti.

In che modo le autorità garantiscono che comprendo e che vengo compreso (nel caso di minore; se ho una disabilità)?

Le autorità hanno l'obbligo di informare le vittime in maniera comprensibile, tenendo conto della loro età, maturità intellettuale e volitiva, alfabetizzazione e salute, nonché del loro stato psicologico. Se possibile, gli esami di minori e di persone con disabilità devono essere svolti da una persona appositamente addestrata a tale fine.

Servizi di sostegno alle vittime

Chi fornisce sostegno alle vittime?

Il sostegno alle vittime è fornito da diversi gruppi di enti. Tra questi si annoverano i centri statali del servizio di mediazione e libertà condizionale, nonché enti privati accreditati dal ministero della Giustizia per fornire informazioni legali e/o programmi riparatori ed enti autorizzati dalla legge sui servizi sociali a fornire servizi di consulenza psicologica e sociale. L'assistenza legale alle vittime è fornita da taluni avvocati. Tali soggetti sono iscritti nel registro dei fornitori di assistenza alle vittime, gestito dal ministero della Giustizia e accessibile dal sito web di tale ministero all'indirizzo <https://www.justice.cz/> (in ceco).

La polizia automaticamente mi indicherà un punto di sostegno alle vittime?

Sì, sarete informati automaticamente in merito all'assistenza alle vittime durante il vostro primo contatto con la polizia. Riceverete i dati di contatto delle autorità che forniscono assistenza.

Com'è protetta la mia privacy?

In generale, le autorità incaricate dell'applicazione della legge non sono autorizzate a pubblicare informazioni non direttamente correlate all'attività criminale. Nel procedimento istruttorio, qualsiasi informazione che possa portare alla rivelazione della vostra identità non deve essere divulgata. Una protezione speciale è concessa alla tutela della vita privata delle persone di età inferiore ai 18 anni. Qualora ne facciate richiesta, le informazioni relative alla vostra vita privata (il vostro indirizzo di residenza e notificazione, il vostro luogo di lavoro o la sede della vostra impresa, nonché la vostra situazione personale, familiare e patrimoniale) saranno conservate in maniera tale da poter essere accessibili esclusivamente alle autorità incaricate dell'applicazione della legge, agli ufficiali di polizia e ai funzionari del servizio di mediazione e libertà condizionale coinvolti nel procedimento. Tali informazioni possono essere rese accessibili

soltanto se ciò è necessario per il conseguimento della finalità del procedimento penale o affinché la persona contro la quale viene condotto il procedimento penale possa esercitare debitamente il proprio diritto di difesa.

Devo denunciare il reato prima di avere accesso ai servizi di assistenza alle vittime?

No, l'assistenza professionale è disponibile prima dell'avvio del procedimento penale. Anche prima che il reato venga denunciato, potete ricevere assistenza professionale qualora ciò sia necessario e opportuno.

Protezione personale se sono in una situazione di pericolo

Quali tipi di protezione sono disponibili?

Esistono numerose opzioni per la protezione delle vittime.

La polizia può fornirvi una "protezione a breve termine" qualora sia probabile che siate a rischio di lesioni personali o siate soggetti ad altri rischi gravi. Tale protezione può includere la protezione fisica, il cambiamento di residenza o attività di consulenza e preventive. La polizia può altresì ordinare all'imputato di lasciare il nucleo familiare nel quale vivete insieme e le sue vicinanze per un periodo di 10 giorni qualora sussista un rischio di aggressione ai danni della vostra vita o della vostra salute.

Qualora la sicurezza della vittima sia a rischio, il funzionario di polizia attua azioni o adotta misure atte a garantire la sicurezza della vittima. I funzionari del servizio penitenziario, gli ufficiali di polizia militare e quelli dalla polizia municipale sono soggetti al medesimo obbligo.

Nelle situazioni più gravi, a determinate condizioni potete essere idonei a beneficiare di una protezione speciale fornita a testimoni e altre persone che potrebbero essere a rischio di lesioni personali o altri rischi gravi in relazione a procedimenti penali. Tale protezione include protezione personale, cambio di residenza e assistenza all'inclusione sociale in un nuovo ambiente, dissimulazione della vera identità, ecc. Questa è una misura molto seria, alla quale si dovrebbe ricorrere soltanto se necessario.

La protezione fornita dagli organi giurisdizionali o dai pubblici ministeri assume la forma di misure di protezione utilizzate nel contesto del procedimento penale come ad esempio il divieto per la persona accusata di contattare la vittima o di accedere all'abitazione comune presso la quale vive la vittima.

Analoghe misure di protezione possono essere adottate da un organo giurisdizionale anche nel contesto di un procedimento civile. Qualora proteggere voi, in qualità di vittima o parte lesa, richieda il fermo dell'imputato, quest'ultimo può essere fermato qualora vi siano motivi per ritenere che l'imputato ripeterà il reato, lo completerà oppure commetterà un reato che si sta preparando o sta minacciando di commettere.

Inoltre, avete il diritto di richiedere che vengano presi provvedimenti nel contesto del procedimento penale per evitare il contatto tra voi e il presunto autore del reato.

Su vostra richiesta, avete il diritto di ricevere informazioni in merito alla scarcerazione o all'evasione dell'imputato dalla custodia, dal carcere o da un centro di detenzione di sicurezza, nonché altre informazioni analoghe.

Qualora siate un testimone, potete fornire la vostra prova testimoniale mantenendo nascosta la vostra identità nel caso in cui siano soddisfatte determinate condizioni.

Un organo giudiziario può altresì emettere un ordine di protezione europeo a favore della vostra protezione.

Chi mi può offrire protezione?

La protezione è offerta dalle autorità di cui sopra, in particolare dalla polizia e dagli organi giurisdizionali attraverso le loro decisioni.

La mia situazione sarà valutata da qualcuno per vedere se rischio di ulteriori pregiudizi da parte dell'autore del reato?

La situazione viene sempre valutata dalle autorità incaricate dell'applicazione della legge. Qualora essi rilevino un pericolo, adotteranno i provvedimenti necessari.

La mia situazione sarà valutata da qualcuno per vedere se rischio ulteriori pregiudizi da parte del sistema giudiziario penale (durante le fasi dell'investigazione e del processo)?

Le autorità incaricate dell'applicazione della legge devono sempre agire in maniera tale da prevenire ulteriori danni alla vittima a seguito del reato oppure un danno successivo.

Se un'autorità incaricata dell'applicazione della legge ha violato i vostri diritti o non siete stati in grado di esercitarli pienamente, avete il diritto di richiedere un risarcimento. Soprattutto, avete il diritto di richiedere un riesame della condotta dell'autorità di polizia oppure di avviare un contenzioso per il risarcimento dei danni o per ottenere una ragionevole soddisfazione dei danni morali causati da un'autorità pubblica nell'esercizio delle sue funzioni.

Quali tutele sono disponibili per le vittime vulnerabili?

Tra le vittime particolarmente vulnerabili si annoverano i minori, gli anziani o le persone con disabilità e le vittime di determinati reati quali la tratta di esseri umani, attacchi terroristici, reati sessuali contro la dignità umana o taluni reati violenti. Le vittime particolarmente vulnerabili possono ovviamente approfittare di tutte le possibilità di protezione di cui sopra e spesso accade che l'autorità competente sia, in linea di principio, tenuta ad accettare la richiesta di una vittima particolarmente vulnerabile. La portata dei diritti delle vittime particolarmente vulnerabili è in generale più ampia; tuttavia, ciò non si applica direttamente alla protezione delle vittime, che dipende maggiormente dal fatto che la vittima sia a rischio di subire lesioni personali o un altro rischio grave.

Sono un minorenne. Ho dei diritti speciali?

Sì, in quanto minore (persona di età inferiore ai 18 anni), siete una vittima particolarmente vulnerabile e avete la facoltà di godere di diritti speciali che comprendono il diritto all'assistenza legale gratuita nel contesto dei procedimenti penali, il diritto a esami condotti in maniera particolarmente sensibile da parte di una persona formata, la limitazione di esami ripetuti o il diritto di impedire un contatto visivo diretto con l'autore del reato, nonché una limitazione alle esenzioni da taluni altri diritti spettanti a tutte le vittime.

Un membro della mia famiglia è deceduto a causa del reato — quali sono i miei diritti?

Qualora subiate un danno a causa del decesso di un familiare a seguito di un reato, siete considerati voi stessi una vittima e disponete dei diritti conferiti dallo stato di vittima.

Un membro della mia famiglia era una vittima di reato — quali sono i miei diritti?

In questo caso, non siete considerati una vittima. Tuttavia, potete diventare una persona di fiducia della vittima qualora quest'ultima vi scelga in tale veste. La vittima ha il diritto di essere accompagnata da una persona di fiducia durante i procedimenti penali e quando fornisce spiegazioni. Una persona di fiducia può essere esclusa soltanto in casi eccezionali.

Posso avere accesso ai servizi di mediazione? A quali condizioni? Sono al sicuro durante la mediazione?

Sì. Il servizio di mediazione e libertà condizionale, che è uno dei fornitori di assistenza alle vittime, offre servizi di mediazione. La mediazione è gratuita e basata sul consenso di entrambe le parti, ossia della vittima e dell'autore del reato. La mediazione è condotta da un esperto in risoluzione di conflitti che mantiene un approccio amichevole ed equilibrato nei confronti di entrambe le parti e aiuta a trovare una soluzione. Il servizio di mediazione e libertà condizionale è un'unità organizzativa statale la cui missione consiste, tra le altre cose, nel mediare per conseguire una risoluzione efficace e socialmente vantaggiosa dei conflitti legati a reati e che, in quanto tale, è in grado di garantire la sicurezza della vittima durante i negoziati di mediazione.

Dove posso trovare la legislazione che fissa i miei diritti?

Le disposizioni principali sono quelle sancite dalla legge n. 45/2013 sulle vittime di reati. La raccolta di leggi può essere consultata nei giorni lavorativi presso qualsiasi autorità municipale e regionale (ivi incluso presso il municipio di Praga). Come nel caso di altra legislazione, tale legge è altresì disponibile online, ad esempio [sul portale della pubblica amministrazione](#) o sul sito web del ministero dell'Interno.

Ultimo aggiornamento: 16/09/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

2 - Denuncia di un reato; miei diritti durante le indagini o il processo

Come posso denunciare un reato?

Potete sporgere una denuncia penale presso qualsiasi corpo di polizia o pubblico ministero per iscritto, verbalmente in una denuncia oppure per via elettronica. Nella denuncia penale dovrete dimostrare quella che ritenete costituisca una prova del fatto che il reato sia stato commesso.

Come posso conoscere il seguito della mia denuncia?

Qualora lo richiediate nella denuncia penale, l'autorità competente deve informarvi delle misure adottate entro un mese dalla presentazione della denuncia. In linea di principio, in quanto vittima, siete la parte lesa e, come tale, avete il diritto di consultare il fascicolo del caso. Inoltre potete richiedere informazioni sullo stato del procedimento. Tali informazioni devono esservi fornite dall'autorità competente; ciò non si applica nel caso in cui la fornitura di tali informazioni possa essere lesiva della finalità del procedimento penale.

Ho diritto al patrocinio a spese dello Stato (nel corso della fase delle indagini o del processo)? A quali condizioni?

Sì. Potete ricevere assistenza legale anche prima dell'avvio del procedimento penale e potete riceverla durante il procedimento e persino dopo la sua cessazione. L'assistenza legale è fornita da avvocati. Le vittime particolarmente vulnerabili possono ricevere assistenza legale gratuita nel contesto dei procedimenti penali. Inoltre, tale assistenza può essere fornita gratuitamente o a un prezzo ridotto a una vittima che ha subito un danno grave a causa di un reato intenzionale o al superstita di una vittima deceduta a seguito di un reato; tali persone devono dimostrare di non disporre di fondi sufficienti. Altre vittime hanno diritto all'assistenza legale a pagamento.

Posso chiedere il rimborso delle spese (per partecipare alle indagini/processo)? A quali condizioni?

Se siete la parte lesa nel contesto di un procedimento penale e chiedete il risarcimento di danni o, in particolare, di danni morali oppure la restituzione di un arricchimento senza causa, e tale richiesta viene quanto meno parzialmente accolta, la persona condannata è tenuta a risarcirvi le spese necessarie per il ragionevole esercizio di tale domanda nel contesto del procedimento. Se presentate un'istanza per ottenere un tale risarcimento, l'organo giurisdizionale può comunque concederle anche se la vostra domanda non aveva avuto esito positivo.

Se testimone, avete diritto a ricevere un compenso per la vostra prova testimoniale. Dovete richiedere tale compenso entro 3 giorni dall'esame.

Posso ricorrere contro la decisione di archiviazione della denuncia?

Potete opporvi presentando un reclamo. Il reclamo è un mezzo di ricorso contro le decisioni dell'autorità di polizia e alcune decisioni del pubblico ministero nel procedimento istruttorio, che assumono la forma di una risoluzione. In questo modo, in quanto parte lesa, potete opporvi ad esempio alla decisione di interrompere il procedimento, nonché alla decisione di porre fine al procedimento.

Posso partecipare al processo?

Sì. Voi (in qualità di parte lesa) sarete informati in merito a quando si terrà il procedimento principale presso l'organo giurisdizionale.

Qual è il mio ruolo ufficiale nel sistema giudiziario? Ad esempio, sono o posso scegliere di essere: vittima, testimone, parte civile, o accusa privata?

Il sistema giuridico ceco opera una distinzione tra "vittima" e "parte lesa". Una parte lesa è una delle parti del procedimento penale. In linea di principio, il termine comprende tutte le vittime, ad eccezione di quelle che sono vittime a causa di un rapporto familiare con una persona che è deceduta a causa di un reato.

Di conseguenza, nel contesto del sistema giudiziario ceco sarete la vittima e la parte lesa (e quindi una parte nei procedimenti penali, ciò non si applica nel caso di cui sopra). In qualità di vittima potete richiedere un risarcimento dei danni, inclusi i danni morali, o di un arricchimento senza causa. In linea di principio, sarete anche un testimone. Ai sensi del sistema giuridico ceco non esistono azioni legali private, di conseguenza, non potete agire in veste di accusa privata.

Quali sono i miei diritti e obblighi in questo ruolo?

I diritti delle vittime sono disciplinati sostanzialmente dalla legge sulle vittime di reati e sono descritti in altre risposte.

La parte lesa dispone di una serie di diritti ai sensi della [legge n. 141/1961, codice di procedura penale](#), ivi compresa la possibilità di chiedere un risarcimento dei danni, inclusi quelli morali, causati da un reato oppure la restituzione di un arricchimento senza causa o la possibilità di impugnare il dispositivo della decisione in materia di risarcimento dei danni, compresi i danni morali, o di restituzione di un arricchimento senza causa. La parte lesa ha altresì il diritto di presentare istanze per prove supplementari, consultare il fascicolo, partecipare al processo, partecipare alla seduta pubblica in relazione a ricorsi, esprimere il proprio parere sul caso prima della fine del procedimento, partecipare alla negoziazione dell'accordo sulla colpevolezza e sulla pena e partecipare alla seduta pubblica per la sua approvazione, nonché il diritto di essere rappresentata da un rappresentante e il diritto di presentare ricorsi e domande in casi specifici.

Posso rendere una dichiarazione durante il processo o testimoniare? A quali condizioni?

Sì, potete rilasciare una dichiarazione sull'impatto del reato sulla vostra vita in qualsiasi fase del procedimento penale, tanto verbalmente quanto per iscritto. In qualità di vittima, ossia in veste di una delle parti nel procedimento, potete ricercare, presentare e proporre prove.

Quali informazioni riceverò durante il processo?

Su vostra richiesta, riceverete informazioni:

- in merito al fatto che il procedimento penale non è stato avviato;
- sullo stato del procedimento penale;
- sulla classificazione dell'atto del quale la persona è accusata;
- sull'ora e sul luogo dell'udienza pubblica del procedimento dinanzi all'organo giurisdizionale;
- inoltre vi verrà altresì consegnata la decisione definitiva che pone fine al procedimento.

Potrò accedere ai fascicoli dell'organo giurisdizionale?

Sì, in qualità di parte lesa avete il diritto di consultare il fascicolo. Tuttavia, per gravi motivi, il pubblico ministero o l'autorità di polizia nel procedimento istruttorio potrebbero negarvi tale diritto.

Ultimo aggiornamento: 16/09/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

3 - I miei diritti dopo il processo

Posso impugnare la sentenza?

Sì, tuttavia in quanto vittima, potete impugnare soltanto il dispositivo della decisione relativa al risarcimento dei danni, inclusi i danni morali, o alla restituzione di un arricchimento senza causa.

Quali sono i miei diritti dopo la sentenza?

Cfr. altre risposte.

Ho il diritto a un supporto o a una protezione dopo il processo? Per quanto tempo?

Il sostegno (assistenza professionale) può essere fornito anche dopo la conclusione del procedimento giudiziario fino al momento richiesto dalla sua finalità. La protezione speciale (menzionata in precedenza) può spesso significare un cambiamento duraturo nel modo di vivere ed è quindi, per sua natura, prevista anche dopo la conclusione del procedimento penale.

Quali informazioni mi saranno comunicate in caso di condanna dell'autore del reato?

Su vostra richiesta, vi verrà fornita la decisione definitiva che contiene informazioni sulla pena inflitta e sulla sua forma. Se presentate domanda di risarcimento per danni o danni morali o per arricchimento senza causa, la decisione vi sarà sempre notificata.

Inoltre, su vostra richiesta, un penitenziario o un istituto che fornisce detenzione di sicurezza o un trattamento di protezione, vi fornirà alcune informazioni aggiuntive, in particolare in merito ai seguenti aspetti:

la scarcerazione o l'evasione della persona condannata dal carcere, dalla detenzione di sicurezza o dal trattamento di protezione;

la sospensione della pena detentiva;

l'estradizione della persona condannata in uno Stato estero o il suo trasferimento in uno Stato membro dell'UE.

Se l'imputato è stato scarcerato o è evaso e siete in pericolo in ragione della vostra testimonianza, le autorità competenti sono tenute a informare immediatamente la polizia, la quale adotterà le misure necessarie per garantire la vostra sicurezza e informarvi.

Sarò informato del rilascio dell'autore del reato (compresa la scarcerazione anticipata o condizionale) o di una sua evasione?

Sì, cfr. sopra.

Sarò coinvolto nelle decisioni sul rilascio o sulla libertà condizionale? Per esempio, posso rendere dichiarazioni o ricorrere?

In qualsiasi momento durante il procedimento penale, avete il diritto di rilasciare una dichiarazione sull'impatto del reato sulla vostra vita fino a quel momento. Tuttavia, non avete il diritto di impugnare una decisione sulla liberazione condizionale o sul buon comportamento di una persona soggetta a condanna con la condizionale.

Ultimo aggiornamento: 16/09/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

4 - Risarcimento

Quale tipo di procedimento occorre avviare per chiedere un risarcimento del danno da parte dell'autore del reato? (ad esempio, procedimento giudiziario, civile, procedimento di adesione)

Una vittima può chiedere il risarcimento dei danni da parte dell'autore del reato attraverso procedimenti civili; la vittima può altresì aderire all'istanza di risarcimento dei danni nel contesto dell'azione penale nei confronti dell'autore del reato ("procedimento di adesione").

La Corte ha condannato l'imputato al risarcimento dei danni/al pagamento di un indennizzo nei miei confronti. Come posso costringere il colpevole a pagare?

Se l'autore del reato non rispetta deliberatamente l'obbligo di fornire un risarcimento dei danni imposto dall'organo giurisdizionale, la persona che vanta un credito (la vittima) ha il diritto di adire l'organo giurisdizionale per ottenere l'esecuzione dell'obbligazione. Una legge, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2018, autorizza altresì le vittime di reati a richiedere che il loro diritto al risarcimento dei danni sia soddisfatto dallo Stato a fronte dei fondi che quest'ultimo ha recuperato dall'autore del reato sotto forma di sanzioni pecuniarie.

Se il colpevole non paga, lo Stato può versare un anticipo? A quali condizioni?

La Repubblica ceca non corrisponde anticipi per prestazioni derivanti dall'obbligo dell'autore del reato di fornire un risarcimento dei danni causati dal reato in questione. Il sistema giuridico ceco opera una netta separazione tra il diritto della vittima al risarcimento dei danni causati dall'autore del reato, che è considerato una responsabilità civile, e l'assistenza finanziaria in conformità alla legge n. 45/2013 sulle vittime di reati, che costituisce una prestazione in denaro concessa dallo Stato prevista per alleviare l'impatto sociale della vittimizzazione.

Ho diritto a un risarcimento da parte dello Stato?

Come affermato in precedenza, lo Stato non risarcisce i danni nel senso stretto del termine (non interferisce con le obbligazioni in materia di proprietà dell'autore del reato e non si fa carico delle stesse), tuttavia offre assistenza finanziaria alle vittime di reati. Conformemente alla legge n. 45/2013 sulle vittime di reati, l'assistenza finanziaria può essere corrisposta alle vittime che hanno subito danni minimi alla salute a causa di un reato, vittime di reati sessuali contro la dignità umana, minori torturati e sopravvissuti (appartenenti a un gruppo definito dalla legge) di coloro che sono deceduti a causa di un reato. Il più delle volte tale assistenza viene erogata secondo importi che variano da 10 000 CZK (circa 370 EUR) a 200 000 CZK (circa 7 400 EUR) ed è calcolata secondo un tasso forfettario stabilito dalla legge oppure corrisponde all'importo dei guadagni persi comprovati e dei costi di trattamento o, se del caso, dei costi della terapia specializzata impiegata per alleviare il danno morale subito. Il ministero della Giustizia decide in merito alle domande di corresponsione dell'assistenza finanziaria, che devono essere presentate entro 2 anni dalla data in cui la vittima ha appreso del danno causato dal reato e non oltre 5 anni dalla data del reato.

Ho diritto a un risarcimento se l'imputato non viene condannato?

Il risarcimento per danni causati da un autore del reato (ossia responsabilità civile) non può essere richiesto qualora l'autore del reato non sia stato condannato semplicemente perché sconosciuto, ovvero non vi è alcuna persona responsabile, oppure il suo atto illecito non è stato provato oppure l'autore del reato non è responsabile penalmente per le sue azioni, ossia l'imputato non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni causati da atti da lui commessi che non hanno avuto la natura di un reato o per i quali l'imputato non è responsabile. Viceversa, tuttavia, una persona può avere diritto all'assistenza finanziaria offerta dallo Stato (cfr. sopra) anche prima della condanna dell'autore del reato; la vittima gode altresì di tale diritto anche se l'autore del reato è sconosciuto o se non è penalmente responsabile per le sue azioni, a condizione che non vi sia dubbio che la vittima ha subito un danno causato da atti che hanno la natura di un reato (o che il parente della vittima sia deceduto a causa di detto reato).

Ho diritto a un anticipo del pagamento, nell'attesa di una decisione sulla mia richiesta di indennizzo?

La legge n. 45/2013 sulle vittime di reati non consente al ministero della Giustizia di erogare anticipi per assistenza finanziaria soggetta a una decisione pendente; le esigenze vitali urgenti delle vittime sono affrontate in un altro modo dal sistema statale di assistenza o di sostegno sociali.

Ultimo aggiornamento: 16/09/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

5 - I miei diritti di aiuto e di assistenza

Sono vittima di un reato, chi devo contattare per un sostegno e assistenza?

Le entità che potete contattare sono specificate nel registro dei fornitori di assistenza alle vittime di reato. Tale registro è disponibile sul sito web del ministero dell'Interno all'indirizzo: <http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=6115&d=330753> (in ceco).

Il registro presenta 4 sezioni che contengono informazioni su tutti i tipi di fornitori di assistenza alle vittime, ossia:

prestatori di servizi sociali;

fornitori accreditati di informazioni legali o programmi riparatori;

avvocati; e

centri del servizio di mediazione e libertà condizionale.

Il registro contiene informazioni relativamente dettagliate sui fornitori di assistenza alle vittime di reati e consente la ricerca degli stessi per nome e distretto, nonché la ricerca avanzata utilizzando altri criteri.

Hotline di sostegno alle vittime

(+420) 116 006 (Linea di assistenza per le vittime – linea universale utilizzata anche in altri Stati membri dell'UE)

Il sostegno alle vittime è gratuito?

Nella misura indicata, l'assistenza di esperti è fornita gratuitamente alle vittime particolarmente vulnerabili che ne hanno bisogno. Tali vittime ricevono altresì assistenza legale gratuita nella misura indicata. Altre vittime non hanno diritto all'assistenza professionale gratuita, tuttavia tale assistenza può essere fornita gratuitamente a discrezione del fornitore. In ogni caso l'assistenza fornita dal servizio di mediazione e libertà condizionale è sempre gratuita.

Che tipo di sostegno si può ricevere dai servizi dello Stato o delle autorità?

Il servizio di mediazione e libertà condizionale, che è un'autorità statale, fornisce alle vittime informazioni legali, sostegno psicologico e programmi riparatori, come la mediazione, che possono contribuire a risolvere la vostra situazione mediante una negoziazione extragiudiziale informale con l'autore del reato. Vi sono 74 centri del servizio di mediazione e libertà condizionale; li si può trovare in tutte le regioni della Repubblica ceca e forniscono i loro servizi gratuitamente.

Che tipo di sostegno si può ricevere dalle organizzazioni non governative?

A seconda della loro natura, le organizzazioni non governative e persone fisiche forniscono informazioni legali, consulenza psicologica e sociale, assistenza legale o programmi riparatori.

Ultimo aggiornamento: 16/09/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Diritti delle vittime di reato nei procedimenti penali - Estonia

Sarete considerati **vittime di reato** se avete subito direttamente un pregiudizio fisico, materiale o morale, derivante da un atto illecito, ad esempio se siete stati feriti o se un bene di vostra proprietà è stato danneggiato o rubato, ecc., in seguito a un fatto che costituisce reato ai sensi della legge nazionale. Se siete vittima di un reato la legge vi concede alcuni diritti prima, durante e dopo il procedimento in giudizio (processo).

In Estonia il procedimento penale inizia con una fase pre-processuale condotta in generale dalla polizia e dal pubblico ministero, nel corso della quale si raccolgono prove sul reato commesso e sul suo presunto autore. Se le prove raccolte sono sufficienti, la causa viene portata in giudizio. Il processo si conclude con la condanna o l'assoluzione dell'imputato da parte del tribunale. In caso di condanna il tribunale pronuncerà anche una sentenza concernente l'azione civile in sede penale contro l'imputato intentata dalla vittima del reato per i danni subiti, ma in caso di assoluzione l'azione civile in sede penale sarà archiviata. In tal caso è possibile esperire azione di risarcimento danni in sede civile. Il giudice può decidere di accogliere in toto o parzialmente la richiesta di cui all'azione civile, o anche di rigettarla. Qualora la sentenza emessa non vi soddisfa, è possibile presentare ricorsi adendo tribunali di grado superiore.

Cliccate sui collegamenti sottostanti per trovare le informazioni di cui avete bisogno

[1 - I miei diritti in quanto vittima di reato](#)

[2 - Denuncia di un reato; miei diritti durante le indagini o il processo](#)

[3 - I miei diritti dopo il processo](#)

[4 - Risarcimento](#)

[5 - I miei diritti di aiuto e di assistenza](#)

Ultimo aggiornamento: 01/10/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

1 - I miei diritti in quanto vittima di reato

Quali informazioni posso ottenere dalle autorità una volta che il reato si è verificato (ad es. polizia, pubblico ministero), ma anche prima di denunciarlo?

Contattando le autorità si otterranno informazioni riguardanti:

le modalità per denunciare il reato;

i servizi di sostegno alle vittime disponibili senza sporgere denuncia.

È inoltre possibile trovare indicazioni sul sito internet della [direzioni della polizia e della guardia di frontiera](#).

Non vivo in un paese dell'UE in cui ha avuto luogo il reato (cittadini dell'UE e di paesi terzi). Come sono tutelati i miei diritti?

I diritti delle persone sono tutelati a prescindere dal paese dell'UE in cui sono state vittime di reato. Le vittime hanno la possibilità di sporgere denuncia e, se necessario, ricevere servizi di sostegno alle vittime sia nel paese in cui è stato commesso il reato sia in quello in cui vivono.

Se denuncio un reato, quali informazioni riceverò?

Dopo avere denunciato il reato, la vittima ha il diritto di ricevere le seguenti informazioni:

a sua richiesta, un atto scritto che attesti la presentazione della denuncia;
una notifica, entro dieci giorni, della decisione di avviare o meno un procedimento penale;
qualora venga avviato un procedimento penale, la vittima sarà interrogata e le verrà chiesto se voglia ricevere informazioni riguardo all'arresto e al rilascio dell'indagato, nonché all'ora e al luogo del processo. In aggiunta,
al termine delle indagini preliminari sul caso, il pubblico ministero informerà la vittima del suo diritto a prendere visione del contenuto del fascicolo penale.

Ho diritto a servizi gratuiti di interpretazione o di traduzione (quando contatto la polizia o le altre autorità o nel corso dell'indagine e del processo)?

Tutti coloro che non capiscono né parlano estone hanno diritto a essere assistiti da un interprete durante il procedimento. Su richiesta, le vittime possono ricevere una traduzione di qualunque testo indispensabile ai fini della comprensione della decisione sull'archiviazione del procedimento penale o della sentenza del giudice, nonché per garantire l'equità del procedimento.

In che modo le autorità garantiscono che comprendo e che vengo compreso (nel caso in cui io sia un minore; se ho una disabilità)?

Le autorità sono tenute a garantire che le vittime capiscano cosa viene spiegato e che siano capite. A tal fine, sono disponibili fogli informativi in un linguaggio di facile comprensione e sono presenti presso la polizia o la procura professionisti appositamente formati. È inoltre sempre possibile essere assistiti da un interprete in lingua dei segni.

Servizi di sostegno alle vittime

Chi fornisce sostegno alle vittime?

I servizi di sostegno alle vittime sono erogati dall'[Istituto nazionale estone per la previdenza sociale](#).

Le donne vittime di violenza possono altresì rivolgersi alle [case rifugio per le donne](#) per un aiuto.

La polizia automaticamente mi indicherà un punto di sostegno alle vittime?

La polizia fornirà alle vittime informazioni sui servizi di sostegno alle vittime e, ove necessario, le indirizzerà a un operatore specializzato nell'assistenza alle vittime. In molte stazioni di polizia sono sempre presenti operatori per il sostegno alle vittime.

Com'è protetta la mia privacy?

Tutte le informazioni raccolte nel corso del procedimento penale sono riservate e non saranno condivise prima del processo pubblico. Il giudice può inoltre prevedere che il processo si tenga a porte chiuse e, in tal caso, non saranno pubblicamente accessibili neppure le informazioni discusse durante il processo.

Devo denunciare il reato prima di avere accesso ai servizi di assistenza alle vittime?

No, l'accesso ai servizi generali di sostegno alle vittime è garantito a tutti, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno sporto denuncia. Tuttavia, vi sono servizi specifici di sostegno alle vittime accessibili soltanto dopo avere denunciato un reato, come ad esempio il risarcimento delle vittime di violenza o la fruizione di servizi di sostegno psicologico.

Protezione personale se sono in situazione di pericolo

Quali tipi di protezione sono disponibili?

È possibile chiedere al pubblico ministero che richieda al giudice di emettere un'ordinanza restrittiva temporanea nei confronti dell'indagato. Tale ordinanza impone all'indagato di non recarsi nei luoghi specificati dal giudice e di non avvicinarsi alle persone precisate dal giudice né comunicare con loro.

È altresì possibile beneficiare di misure di protezione delle vittime applicate dalla polizia su richiesta della procura.

Chi mi può offrire protezione?

In situazioni di pericolo, occorre contattare la polizia, che si occuperà di garantire la vostra sicurezza.

La mia situazione sarà valutata da qualcuno per vedere se rischio ulteriori pregiudizi da parte dell'autore del reato?

La polizia è tenuta a valutare tutti i casi, garantendo che si eviti ogni danno.

La mia situazione sarà valutata da qualcuno per vedere se rischio ulteriori pregiudizi da parte del sistema giudiziario penale (durante le fasi dell'indagine e del processo)?

Tutte le autorità competenti del procedimento sono sempre tenute a prendere in considerazione gli interessi della vittima e a prevenirne la vittimizzazione secondaria durante il procedimento penale.

Quali tutele sono disponibili per le vittime molto vulnerabili?

In caso di reato grave, è possibile garantire che le vittime non siano interrogate in tribunale e, in alternativa, può essere organizzata un'udienza in videoconferenza o installare in aula un divisorio affinché l'imputato non veda la vittima durante l'interrogatorio in tribunale.

Sono un minorenne. Ho dei diritti speciali?

L'autorità responsabile del procedimento può invitare a partecipare all'interrogatorio di una vittima minorenne un funzionario competente in materia di tutela dei minori, un assistente sociale o uno psicologo. Questo intervento è obbligatorio nei casi gravi se la persona che si occupa del procedimento non ha una formazione specifica al riguardo.

Per le vittime minorenni i cui interessi sono in conflitto con quelli dei legali rappresentanti o dei genitori, l'autorità responsabile del procedimento può nominare un avvocato che le assisterà gratuitamente nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato.

I minori affetti da disturbi mentali e tutti i bambini di età inferiore ai 10 anni o, in casi di violenza domestica o sessuale, ai 14 anni non saranno interrogati in tribunale. Al contrario, l'interrogatorio della polizia con il minore sarà videoregistrato e può essere utilizzato come prova in tribunale.

Un membro della mia famiglia è deceduto a causa del reato — quali sono i miei diritti?

Le persone i cui familiari siano deceduti a causa del reato godono di tutti i diritti garantiti alle vittime durante il procedimento.

Un membro della mia famiglia è stato una vittima di reato — quali sono i miei diritti?

I familiari delle vittime di reato hanno diritto, se necessario, a servizi di sostegno alle vittime analoghi a quelli previsti per le vittime stesse.

Posso avere accesso ai servizi di mediazione? A quali condizioni? Sono al sicuro durante la mediazione?

Con il consenso della vittima e dell'indagato, la procura può decidere di chiudere il procedimento ricorrendo alla conciliazione (mediazione). I servizi di conciliazione sono erogati da un operatore incaricato del sostegno alle vittime.

È possibile rinunciare alla procedura di conciliazione in ogni momento.

Dove posso trovare la legislazione che stabilisce i miei diritti?

[Codice di procedura penale](#)

[Legge di supporto alle vittime](#)

Ultimo aggiornamento: 01/10/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

2 - Denuncia di un reato; miei diritti durante le indagini o il processo

Come posso denunciare un reato?

È possibile denunciare un reato chiamando il numero di emergenza della polizia 112 (qualora sia necessario anche un intervento urgente della polizia), presentando una dichiarazione scritta presso la stazione di polizia più vicina o inviando via e-mail una relazione al commissariato di polizia competente. Potete trovare informazioni su come denunciare un reato [qui](#).

Come posso conoscere il seguito della mia denuncia?

Dopo avere denunciato un reato, si è contattati e informati delle eventuali procedure successive (ad esempio, invito a testimoniare, fornire informazioni sui possibili testimoni, contribuire alla raccolta di prove, ecc.). Se necessario, saranno date informazioni anche sui servizi di sostegno alle vittime disponibili e su altre misure di protezione.

Dopo l'interrogatorio, è opportuno prendere nota del numero del fascicolo e dell'inquirente responsabile del caso. In tal modo sarà più semplice chiedere informazioni alla polizia in un secondo momento.

Ho diritto al patrocinio a spese dello Stato (nel corso dell'indagine o del processo)? A quali condizioni?

È garantita l'assistenza di un avvocato durante il procedimento. Laddove non si disponga di mezzi per ingaggiare un legale, è possibile presentare al giudice una domanda di ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato.

Tutte le vittime minorenni i cui interessi siano in conflitto con quelli dei legali rappresentanti hanno diritto a un'assistenza legale gratuita a spese dello Stato.

Posso chiedere il rimborso delle spese (per partecipare alle indagini/processo)? A quali condizioni?

Le vittime e i testimoni possono chiedere il rimborso delle spese sostenute o dei redditi non percepiti a causa del procedimento penale. Ad esempio è possibile chiedere il rimborso delle spese di viaggio o del guadagno perso per essere comparso a testimoniare. Per chiedere il rimborso delle spese occorre rivolgersi all'autorità che ha citato il teste, la quale potrà fornire indicazioni su come presentare la domanda di rimborso.

Posso ricorrere contro la decisione di archiviazione?

Quando il procedimento penale è archiviato verrà inviata alla vittima o al suo legale rappresentante una copia della decisione pertinente. Le vittime possono chiedere di accedere al fascicolo nei 10 giorni successivi al ricevimento della decisione di archiviazione del procedimento penale. Il termine di 10 giorni vale anche per presentare alla procura una domanda di riesame della decisione.

Posso partecipare al processo?

Le vittime sono parti del processo a parità di condizioni con le altre parti e possono essere coinvolte nel processo.

Qual è il mio ruolo ufficiale nel sistema giudiziario? Ad esempio, sono o posso scegliere di essere: vittima, testimone, parte civile, o accusa privata?

Le persone contro le quali è stato commesso il reato hanno nell'ambito del procedimento penale il ruolo di vittima. Ciononostante possono altresì agire quale parte dello stesso procedimento proponendo un'azione civile. Il diritto estone non prevede il concetto di accusa privata.

Quali sono i miei diritti e obblighi in questo ruolo?

[Secondo il codice di procedura penale](#) le vittime hanno il diritto di:

contestare il rifiuto di avviare o archiviare un procedimento penale;
proporre un'azione civile attraverso un organo inquirente o la procura;
testimoniare o rifiutarsi di testimoniare contro persone a loro prossime;
presentare prove;
presentare domande o denunce;

esaminare i verbali del procedimento e rendere dichiarazioni riguardo alle condizioni, al corso, ai risultati e ai verbali del procedimento (le dichiarazioni saranno trascritte);

esaminare il contenuto del fascicolo penale dopo la conclusione dell'indagine preliminare sul caso;

partecipare all'udienza;

accettare oppure opporsi alla possibilità di patteggiare e dare la propria opinione riguardo ai capi di imputazione e alle sanzioni, all'importo dei danni specificati nei capi di imputazione e all'azione civile;

dare il proprio consenso all'emissione di un'ordinanza restrittiva temporanea e chiedere l'emissione di un'ordinanza restrittiva;

chiedere di essere interrogate da una persona dello stesso sesso in caso di violenza sessuale, violenza di genere o reato commesso nell'ambito di una relazione stretta, ad eccezione dei casi in cui l'interrogatorio sia condotto da un pubblico ministero o da un giudice oppure in cui ciò potrebbe ostacolare il corso del procedimento.

Le vittime sono tenute a:

comparire se citate da un organo inquirente, dalla procura o dal giudice;

partecipare al procedimento e seguire le disposizioni dell'organo inquirente, della procura o del giudice.

Posso rendere una dichiarazione durante il processo o testimoniare? A quali condizioni?

È possibile rendere dichiarazioni ed esprimere la propria opinione durante il processo. È altresì possibile essere chiamati a deporre in tribunale, laddove la procura abbia richiesto di procedere con un interrogatorio.

Quali informazioni riceverò durante il processo?

Il giudice informa le vittime dell'ora e del luogo delle udienze, nonché della sentenza, che verrà recapitata loro, a meno che non siano presenti di persona in aula al momento della pronuncia della sentenza.

Sarò in grado di accedere ai documenti giudiziari?

È possibile esaminare i fascicoli giudiziari conservati dalla procura dopo la conclusione dell'indagine preliminare o al termine del procedimento penale. La procura informerà le vittime di questa possibilità o fornirà istruzioni su come procedere all'esame dei fascicoli.

Ultimo aggiornamento: 01/10/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

3 - I miei diritti dopo il processo

Posso impugnare la sentenza?

In qualità di parte in giudizio, avete diritto di presentare ricorso contro la sentenza presso un organo giurisdizionale distrettuale entro 30 giorni dalla pronuncia della sentenza.

Quali sono i miei diritti dopo la sentenza?

Avete diritto di essere informati in caso di scarcerazione anticipata del condannato, se lo chiedete durante il procedimento.

Ho il diritto a un supporto o a una protezione dopo il processo? Per quanto tempo?

Lo svolgimento del procedimento penale non influisce sulla durata dei servizi di assistenza alle vittime a cui potete accedere. Potete continuare a ricevere i servizi di assistenza alle vittime anche dopo la conclusione del procedimento penale senza limiti di tempo specifici.

Quali informazioni mi saranno comunicate in caso di condanna dell'autore del reato?

Sarete informati della sentenza del tribunale che stabilisce la durata della pena inflitta all'imputato. Sarete inoltre informati in caso di scarcerazione anticipata del condannato, se lo richiedete.

Sarò informato del rilascio dell'autore del reato (compresa la liberazione anticipata o condizionale) o di una sua evasione?

Se lo avete richiesto durante l'interrogatorio, verrete informati se il condannato viene rilasciato o se evade dal carcere.

Sarò coinvolto nelle decisioni sul rilascio o sulla libertà condizionale? Per esempio, posso rendere dichiarazioni o ricorrere?

Potrete essere chiamati a pronunciarsi durante il procedimento di scarcerazione anticipata, ma non potrete presentare ricorso contro tali decisioni.

Ultimo aggiornamento: 01/10/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

4 - Risarcimento

Qual è la procedura da seguire per una domanda di risarcimento del danno da parte dell'autore del reato? (ad esempio, procedimento giudiziario, azione civile, costituzione di parte civile in un procedimento penale)

È possibile proporre un'azione civile nei confronti dell'imputato per chiedere il risarcimento dei danni nell'ambito del procedimento penale. È altresì possibile proporre un'azione civile nei 10 giorni successivi all'esame del fascicolo penale, nonché chiedere alla procura di estendere tale termine.

Il giudice ha condannato l'autore del reato al risarcimento dei danni/al pagamento di un indennizzo nei miei confronti. Come posso costringere il colpevole a pagare?

Qualora il condannato non versi l'importo fissato dalla sentenza del giudice, è possibile rivolgersi a un ufficiale giudiziario che provvederà a organizzare un procedimento esecutivo.

Se l'autore del reato non paga, lo Stato può versare un anticipo? A quali condizioni?

No, lo Stato non paga il risarcimento dovuto dal condannato.

Ho diritto a un risarcimento da parte dello Stato?

Le persone vicine a una persona deceduta in seguito a un reato o le vittime di reati violenti che abbiano subito un danno alla salute di almeno quattro mesi a causa del reato possono chiedere un risarcimento dello Stato per i seguenti tipi di danni:

- danni da perdita o riduzione della capacità lavorativa;
- spese sostenute per danni causati alla salute della vittima;
- danni dovuti al decesso della vittima;
- danni causati a occhiali, protesi dentarie, lenti a contatto e altri dispositivi sostitutivi di funzioni fisiche o capi di abbigliamento;
- spese per le esequie della vittima.

Per essere ammissibili al risarcimento, occorre denunciare il reato entro 15 giorni da quando è stato commesso o da quando si ha la possibilità di sporgere denuncia.

La domanda di risarcimento deve essere presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale estone entro tre anni da quando è stato commesso il reato o dalla data del decesso della vittima, a meno che:

- la persona a carico sia venuta a conoscenza della morte della vittima oltre un anno dopo il decesso e la domanda sia presentata entro tre anni dalla data in cui ne è venuta a conoscenza;
- la persona che chiede il risarcimento abbia subito un danno fisico durato più di un anno e non abbia potuto presentare la domanda entro i termini previsti a causa dello stato di salute e la domanda sia presentata entro tre anni dal miglioramento dello stato di salute;
- la base per la domanda di risarcimento sia un reato sessuale nei confronti di un minore e la domanda sia trasmessa tre anni dopo il raggiungimento della maggiore età da parte della vittima, a meno che la ragione del procedimento penale divenga evidente prima del raggiungimento della maggiore età.

Ho diritto a un risarcimento se l'autore del reato non viene condannato?

È possibile chiedere un risarcimento dello Stato a favore delle vittime di reato se il procedimento penale non ha permesso di identificare il colpevole. Una vittima convinta che l'imputato sia responsabile del danno arrecato ma sia stato assolto in tribunale può proporre un'azione civile.

Ho diritto a un anticipo del pagamento, nell'attesa di una decisione sulla mia richiesta di indennizzo?

La decisione sulla concessione di un risarcimento a favore delle vittime di violenza può essere prorogata sino alla sentenza del tribunale regionale qualora: il diritto a ricevere un risarcimento dal responsabile del danno derivante dal reato non sia certo;

la persona responsabile del danno derivante dal reato abbia dato il proprio espresso consenso e sia in grado di risarcire il danno.

In caso di proroga della concessione del risarcimento, l'Istituto nazionale della previdenza sociale estone può versare un anticipo in seguito a una richiesta di risarcimento proposta da una persona che soddisfi senza dubbio le condizioni di ammissibilità al risarcimento e si trovi in difficoltà economiche.

Ultimo aggiornamento: 01/10/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

5 - I miei diritti di aiuto e di assistenza

Sono vittima di un reato, chi devo contattare per ricevere sostegno e assistenza?

 [Dipartimento per l'assistenza alle vittime dell'Istituto nazionale estone per la previdenza sociale](#)

 [Centri di sostegno alle donne](#)

 [Direzione della polizia e della guardia di frontiera](#)

Servizio di supporto alle vittime

Servizio di supporto alle vittime: 612131360 o 16106 (le chiamate sono accettate dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 17.00).

Servizio di supporto ai minori: 16111 (per segnalare i bambini che hanno bisogno di aiuto; le chiamate vengono accettate 24 ore su 24, 7 giorni su 7).

Il sostegno alle vittime è gratuito?

Sì, i servizi di assistenza alle vittime sono gratuiti.

Che tipo di sostegno posso ricevere dai servizi o dalle autorità dello Stato?

I servizi statali di assistenza alle vittime comprendono quanto segue:

fornire consulenza alle vittime;

aiutare le vittime a comunicare con le autorità governative statali e locali e con le persone giuridiche;

garantire un alloggio sicuro;
garantire l'approvvigionamento;
garantire l'accesso ai servizi sanitari necessari;
fornire l'assistenza materiale necessaria;
offrire l'assistenza psicologica necessaria;
organizzare i servizi di traduzione e interpretariato necessari per ricevere i servizi di assistenza alle vittime;
fornire altri servizi necessari per la riabilitazione fisica e psicosociale delle vittime.

Che tipo di sostegno posso ricevere dalle organizzazioni non governative?

I fornitori di servizi pubblici di assistenza alle vittime possono indirizzarvi a organizzazioni non governative.

Case rifugio per le donne

Ultimo aggiornamento: 01/10/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Diritti delle vittime di reato nei procedimenti penali - Grecia

Sarete considerati vittima di un reato se avete subito danni, ossia, ad esempio, se siete stati feriti o i vostri beni sono stati danneggiati o rubati, a seguito di un incidente che costituisce un reato ai sensi del diritto greco. In qualità di vittima di un reato, la legge vi riconosce taluni diritti individuali prima, durante e dopo il procedimento penale.

I procedimenti penali in Grecia iniziano con la *dierévnisi* (indagine) relativa al reato. Talvolta l'indagine si suddivide in una *prokatarktikí exétasi* (indagine preliminare) e un'*anákrisi* (indagine giudiziaria). Lo scopo di un'indagine preliminare consiste nell'esaminare le circostanze descritte nel relativo fascicolo e stabilire se sia opportuno o meno avviare un procedimento penale.

Le indagini sono condotte dalla polizia e dai funzionari dell'organo giurisdizionale: l'*eisangeléas* (pubblico ministero), l'*anakritís* (giudice istruttore), o entrambi. Al termine dell'indagine, il funzionario di polizia incaricato della gestione del fascicolo inoltra tutte le prove raccolte al pubblico ministero. Il pubblico ministero esamina quindi il lavoro svolto sino a quel momento e rinvia il fascicolo all'organo giurisdizionale unitamente alle sue raccomandazioni su quale dovrebbe essere l'ulteriore sviluppo relativo al fascicolo.

Dopo aver esaminato il fascicolo relativo alla denuncia e le raccomandazioni del pubblico ministero, l'organo giurisdizionale ordinerà l'avvio di un procedimento penale oppure chiuderà il caso.

Durante il procedimento l'organo giurisdizionale prende in considerazione tutte le prove raccolte e decide se l'imputato sia o meno colpevole. Se si constata che l'imputato è colpevole, viene riconosciuto colpevole e condannato. Se si constata che l'imputato non è colpevole, viene prosciolto.

Per ulteriori informazioni, si rimanda ai seguenti collegamenti:

 [1 - I miei diritti in quanto vittima di reato](#)

 [2 - Denuncia di un reato; miei diritti durante le indagini o il processo](#)

 [3 - I miei diritti dopo il processo](#)

 [4 - Risarcimento](#)

 [5 - I miei diritti di aiuto e di assistenza](#)

Ultimo aggiornamento: 24/06/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

1 - I miei diritti in quanto vittima di reato

Quali informazioni mi saranno fornite dalle autorità (ad es. polizia, pubblico ministero) una volta che il reato si è verificato, ma anche prima di denunciare il reato?

Sin dal primo contatto con la polizia o un'altra autorità competente, senza ingiustificato ritardo e con qualsiasi mezzo disponibile, vi verranno fornite informazioni: sui termini e sulle condizioni di ammissibilità di una denuncia penale, nonché sul diritto di partecipare al procedimento civile in veste di *politikós enágon* (parte civile che richiede il risarcimento di danni); sulle modalità e sulle condizioni nel rispetto delle quali è possibile ottenere assistenza legale, presentare una richiesta di risarcimento dei danni od ottenere servizi di traduzione e interpretariato; sulla giustizia riparatrice disponibile e sulle autorità che possono attivarsi a favore del risarcimento del danno mediando tra voi e l'autore del reato; sulle modalità e sulle condizioni nel rispetto delle quali potete ottenere il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della vostra partecipazione al procedimento penale; nonché sull'iter da seguire per presentare una denuncia nei confronti di un'autorità qualora riteniate che i vostri diritti non siano stati rispettati.

Oltre ai vostri diritti nel contesto di procedimenti penali, sarete altresì informati

in merito all'accesso a cure mediche e a qualsiasi sostegno specialistico, ivi compresa l'assistenza psicologica e un alloggio alternativo, nonché all'iter da seguire e alle condizioni alle quali potete richiedere misure di protezione.

Se risiedete in un altro Stato membro dell'UE, vi verranno fornite informazioni specifiche sull'iter da seguire e sulle condizioni alle quali potete esercitare i vostri diritti.

La portata e il contenuto delle informazioni fornite varieranno a seconda delle vostre esigenze specifiche e della vostra situazione personale, nonché del tipo e della natura del reato. Nel corso del procedimento verranno fornite informazioni aggiuntive e più approfondite, a discrezione dell'autorità competente, a seconda delle vostre esigenze [articolo 57 della legge 4478/2017, sul diritto di ottenere informazioni fin dal primo contatto con un'autorità competente (articolo 4 della direttiva 2012/29/UE)].

Non vivo in un paese dell'UE in cui ha avuto luogo il reato (cittadini dell'UE e di paesi terzi). Come sono tutelati i miei diritti?

Se risiedete in uno Stato membro dell'UE diverso da quello in cui è stato commesso il reato, sarete invitati a rilasciare una dichiarazione immediatamente dopo la vostra denuncia del reato. Ciò può avvenire in conformità con le disposizioni del *Kódikas Poinikís Dikonómias* (KPD, codice di procedura penale) che consente l'uso di tecnologie di comunicazione, come ad esempio videoconferenza, telefono o Internet (articolo 233, primo comma, del KPD).

Se risiedete in Grecia e il reato è stato commesso in un altro Stato membro dell'UE, potete sporgere denuncia presso l'*eisangeléas plimmeleiodikón* (il pubblico ministero dell'organo giurisdizionale circondariale) competente per il vostro luogo di residenza, il quale la inoltrerà all'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge dello Stato membro pertinente senza ingiustificato ritardo tramite l'*eisangeléas efetón* (pubblico ministero presso la corte d'appello), fatto salvo il caso in cui la giurisdizione in materia spetti agli organi giurisdizionali greci. Il pubblico ministero non è tenuto a inoltrare la vostra

denuncia allo Stato membro nel quale è stato commesso il reato se è applicabile la legge greca e il procedimento penale è stato avviato in Grecia. In tal caso, al fine di garantire che riceviate informazioni adeguate, nonché con l'obiettivo di promuovere l'assistenza giudiziaria reciproca, il pubblico ministero presso l'organo giurisdizionale circondariale che si occupa della causa informerà l'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge nello Stato membro in cui è stato commesso il reato, senza ingiustificato ritardo, attraverso il pubblico ministero presso la corte d'appello.

[Articolo 64 della legge 4478/2017, sui diritti delle vittime residenti in un altro Stato membro (articolo 17 della direttiva 2012/29/UE)]

Se denuncio un reato, quali informazioni riceverò?

Nel momento in cui presentate una denuncia, il funzionario responsabile deve informarvi della possibilità a vostra disposizione di ottenere una copia della stessa.

[Articolo 58 della legge 4478/2017, sui diritti della vittima al momento della denuncia (articolo 5 della direttiva 2012/29/UE)]

All'atto della sua presentazione a ogni denuncia penale viene assegnato un *arithmós vivliou mínysis* (numero di registrazione della denuncia) che vi consente di monitorare gli sviluppi relativi alla vostra denuncia facendo ricorso al registro tenuto presso l'ufficio del pubblico ministero oppure contattando l'ufficio denunce competente. Potete altresì richiedere e ottenere un *pistopoiitíko poreias* (certificato sui progressi relativi alla denuncia) che indica la fase corrente del procedimento (ad esempio, se è in atto un'indagine per stabilire la fondatezza della denuncia o se è in corso un'indagine preliminare) e descrive il risultato in ciascuna fase [ad esempio, il pubblico ministero ha sospeso il procedimento; sono state mosse accuse penali e l'autore del reato è stato perseguito, nel qual caso vi verranno comunicati l'ora e il luogo del procedimento e la natura delle accuse formulate; è in corso una *kyría anákrisi* (inchiesta giudiziaria preliminare) oppure è stata emessa un'ordinanza che respinge le accuse o pone fine all'azione giudiziaria; l'organo giurisdizionale ha emesso una sentenza, qualora abbiate preso parte al procedimento penale in veste di parte civile al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti].

[Articolo 59 della legge 4478, sul diritto delle vittime di ottenere informazioni sul proprio caso (articolo 6 della direttiva 2012/29/UE)]

Se per il vostro caso è competente il *Protodikeío Athinón* (organo giurisdizionale di primo grado di Atene), rivolgendosi a detto organo il vostro avvocato può monitorarne i progressi sul sito web del *Dikigorikós Sýllogos Athinón* (consiglio dell'ordine degli avvocati di Atene, <http://www.dsa.gr/>). Questa opzione non è disponibile direttamente alle vittime stesse, essendo necessario l'uso di credenziali.

Ho diritto a servizi gratuiti di interpretazione o di traduzione (quando contatto la polizia o le altre autorità o nel corso dell'indagine e del processo)?

Se non comprendete o parlate la lingua greca, potete presentare una denuncia in una lingua che capite o, in alternativa, ricevere l'assistenza linguistica necessaria, sempre nel rispetto dei termini e delle condizioni stabiliti dal codice di procedura penale o da eventuali leggi penali specifiche. Sarete quindi informati in merito di conseguenza dai funzionari responsabili. Potete richiedere gratuitamente una traduzione della vostra denuncia.

[Articolo 58 della legge 4478, sui diritti della vittima al momento della denuncia (articolo 5 della direttiva 2012/29/UE)]

Se desiderate essere esaminati in veste di testimoni in qualsiasi fase del procedimento e non siete in grado di parlare o comprendere il greco sufficientemente bene, vi saranno forniti senza indugio i servizi di un interprete. Il diritto a servizi di interpretariato include la fornitura di un'assistenza adeguata a persone con problemi di udito o difficoltà di linguaggio. Ove opportuno, possono essere utilizzate tecnologie di comunicazione quali videoconferenza, telefono o Internet, a meno che la presenza fisica dell'interprete non sia considerata indispensabile dalla persona che vi esamina (articolo 233, primo comma, del KPD).

In che modo le autorità garantiscono che comprendo e che vengo compreso (nel caso di minore; se ho una disabilità)?

In occasione del loro primo contatto con voi, la polizia o altre autorità comunicheranno con voi in un linguaggio semplice e accessibile, verbalmente o per iscritto, tenendo conto delle vostre caratteristiche personali, come, innanzitutto, la vostra età, il vostro livello di maturità, le vostre capacità intellettive e mentali, la vostra educazione, le vostre abilità linguistiche, eventuali vostri problemi di udito o difficoltà di linguaggio, oppure tenendo conto del fatto che vi trovate in una circostanza di notevole sofferenza emotiva che influisce sulla vostra capacità di comprendere o di essere compresi. Una guida ai vostri diritti è disponibile nelle lingue più comunemente parlate e in Braille [Articolo 56, secondo comma, della legge 4478/2017 (articolo 3 della direttiva 2012/29/UE)]. Inoltre, se avete problemi di udito o difficoltà di linguaggio, riceverete un'assistenza adeguata da parte di un interprete (articolo 233, primo comma, KPD).

Sono un minorenne. Ho dei diritti speciali?

Se siete minorenni (di età inferiore ai 18 anni), il vostro legale rappresentante (genitore o tutore) può denunciare il reato a vostro nome. Se avete più di 12 anni, potete denunciare il reato insieme al vostro rappresentante legale, cfr. articolo 118, secondo comma, del *Poinikós Kódikas* (PK, codice penale).

Il fatto che disponiate o meno di diritti speciali durante il procedimento penale dipende dalla natura del reato. Ad esempio, se siete vittima di una violazione della vostra libertà personale o sessuale, della tratta di esseri umani, del turismo sessuale, di un sequestro, di un rapimento o di un reato sessuale, avete il diritto di:

consultare il vostro fascicolo, anche se non vi siete costituiti parte civile nel contesto del procedimento penale (articolo 108A del KPD);

fare sì che il vostro esame venga registrato in maniera tale da poter essere utilizzato durante l'ulteriore procedimento penale e non siate tenuti a presentarvi nuovamente dinanzi al pubblico ministero o all'organo giurisdizionale (articolo 226A del KPD);

ottenere l'assistenza di uno psicologo o di uno psichiatra infantile durante il vostro esame in veste di testimone;

ottenere informazioni sul rilascio dell'autore del reato (articolo 108A del KPD);

richiedere un ordine restrittivo contro l'autore del reato che gli impedisca di contattarvi o di avvicinarsi alla vostra abitazione.

Inoltre, avete in ogni caso il diritto a:

una valutazione individuale destinata a stabilire se debbano essere applicate misure di protezione speciali laddove sussista il rischio di vittimizzazione ripetuta [Articolo 68 della legge 4478/2017, sulla valutazione individuale delle vittime per individuare le specifiche esigenze di protezione (articolo 22 della direttiva 2012/29/UE)];

chiedere al pubblico ministero o alle autorità giudiziarie di nominare un *epimelitís anilikón* (tutore legale per minori) incaricato di rappresentarvi in qualsiasi fase del procedimento penale, se i vostri genitori non sono in grado di rappresentarvi o se non siete accompagnati o se siete separati dalla vostra famiglia [articolo 69, settimo comma, della legge 4478/2017, sul diritto alla protezione delle vittime con esigenze specifiche di protezione nel corso del procedimento penale (articoli 23 e 24 della direttiva 2012/29/UE)];

chiedere di partecipare al procedimento in veste di parte civile al fine di ottenere un risarcimento dei danni, assistiti dal vostro rappresentante legale (articolo 82, secondo comma, del KPD).

Quali informazioni posso ottenere dalla polizia o dalle organizzazioni di sostegno alle vittime durante l'indagine relativa al reato?

Potete ottenere informazioni sulla fase attuale del procedimento dal pubblico ministero, se il *dikografia* (fascicolo della denuncia) è stato inviato allo stesso.

Se vi siete costituiti parte civile nel contesto del procedimento penale, potete consultare il contenuto del fascicolo e ricevere copie dei documenti in esso contenuti dopo che l'imputato è stato chiamato a fornire una *apologia* (dichiarazione di difesa) oppure dopo che è stato emesso un *éntalma sýllipsis* (mandato di arresto) o un *éntalma viaías prosagogís* (mandato di comparizione forzata) (articolo 108 del KPD), oppure dopo che un sospetto è stato convocato dalle autorità per fornire spiegazioni. Fino ad allora, il procedimento è riservato.

I servizi di sostegno e protezione delle vittime possono fornire informazioni, consulenza e sostegno sull'iter che dovete seguire per esercitare i vostri diritti, ivi compreso il diritto a chiedere il risarcimento dei danni da voi subiti in seguito al reato e sul ruolo da voi svolto nel procedimento penale in veste di parte civile o testimone [articolo 62 della legge 4478/2017, sull'assistenza prestata dai servizi di assistenza alle vittime (articolo 9 della direttiva 2012/29/UE)].

Quali sono i miei diritti in veste di testimone?

Se volete fornire una prova testimoniale, vi verrà notificato un atto di citazione dal pubblico ministero o dal funzionario di polizia che conducono le indagini preliminari oppure da un *ptasmatoðikis* (giudice di un organo giurisdizionale penale distrettuale) o da un *anakritis* (giudice istruttore). Dovete comparire e testimoniare dinanzi a loro non appena ricevete la citazione. Vi verrà chiesto di descrivere cosa è successo e, possibilmente, di rispondere ad alcune domande aggiuntive. Se siete collegati alla persona sospettata, potete rifiutarvi di testimoniare (articolo 222 del KPD).

Se avete problemi di udito o difficoltà di linguaggio, l'esame può essere condotto per iscritto. Se non parlate greco, avete diritto gratuitamente ai servizi di un interprete.

Se siete una vittima della tratta di esseri umani, fate parte di un gruppo speciale di testimoni: riceverete assistenza preventiva da uno psicologo o psichiatra che opera in collaborazione con la polizia investigativa o il personale giudiziario, il quale utilizzerà metodologie diagnostiche appropriate per determinare la vostra capacità intellettuale e il vostro stato psicologico. Lo psicologo o lo psichiatra saranno presenti durante l'esame. Potreste altresì essere accompagnati dal vostro rappresentante legale, a meno che il giudice istruttore non emetta un ordine che gli impedisca di partecipare, fornendo una motivazione.

La vostra testimonianza verrà trascritta e registrata audiovisivamente, ove possibile, in maniera tale da essere presentata all'organo giurisdizionale elettronicamente, nel qual caso non dovrete essere presenti fisicamente nelle fasi successive del procedimento.

Se la denuncia riguarda una violenza domestica e siete un familiare, la vostra prova testimoniale non sarà ascoltata sotto giuramento. Se siete un minore, non sarete chiamati a fornire una prova testimoniale in veste di testimone in aula. In alternativa potete fornire una dichiarazione scritta che verrà letta in aula, fatto salvo il caso in cui la vostra presenza fisica sia considerata inevitabile.

In seguito all'esame, potete chiedere il rimborso delle spese eventualmente sostenute (spese di trasporto o alloggio) dall'autorità che vi ha convocato a testimoniare (articolo 288 del KPD).

Come posso ottenere protezione, se sono in pericolo?

Sono disponibili diversi tipi di protezione, a seconda della natura del reato e del vostro ruolo nel procedimento penale.

Se siete una vittima della criminalità organizzata o del terrorismo e siete stati convocati a fornire una prova testimoniale in veste di testimone chiave nel contesto di un'indagine giudiziaria preliminare riguardante attività criminali, potete richiedere una protezione speciale contro potenziali ritorsioni o intimidazioni. A seconda del caso, il tipo di protezione disponibile può comprendere protezione da parte della polizia, protezione del vostro anonimato (il vostro nome, luogo di nascita, indirizzo della vostra abitazione e di lavoro, nonché la vostra professione, età, ecc. saranno eliminati da tutti i documenti scritti) o persino un cambiamento di identità e il trasferimento in un altro paese. Potete chiedere di testimoniare ricorrendo a tecnologie audiovisive. Se lavorate per un'agenzia pubblica, potete anche richiedere un trasferimento provvisorio o permanente a un altro posto di lavoro. Le misure di protezione saranno soggette al vostro consenso e limiteranno la vostra libertà soltanto nella misura necessaria a garantire la vostra sicurezza; possono essere sospese qualora lo richiediate per iscritto oppure se non collaborate per assicurarne il successo (articolo 9 della legge 2928/2001, sulla protezione dei testimoni).

Se siete stati vittima di violenza domestica, gli ufficiali di polizia che si occupano della vostra denuncia non possono in nessun caso rivelare la vostra identità, quella dell'autore del reato, l'indirizzo della vostra abitazione o qualsiasi informazione che potrebbe rivelare la vostra identità (articolo 20 della legge 3500/2006).

In qualità di vittima, potete richiedere per iscritto misure destinate a evitare qualsiasi contatto tra voi e i vostri familiari e l'autore del reato nei luoghi in cui viene condotto il procedimento penale. La vostra domanda sarà presa in considerazione dal *trimelés plimmeleiodikeio* (organo giurisdizionale circondariale costituito da tre magistrati) competente per il luogo del procedimento penale, in qualsiasi fase del procedimento, secondo la procedura accelerata per i reati *in flagrante delicto*.

[Articolo 65 della legge 4478/2017, sul diritto all'assenza di contatti fra la vittima e l'autore del reato (articolo 19 della direttiva 2012/29/UE)].

Ultimo aggiornamento: 24/06/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

2 - Denuncia di un reato; miei diritti durante le indagini o il processo

Come posso denunciare un reato?

Se siete vittima di un reato, potete denunciare il reato al pubblico ministero o alla polizia, sporgendo denuncia (*énklisi* o *minysi*). [A rigor di termini, un'*énklisi* è una denuncia presentata dalla vittima stessa. In determinate situazioni, i procedimenti penali saranno avviati soltanto in presenza di una tale denuncia (ad esempio in caso di reati contro l'onore e la reputazione di una persona). Nel caso della *minysi* si tratta invece di una denuncia o di un esposto presentati da una parte diversa dalla vittima, nel caso di un reato che le autorità possono perseguire di propria iniziativa indipendentemente dal fatto che la vittima denunci il reato o meno. Nella pratica, tuttavia, il termine *minysi* è utilizzato in riferimento a entrambe le tipologie di denuncia. Di conseguenza, quando una denuncia di qualsiasi tipo viene presentata presso l'ufficio del pubblico ministero, le viene assegnato un cosiddetto *arithmós vivliou minýseon* (singolo numero di registrazione della denuncia), nel quale si usa appunto il termine *minýsi*].

Potete altresì chiedere a un'altra persona di denunciare il reato per conto vostro. In questo caso, è necessario che firmiate una *dlosi* o *exousiodótisi* (dichiarazione scritta), indicando la persona incaricata di sporgere denuncia in vostra vece. Tale dichiarazione non viene rilasciata su un modulo standardizzato, ma deve essere firmata alla presenza di un funzionario di un'autorità governativa centrale o locale o di un avvocato (incluso il vostro avvocato, se ne avete già uno), che autenticcherà la vostra firma. La persona che denuncia il reato a vostro nome può essere un avvocato o un'altra persona di cui vi potete fidare. Se la denuncia riguarda una delle circostanze che richiedono una denuncia affinché si possa avviare un procedimento penale e la vittima è deceduta, il diritto di sporgere denuncia passa all'alla coniuge o ai figli della vittima che le sopravvivono oppure ai genitori della stessa [articolo 118, quarto comma, del *Kóðikas Poinikís Dikonómias* (KPD, codice di procedura penale)]. Se la vittima è deceduta a causa del reato, tali persone possono altresì partecipare al procedimento penale a titolo personale in veste di parti civili che chiedono il risarcimento per il dolore e la sofferenza a loro causati. Potete denunciare un reato verbalmente o per iscritto. Qualora scegliate di denunciare un reato verbalmente, il funzionario che riceve la vostra denuncia redigerà una dichiarazione scritta registrandola.

Per sporgere denuncia è necessario pagare un diritto il cui importo viene periodicamente adeguato tramite una decisione congiunta del ministro delle Finanze e del ministro della Giustizia, della trasparenza e dei diritti umani. In situazioni eccezionali, vi sarà concesso di saldare tale diritto in seguito alla presentazione della denuncia, tuttavia, in ogni caso, dovrete provvedere al pagamento entro tre giorni. Qualora non versiate tale diritto la vostra denuncia verrà respinta in quanto inammissibile. Non siete tenuti a versare tale importo qualora abbiate diritto al patrocinio a spese dello Stato. Né siete tenuti a pagare tale diritto se siete vittima di un reato contro la libertà sessuale o di sfruttamento finanziario della vita sessuale, di violenza domestica o di

discriminazione razzista [articoli 81A e 361B del *Poinikós Kódikas* (PK, codice penale)] oppure se c'è stata una violazione della parità di trattamento (articolo 46, secondo comma, del KPD).

Nel caso di reati che possono essere perseguiti su iniziativa delle autorità indipendentemente dal fatto che la vittima lo abbia richiesto, non ci sono limiti di tempo per denunciare un reato, fatta eccezione per i *plimmelimata* (reati di gravità intermedia) che sono soggetti a prescrizione dopo cinque anni. In taluni casi, tuttavia, il reato può essere perseguito soltanto se la vittima, che ne è stata danneggiata, chiede che venga avviato un procedimento penale. In queste situazioni, è necessario che la vittima presenti un'*énklisi* (denuncia) entro tre mesi dalla data in cui è venuta a conoscenza del reato e dell'identità dell'autore del reato (qualora la vittima sappia chi è l'autore del reato).

Non esiste un modulo standard da utilizzare per sporgere denuncia.

La vostra denuncia deve includere le seguenti informazioni:

i vostri dettagli completi di identificazione;

l'autore del reato e i suoi dettagli di contatto, qualora li conosciate;

una descrizione approfondita dei fatti;

qualsiasi prova documentale disponibile a sostegno della denuncia;

eventuali testimoni che suggerite potrebbero essere esaminati;

i dettagli del vostro avvocato, qualora ne abbiate nominato uno.

Se non comprendete o parlate la lingua greca, potete presentare una denuncia in una lingua che capite o, in alternativa, ricevere l'assistenza linguistica necessaria, sempre nel rispetto dei termini e delle condizioni stabiliti dal codice di procedura penale o da eventuali leggi penali specifiche. Potete richiedere una traduzione gratuita del documento [Articolo 58 della legge 4478/2017, sui diritti della vittima al momento della denuncia (articolo 5 della direttiva 2012/29/UE)].

Come posso conoscere il seguito della mia denuncia?

All'atto della sua presentazione a ogni denuncia viene assegnato un numero univoco di registrazione della denuncia che vi consente di monitorare i progressi relativi alla denuncia facendo ricorso al registro tenuto presso l'ufficio del pubblico ministero oppure l'ufficio denunce competente. Inoltre è possibile richiedere e ottenere un *pistopoiitikó poreías* (certificato sui progressi relativi alla denuncia) che indica la fase attuale del procedimento.

Se la vostra denuncia è soggetta alla giurisdizione del *Protodikeio Athinón* (organo giurisdizionale di primo grado di Atene), rivolgendosi a detto organo il vostro avvocato è in grado di monitorarne i progressi sul sito web del *Dikigorikós Sýllogos Athinón* (consiglio dell'ordine degli avvocati di Atene, <http://www.dsa.gr/>). Questa opzione non è disponibile direttamente alle vittime stesse, essendo necessario l'uso di credenziali.

Ho diritto al patrocinio a spese dello Stato (nel corso dell'investigazione o del processo)? A quali condizioni?

Durante il procedimento giudiziario potete avere un avvocato, ma dovete pagare per la sua prestazione.

Se il vostro reddito familiare annuale è inferiore ai due terzi del reddito personale minimo annuo definito nel contratto collettivo nazionale generale di lavoro, vi verrà fornito un avvocato a titolo gratuito, il quale preparerà e presenterà una denuncia e vi rappresenterà in veste di parte civile in qualsiasi fase del procedimento, a condizione che siate stati vittima di uno dei seguenti reati: tortura o altro reato contro la dignità umana (articolo 137, lettere A) e B) del codice penale); discriminazione o trattamento iniquo, un reato contro la vita, la libertà personale o la libertà sessuale; sfruttamento finanziario della vita sessuale; un reato contro la proprietà o diritti di proprietà; lesioni personali; o un reato relativo al matrimonio o alla famiglia. Il reato deve essere un *kakoúrgima* (reato grave) o un *plimmélima* (reato intermedio) nella giurisdizione del *trimeloús plimmeleiodikeio* (organo giurisdizionale circondariale costituito da tre magistrati) che comporta una pena minima di sei mesi di reclusione (**Legge 3226/2004 - Gazzetta del governo 24/1/ 4/4.2.2004 - come modificata e integrata dalla legge 4274/2014**). La persona che valuta la vostra richiesta di patrocinio a spese dello Stato nel contesto di un procedimento penale è il giudice che presiede l'organo giurisdizionale presso il quale la causa è pendente oppure dinanzi al quale va presentato un ricorso.

L'avvocato che agisce per vostro conto vi aiuterà a preparare e presentare la documentazione richiesta per consentirvi di costituirvi parte civile nel contesto del procedimento penale e vi assisterà per tutta la durata dello stesso.

Posso ricorrere contro la decisione di archiviazione della denuncia?

Se l'*eisangeléas plimmeleiodikón* (pubblico ministero presso l'organo giurisdizionale circondariale) emette un ordine che respinge la vostra denuncia perché infondata in diritto oppure palesemente infondata nel merito oppure perché impossibile da valutare ad opera di un organo giurisdizionale, potete impugnare tale ordine dinanzi all'*eisangeléas efetón* (pubblico ministero competente presso la corte d'appello) (articoli 47 e 48 del KPD) entro tre mesi dalla data dell'ordine - tale termine non può essere esteso per alcun motivo. Per impugnare l'ordine dovrete pagare un diritto, che vi sarà rimborsato qualora il pubblico ministero accolga la vostra richiesta.

Posso partecipare al processo?

Potete partecipare al procedimento giudiziario soltanto se siete una *politikó enágon* (parte civile) che richiede all'organo giurisdizionale il riconoscimento di un risarcimento dei danni per la perdita o per il danno morale o il dolore e la sofferenza subiti. Potete richiedere di costituirvi parte civile nel contesto del procedimento penale rivolgendovi al pubblico ministero competente, nella vostra denuncia oppure in un documento distinto, entro la conclusione dell'inchiesta preliminare (articolo 308 del KPD), tanto personalmente quanto tramite un avvocato in possesso di autorizzazione generale o specifica a tal fine. La vostra domanda in sede civile viene registrata in una relazione allegando l'autorizzazione dell'avvocato (articolo 83 del KPD). Se non avete fatto richiesta di agire in veste di parte civile nel contesto della vostra denuncia, potete comunque farlo presso l'organo giurisdizionale penale (articolo 82 del KPD) prima che detto organo inizi a valutare le prove.

La vostra richiesta di partecipazione al procedimento penale in veste di parte civile sarà respinta in quanto inammissibile a meno che non includa una breve descrizione del caso, i motivi della vostra domanda e, qualora non siate un residente permanente nella giurisdizione territoriale di tale organo giurisdizionale, la nomina di un mandatario all'interno di tale giurisdizione. Il mandatario sarà autorizzato ad accettare la notificazione di tutti i documenti o le notifiche a voi indirizzate in veste di parte civile (articolo 84 del KPD). Affinché siate ascoltati come parte civile dinanzi all'organo giurisdizionale penale, dovete nominare un avvocato autorizzato e pagare un diritto forfettario a favore dello Stato, che copre l'intero procedimento fino a quando non si avrà una sentenza non più impugnabile. L'importo di tale diritto viene adeguato periodicamente tramite una decisione congiunta del ministro dell'Economia e delle finanze e del ministro della Giustizia.

In qualità di parte civile, partecipate al procedimento disponendo di una serie di diritti. Potete partecipare a tutte le udienze, ivi comprese le udienze a porte chiuse; inoltre avete accesso a tutti i documenti del procedimento. Siete autorizzati a parlare dinanzi all'organo giurisdizionale per presentare le vostre domande e potete altresì formulare osservazioni dopo che un testimone è stato esaminato oppure presentare osservazioni o fornire spiegazioni in merito a qualsiasi testimonianza o prova presentate (articolo 358 del KPD). Potete porre domande, tramite il vostro avvocato, all'autore del reato, a testimoni e ad altri partecipanti (ad esempio eventuali esperti tecnici nominati nel contesto del procedimento). Vi verrà chiesto di fornire una prova testimoniale in veste di testimone (anche se non sotto giuramento) e potrete anche proporre testimoni, a condizione che ciò venga notificato all'organo giurisdizionale in tempo utile. Avete il diritto di richiedere un aggiornamento dell'udienza o la sostituzione di un giudice.

In ogni caso, in veste di vittima, potete essere convocati dall'organo giurisdizionale in qualità di testimone. In tal caso siete tenuti a comparire in aula. Se sarete esaminati in veste di testimone, avrete l'opportunità di spiegare all'organo giurisdizionale i fatti relativi al reato. Il giudice potrebbe altresì porvi alcune domande aggiuntive.

Qual è il mio ruolo ufficiale nel sistema giudiziario? Ad esempio, sono o posso scegliere di essere: vittima, testimone, parte civile, o accusa privata?

Quali sono i miei diritti e obblighi in questo ruolo?

Potete scegliere se partecipare al procedimento penale come parte civile, il che vi rende una parte dell'intero procedimento, con diritti procedurali sostanziali, oppure semplicemente se fornire una prova testimoniale in veste di teste chiave, dato che il procedimento penale si svolge in particolare come conseguenza del reato commesso contro di voi. Il concetto di azione giudiziaria privata non esiste nel sistema giudiziario greco.

Posso rendere una dichiarazione durante il processo o testimoniare? A quali condizioni?

Potete presentare documenti che saranno letti in aula (articolo 364 del KPD) e saranno inclusi nel fascicolo del procedimento; inoltre, potrete anche chiamare testimoni e notificare l'organo giurisdizionale di conseguenza (articolo 326, secondo comma, punto 1, del KPD).

Quali informazioni riceverò durante il processo?

Durante il procedimento potrete partecipare a udienze pubbliche, all'assunzione delle prove, alla dichiarazione di difesa dell'imputato, alla presentazione di atti processuali degli avvocati e alla pronuncia della sentenza da parte dell'organo giurisdizionale.

Potrò accedere ai fascicoli dell'organo giurisdizionale?

In veste di parte civile avete accesso ai contenuti del fascicolo relativo al procedimento e potete ottenere copie della sentenza dell'organo giurisdizionale.

Ultimo aggiornamento: 24/06/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

3 - I miei diritti dopo il processo

Posso impugnare la sentenza?

Al termine del procedimento giudiziario, la corte condannerà o assolverà l'imputato in base alle prove presentate. Se l'organo giurisdizionale constata che l'imputato non è colpevole, lo proscioglierà dall'accusa e, qualora abbiate partecipato al procedimento giudiziario in veste di *politikós enágon* (parte civile), non delibererà in merito alla vostra richiesta di indennizzo o risarcimento per danni morali o dolore e sofferenza. In tal caso, l'imputato ha il diritto di ricorrere nei vostri confronti per cercare di ottenere un indennizzo e il risarcimento di tutte le spese da questi sostenute in relazione al procedimento giudiziario, cfr. articolo 71 del *Kóδικας Ποινικής Δικονομίας* (KPD - codice di procedura penale). Se l'organo giurisdizionale constata che l'imputato è colpevole, lo condannerà ed emetterà una decisione in merito all'importo del risarcimento che dovrete ricevere dall'imputato sulla base della vostra domanda ai sensi del diritto civile.

Se l'organo giurisdizionale assolve l'imputato, potete impugnare la sentenza soltanto se vi è stato ordinato di pagare un risarcimento all'imputato, nonché le sue spese di giudizio, e soltanto a tale riguardo, ai sensi dell'articolo 486, primo comma, lettera b), del KPD. Inoltre, qualora abbiate agito in veste di parte civile, potete impugnare una parte della sentenza che ha respinto la vostra domanda come infondata in diritto oppure una parte che vi ha riconosciuto un indennizzo o un risarcimento (articolo 488 del KPD).

In alternativa, potete chiedere al pubblico ministero di impugnare la sentenza.

Quali sono i miei diritti dopo la sentenza?

Di norma, quando la sentenza entra in vigore, il vostro ruolo nel procedimento penale termina. La legislazione greca non riconosce alcun ulteriore diritto alle vittime di reati nella fase di esecuzione della sentenza. Esiste un'unica eccezione: se siete un minore vittima di un reato contro la libertà personale e sessuale, disponete di tutti i diritti correlati, anche se non avete partecipato al procedimento penale in veste di parte civile, ivi compreso il diritto di essere informati dal pubblico ministero se l'autore del reato viene rilasciato, in via provvisoria o definitiva, nonché in merito a qualsiasi permesso concessogli durante la sua detenzione (articolo 108 bis del KPD).

Ho il diritto a un supporto o a una protezione dopo il processo? Per quanto tempo?

In veste di vittima, avete il diritto di beneficiare di servizi di sostegno e assistenza generali o specialistici gratuiti e riservati, in base alle vostre esigenze, prima, durante e per un periodo di tempo ragionevole dopo la conclusione del procedimento penale. Tali diritti possono estendersi anche ai vostri familiari, in base alle loro esigenze e alla gravità del danno da loro subito a seguito del reato commesso nei vostri confronti. La polizia o qualsiasi altra autorità competente che riceve la vostra denuncia può fornirvi informazioni su vostra richiesta o indirizzarvi a: servizi sociali delle autorità governative locali di primo e secondo livello; strutture per la salute mentale; *Kéntra Koinótitas* (centri comunitari), *symvoulevtiká kéntra* (centri di consulenza) del Segretariato generale per la parità di genere; strutture di sostegno dell'*Ethnikó Kénτρο Koinonikís Allilengýsis* (Centro nazionale per la solidarietà sociale); *Avtotellí Grafela Prostatías Anilikon Thymáton* (uffici indipendenti per la protezione delle vittime minorenni) del ministero della Giustizia, della trasparenza e dei diritti umani; oppure enti privati e associazioni professionali e di volontariato. Se siete una donna vittima di un reato contro la vostra libertà personale o sessuale, oppure dello sfruttamento finanziario della vita sessuale, di violenza domestica, della tratta di esseri umani, di reati di sfruttamento o razzisti, anche i vostri figli hanno il diritto a ricevere servizi di sostegno e assistenza [articolo 61 della legge 4478/2017, sul diritto di accesso ai servizi di sostegno e assistenza alle vittime (articolo 8 della direttiva 2012/29/UE)].

I servizi generali di sostegno e assistenza possono fornirvi, tra le altre cose, informazioni e consulenza in merito ai vostri diritti in qualità di vittima e al vostro diritto di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal reato; informazioni su come partecipare al procedimento penale tanto in veste di parte civile quanto in qualità di testimone; informazioni in merito o rinvio diretto a qualsiasi servizio di assistenza specialistico pertinente esistente; sostegno emotivo e psicologico; consulenza in materia di questioni finanziarie e pratiche derivanti dal reato; oppure consulenza relativa alla prevenzione della vittimizzazione secondaria e reiterata, nonché di intimidazioni e ritorsioni.

I servizi specializzati di sostegno e assistenza rinverranno le vittime ai rifugi oppure forniranno loro altre sistemazioni temporanee appropriate qualora le vittime necessitino di un luogo sicuro a causa di un imminente rischio di vittimizzazione secondaria o reiterata, intimidazione o rappresaglia; inoltre, possono fornire sostegno integrato, ivi comprese assistenza e consulenza in merito a traumi, a favore di vittime con esigenze specifiche, quali le vittime di violenza razzista o sessuale, le vittime di violenza basata sull'identità o sul genere e le vittime di violenza in relazioni strette [articolo 62 della legge 4478/2017, sull'assistenza prestata dai servizi di assistenza alle vittime (articolo 9 della direttiva 2012/29/UE)].

Quali informazioni mi saranno comunicate in caso di condanna dell'autore del reato?

In qualità di vittima, sarete informati in merito agli sviluppi del procedimento penale e riceverete la notifica della decisione dell'organo giurisdizionale senza ingiustificato ritardo, qualora lo richiediate, in conformità con le pertinenti disposizioni del codice di procedura penale, a condizione che abbiate partecipato al procedimento penale in veste di parte civile. Se avete aderito al procedimento penale in veste di parte civile, potreste ricevere informazioni in merito al procedimento giudiziario tramite posta elettronica, di persona, oppure tramite il vostro avvocato [articolo 59 della legge 4478/2017, sul diritto delle vittime di ottenere informazioni sul proprio caso (articolo 6 della direttiva 2012/29/UE)].

Sarò informato del rilascio dell'autore del reato (compresa la scarcerazione anticipata o condizionale) o di una sua evasione?

Avete il diritto ad essere informati nel caso in cui un ordine temporaneo di detenzione venga revocato o modificato dall'organo giudiziario competente, oppure se l'autore del reato viene rilasciato in maniera permanente oppure è evaso dal carcere oppure se gli è stata concessa una licenza dai funzionari responsabili del centro di detenzione; avete altresì il diritto di ricevere informazioni anche su qualsiasi misura che possa essere adottata per proteggervi nel caso in cui l'autore del reato sia stato rilasciato o sia evaso dal carcere. Tali informazioni devono esservi fornite, previa autorizzazione da parte del pubblico ministero, qualora vi sia un pericolo reale o potenziale per la vostra sicurezza, a condizione che non sorga alcun rischio di danno nei confronti dell'autore del reato a seguito della divulgazione di tali informazioni [articolo 59 del Legge 4478/2017, sul diritto delle vittime di ottenere informazioni sul proprio caso (articolo 6 della direttiva 2012/29/UE)].

Sarò coinvolto nelle decisioni sul rilascio o sulla libertà condizionale? Per esempio, posso rendere dichiarazioni o ricorrere?

No. Tuttavia, l'organo giurisdizionale può richiedere il risarcimento del danno subito dalla vittima del reato [articolo 100, comma 3a, del *Poinikós Kódikas* (PK, codice penale)] come alternativa o prerequisito per la sospensione della pena, a condizione di un periodo di libertà condizionale o di supervisione da parte di un *epimelitís koinonikís arogís* (assistente sociale) (articolo 100 del PK). Il rispetto da parte dell'autore del reato delle prescrizioni fissate dall'organo giurisdizionale è monitorato dall'assistente sociale e, in caso di inosservanza, il pubblico ministero competente può chiedere all'organo che ha ordinato la sospensione della pena di revocare tale ordine.

Ultimo aggiornamento: 24/06/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

4 - Risarcimento

Potete chiedere il risarcimento dei danni da parte dell'autore del reato presentando una domanda in sede civile. Potete presentare la vostra domanda civile agendo in veste di parte del procedimento penale, durante le indagini o durante il processo. Presentando la vostra domanda vi costituite *politikós enágon* (parte civile) nel contesto del procedimento penale. Potete richiedere un risarcimento economico dei danni causati ai vostri beni e/o per danni morali, dolore e sofferenza subiti. Potete aggiungere alla vostra domanda tutte le spese da voi sostenute in relazione al procedimento (onorari di avvocati e di ufficiali giudiziari, spese di viaggio, ecc.).

Se l'organo giurisdizionale riconosce l'autore del reato colpevole, gli ordinerà di pagarvi un risarcimento. Nella pratica, tale risarcimento è spesso simbolico e inferiore al danno effettivo da voi subito. Per ottenere il risarcimento del resto dell'importo dovete avviare un'azione giudiziaria a parte adendo un organo giurisdizionale civile.

In alternativa, potete presentare la vostra domanda direttamente dinanzi a un organo giurisdizionale civile il quale ordinerà all'autore del reato di pagare un risarcimento corrispondente al danno effettivo che avete subito.

Qualora abbiate una domanda pendente dinanzi a un organo giurisdizionale civile, potete ripresentarla nel contesto di un procedimento penale; in tal caso, il procedimento dinanzi all'organo giurisdizionale civile verrà chiuso.

Se siete vittima di un reato violento commesso in maniera dolosa, avete diritto a un risarcimento da parte dello Stato. Si rinvia alla consultazione della scheda informativa sul risarcimento alle vittime di reati in Grecia (disponibile in inglese, greco e altre lingue) della rete giudiziaria europea (giustizia riparatrice).

Ultimo aggiornamento: 24/06/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

5 - I miei diritti di aiuto e di assistenza

Il *Genikí Grammatelá Isótitas ton Fýlon* (Segretariato generale per la parità di genere), che opera in seno al ministero dell'Interno, gestisce centri di consulenza per donne vittime di violenze.

Ha costituito una rete integrata di 62 strutture con l'obiettivo di aiutare tali donne.

La rete comprende una linea di assistenza telefonica 24/7 (SOS 15900), 40 centri di consulenza e 21 ostelli per donne e i loro figli.

La linea di assistenza SOS15900 può essere contattata anche all'indirizzo email [✉ sos15900@isotita.gr](mailto:sos15900@isotita.gr). Si tratta di un servizio attivo 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, tanto in greco quanto in inglese. I costi di chiamata sono soggetti alle tariffe telefoniche nazionali.

I centri di consulenza offrono gratuitamente assistenza psicosociale e consulenza legale. La portata dei servizi offerti è attualmente in espansione con l'obiettivo di includere **l'assistenza all'occupazione femminile e alle donne che subiscono molteplici forme di discriminazione** (sostegno ai rifugiati, alle famiglie monoparentali, ai membri della comunità rom ecc.). Le informazioni di contatto relative ai centri di consulenza sono disponibili all'indirizzo [✉ http://www.womensos.gr/](http://www.womensos.gr/) (in greco) e su Facebook: WomenSOS.gr.

INFORMAZIONI DI CONTATTO:

Sito web del Segretariato generale per la parità di genere: [✉ http://www.isotita.gr/](http://www.isotita.gr/).

***Kéntro Erewnón gia Thémata Isótitas* (KETHI, Centro di ricerca per la parità di genere)**

Il Centro di ricerca per la parità di genere offre sostegno psicologico e assistenza legale alle vittime di violenza domestica e gestisce un ostello per donne vittime di violenze e i loro figli.

Il Centro di ricerca per la parità di genere

è un organismo di diritto privato istituito nel 1994, soggetto a supervisione da parte del Segretariato generale per la parità di genere;

comprende servizi regionali e locali che offrono sostegno psicologico e assistenza legale alle vittime di violenza domestica;

eroga sostegno psicologico e assistenza legale gratuita;

fornisce informazioni, consulenza e sostegno alle donne che affrontano problemi di occupazione e di esclusione sociale;

in collaborazione con la Prefettura di Atene, dal 1993 gestisce un ostello per donne vittime di violenza e i loro figli.

INFORMAZIONI DI CONTATTO:

Sito web: [✉ https://kethi.gr/](https://kethi.gr/)

***Ethnikó Kéntro Koinonikís Allilengýsis* (EKKA, Centro nazionale per la solidarietà sociale)**

Il Centro nazionale per la solidarietà sociale gestisce una rete che offre servizi di assistenza sociale a individui, famiglie e gruppi sociali che si trovano ad affrontare difficoltà psicosociali o che hanno bisogno di un sostegno sociale immediato.

Il Centro nazionale per la solidarietà sociale

è un organismo di diritto privato con sede ad Atene e soggetto alla supervisione da parte del ministero del Lavoro, della sicurezza sociale e della solidarietà sociale;

comprende i seguenti servizi:

la linea di assistenza sociale diretta 197 a disposizione di tutti i cittadini, attiva 24 ore al giorno, 7 giorni la settimana. Le chiamate sono gratuite;

la linea di assistenza telefonica diretta 1107 per la protezione dei minori, dedicata a questioni relative ai minori, attiva 24 ore al giorno, 7 giorni la settimana;

centri di assistenza sociale ad Atene, Pireo e Salonicco;

ostelli per cittadini con gravi problemi socio-finanziari nella regione dell'Attica;

gestisce rifugi per donne a rischio e i loro figli nell'Attica e a Salonicco;

la portata dei servizi offerti include:

consulenza e informazioni in merito a questioni di assistenza sociale;

sostegno sociale e psicologico a singole persone e famiglie, accoglienza a favore di donne a rischio e dei loro figli (principalmente vittime di violenza domestica e tratta di esseri umani);

alloggi a breve termine per persone che attraversano una crisi o sono soggette a un'emergenza sociale;

cooperazione e mediazione per facilitare l'accesso ai servizi di solidarietà sociale offerti da altre organizzazioni;

infine, il Centro invia squadre di sostegno psicosociale di intervento rapido, costituite principalmente da psicologi e assistenti sociali, in caso di situazioni di disastri naturali (terremoti, inondazioni, incendi), incidenti, naufragi che coinvolgono un numero elevato di vittime e qualsiasi crisi che coinvolga un numero notevole di persone nel contesto delle quali la presenza di tali squadre sia ritenuta necessaria.

INFORMAZIONI DI CONTATTO:

Sito web (in greco): <http://www.ekka.org.gr/>.

Ιατρικό Κέντρο Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστήριον (Centro di riabilitazione medica per le vittime di tortura)

Il Centro di riabilitazione medica per le vittime di tortura mette a disposizione un centro di riabilitazione per le persone che sono state torturate e le loro famiglie; forma professionisti sanitari greci e stranieri in merito all'esame e al trattamento delle vittime di torture, svolge ricerche scientifiche e offre incentivi a favore della ricerca sulla tortura e sulle sue conseguenze.

Il Centro di riabilitazione medica per le vittime di tortura

mette a disposizione un centro di riabilitazione per le persone che sono state torturate e le loro famiglie;

forma professionisti sanitari greci e stranieri in merito all'esame e al trattamento delle vittime di torture;

contribuisce all'ampia diffusione di conoscenza sulla pratica della tortura e sulle sue diverse forme, nonché sulla possibilità di riabilitare le vittime della tortura;

svolge ricerche scientifiche e offre incentivi a favore della ricerca sulla tortura e sulle sue conseguenze;

mantiene e sviluppa un centro di informazione (documentazione);

perseguendo tali obiettivi, contribuisce alla prevenzione della tortura.

INFORMAZIONI DI CONTATTO:

Sito web: <http://www.mrct.org/>

Κέντρο Έρευνας και Υποστήριξης Θυμάτων Κακοποίησης και Κοινωνικού Αποκλεισμού (EKYTHKKA, Centro di ricerca e sostegno a favore delle vittime di maltrattamento ed esclusione sociale)

Il Centro di ricerca e sostegno a favore delle vittime di maltrattamento ed esclusione sociale offre sostegno medico, psicologico, sociale e legale alle vittime di torture e della violenza organizzata, nonché di maltrattamenti ed esclusione sociale.

Il Centro di ricerca e sostegno a favore delle vittime di maltrattamento ed esclusione sociale

è un'associazione senza scopo di lucro di diritto civile;

offre assistenza medica, psicologica, sociale e legale alle vittime di torture e della violenza organizzata, nonché di maltrattamenti ed esclusione sociale;

attuа azioni di sensibilizzazione in merito a questioni legate ai diritti umani e diffonde la conoscenza riguardo all'esistenza di manifestazioni di violenza e di esclusione sociale e ai metodi per trattare entrambi questi fenomeni tanto in Grecia quanto all'estero;

offre assistenza umanitaria a gruppi sociali che sono stati sottoposti a violenza organizzata, tortura, maltrattamenti ed esclusione sociale, tanto in Grecia quanto all'estero;

svolge attività di ricerca scientifica sulla violenza e sulla tortura, sui maltrattamenti e sull'esclusione sociale;

contribuisce alla prevenzione della tortura, dei maltrattamenti e dell'esclusione sociale.

INFORMAZIONI DI CONTATTO:

Sito web: <http://www.cvme.gr/>

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (Consiglio greco per i rifugiati)

Il Consiglio greco per i rifugiati (in inglese: *Greek Council for Refugees*) è un'organizzazione non governativa che sostiene rifugiati e i richiedenti asilo in Grecia attraverso un'ampia gamma di servizi psicosociali e legali.

Il Consiglio greco per i rifugiati

è un'organizzazione non governativa fondata nel 1989 con l'obiettivo di sostenere i rifugiati e i richiedenti asilo in Grecia;

aiuta i rifugiati ad integrarsi senza problemi in Grecia attraverso un'ampia gamma di servizi psicosociali e legali;

è l'unica organizzazione non governativa, senza scopo di lucro, greca che si occupa esclusivamente di persone richiedenti asilo in Grecia e che sono considerate rifugiati;

è registrata presso il ministro degli Affari esteri e il ministero della Salute e della solidarietà sociale come organizzazione speciale di beneficenza;

è una delle sei organizzazioni non governative che tutelano i diritti umani in Grecia ed è membro della *Ethniki Epitropi gia ta Dikaiomata tou Anthrōpou* (Commissione nazionale per i diritti umani);

è un partner di attuazione dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, nonché membro del Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli.

INFORMAZIONI DI CONTATTO:

Sito web: <http://www.gcr.gr/>.

Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι (Greek Helsinki Monitor)

Il *Greek Helsinki Monitor* controlla, pubblica articoli e svolge attività di lobby in merito a questioni legate ai diritti umani in Grecia.

Il Greek Helsinki Monitor

è stato fondato nel 1992;

è il membro greco della Federazione internazionale di Helsinki per i diritti dell'uomo;

controlla, pubblica e svolge attività di lobby in merito a questioni legate ai diritti umani in Grecia e, di tanto in tanto, nei Balcani;

ha partecipato e coordinato frequentemente il monitoraggio dei mezzi di comunicazione greci e balcanici con l'obiettivo di rilevare stereotipi e discorsi di incitamento all'odio, e ha preparato relazioni annuali dettagliate, relazioni parallele/non ufficiali rivolte agli organi previsti dai trattati delle Nazioni Unite, nonché relazioni specializzate su maltrattamenti e su etnie e comunità etno-linguistiche, religiose e di immigrati.

INFORMAZIONI DI CONTATTO:

Sito web: <https://greekhelsinki.wordpress.com/>

Diethnis Amnistia Ellinikó Tmilma (Amnesty International, Sezione greca)

Amnesty International si rivolge a governi, organizzazioni intergovernative, gruppi politici armati, aziende e altri attori non statali e indaga in maniera sistematica e imparziale su singoli casi e modelli di violazioni dei diritti umani.

Amnesty International

è un movimento globale indipendente di volontari che lottano per la protezione dei diritti umani;

difende i prigionieri di coscienza, violenza e povertà;

cerca di porre fine alla violenza contro le donne;

cerca di abolire la pena di morte, la tortura e le limitazioni alla libertà imposte in nome della "guerra al terrorismo";

combatte la discriminazione contro i rifugiati, gli immigrati, le minoranze e i difensori dei diritti umani.

INFORMAZIONI DI CONTATTO:

Sito web: <http://www.amnesty.org/gr/>

Ultimo aggiornamento: 24/06/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Diritti delle vittime di reato nei procedimenti penali - Spagna

Ai sensi della legge n. 4/2015, del 27 aprile 2015, sono considerate vittime di reato le persone fisiche che hanno subito reati commessi in Spagna o che possono costituire oggetto di esercizio dell'azione penale in Spagna, indipendentemente dalla loro nazionalità, dal fatto che abbiano o meno la maggiore età, o che esse dispongano o meno di un titolo legittimo di soggiorno.

a) Una vittima diretta è una persona fisica che ha subito un danno o un pregiudizio nei confronti della sua integrità fisica o del suo patrimonio, in particolare lesioni fisiche o psichiche, un pregiudizio emotivo o economico causato direttamente dalla commissione del reato.

b) Una vittima indiretta, in caso di morte o di scomparsa quali conseguenza diretta del reato salvo che si tratti dell'autore (o degli autori) dei fatti può essere:

1. Il coniuge non separato legalmente o il coniuge di fatto o i figli della vittima del coniuge non separata legalmente o di fatto, che al momento del decesso o della scomparsa della vittima vivevano sotto lo stesso tetto; la persona che fino al momento del decesso o della scomparsa sarebbe stata unita alla vittima da una relazione affettiva analoga, o i figli di quest'ultima, che al momento del decesso della scomparsa della vittima vivevano sotto lo stesso tetto; i familiari o i membri della famiglia in linea diretta o collaterale fino al terzo grado dei quali la vittima aveva la responsabilità, o le persone sottoposte alla sua tutela o alla sua curatela, o che convivevano con lei.

2. Qualora i legami di cui sopra non esistano, si tratterà di altri parenti in linea diretta e dei fratelli, e di preferenza, tra questi ultimi, della persona cui era stata affidata la rappresentanza legale della vittima.

Diritti fondamentali delle vittime: ogni vittima ha diritto a una protezione, a informazioni, a un sostegno, un'assistenza e una attenzione nonché alla partecipazione attiva nel corso del procedimento penale e al diritto a un trattamento rispettoso, professionale, individualizzato e non discriminatorio dal momento del primo contatto con le autorità o con i funzionari, durante l'intervento dei servizi di aiuto e di sostegno alle vittime e della giustizia riparatrice, nel corso della procedura penale, per un periodo sufficientemente lungo dopo la chiusura di quest'ultima, sia che l'identità dell'autore del reato sia conosciuta o meno e indipendentemente dal risultato della procedura.

Punto di contatto: uffici di assistenza alle vittime

Se siete vittima di un reato, la legge vi garantisce taluni diritti individuali prima, durante, e dopo il processo.

In Spagna, il **procedimento penale** comincia con le indagini condotte dalla polizia giudiziaria sotto controllo del giudice istruttore. Alla fine delle indagini preliminari il giudice istruttore trasmette il fascicolo al pubblico ministero che decide se dare seguito o meno all'accusa. Se i motivi non sono sufficienti per sostenere l'imputazione nei confronti dell'autore del reato se il pubblico ministero non formula una richiesta in tal senso il giudice istruttore pronuncerà il non luogo a procedere. Nel caso contrario la causa sarà rinviata dinanzi al giudice competente affinché si tenga il relativo processo.

Durante il processo il tribunale esamina gli elementi di prova e decide in merito alla colpevolezza dell'imputato. Qualora l'imputato sia giudicato colpevole il tribunale gli applicherà una pena. Il processo potrebbe continuare nel caso di appello dinanzi alla giurisdizione superiore.

In quanto vittima, potete prendere parte al processo in qualità di **testimone** o giocare un ruolo più attivo costituendovi **parte civile** e beneficiare in tal modo dei diritti supplementari in quanto parte del procedimento. In qualsiasi fase del processo, conformemente all'articolo 124 della costituzione spagnola, il pubblico ministero garantirà che gli interessi della vittima o delle vittime siano difesi nel corso del procedimento.

Le vittime di reati di violenza di genere avranno il sostegno di un avvocato specializzato sin dai primi atti processuali. Dopo la riforma della legge LOPJ posta in essere dalla legge n. 7/2015 (Ley Orgánica), i tribunali competenti in caso di violenza contro le donne saranno competenti anche per quanto riguarda i delitti contro l'intimità, il diritto alla propria immagine e l'onore delle donne nonché il reato di mancato rispetto della pena inflitta o della misura cautelare.

Cliccate sui collegamenti sottostanti per trovare le informazioni di cui avete bisogno

[1 - I miei diritti in quanto vittima di reato](#)

[2 - Denuncia di un reato; miei diritti durante le indagini o il processo](#)

[3 - I miei diritti dopo il processo](#)

[4 - Risarcimento](#)

[5 - I miei diritti di aiuto e di assistenza](#)

Ultimo aggiornamento: 11/03/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

1 - I miei diritti in quanto vittima di reato

Quali informazioni posso ottenere dalle autorità una volta che il reato si è verificato (ad es. polizia, pubblico ministero), ma anche prima di denunciarlo?

In generale, in quanto vittima di reato, sin dal primo contatto con le autorità o con i funzionari e durante l'intervento dei servizi di assistenza e sostegno erogati dalle amministrazioni pubbliche, avete diritto a ricevere protezione, informazioni, sostegno, assistenza e cure anche prima di denunciare il reato. Potete chiedere alle autorità o ai funzionari cui vi siete rivolti all'inizio di indirizzarvi presso le *Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito* (**Uffici di sostegno alle vittime di reato**), dove potrete ricevere assistenza a titolo gratuito e in modo riservato, anche se non avete ancora denunciato il reato.

Avete inoltre la possibilità di farvi accompagnare da una persona di vostra scelta sin dal primo contatto con le autorità o con i funzionari.

In aggiunta, in quanto vittime di reato, avete il diritto di essere compresi e di comprendere ogni azione intrapresa in seguito alla denuncia del reato, incluse le informazioni che vi verranno fornite prima di sporgere denuncia, avvalendovi di servizi di interpretazione eventualmente anche in lingue dei segni legalmente riconosciute, nonché di ausili per le comunicazioni orali, ove necessario.

Per tutte le comunicazioni, sia orali che scritte, il linguaggio utilizzato sarà chiaro, semplice e accessibile e terrà conto delle vostre esigenze e caratteristiche personali, in particolare qualora siate affetti da un disturbo fisico, intellettuale o mentale oppure siate minori.

Le informazioni che potete ricevere in quanto persona offesa e che vi saranno fornite sin dal primo contatto con le autorità o con i funzionari e durante l'intervento dei servizi di assistenza e sostegno riguardano principalmente:

la procedura per denunciare un reato ed ottenere consulenza e assistenza legale, nonché, ove opportuno, le condizioni per accedere al gratuito patrocinio; le misure di assistenza e sostegno a vostra disposizione a livello medico, psicologico e materiale e la procedura per ottenerne l'applicazione;

la possibilità di chiedere l'applicazione di misure di protezione e, ove opportuno, la procedura per farlo;

il risarcimento cui potete avere diritto e, se del caso, la procedura per farne richiesta;

i servizi di giustizia riparativa disponibili, nei casi in cui siano previsti dalla legge;

i casi in cui potete ricevere un rimborso delle spese legali sostenute e, ove opportuno, la procedura per farne richiesta.

Se necessarie, potete ricevere informazioni anche sui servizi di interpretazione e di traduzione e sugli ausili e i servizi di comunicazione disponibili.

Laddove non siate residenti in Spagna, avete diritto a ricevere informazioni sulla procedura da seguire per esercitare i vostri diritti.

Non vivo nel paese dell'UE in cui ha avuto luogo il reato (cittadini dell'UE e di paesi terzi). Come sono tutelati i miei diritti?

Se siete residenti in Spagna potete denunciare alle autorità spagnole un reato di cui siete stati vittima in un altro paese dell'Unione europea.

Qualora decidano di non procedere con l'indagine per mancanza di competenza giurisdizionale, le autorità spagnole trasmetteranno immediatamente la denuncia alle autorità competenti dello Stato in cui è stato commesso il reato e vi terranno informati in quanto parte denunciante.

Se siete cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, con residenza ordinaria in Spagna, e il reato di cui siete vittima è stato commesso in un altro Stato membro dell'UE (vittime di reati in situazioni transfrontaliere), potete rivolgervi agli Uffici di sostegno alle vittime di reato, che potranno fornirvi

informazioni sulle procedure legali da seguire nel paese in cui è stato commesso il crimine e sul risarcimento cui potete avere diritto. In caso di reati terroristici, dovete contattare la *Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior* (Direzione generale per l'assistenza alle vittime del ministero dell'Interno).

Se non siete residenti in Spagna e non parlate spagnolo né la rispettiva lingua regionale, avete diritto a essere assistiti gratuitamente da un interprete. La polizia può fornirvi un modulo per la denuncia del reato nella vostra lingua e garantirvi l'assistenza di un interprete di persona o per via telefonica. I tribunali dispongono di un servizio di interpretazione, che si coordinerà con gli Uffici di assistenza alle vittime di reati. Inoltre, se non siete residenti in Spagna, potete ricevere informazioni sulla procedura per l'esercizio dei vostri diritti.

Nel caso in cui siate beneficiari di un ordine di protezione emesso da uno Stato membro, potete chiedere il rilascio un ordine di protezione europeo.

Utilizzando un processo semplice e velocizzato, potrete ricevere protezione attraverso un nuovo provvedimento di tutela adottato dallo Stato membro nel quale viaggiate o vi spostate.

Se denuncio un reato, quali informazioni riceverò?

Al momento della presentazione della denuncia, avete diritto a riceverne una copia debitamente certificata. Avrete altresì diritto a un'assistenza linguistica gratuita e alla traduzione scritta della copia della denuncia presentata, se non capite né parlate le lingue ufficiali del luogo in cui è stata presentata la denuncia.

Potrete inoltre ricevere informazioni sui seguenti aspetti:

le misure di sostegno e assistenza a vostra disposizione a livello medico, psicologico o materiale e la procedura per ottenerne l'applicazione, incluse, se necessario e pertinente, informazioni riguardanti le possibilità di ricevere una sistemazione alternativa;

il diritto di testimoniare dinanzi alle autorità incaricate dell'indagine;

la possibilità di chiedere l'applicazione di misure di protezione e, ove opportuno, la procedura per farlo;

il risarcimento cui potete avere diritto e, se del caso, la procedura per farne richiesta;

i servizi di interpretazione e traduzione disponibili;

eventuali ausili e servizi di comunicazione disponibili;

le procedure mediante le quali potete esercitare i vostri diritti se vivete fuori dalla Spagna;

i ricorsi proponibili contro qualsiasi decisione che riteniate incompatibile con i vostri diritti;

i recapiti telefonici dell'autorità che si occupa della procedura e i canali di comunicazione che potete utilizzare per prendere contatto con tale autorità;

i servizi di giustizia riparativa disponibili, nei casi in cui siano previsti dalla legge;

i casi in cui potete essere rimborsati per le spese legali sostenute e, ove opportuno, la procedura per chiederne il rimborso;

il diritto di presentare una domanda generale per essere informati di talune decisioni prese nell'ambito del procedimento, come ad esempio, la decisione di non avviare un'azione penale, la sentenza finale del procedimento, la decisione di incarcerare o scarcerare l'autore del reato, nonché la possibile evasione dell'autore del reato ed eventuali decisioni di autorità giudiziarie o penitenziarie che interessino gli autori di reati commessi con violenza o intimidazione che mettano a rischio la vostra sicurezza.

Sarete inoltre informati della data, dell'ora e del luogo, nonché del contenuto dei capi di accusa contro l'autore del reato.

Se siete vittime di un reato di **violenza basata sul genere**, sarete informati, senza che sia necessario presentare richiesta e purché non abbiate espresso una volontà contraria, delle decisioni di incarcerazione o successiva scarcerazione dell'autore del reato, nonché di una sua possibile evasione, così come delle decisioni di approvazione di misure cautelari individuali o di modifica di misure già concordate, laddove siano intese a garantire la vostra sicurezza.

Avrete inoltre la possibilità di accedere ai servizi di assistenza e di supporto alle vittime degli Uffici di sostegno alle vittime di reato, erogati a titolo gratuito e nel rispetto della riservatezza. Potete essere indirizzati a questi uffici se necessario in base alla gravità del reato o qualora lo richiediate.

Quando il reato in questione ha comportato danni particolarmente gravi, le amministrazioni pubbliche e gli Uffici di sostegno alle vittime di reato possono estendere ai vostri familiari il diritto di accesso ai servizi di assistenza e di supporto. A tal fine, per "familiari" si intendono le persone con cui avete un legame per vincolo coniugale o relazioni analoghe e i parenti sino al secondo grado (nonni, fratelli e nipoti).

Ho diritto a servizi gratuiti di interpretazione o di traduzione (quando contatto la polizia o le altre autorità o nel corso dell'indagine e del processo)?

Se non siete residenti in Spagna e non parlate spagnolo né la rispettiva lingua regionale, avete diritto a essere assistiti gratuitamente da un interprete. La polizia può fornirvi un modulo per la denuncia del reato nella vostra lingua e garantirvi l'assistenza di un interprete di persona o per via telefonica. I tribunali dispongono di un servizio di interpretazione, che si coordinerà con gli uffici di assistenza alle vittime di reato.

Gli uffici di sostegno alle vittime di reato vi forniranno informazioni sui diritti di cui godete in termini di assistenza linguistica gratuita e una traduzione scritta della copia della denuncia, qualora non comprendiate né parliate una delle lingue ufficiali del luogo in cui presentate la denuncia.

In particolare, avete diritto a:

essere assistiti gratuitamente da un interprete che parla una lingua a voi conosciuta nel momento della deposizione dinanzi a giudici, procuratori o funzionari di polizia, durante le indagini oppure nel momento della comparizione quali testimoni al processo o a un'udienza pubblica.

Tale diritto si applica anche alle persone affette da disturbi dell'udito o della parola;

la traduzione gratuita di talune decisioni prese nell'ambito del procedimento, quali ad esempio, la decisione di non avviare un'azione penale, la sentenza finale del procedimento, la decisione di incarcerare o scarcerare l'autore del reato, nonché una sua eventuale evasione, decisioni di autorità giudiziarie o penitenziarie che interessino gli autori di reati commessi con violenza o intimidazione e che rappresentino un rischio per la vostra sicurezza, nonché la decisione di chiusura dell'indagine.

Potete chiedere che la traduzione includa un breve riassunto delle motivazioni della decisione presa;

la traduzione gratuita di tutte le informazioni essenziali per la partecipazione al procedimento penale. A tal fine, è possibile inviare una richiesta motivata per l'ottenimento di un atto da considerarsi essenziale;

essere informati, in una lingua a voi conosciuta, della data, dell'ora e del luogo del processo.

L'assistenza di un interprete può essere assicurata anche mediante videoconferenza o qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a meno che il giudice o tribunale non accetti d'ufficio o su richiesta di una delle parti la presenza fisica dell'interprete per garantire la tutela dei vostri diritti.

In via eccezionale la traduzione scritta dei documenti può essere sostituita da una sintesi orale del loro contenuto in una lingua a voi comprensibile, al fine di garantire l'equità del procedimento.

Laddove, nonostante la vostra richiesta, non venga garantita l'interpretazione o la traduzione delle azioni di polizia condotte, avete la possibilità di presentare ricorso dinanzi al giudice istruttore. Il ricorso sarà ritenuto proposto sin dal momento in cui avete espresso il vostro disaccordo in merito al diniego all'interpretazione o alla traduzione richiesta.

In che modo le autorità garantiscono che comprendo e che vengo compreso (nel caso in cui io sia un minore; se ho una disabilità)?

In generale, in quanto persona offesa, sin dal primo contatto con le autorità o i funzionari e durante l'intervento dei servizi di assistenza e sostegno erogati dalle amministrazioni pubbliche, avete diritto a ricevere, anche prima di denunciare il reato, protezione, informazioni, sostegno, assistenza e cure.

Potete chiedere alle autorità o ai funzionari cui vi siete rivolti in prima istanza di indirizzarvi presso gli Uffici di sostegno alle vittime di reato, che vi forniranno assistenza gratuita e riservata, anche senza che abbiate prima sporto denuncia.

Avete inoltre la possibilità di farvi accompagnare da una persona di vostra scelta sin dal primo contatto con le autorità o i funzionari.

Inoltre, avete il diritto di essere compresi e comprendere ogni azione intrapresa in seguito alla denuncia del reato, incluse le informazioni che vi verranno fornite prima di sporgere denuncia, avvalendosi di servizi di interpretazione in lingue dei segni legalmente riconosciute, nonché ausili per le comunicazioni orali, ove necessario.

Per tutte le comunicazioni, sia orali che scritte, il linguaggio utilizzato sarà chiaro, semplice e accessibile e terrà conto delle vostre esigenze e caratteristiche personali, in particolare qualora siate affetti da un disturbo fisico, intellettuale o mentale oppure siate minori.

Servizi di sostegno alle vittime

Chi fornisce sostegno alle vittime?

Se siete vittime di reato, avete diritto ad un accesso gratuito e riservato ai servizi di assistenza e di supporto alle vittime predisposti dalle amministrazioni pubbliche, nonché a quelli forniti dagli **Uffici di sostegno alle vittime di reato**.

Tali uffici, che forniscono un servizio pubblico multidisciplinare, erogato gratuitamente per rispondere alle esigenze delle vittime e istituito dal ministero della Giustizia,

sono presenti in tutte le  comunità autonome, in quasi tutte le capitali di provincia e in altre città.

In quanto vittime di reato, gli Uffici di sostegno alle vittime di reato vi garantiranno un'assistenza completa, coordinata e specializzata, rispondendo alle vostre specifiche esigenze legali, psicologiche e sociali.

Laddove siate vittime di un reato **terroristico** potete contattare l'**Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional** (Ufficio di informazione e assistenza alle vittime del terrorismo della Corte suprema nazionale). Se lo desiderate, potete comunque rivolgervi all'Ufficio di sostegno alle vittime di reato della vostra provincia. L'Ufficio di sostegno alle vittime di reato si coordinerà quindi con l'Ufficio di informazione e assistenza alle vittime del terrorismo della Corte suprema nazionale.

Il diritto di accesso continua durante l'intervento dei servizi di assistenza e supporto e, se del caso, dei servizi di giustizia riparativa, nel corso dell'intero procedimento penale e per un opportuno periodo di tempo dopo la conclusione del procedimento, indipendentemente dall'esito e dal fatto che l'identità dell'autore del reato sia nota, anche nel periodo precedente la denuncia del reato.

Quando il reato in questione ha comportato danni particolarmente gravi, le amministrazioni pubbliche e gli Uffici di sostegno alle vittime di reato possono estendere ai vostri familiari il diritto di accesso ai servizi di assistenza e di supporto. A tal fine, per "familiari" si intendono le persone con cui avete un legame per vincolo coniugale o relazioni analoghe e i parenti sino al secondo grado (nonni, fratelli e nipoti).

Se avete figli minorenni o siete minori la cui tutela o affidamento sono assegnati a una donna vittima di violenza di genere o a vittime di violenza domestica, avrete diritto a misure di assistenza e protezione specifiche previste dalla legge.

Inoltre, se siete vittima di reati terroristici o di violenza di genere oppure siete minorenni godrete altresì dei diritti riconosciuti dalla normativa specifica prevista per ciascuna tipologia di reato.

La polizia automaticamente mi indicherà un centro di sostegno alle vittime?

I funzionari della polizia di Stato e, ove opportuno, la polizia della comunità autonoma in cui è stato commesso il reato, effettueranno una prima valutazione individuale della situazione al momento della presentazione della denuncia, per decidere le vostre esigenze di protezione e identificarvi, se del caso, quale vittima vulnerabile. Durante questa valutazione iniziale, riceverete informazioni sulla possibilità di rivolgervi a un Ufficio di sostegno alle vittime di reato.

Qualunque autorità o funzionario con cui entrate in contatto deve indirizzarvi, ove necessario, verso gli Uffici di sostegno alle vittime di reato, a seconda della gravità del reato o qualora lo richiediate.

Com'è protetta la mia privacy?

L'accesso all'assistenza e ai servizi di supporto forniti dalle amministrazioni pubbliche, nonché a quelli forniti dagli Uffici di sostegno alle vittime di reato, è sempre di carattere riservato.

Le informazioni fornite a funzionari di polizia o a qualsiasi autorità o funzionario che vi assiste fin dal primo momento possono essere trasmesse ad altri servizi di assistenza e supporto, tra cui gli Uffici di sostegno alle vittime di reato, con il vostro consenso previo e informato.

I servizi di assistenza alle vittime possono fornire a terzi le informazioni che hanno ricevuto su di voi soltanto con il vostro consenso previo e informato.

Per quanto riguarda la sfera giudiziaria, i giudici, i tribunali, i pubblici ministeri e le altre autorità e funzionari incaricati dell'indagine penale, così come tutti gli altri soggetti coinvolti in qualche modo o che partecipano al procedimento, prenderanno le misure necessarie conformemente alla legge, al fine di tutela la vostra privacy e quella dei vostri familiari e, in particolare, di impedire la divulgazione di qualsiasi informazione che possa rivelare la vostra identità qualora siate minori o persone affette da disabilità con esigenze di protezione speciale.

Inoltre, l'autorità giudiziaria può vietare l'ottenimento, la divulgazione o la pubblicazione di immagini vostre o dei vostri familiari, soprattutto qualora siate minorenni o affetti da disabilità e abbiate bisogno di una protezione speciale.

Devo denunciare il reato prima di avere accesso ai servizi di assistenza alle vittime?

Tutte le persone offese hanno il diritto di avere un accesso gratuito e riservato ai servizi di assistenza e di supporto erogati dagli Uffici di sostegno alle vittime di reato.

L'accesso ai servizi di assistenza e di supporto non sarà subordinato alla previa denuncia di un reato.

Protezione personale se sono in situazione di pericolo

Quali tipi di protezione sono disponibili?

Le autorità e i funzionari incaricati dell'indagine, dell'azione penale e del processo in relazione ai reati prenderanno le misure necessarie previste dalla legge per tutelare la vita delle vittime e dei loro familiari, il loro benessere fisico e mentale e la loro libertà, sicurezza, libertà sessuale e integrità, nonché per proteggere in modo adeguato la loro privacy e dignità, in particolare nel rendere dichiarazioni o testimoniare in tribunale.

Il pubblico ministero garantirà in particolare il rispetto del diritto alla tutela in caso di vittime minorenni, prendendo le misure appropriate nel loro migliore interesse, se necessario a prevenire o ridurre i danni che possono nascere dallo svolgimento del procedimento.

Se siete vittime minorenni o con disabilità (vittime con esigenze di protezione speciale), è possibile che le prove siano esaminate dagli esperti prima del processo e che il colloquio tenuto in un'aula predisposta con professionisti appositamente formati venga registrato.

Chi mi può offrire protezione?

Per decidere le misure di protezione da prendere, sarà condotta una valutazione delle vostre circostanze specifiche.

La valutazione e la decisione sulle misure da adottare sono di competenza dei seguenti soggetti:

durante la fase istruttoria del reato, il giudice istruttore o il giudice competente in materia di violenza contro le donne, fatte salve la valutazione e la decisione provvisorie, che devono essere eseguite e prese da:

il pubblico ministero, durante le indagini o nei procedimenti riguardanti vittime minorenni;

i funzionari di polizia coinvolti nella fase iniziale delle indagini;

durante il processo, il giudice o tribunale responsabile del caso.

La mia situazione sarà valutata da qualcuno per veder se rischio ulteriori pregiudizi da parte dell'autore del reato?

Sì. Le vostre circostanze specifiche saranno sempre oggetto di valutazione prima di determinare quali misure di protezione adottare.

I funzionari della polizia di Stato e, ove opportuno, la polizia della comunità autonoma in cui è stato commesso il reato, effettueranno una prima valutazione individuale della situazione al momento della presentazione della denuncia, per decidere le vostre esigenze di protezione e identificarvi, se del caso, quale vittima vulnerabile. Durante questa valutazione iniziale, riceverete informazioni sulla possibilità di rivolgervi a un Ufficio di sostegno alle vittime di reato.

Nel caso in cui siate assistiti da un Ufficio di sostegno alle vittime di reato, anche quest'ultimo produrrà una valutazione individuale del vostro caso. Le informazioni raccolte nella valutazione della polizia possono essere trasmesse all'Ufficio con il vostro consenso.

La valutazione individuale terrà conto delle esigenze e volontà da voi espresse e verrà svolta nel pieno rispetto della vostra integrità fisica, mentale e morale. In particolare, prenderà in considerazione quanto segue:

le vostre caratteristiche personali, nonché la vostra situazione, le esigenze immediate, il genere, le disabilità e il livello di maturità, ed esaminerà, in particolare, l'esistenza di un'eventuale condizione di disabilità o un vincolo di dipendenza con il presunto autore del reato, indipendentemente dal fatto che siate vittime minorenni o abbiate bisogno di protezione speciale o se sussistano altri fattori di particolare vulnerabilità;

la natura del reato di cui siete vittime e la gravità del danno arrecato, nonché il rischio che il reato sia commesso una seconda volta. Le esigenze di protezione sono oggetto di una valutazione particolare laddove siate vittime di reati terroristici, di reati commessi da un'organizzazione criminale, di violenza di genere e domestica, di crimini contro la libertà e l'integrità sessuale, tratta di esseri umani, sparizioni forzate e reati di matrice razziale, antisemita o fondati su altri motivi relativi a ideologia, religione o credo, situazione familiare, appartenenza a un'etnia, razza o nazione, origine nazionale, genere, orientamento sessuale o identità, o per motivi di genere, malattia o disabilità;

le circostanze del reato, in particolare nel caso di reati violenti.

Se siete minorenni o avete una disabilità e avete bisogno di una protezione speciale, si terrà conto anche della vostra opinione e dei vostri interessi, così come delle vostre circostanze personali, e oltre al diritto all'informazione, alla non discriminazione, alla riservatezza, alla privacy e alla protezione, saranno onorati i principi dell'interesse superiore del minore o del disabile con esigenze di protezione speciale.

La mia situazione sarà valutata da qualcuno per veder se rischio ulteriori pregiudizi da parte del sistema giudiziario penale (durante le fasi dell'indagine e del processo)?

Sì, **durante l'indagine sul reato**, il giudice istruttore o il giudice competente in materia di violenza contro le donne, o in caso di reati basati sulla violenza di genere, il pubblico ministero o i funzionari di polizia coinvolti nella fase iniziale delle indagini, valuteranno il caso e decideranno le misure di protezione appropriate per voi.

Se siete in pericolo, riceverete protezione dalle forze di polizia.

Testimierete soltanto tramite videoconferenza per motivi di sicurezza, ordine pubblico, utilità o per preservare la vostra dignità.

Nel caso di reati specifici, che comportano l'erogazione di misure speciali di protezione per le vittime, come ad esempio la violenza di genere, la violenza domestica, la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale e lavorativo, lesioni, reati contro la libertà, tortura, nonché reati contro la persona, la libertà sessuale, la privacy, il diritto all'immagine di sé, l'inviolabilità della casa, l'onore e l'ordine socio-economico, possono essere disposte per l'autore del reato le seguenti interdizioni, se strettamente necessarie per la vostra protezione: divieto di risiedere in un determinato luogo, quartiere, città o regione, divieto di avvicinarsi a voi o di comunicare con determinate persone.

Durante l'indagine potranno essere adottate le seguenti misure per la vostra protezione:

potete deporre in strutture appositamente predisposte o adattate in presenza di professionisti con formazione specializzata;

se dovete testimoniare più volte, le prove saranno assunte dalla stessa persona, a meno che ciò non possa compromettere in modo significativo lo svolgimento del procedimento o che l'assunzione delle prove non debba essere svolta direttamente da un giudice o da un pubblico ministero;

se siete vittime di violenze di genere, violenza domestica e reati contro la libertà sessuale o l'integrità, potete chiedere di testimoniare dinanzi a qualcuno del vostro stesso sesso, purché ciò non comprometta in modo significativo lo svolgimento del procedimento o a meno che le prove non debbano essere assunte direttamente da un giudice o da un pubblico ministero.

Nel caso in cui siate citati a comparire per deporre e il giudice ritenga che siate esposti a un serio rischio o la vostra libertà, proprietà o famiglia siano a rischio, quest'ultimo può prendere i seguenti provvedimenti:

proteggere la vostra identità, il vostro indirizzo, la vostra occupazione e il luogo di lavoro e non utilizzare queste informazioni nel procedimento;

evitare che siate visti in aula ed eleggere a luogo di notifica il tribunale stesso;

impedire che la vostra immagine venga registrata in qualche modo;

predisporre una protezione di polizia durante e dopo il procedimento;

mettere a vostra disposizione un servizio di trasporto in tribunale con auto di servizio;

in tribunale, garantirvi un posto in sale di attesa sorvegliate dalla polizia;

in circostanze eccezionali, garantirvi una nuova identità e un aiuto finanziario per cambiare luogo di residenza o lavoro.

Se siete vittime di un reato basato sul genere o di violenza domestica, potete ottenere un "ordine di protezione", che prevede misure cautelari generali nei confronti dell'aggressore (divieto di risiedere o recarsi in determinati luoghi, quartieri, città o regioni, divieto di avvicinarsi o di comunicare con determinate persone).

Durante il procedimento giudiziario, il giudice o il presidente del tribunale possono disporre un'udienza privata (limitando la presenza di media presenti alle sedute del processo e vietando la registrazione di alcune o tutte le udienze), al fine di tutelare il buon costume, l'ordine pubblico e voi in quanto vittima e/o la vostra famiglia. Possono inoltre vietare che venga divulgata l'identità degli esperti e di altri partecipanti al processo.

In qualità di accusa privata, potrete chiedere un'udienza privata.

Durante il procedimento, possono essere prese le seguenti misure per la vostra protezione:

misure che impediscono di avere un contatto visivo con il presunto autore del reato e che vi garantiscano di essere sentiti senza essere presenti in aula,

avvalendovi eventualmente a tal fine delle tecnologie di comunicazione (installazione di uno schermo in aula e dichiarazioni rese tramite videoconferenza);

misure per evitare che vengano poste domande relative alla vostra vita privata e che non siano in alcun modo pertinenti per l'azione penale perseguita, a meno che il giudice o il tribunale non ritengano necessario, in via eccezionale, che venga fornita risposta;

tenere l'udienza in privato, sebbene il giudice o il presidente del tribunale possano autorizzare la presenza di persone che nutrano un interesse speciale nel caso.

Durante l'indagine possono altresì essere prese misure volte a impedire un contatto visivo con il presunto autore e che vi vengano poste domande sulla vostra vita privata.

Quali tutele sono disponibili per le vittime molto vulnerabili?

In caso di vittime vulnerabili, come ad esempio i minori o persone con disabilità che richiedono una protezione speciale, oltre alle misure previste nella sezione **"La mia situazione sarà valutata da qualcuno per veder se rischio ulteriori pregiudizi da parte del sistema giudiziario penale (durante le fasi dell'indagine e del processo)?"**, potranno essere applicate nel corso del procedimento anche le seguenti misure:

le dichiarazioni ottenute saranno registrate con mezzi audiovisivi e potranno essere riprodotte durante il processo e alle condizioni previste dalla legge;

le dichiarazioni possono essere ottenute mediante esperti.

Se siete vittime minorenni o con disabilità (vittime con esigenze di protezione speciale), è possibile che le prove siano esaminate dagli esperti prima del processo e che il colloquio tenuto in un'aula predisposta con professionisti appositamente formati venga registrato.

Inoltre, su richiesta del pubblico ministero, può essere nominato un tutore *ad litem* qualora siate vittime particolarmente vulnerabili e in alcuni casi, ad esempio qualora ci sia un conflitto di interessi con il vostro legale rappresentante nonché con uno dei genitori, purché l'altro non sia in grado di svolgere adeguatamente i propri compiti di rappresentanza e di assistenza della vittima.

Sono un minorenne. Ho dei diritti speciali?

Se siete minorenni, durante la **fase istruttoria** sarete oggetto di un trattamento conforme ai protocolli creati appositamente per la protezione dei minori.

Saranno prese precauzioni speciali al momento della deposizione. Il pubblico ministero, che ha il compito specifico di proteggere i minori, deve sempre essere presente. Verranno utilizzati tutti i mezzi tecnici esistenti per impedire ogni contatto visivo tra voi e l'aggressore.

Sarete interrogati da professionisti appositamente formati in un'aula del tribunale predisposta, in circostanze che non percepirete come rischiose, considerata la possibilità di fare esaminare le prove dagli esperti prima del processo e che l'interrogatorio venga registrato.

Potete testimoniare una sola volta, in presenza del giudice istruttore, del cancelliere e di tutte le parti in causa e non nuovamente in tribunale.

Durante il **procedimento giudiziario**, se siete minorenni e siete chiamati a testimoniare, si utilizzeranno tutti i mezzi tecnici disponibili per impedire un contatto visivo con l'imputato.

Anche il confronto è limitato.

Oltre alle misure previste nella sezione **"La mia situazione sarà valutata da qualcuno per veder se rischio ulteriori pregiudizi da parte del sistema giudiziario penale (durante le fasi dell'indagine e del processo)?"**, potranno essere applicate nel corso del procedimento anche le seguenti misure:

le dichiarazioni ottenute saranno registrate con mezzi audiovisivi e potranno essere riprodotte durante il processo e alle condizioni previste dalla legge;

le dichiarazioni possono essere ottenute mediante esperti.

Inoltre, su richiesta del pubblico ministero, può essere nominato un tutore *ad litem* qualora siate vittime particolarmente vulnerabili e in alcuni casi, ad esempio qualora ci sia un conflitto di interessi con il vostro legale rappresentante nonché con uno dei genitori, purché l'altro non sia in grado di svolgere adeguatamente i propri compiti di rappresentanza e di assistenza della vittima.

Un membro della mia famiglia è deceduto a causa del reato — quali sono i miei diritti?

Se un membro della vostra famiglia è deceduto in seguito a un reato, in alcune situazioni previste dalla legge sarete considerati (escluso in ogni caso il responsabile del reato) vittima indiretta del reato causato al vostro familiare (vittima diretta). Allo stesso modo, sono considerate vittime indirette, tra gli altri, i coniugi della vittima diretta non legalmente separati e conviventi, i figli della vittima diretta o del coniuge non legalmente separato e convivente, le persone legate alla vittima diretta da vincoli analoghi e con essa conviventi.

È opportuno ricordare che tutte le vittime hanno diritto a proporre un'azione penale e civile, conformemente alla legge, e a comparire dinanzi alle autorità incaricate dell'indagine per fornire le prove e le informazioni ritenute pertinenti per chiarire i fatti.

In quanto vittime indirette, avrete un accesso riservato e gratuito ai servizi di assistenza e di sostegno erogati dalle pubbliche amministrazioni, nonché a quelli forniti dagli Uffici di sostegno alle vittime, purché sia considerato appropriato estendere tali diritti ai familiari della vittima diretta, in considerazione dei danni particolarmente gravi causati dal reato. A tal fine, per "familiari" si intendono le persone con cui la vittima diretta è legata da un vincolo coniugale o da relazioni analoghe e i parenti sino al secondo grado (nonni, fratelli e nipoti).

Quali vittime indirette potete ricevere informazioni sulle misure di assistenza e di supporto disponibili a livello medico, psicologico o materiale e la procedura per ottenerne l'applicazione, nonché sul risarcimento cui potete avere diritto e, se del caso, sulla procedura per farne domanda.

Gli Uffici di sostegno alle vittime di reato vi offriranno consulenza sui diritti economici relativi al procedimento, in particolare, per quanto riguarda gli aiuti finanziari per i danni causati dal reato e la procedura per farne domanda. Vi garantiranno altresì il sostegno e l'assistenza terapeutica di cui avete bisogno, garantendo in tal modo l'assistenza psicologica appropriata per superare le conseguenze traumatiche del reato.

In termini di **aiuti finanziari cui avete diritto in quanto vittime indirette di reato**, esiste in Spagna un sistema di aiuti pubblici a beneficio delle vittime indirette dei reati intenzionali e gravi commessi sul territorio nazionale e che hanno comportato il decesso o gravi danni alla salute mentale delle persone offese.

Per potere essere considerati vittime indirette ai fini degli aiuti finanziari (beneficiari) dovete soddisfare alcuni **requisiti**:

essere cittadini spagnoli o di un altro Stato membro dell'Unione europea o, in caso contrario, essere normalmente residenti in Spagna o cittadini di un altro Stato che garantisce aiuti simili ai cittadini spagnoli sul proprio territorio. In caso di morte, la cittadinanza o la residenza ordinaria del defunto non hanno importanza;

essere il coniuge non legalmente separato e convivente del defunto oppure la persona con cui questi ha vissuto stabilmente nell'ambito di una relazione analoga a quella coniugale per almeno due anni prima della morte, a meno che non abbiate figli in comune, e in tal caso, sarà sufficiente il fatto di vivere assieme. Rientrano in questa definizione anche i figli delle suddette persone, anche se non figli del deceduto, purché fossero finanziariamente a suo carico e vivessero nella stessa abitazione;

non rientrano in alcun caso tra i beneficiari le persone condannate per omicidio intenzionale, in nessuna delle sue forme, qualora il defunto ne fosse il coniuge o la persona cui era legato da una relazione analoga;

essere il figlio della persona deceduta, essere stato finanziariamente a suo carico e avere vissuto nella stessa abitazione, presupponendo che i figli minorenni o gli adulti disabili siano finanziariamente dipendenti;

essere il genitore della persona deceduta, essere stato finanziariamente a suo carico, purché nessuno si trovi nelle situazioni presentate sopra;

anche i genitori di minori deceduti quale conseguenza diretta del reato sono considerati vittime indirette ai fini dell'aiuto finanziario previsto dalla normativa spagnola.

Per chiedere l'aiuto, occorre presentare domanda entro un anno dalla data in cui si è verificato il reato. Nel caso in cui il decesso sia conseguenza diretta di lesioni fisiche o danni alla salute, sarà fissato un nuovo termine di pari durata per la presentazione della domanda di indennizzo.

Di norma la concessione dell'aiuto è subordinata a una decisione giudiziaria definitiva, che conclude il procedimento penale.

L'aiuto non potrà essere associato al risarcimento stabilito dalla sentenza, anche se potrà essere versato integralmente o parzialmente qualora il colpevole sia stato dichiarato in parte insolvente, né al risarcimento o indennizzo garantito da un'assicurazione privata se l'importo è superiore a quello fissato nella sentenza, né tanto meno all'indennità di previdenza sociale erogabile per la disabilità provvisoria della vittima.

L'importo dell'aiuto non può in ogni caso superare il risarcimento stabilito dalla sentenza.

Posso avere accesso ai servizi di mediazione? A quali condizioni? Sono al sicuro durante la mediazione?

In quanto vittime di reato, avete diritto a ricevere informazioni sulla risoluzione alternativa delle controversie, con il ricorso, ove opportuno, alla mediazione e ad altre misure di giustizia riparativa, così come sui servizi di giustizia riparativa disponibili, nei casi consentiti dalla legge. Gli Uffici di sostegno alle vittime di reato potranno fornirvi queste informazioni.

Potranno inoltre proporre all'organo giurisdizionale di ricorrere alla mediazione penale, qualora sia a vostro vantaggio, e sosterranno i servizi di giustizia riparativa, nonché altre procedure stragiudiziali previste dalla legge.

Potete rivolgervi ai servizi di giustizia riparativa per ottenere un adeguato risarcimento delle perdite materiali e non materiali conseguenti al reato, qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

l'autore del reato abbia riconosciuto i fatti principali da cui deriva la sua responsabilità;

abbiate acconsentito, dopo avere ricevuto informazioni esaustive e imparziali sul contenuto, ai possibili esiti e alle procedure in atto per il rispetto della conformità;

l'autore del reato abbia dato il proprio consenso;

la procedura di mediazione non comporti rischi per la vostra sicurezza, né la possibilità di arrecarvi nuove perdite materiali o non materiali;

non sia vietato dalla legge per il reato in questione.

Le discussioni tenute nell'ambito della procedura di mediazione saranno riservate e non potranno essere divulgate senza il vostro consenso e quello dell'autore del reato.

I mediatori e gli altri professionisti che partecipano alla procedura di mediazione dovranno rispettare il segreto professionale rispetto ai fatti e alle dichiarazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Avete la possibilità, così come l'autore del reato, di ritirare in ogni momento il consenso a partecipare alla procedura di mediazione.

La mediazione è utilizzata per i reati minori.

Nella giustizia minorile (dai 14 ai 18 anni), la mediazione è espressamente prevista quale mezzo di rieducazione del minore. In questo ambito, la mediazione è effettuata dai professionisti che si occupano del sostegno al servizio di procura dei minori, benché possa essere effettuata anche da agenzie delle comunità autonome e da altri enti, come determinate associazioni specialistiche.

Nel settore della giustizia ordinaria, la mediazione rientra nei servizi di giustizia riparativa, con vari programmi pilota in atto ormai da diversi anni.

Per quanto riguarda la sicurezza della mediazione, saranno messe a vostra disposizione tutte le misure di protezione fisica richieste, nonché altre misure necessarie per le circostanze e che possono essere concesse dall'autorità giudiziaria.

Dove posso trovare la legislazione che stabilisce i miei diritti?

Código Penal (Codice penale spagnolo) – [📄 in spagnolo](#)

Código Civil (Codice di procedura civile spagnolo) – [📄 in spagnolo](#)

Ley de Enjuiciamiento Criminal (Codice di procedura penale) – [📄 in spagnolo](#)

Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito (Legge 4/2015, del 27 aprile 2015, relativa alla condizione di vittima di reato) – [📄 in spagnolo](#)

Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, y se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (Regio decreto 1109/2015, dell'11 dicembre 2015, che attua la legge 4/2015, del 27 aprile 2015, relativa alla condizione di vittima di reato, e disciplina gli Uffici di sostegno alle vittime di reato) – [📄 in spagnolo](#)

Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio y Ley 26/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección de la infancia y de la adolescencia (Legge organica 8/2015 del 22 luglio 2015 e legge 26/2015 del 22 luglio 2015 che modifica il sistema di protezione dell'infanzia e dell'adolescenza) – [📄 in spagnolo](#)

Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea (Legge 23/2014, del 20 novembre 2014, sul riconoscimento reciproco delle decisioni penali nell'Unione europea) – [📄 in spagnolo](#)

Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011 (Regio decreto 671/2013, del 6 settembre 2013, che stabilisce le modalità di applicazione della legge 29/2011) – [in spagnolo](#)

Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas de Terrorismo (Legge 29/2011, del 22 settembre 2011, sul riconoscimento e la protezione globale delle vittime del terrorismo) – [in spagnolo](#)

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (Legge organica 1/2004, del 28 dicembre 2004, sulle misure di protezione globale contro la violenza di genere) – [in spagnolo](#)

Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (Legge organica 5/2000, del 12 gennaio 2000, sulla responsabilità penale dei minori) – [in spagnolo](#)

Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (Legge organica 1/1996, del 15 gennaio 1996, sulla protezione giuridica dei minori) – [in spagnolo](#)

Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (Legge 1/1996, del 10 gennaio 1996, sul gratuito patrocinio) – [in spagnolo](#)

Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (Legge 35/1995, dell'11 dicembre 1995, sugli aiuti e l'assistenza alle vittime di reati violenti e di reati contro la libertà sessuale) – [in spagnolo](#)

Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (Regio decreto 738/1997, del 23 maggio 1997, che approva il regolamento sugli aiuti alle vittime di reati violenti e di reati contro la libertà sessuale) – [in spagnolo](#)

Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales (Legge organica 19/1994, del 23 dicembre 1994, sulla protezione dei testimoni e degli esperti nei procedimenti penali) – [in spagnolo](#)

Ultimo aggiornamento: 11/03/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

2 - Denuncia di un reato; miei diritti durante le indagini o il processo

Come posso denunciare un reato?

Se siete vittima di un reato avete il diritto di ricevere, sin dal primo contatto con le autorità o i funzionari preposti, informazioni in merito al vostro diritto di denunciare un reato e, se del caso, l'iter da seguire per procedere in tal senso.

Potete denunciare il reato alla polizia e diventare un testimone nel procedimento che sarà seguito. Potete altresì chiedere alla polizia di indirizzarvi all'opportuno *Oficina de Asistencia a las Víctimas del delito* (Ufficio di sostegno alle vittime di reato), presso il quale vi verranno fornite informazioni in merito alle modalità di denuncia del reato.

L'accesso a servizi di assistenza e sostegno, come gli Uffici di sostegno alle vittime di reato, è gratuito e confidenziale e non è condizionato alla preventiva denuncia del reato.

In veste di persona che denuncia il reato, vi spettano i seguenti diritti:

ottenere una copia della denuncia, debitamente autenticata;

ricevere assistenza linguistica gratuita e una traduzione scritta della copia della denuncia da voi sporta, qualora non comprendiate o parliate una delle lingue ufficiali del luogo nel quale viene sporta la denuncia. Se non parlate o capite lo spagnolo o la lingua ufficiale utilizzata nel procedimento in questione, avrete diritto ad essere assistito, gratuitamente, da un interprete che parli una lingua a voi comprensibile nel momento in cui fornite la vostra testimonianza durante la fase investigativa dinanzi al giudice, al pubblico ministero o ai funzionari di polizia;

qualora abbiate chiesto di ricevere la notificazione di determinate decisioni, come ad esempio quella di non avviare un procedimento penale oppure la sentenza definitiva nel contesto di tale procedimento, avete il diritto di essere informati in merito alla data, all'ora e al luogo in cui si terrà il procedimento, nonché al contenuto dell'accusa nei confronti dell'autore del reato.

Potete altresì avviare un'azione legale contro l'autore del reato e diventare parte del procedimento in veste di accusa privata, disponendo di diritti molto simili a quelli del pubblico ministero.

Oltre ai casi ordinari, nei quali il pubblico ministero presenta le accuse nei confronti dell'autore del reato, vi sono due tipi di reati nel contesto dei quali per avviare un procedimento giudiziario è molto importante il ruolo della vittima:

i procedimenti giudiziari relativi a **reati semi-pubblici** richiedono che sia la vittima a promuovere un'azione legale affinché possano essere avviati; il pubblico ministero si assume quindi la responsabilità di definire le accuse contro l'autore del reato. Al contrario, nel caso di procedimenti contro **reati privati** (ad esempio, diffamazione), dipende esclusivamente dalla vittima: il pubblico ministero non ha alcuna responsabilità in merito alle accuse nei confronti dell'autore del reato e la vittima può ritirare la denuncia in qualsiasi momento, ponendo così fine al procedimento.

È possibile denunciare un reato in qualsiasi lingua e se non parlate spagnolo né alcuna delle rispettive lingue regionali avete il diritto a disporre gratuitamente di un interprete. In pratica, se nessuno alla stazione di polizia parla la vostra lingua, la polizia vi offrirà quanto segue:

se il reato non è grave, potrete effettuare la denuncia utilizzando un modulo nella vostra lingua;

se il reato è grave, vi verrà fornito un interprete tramite chiamata telefonica o di persona.

Presso talune stazioni di polizia vi sono interpreti inglesi, francesi e tedeschi, soprattutto in estate.

Non esiste alcun termine entro il quale la vittima deve denunciare un reato, tuttavia esistono termini trascorsi i quali non sarà possibile perseguire il reato: tali termini variano da 10 a 20 anni, a seconda della gravità del reato. Le autorità non richiedono alcuna modalità specifica per la denuncia di un reato che può essere effettuata per iscritto o verbalmente, nel qual caso l'autorità competente prenderà nota della denuncia. Per sporgere denuncia dovete fornire il vostro nome, indirizzo, numero identificativo, numero di telefono, ecc. e firmare la denuncia.

All'atto della denuncia di un reato, se siete vittima di un reato di violenza di genere o di violenza domestica, potete richiedere alla polizia un ordine di protezione. Tale ordine di protezione può essere richiesto anche direttamente all'autorità giudiziaria o al pubblico ministero, agli Uffici di sostegno alle vittime di reato o ai servizi sociali o agli istituti di assistenza collegati alle amministrazioni pubbliche.

In tutti i casi, alla vittima di un reato verranno forniti i moduli per richiedere l'ordine di protezione e verranno fornite informazioni in merito a tale ordine.

Come posso conoscere il seguito della mia denuncia?

Quando sporgete una denuncia ne ricevete una copia autenticata che reca un numero di riferimento.

In qualità di vittima potete ottenere informazioni dalla polizia in merito allo sviluppo del procedimento, a meno che ciò non possa compromettere le indagini in corso. In pratica, conviene chiamare il rispettivo corpo di polizia e chiedere informazioni.

In generale, qualora abbiate presentato la corrispondente richiesta, avete il diritto di ricevere informazioni sulla data, sull'ora e sul luogo del procedimento giudiziario, nonché sul contenuto dell'accusa nei confronti dell'autore del reato, oltre a ricevere notificazione delle seguenti decisioni:

la decisione di non avviare un procedimento penale;

la sentenza definitiva nel contesto del procedimento;

le decisioni di incarcerazione o scarcerazione dell'autore del reato, nonché la notificazione dell'eventuale evasione dell'autore del reato e delle decisioni di adozione di misure di protezione a favore della vittima.

Qualora abbiate chiesto di essere indirizzati a un Ufficio di sostegno alle vittime di reato o stiate ricevendo assistenza da uno di tali Uffici, avete il diritto di ricevere informazioni sui dati di contatto dell'autorità responsabile della gestione del procedimento e sui canali per comunicare con tale autorità, nonché informazioni sulla data, sull'ora e sul luogo del procedimento, oltre che sul contenuto dell'accusa contro l'autore del reato.

Qualora siate vittima di un reato di violenza di genere, avete il diritto di essere informati sulla situazione processuale dell'aggressore e sulle misure di protezione adottate, senza che dobbiate farne richiesta. In qualsiasi momento potete esprimere la vostra volontà di non ricevere tali informazioni.

Qualora siate vittima di un reato violento contro la libertà sessuale, avete il diritto di ricevere informazioni sul risarcimento da parte dello Stato al quale avete diritto se l'aggressore non paga il risarcimento o se tale indennizzo non è sufficiente.

Ho diritto al patrocinio a spese dello Stato (nel corso dell'investigazione o del processo)? A quali condizioni?

Sin dal primo contatto con le autorità o i funzionari preposti, una vittima di reato ha il diritto di ricevere informazioni sull'iter da seguire per ottenere consulenza legale e difesa e, laddove applicabile, le condizioni alle quali potrebbe riceverle a titolo gratuito. Anche gli Uffici di sostegno alle vittime di reato forniscono queste informazioni.

È possibile presentare la propria richiesta di riconoscimento del diritto al patrocinio a spese dello Stato al funzionario o all'autorità che ha fornito le informazioni in merito all'iter per ottenere consulenza legale e difesa e, se del caso, per riceverle gratuitamente. Il funzionario o l'autorità inoltrerà tale richiesta, unitamente alla documentazione fornita, all'ordine degli avvocati pertinente.

È possibile presentare la propria richiesta anche presso gli Uffici di sostegno alle vittime di reato dell'amministrazione della giustizia, che la inoltreranno all'ordine degli avvocati pertinente.

In generale, è possibile beneficiare di servizi di orientamento legale che offrono informazioni sulla legge a tutti i cittadini. Si tratta di servizi organizzati da ordini di avvocati in ciascuna zona giudiziaria.

È necessario compilare un modulo disponibile presso gli organi giurisdizionali, il ministero della Giustizia e in altri uffici statali, e dimostrare che i propri mezzi di sostentamento sono insufficienti. Tale richiesta deve essere presentata presso l'ordine degli avvocati nella zona del rispettivo organo giurisdizionale o presso l'organo giurisdizionale presente nella zona nella quale si risiede, qualora il procedimento penale non sia ancora iniziato.

Qualora siate vittima di un reato di violenza di genere, per ottenere il patrocinio a spese dello Stato, non è necessario che dimostriate innanzitutto che i vostri mezzi non sono sufficienti.

Anche se siete una vittima di atti di terrorismo, potete ottenere il patrocinio a spese dello Stato.

Potete richiedere il patrocinio a spese dello Stato in Spagna se vi trovate in una delle seguenti situazioni, tra le altre:

siete cittadino di uno Stato membro dell'UE e dimostrate che le vostre risorse sono insufficienti;

siete cittadino di un paese terzo, legalmente residente in Spagna o con un diritto riconosciuto ai sensi di accordi internazionali (ad esempio accordi sulla sottrazione internazionale di minori). In questo caso, potrete accedere all'assistenza legale in Spagna alle medesime condizioni dei cittadini dell'UE;

indipendentemente dall'esistenza di risorse per avviare procedimenti giudiziari, il vostro diritto al patrocinio a spese dello Stato sarà riconosciuto e tale patrocinio vi sarà fornito immediatamente qualora siate vittima di violenza di genere, terrorismo o tratta di esseri umani in qualsiasi procedimento collegato a, derivante da o risultante dal vostro stato di vittima, oppure siate minorenni o soffriate di disturbi di apprendimento o di una malattia mentale e siate vittima di situazioni di abuso o maltrattamento.

Tale diritto si applica anche ai successori in caso di decesso della vittima, a condizione che non siano stati coinvolti nei fatti.

Ai fini della concessione del patrocinio a spese dello Stato, sarete considerati una vittima nel momento in cui presentate una denuncia o promuovete un'azione legale, oppure quando viene avviato un procedimento penale, per uno dei reati menzionati. Manterrete tale stato per tutta la durata del procedimento oppure, qualora sia stato emesso un verdetto di colpevolezza, a seguito della conclusione di tale procedimento.

Si perde il diritto al patrocinio a spese dello Stato nel momento in cui un'assoluzione diventa definitiva oppure dopo la sospensione temporanea o il proscioglimento del procedimento per assenza di prove dei reati, senza essere tenuti a corrispondere il costo dei benefici goduti gratuitamente fino a quel momento.

Nei diversi procedimenti che possono essere avviati in ragione dello stato di vittima dei reati individuati e, in particolare, nei procedimenti relativi a violenza di genere, spetta all'avvocato assistere la vittima a condizione che in tal modo sia quindi debitamente garantito il diritto di difesa della stessa.

Avete diritto al patrocinio a spese dello Stato se il vostro reddito personale e il vostro reddito come nucleo familiare non superano su base annuale:

il doppio dell'*indicador público de renta de efectos múltiples* – IPREM (indicatore pubblico di reddito a effetto multiplo) in vigore al momento della richiesta, laddove le persone in questione non facciano parte di alcun nucleo familiare. L'IPREM è un indice che viene fissato annualmente e utilizzato per determinare l'importo di determinati benefici o la soglia per l'accesso a determinati benefici, diritti o servizi pubblici;

due volte e mezzo l'IPREM in vigore al momento della richiesta, laddove le persone in questione facciano parte di uno qualsiasi dei tipi di nucleo familiare costituiti da meno di quattro membri;

tre volte l'IPREM laddove il nucleo familiare in questione sia costituito da quattro o più membri.

L'IPREM annuale per il 2016 era pari a 6 390,13 EUR.

Qualora vi venga concesso il patrocinio a spese dello Stato, non dovrete pagare i seguenti costi:

consulenza legale preliminare;

gli onorari di avvocato e *procurador* (procuratore legale);

i costi derivanti dalla pubblicazione di notificazioni sui quotidiani ufficiali;

le cauzioni richieste per la presentazione di taluni ricorsi;

pagamenti per esperti;

beneficerete di una riduzione pari all'80 % dell'importo per atti notarili e certificazioni rilasciate dal catasto e da registri delle imprese.

Posso chiedere il rimborso delle spese (per partecipare alle indagini/processo)? A quali condizioni?

In generale, se in veste di vittima di un reato avete preso parte al procedimento, avrete diritto al rimborso delle spese necessarie per esercitare i vostri diritti e per le spese di giudizio che sono state sostenute in via preferenziale rispetto al pagamento delle spese sostenute per lo Stato.

A tal fine, il pagamento deve essere imposto nella sentenza e, inoltre, l'imputato deve essere stato condannato, su vostra richiesta in qualità di vittima, per reati per i quali il pubblico ministero non ha presentato alcuna accusa, oppure deve essere stato condannato dopo che la decisione di chiudere il caso è stata revocata a causa di un ricorso presentato da voi in qualità di vittima.

I servizi di assistenza e sostegno e, in particolare, gli Uffici di sostegno alle vittime di reato, vi forniranno informazioni in merito alle circostanze nelle quali potreste ricevere il rimborso delle spese legali e, se del caso, in merito all'iter da seguire per ottenerlo.

Posso ricorrere contro la decisione di archiviazione della denuncia?

Se siete una vittima che non è comparsa nel procedimento e il pubblico ministero decide di ritirare le accuse contro l'autore del reato, il giudice può informarvi di ciò e invitarvi a promuovere un'azione legale agendo in veste di accusa privata entro 15 giorni. Nel caso di un procedimento accelerato, il giudice è tenuto a informarvi e invitarvi.

Se il pubblico ministero formula accuse contro l'autore del reato, non potete fare nulla in veste di vittima per porre fine al procedimento, fatta eccezione nel caso di reati privati.

Se siete già comparsi nel procedimento e agite in veste di accusa privata, potete richiedere l'apertura della fase orale del procedimento e formulare accuse contro l'autore del reato. Se il giudice istruttore decide di concludere il procedimento, ossia lo respinge, potete presentare ricorso.

Se il pubblico ministero formula accuse contro l'autore del reato, potete chiedere che il caso venga archiviato e ritirarvi dal vostro ruolo di accusa privata. Il pubblico ministero può comunque procedere con l'azione legale qualora decida di farlo.

Posso partecipare al processo?

In occasione della vostra prima comparizione in aula, il consulente legale vi informerà in merito ai vostri diritti nel contesto del procedimento penale in veste di vittima e vi offrirà la possibilità di partecipare al procedimento in qualità di parte privata, usando un linguaggio chiaro, semplice e comprensibile, tenendo conto delle vostre caratteristiche ed esigenze.

In veste di vittima di un reato, nel contesto di un procedimento penale avete diritto a quanto segue:

avviare azioni penali e civili in conformità alle disposizioni della legislazione penale in vigore;

comparire dinanzi alle autorità incaricate dell'indagine per fornire loro fonti di prova e informazioni pertinenti per chiarire i fatti.

Inoltre, in occasione di tale prima apparizione vi verrà chiesto se desiderate ricevere le comunicazioni o le notificazioni previste dalla legge, nel qual caso dovete fornire un indirizzo di posta elettronica o, in assenza dello stesso, un indirizzo di residenza o comunque un indirizzo postale.

Indipendentemente dal vostro ruolo nel contesto del procedimento penale, di norma potete essere presenti alle udienze, anche qualora non siano pubbliche.

Sarete tenuti a partecipare soltanto per fornire la vostra prova testimoniale in veste di **testimone**.

Se siete una vittima che non è comparsa nel procedimento penale, sarete informati della data e del luogo del procedimento giudiziario. Il vostro ruolo principale sarà quello di fornire una prova testimoniale in veste di testimone. Affinché possiate essere informati della data e dell'ora del procedimento giudiziario, dovete comunicare eventuali cambiamenti del vostro indirizzo durante il procedimento stesso.

Potete partecipare al procedimento in veste di **accusa privata** prima della preparazione dell'atto di accusa, ad esempio prima dell'inizio della fase orale del procedimento, fatta eccezione nel caso di procedimenti penali contro un minore. Il pubblico ministero, l'accusa privata, qualora presente, e l'avvocato difensore preparano l'atto di accusa. Questo documento include la classificazione del reato e la pena raccomandata da tali soggetti. In pratica, ciascuna parte dispone di cinque giorni per presentare la propria posizione per iscritto.

Di norma, sarete rappresentati dal vostro avvocato, che difenderà la vostra causa, e dal vostro rappresentante processuale, che vi rappresenterà formalmente nel contesto del procedimento.

Qualora siano più di una, le vittime possono partecipare separatamente al procedimento, sebbene il giudice possa richiedere che siano raggruppate in una o più difese. Anche associazioni delle vittime potranno comparire nel procedimento penale, a condizione che abbiano il vostro permesso in veste di vittima del reato.

Se state già agendo in veste di accusa privata, il vostro avvocato avrà accesso alla sintesi e agli altri documenti del caso nonché ad altri diritti, analoghi a quelli del pubblico ministero, tra i quali il diritto di:

richiedere la raccolta di ulteriori prove;

proporre nuovi testimoni o esperti che sosterranno il vostro caso;

proporre confronti, ecc.

Qualora l'imputato sia condannato, l'organo giurisdizionale può ordinarvi di pagarvi i seguenti costi: il costo di avvocati e rappresentanti processuali, esperti, certificati rilasciati da registri pubblici e notai, ecc.

Nel contesto del procedimento penale, potete avviare un'azione civile (**parte civile**) qualora desideriate ottenere la restituzione di beni, la riparazione del danno o il risarcimento dei danni, materiali e non, causati dal reato. In questo caso, sarete rappresentati dal vostro avvocato, che difenderà la vostra causa, e dal vostro rappresentante processuale, che vi rappresenterà formalmente nel contesto del procedimento.

Qualora si decida di chiudere l'indagine, la decisione di archiviare il caso verrà comunicata alle vittime dirette del reato che hanno denunciato i fatti, nonché alle altre vittime dirette delle quali siano note le identità e i luoghi di residenza. In caso di decesso o scomparsa di una persona come diretta conseguenza di un reato, la decisione sarà comunicata alle vittime indirette del reato.

Qual è il mio ruolo ufficiale nel sistema giudiziario? Ad esempio, sono o posso scegliere di essere: vittima, testimone, parte civile, o accusa privata?

In veste di vittima di un reato, nel contesto di un procedimento penale avete diritto a quanto segue:

avviare azioni penali e civili in conformità alle disposizioni della legislazione penale in vigore;

comparire dinanzi alle autorità incaricate dell'indagine per fornire loro fonti di prova e informazioni pertinenti per chiarire i fatti.

I diversi ruoli che potete rivestire nel contesto del sistema giudiziario sono:

vittima diretta o indiretta: in base al reato denunciato oppure in caso di richiesta di accesso all'assistenza e ai servizi di sostegno alle vittime, senza aver precedentemente denunciato il reato, poiché l'accesso a tali servizi non dipende dalla presentazione di una denuncia;

testimone: in presenza di una denuncia. Il vostro coinvolgimento nel procedimento ha luogo nel momento in cui ricevete l'atto di citazione;

accusa privata: qualora decidiate di comparire nel procedimento penale in veste di accusa privata, nel caso in cui intendiate un'azione contro l'autore del reato (reati semi-pubblici e reati privati) e prima che l'atto di accusa sia preparato, ossia prima che inizi la fase orale del procedimento, tranne nel caso di procedimenti penali contro un minore;

parte civile: in generale, se decidete di avviare un'azione civile come parte del procedimento penale, ossia se richiedete la restituzione di beni, la riparazione del danno o il risarcimento dei danni, materiali e non, causati dal reato.

Di norma dovete essere presente alle udienze, anche se non sono pubbliche. Sarete tenuti a partecipare soltanto per fornire la vostra prova testimoniale in veste di testimone.

Quali sono i miei diritti e obblighi in questo ruolo?

In generale, in veste di **vittima**, sin dal primo contatto con le autorità o i funzionari e durante l'attività di assistenza e i servizi di sostegno forniti dalle pubbliche amministrazioni, anche prima di denunciare il reato, avete il diritto di ricevere protezione, informazioni, sostegno, assistenza e cure.

Potete chiedere alle autorità o ai funzionari che contattate inizialmente di indirizzarvi agli Uffici di sostegno alle vittime di reato, dove si occuperanno di voi a titolo gratuito e in maniera riservata, anche se non avete precedentemente denunciato il reato.

Potreste anche essere accompagnati da una persona a vostra scelta a partire dal primo contatto con le autorità e i funzionari.

Inoltre, in quanto vittima avete il diritto di comprendere ed essere compresi nel contesto di qualsiasi azione che deve essere effettuata una volta che è stato denunciato il reato, ivi comprese le informazioni fornite prima della presentazione di una denuncia. Sarà fornito l'interpretariato nelle lingue dei segni legalmente riconosciute, nonché mezzi di sostegno per la comunicazione verbale nei casi in cui ciò sia necessario.

Tutte le comunicazioni effettuate, tanto verbali quanto scritte, si svolgeranno in un linguaggio chiaro, semplice e accessibile e terranno conto delle vostre caratteristiche ed esigenze personali, soprattutto qualora soffriate di disabilità sensoriali, intellettuali o mentali oppure siate un minore.

In veste di vittima, avete il diritto di ricevere informazioni principalmente riguardanti quanto segue:

le misure di assistenza e sostegno disponibili, siano esse mediche, psicologiche o materiali, e l'iter per ottenerle. Se del caso, tali misure includeranno informazioni sulle possibilità disponibili per ottenere alloggi alternativi;

il diritto di denunciare il reato e, se del caso, l'iter da seguire per farlo e il diritto di fornire elementi di prova alle autorità incaricate dell'indagine;

l'iter da seguire per ottenere consulenza e difesa legale e, se del caso, le condizioni alle quali le si può ottenere gratuitamente;

la possibilità di richiedere misure di protezione e, se del caso, l'iter da seguire per farlo;

il risarcimento al quale potete avere diritto e, se del caso, l'iter da seguire per richiederlo;

i servizi di interpretariato e traduzione disponibili;

l'aiuto ausiliario e i servizi di comunicazione disponibili;

l'iter attraverso il quale potreste essere in grado di esercitare i vostri diritti nel caso viviate fuori dalla Spagna;

i ricorsi che potete depositare contro qualsiasi decisione che riteniate incompatibile con i vostri diritti;

i dettagli di contatto dell'autorità incaricata di gestire il procedimento e i canali per comunicare con la stessa;

i servizi di giustizia riparatoria disponibili, nei casi in cui ciò sia legalmente possibile;

i casi nei quali è possibile essere rimborsati per le spese legali e, se del caso, l'iter da seguire per richiedere tale rimborso;

il diritto di presentare una richiesta di notificazione di determinate decisioni nel contesto del procedimento come, tra l'altro, la decisione di non avviare un procedimento penale, la sentenza definitiva nel contesto del procedimento, ecc.

Indipendentemente dal vostro ruolo nel contesto del procedimento penale, di norma potete essere presenti alle udienze, anche qualora non siano pubbliche.

Sarete tenuti a partecipare soltanto per fornire la vostra prova testimoniale in veste di testimone.

Se siete una vittima che non è comparsa nel procedimento penale, sarete informati della data e del luogo del procedimento giudiziario. Il vostro ruolo principale sarà quello di fornire una prova testimoniale in veste di testimone. Affinché possiate ricevere la notificazione della data e dell'ora del procedimento giudiziario, dovete comunicare eventuali cambiamenti del vostro indirizzo durante il procedimento stesso.

Potete partecipare al procedimento in veste di **accusa privata** prima della preparazione dell'atto di accusa, ad esempio prima dell'inizio della fase orale del procedimento, fatta eccezione nel caso di procedimenti penali contro un minore. Sarete rappresentati dal vostro avvocato, che difenderà la vostra causa, e dal vostro rappresentante processuale, che vi rappresenterà formalmente nel contesto del procedimento.

Se state già agendo in veste di accusa privata, il vostro avvocato avrà accesso alla sintesi e agli altri documenti del caso nonché ad altri diritti, analoghi a quelli del pubblico ministero, tra i quali il diritto di:

richiedere la raccolta di ulteriori prove;

proporre nuovi testimoni o esperti che sosterranno il vostro caso;

proporre confronti, ecc.

Qualora l'imputato sia condannato, l'organo giurisdizionale può ordinarvi di pagarvi i seguenti costi: il costo di avvocati e rappresentanti processuali, esperti, certificati rilasciati da registri pubblici e notai, ecc.

In veste di **testimone**, avete diritto a titolo gratuito a un interprete qualora non parliate spagnolo o la rispettiva lingua regionale, ma non avete la possibilità di tradurre documenti. Nonostante sia di norma difficile evitare il contatto visivo con l'imputato e gli edifici degli organi giurisdizionali non dispongano in generale di sale d'attesa distinte per i testimoni, qualora siate stati vittima di violenza sessuale potete:

beneficiare di un riparo in aula; oppure

testimoniare tramite videoconferenza.

Qualora dobbiate testimoniare e siate in pericolo, il presidente dell'organo giurisdizionale può ordinare un'udienza privata per proteggere la moralità, l'ordine pubblico e voi stessi in veste di vittima e/o la vostra famiglia. In qualità di accusa privata potete richiedere un'udienza privata.

Se siete stati citati per fornire una prova testimoniale e il giudice ritenga che siate soggetti a un serio rischio o che la vostra libertà, i vostri beni o la vostra famiglia siano a rischio, detto giudice può adottare una delle seguenti azioni:

proteggere la vostra identità, il vostro indirizzo, la vostra professione e il vostro luogo di lavoro, non utilizzando queste informazioni nel procedimento;

evitare che siate visti in aula e stabilire l'organo giurisdizionale come indirizzo per le notificazioni;

impedire che la vostra immagine venga registrata utilizzando qualsiasi supporto;

ordinare protezione da parte della polizia durante e dopo il procedimento;

fornirvi il trasporto fino all'organo giurisdizionale utilizzando vetture ufficiali;

presso l'organo giurisdizionale, porvi in una sala d'attesa sorvegliata dalla polizia;

in circostanze particolari, fornirvi una nuova identità e un aiuto finanziario per cambiare luogo, residenza e lavoro.

Se siete un minore che fa una dichiarazione, il contatto visivo tra voi e l'imputato sarà impedito ricorrendo a qualsiasi mezzo tecnico possibile. Anche i confronti saranno limitati. In caso di conflitto di interessi con i vostri rappresentanti legali che non vi consente di essere certi che i vostri interessi saranno adeguatamente gestiti nelle indagini o nel procedimento penale, oppure qualora il conflitto sia con uno dei vostri genitori e l'altro genitore non è in grado di adempiere adeguatamente i suoi doveri di rappresentarvi o assistervi, tra gli altri casi, il pubblico ministero chiederà al giudice o all'organo giurisdizionale di designare un tutore *ad litem* per voi il quale avrà il dovere di rappresentarvi nelle indagini e nel corso del procedimento penale.

Se siete stranieri potete avere un interprete a titolo gratuito, qualora non parliate spagnolo o la rispettiva lingua regionale. La polizia può offrirvi un modulo nella vostra lingua per denunciare il reato e darvi accesso a un interprete tramite chiamata telefonica o di persona. Gli organi giurisdizionali dispongono di un servizio di interpretariato che sarà coordinato con l'Ufficio di sostegno alle vittime di reato.

Se desiderate avviare un'azione civile nel contesto del procedimento penale (**parte civile**), dovete comparire con un avvocato e un rappresentante processuale nel momento in cui viene offerta la possibilità di partecipare al procedimento come parte privata e sempre prima che il reato sia classificato. In questo caso, sarete rappresentati dal vostro avvocato, che difenderà la vostra causa, e dal vostro rappresentante processuale, che vi rappresenterà formalmente nel contesto del procedimento.

Qualora otteniate sussidi o aiuti sulla base del vostro stato di vittima e siete stati oggetto di qualsiasi misura di protezione prevista dalla legge, avete l'**obbligo** di rimborsare tali sussidi e aiuti in caso di condanna per falsa denuncia di un reato o simulazione di reato, nonché l'**obbligo** di pagare le spese sostenute dall'amministrazione per le sue azioni di riconoscimento, protezione e sostegno e per i servizi forniti, fatte salve eventuali altre responsabilità civili o penali che possono applicarsi.

Posso rendere una dichiarazione durante il processo o testimoniare? A quali condizioni?

Indipendentemente dal vostro ruolo nel contesto del procedimento penale, di norma potete essere presenti alle udienze, anche qualora non siano pubbliche. Sarete tenuti a partecipare soltanto per fornire la vostra prova testimoniale in veste di testimone.

Durante la vostra partecipazione al procedimento, potete continuare a beneficiare dei servizi degli Uffici di sostegno alle vittime di reato.

Se siete una vittima che non è comparsa nel procedimento penale, sarete informati della data e del luogo del procedimento giudiziario. Il vostro ruolo principale sarà quello di fornire una prova testimoniale in veste di testimone. Affinché possiate essere informati della data e dell'ora del procedimento giudiziario, dovete comunicare eventuali cambiamenti del vostro indirizzo durante il procedimento stesso.

Potete partecipare al procedimento in veste di **accusa privata** prima della preparazione dell'atto di accusa, ad esempio prima dell'inizio della fase orale del procedimento, fatta eccezione nel caso di procedimenti penali contro un minore. Sarete rappresentati dal vostro avvocato, che difenderà la vostra causa, e dal vostro rappresentante processuale, che vi rappresenterà formalmente nel contesto del procedimento.

Se state già agendo in veste di accusa privata, il vostro avvocato avrà accesso alla sintesi e agli altri documenti del caso nonché ad altri diritti, analoghi a quelli del pubblico ministero:

- richiedere la raccolta di ulteriori prove;
- proporre nuovi testimoni o esperti che sosterranno il vostro caso;
- proporre confronti, ecc.

Qualora l'imputato sia condannato, l'organo giurisdizionale può ordinarvi di pagarvi i seguenti costi: il costo di avvocati e rappresentanti processuali, esperti, certificati rilasciati da registri pubblici e notai, ecc.

In veste di **testimone**, avete diritto a titolo gratuito a un interprete qualora non parliate spagnolo o la rispettiva lingua regionale, ma non avete la possibilità di tradurre documenti. Nonostante sia di norma difficile evitare il contatto visivo con l'imputato e gli edifici degli organi giurisdizionali non dispongano in generale di sale d'attesa distinte per i testimoni, qualora siate stati vittima di violenza sessuale potete:

- beneficiare di un riparo in aula; oppure
- testimoniare tramite videoconferenza.

Qualora dobbiate testimoniare e siate in pericolo, il presidente dell'organo giurisdizionale può ordinare un'udienza privata per proteggere la moralità, l'ordine pubblico e voi stessi in veste di vittima e/o la vostra famiglia. In qualità di accusa privata potete richiedere un'udienza privata.

Se siete stati citati per fornire una prova testimoniale e il giudice ritenga che siate soggetti a un serio rischio o che la vostra libertà, i vostri beni o la vostra famiglia siano a rischio, detto giudice può adottare una delle seguenti azioni:

- proteggere la vostra identità, il vostro indirizzo, la vostra professione e il vostro luogo di lavoro, non utilizzando queste informazioni nel procedimento;
- evitare che siate visti in aula e stabilire l'organo giurisdizionale come indirizzo per le notificazioni;
- impedire che la vostra immagine venga registrata utilizzando qualsiasi supporto;
- ordinare protezione da parte della polizia durante e dopo il procedimento;
- fornirvi il trasporto fino all'organo giurisdizionale utilizzando vetture ufficiali;
- presso l'organo giurisdizionale, porvi in una sala d'attesa sorvegliata dalla polizia;
- in circostanze particolari, fornirvi una nuova identità e un aiuto finanziario per cambiare luogo, residenza e lavoro.

Se siete un minore che fa una dichiarazione, il contatto visivo tra voi e l'imputato sarà impedito ricorrendo a qualsiasi mezzo tecnico possibile. Anche i confronti saranno limitati. In caso di conflitto di interessi con i vostri rappresentanti legali che non vi consente di essere certi che i vostri interessi saranno adeguatamente gestiti nelle indagini o nel procedimento penale, oppure qualora il conflitto sia con uno dei vostri genitori e l'altro genitore non è in grado di adempiere adeguatamente i suoi doveri di rappresentarvi o assistervi, tra gli altri casi, il pubblico ministero chiederà al giudice o all'organo giurisdizionale di designare un tutore *ad litem* per voi il quale avrà il dovere di rappresentarvi nelle indagini e nel corso del procedimento penale.

Se siete stranieri potete avere un interprete a titolo gratuito, qualora non parliate spagnolo o la rispettiva lingua regionale. Gli organi giurisdizionali dispongono di un servizio di interpretariato che sarà coordinato con l'Ufficio di sostegno alle vittime di reato.

Quali informazioni riceverò durante il processo?

Qualora abbiate presentato la richiesta pertinente, avete il diritto di ricevere informazioni sulla data, sull'ora e sul luogo del processo e sul contenuto dell'accusa contro l'autore del reato, nonché ricevere le seguenti decisioni:

- la decisione di non avviare un procedimento penale;
- la sentenza definitiva nel contesto del procedimento;
- le decisioni di incarcerazione o scarcerazione dell'autore del reato, nonché la notificazione dell'eventuale evasione dello stesso;
- le decisioni di adozione di misure di protezione personali o che modificano quelle già concordate, laddove tali misure siano in atto per garantire la vostra sicurezza;
- le decisioni emesse da qualsiasi autorità giudiziaria o penitenziaria che riguardi i soggetti condannati per reati commessi tramite atti di violenza o intimidazione e che costituiscono un rischio per la vostra sicurezza;
- le decisioni che implicano la vostra partecipazione in veste di vittima nell'applicazione della sentenza e che vengono pronunciate nell'ambiente carcerario, come quelle che riguardano la classificazione del detenuto condannato come un regime carcerario di semi-libertà di 3° grado, benefici penitenziari, un permesso breve, la liberazione condizionale, ecc.

Se la vittima di un reato richiede di essere informata delle decisioni di cui sopra, deve indicare un indirizzo di posta elettronica o, altrimenti, un indirizzo postale o di residenza, ai quali saranno inviate le comunicazioni e le notificazioni dell'autorità.

In via eccezionale, qualora non disponiate di un indirizzo di posta elettronica, tali notificazioni saranno inviate per posta ordinaria all'indirizzo da voi fornito.

Se siete un cittadino residente al di fuori dell'Unione europea e non disponete di un indirizzo di posta elettronica o di un indirizzo postale ai quali inviare le comunicazioni, queste ultime saranno inviate all'ufficio diplomatico o consolare spagnolo nel vostro paese di residenza per la pubblicazione.

Le notificazioni che potreste ricevere includeranno, quanto meno, il dispositivo della decisione e la sua base giuridica.

Qualora come vittima siate comparsi formalmente nel procedimento, le decisioni saranno notificate al vostro rappresentante processuale e saranno comunicate anche a voi all'indirizzo e-mail che avete fornito.

In qualsiasi momento potete esprimere il vostro desiderio di non essere informati delle decisioni di cui sopra e, in tal caso, la richiesta di notificazione da voi presentata inizialmente diventerà inefficace.

Qualora abbiate chiesto di essere indirizzati a un Ufficio di sostegno alle vittime di reato o siate ricevendo assistenza da uno di tali Uffici, avete il diritto di ricevere informazioni sui dati di contatto dell'autorità responsabile della gestione del procedimento e sui canali per comunicare con tale autorità, nonché informazioni sulla data, sull'ora e sul luogo del procedimento, oltre che sul contenuto dell'accusa contro l'autore del reato.

Qualora siate vittima di un reato di violenza di genere, avete il diritto di essere informati sulla situazione processuale dell'aggressore e sulle misure di protezione adottate, senza che dobbiate farne richiesta. In qualsiasi momento potete esprimere la vostra volontà di non ricevere tali informazioni.

Potrò accedere ai fascicoli dell'organo giurisdizionale?

Se state già agendo in veste di accusa privata, il vostro avvocato avrà accesso alla sintesi e agli altri documenti del caso.

Le attività quotidiane degli avvocati includono l'accesso alle informazioni legali e alla documentazione, in particolare nei casi in cui il loro cliente non è parte nel procedimento.

Ai sensi della legislazione spagnola, le parti che partecipano a un procedimento possono essere informate in merito allo stesso e partecipare a tutte le formalità procedurali.

Ultimo aggiornamento: 11/03/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

3 - I miei diritti dopo il processo

Posso impugnare la sentenza?

Qualora intendiate impugnare la sentenza nel caso in cui l'imputato sia dichiarato innocente, tenete presente che se non siete stati parte del procedimento, non potete farlo.

Se siete stati parte del procedimento e agite in veste di accusa privata, potete proporre un'impugnazione come segue:

contro la sentenza entro dieci giorni dalla sua notificazione; esistono vari motivi di impugnazione ed è possibile effettuare un riesame delle prove. In questo caso si tratta di un'impugnazione ordinaria;

ricorso per cassazione entro cinque giorni dalla notificazione della sentenza; i motivi sono una violazione della legge o della costituzione spagnola oppure motivi formali. In questo caso si tratta di un'impugnazione straordinaria.

In quanto parte civile potete presentare un ricorso per cassazione soltanto in merito a questioni relative al vostro risarcimento.

Per quanto riguarda le possibilità di proporre ulteriori impugnazioni, se avete innanzitutto presentato un'impugnazione ordinaria, potete presentare un ricorso per cassazione come seconda impugnazione. Il ricorso per cassazione è deciso dalla Corte suprema.

Gli Uffici di sostegno alle vittime di reato vi forniranno informazioni sulle impugnazioni che potete presentare contro le decisioni che ritenete siano incompatibili con i vostri diritti.

Quali sono i miei diritti dopo la sentenza?

Se ne avete fatto richiesta, avete il diritto di essere informati in merito alle seguenti decisioni:

la decisione di non avviare un procedimento penale;

la sentenza definitiva del procedimento;

le decisioni di incarcerazione o scarcerazione dell'autore del reato, nonché la notificazione dell'eventuale evasione dello stesso;

le decisioni di adozione di misure di protezione personali o che modificano quelle già concordate, laddove essere mirino a garantire la vostra sicurezza;

le decisioni emesse da qualsiasi autorità giudiziaria o penitenziaria che riguardino i soggetti condannati per reati commessi tramite atti di violenza o intimidazione e che costituiscono un rischio per la vostra sicurezza;

le decisioni che implicano la vostra partecipazione nell'applicazione della sentenza e che vengono pronunciate in materie relative alla detenzione, come quelle che riguardano la classificazione della persona condannata in un regime carcerario di semi-libertà di 3° grado, benefici penitenziari, un permesso breve, la liberazione condizionale, ecc.

I vostri diritti principali durante l'esecuzione della sentenza sono il diritto all'informazione sulla condanna inflitta all'imputato. In generale, le informazioni relative alla scarcerazione di quest'ultimo sarebbero considerate parte della loro vita privata e non potrebbero esservi comunicate.

In via eccezionale, se siete stati vittima di un reato di violenza di genere, vi saranno fornite informazioni sullo stato procedurale dell'imputato e sulle modalità secondo le quali sta scontando la pena, fino a quando l'ordine di protezione o l'ordine restrittivo rimarranno in vigore.

Qualora abbiate agito in veste di accusa privata nel procedimento, potete partecipare alla sospensione della condanna dell'accusato. Una pena detentiva inferiore a due anni può essere sospesa in assenza di recidiva entro un determinato arco di tempo. Decorso tale periodo, la condanna decade. L'organo giurisdizionale decide in merito alla sospensione della condanna e sarete ascoltati dal giudice prima che questi prenda la sua decisione.

Gli Uffici di sostegno alle vittime di reato vi forniranno informazioni sulla possibilità della quale disponete in quanto vittima di partecipare all'esecuzione della pena detentiva e svolgeranno tutte le attività di assistenza necessarie affinché possiate esercitare i diritti che vi sono riconosciuti dalla legge.

Se siete una vittima del terrorismo, l'Ufficio di informazione e assistenza alle vittime del terrorismo della Corte nazionale vi fornirà i canali di informazione necessari per poter scoprire tutto ciò che riguarda l'esecuzione della pena detentiva fino a quando la stessa non viene scontata completamente, in particolare nei casi in cui vengono concessi benefici o le persone condannate vengono scarcerate.

Ho il diritto a un supporto o a una protezione dopo il processo? Per quanto tempo?

Se la sentenza viene eseguita ed è necessario, potete continuare a essere protetti, qualora il giudice decida in tal senso. Vi può essere concessa protezione da parte della polizia o, in casi eccezionali, vi può essere fornita una nuova identità o un aiuto finanziario per cambiare residenza o lavoro.

Per taluni reati, come la violenza di genere o quella domestica, è possibile chiedere un ordine di protezione la cui validità temporanea sarà stabilita da una decisione dell'autorità giudiziaria.

L'ordine di protezione può essere richiesto direttamente all'autorità giudiziaria o al pubblico ministero, oppure ai funzionari preposti all'applicazione della legge, agli Uffici di sostegno alle vittime di reato o ai servizi sociali o agli istituti di assistenza collegati alle amministrazioni pubbliche.

L'ordine di protezione rappresenta uno stato di protezione generale che includerà le misure di protezione civili e penali stabilite dalla legge e qualsiasi altra misura di assistenza e protezione sociale stabilita dal sistema giuridico.

La concessione di un ordine di protezione comporterà per voi l'obbligo di tenervi costantemente informati in merito alla situazione procedurale dell'imputato o del sospettato, nonché in merito alla portata e alla validità delle misure di protezione adottate. In particolare, sarete informati in qualsiasi momento in merito alla situazione detentiva del presunto aggressore. A tal fine, l'ordine di protezione sarà inoltrato all'amministrazione penitenziaria.

Potete altresì essere protetti tramite l'adozione di talune pene o misure di sicurezza inflitte all'autore del reato: ordini restrittivi, privazione dei diritti genitoriali o di tutela, privazione del diritto di portare e usare armi, ecc. Inoltre, nei casi in cui la pena viene sospesa prima dell'ingresso in carcere, il giudice può vietare all'autore del reato di recarsi in determinati luoghi o di avvicinarsi a voi, obbligarlo a prendere parte a specifici programmi educativi, ecc.

In qualità di vittima, avete il diritto di:

a) chiedere l'adozione di misure comportamentali o l'applicazione di norme previste dalla legge e ritenute necessarie per garantire la vostra sicurezza da imporre alla persona rilasciata sulla parola, laddove questa sia stata condannata per atti dai quali potrebbe ragionevolmente derivare una situazione di pericolo per voi;

b) fornire al giudice o all'organo giurisdizionale qualsiasi informazione pertinente per la decisione in merito all'esecuzione della pena inflitta, alle responsabilità civili risultanti dal reato o alla confisca concordata.

Gli Uffici di sostegno alle vittime di reato coopereranno e si coordineranno con gli organismi, le istituzioni e i servizi che possono essere coinvolti nell'assistenza alle vittime: magistratura, pubblico ministero, funzionari preposti all'applicazione della legge, soprattutto nel caso di vittime vulnerabili a rischio elevato di vittimizzazione. Inoltre, se siete una vittima che richiede misure di protezione speciali, tali Uffici valuteranno il vostro caso per determinare quali misure di protezione, assistenza e sostegno dovrebbero essere fornite, che possono comprendere quanto segue:

la fornitura di sostegno psicologico o assistenza per affrontare i disturbi causati dal reato, utilizzando i metodi psicologici più appropriati per fornirvi assistenza;

accompagnamento per il procedimento;

informazioni sulle risorse psicosociali e di assistenza disponibili e rinvio a questi servizi se richiesto;

eventuali misure speciali di sostegno che potrebbero essere necessarie qualora siate vittima di esigenze particolari di protezione;

rinvio a servizi di sostegno specializzati.

Per quanto tempo?

Le misure di protezione di natura giudiziaria saranno valide per il periodo di tempo stabilito nella corrispondente decisione dell'autorità giudiziaria.

Gli Uffici di sostegno alle vittime di reato monitoreranno la vostra situazione in veste di vittima, soprattutto se siete una vittima vulnerabile, durante l'intero procedimento penale e per un periodo di tempo appropriato dopo la sua conclusione, indipendentemente dal fatto che l'identità dell'autore del reato e l'esito del procedimento siano noti.

Quali informazioni mi saranno comunicate in caso di condanna dell'autore del reato?

I vostri diritti principali durante l'esecuzione della sentenza sono il diritto all'informazione sulla condanna inflitta all'imputato. In generale, le informazioni relative alla scarcerazione di quest'ultimo sarebbero considerate parte della loro vita privata e non potrebbero esservi comunicate.

In via eccezionale, se siete stati vittima di un reato di violenza di genere, vi saranno fornite informazioni sullo stato procedurale dell'imputato e sulle modalità secondo le quali sta scontando la pena, per tutto il periodo nel quale l'ordine di protezione o l'ordine restrittivo rimarranno in vigore, fatta eccezione per il caso in cui voi esprimiate il vostro desiderio di non ricevere alcuna notificazione in materia.

Gli Uffici di sostegno alle vittime di reato vi forniranno informazioni sulla possibilità della quale disponete in quanto vittima di partecipare all'esecuzione della pena detentiva e svolgeranno tutte le attività di assistenza necessarie affinché possiate esercitare i diritti che vi sono riconosciuti dalla legge.

Se siete una vittima del terrorismo, l'Ufficio di informazione e assistenza alle vittime del terrorismo della Corte nazionale vi fornirà i canali di informazione necessari per poter scoprire tutto ciò che riguarda l'esecuzione della pena detentiva fino a quando le pene in questione non vengono scontate completamente, in particolare nei casi in cui vengono concessi benefici o le persone condannate vengono scarcerate.

Sarò informato del rilascio dell'autore del reato (compresa la scarcerazione anticipata o condizionale) o di una sua evasione?

Se avete presentato la richiesta corrispondente, avete il diritto di essere informati in merito alle seguenti decisioni, tra le altre:

le decisioni di incarcerazione o scarcerazione dell'autore del reato, nonché la notificazione dell'eventuale evasione dello stesso;

le decisioni emesse da qualsiasi autorità giudiziaria o penitenziaria che riguardi i soggetti condannati per reati commessi tramite atti di violenza o intimidazione e che costituiscono un rischio per la vostra sicurezza;

le decisioni che implicano la vostra partecipazione nell'applicazione della sentenza e che vengono pronunciate in materie relative alla detenzione, come quelle che riguardano la classificazione della persona condannata come un regime carcerario di semi-libertà di 3° grado, benefici penitenziari, un permesso breve, la liberazione condizionale, ecc.

Gli Uffici di sostegno alle vittime di reato vi forniranno informazioni sulla possibilità della quale disponete in quanto vittima di partecipare all'esecuzione della pena detentiva e svolgeranno tutte le attività di assistenza necessarie affinché possiate esercitare i diritti che vi sono riconosciuti dalla legge.

Se siete una vittima del terrorismo, l'Ufficio di informazione e assistenza alle vittime del terrorismo della Corte nazionale vi fornirà i canali di informazione necessari per poter scoprire tutto ciò che riguarda l'esecuzione della pena detentiva fino a quando le pene in questione non vengono scontate completamente, in particolare nei casi in cui vengono concessi benefici o le persone condannate vengono scarcerate.

Sarò coinvolto nelle decisioni sul rilascio o sulla libertà condizionale?

In qualità di vittima di un reato, avrete diritto a:

chiedere l'adozione di misure comportamentali o l'applicazione di norme previste dalla legge ritenute necessarie per garantire la vostra sicurezza da imporre alla persona rilasciata sulla parola, laddove questa sia stata condannata per eventi dai quali potrebbe ragionevolmente derivare una situazione di pericolo per la vittima;

fornire al giudice o all'organo giurisdizionale qualsiasi informazione pertinente per la decisione in merito all'esecuzione della pena inflitta, alle responsabilità civili risultanti dal reato o alla confisca concordata.

Gli Uffici di sostegno alle vittime di reato vi forniranno informazioni sulla possibilità della quale disponete in quanto vittima di partecipare all'esecuzione della pena detentiva e svolgeranno tutte le attività di assistenza necessarie affinché possiate esercitare i diritti che vi sono riconosciuti dalla legge.

Se siete una vittima del terrorismo, l'Ufficio di informazione e assistenza alle vittime del terrorismo della Corte nazionale vi fornirà i canali di informazione necessari per poter scoprire tutto ciò che riguarda l'esecuzione della pena detentiva fino a quando le pene in questione non vengono scontate completamente, in particolare nei casi in cui vengono concessi benefici o le persone condannate vengono scarcerate.

Per esempio, posso rendere dichiarazioni o ricorrere?

Se avete chiesto di ricevere notificazioni di determinate decisioni emesse per questioni relative alla detenzione, nonché quelle che riguardano la classificazione del condannato come un regime carcerario di semi-libertà di 3° grado, benefici penitenziari, un permesso breve, la liberazione condizionale, ecc., potete impugnare tali decisioni anche se non siete stati una parte del procedimento. Dovete rendere nota la vostra intenzione di impugnare la decisione al cancelliere competente, senza la necessità di essere assistiti da un avvocato per farlo, entro un periodo massimo di cinque giorni a decorrere dal momento in cui è stata notificata la decisione, mentre la presentazione dell'impugnazione deve avvenire entro quindici giorni da tale notificazione.

Per poter impugnare l'eventuale classificazione del condannato in un regime carcerario di semi-libertà di 3° grado, dovete essere vittima di uno dei seguenti reati:

omicidio;

aborto;

lesioni;

reati contro la libertà;

reati di tortura e contro l'integrità morale;

reati contro la libertà e l'indennità sessuale;

reati di furto commessi con violenza o intimidazione;

reati di terrorismo;

reati di tratta di esseri umani.

Prima che l'autorità penitenziaria emetta una delle decisioni di cui sopra, essa vi sarà comunicata affinché possiate presentare le idonee argomentazioni a condizione che voi abbiate presentato la relativa richiesta di ricevere le notificazioni di tali decisioni.

Gli Uffici di sostegno alle vittime di reato vi forniranno qualsiasi informazione utile in merito alle impugnazioni che potete presentare contro le decisioni che ritenete incompatibili con i vostri diritti.

Ultimo aggiornamento: 11/03/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

4 - Risarcimento

Che procedimento occorre avviare per chiedere un risarcimento del danno da parte dell'autore del reato? (ad esempio azione legale indipendente, azione civile, procedimento congiunto civile e penale)

In veste di accusa privata, potete chiedere il risarcimento dei danni mediante un'azione civile nel medesimo procedimento penale oppure attendere la conclusione del procedimento penale. Se le due azioni sono separate, il procedimento civile è sospeso fino alla conclusione di quello penale.

Potete altresì partecipare al procedimento come parte civile che non avrà alcuna capacità nel contesto dello stesso. Qualora non partecipiate come parte civile per ottenere il risarcimento, il pubblico ministero presenterà istanza di azione civile a vostro nome. Qualora l'organo giurisdizionale dichiari l'imputato non colpevole o non vi riconosca il risarcimento, potete sempre chiedere il risarcimento dei danni attraverso un procedimento civile.

La responsabilità civile dell'imputato include la restituzione di beni, la riparazione del danno e il risarcimento dei danni, ivi compresi quelli causati al vostro partner e ai vostri figli.

Inoltre potete ottenere un risarcimento dallo Stato.

Gli Uffici di sostegno alle vittime di reato rappresentano l'autorità di assistenza alle vittime di reato nelle situazioni transfrontaliere, nei casi in cui il reato che avete subito è stato commesso in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dalla Spagna e voi risiedete abitualmente in Spagna. In caso di reati di terrorismo in situazioni transfrontaliere, il ministero dell'Interno funge da autorità di assistenza, tramite la direzione generale per il sostegno alle vittime del terrorismo.

In generale, fatta eccezione per i reati di terrorismo, l'autorità di assistenza coopererà all'avvio e alla gestione delle procedure per la concessione di un aiuto da parte dello Stato membro dell'Unione europea nel quale è stato commesso il reato, affinché voi, in qualità di richiedente, possiate accedere, dalla Spagna, al risarcimento dallo Stato nel cui territorio è stato commesso il reato.

A tal fine, gli Uffici di sostegno alle vittime di reato vi forniranno, in qualità di richiedente aiuto, le seguenti informazioni:

informazioni sulle possibilità di richiesta di un aiuto finanziario o un risarcimento, sulle procedure o sui moduli richiesti, oltre alle modalità per completare gli stessi, nonché sulla documentazione giustificativa che potrebbe essere necessaria;

orientamenti generali su come compilare le richieste di informazioni aggiuntive.

Inoltre, in veste di autorità di assistenza, gli Uffici di sostegno alle vittime di reato devono occuparsi di quanto segue:

inoltrare la vostra richiesta e la documentazione giustificativa, nonché tutta la documentazione eventualmente necessaria successivamente, ove applicabile, all'autorità responsabile del processo decisionale nominata dallo Stato nel cui territorio è stato commesso il reato;

cooperare con l'autorità responsabile del processo decisionale nel caso in cui, in conformità con la propria legislazione nazionale, tale autorità decida di ascoltare il richiedente o qualsiasi altra persona.

L'autorità responsabile del processo decisionale è la direzione generale per i costi del personale e le pensioni statali del ministero dell'Economia e delle finanze, qualora la richiesta di aiuti da parte dello Stato stabiliti per legge sia gestita dall'autorità di assistenza dello Stato nel quale il richiedente è abitualmente residente.

L'autorità responsabile del processo decisionale deve comunicare quanto segue tanto a voi in qualità di richiedente aiuto quanto all'autorità di assistenza: ricezione della domanda di aiuti da parte dello Stato, dell'organo che apre il procedimento, il termine per l'emissione di una decisione e, se possibile, la data prevista nella quale sarà presa la decisione;

la decisione di chiusura del procedimento.

Per i reati di **terrorismo**, il ministero dell'Interno (direzione generale per il sostegno alle vittime del terrorismo) fungerà da autorità di assistenza nei casi in cui il luogo in cui è commesso il reato è uno Stato membro dell'Unione europea diverso dalla Spagna e voi come richiedente aiuto siete abitualmente residenti in Spagna, affinché possiate accedere, dalla Spagna, al risarcimento adeguato, se applicabile, dallo Stato nel cui territorio è stato commesso il reato. Le azioni che devono essere intraprese dalla direzione generale per il sostegno alle vittime in qualità di autorità di assistenza o responsabile del processo decisionale sono equivalenti a quelle relative alla direzione generale per i costi del personale e le pensioni statali del ministero dell'Economia e delle finanze.

La Corte ha condannato l'imputato al risarcimento dei danni/al pagamento di un indennizzo nei miei confronti. Come posso costringere il colpevole a pagare? Lo Stato pagherà la totalità o parte dell'aiuto qualora l'autore del reato sia stato dichiarato parzialmente insolvente.

Lo Stato vi surrognerà, fino all'importo totale dell'aiuto provvisorio o finale che vi è stato concesso in qualità di vittima o beneficiario, in relazione ai vostri diritti nei confronti della parte responsabile civilmente del reato.

Lo Stato può intentare un'azione di recupero nei confronti del soggetto civilmente responsabile del reato al fine di chiedere il rimborso totale o parziale dell'aiuto concesso.

Questa azione sarà attuata, se del caso, ricorrendo al procedimento di recupero amministrativo e si applicherà nei seguenti casi, tra gli altri:

laddove la decisione giudiziaria definitiva rilevi che non è stato commesso alcun reato;

laddove dopo il pagamento, tanto voi in veste di vittima quanto i vostri beneficiari avete ottenuto, per qualsiasi motivo, un risarcimento totale o parziale dei danni subiti nei tre anni successivi alla concessione dell'aiuto;

laddove l'aiuto sia stato ottenuto sulla base di informazioni false o deliberatamente incomplete o con qualsiasi altro mezzo fraudolento, nonché tramite l'omissione deliberata di circostanze che avrebbero comportato il rifiuto o la riduzione dell'aiuto richiesto;

qualora il risarcimento concesso nella sentenza sia inferiore all'aiuto provvisorio.

Tale azione sarà promossa tramite la comparizione dello Stato nel procedimento penale o civile in corso, fatta salva l'azione civile che potrebbe essere intentata dal pubblico ministero.

Se il colpevole non paga, lo Stato può versare un anticipo? A quali condizioni?

Lo Stato pagherà la totalità o parte dell'aiuto qualora la persona condannata per il reato sia stata dichiarata parzialmente insolvente.

Aiuti provvisori possono essere concessi prima che venga pronunciata la decisione giudiziaria definitiva che conclude il procedimento penale, purché sia dimostrata la precaria situazione economica nella quale siete stati lasciati in qualità di vittima o beneficiario.

Un aiuto provvisorio può essere richiesto in seguito alla denuncia di eventi alle autorità competenti o se i procedimenti penali sono condotti d'ufficio sulla base di tali eventi.

Ho diritto a un risarcimento da parte dello Stato?

Potete ottenere un risarcimento dallo Stato.

In Spagna esiste un sistema di aiuti a favore delle vittime di reati intenzionali e violenti, commessi in Spagna, che provocano il decesso, lesioni personali gravi o danni gravi alla salute fisica o mentale. Tali aiuti sono concessi anche alle vittime di reati contro la libertà sessuale, anche quando detti reati sono commessi senza violenza.

In generale, potete accedere agli aiuti finanziari previsti dalla legge se, nel momento in cui viene commesso il reato, siete spagnoli o cittadini di qualsiasi altro Stato membro dell'Unione Europea oppure, qualora non si applichi nessuna delle circostanze di cui sopra, qualora siate residenti abituali in Spagna o in un altro Stato che concede aiuti analoghi a cittadini spagnoli nel suo territorio.

In caso di decesso, i requisiti di cittadinanza o residenza di cui sopra devono essere soddisfatti dai beneficiari, non dalla persona deceduta.

Qualora si registrino lesioni personali gravi o danni gravi alla salute fisica o mentale, le **vittime dirette**, ossia coloro che hanno subito lesioni o danni, saranno i beneficiari.

In caso di decesso, i beneficiari sono le **vittime indirette**, ossia i seguenti soggetti:

il coniuge della persona deceduta, qualora non legalmente separato, oppure la persona che ha vissuto con il defunto in maniera permanente in una relazione simile al matrimonio per almeno due anni prima del decesso, a meno che non avessero avuto figli insieme, nel qual caso la semplice convivenza sarà sufficiente. Sono inclusi anche i figli dei soggetti menzionati, anche se non erano figli della persona deceduta, a condizione che essi fossero finanziariamente dipendenti da detta persona e vi convivessero.

I beneficiari non includeranno in alcun caso persone condannate per omicidio volontario in nessuna delle sue forme, qualora la persona deceduta fosse stata suo coniuge o la persona con cui aveva avuto o aveva una relazione stabile simile al matrimonio.

Il figlio della persona deceduta, che dipendeva dalla stessa e vi conviveva, presumendo che figli minorenni o adulti disabili siano soggetti finanziariamente dipendenti;

il genitore della persona deceduta, che era finanziariamente dipendente da tale persona, purché non vi sia nessuno nelle situazioni di cui sopra;

anche i genitori di un minore che muore come conseguenza diretta del reato sono considerati vittime indirette ai fini dell'aiuto finanziario previsto dalla legge spagnola.

Le lesioni che danno diritto alle vittime di ricevere un aiuto finanziario sono quelle che ledono l'integrità personale oppure la salute fisica o mentale e che disabilitano temporaneamente, per più di sei mesi, o in maniera permanente, con un grado di invalidità pari ad almeno il 33 %, la persona che le ha subite.

Come norma generale, la concessione dell'aiuto è subordinata all'emissione di una decisione giudiziaria definitiva che pone fine al procedimento penale.

Tenendo conto dei termini per la decisione di procedimenti penali, prima che venga emessa una decisione giudiziaria definitiva che ponga fine al procedimento penale, la legge prevede la possibilità di concedere un aiuto provvisorio, tenendo conto della precaria situazione economica della vittima del reato o dei suoi beneficiari. Un aiuto provvisorio può essere richiesto dopo che la vittima ha denunciato gli eventi alle autorità competenti o quando il procedimento penale è stato avviato dagli organi competenti senza la necessità di una denuncia.

L'importo dell'aiuto non può in ogni caso superare il risarcimento stabilito nella sentenza.

In caso di decesso di un minore o di una persona disabile come conseguenza diretta del reato, i genitori o i tutori del minore avranno diritto soltanto a un aiuto consistente in un risarcimento per le spese funerarie che essi hanno effettivamente sostenuto fino alla concorrenza del limite stabilito dalla legge.

In caso di reati contro la libertà sessuale che causano danni alla salute mentale della vittima, l'importo dell'aiuto coprirà i costi del trattamento terapeutico liberamente scelto dalla vittima, nel rispetto di un importo massimo stabilito dalla legge.

In generale, il **termine per richiedere l'aiuto** corrisponde a un anno a decorrere dalla data di commissione del reato. Tale termine sarà sospeso all'inizio del procedimento penale e riprenderà a decorrere al momento dell'emissione della decisione giudiziaria definitiva e della sua notificazione alla vittima.

Beneficiario dell'aiuto **è incompatibile** con quanto segue:

il risarcimento stabilito mediante sentenza. Ciononostante, la totalità o parte dell'aiuto saranno corrisposte laddove l'autore del reato sia stato dichiarato parzialmente insolvente;

il risarcimento o l'aiuto concesso ai sensi di un'assicurazione privata, nonché il sussidio di sicurezza sociale che potrebbe essere applicato in ragione dell'invalidità temporanea della vittima. Ciononostante, l'aiuto verrebbe corrisposto al beneficiario di un'assicurazione privata laddove l'importo del risarcimento da ricevere ai sensi di tale assicurazione sia inferiore all'importo stabilito nella sentenza;

la ricezione di tale aiuto non sarà in alcun caso compatibile con il risarcimento dei danni alle vittime di gruppi armati e terroristi.

Beneficiario dell'aiuto **è compatibile** con quanto segue:

la ricezione di qualsiasi pensione statale che il beneficiario abbia diritto di ottenere, in caso di invalidità permanente o decesso della vittima;

l'assistenza sociale prevista dall'articolo 27 della *Ley Orgánica 1/2004 de 28 diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género* (legge organica 1/2004 del 28 dicembre 2004 sulle misure di protezione globale contro la violenza di genere).

L'aiuto concesso per invalidità permanente sarà incompatibile con l'aiuto per invalidità temporanea.

La **competenza per il trattamento e la decisione in merito alle domande** presentate per ottenere l'aiuto da parte dello Stato previsto per legge spetta alla direzione generale per i costi del personale e le pensioni statali del ministero dell'Economia e delle finanze, per le vittime di qualsiasi reato, fatta eccezione per le vittime del terrorismo, nel qual caso sarà competente il ministero dell'Interno (direzione generale per il sostegno alle vittime del terrorismo).

Se siete una **vittima di atti di terrorismo**, esiste una serie di aiuti da parte dello Stato destinati specificatamente a tali vittime che mirano a risarcire i danni causati da tali tipi di reati, a condizione che esista un nesso completo tra l'atto terroristico e i danni subiti.

I seguenti sono danni ammissibili per il risarcimento:

lesioni personali, fisiche e mentali, nonché spese per cure mediche, protesi e interventi chirurgici.

Queste spese saranno risarcite alla persona interessata soltanto nel caso in cui non siano completamente o parzialmente coperte da un sistema di previdenza sociale pubblico o privato:

danni materiali causati alle abitazioni di persone fisiche o di coloro che si trovano in stabilimenti commerciali e industriali, sedi di partiti politici, sindacati e organizzazioni sociali;

i costi di alloggio provvisorio durante l'esecuzione dei lavori di riparazione presso le abitazioni abituali di persone fisiche;

danni causati a veicoli privati, nonché quelli subiti da veicoli utilizzati per il trasporto terrestre di persone o merci, ad eccezione dei veicoli di proprietà pubblica.

Il risarcimento per i danni indicati, ad eccezione delle lesioni personali, sarà sussidiario rispetto a quello stabilito per gli stessi casi da qualsiasi altro ente pubblico o quelli derivanti da accordi di assicurazione. In tali casi, saranno risarciti eventuali importi che potrebbero risultare dalla differenza tra quanto pagato da tali amministrazioni pubbliche o enti assicurativi e la valutazione ufficiale.

L'importo del risarcimento sarà determinato in base al danno prodotto (gravità delle lesioni e tipo di invalidità causata dalle stesse, decesso, ecc.).

Altri aiuti:

a favore dello studio: qualora un atto di terrorismo provochi lesioni personali di particolare importanza per uno studente, i suoi genitori o tutori, oppure qualora tali lesioni li rendano inadatti all'esercizio della loro professione abituale;

assistenza e consulenza psicologiche immediate, tanto per le vittime quanto per i familiari;

aiuti straordinari destinati ad attenuare, in via eccezionale, situazioni di bisogno personale o familiare delle vittime, che non sono coperte o sono coperte in maniera marcatamente insufficiente dall'aiuto ordinario.

Beneficiari degli aiuti:

in caso di lesioni, le persone ferite;

in caso di decesso:

il coniuge della persona deceduta;

il partner non sposato con la persona deceduta con il quale quest'ultima aveva convissuto per almeno due anni;

il partner non sposato con il quale la persona deceduta aveva figli;

i genitori della persona deceduta qualora fossero finanziariamente dipendenti da detta persona. In assenza dei genitori e in questo ordine, i nipoti, i fratelli e i nonni della persona deceduta che erano finanziariamente dipendenti da detta persona;

in assenza di tutte le persone di cui sopra, i figli e, in loro assenza, i genitori che non erano finanziariamente dipendenti dalla persona deceduta.

In generale, il termine per la presentazione delle richieste di risarcimento per danni personali o materiali sarà di un anno, calcolato a decorrere dalla data in cui si sono verificati i danni.

L'*Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional* (Ufficio di informazione e assistenza alle vittime del terrorismo della Corte nazionale), in collaborazione con la direzione generale per il sostegno alle vittime del terrorismo, vi aiuterà in veste di vittima del terrorismo attraverso il processo di richiesta di risarcimento: ottenimento di certificati delle sentenze definitive, degli ordini di non applicazione delle responsabilità civili e altri documenti necessari per trattare l'aiuto.

Ho diritto a un risarcimento se l'imputato non viene condannato?

La sentenza definitiva nel contesto di un procedimento penale, che non può essere impugnata, deve dimostrare che il decesso, le lesioni personali e il danno grave alla salute fisica o mentale costituiscono un reato intenzionale e violento e, di conseguenza, la sentenza dovrà determinare il risarcimento adeguato.

Per presentare la richiesta di aiuto finanziario, è necessario allegare alla domanda una copia della decisione giudiziaria definitiva che pone fine al procedimento penale, indipendentemente dal fatto che si tratti di una sentenza, di una sentenza in contumacia o di una decisione di chiusura del procedimento a causa del decesso dell'autore del reato, oppure di una decisione di prosciogliere il procedimento.

L'importo dell'aiuto concesso non può in ogni caso superare il risarcimento stabilito nella sentenza.

Ho diritto a un anticipo del pagamento, nell'attesa di una decisione sulla mia richiesta di indennizzo?

Aiuti provvisori possono essere concessi prima che venga pronunciata la decisione giudiziaria definitiva che conclude il procedimento penale, purché esistano prove della precaria situazione economica nella quale siete stati lasciati voi, in qualità di vittima, o i vostri beneficiari.

Un aiuto provvisorio può essere richiesto in seguito alla denuncia di eventi alle autorità competenti o se i procedimenti penali sono condotti d'ufficio sulla base di tali eventi.

Ultimo aggiornamento: 11/03/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

5 - I miei diritti di aiuto e di assistenza

Sono vittima di un reato, chi devo contattare per un sostegno e assistenza?

Se siete vittima di un reato potete recarvi presso uno degli *Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito* (Uffici di sostegno alle vittime di reato).

Gli Uffici di sostegno alle vittime di reato costituiscono un servizio pubblico e multidisciplinare gratuito destinato a rispondere alle esigenze delle vittime, gestito dal ministero della Giustizia.

Tali Uffici sono presenti in tutte le  comunità autonome, in pressoché tutte le capitali provinciali, nonché in altre città.

Gli Uffici di sostegno alle vittime di reato vi forniranno un sostegno completo, coordinato e specializzato in qualità di vittima di un reato, rispondendo alle vostre esigenze legali, psicologiche e sociali specifiche.

Se siete una vittima di **terrorismo**, potete contattare l'*Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional* (Ufficio di informazione e assistenza alle vittime del terrorismo della Corte nazionale), sebbene possiate anche recarvi presso l'Ufficio di sostegno alle vittime di reato presente nella vostra provincia, qualora lo desideriate. L'Ufficio di sostegno alle vittime di reato si coordinerà quindi con l'Ufficio di informazione e assistenza alle vittime del terrorismo della Corte nazionale.

L'assistenza e il sostegno offerti dagli Uffici di sostegno alle vittime di reato sono erogati in una serie di fasi:

Fase di accoglienza e orientamento: la fase di orientamento si ha quando l'Ufficio vi fornisce informazioni complete sulle azioni che dovete intraprendere, le questioni che dovete affrontare e le possibili conseguenze. Questa fase avviene di norma attraverso un colloquio, di persona o telefonico, durante il quale spiegherete i vostri problemi e le vostre esigenze. Sulla base della vostra spiegazione, vi saranno forniti orientamenti, verrà valutata la possibilità di interventi ricorrendo ad altre risorse e, se necessario, sarete rinvii ad altri soggetti.

Fase di informazione: in qualità di vittima, sin dal primo contatto con le autorità e i funzionari, anche prima che sporgiate una denuncia, avete il diritto di ricevere informazioni adattate alle vostre circostanze e condizioni personali, nonché alla natura del reato e dei danni da voi subiti. Tali informazioni riguarderanno taluni aspetti tra i quali:

come potete sporgere denuncia e l'iter da seguire per presentarla;

i servizi specialistici e le risorse psicosociali e assistenziali disponibili, indipendentemente dal fatto che sia stata sporta una denuncia, e le modalità per accedervi;

le misure di assistenza e sostegno (mediche, psicologiche o materiali) disponibili e l'iter da seguire per ottenerle, ivi comprese, se del caso, informazioni sulle possibilità di ottenere un alloggio alternativo;

l'iter da seguire per ottenere consulenza e difesa legale e, se del caso, le condizioni alle quali le si può ottenere gratuitamente;

accompagnamento a vostro favore, durante il procedimento, in aula, qualora da voi richiesto, e/o presso le diverse autorità penali;
la possibilità della quale disponete di richiedere misure di protezione e, se del caso, l'iter da seguire per farlo;
consulenza sui diritti economici relativi al procedimento, in particolare per quanto riguarda l'aiuto e il risarcimento ai quali si può avere diritto sulla base dei danni causati dal reato e, se del caso, quale iter è necessario seguire per richiederli;
l'iter da seguire per esercitare i vostri diritti in qualità di vittima di un reato qualora viviate fuori dalla Spagna;
i dati di contatto dell'autorità responsabile della gestione del vostro procedimento e i canali per comunicare con la stessa, nonché informazioni in merito a data, ora e luogo del procedimento giudiziario, oltre al contenuto dell'accusa nei confronti dell'autore del reato;
i servizi di giustizia riparatrice disponibili (ad esempio, la mediazione), nei casi in cui ciò sia legalmente possibile;
i casi nei quali è possibile essere rimborsati per le spese legali e, se del caso, l'iter da seguire per richiedere tale rimborso, ecc.

Fase di intervento: l'intervento da parte degli Uffici di sostegno alle vittime di reato si svolge in diversi settori:

Interventi legali: gli Uffici vi forniranno l'assistenza legale della quale avete bisogno e, nello specifico, vi daranno informazioni sul tipo di assistenza che potete ricevere nel contesto di procedimenti giudiziari, sui diritti che potete esercitare nel contesto del procedimento, sull'iter da seguire e sulle condizioni alle quali è possibile accedere alla consulenza legale e ai tipi di servizi oppure sulle organizzazioni che potete contattare per ottenere sostegno. In ogni caso, l'assistenza legale sarà generale e riguarderà le modalità di svolgimento del procedimento e quelle per esercitare diritti diversi, in quanto spetta comunque al vostro avvocato fornirvi orientamenti e assistenza legale.

Interventi medici e psicologici: l'assistenza psicologica offerta dagli Uffici consiste nel valutare e trattare la vostra situazione per attenuare la crisi causata dal reato, per far fronte ai procedimenti giudiziari risultanti dal reato e per fornirvi accompagnamento durante il procedimento e il rafforzamento delle vostre strategie e abilità, consentendo l'erogazione di aiuto da parte del vostro circondario.

Gli Uffici creeranno un piano di sostegno psicologico qualora siate una vittima particolarmente vulnerabile o che necessita di protezione speciale.

Interventi economici: per quanto concerne gli aiuti economici ai quali avete diritto se siete stati vittima di un reato violento o di un reato contro la libertà sessuale, gli Uffici svolgono principalmente un ruolo informativo e possono fornire assistenza nella gestione delle domande.

Interventi sociali e assistenziali: in questo settore, gli Uffici si coordineranno in relazione all'assistenza che vi forniscono e, se del caso, vi rinvieranno ai servizi sociali, a istituzioni di assistenza o ad organizzazioni disponibili per garantire un alloggio sicuro, cure mediche immediate e qualsiasi aiuto finanziario al quale potreste avere diritto, con particolare attenzione alle esigenze derivanti da situazioni di invalidità, ospedalizzazione, decesso e quelle causate da una possibile situazione di vulnerabilità.

Fase di monitoraggio: gli Uffici monitoreranno il vostro caso, soprattutto se siete una vittima vulnerabile, durante l'intero procedimento penale e per un periodo di tempo appropriato dopo la conclusione dello stesso. In questa fase, gli Uffici analizzeranno la vostra situazione legale, medica, psicologica, sociale, assistenziale ed economica a seguito del reato in diversi momenti. Il momento appropriato per il monitoraggio sarà determinato in base alla situazione.

Se siete una **vittima di atti di terrorismo**, le principali funzioni dell'Ufficio di informazione e assistenza alle vittime del terrorismo della Corte nazionale sono le seguenti:

fornirvi informazioni sullo stato del procedimento giudiziario che potrebbero riguardarvi sulla base al reato commesso;

consigliarvi in merito a tutto ciò che riguarda i procedimenti penali e amministrativi che potrebbero interessarvi;

offrirvi un accompagnamento personale alle udienze che riguardano gli atti terroristici che possono interessarvi;

fornirvi sostegno emotivo e terapeutico, senza pregiudizio delle competenze del ministero dell'Interno;

promuovere la protezione della vostra sicurezza e la tutela della vostra vita privata in veste di vittima del reato nel contesto della vostra partecipazione al procedimento giudiziario;

informarvi in merito ai principali risarcimenti a favore delle vittime del terrorismo, in tutti i casi rinviandovi alla direzione generale per il sostegno alle vittime del terrorismo del ministero dell'Interno;

informarvi in merito a tutto ciò che riguarda l'applicazione della pena detentiva, fino a quando la stessa non sarà interamente scontata, in particolare nei casi in cui i condannati ottengono benefici o vengono scarcerati.

Per le vittime del terrorismo, la direzione generale per il sostegno alle vittime del terrorismo del ministero dell'Interno fungerà da sportello unico per eventuali procedimenti che possono essere avviati dalle persone e dalle famiglie colpite da atti terroristici dinanzi all'amministrazione centrale dello Stato, rinviano eventuali richieste presentate all'organo competente e gestendo la relazione con la persona interessata.

Inoltre, tale direzione generale collaborerà con gli organi competenti dell'amministrazione centrale dello Stato e le altre amministrazioni pubbliche in merito all'assistenza e al sostegno alle vittime del terrorismo al fine di garantire una protezione completa alle vittime.

La direzione generale per il sostegno alle vittime del terrorismo sarà responsabile del trattamento, della gestione e della stesura delle decisioni in merito agli aiuti e al risarcimento a favore delle persone colpite da reati di terrorismo.

Hotline di sostegno alle vittime

Durante la fase di accoglienza od orientamento, potete presentarvi di persona presso gli Uffici di sostegno alle vittime di reato oppure contattarli telefonicamente.

Per taluni reati come quelli legati alla violenza di genere, in Spagna esistono servizi telefonici per assistenza e orientamento, come ad esempio lo **016, il Servicio telefónico de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género (servizio telefonico per informazioni e consulenza legale in materia di violenza di genere)**.

Nel caso di vittime particolarmente vulnerabili, come i minori, vi sono servizi specifici come il **Servicio de atención telefónica de la Fundación ANAR** (Hotline della Fondazione ANAR) (Aiuto a favore di minori e adolescenti a rischio), rivolto a bambini e giovani, adulti e parenti di minori, nonché parenti in caso di minori scomparsi.

Il servizio telefonico per informazioni e consulenza legale in materia di violenza di genere 016 fornisce assistenza professionale gratuita 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno. La riservatezza dei dati delle persone che utilizzano questo servizio è sempre garantita.

L'assistenza è offerta in 51 lingue. Nello specifico, l'assistenza 24 ore su 24 è offerta in spagnolo, catalano, galiziano, basco, inglese e francese e tramite un servizio di tele-traduzione per chiamate in tedesco, portoghese, mandarino, russo, arabo, rumeno e bulgaro. L'assistenza nelle altre lingue è offerta tramite un servizio di tele-traduzione.

L'accessibilità del servizio per le persone che soffrono di disabilità uditive e/o disturbi del linguaggio è garantita attraverso i seguenti mezzi:

telefono testuale (TTY) al numero 900 116 016;

Servizio Telesor tramite il sito web di Telesor (<https://www.telesor.es/>). In questo caso è necessaria una connessione Internet;

telefono cellulare o PDA. In entrambi i casi è necessario installare un'applicazione gratuita seguendo i passaggi indicati sul sito web di Telesor.

Questo servizio offre assistenza a chiunque abbia domande relative a casi specifici di violenza di genere: donne vittime di violenza di genere, persone vicine a una donna vittima di violenza di genere (parenti, amici, vicini, ecc.), professionisti che assistono una donna vittima di violenza di genere o che sono a conoscenza di una situazione di questo tipo di violenza, ecc.

Le informazioni fornite si riferiscono alle risorse e ai diritti a vostra disposizione in qualità di vittima di questo tipo di reato, in materia di impiego, servizi sociali, sostegno finanziario e informazioni, assistenza, accoglienza e risorse di consulenza legale.

Qualora il servizio riceva una chiamata di emergenza, la devia immediatamente al numero di emergenza 112 della rispettiva comunità autonoma.

Se siete un minorenne vittima di violenze di genere, qualsiasi chiamata effettuata al Servizio 016 verrà deviata alla **Hotline ANAR a favore di bambini e adolescenti (900 20 20 10)**.

La **Hotline della Fondazione ANAR (Aiuto a favore di minori e adolescenti a rischio) (900 20 20 10)** è un servizio gratuito, confidenziale e anonimo, disponibile 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, costituito principalmente da tre linee di aiuto:

la **Hotline ANAR per l'aiuto a favore di minori e adolescenti a rischio**, il cui scopo principale è quello di offrire ai bambini o agli adolescenti che chiamano il sostegno e gli orientamenti necessari in caso di problemi o qualora si trovino in una situazione di rischio;

la **Hotline ANAR per adulti e famiglie**, rivolta ad adulti che necessitano di orientamento su questioni relative a minori;

la **Hotline ANAR 116 000** per i casi di minori scomparsi (il numero armonizzato dell'Unione europea di valore sociale per il trattamento di questi casi).

Questo servizio devierà le chiamate effettuate al Servizio 016 qualora siate una donna adulta e vittima di violenze di genere oppure un adulto che è a conoscenza di un caso di questo tipo di violenza.

Il sostegno alle vittime è gratuito?

Sì. L'accesso a servizi di assistenza e sostegno a favore delle vittime, come gli Uffici di sostegno alle vittime di reato, è gratuito e confidenziale e non richiede la preventiva denuncia del reato.

Che tipo di sostegno si può ricevere dai servizi dello Stato o delle autorità?

Potete recarvi presso gli Uffici di sostegno alle vittime di reato che si trovano in tutte le [comunità autonome](#), in pressoché tutte le capitali provinciali e persino in altre città.

Gli Uffici di sostegno alle vittime di reato vi forniranno in qualità di vittima di un reato un sostegno completo, coordinato e specializzato dedicato alle vittime, rispondendo alle vostre esigenze legali, psicologiche e sociali specifiche.

In particolare, gli Uffici di sostegno alle vittime di reato vi forniranno informazioni sui servizi specialistici e sulle risorse psicosociali e assistenziali disponibili, indipendentemente dal fatto che voi sporgiate denuncia, nonché sulle modalità per accedere a tali servizi.

Vi forniranno altresì informazioni sulle misure di assistenza e sostegno (mediche, psicologiche o materiali) disponibili e sull'iter da seguire per ottenerle, ivi comprese, se necessario, informazioni sulle possibilità di ottenere un alloggio alternativo.

Inoltre, vi informeranno su come potete sporgere denuncia e l'iter da seguire per presentarla, nonché sulla possibilità di ottenere consulenza legale e difesa e, se del caso, le condizioni alle quali le potete ottenere gratuitamente.

Gli Uffici di sostegno alle vittime di reato saranno in grado di rinviarvi a servizi legali, psicologici e sociali specializzati, in base alle vostre esigenze, come ad esempio: servizi municipali, di assistenza sociale, sanitari, di istruzione e di impiego; associazioni, fondazioni e altre entità senza scopo di lucro; servizi psicosociali erogati dall'amministrazione della giustizia. Inoltre, qualora siate vittima di violenze di genere, vi rinvieranno alle *Unidades de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer* (unità di coordinamento contro la violenza ai danni delle donne) e alle *Unidades sobre la Mujer* (unità a favore delle donne) presenti in ogni comunità autonoma e provincia.

Che tipo di sostegno si può ricevere dalle organizzazioni non governative?

Le organizzazioni non governative (ONG) possono offrire sostegno alle vittime di reati specifici attraverso la creazione di percorsi personalizzati in base alle esigenze e alle caratteristiche di ciascuna vittima. La funzione di assistenza comprende principalmente consulenza legale, informazioni sulle risorse e sugli aiuti di varia natura disponibili, nonché sul sostegno psicologico ed emotivo.

Ultimo aggiornamento: 11/03/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Diritti delle vittime di reato nei procedimenti penali - Francia

Sarete considerati come **vittima di un reato** se avete subito un pregiudizio (ad esempio se siete stati feriti o se sono stati rubati o danneggiati beni personali ecc.) derivante da un fatto costituente reato secondo la legge francese. In quanto vittima di reato la legge vi accorda determinati diritti individuali prima, durante e dopo il processo.

La **procedura penale in Francia** si suddivide in una fase di indagine e una fase decisoria. Possono esserci due tipi di indagine secondo il tipo di reato commesso: l'**indagine di polizia** effettuata dalla polizia giudiziaria sotto l'autorità e il controllo del procuratore della Repubblica e l'**inchiesta giudiziaria** (istruttoria) sotto l'autorità del giudice istruttore e svolta dalla polizia giudiziaria o dal giudice istruttore stesso.

Alla fine della fase di indagine, in funzione delle prove raccolte, la causa può essere archiviata o rinviata dinanzi al giudice per la decisione. In quest'ultimo caso, il tribunale o la corte procederà all'esame delle prove raccolte e si pronuncerà in merito alla colpevolezza del presunto autore del reato. Se quest'ultimo è giudicato colpevole, il giudice lo condannerà a una pena. Altrimenti l'autore presunto è dichiarato non colpevole e viene rilasciato.

Cliccate sui collegamenti sottostanti per trovare le informazioni di cui avete bisogno

[1 - I miei diritti in quanto vittima di reato](#)

[2 - Denuncia di un reato; miei diritti durante le indagini o il processo](#)

[3 - I miei diritti dopo il processo](#)

[4 - Risarcimento](#)

[5 - I miei diritti di aiuto e di assistenza](#)

Ultimo aggiornamento: 07/09/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

1 - I miei diritti in quanto vittima di reato

Quali informazioni posso ottenere dalle autorità (ad es. polizia, pubblico ministero) una volta che il reato si è verificato, ma prima di denunciarlo?

Se il reato non viene denunciato e non è portato a conoscenza dell'autorità giudiziaria o dei servizi investigativi (polizia o gendarmeria), non è possibile ottenere informazioni perché il reato non risulta commesso.

Se il reato viene portato a conoscenza dell'autorità giudiziaria o dei servizi di polizia o di gendarmeria in qualsiasi modo (che non sia la denuncia della vittima), la persona viene convocata per essere ascoltata e per illustrare il danno subito e le circostanze dei fatti; in questo caso si viene informati dei propri diritti.

Anche quando i servizi di polizia o di gendarmeria oppure l'autorità giudiziaria sono allertati dalla vittima stessa, ad avvenuta segnalazione dei fatti, questa viene ascoltata e le vengono comunicate tutte le informazioni sui propri diritti.

Non vivo in un paese dell'UE in cui ha avuto luogo il reato (cittadini dell'UE e di paesi terzi). Come sono tutelati i miei diritti?

I cittadini francesi possono sporgere denuncia presso qualsiasi commissariato di polizia o unità di gendarmeria situato/a sul territorio nazionale. Se le autorità francesi dichiarano la propria competenza, la denuncia viene trattata in Francia; in caso contrario, la denuncia è trasmessa alle autorità competenti dello Stato in cui i fatti sono stati compiuti.

I cittadini stranieri che subiscono un reato sul territorio francese possono sporgere denuncia presso qualsiasi commissariato di polizia o unità di gendarmeria situato/a sul territorio francese. Durante l'audizione o la presentazione della denuncia, la vittima straniera può essere assistita da un interprete. Essa viene informata in qualsiasi modo del seguito della propria denuncia e i suoi diritti saranno tutelati come quelli dei cittadini francesi in quanto la legge non opera distinzioni in base alle informazioni e ai diritti forniti dalle vittime a seconda della loro cittadinanza.

La vittima può beneficiare del patrocinio a spese dello Stato se è cittadina di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato che ha sottoscritto una convenzione internazionale con la Francia.

Infine, la vittima che sporge denuncia o che testimonia contro qualcuno per sfruttamento della prostituzione o tratta degli esseri umani beneficia del diritto di ottenere un permesso di soggiorno temporaneo sul territorio francese che dà diritto all'esercizio di un'attività professionale, a meno che la sua presenza non costituisca una minaccia per l'ordine pubblico.

Se denuncio un reato, quali informazioni mi vengono comunicate?

Nel momento in cui si denuncia un reato, occorre fornire i propri recapiti per essere contattati durante l'indagine. Si viene inoltre informati dei propri diritti e delle modalità per esercitarli.

Informazioni alla vittima sull'andamento dell'indagine

Per conoscere lo stato di avanzamento di un'indagine che la riguarda, la vittima può rivolgersi ai servizi di polizia o di gendarmeria, al procuratore o al giudice istruttore (se adito).

Per i crimini e per alcuni reati, la vittima che si è costituita parte civile viene avvisata dal giudice istruttore ogni sei mesi circa lo stato di avanzamento del procedimento.

Informazioni alla vittima sul seguito dell'indagine

A conclusione dell'indagine, la vittima viene informata della decisione adottata: archiviazione, alternativa alle azioni giudiziarie, convocazione dell'imputato dinanzi a un tribunale o una corte. Se c'è un processo, la vittima viene informata dei capi d'imputazione contestati all'indagato e della data e del luogo dell'udienza.

Informazioni alla vittima quando viene adito un giudice istruttore

Quando viene avviata un'indagine giudiziaria, l'inchiesta viene affidata dal procuratore della Repubblica a un giudice istruttore. Quest'ultimo provvede ad avvertire la vittima dell'avvio del procedimento, del diritto di quest'ultima a costituirsi parte civile e delle modalità di esercizio di tale diritto. Se la vittima è minorenne, l'informazione viene data ai suoi legali rappresentanti.

Nell'ambito delle informazioni alla vittima, il giudice istruttore provvede inoltre a informare la vittima del diritto di quest'ultima, qualora si costituisca parte civile, di essere assistita da un avvocato di sua scelta o, su sua richiesta, da un avvocato che sarà nominato dal *bâtonnier* (presidente) dell'ordine degli avvocati; le spese saranno a carico della vittima, a meno che questa benefici del patrocinio a spese dello Stato (vedi condizioni) o di un'assicurazione di protezione giuridica.

Informazioni alla vittima sulla situazione dell'indagato

La vittima non viene necessariamente informata se il presunto autore di un reato è posto in custodia cautelare o se ne viene disposta la scarcerazione. Viene invece sempre informata dell'assoggettamento del presunto autore del reato a sorveglianza giudiziaria, se viene disposto nei confronti di quest'ultimo un divieto di contatto per proteggere la vittima.

Ho diritto a servizi gratuiti di interpretazione o di traduzione (quando contatto la polizia o le altre autorità o nel corso delle indagini e del processo)?

Se una persona che non si esprime in francese o che non ha una sufficiente comprensione del francese si presenta ai servizi di polizia o di gendarmeria, questi chiedono di avvalersi di un interprete. L'interprete, oltre a essere presente durante il processo, prende parte sia alle audizioni sia agli eventuali colloqui tra la vittima e il suo avvocato.

Durante l'indagine la vittima può chiedere al magistrato incaricato della causa di far tradurre i documenti principali del fascicolo. La traduzione riguardante i documenti importanti è gratuita, mentre quella degli altri documenti è a pagamento.

Alcuni documenti sui diritti delle vittime sono già tradotti nelle lingue più comuni e vengono quindi consegnati alla vittima dai poliziotti o dai gendarmi.

In che modo le autorità garantiscono che possa comprenderle ed essere compreso/a (in caso di minore, di disabilità).

Se la vittima presenta una forma di disabilità che ne limita la comunicazione, essa viene assistita da un interprete nominato dagli inquirenti o dai magistrati. L'interprete assiste la vittima durante le audizioni, i colloqui con l'avvocato e durante il processo.

Alla persona che non possa o non sia in grado di leggere viene data lettura dei documenti.

In caso di vittima minorenne, l'audizione viene adattata alla sua età e al suo grado di maturità ed è effettuata da inquirenti appositamente formati, talvolta con l'ausilio di uno psicologo. Quando sono necessarie più audizioni, la vittima viene possibilmente ascoltata dallo stesso inquirente.

In alcuni commissariati o unità di gendarmeria esistono sale specifiche per creare un'atmosfera più adatta ai bambini e per rendere l'audizione meno solenne. Durante le audizioni la vittima può sempre chiedere di essere accompagnata da una persona maggiorenne di sua scelta.

Infine, quando l'indagine riguarda fatti gravi e soprattutto tutti i reati di natura sessuale, le audizioni vengono filmate o perlomeno registrate.

Servizi di sostegno alle vittime

Chi fornisce sostegno alle vittime?

L'assistenza alle vittime è garantita da associazioni di sostegno che hanno il compito di offrire un orientamento, un aiuto in ambito socio-legale o un sostegno psicologico a tutte le vittime di reati, a prescindere che siano coinvolte o meno in un procedimento penale.

Inoltre queste associazioni presidiano gli uffici di sostegno alle vittime presenti in ogni tribunale civile di primo grado per offrire assistenza e sostegno alle vittime interessate da un procedimento in corso.

Esistono anche associazioni specializzate che forniscono sostegno alle vittime nell'ambito di particolari forme di reati (come le violenze coniugali).

La polizia mi orienterà automaticamente verso un centro di sostegno alle vittime?

La vittima viene informata in qualsiasi modo del suo diritto di ricevere assistenza da un servizio pubblico o da un'associazione di sostegno alle vittime, dei quali riceve tutti i recapiti. I testi non prevedono che i servizi di polizia o di gendarmeria contattino direttamente le associazioni di sostegno alle vittime; tuttavia, quando gli operatori sociali (assistenti sociali o psicologi) si trovano negli stessi locali, essi possono assistere le vittime nelle varie pratiche indipendentemente dal fatto di essere stati interpellati o di essere semplicemente a disposizione.

Ogni sezione dipartimentale di pubblica sicurezza dispone di un addetto in materia di "sostegno alle vittime". Quest'ultimo ha il compito di interagire con le associazioni, di migliorare l'accoglienza delle vittime, di raccogliere le informazioni utili a queste ultime e di dare seguito ai procedimenti penali per fornire informazioni sullo svolgimento delle indagini.

Ogni gruppo di gendarmeria dipartimentale dispone di un ufficiale di "prevenzione-partenariato-assistenza alle vittime".

Ogni volta che viene depositata una denuncia contro ignoti per fatti gravi, il poliziotto consegna al denunciante un modulo di assistenza alle vittime per informarlo dell'azione dell'Istituto nazionale di sostegno alle vittime e di mediazione (INAVEM) e per fornirgli i recapiti delle associazioni di sostegno alle vittime o dei servizi sociali.

Successivamente il procuratore della Repubblica può rivolgersi direttamente a un'associazione di sostegno alle vittime affinché fornisca aiuto alla vittima del reato.

In caso di incidente che coinvolga un gran numero di persone (incidente collettivo o atto terroristico), le associazioni di sostegno alle vittime possono accedere all'elenco delle vittime e contattarle direttamente.

Come viene tutelata la mia privacy?

Durante l'indagine, con l'autorizzazione del procuratore della Repubblica, la vittima ha diritto a non rivelare il proprio indirizzo personale e a dichiarare l'indirizzo dell'unità di gendarmeria o del commissariato di polizia o, con il suo esplicito consenso, l'indirizzo di un terzo.

La vittima ha infine la possibilità di chiedere un processo a porte chiuse, ovvero non pubblico, cosa che i giudici non possono rifiutare se la persona è stata vittima di stupro, torture o atti di barbarie accompagnati da abusi sessuali. Negli altri casi, il processo si tiene a porte chiuse solo se la vittima o un'altra parte civile non vi si oppone.

In tutti gli altri casi l'identità della vittima non deve comparire nei media, a meno che non sia la vittima stessa ad autorizzarli.

Inoltre i servizi offerti dalle associazioni di sostegno alle vittime e i dati da queste raccolti hanno carattere assolutamente riservato.

Per poter beneficiare del sostegno alle vittime, devo prima denunciare un reato?

Non è necessario sporgere denuncia per beneficiare dell'assistenza di un'associazione di sostegno alle vittime.

La mia protezione personale se sono in pericolo

Quali sono i tipi di protezione disponibili?

Se la vittima ha subito violenze coniugali, all'aggressore può essere ordinato di abbandonare il domicilio familiare, di non frequentare certi luoghi e di seguire un trattamento medico o psicologico.

Se la vittima ha subito violenze dal proprio (ex) coniuge o (ex) convivente e in caso di grave pericolo per la sua vita, il procuratore della Repubblica può assegnare alla vittima un dispositivo di teleprotezione, chiamato "*téléphone grave danger*", ovvero un cellulare di emergenza. La vittima di violenze coniugali può anche chiedere al giudice per gli affari familiari di disporre un provvedimento restrittivo comprendente alcuni divieti per l'autore delle violenze quando esiste un serio motivo di ritenere che le violenze asserite possano essere compiute e che la vittima sia in pericolo.

Il tribunale/corte può inoltre proteggere la vittima e la sua famiglia da eventuali minacce o pressioni da parte del presunto autore adottando misure che ne vietino ogni contatto con la vittima come la custodia cautelare, la sorveglianza giudiziaria e altre restrizioni giudiziarie.

Chi può garantire la mia protezione?

La protezione delle vittime è garantita dall'autorità giudiziaria che tiene conto dei rischi e dei bisogni delle vittime per ordinare decisioni come il divieto di entrare in contatto con la vittima o di frequentare certi luoghi come il domicilio di quest'ultima. Le decisioni che prevedono questi divieti sono trasmesse ai commissariati di polizia e alle unità di gendarmeria che sono incaricate di vigilare sul rispetto di tali decisioni. In caso di violazione da parte dell'indagato o del condannato, potrà esserne disposto l'arresto; tale comportamento può infatti giustificare una misura detentiva o caratterizzare un nuovo reato.

Quando la vittima beneficia di un particolare dispositivo di protezione (cellulare di emergenza), la sua sicurezza è garantita da tale strumento che permette di contattare facilmente una centrale telefonica dalla quale vengono immediatamente allertati i servizi di polizia o di gendarmeria più vicini, affinché intervengano in soccorso della vittima in pericolo.

La mia situazione verrà valutata per stabilire se sono esposto/a al rischio di un nuovo danno da parte dell'autore del reato?

L'agente o l'ufficiale di polizia giudiziaria che effettua l'audizione della vittima è chiamato a raccogliere i primi elementi per procedere a una valutazione personalizzata della situazione della vittima e delle relative necessità di protezione. Egli trasmette poi questi elementi all'autorità giudiziaria incaricata del procedimento che può decidere, se lo ritiene opportuno, di far effettuare una valutazione approfondita da un'associazione di sostegno alle vittime. Questa valutazione personalizzata ha soprattutto lo scopo di determinare i rischi di intimidazione o di ritorsione da parte dell'autore del reato.

La mia situazione sarà valutata da qualcuno per vedere se rischio ulteriori pregiudizi da parte del sistema giudiziario penale (durante le fasi dell'investigazione e del processo)?

La valutazione summenzionata ha anche lo scopo di valutare i rischi di vittimizzazione secondaria dovuti alla partecipazione della vittima al procedimento penale.

Che tipo di protezione viene offerta alle vittime particolarmente vulnerabili?

Le vittime particolarmente vulnerabili beneficiano di una valutazione e di assistenza da parte di un'associazione di sostegno alle vittime.

Sono inoltre previste varie misure di protezione della vittima a seconda dei bisogni di quest'ultima; si tratta di misure quali:

la limitazione del numero di audizioni e di esami medici a quelli strettamente necessari ai fini dell'indagine;

la possibilità di chiedere di essere ascoltata da un inquirente dello stesso sesso in caso di violenze sessuali o di violenze fondate sul genere;

il fatto di essere ascoltata in locali idonei da parte di inquirenti adeguatamente formati e, ove possibile, dagli stessi inquirenti per tutte le audizioni.

Sono un minore. Ho dei diritti speciali?

Oltre a disporre degli stessi diritti della vittima maggiorenne, la vittima minorenni gode di diritti specifici legati alla sua minore età. Ad esempio, quando i genitori (o i legali rappresentanti) non sembrano in grado di tutelare gli interessi del minore, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore ad hoc (un parente del bambino o una persona abilitata) incaricato di rappresentare il minore e di esercitarne i diritti.

Per difendere gli interessi del minore viene inoltre sistematicamente nominato un avvocato, che partecipa anche a tutte le audizioni della vittima minorenni.

Per alcuni reati, soprattutto quelli di natura sessuale, la vittima minorenni può essere sottoposta a perizia medico-psicologica sin dalla fase di indagine, con l'obiettivo di valutare il tipo e l'entità del danno subito e per stabilire se sono necessari cure o trattamenti specifici. Le audizioni delle vittime minorenni di determinati reati, soprattutto quelli di natura sessuale, devono necessariamente essere filmate per evitare di dover ascoltare il minore più volte.

Infine, la vittima minorenni può farsi accompagnare in qualsiasi audizione da una persona di sua scelta (parente, familiare, legale rappresentante, medico, psicologo), indipendentemente dal tipo di fatti subiti.

Un membro della mia famiglia è deceduto a causa del reato — quali sono i miei diritti?

La persona non direttamente vittima di un reato può essere comunque considerata vittima, indiretta, e beneficiare di alcuni diritti.

La vittima indiretta che ritiene di aver subito un danno, anche solo morale, può costituirsi parte civile al momento dell'indagine o presso il giudice istruttore o ancora al momento dell'udienza, se l'autore del reato compare dinanzi al tribunale per essere giudicato.

Tuttavia, diversamente dalla vittima diretta di un reato, la vittima indiretta non viene necessariamente convocata né informata delle udienze se non si era già palesata.

La vittima dovrà infine precisare la natura del danno subito affinché il giudice possa stabilire se la sua costituzione di parte civile è ricevibile, ovvero se è legittima.

Un membro della mia famiglia era una vittima di reato — quali sono i miei diritti?

La persona non direttamente vittima di un reato può comunque essere considerata vittima, indiretta, e beneficiare di alcuni diritti.

La vittima indiretta che ritiene di aver subito un danno, anche solo morale, può costituirsi parte civile al momento dell'indagine o presso il giudice istruttore o ancora al momento dell'udienza, se l'autore del reato compare dinanzi al tribunale per essere giudicato.

Tuttavia, diversamente dalla vittima diretta di un reato, la vittima indiretta non viene necessariamente convocata né informata delle udienze se non si era già palesata.

La vittima dovrà infine precisare la natura del danno subito affinché il giudice possa stabilire se la sua costituzione di parte civile è ricevibile, ovvero se è legittima.

Posso avere accesso ai servizi di mediazione? A quali condizioni? Sono al sicuro durante la mediazione?

La mediazione è un provvedimento giudiziario che può essere attuato se è tale da garantire la riparazione del danno causato alla vittima, tale da porre fine al disordine derivante dal reato o da contribuire alla riqualificazione dell'autore dei fatti.

Questa misura può essere stabilita dal procuratore della Repubblica con il consenso della vittima o su richiesta di quest'ultima.

In caso di violenze commesse dal coniuge o ex coniuge della vittima, dal suo partner o ex partner cui la vittima è legata da un patto civile di solidarietà oppure dal suo convivente o ex convivente, è possibile ricorrere alla mediazione solo se la vittima ne ha fatto espressamente richiesta. In questo caso l'autore delle violenze è altresì oggetto di un richiamo alla legge.

Se dopo una mediazione tra l'autore dei fatti e la vittima vengono compiute nuove violenze dal coniuge o ex coniuge della vittima, dal suo partner o ex partner cui la vittima è legata da un patto civile di solidarietà oppure dal suo convivente o ex convivente, non è possibile ricorrere a una nuova mediazione.

La mediazione può essere affidata a un ufficiale di polizia giudiziaria, a un delegato del procuratore o a un mediatore; consiste nel mettere in relazione la vittima con l'autore dei fatti, pur garantendo la sicurezza della vittima che deve esprimere il proprio consenso sul principio e sulle modalità di attuazione. La vittima non può essere messa di fronte all'autore del reato contro la sua volontà, né essere mai lasciata da sola con lui.

Inoltre questo provvedimento non viene adottato quando un contatto tra l'autore del reato e la vittima è tale da costituire un pericolo per quest'ultima.

Dove posso trovare la legislazione che fissa i miei diritti?

Tutta la legislazione francese è consultabile sul [sito internet](#). I diritti delle vittime sono sanciti dal codice di procedura penale, segnatamente dagli articoli da 10-2 a 10-5 e da D1-2 a D1-12.

Ultimo aggiornamento: 07/09/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

2 - Denuncia di un reato; miei diritti durante le indagini o il processo

Come posso denunciare un reato?

È possibile sporgere denuncia presso una stazione di polizia o di gendarmeria, che provvede successivamente a trasmettere la denuncia al procuratore della Repubblica del luogo in cui è stato commesso il reato o del luogo di residenza o di arresto dell'autore dei fatti.

È inoltre possibile rivolgersi direttamente al procuratore della Repubblica semplicemente con lettera illustrando i fatti subiti, la data e il luogo dei fatti, oltre a precisare la propria identità e il proprio indirizzo.

Il reato può essere denunciato alle stesse condizioni anche da persone diverse dalla vittima.

Come posso conoscere il seguito della mia denuncia?

Informazioni alla vittima sull'andamento dell'indagine

Per conoscere lo stato di avanzamento dell'indagine che la riguarda, la vittima può rivolgersi alle stazioni di polizia o di gendarmeria, al procuratore o al giudice istruttore (se adito).

Per i crimini e per alcuni reati, la vittima che si è costituita parte civile viene avvisata dal giudice istruttore ogni sei mesi circa lo stato di avanzamento del procedimento.

Informazioni alla vittima sul seguito dell'indagine

A conclusione dell'indagine, la vittima viene informata della decisione adottata: archiviazione, alternativa alle azioni giudiziarie, avvio di un'indagine giudiziaria, convocazione dell'imputato dinanzi a un tribunale o a una corte. Se è previsto un processo, la vittima viene informata dei reati a carico dell'indagato, della data e del luogo dell'udienza.

Informazioni al denunciante

Chiunque abbia denunciato dei fatti viene informato dal procuratore della Repubblica sul seguito della propria denuncia.

Ho diritto al patrocinio a spese dello Stato (nel corso delle indagini o del processo)? A quali condizioni?

Se non si ha un avvocato, le informazioni sui propri diritti e i propri obblighi possono essere ottenute presso i tribunali, le *maisons de la justice et du droit*, i *points d'accès au droit*, i municipi e i centri sociali nei quali operano le associazioni di sostegno alle vittime. In questi locali è inoltre possibile usufruire di consulenze legali gratuite, che sono erogate da professionisti del diritto, in particolare da avvocati, senza condizioni di età, di cittadinanza o di risorse economiche.

È possibile beneficiare del patrocinio a spese dello Stato se si soddisfano le seguenti condizioni:

si è cittadini francesi oppure originari di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato che ha sottoscritto una convenzione internazionale con la Francia oppure se si risiede abitualmente in Francia in condizione regolare (questa condizione non è richiesta ai minori o a chi si è costituito parte civile); le proprie risorse finanziarie [1] non superano una soglia massima stabilita dalla legge di bilancio. La condizione relativa alle risorse non è richiesta alle vittime di crimini particolarmente gravi (attentato volontario alla vita, torture o atti di barbarie, atto terroristico, stupro, ecc.), se si beneficia del cosiddetto *revenu de solidarité active* o RSA (reddito di solidarietà attiva) oppure dell'assegno di solidarietà per le persone anziane e se non si hanno altre fonti di reddito, oppure se la propria situazione è degna di particolare interesse dal punto di vista dell'oggetto della controversia o degli oneri prevedibili del processo. Il patrocinio a spese dello Stato copre:

gli onorari dell'avvocato;
le eventuali spese dell'ufficiale giudiziario;
altre spese come quelle peritali, ecc.;

il deposito che si può essere chiamati a versare.
Il patrocinio a spese dello Stato può essere totale o parziale. È importante presentare domanda di patrocinio a spese dello Stato sin dall'inizio del procedimento in quanto le spese sostenute prima della domanda non sono rimborsate.

Le informazioni e il modulo di richiesta del patrocinio a spese dello Stato possono essere ottenuti presso il proprio avvocato, presso una *maison de la justice et du droit*, il municipio, il tribunale del luogo del domicilio o il tribunale incaricato della pratica. Il modulo può essere inoltre scaricato al seguente link: <https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1444>.

[1] *Condizioni relative alle risorse finanziarie per beneficiare del patrocinio a spese dello Stato:*

Per valutare la necessità del patrocinio a spese dello Stato, le autorità tengono conto delle risorse percepite dal richiedente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno antecedente la domanda. Queste risorse comprendono tutti i tipi di reddito, ad eccezione delle prestazioni familiari e di alcune prestazioni sociali. Sono prese in considerazione anche le risorse del coniuge, dei figli a carico e di tutte le persone che vivono abitualmente con il richiedente in comunione domestica.

Posso chiedere il rimborso delle spese (per partecipare alle indagini/processo)? A quali condizioni?

Le spese legate a un'istanza possono, con alcune riserve, essere coperte dalla propria assicurazione di tutela giudiziaria quando questa copre parzialmente o totalmente gli oneri dell'avvocato, le spese dell'ufficiale giudiziario, le spese processuali o di transazione o ancora le spese peritali.

In caso contrario, quando il tribunale pronuncia la condanna e al momento della liquidazione del danno, il richiedente può chiedere che queste spese siano poste a carico del condannato.

Posso ricorrere contro la decisione di archiviazione della denuncia?

Se al termine dell'indagine il procuratore della Repubblica decide di archiviare la denuncia, il ricorso può essere presentato rivolgendosi al procuratore generale della corte d'appello nella cui circoscrizione si trova il tribunale che ha archiviato la causa.

Se il procuratore generale è del parere che fossero necessarie delle azioni giudiziarie, può ordinare al procuratore di promuovere un'azione legale. Se invece ritiene che il ricorso sia ingiustificato, comunica all'interessato che non darà seguito al ricorso.

Inoltre se la denuncia presentata al procuratore della Repubblica è stata archiviata o se sono trascorsi tre mesi da tale denuncia, è possibile sporgere denuncia direttamente costituendosi parte civile dinanzi al giudice istruttore competente.

Infine è possibile far citare direttamente il presunto autore del reato dinanzi al tribunale chiedendo a un ufficiale giudiziario di consegnargli la convocazione. In tal caso occorre versare un deposito il cui importo è stabilito dal tribunale in base alle risorse di colui che ha richiesto la citazione.

Posso partecipare al processo?

La data del processo viene comunicata e si può assistere all'udienza. In alcuni casi, però, il processo non è pubblico ed è quindi possibile rimanere in aula solo per il tempo della propria testimonianza. Se il processo non è pubblico (porte chiuse), si ha l'autorizzazione ad assistere all'intero processo solo se ci si è costituiti parte civile.

Durante tutto il processo si ha diritto a essere assistiti da un'associazione di sostegno alle vittime senza che debbano essere soddisfatte particolari condizioni. I membri di queste associazioni possono assistere l'interessato al momento della domanda di costituzione di parte civile; essi possono essere presenti durante le varie udienze e aiutare gli interessati a capire gli atti e le decisioni dei magistrati.

L'interessato che ha difficoltà a comprendere o a esprimersi in francese viene assistito da un interprete appositamente convocato.

In udienza la parte civile ha la possibilità di far convocare dei testimoni oppure di opporsi all'audizione di determinati testimoni.

La vittima o la parte civile ha la possibilità di fare domande ai testimoni e all'accusato/imputato tramite il presidente del tribunale o della corte.

È infine possibile presentare conclusioni (osservazioni scritte) - sugli aspetti tecnici del procedimento, la legge e/o i fatti della causa - alle quali il giudice è tenuto a rispondere.

Qual è il mio ruolo ufficiale nel sistema giudiziario? Ad esempio sono vittima, testimone, parte civile o accusa privata o posso costituirmi come tale?

Una volta che i fatti sono portati a conoscenza della giustizia o dei servizi di polizia e di gendarmeria, la vittima viene contattata per essere ascoltata.

Il suo compito non è quello di ricercare l'autore dei fatti, né di provarne la colpevolezza; questo ruolo spetta al procuratore della Repubblica. La vittima può tuttavia essere chiamata a fornire qualsiasi elemento o indizio utile al fine di far conoscere la verità (certificati medici, identità dei testimoni, ecc.).

La vittima può scegliere di costituirsi parte civile - in tal caso ha diritto a chiedere un risarcimento del danno subito - e di essere assistita da un avvocato.

Quali sono i miei diritti e obblighi in questo ruolo?

I servizi di polizia o di gendarmeria procedono all'audizione della vittima non appena viene sottoposta loro un'indagine. Durante quest'audizione essi informano sistematicamente la vittima del suo diritto di:

ottenere la riparazione del danno subito attraverso il risarcimento dello stesso o in qualsiasi altro modo ritenuto idoneo, compresa un'eventuale misura di giustizia riparativa;

costituirsi parte civile nell'ambito della promozione di un'azione penale da parte della procura, tramite una citazione diretta dell'autore dei fatti dinanzi al giudice competente oppure nell'ambito di una denuncia presentata al giudice istruttore;

essere assistita, se intende costituirsi parte civile, da un avvocato di sua scelta o, su sua richiesta, da un avvocato nominato dal presidente dell'ordine degli avvocati presso l'organo giurisdizionale competente. Le spese sono a carico della vittima a meno che essa non soddisfi le condizioni del patrocinio a spese dello Stato o che benefici di un'assicurazione di tutela giudiziaria;

essere assistita da un servizio facente capo a uno o più enti pubblici o da un'associazione convenzionata di sostegno alle vittime;

rivolgersi eventualmente, per certi reati, alla *Commission d'indemnisation des victimes d'infractions* o CIVI (Commissione di risarcimento delle vittime di reato);

conoscere le misure di tutela di cui essa può beneficiare, segnatamente le ordinanze di protezione I. La vittima viene inoltre informata della pena inflitta all'autore della violenza e delle condizioni di esecuzione delle eventuali condanne che potrebbero essere pronunciate;

beneficiare dell'assistenza di un interprete e della traduzione delle informazioni indispensabili all'esercizio dei suoi diritti, se la vittima non capisce il francese; essere assistita, su sua richiesta, in qualsiasi fase del procedimento dal proprio legale rappresentante e dalla persona maggiorenne di sua scelta, salvo

decisione contraria motivata adottata in tal senso dall'autorità giudiziaria competente;

dichiarare come domicilio l'indirizzo di un terzo, fatto salvo l'esplicito consenso di quest'ultimo.

La vittima deve comparire dinanzi al tribunale/alla corte; deve inoltre testimoniare, se è convocata come testimone.

La parte civile non è tenuta a essere presente di persona, se è rappresentata da un avvocato. Se però la parte civile è assente e non è rappresentata, si presume che essa rinunci all'istanza, a meno che non abbia scritto al tribunale o alla corte per far conoscere l'oggetto della sua richiesta.

La parte civile e la vittima chiamata a comparire per rendere una testimonianza dinanzi al tribunale o alla corte possono chiedere il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione all'udienza se la domanda viene presentata durante il processo.

Posso rendere una dichiarazione durante il processo o testimoniare? A quali condizioni?

Durante l'udienza è possibile rendere dichiarazioni e presentare prove, ma queste devono rispettare il principio del contraddittorio ed essere trasmesse in anticipo sia alla difesa (al presunto autore dei fatti e/o al suo avvocato) che al procuratore della Repubblica.

È possibile costituirsi parte civile da soli o con l'aiuto del proprio avvocato.

Occorre inoltre determinare l'entità del risarcimento richiesto (somma di denaro destinata a riparare il danno materiale, le sofferenze e la perdita di tempo derivante dai fatti subiti) e in tal senso si può essere assistiti da un'associazione di sostegno alle vittime.

Quali informazioni riceverò durante il processo?

Durante il processo la vittima viene informata del diritto di costituirsi parte civile, di beneficiare dell'assistenza di un avvocato e di ottenere, a certe condizioni, il patrocinio a spese dello Stato, oltre che della possibilità di essere assistita da un'associazione di sostegno alle vittime.

La vittima che si è costituita parte civile viene informata della possibilità, in alcuni casi, di rivolgersi alla Commissione di risarcimento delle vittime di reato per ottenere il risarcimento se il tribunale ha così disposto.

Posso accedere ai documenti giudiziari?

Presso il *Tribunal correctionnel* (Tribunale correzionale) e il *Tribunal de Police* (Tribunale di polizia) non è possibile accedere direttamente ai documenti: occorre prima ottenere il consenso del procuratore.

Se però ci si è costituiti parte civile, è possibile consultarli direttamente o tramite il proprio avvocato, a seconda dei casi, o richiederne una copia.

Presso la corte d'assise è possibile ottenere gratuitamente copie dei verbali di contestazione del reato, le dichiarazioni scritte dei testimoni e le relazioni peritali, oltre che copie degli altri atti processuali.

Ultimo aggiornamento: 07/09/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

3 - I miei diritti dopo il processo

Posso ricorrere contro una decisione giudiziaria?

È possibile ricorrere contro una decisione giudiziaria solo se ci si è costituiti parte civile, in quanto la "semplice vittima" non è parte processuale.

Inoltre se la costituzione di parte civile è stata ammessa dal tribunale, in altre parole se l'organo giurisdizionale ha accettato la costituzione di parte civile, non è possibile impugnare la decisione sul verdetto di colpevolezza o sulla pena inflitta. È possibile ricorrere soltanto contro le disposizioni relative alla propria persona.

Quali sono i miei diritti dopo la pronuncia della decisione?

La vittima beneficia in ogni caso del diritto di:

essere informata in caso di decisione che vieti all'autore del reato di entrare in contatto con la stessa;

essere informata dell'esecuzione della condanna (liberazione del condannato, riduzione della sua pena, luogo in cui questi risiede, ecc.) attraverso un'associazione di sostegno alle vittime o direttamente presso il [Service pénitentiaire d'insertion et de probation](#) o SPIP (servizio penitenziario di inserimento e *probation*);

chiedere al giudice di vietare che l'autore del reato avvicini, incontri o entri in contatto con la stessa, se questi è oggetto di una cessazione temporanea della detenzione o è in libertà condizionale oppure se la sua pena è stata ridotta o modificata;

essere avvisata se il condannato è evaso di prigione e se esiste un pericolo per la stessa o per le persone ad essa care;

essere assistita da un'associazione di sostegno alle vittime;

veder ascoltati i propri interessi prima che sia adottata qualsiasi decisione di scarcerazione del condannato, oltre al diritto di presentare, prima di ogni decisione, osservazioni per iscritto entro un termine di 15 giorni.

Se si è costituita parte civile, la vittima beneficia inoltre del diritto di:

essere informata dal tribunale/dalla corte del diritto di rivolgersi alla [Commission d'indemnisation des victimes d'infraction](#) o CIVI (Commissione di risarcimento delle vittime di reato);

essere rappresentata da un avvocato e/o beneficiare del patrocinio a spese dello Stato;

essere avvisata della decisione (inoltre della sentenza).

Durante l'esecuzione della pena, si ha diritto a:

1° sottoporre all'autorità giudiziaria tutto ciò che pregiudica i propri interessi;

2° ottenere la riparazione del danno attraverso il risarcimento di quest'ultimo o in qualsiasi altro modo ritenuto idoneo, compreso il fatto di vedersi proporre, nel caso, una misura di giustizia riparativa;

3° essere informati, se lo si desidera, del termine dell'esecuzione di una pena privativa della libertà, nei casi e nelle condizioni previsti dal codice di procedura penale;

4° chiedere che sia eventualmente presa in considerazione la necessità di garantire la propria sicurezza e tranquillità.

L'autorità giudiziaria è tenuta a garantire tutti questi diritti durante l'intero periodo di esecuzione della pena, indipendentemente dalle modalità attuate.

Ho diritto a un supporto o a una protezione dopo il processo? Per quanto tempo?

Dopo il processo si può essere assistiti da un avvocato che potrà fornire consigli in merito all'opportunità o meno di fare ricorso o sulle modalità per rivolgersi a un ufficiale giudiziario.

È inoltre possibile beneficiare dell'assistenza delle associazioni di sostegno alle vittime senza limitazioni di durata.

Quali informazioni mi saranno comunicate in caso di condanna dell'autore del reato?

Se l'autore del reato viene condannato, si è informati della pena nella misura in cui essa prevede disposizioni che vietano all'autore del reato di entrare in contatto con la vittima o di presentarsi al suo domicilio.

Se la vittima si è costituita parte civile, le viene fornita una copia della sentenza nella quale è indicata la pena inflitta.

Se l'autore del reato viene messo in carcere, la vittima potrà essere avvisata in caso di richiesta di liberazione condizionale e il suo parere potrà essere ascoltato.

Sarò informato/a del rilascio dell'autore del reato (compresa la scarcerazione anticipata o condizionale) o di una sua evasione?

Se una persona è stata condannata per alcuni tipi di reati (stupro, omicidio o tentato omicidio e per la maggior parte dei reati di natura sessuale) e se la richiesta è stata fatta in quanto vittima o parte civile, si può essere informati della liberazione del condannato, direttamente o tramite il proprio avvocato, quando tale liberazione avviene al termine della pena.

In caso di evasione si è informati dal procuratore della Repubblica.

Sarò coinvolto nelle decisioni sul rilascio o sulla libertà condizionale? Per esempio, posso rendere dichiarazioni o ricorrere?

Quando c'è il rischio che il condannato possa trovarsi in presenza della vittima o della parte civile e sembra opportuno evitare tale incontro, gli organi giurisdizionali dell'applicazione delle pene integrano la decisione di cessazione temporanea o definitiva della detenzione con un divieto di entrare in contatto con la vittima o la parte civile e, all'occorrenza, con il divieto di presentarsi nei pressi del domicilio della stessa e del suo luogo di lavoro (art. 712-16-2, comma 1 del CPP).

Salvo in caso di decisione contraria debitamente motivata, questo divieto è obbligatorio quando la persona è stata condannata per uno dei reati di cui all'articolo 706-47 del CPP (la maggior parte dei reati di natura sessuale, art. 712-16-2, comma 2 del CPP).

A tal fine, la vittima o la parte civile è informata tramite avviso della misura e delle conseguenze per il condannato in caso di mancato rispetto di tale divieto (art. 712-16-2, comma 3 del CPP, cfr. infra).

Infine, quando si tratta di esaminare domande di liberazione condizionale riguardanti persone condannate a una pena detentiva pari o superiore a cinque anni o a una pena di reclusione, l'avvocato della parte civile (e non la "semplice vittima"), se ne fa domanda, può assistere al dibattito in contraddittorio e far valere le proprie osservazioni dinanzi al giudice, al tribunale e alla camera dell'applicazione delle pene.

Inoltre, prima di qualsiasi decisione, i giudici dell'applicazione delle pene possono informare la vittima o la parte civile, sia direttamente sia tramite il suo avvocato, che essa può far conoscere le proprie osservazioni per iscritto entro 15 giorni dalla comunicazione di tale informazione. Queste osservazioni possono essere trasmesse all'organo giurisdizionale dalla vittima o dalla parte civile nel modo ritenuto più opportuno.

La vittima non può ricorrere contro le decisioni relative all'esecuzione della pena del condannato. Può tuttavia presentare una nuova denuncia se l'autore del reato commette nuovi fatti oppure segnalare al giudice incaricato del procedimento o al procuratore della Repubblica il mancato rispetto degli obblighi o dei divieti da parte del condannato, se ad esempio quest'ultimo non rispetta il divieto di entrare in contatto con la vittima.

Ultimo aggiornamento: 07/09/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

4 - Risarcimento

Qual è la procedura da seguire per una domanda di risarcimento del danno da parte dell'autore del reato? (ad esempio, procedimento giudiziario, civile, costituzione di parte civile)

I testi vigenti consentono a chiunque sostenga di essere vittima:

di costituirsi parte civile dinanzi al giudice istruttore incaricato della pratica;

di presentare una domanda di provvedimento provvisorio o di proporre un'azione dinanzi al giudice civile sul merito.

1) L'azione civile dinanzi al giudice penale può essere esercitata in vari modi:

- **L'azione**, quando l'azione penale non è stata promossa dal pubblico ministero (e ha quindi l'effetto di avviare l'azione penale).

È possibile procedere in due modi:

la citazione diretta (per le contravvenzioni o i reati);

la costituzione di parte civile (per i reati o i crimini).

- **L'intervento**, quando l'azione penale è già stata avviata.

- **La costituzione di parte civile**.

Questa procedura può essere effettuata sia in udienza, sia a distanza, presentando domanda al presidente del *Tribunal correctionnel* (tribunale correzionale) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o via fax, indicando l'intenzione di costituirsi parte civile e l'ammontare del risarcimento richiesto. Questa procedura può essere effettuata anche tramite avvocato.

2) L'azione civile dinanzi al giudice civile può essere esercitata secondo il diritto comune della responsabilità civile.

L'interessato che decida di rivolgersi al giudice civile per ottenere il risarcimento del danno subito non può poi adire il giudice penale. Viceversa, se si rivolge al giudice penale, può successivamente portare la causa dinanzi al giudice civile.

Il giudice ha ordinato all'autore del reato di versare un risarcimento del danno/un indennizzo. Come posso costringere il colpevole a pagare?

In caso di difficoltà nel riscuotere l'importo del risarcimento, l'interessato ha la possibilità di ricorrere a procedure civili di esecuzione rivolgendosi a un ufficiale giudiziario. La domanda deve essere presentata per posta al presidente del *Tribunal de grande instance* o TGI (tribunale civile di primo grado) del domicilio del condannato o, se questi è in carcere, al presidente del tribunale civile di primo grado da cui dipende l'istituto penitenziario. Potranno essere oggetto di sequestro:

- una parte della retribuzione ancora disponibile del condannato;

- fondi sul suo conto in banca;

- alcuni suoi beni.

Se l'autore del reato si rifiuta di pagare, posso ottenere un anticipo da parte dello Stato? A quali condizioni?

Se il condannato non risarcisce volontariamente la vittima, quest'ultima ha la possibilità di rivolgersi al *Service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions* o SARVI (Servizio di sostegno alla riscossione degli indennizzi a favore delle vittime di reati). Per farlo la vittima deve semplicemente dimostrare di avere diritto a un risarcimento danni in virtù di una decisione penale definitiva (non più impugnabile).

Sostituendosi al responsabile, il SARVI versa alla vittima l'intero ammontare del risarcimento fino a un importo di 1 000 euro; oltre questa somma, versa un anticipo del 30% dell'importo nel limite di un massimale di 3 000 euro. Qualora venga erogato un anticipo, il SARVI versa poi il resto a seconda della somma che sarà riuscito a ottenere dal condannato.

Per rivolgersi al SARVI e richiedere quindi assistenza alla riscossione, la vittima deve ritirare un apposito modulo presso i tribunali civili di primo grado (sportello unico della cancelleria, cancelleria del giudice delegato alle vittime, uffici di esecuzione, ufficio di sostegno alle vittime) o presso le *maisons de justice et du droit*, i *points d'accès au droit*, i municipi, ecc., che poi trasmetteranno il modulo compilato al SARVI.

Il ricorso al SARVI deve avvenire necessariamente nel periodo compreso tra due mesi e un anno dal giorno in cui la decisione sul risarcimento è diventata definitiva.

Ho diritto a un risarcimento da parte dello Stato?

Il *Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions* o FGTI (Fondo di garanzia per le vittime di atti terroristici e di altri reati) interviene per risarcire le vittime di atti terroristici secondo una particolare procedura. Questo fondo interviene inoltre per risarcire:

- le vittime di stupro, abusi sessuali, furto, truffa, appropriazione indebita, estorsione oppure in caso di danneggiamento di un bene;
- le vittime di un reato che abbia dato luogo a un'invalidità permanente o a una totale inabilità al lavoro;
- i parenti delle vittime di omicidio doloso o colposo.

Per beneficiare di un risarcimento del FGTI, è necessario a determinate condizioni presentare domanda direttamente alla *Commission d'indemnisation des victimes d'infraction* o CIVI (Commissione di risarcimento delle vittime di reato) del *Tribunal de grande instance* o TGI (Tribunale civile di primo grado) del domicilio del richiedente o del luogo del giudice penale adito per il reato.

Per rivolgersi alla CIVI, devono essere trascorsi tre anni dalla data del reato, termine che è prorogato di un anno dalla data dell'ultima decisione penale.

Se il reato è stato commesso sul territorio francese, possono essere risarciti:

- i cittadini francesi;
- i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea.

Se invece il reato è avvenuto all'estero, possono beneficiare del risarcimento solo le persone di cittadinanza francese.

1) In caso di grave danno alla persona:

La vittima può ottenere il risarcimento totale del danno risultante da un'offesa alla persona nella misura in cui: i fatti hanno cagionato la morte, una mutilazione o un'invalidità permanente o una totale inabilità al lavoro pari o superiore a un mese oppure se i fatti costituiscono un reato di stupro, abuso o violenza sessuale oppure in caso di tratta di esseri umani.

La CIVI tiene conto delle prestazioni versate da enti sociali, mutue, compagnie assicurative, ecc. I danni al vestiario o i danni materiali non sono risarciti.

2) In caso di danno di lieve entità alla persona e di danno materiale risultante da stupro, frode, appropriazione indebita, estorsione oppure in caso di danneggiamento di un bene:

Se la vittima ha subito una lesione personale da cui è scaturita una totale inabilità al lavoro per un periodo inferiore a un mese oppure un danno materiale derivante da uno dei reati summenzionati, il risarcimento è soggetto a condizioni ben precise e limitato a un massimale.

Per ottenere un risarcimento in tal senso, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni aggiuntive:

- disporre di risorse non superiori a una volta e mezza il massimale stabilito per beneficiare del patrocinio parziale a spese dello Stato (massimale a cui applicano correttivi per oneri familiari);
- non essere in grado di ottenere un'efficace e adeguata riparazione del danno da parte di una compagnia assicurativa, un ente sociale o qualsiasi altro debitore;
- trovarsi, a seguito del reato, in una grave situazione materiale o psicologica (solo per il danno materiale).

La vittima può beneficiare in tal caso di un indennizzo fino a massimale di 4.500 euro.

Ho diritto a un risarcimento se l'imputato non viene condannato?

Se l'imputato non viene condannato, è possibile avviare un'azione civile chiedendo il risarcimento del danno dinanzi a un tribunale civile. In tal caso occorre dimostrare la responsabilità dell'imputato nel danno subito.

Inoltre, dal momento che la procedura dinanzi alla CIVI è indipendente dal procedimento dinanzi ai giudici penali, la vittima può rivolgersi alla CIVI anche in assenza di sentenza di primo o secondo grado di un giudice penale e in caso di rilascio dell'imputato o dell'accusato.

Ho diritto a un aiuto pecuniario in attesa di una decisione sulla mia domanda di risarcimento?

Nell'ambito di un procedimento dinanzi alla CIVI, è possibile richiedere un anticipo se il proprio diritto a risarcimento non è contestato e se non è possibile stabilire il danno perché non si riesce a calcolarne l'ammontare totale o perché gli enti sociali non hanno comunicato l'importo delle somme rimborsate. Se queste condizioni non sono soddisfatte, l'anticipo potrà essere eventualmente concesso a discrezione del presidente della CIVI.

Ultimo aggiornamento: 07/09/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

5 - I miei diritti di aiuto e di assistenza

Sono vittima di un reato, chi devo contattare per un sostegno e assistenza?

Le strutture di sostegno alle vittime sono riportate in un elenco consultabile alla pagina: [Elenco delle associazioni di sostegno alle vittime](#).

È possibile contattare l'associazione di sostegno alle vittime più vicina al proprio luogo di residenza.

Servizio telefonico di sostegno alle vittime

Assistenza specifica alle vittime:

Bambini in situazione di pericolo: 119 – 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Bambini scomparsi: 116 000 – 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Violenza contro le donne: 3919 – 7 giorni su 7 – dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 22:00; il sabato, la domenica e i giorni festivi dalle 9:00 alle 18:00

Stupri e abusi sessuali: 0 800 05 95 95 – dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 19:00

Atti di razzismo: 01 40 35 36 55 – martedì, giovedì e venerdì dalle 10:30 alle 13:30

Atti di omofobia: 01 48 06 42 41 – dal lunedì al venerdì dalle 18:00 alle 22:00, il sabato dalle 14:00 alle 16:00 e la domenica dalle 18:00 alle 20:00

[Bullismo in ambiente scolastico](#): 3020 – dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 20:00 e il sabato dalle 9:00 alle 18:00

Il sostegno alle vittime è gratuito?

Sì, l'aiuto fornito dalle associazioni di sostegno alle vittime è **totalmente** gratuito.

Che tipo di sostegno si può ricevere dai servizi dello Stato o dalle autorità?

Assistenza sanitaria:

Recandosi in ospedale, la vittima può beneficiare di consulenza medica e ottenere un certificato attestante le lesioni subite.

Violenze coniugali:

Indipendentemente dalla situazione matrimoniale, in caso di pericolo la vittima può rivolgersi al *juge aux affaires familiales* (giudice per gli affari familiari) del *tribunal de grande instance* (tribunale civile di primo grado) per ottenere l'assegnazione provvisoria del proprio alloggio e l'allontanamento del compagno violento nell'ambito di un provvedimento restrittivo.

Patrocinio a spese dello Stato:

In ogni tribunale civile di primo grado c'è un ufficio di sostegno alle vittime gestito da un'associazione di sostegno alle vittime. Queste strutture informano, guidano e assistono le vittime di reati e spiegano loro il funzionamento della giustizia e i procedimenti che le riguardano. In questo modo le vittime possono:

essere informate di qualsiasi misura d'urgenza, come nel caso della *comparution immédiate* (comparizione immediata);

essere informate dello svolgimento del procedimento penale.

Alle vittime viene sistematicamente segnalato il meccanismo di indennizzo al quale hanno diritto.

Gli interventi sono gratuiti e riservati.

Che tipo di aiuto posso ottenere da organizzazioni non governative?

Le associazioni di sostegno alle vittime assistono queste ultime durante tutto il procedimento, fornendo loro gratuitamente informazioni di natura legale e sociale, oltre che sostegno psicologico. I rappresentanti di queste associazioni possono assistere le vittime al momento della presentazione della denuncia o della costituzione di parte civile, ma possono anche presenziare alle udienze penali e aiutare le vittime a capire gli atti processuali e le decisioni delle varie autorità.

Queste associazioni possono trovarsi all'interno delle gendarmerie o dei commissariati, negli ospedali, nei tribunali, presso i servizi sociali, ecc. Il loro indirizzo e numero di telefono sono disponibili presso i tribunali, le unità di gendarmeria o i commissariati di polizia, nonché nell'elenco consultabile a questo

 [link](#).

Oltre alle associazioni generaliste di sostegno alle vittime, esistono numerose associazioni non convenzionate, specializzate in tematiche precise come lesioni personali, violenze coniugali, incidenti stradali, errori medici, ecc. Alcune associazioni specializzate nell'assistenza alle donne vittime di violenza possono mettere a disposizione di queste ultime e dei loro figli delle case protette.

Ultimo aggiornamento: 07/09/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Diritti delle vittime di reato nei procedimenti penali - Croazia

Le vittime di reato godono di una serie di diritti nei procedimenti di pronuncia pregiudiziale e nei procedimenti penali; una protezione particolare è garantita ai minori e alle vittime di reati contro la libertà sessuale e della tratta di esseri umani

Chi è vittima di un reato, ha il diritto di:

ricevere informazioni che la polizia, le autorità inquirenti, l'ufficio del pubblico ministero e il giudice sono tenuti a fornire;

ricevere assistenza psicologica e specialistica d'altro genere da parte delle organizzazioni che forniscono sostegno alle vittime;

partecipare ai procedimenti penali in qualità di parte offesa;

essere informato dal pubblico ministero in merito all'azione adottata sulla base della sua denuncia e al suo diritto di presentare una denuncia al procuratore capo;

ricevere assistenza specialistica finanziata con fondi pubblici se soffre di gravi danni psicofisici o di conseguenze più gravi dovute al reato subito;

avviare un'azione connessa per danni;

ricevere un risarcimento ai sensi di una legge speciale se ha subito lesioni corporali gravi o un grave peggioramento delle sue condizioni di salute a causa di un crimine violento.

Chi è vittima di un **reato contro la libertà sessuale** o del reato di **tratta di esseri umani**, oltre ai diritti summenzionati ha anche i seguenti diritti aggiuntivi:

parlare con un consulente prima di essere ascoltato;

ricevere assistenza legale;

essere ascoltato da una persona del suo stesso sesso presso il posto di polizia o l'ufficio del pubblico ministero;

essere ascoltato in presenza di una persona di fiducia;

rifiutarsi di rispondere a domande non necessarie riguardanti la sua vita privata;

chiedere di essere ascoltato mediante un dispositivo audiovisivo;

chiedere che sia garantita la riservatezza dei suoi dati personali;

chiedere l'esclusione del pubblico dall'udienza (udienza a porte chiuse).

Se la **vittima di un reato è un minore**, oltre ai diritti su menzionati ha anche i seguenti diritti aggiuntivi:

ricevere assistenza legale;

essere assistito da una persona di fiducia quando agisce in giudizio;

che sia garantita la riservatezza dei suoi dati personali;

testimoniare a porte chiuse;

ricevere aiuto e assistenza da parte di un assistente giudiziario specializzato e, a seconda delle circostanze e tenendo conto del tipo di reato e dell'età del minore, di essere ascoltato tramite un dispositivo audiovisivo;

in considerazione del tipo di reato, di essere ascoltato nella propria abitazione o in un altro luogo appositamente predisposto, invece che in un'aula di tribunale.

Per "minori" si intendono tutte le persone di età inferiore a 18 anni.

I minori che sono vittime o testimoni devono essere ascoltati dal magistrato inquirente durante l'udienza istruttoria; la citazione in giudizio di un minore testimone deve avvenire per il tramite dei suoi genitori o tutori.

Azione civile

Qualora si denunci un reato, nella maggior parte dei casi il pubblico ministero procederà d'ufficio.

È possibile intentare una causa civile relativamente a un reato quando l'azione penale è soggetta all'esperimento di un'azione civile. L'azione civile deve essere intentata entro tre mesi dalla data in cui la persona fisica o giuridica autorizzata ha avuto notizia del reato e del suo autore.

Azione connessa per danni

La vittima di un reato è anche la parte offesa e ha pertanto il diritto di intentare un'azione connessa per i danni subiti.

A tal fine può chiedere:

il risarcimento dei danni subiti, che possono essere materiali o immateriali (dolore sofferto, paura);

la restituzione di effetti personali, se può provare di esserne il proprietario o il legittimo titolare;

l'annullamento di una determinata operazione, se il reato ha comportato un trasferimento di proprietà (se è stato costretto dall'imputato a stipulare un contratto).

È possibile intentare contro l'imputato un'azione connessa per danni nell'ambito di un procedimento penale oppure in un procedimento civile separato. Un'azione connessa intentata durante un procedimento penale è ammissibile a condizione che l'imputato sia giudicato colpevole. Questa condizione non si applica alle azioni connesse intentate in un procedimento civile.

Diritto al risarcimento

La vittima di un crimine violento commesso dolosamente ha diritto a un risarcimento a spese del bilancio statale.

La polizia, l'ufficio del pubblico ministero e gli organi giurisdizionali devono fornire informazioni sul diritto al risarcimento, mettere a disposizione i moduli di domanda necessari e, su sua richiesta, devono darle orientamenti e informazioni di carattere generale su come compilare il modulo di domanda e sui documenti giustificativi richiesti.

Le domande di risarcimento devono essere trasmesse al ministero della Giustizia per mezzo del modulo apposito, scaricabile dal sito del ministero.

[Modulo di domanda di risarcimento per le vittime di reati](#) (223 Kb) 

Hanno diritto al risarcimento:

le vittime di crimini violenti che sono cittadini della Repubblica di Croazia o di uno Stato membro dell'Unione europea o hanno il domicilio nel suo territorio; le vittime che hanno subito gravi lesioni corporali o le cui condizioni di salute sono peggiorate a causa del reato (risarcimento delle spese sostenute per le cure mediche, purché tali spese non siano coperte da un'assicurazione sanitaria obbligatoria e non superino l'importo dell'assicurazione sanitaria della Repubblica di Croazia, nonché risarcimento del mancato guadagno fino all'ammontare di 35 000 HRK);

i parenti stretti di vittime decedute (risarcimento per la perdita dell'assegno di mantenimento obbligatorio fino all'importo di 70 000 HRK);

in caso di decesso della vittima, la persona che ha sostenuto le spese del funerale, fino a un importo massimo di 5 000 HRK;

se la polizia o l'ufficio del pubblico ministero ricevono la denuncia di un reato o iscrivono un reato nell'apposito registro entro sei mesi dalla data in cui esso è stato commesso, indipendentemente dal fatto che l'autore sia individuato oppure no.

Diritti delle parti offese nei procedimenti penali

La vittima di un reato che è parte offesa in un procedimento penale ha il diritto di:

esprimersi nella sua lingua;

intentare un'azione connessa per danni e chiedere che siano emesse ingiunzioni provvisorie;

essere assistito da un avvocato;

segnalare fatti e presentare elementi di prova;

essere presente all'udienza istruttoria;

essere presente all'udienza, partecipare all'udienza istruttoria e fare una dichiarazione conclusiva;

prendere visione del fascicolo della causa;

chiedere che il pubblico ministero le comunichi le azioni adottate sulla base della sua denuncia e presentare una denuncia al procuratore capo;

presentare appello;

intentare un procedimento penale o un'azione civile;

essere informato del rigetto di un'accusa penale o della decisione del pubblico ministero di non avviare l'azione penale;

intentare un'azione penale al posto del pubblico ministero;

chiedere il ripristino della situazione originaria (*restitutio in integrum*);

essere informato dell'esito del procedimento penale.

Comunicazione del rilascio del condannato

Quando un imputato è condannato a una pena detentiva, il ministero della Giustizia comunica alla vittima la data del suo rilascio.

Diritti delle vittime ai sensi della legge sul risarcimento delle vittime di reati

Le disposizioni della legge sul risarcimento delle vittime di reati prevedono che la vittima di un crimine violento commesso dolosamente nel territorio della Repubblica di Croazia dopo il 1° luglio 2013 ha il diritto di ricevere un risarcimento direttamente dalla Repubblica di Croazia.

Le domande di risarcimento sono ammissibili purché siano soddisfatti determinati requisiti giuridici.

La vittima deve essere cittadino della Repubblica di Croazia o di uno Stato membro dell'UE o avere il domicilio nel suo territorio e deve aver subito gravi lesioni corporali o un grave peggioramento delle condizioni di salute a causa del reato.

Un ulteriore requisito è che il reato deve essere denunciato alla polizia o all'ufficio del pubblico ministero, o essere iscritto dalla polizia o dall'ufficio del pubblico ministero nell'apposito registro, entro sei mesi dalla data in cui è stato commesso, indipendentemente dal fatto che il suo autore sia individuato oppure no.

La domanda di risarcimento deve essere presentata dalla vittima per mezzo del modulo ufficiale, assieme ai documenti richiesti che sono elencati nel modulo stesso. Il modulo è reperibile presso tutti i posti di polizia, gli uffici del pubblico ministero, i tribunali municipali e di contea, nonché in formato elettronico sul sito ufficiale del ministero della Giustizia, del ministero degli Interni, dell'Ufficio del pubblico ministero della Repubblica di Croazia e dei tribunali municipali e di contea.

Il modulo di domanda compilato deve essere trasmesso al ministero della Giustizia, assieme alla relativa documentazione, entro sei mesi dalla data in cui è stato commesso il reato; può essere trasmesso in un momento successivo se la vittima non era in grado, per validi motivi, di presentare la domanda entro la scadenza indicata; in ogni caso deve essere presentato entro tre mesi dalla data di cessazione dei validi motivi. La domanda non può essere registrata dopo che sono trascorsi tre anni dalla data in cui è stato commesso il reato.

Ai sensi della legge citata, la vittima di un reato ha diritto di chiedere il risarcimento delle spese mediche e del mancato guadagno fino all'importo di 35 000,00 HRK, mentre un parente stretto di una vittima deceduta ha diritto di essere risarcito per la perdita dell'assegno di mantenimento obbligatorio fino all'importo di 70 000,00 HRK. La persona che ha sostenuto le spese per il funerale può chiederne il rimborso, in misura standard, fino all'importo di 5 000,00 HRK.

Sulle domande di risarcimento si pronuncia il Comitato per il risarcimento delle vittime di reati che, conformemente alla procedura e in ogni caso entro sessanta giorni dal ricevimento di una domanda completa e adeguata, deve decidere nel merito della stessa e sull'importo del risarcimento. Il risarcimento è liquidato entro trenta giorni dalla notifica alla vittima della decisione che dispone il pagamento del risarcimento.

[Manuale dei diritti delle vittime di reato](#) (290 Kb) 

[Modulo di richiesta di risarcimento per le vittime di reato](#) (223 Kb) 

Obbligo di comunicare alle vittime il rilascio del prigioniero

In conformità delle disposizioni della legge (di modifica) sulle pene detentive, il ministero della Giustizia è tenuto a comunicare a una vittima, una parte offesa o alle loro famiglie il rilascio di un prigioniero.

La vittima di un reato è informata del rilascio di un prigioniero nei casi di reati contro la libertà sessuale e la moralità sessuale, di reati contro la vita e l'incolumità fisica e di crimini violenti.

Queste informazioni sono comunicate alla vittima, alla parte offesa o alle loro famiglie in caso di rilascio alla scadenza regolare e di rilascio in libertà condizionale.

Sostegno per le vittime e i testimoni

Nella Repubblica di Croazia le vittime e i testimoni possono ricevere sostegno e informazioni da parte delle unità per il sostegno delle vittime e dei testimoni:

[Unità per il sostegno delle vittime e dei testimoni](#) (278 Kb) [hr](#) (278 Kb) istituite presso sette tribunali di contea (Zagabria, Zara, Osijek, Vukovar, Spalato, Sisak e Fiume).

Queste unità forniscono sostegno psicologico e informazioni alle vittime e ai testimoni e ai loro accompagnatori.

Le unità forniscono sostegno ai competenti tribunali municipali e per i reati minori.

Informazioni sui diritti delle vittime e sulle forme di assistenza loro riservate si possono ottenere telefonando al numero gratuito 116 006 nazionale per le vittime di reati gravi e reati minori e sul [sito web del Call Centre nazionale](#).

Anche il ministero della Giustizia fornisce informazioni alle vittime e ai testimoni per quanto riguarda i loro diritti. Le relative domande possono essere inviate per posta elettronica al seguente indirizzo: zrtve.i.svjedoci@pravosudje.hr

Ulteriori informazioni sono disponibili sul:

[sito web del ministero della Giustizia della Repubblica di Croazia](#)

Ultimo aggiornamento: 22/08/2016

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Diritti delle vittime di reato nei procedimenti penali - Italia

Sei considerata **vittima di reato** "persona offesa" se sei riconosciuto titolare del **bene giuridico** protetto dalla norma penale violata dalla commissione di un fatto che costituisce reato, secondo il diritto nazionale, cioè hai subito l'offesa *essenziale* all'esistenza del reato.

Sei **danneggiato civilmente dal reato**, quando subisci un danno (patrimoniale o non patrimoniale, ma comunque economicamente apprezzabile) in conseguenza del reato. Normalmente persona offesa e danneggiato coincidono, ma non sempre, ad esempio, in caso di omicidio, la vittima è la persona uccisa, mentre i suoi familiari costituiscono i soggetti danneggiati dal reato ed hanno titolo per agire in giudizio ed ottenere il risarcimento del danno. In qualità di persona offesa dal reato, o di parte civile, la legge ti garantisce diversi diritti individuali prima, durante e dopo il processo.

I **procedimenti penali in Italia** iniziano con le indagini preliminari. La polizia giudiziaria e il pubblico ministero conducono le indagini. Al termine di queste il pubblico ministero (P.M.) può esercitare l'azione penale formulando l'imputazione o chiedere al G.I.P. (giudice per le indagini preliminari) l'archiviazione del procedimento. Per procedimenti relativi a taluni reati, il procedimento penale può iniziare solamente se tu, in quanto vittima, presenti una denuncia/querela presso le forze dell'ordine o la magistratura.

Durante il processo di primo grado, il giudice esamina le prove raccolte e stabilisce se sussista la colpevolezza dell'imputato. Il processo si conclude con la condanna o l'assoluzione dell'imputato da parte del giudice, con la possibilità di appellarsi ad un giudice superiore.

In qualità di vittima, puoi avere un ruolo significativo nell'ambito del procedimento penale e di conseguenza puoi disporre di una serie di diritti. Puoi partecipare come vittima (persona offesa) **senza uno specifico status giuridico, o avere un ruolo più attivo costituendoti formalmente come parte civile**.

Cliccate sui collegamenti sottostanti per trovare le informazioni di cui avete bisogno:

- [1 - I miei diritti in quanto vittima di reato](#)
- [2 - Denuncia di un reato; miei diritti durante le indagini o il processo](#)
- [3 - I miei diritti dopo il processo](#)
- [4 - Risarcimento](#)
- [5 - I miei diritti di aiuto e di assistenza](#)

Ultimo aggiornamento: 13/10/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Diritti delle vittime di reato nei procedimenti penali - Cipro

Siete considerati **vittima di reato** se avete subito un pregiudizio (ad esempio se siete stati feriti o se i vostri beni personali sono stati rubati o danneggiati ecc.) in seguito a un fatto che costituisce reato ai sensi della legge nazionale. La legislazione conferisce alle vittime di reato taluni diritti individuali prima, durante, e dopo la procedura giudiziaria (il processo).

A Cipro, i procedimenti penali iniziano con un'indagine della polizia in merito al reato. Una volta conclusa l'indagine di polizia, il procedimento è trasmesso al procuratore generale della Repubblica al quale spetta la decisione in merito all'eventuale proseguimento dell'azione giudiziaria. Se le prove nei confronti del presunto autore del reato sono sufficienti, il procuratore generale rinvia il caso al giudice. Il giudice (in tribunale), una volta esaminati gli elementi di prova raccolti, si pronuncia in merito alla condanna dell'imputato o alla sua assoluzione.

Cliccate sui collegamenti sottostanti per trovare le informazioni di cui avete bisogno

- [1 - I miei diritti in quanto vittima di reato](#)
- [2 - Denuncia di un reato; miei diritti durante le indagini o il processo](#)
- [3 - I miei diritti dopo il processo](#)
- [4 - Risarcimento](#)
- [5 - I miei diritti di aiuto e di assistenza](#)

Ultimo aggiornamento: 31/10/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

1 - I miei diritti in quanto vittima di reato

Quali informazioni posso ottenere dalle autorità (ad es. polizia, pubblico ministero) una volta che il reato si è verificato, ma anche prima di denunciare il reato?

La polizia avvisa immediatamente la vittima della possibilità di ricevere informazioni riguardo ai seguenti aspetti:

la stazione o il dipartimento di polizia cui rivolgersi per sporgere denuncia;

il tipo di assistenza che è possibile ricevere e da chi, nonché, se del caso, informazioni di base sull'accesso all'assistenza sanitaria, ad un'eventuale assistenza specialistica, anche psicologica, e su una sistemazione alternativa;

come e a quali condizioni è possibile ottenere protezione, comprese le misure di protezione;

come e a quali condizioni è possibile l'accesso a un risarcimento;

come e a quali condizioni le spese sostenute in conseguenza della propria partecipazione al procedimento penale possono essere rimborsate;

come e a quali condizioni si ha diritto ai servizi di interpretazione e traduzione;

le procedure disponibili per la presentazione di una denuncia, qualora il dipartimento interessato non rispetti i diritti della vittima;

i recapiti del funzionario di polizia incaricato del caso per finalità di comunicazione.

Non vivo in un paese dell'UE in cui ha avuto luogo il reato (cittadini dell'UE e di paesi terzi). Come sono tutelati i miei diritti?

Se la vittima è residente in un altro Stato membro, la polizia di Cipro le chiederà, in seguito alla denuncia del reato, di rendere una deposizione per limitare le difficoltà dovute all'organizzazione della procedura.

Se il reato è stato commesso nella Repubblica di Cipro e la vittima è residente in un altro Stato membro, quest'ultima può sporgere denuncia presso le autorità competenti del suo Stato membro di residenza, purché non sia in grado - oppure, nel caso di un delitto - non intenda presentare denuncia a Cipro.

Laddove si sporga denuncia per un reato commesso in un altro Stato membro dell'UE presso la polizia della Repubblica di Cipro, questa dovrà deferire il caso all'autorità competente dello Stato membro in cui è stato commesso il reato qualora non abbia competenza per avviare il procedimento.

Se denuncio un reato, quali informazioni riceverò?

Dopo avere denunciato un reato alla polizia, la persona offesa riceverà le seguenti informazioni, a seconda della fase del procedimento cui si trova la denuncia:

i recapiti del funzionario di polizia incaricato del caso;

un'eventuale decisione di non esercitare l'azione penale o di non proseguire le indagini o di non perseguire l'autore del reato;

la data e il luogo del processo e la natura dei capi d'imputazione a carico dell'autore del reato;

informazioni che consentano alla vittima di conoscere il seguito del procedimento penale. In circostanze eccezionali, laddove la divulgazione possa inficiare la corretta gestione del caso, tali informazioni potrebbero non essere diffuse, in seguito a un parere motivato del procuratore generale della Repubblica di Cipro;

informazioni riguardanti il diritto della vittima di essere informata riguardo al fatto che l'autore del reato continui a restare in stato di fermo, a essere penalmente perseguito o sia condannato per il reato in questione, nonché in caso di evasione. Le suddette informazioni possono non essere divulgate qualora vi sia un rischio, potenziale o accertato, di arrecare un pregiudizio all'autore del reato.

Ho diritto a servizi gratuiti di interpretazione o di traduzione (quando contatto la polizia o le altre autorità o nel corso dell'indagine e del processo)?

Le persone offese che intendano denunciare un reato, ma non capiscano né parlino la lingua greca, possono sporgere denuncia in una lingua conosciuta, avvalendosi dell'assistenza linguistica necessaria.

La polizia è altresì tenuta a garantire alla vittima il ricorso a:

servizi di interpretazione gratuiti durante l'indagine qualora non capisca né parli greco;

servizi di traduzione gratuiti per tutte le informazioni raccolte durante l'indagine, su richiesta scritta della vittima, nella misura in cui tali informazioni siano essenziali per permetterle di esercitare i propri diritti.

In che modo le autorità garantiscono che comprendo e che vengo compreso (nel caso in cui io sia un minore; se ho una disabilità)?

La polizia utilizzerà un linguaggio semplice e comprensibile per comunicare con la vittima di reato, prendendone in considerazione la situazione personale, inclusa un'eventuale disabilità che possa incidere sulla sua capacità di capire o di essere capita. Per le comunicazioni, sia orali che scritte, è utilizzato un formato accessibile alle persone affette da disabilità, tra cui, ove necessario, l'alfabeto Braille o la lingua dei segni.

In caso di vittime minorenni, la valutazione terrà conto dell'età, del grado di maturità, delle opinioni, delle esigenze e delle preoccupazioni della vittima, al fine di garantire che possa capire ed essere capita. I genitori, tutori o altri legali rappresentanti saranno informati di eventuali diritti che potrebbero riguardare la vittima minorenne.

Al primo contatto con la polizia, il minore vittima di reato può essere accompagnato da una persona di sua scelta, purché ciò non pregiudichi i suoi interessi o il corso del procedimento. Le vittime affette da disabilità possono essere accompagnate da una persona di loro scelta durante l'indagine sul caso.

Inoltre, alle vittime minorenni le informazioni sono fornite dai servizi di assistenza sociale (con l'aiuto di un interprete, laddove necessario) in una lingua comprensibile alla vittima, tenendo in debito conto la rispettiva età e il grado di maturità. Le persone disabili riceveranno informazioni in una modalità a loro accessibile (ad esempio nella lingua dei segni).

Servizi di sostegno alle vittime

Forniscono servizi di sostegno alle vittime i seguenti organismi:

servizi medici;

servizi di previdenza sociale;

servizi di salute mentale;

servizio di psicologia educativa del ministero dell'Istruzione e della cultura;

organizzazioni non governative.

I servizi di previdenza sociale del ministero dell'Occupazione, della previdenza e della sicurezza sociale offrono sostegno a favore di gruppi vulnerabili, incluse le vittime di reati, contribuendo a:

sostenere la famiglia della vittima, per consentire a ciascun membro di svolgere efficacemente il proprio ruolo e adempiere alle proprie responsabilità, risolvere le controversie familiari che minano l'unità familiare, tutelare la sicurezza e il benessere dei minori, prevenire comportamenti delinquenti e la violenza domestica e incoraggiare la riabilitazione delle persone con comportamenti antisociali e criminali;

sostenere i gruppi vulnerabili;

aiutare le comunità locali a individuare e a gestire le esigenze specifiche dei gruppi vulnerabili;

mettere le vittime in contatto con altre autorità competenti e ONG che possano fornire servizi e supporto aggiuntivi.

La polizia automaticamente mi indicherà un punto di sostegno alle vittime?

La polizia indirizzerà la vittima presso i servizi governativi o di altro tipo che forniscono supporto e assistenza, ove ritenuto necessario, e la informerà sui servizi esistenti presentati sopra.

Com'è protetta la mia privacy?

I funzionari di polizia sono tenuti a rispettare i requisiti prescritti dalla Costituzione, dalla legislazione applicabile e dal codice di condotta della polizia, che garantiscono il rispetto della privacy e della vita familiare nonché la tutela dei dati personali della vittima.

Conformemente alla legge, il nome della vittima e il contenuto della sua deposizione non possono essere in nessun caso pubblicati né divulgati in alcun modo.

Il trattamento dei dati è regolamentato da una normativa speciale, che assicura la protezione dei dati personali.

Devo denunciare il reato prima di avere accesso ai servizi di assistenza alle vittime?

Sì. Dopo la presentazione della denuncia alla polizia, i servizi di previdenza sociale garantiranno che la vittima riceva servizi di assistenza gratuiti, adatti alle sue esigenze, tra cui servizi offerti da ONG che possano fornire un sostegno specifico.

Protezione personale se sono in situazione di pericolo.

La polizia prenderà tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza della vittima, in particolare laddove sussistano esigenze speciali di protezione. A seconda della natura e delle circostanze del reato, della situazione personale della vittima e delle eventuali esigenze di protezione speciale, possono quindi essere applicate in diverse fasi del procedimento le misure di protezione specifiche presentate di seguito.

1) Integrazione della vittima nei sistemi di protezione dei testimoni, soggetti a supervisione e controllo da parte del procuratore generale

Con decisione del procuratore generale, è possibile che la vittima sia inserita in un sistema di protezione dei testimoni, che prevede misure di polizia volte a tutelare la sicurezza personale della vittima, nonché quella della rispettiva famiglia, ove necessario.

2) Protezione delle vittime durante l'indagine penale

Durante l'indagine penale:

la vittima è interrogata dalla polizia senza indugio subito dopo la presentazione della denuncia;

vengono condotti meno interrogatori possibili, limitati ai casi in cui siano fondamentali ai fini dell'indagine penale;

la vittima può essere accompagnata dal legale rappresentante o da una persona di sua scelta, salvo che non sia stata presa una decisione motivata riguardante una o entrambe le suddette persone;

gli esami medici sono ridotti al minimo ed eseguiti solo se fondamentali ai fini del procedimento penale.

3) Diritto alla protezione delle vittime con esigenze specifiche di protezione durante i procedimenti penali

Le vittime cui sono riconosciute esigenze di protezione specifiche possono scegliere tra le seguenti possibilità:

tutti gli interrogatori siano svolti in locali predisposti o adattati a tale scopo;

tutti gli interrogatori saranno condotti da professionisti adeguatamente formati a tal fine;

tutti gli interrogatori siano tenuti dalla stessa persona, purché ciò non ostacoli l'efficace amministrazione della giustizia;

Per le vittime di violenza sessuale, di genere o nell'ambito di legami stretti, gli interrogatori saranno condotti, su richiesta della vittima, da una persona del suo stesso sesso, purché ciò non comprometta il corso dell'indagine.

In particolare:

Per le vittime di **violenza domestica**:

non possono essere divulgate le informazioni personali della deposizione;

la vittima potrà essere indirizzata presso un centro gestito dall'associazione per la prevenzione e la gestione della violenza in famiglia;

il giudice può disporre la detenzione del convenuto fino a quando la causa è deferita al tribunale oppure la sua scarcerazione, a condizione che non visiti né molesti in alcun modo nessun membro della propria famiglia.

In caso di **minori vittime di abusi sessuali**:

nella deposizione non possono essere divulgate informazioni personali;

i servizi di assistenza sociale del ministero dell'Occupazione, della previdenza e della sicurezza sociale prenderanno tutte le misure necessarie per tutelare la vostra sicurezza, laddove gli interessi della vittima siano in conflitto con quelli dei genitori.

In caso di vittime **della tratta e dello sfruttamento di esseri umani**:

non possono essere divulgate le informazioni personali della deposizione;

il caso deve essere segnalato ai servizi di assistenza sociale da qualsiasi funzionario governativo che sia a conoscenza della situazione: i servizi di assistenza sociale sono tenuti a informare la vittima dei suoi diritti;

è garantita una tutela senza discriminazioni, indipendentemente dallo status giuridico della vittima o dalla sua eventuale cooperazione con la polizia.

Chi mi può offrire protezione?

Le forze di polizia sono il primo organo responsabile della protezione delle vittime. Ove necessario, la polizia coopererà con altri organismi competenti del settore pubblico o privato per garantire alle vittime una protezione efficace.

La mia situazione sarà valutata da qualcuno per veder se rischio ulteriori pregiudizi da parte dell'autore del reato?

La polizia valuterà il caso al fine di:

a) identificare eventuali esigenze specifiche di protezione;

b) determinare se e in che misura la vittima potrà beneficiare di misure speciali nel corso del procedimento penale per una particolare vulnerabilità a vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazioni e ritorsioni.

La valutazione individuale sarà effettuata con il coinvolgimento prossimo della vittima e terrà conto delle sue volontà, ivi compresa l'intenzione di non beneficiare di misure speciali.

La mia situazione sarà valutata da qualcuno per vedere se rischio ulteriori pregiudizi da parte del sistema giudiziario penale (durante le fasi dell'indagine e del processo)?

La valutazione individuale include un'analisi dell'esposizione al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, in modo da escludere ogni possibilità che la vittima subisca una vittimizzazione secondaria e/o ripetuta da parte degli organi di giustizia penale.

Quali tutele sono disponibili per le vittime molto vulnerabili?

Alle vittime molto vulnerabili vengono offerti i seguenti tipi di protezione:

1) Integrazione della vittima nei sistemi di protezione dei testimoni, soggetti a supervisione e controllo da parte del procuratore generale

Con decisione del procuratore generale, è possibile che la vittima sia inserita in un sistema di protezione dei testimoni, che prevede misure di polizia volte a tutelare la sicurezza personale della vittima, nonché quella della rispettiva famiglia, ove necessario.

2) Protezione delle vittime durante l'indagine penale

Durante l'indagine penale:

la vittima è interrogata dalla polizia senza indugio subito dopo la presentazione della denuncia;

vengono condotti meno interrogatori possibili, limitati ai casi in cui siano fondamentali ai fini dell'indagine penale;

la vittima può essere accompagnata dal legale rappresentante o da una persona di sua scelta, salvo che non sia stata presa una decisione motivata riguardante una o entrambe le suddette persone;

gli esami medici richiesti sono ridotti al minimo e vengono eseguiti solo se necessari ai fini del procedimento penale.

3) Protezione delle vittime con esigenze specifiche di protezione durante i procedimenti penali

Le vittime cui sono riconosciute esigenze di protezione specifiche possono scegliere tra le seguenti possibilità:

tutti gli interrogatori siano svolti in locali predisposti o adattati a tale scopo;

tutti gli interrogatori siano condotti da professionisti adeguatamente formati a tal fine;

tutti gli interrogatori siano tenuti dalla stessa persona, purché ciò non ostacoli l'efficace amministrazione della giustizia;

per le vittime di violenza sessuale, di genere o nell'ambito di legami stretti, gli interrogatori saranno condotti, su richiesta della vittima, da una persona del suo stesso sesso, purché ciò non pregiudichi il corso dell'indagine.

Sono un minorenne. Ho dei diritti speciali?

In caso di vittime minorenni, si provvederà a garantirne la tutela dei loro migliori interessi, valutati caso per caso, tenendo conto dell'età, del grado di maturità, delle opinioni, delle esigenze e delle preoccupazioni della vittima.

Le vittime minorenni godono di alcuni diritti supplementari:

durante tutto il procedimento, possono essere accompagnate dai genitori o da un funzionario dei Servizi di assistenza sociale, se affidate ai Servizi di assistenza sociale;

in caso di vittime di violenza domestica, la denuncia può essere sporta per conto del minore dal direttore dei servizi sociali dei servizi di assistenza sociale e potranno essere applicate tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza della vittima;

in caso di vittime di abusi sessuali, la denuncia può essere sporta per conto del minore da qualsiasi funzionario governativo e potranno essere applicate tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza della vittima;

i minori non accompagnati saranno affidati al direttore dei servizi di assistenza sociale e potranno esercitare i loro diritti, quali il diritto all'istruzione, ai servizi sanitari, ecc., nonché il diritto al ricongiungimento familiare.

Diritto alla privacy - La polizia adotterà tutte le misure necessarie previste dalla legge per impedire la divulgazione pubblica di qualsiasi informazione che potrebbe permettere di identificare la vittima.

Esigenze di protezione specifiche. La polizia:

è tenuta a garantire che le indagini e l'azione penale siano condotte, indipendentemente dal fatto che la vittima o il suo rappresentante abbiano presentato una denuncia formale o meno, e che il procedimento penale possa essere proseguito anche qualora la vittima ritiri la propria deposizione;

continua l'azione penale anche dopo il raggiungimento della maggiore età da parte della vittima;

può registrare gli interrogatori per includerli nel fascicolo dell'indagine.

Durante l'interrogatorio, sarà possibile essere accompagnato da un legale rappresentante o da un adulto di propria scelta, salvo motivata decisione contraria nei confronti di tale persona.

L'interrogatorio sarà condotto:

senza indebiti ritardi dal momento della denuncia dell'incidente alla polizia;

se necessario, in locali appositamente predisposti o adattati a tal fine;

se necessario, da o tramite un professionista debitamente formato per questa attività;

solo nella misura necessaria ai fini dell'indagine/del procedimento penale, mentre il numero degli interrogatori sarà ridotto al minimo;

in caso di abuso sessuale, l'interrogatorio sarà condotto da professionisti con una formazione specifica, dello stesso sesso del bambino.

Un membro della mia famiglia è deceduto a causa del reato — quali sono i miei diritti?

È possibile chiedere assistenza ai servizi di sostegno alle vittime:

servizi medici dello Stato;

servizi di salute mentale;

servizi di previdenza sociale;

servizi di psicologia educativa (in caso di minori);

l'associazione per la prevenzione e la gestione dei casi di violenza familiare - numero gratuito speciale (1440) (per le vittime di violenza domestica);

le ONG impegnate in attività di sostegno alle vittime.

La legge permette di proporre una richiesta di indennizzo nei confronti dell'autore del reato. È altresì possibile rivolgersi ai servizi di previdenza sociale per ottenere informazioni sui diritti al risarcimento dei danni.

Un membro della mia famiglia è deceduto a causa del reato — quali sono i miei diritti?

È possibile chiedere assistenza ai servizi di sostegno alle vittime:

servizi medici dello Stato;

servizi di salute mentale;

servizi di previdenza sociale;

servizi di psicologia educativa (in caso di minori);

l'associazione per la prevenzione e la gestione dei casi di violenza familiare - numero gratuito speciale (1440) (per le vittime di violenza domestica);

le ONG impegnate in attività di sostegno alle vittime.

La legge permette di proporre una richiesta di indennizzo nei confronti dell'autore del reato. È altresì possibile rivolgersi ai servizi di previdenza sociale per ottenere informazioni sui diritti al risarcimento dei danni.

Un membro della mia famiglia è stato una vittima di reato — quali sono i miei diritti?

È possibile chiedere assistenza ai servizi di sostegno alle vittime:

servizi medici dello Stato;

servizi di salute mentale;

servizi di previdenza sociale;

servizi di psicologia educativa (in caso di minori);

l'associazione per la prevenzione e la gestione dei casi di violenza familiare - numero gratuito speciale (1440) (per le vittime di violenza domestica);

le ONG impegnate in attività di sostegno alle vittime.

Posso avere accesso ai servizi di mediazione? A quali condizioni? Sono al sicuro durante la mediazione?

Cipro non è dotata di alcun quadro legislativo per la regolamentazione dei servizi di mediazione.

Dove posso trovare la legislazione che stabilisce i miei diritti?

Le normative che disciplinano i diritti delle vittime sono:

la legge sulla violenza domestica 2000-2015 (prevenzione e protezione delle vittime);

la legge del 2014 sulla prevenzione e il controllo degli abusi sessuali, degli abusi sessuali sui minori e della pornografia infantile.

La legislazione relativa ai diritti delle vittime può essere consultata sul sito internet dell'ordine degli avvocati di Cipro. <http://www.cylaw.org/>

Ultimo aggiornamento: 31/10/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

2 - Denuncia di un reato; miei diritti durante le indagini o il processo

Come posso denunciare un reato?

È possibile sporgere denuncia presso una qualunque stazione di polizia. La polizia avvierà le indagini sul caso non appena presentata la denuncia formale, corredata da una dichiarazione scritta.

Come posso conoscere il seguito della mia denuncia?

È possibile ottenere informazioni sul seguito del caso dal funzionario di polizia (inquirente) responsabile. Una volta che il caso è deferito all'autorità giudiziaria, sarà possibile ottenere informazioni sul corso del procedimento dal funzionario della divisione legale che si occupa del caso presso il tribunale.

Ho diritto al patrocinio a spese dello Stato (nel corso dell'indagine o del processo)? A quali condizioni?

Le persone offese possono accedere al patrocinio a spese dello Stato per i procedimenti di cui alla legge sulla concessione del patrocinio a spese dello Stato, nell'ambito di un procedimento relativo a categorie specifiche di violazioni dei diritti umani.

Per "procedimenti relativi a categorie specifiche di violazioni dei diritti umani" si intendono:

- a) i procedimenti civili pendenti dinanzi a un'autorità giudiziaria, indipendentemente dalla fase in cui si trovano, avviati contro la Repubblica di Cipro per danni causati a una persona in seguito a specifiche violazioni dei diritti umani;
- b) i procedimenti penali avviati da qualunque persona e aventi come oggetto dell'istanza specifiche categorie di violazioni dei diritti umani.

Il tipo di assistenza legale prevista dalla suddetta legge consiste in:

- a) servizi di consulenza, assistenza e rappresentanza, in caso di procedimenti civili avviati nel territorio della Repubblica di Cipro o di procedimenti penali;
- b) servizi di sola consulenza in caso di procedimenti civili avviati al di fuori della Repubblica di Cipro.

I diritti umani tutelati dalla suddetta legge sono quelli garantiti in conformità alle seguenti disposizioni:

- a) sezione II della Costituzione della Repubblica di Cipro;
- b) legge del 1962 che ratifica la Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
- c) leggi del 1967-1995 che ratificano della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale;
- d) la legge del 1969 che ratifica i Patti internazionali (diritti economici, sociali e culturali; diritti civili e politici);
- e) la legge del 1989 che ratifica la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti;
- f) le leggi del 1990 e 1993 che ratificano la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
- g) la legge del 1985 che ratifica la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne;
- h) la legge del 1990 che ratifica la Convenzione sui diritti del fanciullo.

Il patrocinio a spese dello Stato è garantito a:

chiunque sia vittima di tratta di esseri umani, nell'ambito di un procedimento dinanzi a un tribunale distrettuale per il riconoscimento del risarcimento dei danni, in virtù della legge in materia di prevenzione e gestione della tratta e dello sfruttamento di esseri umani e di protezione delle vittime; qualsiasi minore vittima di tratta di esseri umani, nell'ambito di un procedimento pendente dinanzi a un tribunale distrettuale per il riconoscimento del risarcimento dei danni, in virtù della legge in materia di prevenzione e gestione della tratta e dello sfruttamento di esseri umani e di protezione delle vittime; qualsiasi minore vittima di adescamento a scopi sessuali, pedopornografia, sfruttamento sessuale e/o abuso sessuale, nell'ambito di un procedimento pendente dinanzi a un tribunale distrettuale per il riconoscimento del risarcimento dei danni, in virtù della legge sulla prevenzione e il controllo degli abusi sessuali, dello sfruttamento sessuale dei minori e della pornografia infantile.

Inoltre, conformemente alla legge sugli avvocati, tutti i minori vittime di uno dei reati di cui alla legge sulla prevenzione e il controllo degli abusi sessuali, dello sfruttamento sessuale dei minori e della pornografia infantile, godono, indipendentemente dal fatto che siano disposti a collaborare con le autorità responsabili dell'azione penale ai fini di un'indagine penale, procedimento o processo, di un accesso diretto ai servizi di consulenza gratuita in qualsiasi fase del procedimento, nonché al patrocinio a spese dello Stato qualora non dispongano delle risorse necessarie, a prescindere dalle disposizioni della legge sull'assistenza legale.

Se il minore vittima di reato ha diritto alla rappresentanza, può ricevere consulenza legale e vedersi assegnato un legale rappresentante che agisca per suo conto nei procedimenti in cui vi è o potrebbe esservi un conflitto di interessi tra il minore vittima di reato e i titolari della podestà genitoriale.

Conformemente alla legge sugli avvocati, chiunque sia vittima di uno dei reati di cui alla legge in materia di prevenzione e controllo della tratta e dello sfruttamento di esseri umani e di protezione delle vittime, gode, indipendentemente dal fatto che sia disposto a collaborare con le autorità responsabili dell'azione penale ai fini di un'indagine penale, procedimento o processo, di un accesso diretto alla consulenza gratuita, nonché al patrocinio a spese dello Stato qualora non disponga delle risorse necessarie, conformemente alle disposizioni della legge sull'assistenza legale.

Per la concessione del patrocinio a spese dello Stato, è necessario presentare una richiesta scritta al tribunale dinanzi al quale il caso è pendente. Il giudice può emettere una decisione per la concessione del patrocinio a spese dello Stato in base a:

- a) una relazione socio-finanziaria dell'ufficio di previdenza sociale, che descriva la situazione finanziaria dell'interessato e della relativa famiglia, il reddito ordinario o altri introiti generati da lavoro o altre fonti, le normali spese di vita quotidiana e quelle della famiglia, nonché le eventuali passività e necessità;
- b) la gravità della situazione e ogni altra circostanza, in modo da determinare se possa essere nell'interesse della giustizia garantire l'accesso al patrocinio a spese dello Stato per la preparazione e la gestione del caso.

I beneficiari del patrocinio a spese dello Stato possono scegliere l'avvocato che li seguirà con un'assistenza legale gratuita tra gli avvocati che aderiscono a tale servizio, come previsto dalle leggi applicabili. Se un beneficiario non nomina un avvocato di propria scelta, sarà il giudice ad affidargliene uno tra gli iscritti all'elenco stilato dall'ordine degli avvocati di Cipro, come previsto dai regolamenti applicabili.

Posso chiedere il rimborso delle spese (per partecipare alle indagini/processo)? A quali condizioni?

La Repubblica di Cipro provvede a rimborsare tutte le spese sostenute previste dalla legge. Le informazioni sulle modalità e le condizioni cui chiedere il rimborso sono disponibili presso le divisioni distrettuali responsabili dell'azione penale delle forze di polizia.

Posso ricorrere contro la decisione di archiviazione del procedimento ?

Se l'indagine o l'azione penale non vengono proseguite o vengono archiviate, è possibile chiedere alla polizia una decisione motivata al riguardo.

Posso partecipare al processo?

La vittima del reato può partecipare al processo in qualità di testimone per la pubblica accusa e deporre dinanzi al giudice responsabile del caso.

Qual è il mio ruolo ufficiale nel sistema giudiziario? Ad esempio, sono o posso scegliere di essere: vittima, testimone, parte civile, o accusa privata?

Nell'ambito di un procedimento penale, la vittima è sentita quale testimone per la pubblica accusa. Qualora presenti una richiesta di risarcimento danni, agisce quale convenuto nel procedimento civile in questione.

Quali sono i miei diritti e obblighi in questo ruolo?

In qualità di testimoni per la pubblica accusa, le persone offese sono tenute a deporre dinanzi al giudice che esamina il caso. Qualora presentino una richiesta di risarcimento danni, potranno ottenere informazioni riguardo ai loro diritti e doveri dal legale competente del loro caso dinanzi ai giudici civili.

Posso rendere una dichiarazione durante il processo o testimoniare? A quali condizioni?

Nel corso di qualsiasi procedimento, le vittime che compaiano quali testimoni per la pubblica accusa potranno leggere e confermare le deposizioni rese alla polizia o presentare le prove fornite durante l'indagine. Qualora vogliano rilasciare una dichiarazione o non aggiungere altro alla testimonianza originale o alle prove fornite alla polizia, potranno contattare il direttore della divisione legale che si occupa del caso presso il tribunale.

Quali informazioni riceverò durante il processo?

Durante il processo, il pubblico ministero comunicherà la data e le modalità in cui si terranno le sessioni dell'udienza e la natura dei capi di imputazione di cui è accusato l'autore del reato. È altresì possibile chiedere informazioni riguardo alle sentenze definitive emesse nel corso del procedimento.

Sarò in grado di accedere ai documenti giudiziari?

No, non è possibile accedere a nessun atto giudiziario.

Ultimo aggiornamento: 31/10/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

3 - I miei diritti dopo il processo

Posso impugnare la sentenza?

Non avete il diritto di impugnare la sentenza pronunciata dal tribunale di primo grado. Il Procuratore generale della Repubblica ha il diritto di appello.

Quali sono i miei diritti dopo la sentenza?

Una sentenza può essere utilizzata dal vostro avvocato se presentate una richiesta di risarcimento danni contro l'autore del reato.

Ho il diritto a un supporto o a una protezione dopo il processo? Per quanto tempo?

Avete diritto al supporto e/o alla protezione post-processuale per un periodo di tempo ragionevole, a seconda delle vostre esigenze in quel particolare momento.

Quali informazioni mi saranno comunicate in caso di condanna dell'autore del reato?

Su richiesta, potete essere informati dalla Polizia sulla sentenza pronunciata dal Tribunale nei confronti dell'autore del reato.

Sarò informato del rilascio dell'autore del reato (compresa la liberazione anticipata o condizionale) o di una sua evasione?

Su richiesta, potete essere informati:

- a) se la persona sottoposta a custodia cautelare, perseguita o condannata per un reato che vi riguarda viene rilasciata o è sfuggita alla detenzione;
- b) su tutte le misure pertinenti emesse per la vostra protezione in caso di scarcerazione o fuga di una persona sottoposta a custodia cautelare, perseguita o condannata per reati che vi riguardano.

Viene sottolineato che le suddette informazioni possono non essere divulgate qualora vi sia un rischio, potenziale o accertato, di arrecare un pregiudizio all'autore del reato.

Sarò coinvolto nelle decisioni sul rilascio o sulla libertà condizionale? Per esempio, posso rendere dichiarazioni o ricorrere?

Non avete alcun diritto di essere coinvolti nelle decisioni sul rilascio o sulla libertà condizionale riguardante l'autore del reato.

Ultimo aggiornamento: 31/10/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

4 - Risarcimento

Qual è la procedura da seguire per una domanda di risarcimento del danno da parte dell'autore del reato? (ad esempio, procedimento giudiziario, azione civile, costituzione di parte civile in un procedimento penale)

Chiunque sia stato vittima di un reato ha il diritto di intentare una causa contro l'autore del reato commesso nei suoi confronti. È inoltre possibile rivolgersi ai servizi di previdenza sociale per avere informazioni sul diritto di chiedere il risarcimento dei danni.

I minori possono presentare una richiesta di indennizzo nei confronti di ciascuna parte responsabile dei reati di cui alla legge sulla prevenzione e il controllo degli abusi sessuali, dello sfruttamento sessuale dei minori e della pornografia infantile, nonché di violazioni dei diritti umani. L'autore del reato è civilmente responsabile del risarcimento di tutti i danni specifici e generali subiti dalle vittime.

Chiunque sia vittima ai sensi della legge in materia di prevenzione e controllo della tratta e dello sfruttamento di esseri umani e di protezione delle vittime ha diritto di presentare una richiesta di indennizzo nei confronti di tutte le parti responsabili per ogni reato di cui sia stato vittima conformemente alla suddetta legge, nonché per violazioni dei diritti umani. Sull'autore del reato incombe inoltre la rispettiva responsabilità civile per il pagamento del risarcimento di tutti i danni specifici e generali subiti dalle vittime, nonché eventuali interessi dovuti alle vittime in seguito alla loro occupazione obbligata.

Il giudice ha condannato l'autore del reato al risarcimento dei danni/al pagamento di un indennizzo nei miei confronti. Come posso costringere il colpevole a pagare?

Se il colpevole non versa l'importo per il risarcimento dei danni fissato dal giudice, è possibile rivolgersi al tribunale tramite il proprio legale. Il giudice emetterà un'ingiunzione di pagamento dei danni riconosciuti nei confronti dell'autore del reato, che, qualora non ottemperi a tale obbligo, dovrà essere immediatamente arrestato e incarcerato.

Se il colpevole non paga, lo Stato può versare un anticipo? A quali condizioni?

La legge non prevede anticipi versati dallo Stato a favore delle vittime.

Ho diritto a un risarcimento da parte dello Stato?

Lo Stato può prevedere un risarcimento a favore delle vittime di reati violenti o alle persone a loro carico, nelle forme previste dalla legge del 1997 in materia di risarcimento delle vittime di reati violenti (legge 51(1)/97), se:

- a) la vittima o le persone a suo carico non possono essere risarcite dal colpevole per qualsivoglia ragione;

b) non è previsto un risarcimento da altre fonti oppure, laddove esista, è inferiore all'importo fissato dalla suddetta legge.

Il risarcimento previsto dalla suddetta legge è erogabile anche laddove l'autore del reato non sia perseguibile o condannabile.

Qualora il risarcimento garantito da altre fonti sia inferiore a quello stabilito da detta legge, lo Stato versa la differenza.

La suddetta legge stabilisce altresì le circostanze in cui il risarcimento è negato e definisce inoltre ciò che è incluso nell'importo del risarcimento erogabile.

Per **"reato violento"** si intende ogni reato commesso intenzionalmente nella Repubblica di Cipro, con violenza e avente quale conseguenza diretta decesso, grave danno fisico o malattia, nonché i seguenti reati laddove comportino una delle suddette conseguenze:

omicidio premeditato (articoli 203 e 204), tentato omicidio (articolo 214), stupro (articolo 144), tentato stupro (articolo 146), rapimento (articolo 148), rapimento di bambine di età inferiore ai 16 anni (articolo 149), atti intesi a causare gravi danni fisici (articolo 228), gravi danni fisici (articolo 231), tentati danni fisici con uso di esplosivi (articolo 232), utilizzo doloso di veleni (articolo 233), lesioni (articolo 234), aggressione con danni fisici (articolo 243), altre aggressioni (articolo 244), delitti contro la libertà personale (articoli da 245 a 254), incendio doloso (articolo 315).

A norma della suddetta legge, le domande di risarcimento devono essere presentate al direttore dei servizi di sicurezza sociale entro un termine ragionevole e, ad ogni modo, entro due anni da quando è stato causato il danno fisico/la malattia/il decesso, a seconda dei casi.

La domanda deve essere accompagnata da un rapporto della polizia, da un certificato medico e da altri documenti che potrebbero essere utili ai fini della valutazione. Il direttore dei servizi di sicurezza sociale può chiedere, se necessario a sua discrezione, ulteriori prove, anche riguardanti il fatto che non è stato né sarà versato un risarcimento da altre fonti, ivi compresa una dichiarazione giurata del richiedente.

Ho diritto a un risarcimento se l'autore del reato non viene condannato?

Il riconoscimento del risarcimento alle vittime non è subordinato alla condanna dell'autore di reato. Il giudice emette una sentenza relativa al riconoscimento del risarcimento dei danni nell'ambito del procedimento sulla richiesta di indennizzo, che è nettamente distinta dall'esito del processo penale.

Ho diritto a un anticipo del pagamento, nell'attesa di una decisione sulla mia richiesta di indennizzo?

La legge cipriota non prevede alcun tipo di pagamento di emergenza, che non è pertanto erogabile.

Ultimo aggiornamento: 31/10/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

5 - I miei diritti di aiuto e di assistenza

Sono vittima di un reato, chi devo contattare per ricevere sostegno e assistenza?

La polizia.....199/1460

I servizi di pronto soccorso dell'ospedale di Stato

I servizi previdenziali del distretto

Il servizio di psicologia educativa

I servizi di salute mentale

Il servizio di supporto alle vittime

Le organizzazioni non governative

Nella Repubblica di Cipro sono disponibili i seguenti numeri verdi di supporto:

1460 - Servizio di supporto per i cittadini

1440 - Servizio di supporto contro la violenza domestica

1498 - Servizio di supporto di informazione e assistenza in materia di droga

116111 - Servizio di supporto per bambini e ragazzi

116000 - Servizio di supporto di Cipro per i bambini scomparsi

Il sostegno alle vittime è gratuito?

Il sostegno alle vittime fornito dalle agenzie governative e dalle ONG è gratuito.

Che tipo di sostegno posso ricevere dai servizi o dalle autorità dello Stato?

È possibile ricevere i seguenti tipi di sostegno dai servizi statali:

servizi sanitari dai servizi medici;

sostegno psicologico da parte dei servizi di salute mentale e del servizio di psicologia educativa;

protezione dai Servizi sociali, sulla base di ordinanze emesse contro l'autore del reato e/o di ordinanze per la protezione delle vittime;

adozione di misure speciali di polizia durante le indagini, per evitare il ripetersi della vittimizzazione;

efficace protezione della polizia per prevenire intimidazioni o ritorsioni da parte dell'autore del reato e/o di qualsiasi altra persona;

misure giudiziarie durante l'udienza, per proteggere le vittime con particolari esigenze di protezione (ad es. bambini, vittime con disabilità psico-sociali).

Se siete vittime di violenza domestica, bambini vittime di abusi sessuali o vittime della tratta di esseri umani, i Servizi sociali vi informeranno dei vostri diritti e vi forniranno il sostegno necessario. Inoltre, vi metteranno in contatto con tutte le agenzie statali e le ONG competenti che si occuperanno del vostro caso e vi offriranno sostegno. Se i vostri interessi sono in conflitto con quelli dei vostri genitori, il direttore dei Servizi sociali prenderà tutte le misure necessarie per proteggervi.

Che tipo di sostegno posso ricevere dalle organizzazioni non governative?

Potete ricevere i seguenti tipi di sostegno da parte di organizzazioni non governative:

sostegno psicologico;

sistemazione in centri di supporto alle vittime.

Ultimo aggiornamento: 31/10/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Diritti delle vittime di reato nei procedimenti penali - Lussemburgo

Sarete considerati **persone offese da un reato** se avete subito un danno, ovvero se siete stati feriti o se un bene di vostra proprietà è stato danneggiato o rubato, ecc., in seguito a un incidente che costituisce un reato ai sensi della legge nazionale. Se siete vittima di un reato la legge vi concede alcuni diritti individuali prima, durante e dopo il procedimento in giudizio (processo).

I procedimenti penali in Lussemburgo si compongono di due fasi: istruttoria e processo. Di solito le indagini sono affidate alla polizia e/o a un giudice istruttore. Una volta concluse le indagini la causa viene trasmessa alle Camere che decidono se portare la causa in giudizio o chiudere il procedimento.

Se la causa è portata in giudizio, il tribunale terrà un'udienza per esaminare le prove raccolte e deciderà se l'imputato è colpevole o meno. Se l'imputato è giudicato colpevole, il tribunale lo condannerà e gli infliggerà una sanzione. Se le prove raccolte non sono sufficienti per dichiarare l'imputato colpevole, il tribunale lo assolverà.

Cliccate sui collegamenti sottostanti per trovare le informazioni di cui avete bisogno

[1 - I miei diritti in quanto vittima di reato](#)

[2 - Denuncia di un reato; miei diritti durante le indagini o il processo](#)

[3 - I miei diritti dopo il processo](#)

[4 - Risarcimento](#)

[5 - I miei diritti di aiuto e di assistenza](#)

Ultimo aggiornamento: 08/11/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

1 - I miei diritti in quanto vittima di reato

Quali informazioni posso ottenere dalle autorità (ad es. polizia, pubblico ministero) una volta che il reato si è verificato, ma prima di denunciarlo?

La polizia o il pubblico ministero forniscono alla vittima, immediatamente e ai sensi dell'articolo 3-7 del codice di procedura penale, le seguenti informazioni in una lingua da questa conosciuta:

il tipo di assistenza che la vittima può ricevere e da chi, nonché, se del caso, informazioni di base sull'accesso all'assistenza sanitaria, a un'eventuale assistenza specialistica, anche psicologica, e su una sistemazione alternativa;

le procedure per presentare una denuncia di reato e il ruolo svolto dalla vittima in tali procedure;

come e a quali condizioni è possibile ottenere protezione;

come e a quali condizioni è possibile avere accesso all'assistenza di un legale, al patrocinio a spese dello Stato alle condizioni previste dalla legge e a qualsiasi altra forma di assistenza;

come e a quali condizioni è possibile l'accesso a un risarcimento;

come e a quali condizioni ha diritto all'interpretazione e alla traduzione;

le procedure disponibili per denunciare casi di mancato rispetto dei diritti della vittima;

i recapiti utili per l'invio di comunicazioni relative al fascicolo della vittima;

i servizi di mediazione e giustizia riparativa disponibili;

come e a quali condizioni le spese sostenute in conseguenza della partecipazione della vittima al procedimento penale possono essere rimborsate;

il diritto della vittima a una valutazione individuale presso il Servizio di sostegno alle vittime per verificare la necessità di un trattamento specifico volto a prevenire una vittimizzazione secondaria;

in base alle esigenze e alle informazioni aggiuntive eventualmente fornite alla vittima in ogni fase del procedimento;

il diritto della vittima di farsi assistere da una persona di sua scelta quando, considerate le ripercussioni del reato, essa necessita di aiuto per capire o farsi capire.

Anche il servizio di accoglienza e di informazione giuridica, il servizio di sostegno alle vittime del SCAS (Servizio centrale di assistenza sociale) e il ministero della Giustizia offrono aiuto e consulenza.

Non vivo in un paese dell'UE in cui ha avuto luogo il reato (cittadini dell'UE e di paesi terzi). Come sono tutelati i miei diritti?

Oltre a beneficiare dei diritti suindicati, la vittima straniera (cittadino dell'UE e di paesi terzi) viene informata delle modalità per esercitare i propri diritti quando risiede in un altro Stato membro dell'UE, ovvero del suo diritto di sporgere denuncia alle autorità di polizia del Lussemburgo.

Se denuncio un reato, quali informazioni mi vengono comunicate?

In particolare la vittima ha diritto di:

essere automaticamente informata in caso di archiviazione della denuncia e della relativa motivazione;

su richiesta, essere informata dell'istruzione della causa;

su richiesta, essere informata dello stato del procedimento penale;

essere automaticamente informata dai servizi del pubblico ministero sulla data dell'udienza in cui verrà giudicata la causa;

su richiesta, ricevere informazioni in merito a qualsiasi decisione definitiva sull'azione penale.

Ho diritto a servizi gratuiti di interpretazione o di traduzione (quando contatto la polizia o le altre autorità o nel corso delle indagini e del processo)?

La vittima o parte civile che non parli o non capisca la lingua del procedimento ha diritto all'assistenza gratuita di un interprete in una lingua che comprende e alla traduzione gratuita di tutti i documenti che saranno comunicati o notificati o ai quali ha diritto di accedere.

In che modo le autorità garantiscono che possa comprenderle ed essere compreso (in caso di minore, di disabilità).

Se la vittima non comprende la lingua del procedimento ha diritto all'assistenza gratuita di un interprete. La vittima che presenti disturbi della parola o dell'udito viene assistita da un interprete in lingua dei segni o da qualsiasi persona qualificata che conosca un linguaggio, un metodo o un dispositivo tale da poter comunicare con la vittima.

La vittima minorenne ha diritto di essere accompagnata dal legale rappresentante o da una persona di sua scelta.

Servizi di sostegno alle vittime

Chi fornisce sostegno alle vittime?

La vittima ha diritto a essere assistita da vari servizi di sostegno alle vittime. L'assistenza viene fornita dallo Stato tramite il servizio centrale di assistenza della procura generale che accoglie la vittima offrendole un'assistenza gratuita in ambito sociale, psicologico e legale. In caso di donne o bambini vittime di violenza, soggetti vulnerabili, ecc., esistono anche ONG che propongono sostegno alle vittime.

La polizia mi orienterà automaticamente verso un centro di sostegno alle vittime?

La polizia ha il dovere di informare la vittima dei suoi diritti e di garantire la funzione di intermediario nei confronti delle associazioni di sostegno alle vittime. Essa è tenuta a consegnare sistematicamente un dépliant dal titolo "Informations et aide aux victimes" (Informazione e sostegno alle vittime - <http://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/flyer-aide-victime-fr.pdf>) disponibile in lussemburghese, francese, tedesco, inglese e portoghese, oltre a una scheda informativa intitolata "Infodroit" (<http://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/infodroit-victime.pdf>).

Come viene tutelata la mia privacy?

La privacy della vittima è tutelata dalla Costituzione lussemburghese. L'articolo 11 (3) sancisce che "Lo Stato garantisce la tutela della privacy, fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge".

La polizia e la giustizia hanno l'obbligo di offrire protezione alla vittima in caso di minacce o di azioni di vendetta da parte, tra l'altro, dell'autore dei fatti. La protezione deve poter essere garantita sin dall'inizio dell'indagine e per tutta la durata della stessa. La vittima ha inoltre diritto a essere protetta contro ogni intrusione nella sua vita privata e sempre direttamente dopo i fatti.

Per poter beneficiare del sostegno alle vittime, devo prima denunciare un reato?

Il servizio di sostegno alle vittime è rivolto a tutte le vittime (bambini, adolescenti e adulti) che a seguito di un reato abbiano subito un attentato alla propria integrità psichica e/o fisica. Il personale offre assistenza psicologica e psicoterapeutica e informa le vittime sui loro diritti e può assisterle durante il processo giudiziario. Il servizio propone altresì un gruppo terapeutico per le vittime delle violenze coniugali. Il servizio offre inoltre assistenza a tutti coloro che, per via dei loro rapporti con la vittima, abbiano dovuto condividere con essa le proprie sofferenze o ai testimoni di reati. Per accedere al servizio di sostegno alle vittime, queste persone non devono aver necessariamente sporto denuncia.

La mia protezione personale se sono in pericolo

Quali sono i tipi di protezione disponibili?

La detenzione preventiva dell'accusato:

se come minimo il reato viene punito con una pena massima di due anni di reclusione;

se esiste un rischio di recidiva dell'accusato;

se esiste un rischio di fuga.

Chi può garantire la mia protezione?

È la *Police Grand-Ducale* (polizia del granducato di Lussemburgo) a garantire la protezione della vittima.

La mia situazione verrà valutata per stabilire se sono esposto/a al rischio di un nuovo danno da parte dell'autore del reato?

Al momento di decidere un'eventuale detenzione preventiva dell'autore del reato, vengono presi in considerazione vari elementi.

Che tipo di protezione viene offerta alle vittime particolarmente vulnerabili?

In applicazione dell'articolo 48-1 del codice di procedura penale, le **vittime minorenni** beneficiano delle seguenti protezioni:

L'audizione di un testimone e di qualsiasi minore può essere oggetto di una registrazione audio o video su autorizzazione del procuratore dello Stato.

La registrazione viene effettuata solo dopo aver ottenuto il consenso del testimone o del minore, ove questi sia sufficientemente capace di discernimento, o in caso contrario con il consenso del legale rappresentante del minore. In caso di rischio di opposti interessi debitamente accertato tra il minore e il suo legale rappresentante, la registrazione potrà essere effettuata solo con il consenso dell'amministratore ad hoc, ove ne sia stato nominato uno per il minore, o, in caso contrario, con l'espressa autorizzazione debitamente motivata del procuratore dello Stato.

In deroga a quanto precede, quando un minore è vittima dei fatti di cui agli articoli 354-360, 364, 365, 372-379, 382-1 e 382-2, 385, 393, 394, 397, 398-405, 410-1, 410-2 o 442-1 del codice penale o quando è testimone di fatti di cui agli articoli da 393 a 397 o da 400 a 401bis del codice penale, la registrazione viene obbligatoriamente effettuata nella modalità di cui al paragrafo 1 a meno che, in caso di opposizione a procedere a tale registrazione da parte del minore o del suo legale rappresentante o eventualmente del suo amministratore ad hoc, il procuratore dello Stato decida che non è opportuno procedere in tal modo.

La registrazione funge da mezzo di prova. L'originale viene posto sotto sigillo, mentre le copie vengono repertorate e allegate alla pratica. Su autorizzazione del procuratore dello Stato, le registrazioni possono essere ascoltate o visionate senza che le parti o un perito debbano recarsi nel luogo designato dal procuratore.

Qualsiasi minore oggetto del comma 3 ha il diritto di farsi accompagnare in audizione dalla persona maggiorenne di sua scelta, salvo motivata decisione contraria adottata nei confronti di tale persona dal procuratore dello Stato nell'interesse del minore o della manifestazione della verità.

Le **vittime della tratta degli esseri umani o di violenze coniugali** beneficiano, in determinate condizioni, di una particolare protezione.

Sono un minore. Ho dei diritti speciali?

Una vittima minorenni beneficia di alcuni diritti aggiuntivi:

per reati come oltraggio al pudore, stupro e tratta di esseri umani, sfruttamento sessuale, omicidio non qualificato come volontario, percosse e lesioni dolose, abuso e somministrazione di stupefacenti alla vittima, la vittima minorenni beneficia di un termine di prescrizione, ovvero un termine dopo il quale questi reati non possono più essere perseguiti, che decorre soltanto dal compimento del 18° anno di età;

quando la tutela degli interessi della vittima non è pienamente garantita da almeno uno dei suoi legali rappresentanti, la vittima minorenni ha diritto che venga nominato dal procuratore dello Stato o dal giudice istruttore un rappresentante speciale, denominato amministratore ad hoc. Questo rappresentante speciale ne garantisce la tutela degli interessi e ne esercita i diritti in quanto parte civile;

ha diritto a essere informata dal legale rappresentante o dall'amministratore ad hoc dell'avvio del procedimento penale e del suo diritto di costituirsi parte civile;

• su autorizzazione del procuratore dello Stato e dopo aver ottenuto il consenso della vittima, del legale rappresentante o dell'amministratore ad hoc, la vittima minorenni ha diritto che la propria audizione venga audioregistrata o videoregistrata per evitare di essere traumatizzata dal fatto di dover ripetere più volte le proprie dichiarazioni durante il procedimento. La registrazione è obbligatoria per crimini di oltraggio al pudore e stupro, prostituzione, sfruttamento e tratta degli esseri umani, omicidio intenzionale o volontario, percosse e lesioni, a meno che, per opposizione della vittima minorenni o del suo rappresentante, il procuratore dello Stato decida di non procedere alla registrazione;

durante le audizioni la vittima minorenni ha diritto a essere accompagnata dal legale rappresentante o da una persona di sua scelta.

Un membro della mia famiglia è deceduto a causa del reato — quali sono i miei diritti?

Se un Suo familiare è deceduto a causa del reato e se ritiene di essere parte lesa, Lei ha diritto a sporgere denuncia costituendosi parte civile dinanzi al giudice istruttore competente.

In tal caso Lei ha diritto in particolare a:

chiedere un risarcimento all'accusato;

partecipare all'istruttoria esercitata dal giudice istruttore;

chiedere al giudice istruttore di disporre atti istruttori aggiuntivi;

ricorrere dinanzi a una sezione del tribunale contro alcuni atti istruttori che abbiano un impatto sui propri interessi civili;

essere ascoltato/a soltanto se lo desidera;

se necessario, essere messo/a a confronto con l'imputato;

avere accesso al fascicolo, all'ufficio del giudice istruttore dopo il primo interrogatorio dell'accusato e alla vigilia di ogni atto istruttorio per il quale è necessaria un'assistenza legale;

chiedere al giudice istruttore una copia del fascicolo quando l'istruttoria è conclusa;

ascoltare testimoni, chiedere una perizia e la restituzione di oggetti pignorati;

assistere all'ispezione del luogo del reato.

Un membro della mia famiglia era una vittima di reato — quali sono i miei diritti?

Il terzo interessato dal reato commesso su un proprio familiare ha il diritto di:

chiedere al pubblico ministero una copia del verbale che illustra il fatto riguardante tale persona in quanto terzo;

essere automaticamente informato dai servizi del pubblico ministero sulla data dell'udienza in cui verrà giudicata la causa;

chiedere alla cancelleria della sezione del tribunale circondariale, rispettivamente del tribunale di polizia, la sentenza che è stata pronunciata nella causa in questione.

Posso avere accesso ai servizi di mediazione? A quali condizioni? Sono al sicuro durante la mediazione?

La mediazione in materia penale è un'alternativa all'azione penale che di norma permette di risolvere una controversia senza l'intervento dei tribunali. La mediazione tra l'autore del reato e la vittima è possibile solo prima che venga avviato il procedimento penale. Il procuratore dello Stato può decidere di ricorrere a una mediazione se ritiene che questo provvedimento sia tale da garantire la riparazione del danno causato o da porre fine al disordine derivante dal reato o da contribuire alla riqualificazione dell'autore del reato. L'istituto della mediazione è escluso se l'autore del reato è una persona con cui la vittima convive. Quest'alternativa necessita del consenso dell'autore del reato e della vittima.

Dove posso trovare la legislazione che fissa i miei diritti?

Nel codice di procedura penale su Legilux.

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale

Ultimo aggiornamento: 08/11/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

2 - Denuncia di un reato; miei diritti durante le indagini o il processo

Come posso denunciare un reato?

La vittima di un reato può sporgere denuncia:

presso la polizia del granducato di Lussemburgo;

presso il procuratore dello Stato territorialmente competente.

Benché chiunque possa denunciare un reato, se la vittima intende partecipare al procedimento in quanto parte civile, deve presentare denuncia personalmente o tramite il proprio avvocato.

La vittima può inoltre citare l'autore del reato direttamente dinanzi al tribunale di polizia o a una sezione correzionale del tribunale circondariale.

La denuncia deve essere presentata in una delle lingue ufficiali del Lussemburgo, ovvero lussemburghese, francese o tedesco. La vittima che non parli nessuna di queste tre lingue ha diritto all'assistenza gratuita di un interprete. La denuncia deve essere presentata preferibilmente per iscritto, senza dover rispettare una forma particolare, e deve indicare:

il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la professione e il domicilio del denunciante;

il fatto generatore del danno subito;

la natura del danno.

Il termine entro cui la vittima deve presentare denuncia dipende soprattutto dal termine di prescrizione del reato. Detto termine è compreso tra uno e dieci anni.

Come posso conoscere il seguito della mia denuncia?

La vittima ha diritto di:

essere automaticamente informata in caso di archiviazione della denuncia e della relativa motivazione;

su richiesta, essere informata dell'istruzione della causa;

su richiesta, essere informata dello stato del procedimento penale;

essere automaticamente informata dai servizi del pubblico ministero sulla data dell'udienza in cui verrà giudicata la causa;

su richiesta, ricevere informazioni in merito a qualsiasi decisione definitiva sull'azione penale.

Quando la denuncia viene presentata al procuratore dello Stato, questi informa la vittima del seguito della causa entro 18 mesi dalla ricezione della denuncia o della segnalazione, anche in caso di archiviazione e della relativa motivazione.

Ho diritto al patrocinio a spese dello Stato (nel corso delle indagini o del processo)? A quali condizioni?

Per garantire l'accesso alla giustizia, se la vittima non dispone di risorse sufficienti, soprattutto in considerazione del reddito minimo garantito, essa ha diritto al beneficio totale del patrocinio a spese dello Stato per la tutela dei propri interessi. Questo patrocinio è garantito dal consiglio dell'ordine degli avvocati se la vittima ne fa richiesta e se :

cittadino lussemburghese;

cittadino straniero autorizzato a insediarsi nel paese;

cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea (UE);

cittadino straniero assimilato a un cittadino lussemburghese in materia di patrocinio a spese dello Stato, per effetto di un trattato internazionale.

Per determinare le risorse finanziarie vengono presi in considerazione il reddito lordo totale e il patrimonio, nonché i redditi delle persone con cui la persona che ne fa richiesta vive in comunione domestica. La vittima può beneficiare del patrocinio a spese dello Stato non solo in virtù di ridotte risorse finanziarie, ma anche in caso di seri motivi legati alla propria situazione sociale, familiare o materiale.

La domanda per beneficiare del patrocinio a spese dello Stato deve essere presentata tramite un questionario disponibile presso il Servizio centrale di assistenza sociale (<http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/organismes/service-central-assistance-sociale/index.html>) firmato dalla persona che ne fa richiesta e destinato al *bâtonnier* (presidente) dell'ordine degli avvocati territorialmente competente (Diekirch o Lussemburgo).

Il questionario da compilare contiene in particolare i seguenti dati:

l'identità della vittima (nome completo, luogo e data di nascita, professione, domicilio, stato civile e cittadinanza);

la natura della controversia per la quale viene richiesto il patrocinio a spese dello Stato;


la situazione familiare della vittima;

la situazione [patrimoniale](#) della vittima;

La vittima può inoltre indicare il nome del o degli avvocati di cui intende avvalersi nell'ambito del gratuito patrocinio o eventualmente quello dell'avvocato da cui è già assistita.

La vittima dovrà allegare, su richiesta, i seguenti documenti:

una copia della propria carta d'identità;

un  **certificato di iscrizione al *Centre commun de la Sécurité sociale*** o CCSS (centro comune della sicurezza sociale), anche per le persone rientranti nel proprio nucleo familiare;

per l'interessato/a e per tutti i componenti del suo nucleo familiare: le buste paga (o un certificato di situazione reddituale del CCSS), nonché documenti comprovanti il reddito minimo garantito, la condizione di disoccupato/a o la percezione di una pensione o altri documenti relativi agli ultimi tre mesi e indicanti gli importi lordi (gli estratti bancari non sono sufficienti);

se il nucleo familiare non riceve nulla dal Fondo nazionale di solidarietà, un certificato negativo per ogni suo componente;

in caso di assegno alimentare percepito o versato dal nucleo familiare, un documento indicante l'importo versato o percepito (ad esempio, estratti bancari degli ultimi tre mesi);

il certificato di proprietà o non proprietà immobiliare, rilasciato dall'*Administration des contributions directes* (amministrazione fiscale lussemburghese) per ogni componente del nucleo familiare;

eventuali documenti giustificativi relativi alla proprietà di immobili situati all'estero;

documenti attestanti il patrimonio mobiliare (denaro contante, risparmi, azioni, obbligazioni, ecc.);

se il nucleo familiare è in affitto, una copia del contratto di affitto e le ricevute di pagamento delle ultime tre mensilità di canone;

se il nucleo familiare sta rimborsando un mutuo ipotecario, la prova del versamento della mensilità;

documenti attestanti redditi da beni mobili e immobili;

documenti riguardanti la causa in questione.

Posso chiedere il rimborso delle spese (per partecipare alle indagini/processo)? A quali condizioni?

Una volta verificata l'insufficienza delle risorse, la decisione di ammissione o di non ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato viene comunicata dal presidente o dal membro del consiglio dell'ordine da questi appositamente delegato a mezzo **lettera semplice**, in caso di ammissione, o a mezzo raccomandata, in caso di **non ammissione**. Questi nomina l'avvocato scelto liberamente dalla vittima o, in assenza di scelta o quando il presidente ritiene tale scelta inadeguata, un avvocato d'ufficio.

I notai e gli ufficiali giudiziari sono nominati d'ufficio dal giudice investito della causa nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato.

Se il gratuito patrocinio è concesso **in corso d'istanza**, le spese sostenute dalla vittima sono rimborsate.

Spese non coperte

Se la vittima beneficia del patrocinio a spese dello Stato ed è condannata alle spese, queste sono a carico dello Stato.

In materia penale, il patrocinio a spese dello Stato non copre le spese e le sanzioni pronunciate a carico dei condannati.

Posso ricorrere contro la decisione di archiviazione della denuncia?

Quando una denuncia viene archiviata prima ancora che il giudice sia adito, l'avviso precisa le condizioni in cui la vittima può proporre un'azione giudiziaria tramite citazione diretta oppure tramite denuncia con costituzione di parte civile.

Se le pene previste dalla legge per i fatti compiuti sono criminali o correzionali, l'avviso indica che la vittima può rivolgersi al procuratore generale dello Stato che ha il diritto di ingiungere al procuratore dello Stato di promuovere un'azione giudiziaria.

Se la camera di consiglio decide di non sottoporre la causa penale dinanzi a un tribunale che si pronuncerebbe a favore della colpevolezza del presunto autore del reato, la vittima può fare appello dinanzi alla camera di consiglio della Corte d'appello. La vittima ha quindi il diritto di presentare domande e commenti alla camera in questione.

Se la camera di consiglio decide di non portare avanti la causa per motivi di fatto e non di diritto, la vittima può sempre adire un tribunale civile per ottenere il risarcimento del danno subito.

Posso partecipare al processo?

Come durante le indagini/l'istruttoria, la vittima può prendere parte al procedimento senza disporre di uno statuto speciale oppure in quanto parte civile.

La vittima può assistere sia alle udienze pubbliche sia a quelle non pubbliche, ma solo se convocata in quanto testimone. Può inoltre essere convocata come testimone all'udienza dibattimentale. In tal caso, essa riceve una convocazione scritta del procuratore dello Stato e deve rispondere sia alle domande del tribunale sia a quelle dell'avvocato della controparte. Durante il processo la vittima è seduta in fondo all'aula per evitare un contatto diretto con gli accusati.

La parte civile riceve una convocazione scritta per l'udienza dibattimentale. Essa ha inoltre il diritto di assistere alle udienze pubbliche e non pubbliche e deve essere presente per esporre le sue domande. Di norma interviene dopo l'audizione dei testimoni. Può inoltre far difendere la causa su tutte le questioni relative ai propri interessi civili e testimoniare sui fatti.

Qual è il mio ruolo ufficiale nel sistema giudiziario? Ad esempio sono vittima, testimone, parte civile o accusa privata o posso costituirmi come tale?

Il suo ruolo ufficiale nel sistema giudiziario è quello di vittima senza statuto speciale. La vittima ha diritto a costituirsi parte civile.

Quali sono i miei diritti e obblighi in questo ruolo?

In particolare la vittima ha diritto a:

l'uso di una lingua conosciuta; altrimenti può beneficiare di un interprete, in caso di denuncia presso il servizio di polizia;

ricevere gratuitamente una copia della denuncia e dei documenti depositati a sostegno della stessa;

ottenere una ricevuta in una lingua conosciuta indicante il numero di fascicolo, la data e il luogo della denuncia, oltre a una ricevuta di ritorno relativa alla denuncia presentata dinanzi al procuratore dello Stato;

essere assistita o rappresentata da un avvocato;

essere automaticamente informata in caso di archiviazione della denuncia e della relativa motivazione;

su richiesta, essere informata dell'istruzione della causa;

su richiesta, essere informata sullo stato del procedimento penale;

essere automaticamente informata dai servizi del pubblico ministero sulla data dell'udienza in cui verrà giudicata la causa;

su richiesta, ricevere informazioni in merito a qualsiasi decisione definitiva sull'azione penale;

chiedere al giudice del procedimento sommario di concedere un anticipo a condizione che l'esistenza dell'obbligo della controparte non sia seriamente contestabile.

La parte civile ha inoltre il diritto di:

chiedere un risarcimento all'accusato;

partecipare all'istruttoria esercitata dal giudice istruttore;

chiedere al giudice istruttore di ordinare atti istruttori aggiuntivi;

presentare ricorso dinanzi a una sezione del tribunale contro alcuni atti istruttori che abbiano un impatto sui propri interessi civili;

essere ascoltata soltanto se lo desidera;

se necessario, essere messa a confronto con l'imputato;

avere accesso al fascicolo, all'ufficio del giudice istruttore dopo il primo interrogatorio dell'accusato e alla vigilia di ogni atto istruttorio per il quale è necessaria un'assistenza legale;

chiedere al giudice istruttore una copia del fascicolo quando l'istruttoria è conclusa;

ascoltare testimoni, chiedere una perizia e la restituzione di oggetti pignorati;

assistere all'ispezione del luogo del reato.

Posso rendere una dichiarazione durante il processo o testimoniare? A quali condizioni?

Un testimone può assistere alle udienze e rivelare sotto giuramento al giudice tutto ciò che sa sui fatti. Il testimone deve rispondere sia alle domande del tribunale sia a quelle dell'avvocato della controparte.

La parte civile può difendere la causa su tutte le questioni relative ai propri interessi civili e può testimoniare sui fatti; l'avvocato della parte civile può interrogare i periti e i testimoni della difesa.

In linea di principio, ogni elemento di prova è ammesso a condizione che sia riconosciuto dalla ragione e dall'esperienza come mezzo che può determinare il convincimento del giudice. Possono essere presentate delle prove, ma solo se questi elementi sono stati oggetto di un dibattito in contraddittorio tra le parti.

Quali informazioni posso ottenere durante il processo?

Saranno comunicate alla vittima le seguenti informazioni:

su richiesta: stato del procedimento penale;

d'ufficio: la data dell'udienza in cui verrà giudicata la causa;

su richiesta: qualsiasi decisione definitiva sull'azione penale.

Posso accedere ai documenti giudiziari?

Quando viene presentata una denuncia alla polizia, il denunciante ne riceve gratuitamente una copia nell'immediato o entro un mese dalla denuncia. Egli può inoltre richiedere degli atti processuali specifici al giudice che si occupa della causa.

Se si costituisce parte civile, il denunciante ha diritto ad accedere al fascicolo, all'ufficio del giudice istruttore dopo il primo interrogatorio dell'accusato e alla vigilia di ogni atto istruttorio per il quale è necessaria un'assistenza legale.

Quando il procedimento è completo, il giudice istruttore comunica il fascicolo al procuratore dello Stato. La parte civile ha diritto di consultare il fascicolo almeno otto giorni lavorativi prima che la causa venga esaminata dalla camera di consiglio.

La parte civile o una persona che dimostri un legittimo interesse personale ha diritto a ricevere, entro un tempo ragionevole prima della data fissata per l'udienza, una copia del fascicolo, ad eccezione dei documenti e degli atti oggetto di sequestro. Per farlo deve presentare domanda al procuratore dello Stato.

Ultimo aggiornamento: 08/11/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

3 - I miei diritti dopo il processo

Posso ricorrere contro una decisione giudiziaria?

Ogni sentenza definitiva acquista, con la sua pronuncia, autorità di cosa giudicata. Essa è considerata rappresentare la verità finché non viene annullata dall'esperimento di un mezzo di impugnazione previsto dalla legge. In genere il giudice si pronuncia nella stessa sentenza sia sull'azione penale che sull'azione civile.

In virtù del diritto all'equo processo, l'autorità di cosa giudicata si applica soltanto nei confronti delle parti del processo penale e degli elementi della decisione rispetto ai quali queste parti abbiano potuto far valere i propri mezzi di difesa. La parte offesa può proporre un'impugnazione costituendosi parte civile solo se è stata parte processuale.

In quanto tale, essa ha la possibilità di ricorrere in appello ma solo sui propri interessi civili e se ha interesse ad agire, ovvero se il tribunale ha respinto la sua domanda di risarcimento o se ritiene insufficiente l'importo che le è stato concesso.

La parte offesa non può quindi impugnare una decisione solo perché non concorda con la pena inflitta o perché è stata pronunciata una sentenza di proscioglimento. Solo il procuratore dello Stato può proporre un'impugnazione in materia penale.

La parte offesa dovrà farsi consigliare dal proprio avvocato per stabilire se sia ragionevole ricorrere in appello. Se sì, l'appello dovrà essere proposto alla cancelleria del tribunale che ha pronunciato la sentenza entro un termine di 40 giorni.

Quali sono i miei diritti dopo la pronuncia della decisione?

Una volta che la decisione è stata pronunciata, è possibile ottenerne una copia.

È inoltre possibile impugnare la decisione, ma solo se si era parte al processo come parte civile e limitatamente ai propri interessi civili (*cf. sub. 1*).

Qualora sia prevista una liberazione condizionale, è possibile informare della propria opposizione il procuratore generale dello Stato incaricato dell'esecuzione della pena.

È sempre possibile farsi rappresentare da un avvocato.

Ho diritto a un supporto o a una protezione dopo il processo? Per quanto tempo?

La parte civile ha diritto al patrocinio a spese dello Stato per ogni questione relativa all'esecuzione della decisione.

La vittima di un reato intenzionale che abbia subito lesioni personali può, in determinate condizioni, presentare al ministero della Giustizia una domanda di risarcimento a carico dello Stato, qualora non possa essere risarcita dall'autore del reato.

La polizia e la giustizia hanno l'obbligo di offrire protezione alla vittima. Qualsiasi decisione riguardante la liberazione condizionale del condannato può essere subordinata a modalità e condizioni particolari che fanno riferimento in particolare alla protezione della società e della vittima.

Quali informazioni mi saranno comunicate in caso di condanna dell'autore del reato?

Su richiesta, la vittima ha diritto a ricevere informazioni in merito a qualsiasi decisione definitiva sull'azione penale.

Per quanto riguarda la pena pronunciata nei confronti dell'autore del reato, la decisione di condanna deve indicare le disposizioni di legge che vengono applicate ma senza riportarne i termini, né i fatti costitutivi del reato a carico dell'imputato e la/le pena/e pronunciata/e (art. 195 del codice di procedura penale). Per qualsiasi altra questione relativa all'esecuzione delle pene, è possibile contattare il servizio dell'esecuzione delle pene presso la procura generale.

In Lussemburgo, le persone oggetto di una sentenza di condanna definitiva sono detenute presso il centro penitenziario di Schressig o in quello di Givenich.

Sarò informato/a del rilascio dell'autore del reato (compresa la scarcerazione anticipata o condizionale) o di una sua evasione?

Ai sensi dell'articolo 4-1 del codice di procedura penale, è possibile, su espressa richiesta alla procura generale, essere informati in merito al rilascio o all'evasione dell'autore del reato, qualora esista un pericolo o un rischio concreto di danno per l'interessato/a, a meno che tale comunicazione non comporti un rischio di identità del danno per l'autore del reato.

Sarò coinvolto nelle decisioni sul rilascio o sulla libertà condizionale? Per esempio, posso rendere dichiarazioni o ricorrere?

No.

Ultimo aggiornamento: 08/11/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

4 - Risarcimento

Qual è la procedura da seguire per una domanda di risarcimento del danno da parte dell'autore del reato? (ad esempio, procedimento giudiziario, civile, costituzione di parte civile)

Nella maggior parte dei casi è l'organo giurisdizionale incaricato di giudicare l'autore del reato, una volta dichiarato l'imputato o l'accusato colpevole, a determinare l'importo del risarcimento del danno a favore della vittima a riparazione del pregiudizio da questa subito.

Affinché l'organo giurisdizionale possa pronunciarsi sul risarcimento, la vittima deve intervenire nel processo penale costituendosi parte civile. La costituzione di parte civile può avvenire in qualsiasi momento in sede di istruttoria. La vittima non è tenuta a comparire personalmente in udienza, ma può farsi rappresentare da un avvocato e formulare le sue domande per iscritto prima dell'udienza.

In assenza di costituzione di parte civile e senza domande formulate dalla vittima, l'organo giurisdizionale non potrà riconoscerle d'ufficio un risarcimento del danno.

Tuttavia, la vittima che non si costituisce parte civile all'udienza penale non perde automaticamente il diritto al risarcimento.

La vittima potrà infatti sempre proporre un'azione nei confronti dell'autore del reato dinanzi ai giudici civili, a condizione di agire nei limiti del termine di prescrizione civile applicabile e che dimostri che i fatti in questione sono costitutivi di un illecito civile.

Il giudice ha ordinato all'autore del reato di versare un risarcimento del danno/un indennizzo. Come posso costringere il colpevole a pagare?

Il ruolo del giudice penale è quello di determinare il danno subito dalla vittima e non di intervenire nel recupero del risarcimento del danno riconosciuto.

Una volta pronunciata la decisione definitiva, spetta alla vittima avviare le procedure necessarie per ottenere dal colpevole il versamento del risarcimento.

Il più delle volte è l'avvocato a supervisionare il recupero del risarcimento, dapprima con procedura amichevole mettendosi in contatto con l'avvocato del condannato o, successivamente, mediante esecuzione forzata della sentenza, ricorrendo a un ufficiale giudiziario.

Quando il tribunale integra la condanna con una misura di sospensione condizionale della pena con messa alla prova comprendente l'obbligo di risarcimento, il procuratore generale dello Stato incaricato dell'esecuzione delle pene verificherà che la persona condannata rispetti effettivamente il proprio obbligo.

Se l'autore del reato si rifiuta di pagare, posso ottenere un anticipo da parte dello Stato? A quali condizioni?

Il tribunale può erogare un anticipo nell'ambito del processo, ad esempio nell'attesa dell'esito di una perizia. Se il colpevole si rifiuta o non riesce a pagare l'anticipo, in casi di necessità debitamente dimostrata il ministero della Giustizia può farsene carico.

Ho diritto a un risarcimento da parte dello Stato?

La legge modificata del 12 marzo 1984 riconosce ad alcune vittime di lesioni personali derivanti da reati il diritto a un risarcimento a carico delle casse dello Stato. Si tratta di un'importante misura a favore delle vittime nel caso in cui:

l'autore dell'aggressione non sia stato identificato; l'autore dell'aggressione, benché identificato, resti irreperibile; l'autore del reato sia insolvente.

In tal senso, la vittima deve presentare domanda di risarcimento al ministero della Giustizia, che si pronuncia entro un termine di sei mesi. La domanda deve essere formulata in francese, tedesco o lussemburghese e deve indicare la data, il luogo e la natura esatta dei fatti. I documenti giustificativi relativi ai fatti e al danno subito dalla vittima devono essere allegati alla lettera a sostegno della domanda.

Il diritto al risarcimento è soggetto ad alcune condizioni che la vittima deve necessariamente soddisfare:

la vittima deve risiedere regolarmente e abitualmente nel Granducato di Lussemburgo oppure essere cittadina di uno Stato membro dell'Unione europea o del Consiglio d'Europa. Inoltre, al momento del reato, la vittima doveva essere nel Granducato di Lussemburgo in situazione regolare oppure essere vittima del reato di cui all'articolo 382-1 del codice penale *[tratta degli esseri umani]*;

il danno subito deve scaturire da fatti intenzionali aventi carattere di reato;

ci deve essere lesione personale e non un semplice danno materiale (il che esclude, ad esempio, il risarcimento in caso di semplice furto);

il danno deve comportare un grave turbamento alle condizioni di vita; questo turbamento può scaturire da una perdita o da una diminuzione di reddito, da un aumento degli oneri o delle spese eccezionali, da un'incapacità a esercitare un'attività professionale, dalla perdita di un anno scolastico, da un pregiudizio all'integrità fisica o mentale o da un danno morale o estetico, nonché da sofferenze fisiche o psichiche. Se una persona è vittima di un reato di cui agli articoli da 372 a 376 del codice penale, essa è esonerata dal fornire la prova di un pregiudizio all'integrità fisica o mentale presunto nei suoi confronti.

L'indennizzo dello Stato è dovuto solo se la vittima non può ottenere a qualsiasi titolo *(ad esempio dal colpevole, dalla previdenza sociale o da un'assicurazione personale)* un risarcimento effettivo e sufficiente.

È importante precisare che l'indennizzo può essere respinto o ridotto sulla base del comportamento della vittima al momento dei fatti o dei suoi rapporti con l'autore dei fatti.

Anche quando la vittima è risarcita dallo Stato, essa può costituirsi parte civile e reclamare dal colpevole somme aggiuntive, ove giudichi il risarcimento insufficiente. In tal caso, la vittima è tenuta a informare il tribunale del fatto che ha presentato una domanda di risarcimento allo Stato e che lo ha ricevuto.

Ho diritto a un risarcimento se l'imputato non viene condannato?

La vittima ha diritto a un risarcimento se l'imputato non viene condannato, a condizione di essere vittima di reato, e se l'autore dell'aggressione non è stato identificato o se, benché identificato, questi è irreperibile o se l'imputato è insolvente.

In assenza di processo e quindi di determinazione del risarcimento da parte del tribunale, il ministero della Giustizia può stanziare un importo forfetario e/o disporre una perizia a suo carico volta a determinare l'importo del risarcimento da riconoscere alla vittima.

Ho diritto a un aiuto pecuniario in attesa di una decisione sulla mia domanda di risarcimento?

Il ministero della Giustizia può, durante l'istruttoria della domanda, versare un anticipo, in caso di necessità debitamente dimostrata.

Ultimo aggiornamento: 08/11/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

5 - I miei diritti di aiuto e di assistenza

Sono vittima di un reato, chi devo contattare per un sostegno e assistenza?

-Le vittime di reati possono rivolgersi ai **principali servizi di sostegno di seguito indicati**:

A. Servizio governativo:

Service central d'assistance sociale o SCAS (Servizio centrale di assistenza sociale) – Services d'Aide aux Victimes o SAV (servizi di sostegno alle vittime) a Lussemburgo

Tipo di aiuto:

Assistenza psicologica e psicoterapeutica
Servizio di informazione giuridica
Gruppo terapeutico per le vittime di violenze coniugali
Assistenza durante tutto il procedimento giuridico

CONTATTI:

Edificio Plaza Liberty, ingresso C
12-18, rue Joseph Junck
L-1839 Lussemburgo
Tel: (+352) 47 58 21-627
(+352) 47 58 21-628
Cell.: (+352) 621 32 65 95
E-mail: [✉ scas-sav@justice.etat.lu](mailto:scas-sav@justice.etat.lu)
Sito Internet: [✉ https://justice.public.lu/fr/aides-informations/assistance-sociale/scas-service-aide-victimes.html](https://justice.public.lu/fr/aides-informations/assistance-sociale/scas-service-aide-victimes.html)

B. Associazioni non governative (ONG):

1. Sostegno alle vittime della criminalità – Wäisse Rank Lëtzebuerg Asbl

Tipo di aiuto:

Servizio di consulenza legale
Sostegno morale, finanziario e materiale

CONTATTI:

84, rue Adolphe Fischer
L-1521 Lussemburgo
Tel: (+352) 40 20 40
E-mail: [✉ wrl@pt.lu](mailto:wrl@pt.lu)
Sito Internet: [✉ http://www.benevolat.public.lu/de/espace-benevole/decouvrir-associations/chercher-association/associations/?~=/de/assoc/212](http://www.benevolat.public.lu/de/espace-benevole/decouvrir-associations/chercher-association/associations/?~=/de/assoc/212)

2. Servizi autorizzati di assistenza alle vittime di violenza domestica (SAVVD)

Ne esistono 3:

- SAVVD a Lussemburgo di Femmes en détresse asbl

Tipo di aiuto:

Consulenza psico-sociale
Informazioni e sostegno in ambito giuridico
Informazioni e sostegno in ambito giuridico, amministrativo e sociale dopo l'espulsione dell'autore della violenza da parte del pubblico ministero
Pianificazione delle pratiche legali
Assistenza in tribunale, con l'avvocato, il medico...
Orientamento
Consulenza e misure di protezione contro le molestie
Istituzione di un piano di protezione delle vittime

CONTATTI:

BP 1024
L-1010 Lussemburgo
Tel: (+352) 26 48 18 62
Fax: (+352) 26 48 18 63
E-mail: [✉ contact@savvd.lu](mailto:contact@savvd.lu)
Sito Internet: [✉ http://fed.lu/wp/services/savvd/](http://fed.lu/wp/services/savvd/)

- PSY EA (Servizio psicologico per bambini e adolescenti) - a Lussemburgo di Femmes en détresse asbl

Per i minori i vittime dirette e indirette di violenze domestiche nell'ambito di un provvedimento di espulsione.

Tipo di aiuto:

Preso in carico di bambini e adolescenti minorenni vittime di violenze domestiche nell'ambito di un provvedimento di espulsione
In quanto servizio psicologico per bambini e adolescenti vittime di violenze domestiche Sostegno psicologico per bambini e adolescenti minorenni e maggiorenni vittime di violenze domestiche e per le loro famiglie

CONTATTI:

BP 1024
L-1010 Lussemburgo
Tel: (+352) 26 48 20 50
Fax: (+352) 26 48 18 63
E-mail: [✉ contact@psyea.lu](mailto:contact@psyea.lu)
Sito Internet: [✉ http://fed.lu/wp/services/psyea/](http://fed.lu/wp/services/psyea/)

- ALTERNATIVES a Dudelange di Fondation Pro Familia

Servizio di assistenza a bambini minorenni vittime dirette e indirette di violenze domestiche nell'ambito di un provvedimento di espulsione.

Tipo di aiuto:

Preso in carico di bambini e adolescenti minorenni vittime di violenze domestiche nell'ambito di un provvedimento di espulsione

CONTATTI:

5, route de Zoufftgen
L-3598 Dudelange L-1010 Lussemburgo
Tel: (+352) 51 72 72 89

E-mail: alternatives@profamilia.lu

Sito Internet: <http://www.profamilia.lu/Enfants+Adolescents>

[/ALTERNATIVES+_+Centre+de+consultation+pour+enfants+et+adolescents+victimes+de+violence-p-470.html](http://www.profamilia.lu/ALTERNATIVES+_+Centre+de+consultation+pour+enfants+et+adolescents+victimes+de+violence-p-470.html)

3. Servizi di consulenza autorizzati per donne vittime di violenza

Tipo di aiuto:

Consulenza telefonica

Consulenza psico-sociale

Informazioni e sostegno in ambito giuridico, amministrativo e sociale

Pianificazione delle pratiche legali

Assistenza presso altri professionisti: avvocato, tribunale, polizia

Colloquio di ammissione in un centro di accoglienza per donne

Formazione e conferenze in materia di violenza domestica

Seminari e gruppi di parola

Ne esistono 4:

- **VISAVI** (Vivre Sans violence) a Lussemburgo di **Femmes en détresse asbl**

Centro di consulenza per donne vittime di violenza domestica

CONTATTI:

2, rue du Fort Wallis

L-2714 Lussemburgo

Tel: (+352) 49 08 77-1

Fax: (+352) 26 48 26 82

E-mail: feminfo@visavi.lu

Sito Internet: <http://fed.lu/wp/services/visavi/>

- **FOYER SUD** a Esch-sur-Alzette del **Conseil national des femmes du Luxembourg**

Centro di consulenza per donne in difficoltà, comprese le vittime di violenza.

CONTATTI:

41, rue de Luxembourg

L-4220 Esch sur Alzette

Tel: (+352) 54 55 77 / 26 53 03 26 / 54 57 57

Fax: (+352) 54 57 57 57

E-mail: foyersud@pt.lu

Sito Internet: <http://www.cnfl.lu/site/foyersud.html>

- **Centro OZANAM** a Lussemburgo

- **Centro OZANAM Nord** a Wiltz di **Fondation Maison de la Porte Ouverte**

Centro di consulenza per donne in difficoltà, comprese le vittime di violenza.

CONTATTI:

Ozanam Luxembourg

64, rue Michel Welter

L-2730 Lussemburgo

Tel: (+352) 48 83 47

E-mail: ozanam@fmpo.lu

Sito Internet: <http://fmpo.lu/foyers/centre-ozanam/>

CONTATTI:

Ozanam Nord

49, Grand-Rue

L-9530 Wiltz

Tel: (+352) 26 95 39 59

E-mail: ozanam.nord@fmpo.lu

Sito Internet: <http://fmpo.lu/foyers/centre-ozanam-nord/>

- **PROFAMILIA** a Dudelange di **Fondation Pro Familia**

Centro di consulenza per donne in difficoltà, comprese le vittime di violenza.

CONTATTI:

5, route de Zoufftgen

L-3598 Dudelange

Tel: (+352) 51 72 72-41

Fax: (+352) 52 21 88

E-mail: femmes@profamilia.lu

Sito Internet: <http://www.cnfl.lu/>

4. Centri di consulenza autorizzati per bambini e adolescenti vittime di violenze

Ne esistono 4:

- **PSYEA** a Lussemburgo di **Femmes en détresse asbl**

Servizio psicologico per bambini e adolescenti da 3 a 21 anni vittime o testimoni di violenze domestiche e per le loro famiglie.

Tipo di aiuto:

Servizio psicologico per bambini e adolescenti minorenni e maggiorenni vittime o testimoni di violenze domestiche e per le loro famiglie

CONTATTI:

BP 1024

L-1010 Lussemburgo

Tel: (+352) 26 48 20 50

Fax: (+352) 26 48 18 63

E-mail: contact@psysea.lu

Sito Internet: <http://fed.lu/wp/services/psysea/>

- **ALTERNATIVES** a Dudelange di **Fondation Pro Familia**

Servizio di consulenza per bambini e adolescenti da 0 a 27 anni vittime o testimoni di violenze fisiche e psicologiche, comprese le violenze domestiche, e per le loro famiglie.

Tipo di aiuto:

Sostegno psicologico per il bambino e la sua famiglia

Sostegno a favore di relazioni familiari improntate all'accoglienza e alla stima reciproca

Sensibilizzazione e prevenzione della violenza

CONTATTI:

5, route de Zoufftgen

L-3598 Dudelange L-1010 Lussemburgo

Tel: (+352) 51 72 72 89

E-mail: alternatives@profamilia.lu

Sito Internet: <http://www.profamilia.lu/Enfants+Adolescents>

[/ALTERNATIVES+_+Centre+de+consultation+pour+enfants+et+adolescents+victimes+de+violence-p-470.html](http://www.profamilia.lu/Enfants+Adolescents)

- **OXYGENE** a Dudelange di **Femmes en détresse asbl**

Servizio di consulenza e di informazione per ragazze (da 12 a 21 anni) in difficoltà vittime di violenza fisica, psichica o sessuale.

Tipo di aiuto:

Colloqui individuali

Sostegno nelle pratiche amministrative

Aiuto nella ricerca di un alloggio protetto

Aiuto per eventuale ammissione nel centro *Meederchershaus*

CONTATTI:

2, rue du Fort Wallis

L-2714 Lussemburgo

Tel: (+352) 49 41 49

Fax: (+352) 27 12 59 89

E-mail: infilles@pt.lu

Sito Internet: <http://fed.lu/wp/services/oxygene/>

- **ALUPSE DIALOGUE** a Lussemburgo di **Alupse asbl**

Servizio di consulenza psicologica e terapeutica per bambini e ragazzi da 0 a 21 anni vittime di violenza fisica, psicologica e sessuale e per le loro famiglie.

CONTATTI:

8, rue Tony Bourg

L- 1278 Lussemburgo

Tel: (+352) 26 18 48-1

Fax: (+352) 26 19 65 55

E-mail: alupse@pt.lu

Sito Internet: <http://www.alupse.lu/fr/lassociation-alupse/>

5. Centro autorizzato di consulenza, informazione e assistenza per uomini e ragazzi in difficoltà vittime di violenza – infoMann a Lussemburgo di **actTogether asbl**

Tipo di aiuto:

Sostegno e consulenza psicologica e sociale

Servizio d'informazione e di documentazione

Sensibilizzazione e formazione

Assistenza e sostegno in vista dell'ammissione in una struttura di accoglienza per uomini

CONTATTI:

5, Cour du Couvent

L-1362 Lussemburgo

Tel: (+352) 27 49 65

Fax: (+352) 27 49 65 65

E-mail: info@infomann.lu

Sito Internet: <http://www.infomann.lu/>

6. Centro autorizzato di consulenza e sostegno agli autori di violenze, comprese quelle domestiche – Riicht eraus a Lussemburgo della **Croce rossa lussemburghese**

Tipo di aiuto:

Consulenza, ascolto, aiuto, assistenza e accompagnamento degli autori di violenze domestiche (uomini e donne) nell'ambito di un'espulsione, di un provvedimento di coercizione giudiziaria o di una consulenza volontaria

Consapevolezza e responsabilizzazione degli autori delle violenze

Protezione delle vittime a breve termine

Gestione dei conflitti e fiducia in sé

Sostegno all'approccio della persona che vuole cambiare

Assistenza allo sviluppo di strategie pratiche che consentono di modificare nel tempo l'atteggiamento e i comportamenti degli autori delle violenze

Sostegno alle persone che intendono modificare il proprio comportamento violento

Gruppo di parola

CONTATTI:

73, rue Adolph Fischer
L-1520 Lussemburgo
Tel: (+352) 27 55-5800
Helpline Croce rossa: (+352) 27 55
Fax: (+352) 27 55-5801

E-mail: riichteraus@croix-rouge.lu

Sito Internet: <http://www.croix-rouge.lu/riichteraus/>

7. Servizi autorizzati di assistenza alle vittime della tratta degli esseri umani

Presi in carico ambulatoriale e stazionaria di tutte le vittime della tratta degli esseri umani: donne, uomini e bambini.

Ne esistono 2 che operano congiuntamente:

- **SAVTEH** a Lussemburgo di *Femmes en détresse asbl*

- **COTEH** a Lussemburgo di *Fondation Maison de la Porte Ouverte*

Tipo di aiuto:

Consulenze telefoniche e individuali

Assistenza e inquadramento psico-sociale

Sostegno e stabilizzazione psicologica

Organizzazione dell'assistenza o della presa in carico sanitaria

Accompagnamento della vittima presso la polizia giudiziaria a fini identificativi

Supporto della vittima nella collaborazione con la polizia e il pubblico ministero

Assistenza della vittima soprattutto nelle pratiche giuridiche, amministrative e sociali

Coordinamento della presa in carico stazionaria e organizzazione dell'accoglienza della vittima in base al sesso e all'età

Assistenza materiale e finanziaria

Informazioni sui diritti delle vittime della tratta degli esseri umani, sui procedimenti giudiziari e amministrativi e sui servizi messi a disposizione

Interazione con le ONG dei paesi di origine in caso di ritorno volontario

CONTATTI:

SAVTEH

BP 1024

L-1010 Lussemburgo

Tel: (+352) 26 48 26 31

Fax: (+352) 26 48 26 82

Cell.: (+352) 621 316 919

E-mail: traite.humains@visavi.lu

Sito Internet: <http://fed.lu/wp/services/savteh/>

COTEH

Tel: (+352) 24 87 36 22

Cell.: (+352) 621 351 884

E-mail: coteh@fmppo.lu

Sito Internet: <http://fmppo.lu/services/service-dassistance-aux-victimes-de-la-traite-des-etres-humains/>

C. Polizia:

Police Grand-Ducale

(polizia del Granducato del Lussemburgo) Direzione generale

L-2957 Lussemburgo

Tel: (+352) **49 97-1**

Tel. in caso di urgenza: **113**

Fax: (+352) 49 97-20 99

E-mail: contact@police.public.lu

Sito Internet: <http://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/>

D. Autorità locali:

Servizio di accoglienza e di informazione giuridica:

-DIEKIRCH

Giudice di pace

Place Joseph Bech

L-9211 Diekirch

Tel: (+352) 80 23 15

-ESCH-SUR-ALZETTE

Giudice di pace

Place Norbert Metz

L-4239 Esch-sur-Alzette

Tel: (+352) 54 15 52

-LUSSEMBURGO

Cité judiciaire

edificio BC

L-2080 Lussemburgo

Tel: (+352) 22 18 46

Sito Internet: <http://www.justice.public.lu/fr/aides-informations/accueil-info-juridique/>

Servizio di informazione giuridica "Droits de la femme" (Diritti della donna):

PROCURA GENERALE

Cité judiciaire

edificio BC o CR

L-2080 Lussemburgo

Sito Internet: <http://www.justice.public.lu/fr/aides-informations/droits-femme/index.html>

E. Ministeri:

-Ministero della Giustizia

13, rue Erasme

L-2934 Lussemburgo

Tel: (+352) 247-84537

Fax: (+352) 26 68 48 61

E-mail: info@mj.public.lu

Sito Internet: <http://www.mj.public.lu/>

Compiti:

Affari civili

Affari penali: Risarcimento delle vittime, patrocinio a spese dello Stato, mediazione penale

Affari commerciali

Organizzazione giudiziaria

Coordinamento generale del contenzioso amministrativo dinanzi ai giudici amministrativi

Istituti penitenziari

-Ministero degli Interni

BP 10

L-2010 Lussemburgo

Tel: (+352) 247-84600

Fax: (+352) 22 11 25

E-mail: info@miat.public.lu

Sito Internet: <http://www.mi.public.lu/>

Compiti ai sensi del decreto granducale del 28 gennaio 2015:

Coordinamento in materia di servizi di pronto intervento

Collaborazione con le ONG

-Ministero della Sicurezza interna

19-21, Boulevard Royal

L-2449 Lussemburgo

Tel: (+352) 247-84659

Fax: (+352) 22 72 76

E-mail: secretariat@msi.etat.lu

Sito Internet: http://www.gouvernement.lu/3313529/minist_securete_interieure

Sostegno alle vittime ai sensi del decreto granducale del 28 gennaio 2015:

Polizia del granducato, ispettorato generale di polizia, politica europea in materia di giustizia e affari interni, politica di cooperazione internazionale di polizia

-Ministero per le Pari opportunità

6A, bd. F. D. Roosevelt

Hôtel Terres Rouges

L-2921 Lussemburgo

Tel: (+352) 247-85806

Fax: (+352) 24 18 86

E-mail: info@mega.public.lu

Sito Internet: <http://www.mega.public.lu/fr/index.html>

Compiti:

Violenza domestica

Comitato di cooperazione tra professionisti nell'ambito della lotta alla violenza

Partenariato e gestione con le ONG convenzionate dal ministero per le Pari opportunità per la presa in carico ambulatoriale e stazionaria delle vittime e degli autori delle violenze domestiche, delle donne e degli uomini in difficoltà, per le violenze fondate sul sesso/genere e per la tratta degli esseri umani

Partenariato e collaborazione con le ONG convenzionate con lo Stato nell'ambito della presa in carico delle persone in difficoltà vittime di violenze.

Servizio telefonico di sostegno alle vittime

-Polizia del Granducato del Lussemburgo

Hotline: 113

Dal lunedì alla domenica, 24/24h

-Croce rossa lussemburghese

Hotline: 2755

Dal lunedì alla domenica, dalle 7:00 alle 22:00

-Fraenhaus (donne in difficoltà)

Hotline: (+352) 44 81 81

Dal lunedì alla domenica, 24/24h

-Fraentelefon (donne in difficoltà)

Hotline: (+352) 44 81 81

Dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 15:00

Il sostegno alle vittime è gratuito?

Che tipo di sostegno si può ricevere dai servizi dello Stato o dalle autorità?

Sì, gli aiuti alle vittime sono erogati **gratuitamente**.

Che tipo di aiuto posso ottenere da organizzazioni non governative?

Cfr. risposta alla prima domanda alla lettera B.

Ultimo aggiornamento: 08/11/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Diritti delle vittime di reato nei procedimenti penali - Ungheria

Siete considerati come vittima di un reato nel momento in cui avete subito un danno, ad esempio se avete subito lesioni personali, se un bene che vi appartiene è stato danneggiato o rubato in seguito a un fatto o una condotta che costituisce reato ai sensi del diritto ungherese. Le disposizioni giuridiche vi accordano, in quanto vittima di reato, taluni diritti prima, durante e dopo il procedimento giudiziario (il processo). In funzione della fase in cui si trova il processo, l'autorità incaricata dell'indagine, il procuratore o il giudice competente potrà fornirvi precisioni sui diritti e sugli obblighi di cui disponete durante il processo/procedimento penale.

In Ungheria il procedimento penale ha inizio con la fase delle indagini. Le indagini sono generalmente condotte dalla polizia, sotto il controllo del procuratore.

Terminata l'inchiesta spetta al procuratore decidere di procedere all'imputazione affinché la causa sia giudicata, o di chiedere l'archiviazione del procedimento qualora le prove siano insufficienti o se sia accertata l'esistenza di cause di giustificazione o l'esistenza di una non imputabilità.

Qualora si decida per il rinvio a giudizio, il giudice procede all'esame delle prove raccolte e si pronuncia in merito alla colpevolezza o meno dell'imputato. In Ungheria il processo penale, tranne taluni casi speciali, prevede che il giudice proceda alla verifica delle prove in modo diretto durante la pubblica udienza, è quindi possibile che voi siate convocati all'udienza per essere sentiti in qualità di testimoni. Se l'imputato è giudicato colpevole il giudice lo condanna a una pena, nel caso contrario lo assolve.

Cliccate sui collegamenti sottostanti per trovare le informazioni di cui avete bisogno:

[1 - I miei diritti in quanto vittima di reato](#)

[2 - Denuncia di un reato; miei diritti durante le indagini o il processo](#)

[3 - I miei diritti dopo il processo](#)

[4 - Risarcimento](#)

[5 - I miei diritti di aiuto e di assistenza](#)

Ultimo aggiornamento: 08/11/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

1 - I miei diritti in quanto vittima di reato

Quali informazioni posso ottenere dalle autorità (ad es. polizia, pubblico ministero) una volta che il reato si è verificato, ma anche prima di denunciare il reato?

In base alla legge sui procedimenti penali, prima di procedere a ogni altro atto procedurale, il tribunale, il pubblico ministero e l'autorità inquirente sono tenuti a informare le persone oggetto di azioni esecutive dei loro obblighi e diritti.

È possibile **denunciare** un reato, in forma orale o scritta, recandosi negli uffici del pubblico ministero o dell'autorità inquirente. Le denunce possono altresì essere ricevute da un'altra autorità o dal tribunale, che le trasmetterà all'autorità inquirente. La legge non prevede formalità specifiche per la denuncia di un reato, che può essere presentata con lettera, per posta, per e-mail o di persona.

I procedimenti penali sono condotti in **ungherese**. Tuttavia le vittime che non parlano ungherese possono utilizzare la loro madrelingua o un'altra lingua a loro scelta. Anche se in grado di parlare ungherese, le vittime possono scegliere di utilizzare la loro lingua nazionale nel procedimento penale. Le spese di traduzione e di interpretazione non vengono addebitate a carico della vittima, la quale non può essere obbligata a pagare in anticipo né tanto meno a sostenere tali costi.

Possono accedere all'assistenza erogata dal **servizio di sostegno alle vittime** le persone fisiche che siano state vittime di un atto illecito o di un reato contro il patrimonio commesso nel territorio ungherese o le persone fisiche che abbiano subito lesioni fisiche quali conseguenza diretta dell'atto illecito o del reato contro il patrimonio commesso nel territorio ungherese, in particolare un danno fisico o emotivo, un trauma psicologico o una perdita economica, purché siano: cittadini ungheresi, cittadini di uno Stato membro dell'UE, cittadini di un paese terzo e legalmente residenti nel territorio dell'Unione europea, apolidi legalmente residenti nel territorio ungherese, vittime della tratta di esseri umani o altre persone ritenute ammissibili in virtù di trattati internazionali conclusi tra i rispettivi paesi di cittadinanza e l'Ungheria o in base al principio di reciprocità.

Dopo una valutazione delle loro esigenze, lo Stato eroga servizi di sostegno alle vittime, tra i quali, facilitare la tutela degli interessi della vittima, garantire un sostegno economico immediato, addurre prove dello status di vittima, assicurare la protezione dei testimoni e fornire un alloggio protetto. Inoltre, qualora siano soddisfatte le condizioni previste dalla legge, la vittima può avere diritto a un indennizzo da parte dello Stato.

In aggiunta, nel caso in cui siano pianificati o commessi nei confronti delle vittime atti di violenza contro la persona o reati che comportino un pericolo collettivo per le persone al fine di impedirne od ostacolarne la partecipazione al procedimento penale o l'attuazione dei rispettivi diritti od obblighi, oppure qualora tali reati siano probabili, è possibile siano presi provvedimenti di **protezione personale delle vittime**. Le domande possono essere presentate o registrate presso il tribunale, il pubblico ministero o l'autorità inquirente responsabile del procedimento penale.

Per garantire la prevenzione o l'interruzione di reati contro l'integrità fisica o la libertà della persona, la protezione personale interessa sia la protezione dell'abitazione privata o di altri luoghi di residenza della vittima, sia la sicurezza delle vie di traffico e una partecipazione sicura al procedimento penale e ad altri atti ufficiali.

La protezione personale è fornita in particolare mediante servizi di pattugliamento regolari, mezzi tecnici, connessioni di comunicazione continue, fornitura di indumenti di protezione e, laddove altri metodi di protezione personale si rivelino inefficaci, attraverso l'impiego di personale di guardia, gestito sul posto da organismi preposti all'applicazione della legge autorizzati a disporre e garantire la protezione personale.

Nei casi in cui non sia possibile tutelare una vittima parte di un procedimento penale particolarmente grave ricorrendo alla protezione personale e la vittima cooperi con l'autorità e si trovi in una situazione di rischio che richieda di conseguenza provvedimenti di tutela speciali, è possibile inserirla in un programma di protezione dei testimoni, che garantisce provvedimenti di tutela specifici, a condizione che siano soddisfatti determinati requisiti aggiuntivi.

In alcuni casi la vittima può essere rappresentata da un **tutore giudiziario** e, se agisce in qualità di accusa privata sussidiaria, ha diritto all'assistenza legale. Di norma, il prerequisito è che la vittima ne abbia l'esigenza. In altri termini, considerati i guadagni delle persone che vivono nella stessa abitazione, il reddito netto mensile della vittima non deve superare il rispettivo importo minimo della pensione di anzianità stabilito in base al rapporto di lavoro (25 500 HUF nel 2017) e che la vittima non abbia mezzi per coprire le spese dei servizi legali.

La vittima può, in ogni momento del procedimento penale, **costituirsi parte civile** per chiedere il risarcimento da parte dell'imputato dei danni sorti in seguito al reato. Per garantire l'azione civile, la vittima può presentare un'istanza di sequestro dei beni dell'imputato, che il tribunale accoglierà laddove vi siano ragionevoli motivi per supporre che la domanda di risarcimento non verrà soddisfatta. Il tribunale decide sull'azione civile mediante ordinanza di accoglimento o di rigetto dell'istanza. Qualora ciò possa ritardare considerevolmente la conclusione del procedimento l'imputato venga assolto o l'accoglimento dell'istanza sul merito nel procedimento penale sia preclusa per altre condizioni, il giudice dispone l'esecuzione relativa alla domanda avanzata dalla parte civile con altri mezzi.

La vittima ha il diritto di partecipare al **procedimento di mediazione** con l'imputato a condizioni specifiche. Il procedimento di mediazione può essere condotto solo previo consenso della vittima e, anche in questo caso, non è automatico e dipende da molte altre condizioni.

Le **spese sostenute direttamente** da parte della vittima e del suo rappresentate per il caso sono considerate spese processuali, al pari delle spese pagate dalla vittima per **comparire a testimoniare**. Mentre le prime non sono anticipate dallo Stato, le seconde sono rimborsate al termine dell'azione procedurale. Se dichiarato colpevole, l'imputato è condannato a sostenere le spese del procedimento penale.

Non vivo in un paese dell'UE in cui ha avuto luogo il reato (cittadini dell'UE e di paesi terzi). Come sono tutelati i miei diritti?

La legge sui procedimenti penali prevede la protezione dei diritti per i procedimenti in cui ha giurisdizione l'Ungheria, indipendentemente dalla cittadinanza e dal luogo di residenza della vittima. Il servizio di sostegno alle vittime fornisce ai cittadini degli Stati membri dell'UE gli stessi servizi previsti per i cittadini ungheresi.

Se denuncio un reato, quali informazioni riceverò?

La vittima viene informata **solo individualmente** della decisione di avviare un'indagine qualora il reato non sia stato segnalato dalla vittima. Inoltre, la legge sui procedimenti definisce le situazioni e le decisioni che devono essere notificate alla vittima.

La vittima ha il diritto di ricevere, su richiesta, le seguenti informazioni relative al reato che la riguardano: scarcerazione o evasione del detenuto, liberazione condizionale, scarcerazione definitiva o evasione, nonché interruzione dell'esecuzione della pena detentiva del condannato a pena detentiva, scarcerazione o evasione del condannato all'arresto, nonché interruzione dell'esecuzione dell'arresto, rilascio o della fuga della persona sotto trattamento sanitario obbligatorio, liberazione, allontanamento senza autorizzazione e congedo per adattamento della persona sotto trattamento sanitario obbligatorio e, in caso di programma educativo per giovani autori di reato, rilascio temporaneo o permanente, allontanamento dall'istituto senza autorizzazione e interruzione del programma educativo per i giovani autori di reato.

In particolare, la vittima deve essere informata delle seguenti decisioni: nomina di un esperto, sospensione dell'indagine, conclusione dell'indagine, archiviazione dell'indagine, imputazione, omissione parziale di imputazione, sospensione delle spese e adozione di qualunque decisione che contenga disposizioni che la riguardino direttamente, nonché l'adozione di una decisione definitiva.

La vittima deve essere informata **del luogo e della data di tutte le azioni procedurali** cui può partecipare, come ad esempio, audizioni di esperti durante le indagini, ispezioni, ricostruzioni, presentazioni a fini di identificazione, nonché processi e sedute aperte nel corso delle procedure giudiziarie.

Durante l'indagine, la vittima **può prendere conoscenza e, a pagamento, ottenere copie** di eventuali pareri e perizie sulle azioni investigative cui può partecipare, nonché copie di altri documenti purché ciò non sia contrario agli interessi dell'indagine. Dopo la conclusione dell'indagine, alla vittima è consentito esaminare tutti i documenti relativi al reato subito.

Nel corso dell'indagine, la vittima può presentare **un ricorso** o un reclamo contro tutte le decisioni contenenti disposizioni che la riguardano direttamente. La vittima può presentare un reclamo contro, ad esempio, le decisioni di rigetto della denuncia sporta o di sospensione o di chiusura dell'indagine.

Se la denuncia del reato viene archiviata o l'inchiesta è comunque chiusa, e in alcuni casi, se sono state presentate accuse formali riguardo a una parte dell'imputazione e il reclamo della vittima non ha portato al risultato sperato, la vittima può agire in qualità di accusa privata sussidiaria entro un termine stabilito dalla legge. La vittima può anche agire da accusa pubblica sussidiaria se il pubblico ministero non stabilisce, a seguito dell'indagine, un reato che è sottoposto all'azione penale avviata dalla procura o se il pubblico ministero non ha preso in carico la rappresentanza del procedimento giudiziario dal pubblico ministero. Una vittima che agisce in qualità di accusa privata sussidiaria può avanzare, tramite il proprio avvocato, un'istanza di azione legale, e presentare quindi un'imputazione contro l'imputato.

Durante la procedura giudiziaria, la vittima può impugnare solo l'aggiudicazione della causa civile nel merito, ma non la decisione nel merito, e può agire quale accusa privata sussidiaria soltanto se il pubblico ministero abbia lasciato cadere l'accusa.

Ho diritto a servizi gratuiti di interpretazione o di traduzione (quando contatto la polizia o le altre autorità o nel corso dell'indagine e del processo)?

I procedimenti penali sono condotti in lingua ungherese. Tuttavia, non conoscere l'ungherese non rappresenterà un motivo di discriminazione. Durante il procedimento penale è infatti possibile utilizzare, sia oralmente che per iscritto, la propria lingua madre, regionale o minoritaria, nonché altre lingue conosciute. In questi casi è possibile ricevere a titolo gratuito l'ausilio di un interprete e la traduzione degli atti ufficiali pertinenti.

In che modo le autorità garantiscono che comprendo e che vengo compreso (nel caso in cui io sia un minore; se ho una disabilità)?

L'autorità si impegnerà a comunicare in modo semplice e comprensibile, sia in forma orale che per iscritto. Le informazioni sui diritti e le avvertenze sugli obblighi saranno comunicate in modo semplice e comprensibile, tenendo conto delle condizioni e capacità di ciascuno. Nelle comunicazioni verbali l'autorità è necessaria anche per verificare se le informazioni comunicate siano state comprese e, in caso contrario, l'autorità provvederà a spiegare direttamente tali informazioni o avvertenze. L'autorità è tenuta a prestare particolare attenzione nel comunicare con minori e persone disabili. Le vittime affette da sordità, sordomutismo e mutismo possono chiedere l'ausilio di un interprete di lingua dei segni o rendere una dichiarazione scritta piuttosto che essere sentiti in un'audizione.

Servizi di sostegno alle vittime

Chi fornisce sostegno alle vittime?

A livello statale le funzioni di protezione e assistenza legale delle vittime sono esercitate dalle agenzie governative della capitale e dei 19 paesi. Le agenzie del governo forniscono alle vittime di reato un'assistenza personalizzata gratuita, che include:

informazioni su diritti e opzioni;

sostegno psicologico;

assistenza pratica e consulenza legale in casi semplici;

conferma dello status di vittima;

supporto finanziario immediato, erogato in seguito alla presentazione di una domanda presentata entro 5 giorni dalla data in cui è stato commesso il reato.

Nell'ambito dell'assistenza legale, gli uffici amministrativi forniscono consulenza legale nei casi in cui i fatti del caso siano relativamente chiari e qualora la vittima abbia bisogno di un sostegno finanziario, è possibile accedere ai servizi legali (ad esempio, nella redazione di documenti) attraverso assistenza legale all'esterno del contesto dei procedimenti penali e la rappresentanza nel contenzioso nell'ambito di un procedimento penale.

I recapiti delle agenzie governative di Budapest e di contea sono reperibili sul sito <http://www.kormanyhivatal.hu/>, mentre agli indirizzi <https://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat> e <http://igazsagugyhivatal.gov.hu/jogi-segitsegnyujtas> sono disponibili ulteriori

informazioni sul sostegno alle vittime e sulla consulenza legale.

Oltre alle organizzazioni statali di sostegno alle vittime è possibile rivolgersi a diverse organizzazioni civili, in caso si sia vittime di reato, ad esempio: l'associazione caritatevole WHITE RING, membro di *Victim Support Europe*, fornisce sostegno finanziario, legale, psicologico e di altro tipo alle vittime di reati e ai loro familiari, in particolare coloro che ne abbiano bisogno a causa della loro situazione sociale (<http://fehergyuru.eu/>), il servizio telefonico nazionale per le emergenze (Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat) fornisce assistenza alle vittime di violenza domestica, abusi sui minori, prostituzione e tratta di esseri umani e, ove necessario, può trovare soluzioni di alloggio (<http://bantalmazas.hu/>). L'ONG Ambulanze ESZTER (ESZTER Alapítvány és Ambulancia) eroga a titolo gratuito servizi di cura psicologica e di riabilitazione per minori e adulti vittime di abusi e traumi, nonché informazioni e consulenza legale (<http://eszteralapitvany.hu/>), l'ONG NANE, associazione per i diritti delle donne, ha una linea telefonica gratuita e fornisce assistenza legale gratuita, nonché consulenza psicologica e sociale per adulti e minori vittime di violenza domestica (<http://nane.hu/>).

La polizia automaticamente mi indicherà un punto di sostegno alle vittime?

Rivolgendosi alla polizia, le vittime di reato riceveranno una nota scritta del servizio di sostegno alle vittime competente della polizia e saranno informate delle possibilità di assistenza alle vittime e, su richiesta, verrà loro rilasciato l'apposito certificato, consegnato direttamente alla vittima o trasmesso al servizio di sostegno alle vittime.

Com'è protetta la mia privacy?

Durante i procedimenti penali è garantito il rispetto dei diritti della personalità, nonché il diritto di rispetto delle persone coinvolte e sono vietate eventuali inutili divulgazioni dei dati sulla vita personale. A tal fine se è necessario che la vittima deponga in qualità di testimone può chiedere che i dati siano trattati con riservatezza, il che implica che vengano talvolta divulgati soltanto all'autorità che si occupa del caso.

Devo denunciare il reato prima di avere accesso ai servizi di assistenza alle vittime?

Denunciare un reato commesso nei vostri confronti non è una condizione generale di ammissibilità ai servizi di sostegno alle vittime erogati dallo Stato. È invece necessario presentare una prova scritta dell'avvio di un procedimento penale per ricevere un supporto economico (risarcimento, indennizzo monetario immediato).

Protezione personale se sono in situazione di pericolo

È possibile ottenere protezione personale solo dopo l'avvio di un procedimento penale. Se la partecipazione al procedimento penale può comportare una situazione di pericolo, è possibile chiedere all'autorità responsabile del caso di predisporre misure di protezione personale a favore della vittima o testimone, nonché dei suoi familiari e parenti. La protezione personale può essere avviata dall'autorità inquirente responsabile del caso, dall'accusa o dal tribunale e la decisione sarà presa dalla polizia cui compete garantire la protezione personale.

Una vittima che voglia essere sentita come testimone e la cui deposizione riguardi circostanze sostanziali di un caso particolarmente grave potrebbe essere ritenuta una vittima con esigenze di protezione speciale qualora le prove attese dalla testimonianza siano insostituibili e la divulgazione dell'identità della vittima dovuta alla partecipazione al procedimento penale possa mettere seriamente a repentaglio la vita, l'incolumità fisica o la libertà personale della vittima o dei suoi familiari.

Il giudice inquirente deciderà di dichiarare il testimone oggetto di protezione speciale, condizione che può essere proposto dalla pubblica accusa. Sarà quindi necessario chiedere questo tipo di protezione in sede di azione penale. Una vittima dichiarata testimone oggetto di protezione speciale può essere interrogata solo dal giudice istruttore e non può essere convocata al processo. Inoltre, il nome, i dati personali e il luogo di residenza saranno trattati in modo confidenziale e non saranno comunicati all'imputato né al suo avvocato difensore.

La vittima potrebbe altresì essere inserita in un programma di protezione speciale. Aderendo al programma, potrà essere chiamata a comparire o informata delle azioni procedurali oppure inviare documenti solo attraverso l'organismo responsabile della sua protezione, indicando come luogo di residenza l'indirizzo di quell'organismo. A nessuno, comprese le autorità, possono essere fornite copie di documenti contenenti informazioni sulla vittima, fatti salvi i casi autorizzati dall'organismo responsabile della protezione della vittima. In questo caso, la vittima può rifiutare di deporre o fornire informazioni implicanti sulla nuova identità o luogo di residenza.

In caso di reato punibile con la reclusione, la vittima può chiedere al giudice di disporre un provvedimento di allontanamento dell'imputato per un periodo dai dieci ai sessanta giorni.

Quali tipi di protezione sono disponibili? Chi mi può offrire una protezione?

Durante il procedimento penale, l'autorità giudiziaria, il pubblico ministero e l'autorità inquirente continueranno a verificare se la vittima debba ricevere misure di protezione speciale, tenendo conto dei fatti e delle circostanze che caratterizzano la personalità e le condizioni di vita e la natura o le circostanze del reato, sulle quali è possibile decidere che sussistano esigenze speciali durante il procedimento penale. In sostanza, in questi casi, l'autorità giudiziaria, il pubblico ministero o l'autorità inquirente responsabile del procedimento penale può disporre misure di protezione speciale per la vittima, con l'accordo che la protezione personale e il programma di protezione di cui alla sezione 7 siano garantiti dalla polizia, mentre provvedimenti restrittivi può essere disposto dal giudice.

La mia situazione sarà valutata da qualcuno per veder se rischio ulteriori pregiudizi da parte dell'autore del reato?

Sì. Uno dei compiti principali dell'autorità giudiziaria, del pubblico ministero e dell'autorità inquirente è impedire che l'autore del reato possa compiere altri illeciti penali. A tal fine sono adottate, da un lato, misure coercitive incentrate sull'imputato e sulle sue caratteristiche personali, che ne comportano la perdita o la limitazione della libertà (ad esempio un'ordinanza restrittiva, il coprifuoco domestico) e, dall'altra, misure che garantiscano la dovuta attenzione e protezione, basate su una considerazione specifica degli interessi della vittima.

La mia situazione sarà valutata da qualcuno per vedere se rischio ulteriori pregiudizi da parte del sistema giudiziario penale (durante le fasi dell'indagine e del processo)?

Sì. Nei procedimenti penali, le azioni procedurali che richiedono la partecipazione delle vittime in qualità di testimone devono essere preparate e condotte dall'autorità giudiziaria, dal pubblico ministero e dall'autorità inquirente in modo tale da evitare indebite ripetizioni e un inutile incontro con l'imputato. A tal fine, ad esempio, il confronto tra vittima e imputato può essere escluso su richiesta della vittima o d'ufficio, l'imputato può essere fatto uscire dall'aula durante l'interrogatorio della vittima o la vittima potrebbe essere interrogata ricorrendo a mezzi di telecomunicazione (anche con la distorsione delle caratteristiche del viso o della voce).

Quali tutele sono disponibili per le vittime molto vulnerabili?

Nel caso di vittime che richiedano una protezione speciale per i fatti e le circostanze che ne caratterizzano la personalità e le condizioni di vita o per la natura o le circostanze del reato, il procedimento penale sarà condotto con la massima cura nei confronti della vittima e qualsiasi azione procedurale in cui è coinvolta (in considerazione degli interessi del procedimento) sarà predisposta e compiuta tenendo in massima considerazione le sue esigenze.

Sono un minore. Ho dei diritti speciali?

Conformemente alla Convenzione sui diritti del fanciullo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, il sistema giuridico ungherese considera minori le persone di età inferiore ai 18 anni.

Nei procedimenti penali in cui le vittime sono minorenni, le autorità e gli organi giurisdizionali sono tenuti, quale obbligo generale, a garantire il pieno rispetto dei diritti dei minori stabiliti dalle convenzioni internazionali, in particolare il principio di dare priorità al *“miglior interesse dei minori”* nelle decisioni che li riguardano.

Nei procedimenti penali le vittime minorenni godono di diritti supplementari rispetto agli adulti ed è garantita loro una maggiore protezione. Se la vittima è minorenne alla data dell'avvio del procedimento penale, sarà considerata **“vittima con esigenze speciali”** senza dover presentare separatamente un'apposita domanda.

Di norma, per le vittime con esigenze speciali le azioni procedurali devono essere preparate e attuate con la massima cura per la vittima e tenendo conto il più possibile delle sue esigenze

Le vittime minorenni godono di diritti speciali supplementari rispetto agli adulti:

il procedimento penale con rito celere devono essere condotti per i reati commessi contro la vita e l'incolumità fisica o la salute o la libertà sessuale e per i reati sessuali, nonché per i reati contro gli interessi di minori e famiglia o per reati violenti nei confronti di altre persone, qualora gli interessi del minore giustifichino una conclusione del procedimento penale più rapida possibile. Un procedimento penale celere è particolarmente giustificato laddove lo sviluppo fisico, mentale o morale della vittima sia notevolmente compromesso oppure qualora l'imputato sia responsabile della crescita, del controllo e della cura della vittima al momento del procedimento o altrimenti viva nell'ambiente della vittima.

È necessaria una maggiore attenzione nelle comunicazioni orali e scritte con i minori. I minori devono essere informati dei loro diritti e doveri in un modo consono alla loro età e maturità e, se necessario, devono essere forniti loro speciali chiarimenti e spiegazioni.

Il tutore di un minore deve essere informato della citazione a comparire e la citazione deve essere notificata assieme a una richiesta per garantire la partecipazione del minore.

Il legale rappresentante, l'operatore incaricato dell'assistenza e il tutore del minore possono essere presenti durante la testimonianza del minore. La persona che accompagna il testimone ha diritto al rimborso delle stesse spese del testimone.

La testimonianza di un minore non può essere verificata mediante esame di credibilità strumentale (poligrafo).

Se la legge non prevede l'obbligo di cooperazione personale, i diritti del minore possono essere esercitati anche dal suo legale rappresentante.

È possibile venga deciso che l'esame si tenga utilizzando un sistema di comunicazione a circuito chiuso (videoconferenza). In questo caso, la vittima si trova in una stanza separata e può comunicare con le persone presenti sul luogo in cui si svolge la prova tramite un dispositivo che trasmette simultaneamente video e suono (videoconferenza).

D'ufficio o su richiesta, il tribunale può escludere il pubblico dal processo per tutelare i minori che partecipano al procedimento.

Se il pubblico ministero intende sentire una vittima con esigenze speciali quale testimone in un procedimento penale per un reato contro la libertà sessuale, un reato sessuale o un'offesa contro la persona di un parente, la vittima può essere esaminata solo da una persona dello stesso sesso, purché ciò sia richiesto dalla vittima e non pregiudichi gli interessi del procedimento.

Le vittime di età inferiore ai 14 anni hanno ulteriori diritti speciali oltre a quelli di cui sopra, potendo essere sentite in qualità di testimoni se le prove testimoniali non possono essere sostituite. La vittima partecipa al confronto soltanto se ciò non le arrechi uno stato di ansia.

Le citazioni a comparire e le comunicazioni relative all'esame del testimone devono essere notificate tramite il tutore. Il contenuto dell'atto di citazione e dell'avviso devono essere comunicati al rappresentante legale del minore.

Prima di presentare l'imputazione, il giudice istruttore ascolterà il minore laddove ritenga vi siano ragionevoli motivi per ritenere che l'interrogatorio nel corso di un'udienza pubblica possa influire negativamente sullo sviluppo personale del minore. L'udienza del testimone da parte del giudice istruttore può essere proposta al pubblico ministero dal legale rappresentante, dal tutore e dall'avvocato che agisce per conto del testimone. A condizione che siano soddisfatte le condizioni stabilite dalla legge, il pubblico ministero predisporrà le seguenti misure per l'audizione del minore. L'imputato e il suo difensore possono non essere presenti all'udienza tenuta dal giudice istruttore.

L'audizione del teste si tiene in una stanza appositamente progettata per le udienze dei minori, con deroghe ammesse solo in casi eccezionali. L'audizione può anche essere svolta ricorrendo a un sistema di comunicazione a circuito chiuso (videoconferenza).

Le audizioni di testimoni di età inferiore ai 14 anni devono essere registrate con un dispositivo di registrazione video o audio. In caso di minori di età superiore ai 14 anni, ciò è consentito solo a condizione che venga concesso un anticipo dei costi.

Il minore non può essere convocato per un'audizione pubblica se è stato ascoltato dal giudice istruttore prima dell'imputazione.

Se il minore non è stato sentito dal giudice istruttore prima dell'imputazione, può essere sentito anche dal giudice durante il processo, in casi debitamente giustificati. Il minore che al momento del processo abbia raggiunto l'età di 14 anni può anch'egli essere sentito dal giudice in tribunale in casi debitamente giustificati. In entrambi i casi è possibile rinunciare alla notifica e al difensore dell'imputato.

Un membro della mia famiglia è deceduto a causa del reato — quali sono i miei diritti?

Possono fare le veci delle vittime decedute prima o dopo l'istituzione del procedimento penale i parenti in linea diretta, i coniugi, i conviventi, i fratelli o le sorelle, il legale rappresentante o le persone a carico, in base a un accordo o a una norma, che possono esercitare i diritti della vittima.

Qualora più persone abbiano tale diritto, le persone interessate possono designare una persona incaricata di esercitare i diritti della vittima. In mancanza di un tale accordo, può esercitare i diritti della vittima la persona che ha agito per prima nel procedimento.

Un membro della mia famiglia è stato vittima di reato — quali sono i miei diritti?

Se la legge non prevede l'obbligo di cooperazione personale, i diritti della vittima possono anche essere esercitati dal suo legale rappresentante. Un avvocato o parente maggiorenne può agire come rappresentante previa autorizzazione.

Se la persona che presenta la denuncia intende presentare un reclamo verbale, una persona maggiorenne di sua scelta può essere presente all'udienza per fornire sostegno (anche linguistico), purché la presenza di tale persona non comprometta gli interessi del procedimento.

In caso di atti investigativi in cui sia obbligatoria o possibile la presenza della vittima, il suo rappresentante, l'operatore incaricato del sostegno o, qualora ciò non contravvenga agli interessi del procedimento, può essere presente accanto alla vittima una persona maggiorenne da lei designata. Questa norma si applica all'udienza della vittima e all'esame della vittima come testimone.

In caso di decesso della persona responsabile dell'accusa privata sussidiaria, è possibile che tale figura sia assunta da un parente in linea diretta, dal coniuge, dal convivente, da un fratello o una sorella, dal legale rappresentante o da una persona a carico in base a un accordo o a una norma definiti entro trenta giorni.

Posso avere accesso ai servizi di mediazione? A quali condizioni? Sono al sicuro durante la mediazione?

Il principale obiettivo di un procedimento di mediazione consiste nel garantire il risarcimento da parte dell'imputato dei danni subiti in seguito al reato, secondo modalità accettabili anche per la vittima. Nel corso del procedimento di mediazione si tenta quindi di giungere a un accordo appropriato tra imputato e vittima ai fini del risarcimento dei danni.

Purché le condizioni previste dalla legge siano rispettate, il pubblico ministero o il giudice, qualora ci sia stato un rinvio a giudizio, può rinviare il procedimento di massimo sei mesi e disporre il ricorso alla mediazione.

Nei procedimenti penali è possibile avvalersi della mediazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

la mediazione è proposta dall'imputato o dalla vittima oppure spontaneamente accolta da entrambe le parti;

il procedimento penale è stato avviato per un reato contro la vita, l'incolumità fisica o la salute, la dignità umana e altri diritti umani fondamentali oppure un reato di traffico o contro la proprietà o i diritti intellettuali, per il quale è prevista una pena di massimo cinque anni di reclusione;

conformemente al codice penale, il procedimento penale può essere archiviato e le sanzioni ridotte senza limitazioni qualora il procedimento di mediazione si concluda positivamente;

l'indagato ha ammesso la propria colpevolezza prima di essere incriminato e ha accettato ed è in grado di poter corrispondere il risarcimento danni nella misura e con i mezzi concordati con la vittima;

è possibile evitare il procedimento penale in considerazione della natura del reato, del modo in cui è stato commesso e delle circostanze personali relative all'imputato oppure vi sono ragionevoli motivi per cui il tribunale valuta il risarcimento versato dall'imputato al momento di stabilire la pena da infliggere.

La vittima può presentare un'istanza per il ricorso alla mediazione in ogni fase del procedimento. Tuttavia, il procedimento di mediazione può essere intrapreso soltanto una volta per ogni causa. Di conseguenza, se la mediazione si conclude senza successo per qualsivoglia ragione, non potrà essere ripetuta.

Un mediatore formato a tal fine e occupato dallo Stato è responsabile del corretto svolgimento del procedimento di mediazione. Nel procedimento di mediazione la vittima può scegliere di incontrare l'imputato soltanto in presenza del mediatore e a tal riguardo la persona del mediatore fornisce un'adeguata garanzia per la sicurezza personale della vittima.

Dove posso trovare la legislazione che stabilisce i miei diritti?

Legge XIX del 1998 sui procedimenti penali

Legge C del 2012 sul codice penale

Legge LXIV del 1991 sull'emanazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo sottoscritta a New York il 20 novembre 1989

Legge CXXXV del 2005 sul sostegno alle vittime di reato e sul risarcimento dello Stato

Legge LXXX del 2003 sul patrocinio a spese dello Stato

Legge LXXXV del 2001 sul programma di protezione per le parti dei procedimenti penali e la giurisdizione di supporto

Legge CXXXIII del 2006 sulle attività di mediazione applicabili alle cause penali

Decreto n. 64/2015 del ministro degli Interni, del 12 dicembre 2015, sui compiti della polizia in materia di assistenza alle vittime

Decreto governativo n. 34/1999 del 26 febbraio 1999 sulle condizioni per la disposizione e l'attuazione della protezione personale delle parti che partecipano ai procedimenti penali e membri delle autorità responsabili

Decreto congiunto n. 23/2003 del ministro dell'Interno e del ministro della Giustizia, del 24 giugno 2003, che stabilisce norme dettagliate per le indagini condotte dalle autorità inquirenti del ministero dell'Interno e norme per la registrazione degli atti di indagine con mezzi diversi dai verbali

Decreto n. 25/2016 del ministro della Giustizia, del 23 dicembre 2016, in materia di rimborso a carico dello Stato delle spese sostenute direttamente dall'imputato e dal difensore e di costi e compensi delle persone che partecipano ai procedimenti penali;

Decreto n. 14/2008 del ministro della Giustizia e delle attività di contrasto, del 27 giugno 2008, sul rimborso dei testimoni

Decreto congiunto n. 21/2003 del ministro della Giustizia, del ministro degli Interni e del ministro delle Finanze, del 24 giugno 2003, sull'anticipo delle spese dei procedimenti penali

Decreto n. 2/2013 della Polizia di Stato, del 31 gennaio 2013, sui compiti della polizia in materia di sostegno alle vittime

Ultimo aggiornamento: 08/11/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

2 - Denuncia di un reato; miei diritti durante le indagini o il processo

Come posso denunciare un reato?

Chiunque può denunciare un reato.

In genere è possibile sporgere denuncia presso il pubblico ministero o l'autorità inquirente:

di persona (per iscritto od oralmente) – le dichiarazioni orali sono registrate in un verbale redatto da un rappresentante dell'autorità, che chiederà di riferire gli elementi e le circostanze del reato subito, l'identità dell'autore del reato e le eventuali prove a disposizione;

telefonicamente – anche la polizia dispone di un numero gratuito chiamato "Testimonianza al telefono", attraverso il quale i testimoni e le vittime possono denunciare i reati in via anonima. Il numero gratuito, lo 003680555111, è attivo 24 ore su 24 e gestito dagli enti che collaborano con la sede centrale della polizia di Budapest per il ricevimento delle denunce. Maggiori informazioni sulla linea telefonica sono disponibili in lingua ungherese sul sito internet ufficiale della polizia nazionale, all'indirizzo <http://www.police.hu/en>;

con ogni altro mezzo di comunicazione, anche chiamando il numero di emergenza dell'UE: **112**

È possibile sporgere denuncia anche presso altri organismi o autorità giudiziarie, che sono tenuti a deferire il caso all'autorità inquirente. Le denunce che richiedano un intervento immediato devono essere accolte.

Tutte le denunce presentate vengono registrate immediatamente.

È possibile sporgere una denuncia anonima, mediante la quale non si è tenuti a identificarsi, né fornire i propri recapiti. La denuncia deve contenere informazioni dettagliate sul reato. Non esistono moduli specifici richiesti dall'autorità per denunciare un reato, né è fissata una scadenza esplicita per sporgere denuncia, benché le autorità potranno respingerla trascorso un certo termine. Tale termine (cosiddetto termine di prescrizione) equivale solitamente al periodo massimo della sanzione stabilito per un determinato reato e deve essere di almeno 5 anni.

Per alcuni reati è possibile proporre un'istanza privata, ossia una dichiarazione in cui si richiede espressamente che il colpevole del reato sia punito. Il termine per la presentazione è di 30 giorni da quando si è venuti a conoscenza dell'identità dell'autore del reato.

Come posso conoscere il seguito della mia denuncia?

La persona che sporge denuncia oppure, se la denuncia non è stata presentata dalla vittima, ma questa sia nota, viene informata dell'avvio dell'indagine. La persona che sporge denuncia e la parte civile devono essere informati del rigetto della denuncia.

Il tribunale deciderà in merito ai seguenti aspetti, dandone notifica:

il rigetto della richiesta di diventare di accusa privata sussidiaria;

la conclusione della procedura, qualora l'indagine effettuata a partire dalla denuncia trasmessa in qualità di accusa privata non sia andata a buon fine.

Durante l'indagine, la polizia o il pubblico ministero potranno inviare notifiche riguardo a:

azioni investigative;

nomina di un perito nel caso;

emissione di un'ordinanza restrittiva nei confronti dell'autore del reato.

Le vittime di reato godono di determinati privilegi, che consentono loro di ottenere informazioni sull'indagine:

possono essere presenti (ma non è obbligatorio) all'udienza dei periti, all'ispezione di una scena od oggetto, a esperimenti probatori e a procedure di riconoscimento dell'autore del reato mediante confronto, e devono essere informati di tale azioni. Tuttavia, è possibile che per ragioni di urgenza dell'atto la notifica venga omessa oppure debba essere sospesa perché, in caso contrario, non sarebbe possibile garantita la protezione della persona coinvolta nel procedimento;

possono esaminare i verbali di eventuali azioni investigative cui hanno diritto a partecipare, nonché altri fascicoli purché la consultazione non comprometta gli interessi dell'indagine;

in caso di atti investigativi in cui sia obbligatoria o possibile la loro presenza, quella del loro rappresentante, dell'operatore incaricato di assisterle oppure qualora ciò non contravvenga agli interessi del procedimento, possono essere accompagnate da una persona maggiorenne di loro scelta; nel caso in cui siano sentite quali testimoni, oltre al legale che ne rappresenta gli interessi, possono essere accompagnate da un maggiorenne designato dalle vittime stesse;

hanno il diritto di ricevere, su richiesta, informazioni connesse al reato che le riguarda in merito a:

scarcerazione o evasione dell'imputato in custodia cautelare;

scarcerazione su libertà condizionale, scarcerazione definitiva o evasione, nonché interruzione dell'esecuzione del termine di reclusione della persona condannata a una pena detentiva;

scarcerazione o evasione della persona condannata all'arresto e interruzione dell'esecuzione dell'arresto detentivo;

rilascio o evasione della persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio temporaneo;

rilascio, allontanamento senza permesso e congedo per adattamento della persona sottoposta trattamento sanitario obbligatorio,

in caso di programmi educativi per giovani autori di reato, rilascio temporaneo o permanente, allontanamento dall'istituto senza autorizzazione e interruzione del programma educativo per i giovani autori di reato;

possono ottenere copie delle perizie e dei fascicoli delle attività di indagine cui hanno per legge il diritto di partecipare. L'ottenimento di altre copie è possibile solo se non contrario agli interessi dell'indagine e solo dopo avere deposto in qualità di testimone. Una volta archiviato il procedimento, possono ricevere su richiesta, copia di tutti i fascicoli creati dalla polizia o dal pubblico ministero;

al termine dell'indagine possono accedere ai fascicoli, avanzare richieste e presentare osservazioni.

Ho diritto al patrocinio a spese dello Stato (nel corso dell'indagine o del processo)? A quali condizioni?

Sì.

Nei procedimenti penali, lo Stato garantisce i seguenti contributi nell'ambito dell'assistenza legale:

esonero personale dai costi per l'accusa privata sussidiaria;

rappresentanza mediante tutore giudiziario per le parti lese, accusa privata, parti private e altre parti interessate, nonché accusa privata sussidiaria.

La vittima ha diritto all'aiuto se ritenuta in condizione di bisogno in conformità alle disposizioni della legge sull'assistenza legale. Tuttavia, il diritto alla rappresentanza attraverso un tutore giudiziario è concesso solo a vittime, accusa privata e altre persone interessate in situazione di bisogno se, a causa della complessità del caso, della mancanza di esperienza in materia legale o di altre circostanze personali, non sarebbero in grado di far valere con efficacia i loro diritti procedurali procedendo personalmente.

Le domande di contributo finanziario possono essere presentate al servizio di assistenza giudiziaria compilando il modulo predisposto in un'unica copia, allegando documenti e/o certificati che attestino l'ammissibilità all'aiuto o la carta ufficiale che dimostra l'ammissibilità.

Le domande di contributo finanziario possono essere presentate al servizio di assistenza giudiziaria al più tardi durante la fase contenziosa del procedimento penale, prima della procedura divisionale del tribunale per l'adozione di una decisione perentoria.

Se il servizio di assistenza legale consente di accedere al patrocinio a spese dello Stato, è possibile scegliere un organismo che eroghi assistenza legale dall'elenco redatto a tal fine.

Posso chiedere il rimborso delle spese (per partecipare alle indagini/processo)? A quali condizioni?

Sì.

Per la partecipazione in quanto vittima, accusa privata, accusa privata sussidiaria o parte civile, verranno rimborsate le seguenti spese sostenute dalla parte e dai suoi rappresentanti:

spese di viaggio e alloggio;

costo del parere dell'esperto, invitato dalla vittima, con l'accordo del pubblico ministero/tribunale;

spese di registrazione video o audio completa o parziale del procedimento/di stenografia;

spese per una copia del fascicolo del caso;

spese di comunicazione (telefono, fax, posta, altro);

compensi dei rappresentanti.

Le spese sostenute direttamente dalla vittima e dai suoi rappresentanti, così come i compensi dei rappresentanti, sono anticipati dalla stessa vittima, indipendentemente dalla sua capacità nel procedimento.

Le spese sostenute a seguito della partecipazione al procedimento in qualità di testimone (spese di viaggio, spese di alloggio, spese di amministrazione, spese relative ai giorni di assenza dal lavoro) saranno rimborsate su presentazione di una domanda di rimborso.

Spese di viaggio: spese effettive per il viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza del testimone al luogo dell'audizione.

Spese di alloggio: se l'inizio dell'audizione del testimone è fissato a un'ora che gli imponga di spostarsi dal luogo di residenza al luogo dell'audizione nelle ore notturne, il testimone potrà chiedere il rimborso delle spese per l'alloggio in una sistemazione economica o a dimensione familiare.

Spese di diaria: le spese di soggiorno vengono rimborsate al testimone, qualora questi abbia diritto al rimborso delle spese di alloggio o se l'intera durata del viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza al luogo dell'audizione, inclusa l'audizione, supera sei ore nell'arco di un giorno.

Spese relative ai giorni di assenza dal lavoro: un testimone che non ha diritto al pagamento del periodo di assenza dal lavoro per l'audizione può chiedere un rimborso pari all'1,5% della pensione minima oraria per il periodo di assenza dal lavoro, incluso il tempo trascorso in viaggio.

Il testimone presente all'indagine peritale è tenuto a inviare i giustificativi delle spese sostenute all'autorità o al tribunale che ha disposto l'indagine peritale, che determinerà l'importo del rimborso dopo la ricezione della perizia.

Laddove si avvii un'azione civile costituendosi parte civile, il tribunale ordinerà all'imputato di pagare le spese sostenute direttamente dalla parte e dal suo rappresentante, nonché il compenso del rappresentante, in caso di decisione giudiziaria favorevole all'azione civile proposta. Se l'istanza è accolta in parte, l'imputato sarà obbligato a pagare un importo proporzionato delle spese.

Qualora si agisca in qualità di accusa privata sussidiaria, il giudice ordinerà all'imputato di pagare le spese sostenute direttamente dalla vittima e dal suo rappresentante, nonché il compenso del rappresentante se l'accusa è rappresentata mediante accusa privata sussidiaria e il giudice ritiene l'imputato colpevole.

Posso ricorrere contro la decisione di archiviazione della denuncia?

La vittima può presentare ricorso, nei casi previsti dalla legge, qualora l'autorità inquirente o l'accusa respinga la denuncia o archivi l'indagine. In caso di rigetto della denuncia, la vittima può soltanto chiedere un'indagine qualora sia responsabile della presentazione della denuncia.

Per impugnare la decisione di rigetto della denuncia o di archiviazione dell'indagine, occorre presentare ricorso entro otto giorni dalla notifica della decisione. Se l'autorità inquirente o la pubblica accusa decide di non approvare il ricorso, dovrà trasmetterlo al pubblico ministero competente per pronunciarsi in merito. La decisione sul ricorso da parte del pubblico ministero non può essere impugnata.

Posso partecipare al processo?

Dopo la notifica dell'imputazione, il giudice fissa la data del processo e stabilisce le disposizioni per il processo, gli atti di citazione a comparire e le notifiche. Le persone la cui presenza al processo è obbligatoria sono convocate a partecipare, mentre la notifica è trasmessa a tutti coloro la cui presenza al processo è consentita dalla legge.

L'ordine delle azioni probatorie al processo è deciso dal giudice. La procedura probatoria inizia con l'interrogatorio dell'imputato e solitamente la vittima è la prima dei testimoni a essere sentita. Durante l'interrogatorio di un testimone non può essere presente nessun altro testimone che non sia ancora stato sentito. È tuttavia possibile derogare a tale norma qualora la vittima sia sentita come testimone. Il legale rappresentante della vittima può essere presente nel corso del processo, in modo che la vittima possa essere informata di tutte le procedure probatorie che hanno avuto luogo in sua assenza tramite il suo legale rappresentante.

Qual è il mio ruolo ufficiale nel sistema giudiziario? Ad esempio, sono o posso scegliere di essere: vittima, testimone, parte civile, o accusa privata?

La vittima può partecipare al procedimento penale assumendo uno dei seguenti quattro ruoli previsti dal diritto processuale:

testimone: quale persona che può avere conoscenza del fatto da dimostrare;

parte civile: quale vittima che propone un'azione civile (il più delle volte una richiesta di risarcimento dei danni) nei procedimenti penali;

accusa privata: nel caso di alcuni reati specificati dalla legge, la vittima può rappresentare egli stesso l'accusa come procuratore privato;

accusa privata sussidiaria: nel caso di alcuni reati che sono altrimenti soggetti a procedimento pubblico, come specificato dalla legge, la vittima può rappresentare il pubblico ministero.

Se viene ritenuto necessario ai fini di provare l'accusa, la vittima è tenuta, nei casi e con i mezzi definiti dalla legge, a rendere testimonianza o a contribuire in altri modi. Al contrario, la decisione di costituirsi parte civile, accusa privata o accusa privata sussidiaria spetta alla sola vittima.

Quali sono i miei diritti e obblighi in questo ruolo?

Ad ogni momento del procedimento penale la **vittima** ha il diritto di:

essere presente alle azioni procedurali ed esaminare i documenti che la riguardano nel corso della procedura (se non diversamente previsto dalla legge), avanzare istanze e obiezioni in qualsiasi fase della procedura,

ricevere informazioni dal tribunale, dal pubblico ministero e dall'autorità inquirente in merito ai suoi diritti e doveri durante il procedimento penale,

presentare una richiesta di rimedio giurisdizionale nei casi specificati dalla legge,

essere informata in merito alla sua richiesta in relazione al reato che lo riguarda in merito al rilascio o alla evasione dell'imputato detenuto, o dell'imputato condannato a una pena detentiva o sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio.

Se ritenuto necessario ai fini dell'accusa sostenuta dall'autorità inquirente, dal pubblico ministero o dal tribunale, la vittima è tenuta, nei casi e con i mezzi definiti dalla legge, a rendere testimonianza o a contribuire in altri modi. Ciò significa in primo luogo l'adempimento dell'obbligo di rendere testimonianza, fatti salvi i casi in cui la vittima non può essere sentita come teste (ad esempio, in caso di beneficio per professione legale, conoscenza di un segreto ottenuto nello svolgimento di funzioni ecclesiastiche) e i casi in cui la vittima può rifiutarsi di rendere testimonianza (ad esempio, familiari dell'imputato o vittime che testimoniando accuserebbero se stessi o i loro familiari).

La vittima può costituirsi **parte civile** nei procedimenti penali e può indicare già al momento della denuncia del reato di voler proporre un'azione civile (in genere una richiesta di risarcimento di danni). L'azione civile è esente da tasse. In questo caso, il tribunale decide in merito alla responsabilità penale dell'imputato e all'azione della parte civile nell'ambito dello stesso procedimento penale, con il vantaggio per la parte civile di non dover avviare un procedimento civile. Durante il procedimento penale, la parte civile può presentare una proposta di sequestro dei beni dell'imputato che il tribunale accoglierà laddove vi siano ragionevoli motivi per supporre che la domanda di risarcimento non verrà soddisfatta.

Per taluni reati definiti dalla legge (aggressione, violazione della privacy, violazione della segretezza della corrispondenza, calunnia, diffamazione e irriverenza), la vittima può costituirsi **accusa privata**. Nel caso dei reati summenzionati, la vittima deve denunciare il reato entro 30 giorni da quando ha appreso l'identità dell'autore del reato. Nella denuncia la vittima deve indicare qualsiasi prova del reato e dichiarare espressamente se chiederà o meno l'irrogazione di una pena per l'imputato.

La denuncia del reato può essere presentata in forma orale o scritta. Il giudice disporrà un'indagine laddove l'identità dell'imputato, i dati personali o il luogo di residenza non siano noti e qualora sia necessario reperire i mezzi di prova. Il giudice archivia il procedimento se durante l'inchiesta non è stato identificato l'imputato.

Il giudice competente stabilirà un'udienza personale in cui tenterà di riconciliare la vittima e l'imputato. Se il tentativo di conciliazione ha esito positivo, il giudice interromperà il procedimento; in caso contrario, il procedimento proseguirà con un processo che si svolgerà in pubblico.

Qualora la vittima ritiri o lasci cadere l'accusa, il procedimento sarà archiviato. Analogamente, il procedimento è archiviato se la vittima non si presenta all'audizione personale o al processo, senza previa giustificazione fondata, o non può essere citata a comparire perché ha ommesso di segnalare un cambiamento di indirizzo.

L'accusa privata gode di tutti i diritti previsti dalla rappresentanza dell'accusa, inclusi i diritti che possono essere esercitati nel corso del procedimento e il diritto a impugnare le decisioni emesse dal tribunale.

Una volta esaurite le vie di ricorso disponibili durante l'inchiesta, la vittima può, in alcuni casi, agire in qualità di **accusa privata sussidiaria** e rappresentare direttamente la causa dinanzi al giudice. È possibile agire quale accusa privata sussidiaria, tra altri casi, se la denuncia del reato è stata respinta o l'indagine archiviata perché l'azione non costituiva reato oppure perché esistono motivi di esclusione della punibilità (ad esempio, coercizione e violenza, errore, legittima difesa o pericolo imminente). Se in un caso specifico è possibile agire in qualità di accusa privata sussidiaria conformemente alla legge, il pubblico ministero che decide del reclamo informerà in particolare la vittima al riguardo.

Se il reclamo è respinto a causa dell'archiviazione della denuncia o della chiusura delle indagini, la vittima potrà esaminare i documenti relativi al reato conservati presso le sedi ufficiali della procura. Una vittima che agisce in qualità di accusa privata sussidiaria può presentare un'istanza di accusa all'ufficio del procuratore di primo grado che è stato competente del caso entro sessanta giorni dal rigetto del reclamo. La rappresentanza da parte di un avvocato relativamente all'accusa privata sussidiaria è obbligatoria. L'ammissibilità della relativa istanza è decisa dal giudice.

Posso rendere una dichiarazione durante il processo o testimoniare? A quali condizioni?

La vittima ha il diritto di essere sentita durante il procedimento penale. In conformità alle disposizioni di legge, la vittima non è solo tenuta ma anche autorizzata a cooperare, a sua discrezione, nell'ambito della fase di raccolta delle prove. La vittima può fornire una testimonianza e anche addurre prove in altro modo (ad esempio, trasmettendo all'autorità prove documentali). La vittima può avanzare istanze e obiezioni in qualsiasi fase del procedimento. In genere tra i testimoni la vittima viene interrogata per prima.

Dopo che il pubblico ministero si è espresso per l'accusa, la vittima può rendere una dichiarazione e precisare se richiede l'accertamento della responsabilità penale e la relativa condanna per l'imputato. La parte civile può rilasciare una dichiarazione in relazione all'azione civile da eseguire.

Quali informazioni riceverò durante il processo?

Prima del processo, il testimone chiamato a deporre in tribunale può contattare un funzionario del tribunale incaricato dell'assistenza ai testimoni, al fine di ottenere le informazioni corrette. Il funzionario del tribunale incaricato dell'assistenza ai testimoni è un amministratore giudiziario il cui compito è fornire ai testimoni informazioni su come rendere testimonianza e facilitare la partecipazione del testimone necessaria a tal fine. L'assistenza ai testimoni non riguarda le informazioni sul caso e non può avere come effetto alcuna influenza sul testimone.

Nei procedimenti penali la vittima ha il diritto di ricevere informazioni sui suoi diritti e doveri nell'ambito del caso e, a meno che la legge non disponga altrimenti, di essere presente alle azioni procedurali e di esaminare i documenti relativi al reato commesso nei suoi confronti, nonché riceverne copie a indagine conclusa.

La vittima deve essere informata dell'imputazione, così come di qualsiasi decisione che la riguardi e della decisione definitiva.

Sarò in grado di accedere ai documenti processuali?

La vittima può prendere visione dei documenti relativi al reato subito e riceverne una copia in ogni momento dopo la conclusione dell'indagine.

L'autorità giudiziaria deve garantire il diritto di esaminare i documenti in modo da evitare inutili divulgazioni dei dati sulla vita privata. Tuttavia, il rilascio di copie di documenti può essere limitato per motivi di dignità umana, diritti personali e diritto al rispetto.

Ultimo aggiornamento: 08/11/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

3 - I miei diritti dopo il processo

Posso impugnare la sentenza?

La vittima può impugnare la decisione se è anche sostituto procuratore privato, procuratore privato o parte civile, o se la decisione contiene una disposizione che consente i ricorsi. La parte civile può impugnare il dispositivo nella parte relativa alla domanda di risarcimento. Se nella sentenza riguardante la vittima sono previste altre disposizioni, quest'ultima può ricorrere contro tali disposizioni.

Quali sono i miei diritti dopo la sentenza?

Se la sentenza di primo o secondo grado è stata impugnata, la vittima ha il diritto di assistere al processo e alla seduta pubblica presso l'organo giurisdizionale di secondo o terzo grado, di accedere ai documenti prodotti nel corso del procedimento, di presentare mozioni e obiezioni nonché di rivolgersi al giudice competente dopo le argomentazioni conclusive del pubblico ministero.

Ho il diritto a un supporto o a una protezione dopo il processo? Per quanto tempo?

La risposta a questa domanda, relativamente all'assistenza alle vittime, è di competenza del Sottosegretariato di Stato per la giustizia e la legislazione di diritto privato del ministero della Giustizia nonché del Sottosegretario di Stato per la gestione metodologica della giustizia del ministero della Giustizia, mentre per quanto riguarda la protezione delle vittime è di competenza del ministero dell'Interno.

Quali informazioni mi saranno comunicate in caso di condanna dell'autore del reato?

La sentenza, in relazione alla quale la vittima può venire a conoscenza del relativo contenuto, vale a dire la natura, il tipo, la portata e il contenuto della pena o delle misure imposte all'imputato, deve essere notificata alla vittima dall'organo giurisdizionale competente.

Sarò informato del rilascio dell'autore del reato (compresa la scarcerazione anticipata o condizionale) o di una sua evasione?

La vittima o, in caso di relativo decesso, la persona che esercita i suoi diritti ha il diritto di essere informata su richiesta, in relazione al reato che la riguarda, sui seguenti aspetti:

- a) scarcerazione o evasione dell'imputato in custodia cautelare;
- b) scarcerazione su libertà condizionale, scarcerazione definitiva o evasione, nonché interruzione dell'esecuzione del termine di reclusione della persona condannata a una pena detentiva;
- c) scarcerazione o evasione della persona condannata all'arresto e interruzione dell'esecuzione dell'arresto detentivo;
- d) rilascio o evasione della persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio temporaneo;
- e) rilascio, allontanamento senza permesso e congedo per adattamento della persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio;
- f) in caso di programmi educativi per giovani autori di reato, rilascio temporaneo o permanente, allontanamento dall'istituto senza autorizzazione e interruzione del programma educativo per i giovani autori di reato;

Sarò coinvolto nelle decisioni sul rilascio o sulla libertà condizionale? Per esempio, posso rendere dichiarazioni o ricorrere?

L'ultimo giorno di reclusione è stabilito dall'istituto di pena, che provvederà in quella data al rilascio del condannato. Se l'istituto in questione presenta una richiesta di libertà condizionale del condannato, il giudice penale terrà un'audizione della quale la vittima non sarà informata e alla quale non potrà partecipare. La vittima non può rilasciare dichiarazioni e non può presentare ricorso contro la decisione del tribunale in materia di libertà condizionale.

Ultimo aggiornamento: 08/11/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

4 - Risarcimento

Qual è la procedura da seguire per una domanda di risarcimento del danno da parte dell'autore del reato? (ad esempio, procedimento giudiziario, azione civile, costituzione di parte civile in un procedimento penale)

Nei procedimenti penali in particolare, le vittime possono chiedere il risarcimento dei danni sorti in seguito all'atto oggetto dell'accusa in qualità di parti civili. In questo caso, la procedura a cui si fa riferimento nell'ambito del procedimento penale per l'esecuzione di un'azione civile è chiamata procedura di adesione. Per l'esecuzione di azioni civili è possibile ricorrere anche ad altri mezzi giuridici. Il fatto che la vittima non abbia agito quale parte civile non preclude la possibilità di dare esecuzione all'azione proposta. Nel rispetto delle condizioni specificate dal codice di procedura civile, un'azione civile può essere proposta anche dal pubblico ministero piuttosto che dalla vittima.

La Corte ha condannato l'autore del reato al risarcimento dei danni/al pagamento di un indennizzo nei miei confronti. Come posso costringere il colpevole a pagare?

È possibile avviare un procedimento di esecuzione nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine previsto per l'adempimento degli obblighi stabiliti dal giudice. A tale riguardo, il giudice emetterà un atto di esecuzione, basato sulla parte della decisione del procedimento penale relativa all'azione civile.

Se il colpevole non paga, lo Stato può versare un anticipo? A quali condizioni?

Lo Stato non può versare alcun anticipo. Ciononostante, le vittime di reati violenti dolosi che abbiano subito una lesione fisica o un danno alla salute quale conseguenza del reato possono ricevere un risarcimento da parte dello Stato. Tale risarcimento è indipendente dall'azione civile. Tuttavia, se la perdita o il danno subito sono risarciti tramite altre fonti (ad esempio, un tribunale o un istituto assicurativo) nei tre anni seguenti il giorno in cui la decisione sul merito riguardante la domanda di risarcimento è diventata definitiva, la vittima è tenuta a rimborsare il risarcimento versato dallo Stato.

Ho diritto a un risarcimento da parte dello Stato?

Hanno diritto a un risarcimento da parte dello Stato le vittime di reati violenti dolosi che abbiano subito gravi danni all'integrità fisica e salute.

Possono chiedere un risarcimento da parte dello Stato anche i parenti stretti o le persone a carico della vittima, nonché, in caso di decesso della vittima, coloro che abbiano sostenuto le spese funebri.

Il risarcimento dello Stato è concesso soltanto alle vittime che, per la situazione economica o altre condizioni stabilite dalla legge, ne abbiano l'esigenza.

La domanda di risarcimento da parte dello Stato può essere presentata presso qualsiasi servizio di assistenza alle vittime (ufficio governativo distrettuale). Al momento di decidere sulla domanda, l'autorità analizzerà il nesso causale tra l'ammontare dei danni e il reato.

Le domande di risarcimento possono normalmente essere presentate entro tre mesi dal giorno in cui è stato commesso il reato e l'importo massimo del risarcimento al 2017 è pari a 1 599 105 HUF.

Ho diritto a un risarcimento se l'autore del reato non viene condannato?

Laddove la denuncia non venga accolta, l'indagine sia archiviata o l'imputato prosciolto dalle accuse per ragioni di esclusione previste dalla legge (ossia, minore età, grave incapacità mentale, coercizione o costrizione, errore, legittima difesa personale, necessità estrema od ordine di un superiore), la vittima avrà diritto al risarcimento da parte dello Stato.

Tale risarcimento è indipendente dall'azione civile. Tuttavia, se la perdita o il danno subito sono risarciti tramite altre fonti (ad esempio, un tribunale o un istituto assicurativo) nei tre anni seguenti il giorno in cui la decisione sul merito riguardante la domanda di risarcimento è diventata definitiva, la vittima è tenuta a rimborsare il risarcimento versato dallo Stato.

Qualora la vittima decida di far valere i propri diritti in ambito di diritto civile al di fuori del procedimento penale, le questioni della responsabilità penale e del risarcimento saranno di conseguenza separate l'una dall'altra e i due procedimenti potrebbero concludersi con sentenze di diverso contenuto.

Ho diritto a un anticipo del pagamento, nell'attesa di una decisione sulla mia richiesta di indennizzo?

Le vittime di un reato o atto illecito possono ricevere un contributo finanziario immediato, volto a ovviare entro brevissimo termine alla situazione di emergenza comportata dal reato o atto illecito. La domanda può essere presentata al servizio di sostegno alle vittime (presso un ufficio governativo distrettuale) e, per ricevere un risarcimento, è necessario avere denunciato il reato alla polizia. L'erogazione del contributo finanziario immediato è decisa secondo il principio di equità e può essere concessa alle vittime senza valutarne la rispettiva necessità. Tuttavia, nel corso del procedimento, si valuterà se le circostanze personali della vittima dovute al reato giustificano questo tipo di aiuto finanziario. Il contributo finanziario immediato non è un risarcimento e non è inteso a compensare o mitigare il danno causato dal reato, bensì a coprire le spese alimentari, i costi di alloggio, viaggi e indumenti, nonché le spese mediche e funebri della vittima. L'importo del contributo immediato è determinato in base alla situazione della vittima che deriva dalle conseguenze del reato e alla durata del periodo in cui la vittima è impossibilitata a risolvere i propri problemi economici. L'importo massimo del contributo al 2017 è di 106 607 HUF. Ultimo aggiornamento: 08/11/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

5 - I miei diritti di aiuto e di assistenza

Sono vittima di un reato, chi devo contattare per ricevere sostegno e assistenza?

Le vittime di reato possono sporgere denuncia recandosi presso la stazione di polizia nelle più immediate vicinanze oppure chiamando i numeri di emergenza 107 o 112.

Il personale dei servizi di sostegno alle vittime e di assistenza legale gestiti dallo Stato può dare assistenza negli uffici governativi distrettuali più vicini alla vittima. Gli operatori della linea telefonica di assistenza alle vittime *Áldozatsegítő Vonal* (+36-80-225-225) garantiscono un supporto immediato, 24 ore su 24, sul territorio nazionale.

Il servizio telefonico nazionale per le emergenze (*Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat*, OKIT, http://www.ncsszi.hu/national-institute-for-family_youth-and-population-policy) fornisce assistenza alle vittime di violenza domestica, violenza familiare, abusi sui minori, nonché prostituzione e tratta di esseri umani, al numero +36-80-205-520.

Servizio di supporto alle vittime

Polizia: **107**

Numero generale per le emergenze: **112**

Linea telefonica per i testimoni (*Telefontanú*): **+36-80-555-111** (al quale è possibile sporgere una denuncia anonima)

Linea telefonica per l'assistenza alle vittime (*Áldozatsegítő Vonal*): **+36-80-225-225** (numero gratuito attivo 24 ore su 24 in Ungheria)

Servizio telefonico nazionale per le emergenze (*Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat*) **+36-80-205-520**

ONG NANE - Associazione per i diritti delle donne (*NÁk a NÁkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület*):

+36-80-505-101 (numero gratuito, anche da telefono cellulare, per le donne e i minori vittime di abusi, attivo il lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì dalle 18 alle 22).

+36-40-603-006 (per le vittime di violenza sessuale, attivo il venerdì dalle 10 alle 14 alle tariffe locali).

Associazione "Patent" (*Patent Egyesület*): +36-70-25-25-254 (servizio telefonico gratuito di assistenza legale per questioni giuridiche e psicologiche essenziali, come nel caso di donne che vivono relazioni di abuso, attivo il mercoledì dalle 16 alle 18).

Il sostegno alle vittime è gratuito?

Le procedure di sostegno alle vittime sono completamente gratuite. Nel caso in cui la vittima non parli ungherese o debba ricorrere a un interprete in lingua dei segni per una disabilità a livello di comunicazione, le spese di interpretazione e traduzione saranno sostenute dallo Stato.

Che tipo di sostegno posso ricevere dai servizi o dalle autorità dello Stato?

Il servizio di sostegno alle vittime (Áldozatsegítő Szolgálat) può

fornire informazioni su diritti, obblighi e possibilità;

fornire informazioni sui servizi di assistenza sociale, servizi di assistenza sanitaria e prestazioni di assicurazione sanitaria;

erogare un aiuto finanziario immediato (entro 5 giorni dalla data in cui è stato commesso il reato in questione);

garantire un sostegno a livello emotivo (inclusa un'assistenza psicologica, se necessaria);

fornire consulenza legale e assistenza pratica nei casi semplici;

confermare lo stato di vittima;

oltre a quanto sopra, ricevere le domande di risarcimento da parte dello Stato presentate dalle vittime che hanno subito lesioni e dai familiari delle vittime decedute in seguito a reati violenti.

Il servizio telefonico nazionale per le emergenze (Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat) può

fornire assistenza immediata ai cittadini (in particolare donne e bambini) che si trovino in gravi situazioni di emergenza in seguito ad abusi,

garantire una sistemazione immediata in centri di accoglienza sicuri per coloro per i quali se ne rilevi l'esigenza in seguito alla consultazione. L'alloggio nei centri di accoglienza è garantito per 30 giorni, prorogabili di altri 30 giorni, ove giustificato. La sistemazione è gratuita. Nell'ambito dell'assistenza erogata, i professionisti del centro di emergenza garantiranno un aiuto alla ricerca di una soluzione sicura e a lungo termine del problema e si tengono in contatto con l'assistente sociale del servizio sociale di sostegno alla famiglie e minori competente.

Servizio per il patrocinio a spese dello Stato (Jogi Segítségnyújtó Szolgálat)

fornisce consulenza legale nei casi in cui i fatti del caso sono relativamente semplici;

interviene se sono soddisfatte le condizioni previste dalla legge;

eroga servizi stragiudiziali (consulenza, correzione di documenti) gratuitamente o a condizioni vantaggiose;

garantisce la rappresentanza mediante tutore giudiziario durante i procedimenti e nella fase istruttoria (quando autorità inquirente o pubblico ministero effettuano le indagini sul caso) dei procedimenti penali. Laddove sia ammesso il diritto alla rappresentanza mediante tutore giudiziario, il servizio legale effettivo è garantito dagli avvocati e dagli studi legali che hanno rapporti contrattuali con il servizio di assistenza legale.

Che tipo di sostegno posso ricevere dalle organizzazioni non governative?

È possibile rivolgersi in particolare alle organizzazioni non governative elencate di seguito.

Associazione a scopo benefico "White Ring" (Fehér Gyuru Közhasznú Egyesület)

assistenza personale dopo il reato;

gratuito patrocinio;

mediazione gratuita;

assistenza psicologica gratuita;

sostegno finanziario a chi ne abbia l'esigenza (solo qualora il reato sia stato denunciato alla polizia);

assistenza nei procedimenti con altre autorità;

mediazione per l'assistenza erogata da altre organizzazioni e istituzioni.

ONG NANE - Associazione per i diritti delle donne (Nok a Nokért Együtt az Eroszak Ellen Egyesület):

informazioni;

aiuto pratico immediato a chi si trovi in situazione di emergenza (ad esempio, sistemazione in centri di accoglienza per donne, notifiche delle autorità,

consulenza su azioni e possibilità);

sessioni di gruppo;

assistenza giudiziaria (tramite consulenza legale se necessario).

ONG Ambulanze ESZTER (ESZTER Alapítvány és Ambulancia):

assistenza psicologica;

patrocinio a spese dello Stato;

Associazione "Patent" (Patent Egyesület):

informazioni e consulenza;

organizzare colloqui di sostegno con uno psicologo o un assistente sociale;

fornire assistenza legale alle donne vittime di abusi e alle vittime di violenza e discriminazione di genere.

Fondazione "Anonymous Ways" (Névtelen Utak Alapítvány):

alloggio sicuro;

riabilitazione;

reintegrazione.

Ultimo aggiornamento: 08/11/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Diritti delle vittime di reato nei procedimenti penali - Malta

Sarete considerati **persone offese da un reato** se avete subito un danno, ovvero se siete stati feriti o se un bene di vostra proprietà è stato danneggiato o rubato, ecc., in seguito a un fatto che costituisce un reato ai sensi della legge nazionale. Se siete vittima di un reato la legge vi concede alcuni diritti individuali prima, durante e dopo il procedimento in giudizio (processo).

A Malta il procedimento penale ha inizio con lo svolgimento delle indagini che, a seconda del reato, sono affidate alla polizia o a un giudice istruttore.

Le indagini su reati meno gravi (sanzionati con un'ammenda o con una pena detentiva inferiore a sei mesi) sono condotte da un ufficiale di polizia. Se vi sono prove sufficienti a carico dell'indagato, l'ufficiale di polizia porta la causa in giudizio dinanzi alla *Court of Magistrates* (tribunale dei magistrati) e agisce nelle vesti di accusa. Durante il processo il giudice esamina le prove e decide se condannare o assolvere il presunto autore del reato. Se l'imputato viene condannato, il medesimo giudice specifica la pena da comminare.

Per tutti gli altri reati, le indagini sono affidate ai giudici istruttori. Se vi sono prove sufficienti a carico dell'indagato, il giudice istruttore porta la causa in giudizio dinanzi alla *Court of Magistrates* che esamina le prove e, qualora sussistano prove sufficienti, trasmette la causa al procuratore generale. Quest'

ultimo porta la causa in giudizio dinanzi al tribunale penale. Durante il processo, il pubblico ministero persegue l'imputato dinanzi a un giudice e a una giuria. La giuria decide in merito alla colpevolezza dell'imputato. Se l'imputato viene giudicato colpevole, il giudice specifica la pena da comminare.

Clickate sui collegamenti sottostanti per trovare le informazioni di cui avete bisogno

[1 - I miei diritti in quanto vittima di reato](#)

[2 - Denuncia di un reato; miei diritti durante le indagini o il processo](#)

[3 - I miei diritti dopo il processo](#)

[4 - Risarcimento](#)

[5 - I miei diritti di aiuto e di assistenza](#)

Ultimo aggiornamento: 19/02/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

1 - I miei diritti in quanto vittima di reato

Quali informazioni riceverò dalle autorità (ad es. polizia, pubblico ministero) dopo che è stato commesso il reato, anche prima della denuncia?

Al primo contatto con la polizia saranno comunicate le seguenti informazioni:

il tipo di assistenza che è possibile ricevere e da chi;

le modalità per denunciare il reato e il ruolo della vittima nei procedimenti connessi;

come e a quali condizioni è possibile ricevere protezione;

come e a quali condizioni è possibile ottenere consulenza o il patrocinio a spese dello Stato o qualsiasi altro tipo di consulenza;

come e a quali condizioni è possibile ottenere un risarcimento dei danni;

come e a quali condizioni si ha diritto all'interpretazione e alla traduzione;

se residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato, tutte le misure, i procedimenti o gli accordi speciali in essere per proteggere i vostri interessi a Malta;

le procedure in vigore per presentare una denuncia se i vostri diritti sono violati dalla polizia;

i recapiti per comunicare informazioni relativamente al vostro caso;

le possibilità di ricorrere alla giustizia a disposizione;

come e a quali condizioni si ha diritto al rimborso delle spese sostenute per partecipare ai procedimenti penali

Non risiedo nel paese dell'UE ove è stato commesso il reato (cittadini dell'UE e non UE). Come sono protetti i miei diritti?

In quanto vittima di un reato commesso in un altro Stato membro, se siete residenti a Malta avete il diritto di presentare la denuncia del reato alla polizia maltese. Una volta presentata la denuncia, la polizia maltese ha l'obbligo di trasmetterla immediatamente all'autorità competente dello Stato membro nel quale è stato commesso il reato, eccetto nel caso in cui abbia essa stessa avviato un procedimento.

Se denuncio un reato, quali informazioni riceverò?

Nel momento in cui denunciate un reato la polizia, questa dovrebbe consegnarvi una ricevuta scritta, contenente gli elementi di base relativi al reato. Su richiesta, avete inoltre il diritto di ricevere informazioni in merito a quanto segue:

l'eventuale decisione di non proseguire le indagini o di interromperle o di non adottare misure nei confronti dell'autore del reato

la data e il luogo del processo e la natura dei capi d'imputazione a carico dell'autore del reato

l'eventuale sentenza relativa al procedimento

informazioni relative alla situazione dei procedimenti penali

la liberazione o l'evasione dell'autore del reato e le eventuali misure adottate per la vostra protezione qualora si verificassero tali eventi

Nei casi di cui *sub* a e c, dovrete ricevere le motivazioni o una sintesi della decisione in questione.

Ho diritto a servizi gratuiti di interpretazione o traduzione (quando contatto la polizia o le altre autorità o durante le indagini e il processo)?

La polizia dovrebbe assicurare che siate in grado di capire e farvi capire. Se non capite/parlate maltese o inglese, avete diritto all'interpretazione e alla traduzione in una lingua che capite.

Come possono le autorità assicurare che io capisca e mi faccia capire (se sono minore o se ho una disabilità)?

La comunicazione deve avvenire in modo semplice e con un linguaggio accessibile e le vostre caratteristiche personali dovrebbero essere rispettate, comprese le eventuali disabilità che possono incidere sulla vostra capacità di comprensione e di espressione. Avete inoltre il diritto di essere accompagnati da una persona di vostra scelta al primo contatto con la polizia, se, a causa dell'impatto del reato, avete bisogno di assistenza per capire e farvi capire. Se la vittima è disabile o minorenne, la polizia richiede sempre l'assistenza degli operatori sociali dell'agenzia Appoġġ (*Aġenzija Appoġġ*) e, se lo ritiene necessario, può altresì richiedere l'assistenza di altri professionisti del settore.

Servizi di assistenza alle vittime

Chi offre assistenza alle vittime? La polizia mi indirizzerà automaticamente verso i servizi di assistenza alle vittime?

Durante il primo contatto con la polizia, questa vi fornirà informazioni relative al tipo di assistenza che è possibile ricevere e da chi, compresa l'assistenza medica, il sostegno psicologico e un eventuale alloggio alternativo. La polizia dovrebbe inoltre indirizzarvi immediatamente verso i servizi di assistenza alle vittime.

Come è tutelata la mia vita privata?

Il servizio di assistenza è soggetto all'obbligo di riservatezza.

Devo denunciare un reato prima di poter avere accesso ai servizi di assistenza alle vittime?

Potete fruire di questi servizi anche prima della denuncia formale del reato.

Protezione personale se sono in pericolo

Quale tipo di protezione è disponibile?

La polizia dovrebbe garantire immediatamente che siate al sicuro, se dopo un primo accertamento emerge che siete in pericolo. Se la polizia conclude che l'autore del reato è pericoloso, può procedere all'arresto e avviare urgentemente la causa, richiedendo al giudice di ordinare la detenzione dell'autore del reato.

Potete anche chiedere all'ufficiale di polizia responsabile del vostro caso di inserirvi in un programma di protezione dei testimoni. Dovrete dichiarare che testimonierete contro l'autore del reato nel corso delle udienze. Se è convinto che la vostra testimonianza o le altre prove che avete siano importanti per la causa, l'ufficiale di polizia chiederà al pubblico ministero di inserirvi in un programma di protezione dei testimoni. Il programma può riguardare anche membri della vostra famiglia e altri parenti. Esso consiste di norma di misure intese a garantire la vostra incolumità e/o a tutelare i vostri beni.

Chi può proteggermi?

La polizia

Chi valuterà il mio caso per accertare se vi sia ancora pericolo da parte dell'autore del reato?

La polizia effettuerà questa valutazione.

Il sistema della giustizia penale valuterà il mio caso per accertare se corrono ulteriori pericoli (durante le indagini e il processo)?

Se durante i procedimenti emerge che sussiste un pericolo, la polizia può richiedere al giudice di pronunciare un'ordinanza di protezione per voi e la vostra famiglia.

Quale tipo di protezione esiste per le vittime estremamente vulnerabili?

Nei casi di violenza domestica, le vittime sono collocate in appositi rifugi

Sono minorenne: godo di diritti speciali?

Se siete minorenni, i vostri genitori o tutori possono denunciare il reato al vostro posto.

In quanto minorenni, se i vostri genitori o tutori non possono rappresentarvi a causa di un conflitto d'interessi o se siete non accompagnati o separati dalle vostre famiglie, il giudice, su iniziativa propria, nomina un rappresentante del minore o un magistrato preposto all'istituto del patrocinio per rappresentare i vostri interessi.

Un membro della mia famiglia è deceduto in conseguenza del reato: quali sono i miei diritti?

Siete considerati vittime e godete degli stessi diritti in quanto vittima di un reato.

Un membro della mia famiglia è stato vittima di un reato: quali sono i miei diritti?

Potete denunciare il reato al posto della vittima se ne siete il coniuge, il genitore, il figlio, il fratello/la sorella o il tutore.

Posso avere accesso ai servizi di mediazione? A quali condizioni? Sarò al sicuro durante la mediazione?

La mediazione fra la vittima e l'autore del reato sarà disponibile durante i procedimenti penali quando l'autore del reato confessa il reato o si accerta la sua colpevolezza. In caso di ammissione o di sentenza di colpevolezza, esistono varie modalità per avere accesso alla mediazione attraverso gli organi giurisdizionali (*Qrati tal-Gustizzja*). L'accesso ai servizi di mediazione può essere ottenuto presentando domanda al giudice, mediante un'azione da parte del pubblico ministero e/o dell'avvocato della difesa e/o del funzionario responsabile della sorveglianza, in modo che la causa possa essere oggetto di mediazione.

Se il giudice accetta la domanda, la causa è rinviata alla commissione di mediazione vittima-autore del dipartimento di sorveglianza e liberazione condizionale. Tale commissione deciderà se il caso debba essere oggetto di mediazione, una volta esaminate tutte le informazioni pertinenti. Se la commissione sceglie la mediazione, il caso è assegnato a un mediatore. Il mediatore contatta entrambe le parti e le incontra separatamente al fine di organizzare una terza riunione, cui parteciperanno entrambe le parti. Affinché il processo di mediazione possa procedere, il mediatore deve accertarsi che entrambe le parti trarranno un vantaggio dal processo e che non sussista il rischio di vittimizzazione secondaria.

Dove posso trovare le leggi che disciplinano i miei diritti?

La legge che tratta dei vostri diritti è la legge sulle vittime di un reato (*Att dwar il-Vittmi tal-Kriminalità*) - [📄 Capo 539 della legislazione di Malta](#)

Per quanto riguarda la mediazione, la legge applicabile è la legge sulla giustizia riparativa (*Att dwar il-Gustizzja Riparatriċi*) - [📄 Capo 516 della legislazione di Malta](#)

Ultimo aggiornamento: 19/02/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

2 - Denuncia di un reato; miei diritti durante le indagini o il processo

Come posso denunciare un reato?

Se siete vittima di un reato potete presentare denuncia presso la polizia. Il coniuge, i genitori, i figli, fratelli/le sorelle o i tutori possono denunciare il reato al vostro posto. Potete anche informare la polizia se siete venuti a conoscenza di un reato senza essere la vittima.

Potete denunciare il reato oralmente, recandovi al commissariato di polizia più vicino chiamando il numero di emergenza 112 nei casi che esigono un'assistenza immediata oppure presentando o inviando una lettera al commissariato di polizia. Se scegliete di inviare un documento scritto, potete redigerlo voi stessi o richiedere l'assistenza di un avvocato a tal fine. Non esiste una forma obbligatoria cui attenersi. Generalmente la denuncia è redatta in inglese o maltese ma se non capite né parlate queste lingue, avete il diritto di redigere lo scritto in una lingua di vostra conoscenza o di farvi assistere da un interprete. Dovete inserire i vostri dati personali. Le denunce anonime in linea di principio sono accettate ma la polizia aprirà un'indagine in merito solo se il reato è molto grave.

Non esiste una scadenza per denunciare un reato. Tuttavia la legge dispone che, se è trascorso un certo periodo dopo il reato, l'autore non può più essere perseguito. Il periodo varia in funzione del tipo di reato ed è compreso fra 3 mesi per i reati minori (per es. ingiurie) a 20 anni per crimini particolarmente gravi (per es. omicidio). Dopo tale periodo è ancora possibile presentare una denuncia ma la polizia non effettuerà indagini. Anche nel caso in cui svolgesse un'indagine, il giudice assolverebbe l'autore del reato.

Per alcuni reati minori è necessario presentare un'apposita denuncia presso la polizia, in particolare nei casi in cui la polizia non può avviare indagini in assenza di denuncia. Le denunce sono solitamente, ma non necessariamente, presentate in forma scritta. Potete chiedere a un avvocato di redigere la denuncia per conto vostro. La denuncia deve includere: i vostri dati personali (nome, indirizzo, numero di carta d'identità), informazioni relative all'autore del reato, descrizione dell'accaduto e lista dei testimoni che desiderate che la polizia interroghi, compresi i loro indirizzi. Si raccomanda, anche se non è obbligatorio, di includere un riferimento alla norma che ritenete violata dall'autore del reato.

Come posso seguire lo svolgimento della causa?

Quando presentate una denuncia ricevete un numero di riferimento. Potete usare questo numero per controllare come procede la causa. In pratica è possibile controllare anche per data di presentazione della denuncia. Potete ottenere informazioni sull'andamento dell'indagine recandovi presso il commissariato di polizia o per telefono.

Ho diritto al patrocinio a spese dello Stato (durante l'indagine o il processo)? A quali condizioni?

Le vittime di reato hanno diritto al patrocinio a spese dello Stato.

Posso chiedere il rimborso delle spese (per partecipare alle indagini /processo)? A quali condizioni?

Sì, potete chiedere il rimborso delle spese sostenute.

Posso ricorrere contro la decisione di archiviazione della denuncia?

Se dopo l'indagine sul reato, la polizia decide di archiviare il caso senza rinviare l'indagato a giudizio, in quanto vittima potete ricorrere contro la decisione dinanzi all'organo giurisdizionale competente (*Qorti tal-Magistrati*). Il giudice vi chiederà di confermare sotto giuramento le informazioni fornite nella denuncia e di dichiarare la vostra disponibilità a testimoniare in tribunale. Dovrete anche versare una data somma indicata dal giudice come garanzia che l'intenzione di far perseguire l'autore del reato è effettiva. Il giudice esaminerà le prove e se le riterrà sufficienti ordinerà alla polizia di continuare con la sua azione.

Posso partecipare al processo?

Potete costituirvi parte civile. Per agire in qualità di parte civile dovete presentare una domanda al giudice. Il giudice esaminerà la domanda e deciderà se consentire la costituzione di parte civile. In quanto parte civile potete presenziare a tutte le udienze, anche quelle a porte chiuse, anche in caso di deposizione come testimoni nel procedimento.

Qual è il mio ruolo ufficiale nel sistema giudiziario? Ad esempio, sono o posso scegliere di essere: vittima, testimone, parte civile, o accusa privata?

Come spiegato sopra, potete testimoniare o costituirvi parte civile.

Quali sono i miei diritti e obblighi in questo ruolo?

I vostri diritti e obblighi durante il processo penale dipendono dal giudice che presiede la causa:

se la causa è perseguita da un ufficiale di polizia, dinanzi al giudice godete quasi degli stessi diritti dell'imputato: voi o il vostro avvocato potete presentare prove, controinterrogare i testimoni (le domande sono poste dall'ufficiale di polizia responsabile), ecc.

Se la causa è perseguita dal pubblico ministero, o da che ne fa le veci o dalla procura generale, potete unicamente presenziare alle udienze e presentare argomentazioni connesse alla sentenza se la giuria ha dichiarato colpevole l'imputato.

Posso rilasciare una dichiarazione o testimoniare durante il processo? A quali condizioni?

Durante il procedimento penale sarete probabilmente chiamati a testimoniare poiché il giudice potrebbe voler ascoltarvi come testimone in qualità di vittima.

Quali informazioni riceverò durante il processo?

Avete il diritto di essere informati su come procede il nonché sulla sentenza definitiva.

Posso avere accesso ai fascicoli processuali?

In quanto parte civile avrete accesso agli atti e ai documenti processuali.

Ultimo aggiornamento: 19/02/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

3 - I miei diritti dopo il processo

Posso ricorrere contro una sentenza?

Il procedimento dinanzi al giudice si conclude con una decisione dello stesso che condanna o assolve l'imputato rispetto ai capi d'imputazione. Se l'imputato è giudicato colpevole, il giudice lo condannerà. Secondo la legge maltese solo l'imputato e il pubblico ministero hanno il diritto di ricorrere contro la condanna /assoluzione e/o la sentenza dinanzi alla Corte d'appello penale.

Tuttavia, se è stato presentato un ricorso e vi eravate costituiti parte civile durante il procedimento in primo grado, il vostro avvocato potrà esaminare tutti i documenti pertinenti connessi al procedimento d'appello.

Quali sono i miei diritti dopo la pronuncia della sentenza?

Una volta che la sentenza diventa esecutiva, avete il diritto di ricevere una copia della decisione del giudice. Se il giudice condanna l'imputato alla detenzione, avete il diritto di essere informati della liberazione o dell'evasione dell'imputato.

Ho diritto al sostegno o alla protezione dopo il processo? Per quanto tempo?

Avete il diritto al sostegno o alla protezione una volta finito il procedimento penale, durante il processo e per un tempo congruo.

Quali informazioni posso ricevere se l'imputato è condannato?

Riceverete una copia della sentenza definitiva.

Sarò informato della liberazione (inclusa la liberazione anticipata o condizionale) o dell'evasione?

Sì, sarete informati di questi eventi.

Sarò coinvolto nelle decisioni relative alla liberazione, anche condizionata dell'imputato? Per esempio, posso rilasciare una dichiarazione o presentare un ricorso?

Non sarete coinvolti in tali decisioni anche se ne sarete informati.

Ultimo aggiornamento: 19/02/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

4 - Risarcimento

Qual è la procedura per chiedere il risarcimento dei danni all'imputato? (per es. causa, azione civile, richiesta di risarcimento danni)

La procedura per chiedere il risarcimento dei danni all'imputato consiste nell'avviare un'azione civile per danni contro di esso, salvo nel caso in cui il giudice abbia già emesso un provvedimento che obblighi l'imputato a risarcire la vittima.

Il giudice ha disposto che l'imputato mi versi un importo a titolo di risarcimento dei danni. Come essere sicuri che l'imputato paghi?

Se è stato emesso un siffatto provvedimento, avete il diritto di farlo eseguire, nel caso il giudice si sia pronunciato a vostro favore: quindi potete anche chiedere il sequestro o il pignoramento.

Se l'imputato non paga, lo Stato può risarcirmi anticipatamente? A quali condizioni?

Se l'imputato non paga, esiste la possibilità che l'amministrazione pubblica versi alla vittima un anticipo a talune condizioni che possono essere stabilite a discrezione del pubblico ministero.

Ho diritto a un risarcimento da parte dello Stato?

Sì, avete il diritto di chiedere un risarcimento allo Stato ai sensi della legge sul risarcimento dei danni derivanti da reato.

 <http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8983&l=2>

Formulario elettronico disponibile all'indirizzo:  <https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010m>

Ho diritto a un risarcimento se l'imputato non è condannato?

Esiste un diritto al risarcimento anche nel caso in cui l'imputato non sia condannato o sia sconosciuto.

Ho diritto a una provvisoria in attesa della decisione relativa al mio risarcimento dei danni?

In casi eccezionali è possibile che siano stabilite provvisorie in attesa di una decisione finale relativa alla domanda di risarcimento dei danni.

Ultimo aggiornamento: 19/02/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

5 - I miei diritti di aiuto e di assistenza

Sono vittima di un reato: a chi devo rivolgermi per ottenere sostegno e assistenza?

Polizia - sito web: <https://pulizija.gov.mt/en/Pages/Home.aspx>

Agenzia nazionale per il benessere sociale dei minori e delle famiglie in difficoltà (Appoġġ):

Sito web: <http://fsws.gov.mt/en/appogg/Pages/welcome-appogg.aspx>

Dipartimento della giustizia per l'assistenza relativa al risarcimento dei danni per lesioni causate da un reato:

Indirizzo di posta elettronica: info.justicedepartment@gov.mt

Numero di telefono: +356 25674330

Indirizzo: 21, Triq I-Arcisqof, Valletta VLT1443

Agenzia **Legal Aid Malta** - sito web: <https://mjcl.gov.mt/en/LegalAidMalta/Pages/home.aspx>

Linea diretta per l'assistenza alle vittime:

Supportline 179.

Il sostegno alle vittime è gratuito?

Sì, il sostegno alle vittime è gratuito.

Quale tipo di sostegno posso ottenere dai servizi pubblici o dalle autorità?

Avete il diritto di ottenere servizi di sostegno che consistono di quanto segue:

informazioni, consulenza e sostegno in materia di diritti delle vittime, compreso l'accesso ai regimi di risarcimento per le lesioni da reato e informazioni sul vostro ruolo nei procedimenti penali, compresa la preparazione per presenziare ai procedimenti;
informazioni relative o riferimento diretto a qualsiasi servizio di sostegno pertinente disponibile;
sostegno emotivo e psicologico, se disponibile;
consulenza in relazione a questioni finanziarie e pratiche;
consulenza relativa al rischio e alla prevenzione della vittimizzazione, dell'intimidazione e della rappresaglia, secondarie o ripetute.

Quale tipo di sostegno posso ottenere dalle organizzazioni non governative?

Da **Victim Support Malta** potete ottenere il sostegno emotivo necessario a superare il trauma causato dal reato, informazioni giuridiche relative ai procedimenti penali connesse alle vittime di reato e un aiuto pratico come l'assistenza nella comunicazione con la polizia.

Sito web: <http://victimsupport.org.mt/>

[St Jeanne Antide Foundation](#)

Ultimo aggiornamento: 19/02/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Diritti delle vittime di reato nei procedimenti penali - Austria

Una persona è considerata vittima di un reato se ha subito un danno o un pregiudizio ai propri beni giuridici tutelati dal diritto penale (ad esempio se è stata ferita o se un bene di sua proprietà è stato danneggiato o rubato) e se questo atto costituisce un reato ai sensi della legge austriaca. Alle vittime di reato la legge garantisce alcuni diritti individuali prima, durante e dopo il processo.

In Austria il procedimento penale inizia non appena la polizia giudiziaria o il pubblico ministero avvia un'indagine per fare luce su un sospetto. Al termine della fase di indagine il pubblico ministero può decidere se archiviare il caso, sottoporlo a "Diversion" (risposta alternativa a un comportamento penalmente sanzionabile) o rinviarlo a giudizio. Alcuni reati sono perseguiti solo a querela di parte (Privatanklagedelikt); in tal caso deve essere la parte stessa a presentare querela. In questo caso non vengono condotte indagini preliminari.

L'organo giurisdizionale assume le prove nel corso del processo. In base alla gravità del reato, le cause sono decise da:

un giudice monocratico; oppure

un organo giurisdizionale (Schöffensenat) composto, a seconda del reato, da uno o due giudici togati e da uno o due giudici popolari che statuiscono sulla colpevolezza e sulla pena dell'imputato; oppure

una corte d'assise (Geschworenengericht), composta da tre giudici togati e da otto giudici popolari (i giurati). I giurati si pronunciano sulla colpevolezza dell'imputato. La decisione sulla pena viene presa congiuntamente dai giurati e dai tre giudici togati.

La vittima può svolgere un ruolo molto importante durante il procedimento penale, oltre a beneficiare di una serie di diritti. Si può essere considerati vittima di un reato senza altro status giuridico. La parte civile, "accusa a titolo sussidiario" o "l'accusa privata" hanno accesso a diritti e possibilità aggiuntivi.

Maggiori informazioni sono disponibili ai seguenti link:

[1 - I miei diritti in quanto vittima di reato](#)

[2 - Denuncia di un reato; miei diritti durante le indagini o il processo](#)

[3 - I miei diritti dopo il processo](#)

[4 - Risarcimento](#)

[5 - I miei diritti di aiuto e di assistenza](#)

Ultimo aggiornamento: 03/02/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

1 - I miei diritti in quanto vittima di reato

Quali informazioni posso ottenere dalle autorità (ad es. polizia, pubblico ministero) una volta che il reato si è verificato, ma prima di denunciarlo?

Ancor prima di denunciare un reato, è possibile informarsi sui propri diritti sul sito Internet del ministero federale della Giustizia (Bundesministerium für Justiz) ([qui](#)) e sul sito Internet del servizio telefonico per le vittime (Opfernotruf) (0800 112 112 oppure [qui](#)).

La vittima di un reato ha diritto a essere informata dalle autorità sui propri diritti. Di norma ciò deve avvenire all'inizio delle indagini preliminari. Qualora la vittima abbia diritto al gratuito patrocinio offerto da un centro di sostegno alle vittime, ne è informata anteriormente alla sua prima audizione. Nella

convocazione all'audizione vengono inoltre fornite informazioni sulle prestazioni di aiuto nell'ambito del gratuito patrocinio, oltre agli indirizzi dei centri competenti di sostegno alle vittime. Inoltre si informerà la vittima sul diritto di farsi accompagnare da una persona di fiducia.

Le persone che hanno subito abusi sessuali o violenze domestiche e i minori sono considerati vittime particolarmente vulnerabili. A questo status sono attribuiti diritti aggiuntivi. Prima della loro audizione o deposizione, queste vittime devono in particolare essere informate che:

nella misura del possibile, saranno ascoltate da una persona dello stesso sesso;

possono rifiutarsi di rispondere a domande riguardanti ad esempio alcuni dettagli di un abuso sessuale, ove ciò sia per loro insopportabile. Possono tuttavia essere tenute a rendere una dichiarazione al riguardo, ove ciò sia di particolare importanza per l'oggetto del procedimento;

saranno ascoltate, sia durante le indagini preliminari che durante il processo, in modo che la loro sensibilità venga salvaguardata;

durante il processo possono richiedere le porte chiuse;

in caso di evasione, cattura, o rilascio dell'autore del reato verrà data loro opportuna comunicazione;

possono essere accompagnate durante la loro audizione da una persona di fiducia.

Maggiori informazioni sono contenute negli opuscoli dei centri di sostegno alle vittime consegnati a queste ultime dalla polizia. Si riceve inoltre la garanzia di essere informati dei propri diritti verbalmente.

Non vivo in un paese dell'UE in cui ha avuto luogo il reato (cittadini dell'UE e di paesi terzi). Come sono tutelati i miei diritti?

La direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI garantisce alle vittime diritti simili in tutti gli Stati membri dell'UE. Questi diritti sussistono indipendentemente dalla nazionalità della vittima.

Per agevolare la presentazione di una denuncia nei casi in cui l'illecito penale sia stato commesso in un altro Stato membro dell'UE, le denunce relative a tale reato, presentate nel paese di residenza della vittima, devono essere trasmesse dal pubblico ministero all'autorità competente dell'altro Stato membro.

Si ha inoltre diritto a beneficiare gratuitamente di servizi di traduzione durante il procedimento penale.

Se denuncio un reato, quali informazioni mi vengono comunicate?

La vittima di un reato deve essere immediatamente informata dei propri diritti, nella fattispecie:

dei diritti di cui gode nell'ambito del procedimento penale;

dei recapiti dei centri di sostegno alle vittime e dei servizi che essi propongono;

della possibilità di far valere una richiesta di risarcimento danni nei confronti dell'imputato;

della possibilità di ottenere un indennizzo da parte dello Stato.

Qualora la vittima abbia diritto al gratuito patrocinio offerto da un centro di sostegno alle vittime, ne è informata anteriormente alla sua prima audizione. Nella convocazione all'audizione vengono inoltre fornite informazioni sulle prestazioni di aiuto nell'ambito del gratuito patrocinio, oltre agli indirizzi dei centri competenti di sostegno alle vittime. Inoltre si informerà la vittima sul diritto di farsi accompagnare da una persona di fiducia. Maggiori informazioni sono contenute negli opuscoli dei centri di sostegno alle vittime consegnati a queste ultime dalla polizia. Si riceve inoltre la garanzia di essere informati dei propri diritti verbalmente.

Prima della loro audizione o deposizione, le persone che siano state lese nella propria integrità sessuale, siano state vittime di violenza familiare, o siano minori, hanno il diritto di essere informate che:

hanno il diritto, ove possibile, di essere sentite da una persona dello stesso sesso durante l'indagine;

hanno il diritto di rifiutarsi di rispondere a domande riguardanti, per esempio, alcuni dettagli di un abuso sessuale, ove ciò sia per loro insopportabile.

Possono tuttavia essere tenute a rendere una dichiarazione al riguardo, ove ciò sia di particolare importanza per l'oggetto del procedimento;

hanno il diritto di essere ascoltate, durante le indagini preliminari e il processo, in modo che la loro sensibilità venga salvaguardata;

hanno il diritto di chiedere che il processo si svolga a porte chiuse;

in caso di evasione, cattura, o rilascio dalla detenzione preventiva dell'autore del reato verrà data loro opportuna comunicazione;

possono essere accompagnate durante la loro audizione da una persona di fiducia.

Una volta effettuata la denuncia, si riceve una conferma scritta contenente un numero di fascicolo. Se si interpella il commissariato di polizia competente citando questo numero, si entra in contatto con il funzionario di polizia incaricato della denuncia. Tramite il numero di riferimento della polizia, è possibile contattare anche il pubblico ministero che sta trattando anche il caso.

Il pubblico ministero tiene informati sulle principali fasi del procedimento. Per esempio comunica se le autorità decidono di non perseguire il reato o se è prevista una misura alternativa nell'ambito della causa. Si ha inoltre il diritto di consultare il proprio fascicolo.

Quando ne viene fatta preventiva richiesta oppure in caso di partecipazione al procedimento in quanto parte civile, il giudice comunica la data e il luogo del processo.

In caso di evasione, cattura o rilascio dalla detenzione preventiva dell'imputato, la persona che sia stata esposta a violenze o a una pericolosa minaccia per un reato premeditato o di cui sia stata lesa l'integrità sessuale viene informata d'ufficio, così come vengono informate le vittime particolarmente vulnerabili e le persone che abbiano subito un illecito penale concretatosi in un abuso di autorità nei loro confronti. In tutti gli altri casi si è informati di tale situazione solo su preventiva richiesta. Le informazioni fornite dalla polizia o dal pubblico ministero devono includere i motivi determinanti del rilascio dell'imputato e indicare se quest'ultimo è stato oggetto di provvedimenti meno rigorosi.

Su richiesta, è inoltre possibile essere informati immediatamente dell'evasione o del rilascio dell'autore del reato e della prima volta in cui questi lascia l'istituto penitenziario senza sorveglianza. Si è informati anche quando l'autore del reato viene ritrovato dopo un tentativo di evasione e quando all'autore dei fatti vengono imposti obblighi, dopo il suo rilascio, con l'obiettivo di proteggere la vittima.

Ho diritto a servizi gratuiti di interpretazione o di traduzione (quando contatto la polizia o le altre autorità o nel corso delle indagini e del processo)?

La persona che non disponga di una sufficiente conoscenza del tedesco ha diritto a un servizio gratuito di interpretazione durante l'audizione o il processo, oltre alla traduzione scritta dei principali documenti del fascicolo (conferma scritta della denuncia, consenso alla chiusura delle indagini e relative motivazioni, esecuzione della sentenza e decreto di condanna).

Il gratuito patrocinio comprende i servizi di traduzione ed è finanziato dal ministero federale della Giustizia.

In che modo le autorità garantiscono che comprendo e che vengo compreso (nel caso di minore; se ho una disabilità)?

Il modo di comunicare a una persona i suoi diritti e di rivolgerle domande deve essere sempre comprensibile. L'autorità è pertanto tenuta ad adattare le informazioni che fornisce e le domande che formula alle necessità e alle capacità della vittima. Una volta comunicate le informazioni, viene chiesto, per verifica, se tutto è stato compreso.

La persona che non disponga di una sufficiente conoscenza del tedesco ha diritto a un servizio gratuito di interpretazione durante l'audizione o il processo, oltre alla traduzione scritta dei principali documenti del fascicolo (conferma scritta della denuncia, consenso alla chiusura delle indagini e relative motivazioni, esecuzione della sentenza e decreto di condanna).

Nel caso delle persone sorde o mute, si fa ricorso a un interprete nella lingua dei segni. Ove necessario, la comunicazione può anche essere effettuata per iscritto o in altro modo ritenuto idoneo.

Durante la valutazione della particolare vulnerabilità di una persona, si tiene conto di qualsiasi eventuale disabilità in virtù della quale sono concessi diritti specifici. Le difficoltà di questo tipo possono, se del caso, essere compensate dal diritto al patrocinio a spese dello Stato.

Servizi di sostegno alle vittime

Chi fornisce sostegno alle vittime?

È possibile rivolgersi a un centro di sostegno alle vittime. Esistono centri specializzati per le vittime di violenze familiari e di molestie, le vittime della tratta di esseri umani e le giovani vittime. Per aiutare le vittime a entrare in contatto con i centri appropriati, il ministero federale della Giustizia ha istituito e sovvenziona un numero telefonico per le vittime (0800 112 112 e <http://www.opfer-notruf.at/>) accessibile gratuitamente 24 ore su 24.

Alcune vittime hanno diritto all'assistenza psicosociale e al gratuito patrocinio.

Le vittime di violenze familiari o di molestie possono godere del sostegno di centri specializzati, come l'unità di intervento contro le violenze in famiglia (*Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie*) o i centri di protezione contro le violenze (*Gewaltschutzzentren*). Quando la polizia dispone una misura di allontanamento, essa trasmette l'informazione all'unità locale di intervento contro le violenze in famiglia oppure a un centro locale di protezione contro le violenze. I collaboratori di questi centri contatteranno la vittima per proporle assistenza, compresa la definizione di un piano di messa in sicurezza, oltre alla consulenza legale (in particolare in merito a una richiesta di ordinanza di procedimento sommario) e al sostegno psicosociale.

È anche possibile contattare direttamente l'unità di intervento o uno dei centri di protezione contro le violenze. Non è necessario attendere l'intervento della polizia né denunciare un reato.

La polizia mi orienterà automaticamente verso un centro di sostegno alle vittime?

Le vittime di violenze familiari o di molestie possono godere del sostegno di centri specializzati, come l'unità di intervento contro le violenze in famiglia (*Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie*) o i centri di protezione contro le violenze (*Gewaltschutzzentren*). Quando la polizia dispone una misura di allontanamento, essa trasmette l'informazione all'unità locale di intervento contro le violenze in famiglia oppure a un centro locale di protezione contro le violenze. I collaboratori di questi centri contatteranno la vittima per proporle assistenza, compresa la definizione di un piano di messa in sicurezza, oltre alla consulenza legale (in particolare in merito a una richiesta di ordinanza di procedimento sommario) e al sostegno psicosociale.

In tutti gli altri casi occorre rivolgersi personalmente al centro di sostegno di propria scelta.

Come viene tutelata la mia privacy?

La vittima gode di diversi diritti che garantiscono al meglio la tutela della sua privacy, nonostante il principio di pubblicità del procedimento giudiziario.

Questa tutela è garantita, ad esempio, dal diritto a fornire un indirizzo di corrispondenza diverso da quello di residenza. Inoltre, il giudice deve garantire che la propria condizione personale come testimone non sia resa nota.

È fatto divieto di pubblicare il contenuto del fascicolo; sono inoltre vietate le registrazioni e le trasmissioni televisive e radiofoniche durante il processo, così come è vietato scattare foto e fare videoregistrazioni.

Per esigenze legate alla tutela della privacy delle vittime e dei testimoni, il processo può tenersi a porte chiuse.

Le vittime dei reati a carattere sessuale hanno diritto a non rendere dichiarazioni su certi dettagli fattuali; questo principio vale esclusivamente se i dettagli non rivestono un'importanza fondamentale per il procedimento. In via eccezionale, esiste anche la possibilità di rendere dichiarazioni in forma anonima, se la rivelazione della propria identità espone se stessi o altre persone a un grave pericolo, oppure a una minaccia per la vita, la salute, l'integrità fisica o la libertà. Tale possibilità arriva fino a consentire al testimone di modificare il proprio aspetto in giudizio in modo da non essere riconosciuto (ma a condizione che la sua mimica resti percettibile).

Per poter beneficiare del sostegno alle vittime, devo prima denunciare un reato?

La presentazione di una denuncia non costituisce una condizione preliminare per la concessione del gratuito patrocinio. È quindi possibile rivolgersi a un centro di protezione delle vittime ancor prima di depositare una denuncia. Se del caso, questo centro fornirà assistenza durante la presentazione della denuncia.

Anche il numero telefonico di emergenza per le vittime (0800 112 112) può essere contattato a prescindere dalla presentazione di una denuncia.

La mia protezione personale se sono in pericolo

Quali sono i tipi di protezione disponibili?

Esistono diverse possibilità di protezione dei testimoni con vari livelli di protezione in base alla minaccia cui il testimone è esposto. La protezione di polizia per la sicurezza dei testimoni comprende misure preventive e deterrenti, in particolare l'incremento dei servizi di pattugliamento, la sorveglianza dei testimoni o il loro alloggio in un luogo protetto. Il meccanismo di protezione più completo è quello dell'inserimento in un programma di protezione testimoni.

Chi può garantire la mia protezione?

Le autorità di sicurezza sono competenti a garantire la protezione personale dei testimoni e delle vittime.

I centri di sostegno alle vittime forniscono aiuto e consulenza. Esistono centri specializzati per le vittime di violenze familiari e di molestie, le vittime della tratta di essere umani e le giovani vittime. Per aiutare le vittime a entrare in contatto con i centri appropriati, il ministero federale della Giustizia ha istituito e sovvenziona un numero telefonico per le vittime (0800 112 112 e <http://www.opfer-notruf.at/>) accessibile gratuitamente 24 ore su 24.

La mia situazione verrà valutata per stabilire se sono esposto a nuove minacce da parte dell'autore del reato?

In caso di nuovi elementi emersi durante il procedimento (ad esempio a seguito della denuncia di un centro di protezione delle vittime), il pubblico ministero o il giudice devono documentare la nuova valutazione e concedere concretamente i diritti commisurati alla particolare vulnerabilità.

La mia situazione sarà valutata da qualcuno per vedere se rischio ulteriori pregiudizi da parte del sistema giudiziario penale (durante le fasi dell'indagine e del processo)?

La polizia giudiziaria, il pubblico ministero e il giudice sono tenuti a prestare un'adeguata attenzione ai diritti, agli interessi e ai bisogni particolari di protezione delle vittime. Tutte le autorità che intervengono nel procedimento penale devono, durante tutto il procedimento, agire nel rispetto della dignità personale della vittima e del suo interesse a preservare la propria vita privata. Quest'obbligo generale di salvaguardia degli interessi della vittima comprende anche il fatto di evitare di danneggiarla attraverso il procedimento penale stesso. Questo è garantito anche dai particolari diritti della vittima, segnatamente dal diritto a un'audizione che ne rispetti la sensibilità, dalla possibilità di avere un processo a porte chiuse o ancora dal divieto di diffusione dei suoi dati personali o fotografie.

Che tipo di protezione viene offerta alle vittime particolarmente vulnerabili?

Le vittime di reati a carattere sessuale, di violenze domestiche e tutte le vittime minorenni sono in ogni caso considerate particolarmente vulnerabili.

A tutte le altre vittime può essere concesso lo status di vittima particolarmente vulnerabile per motivi legati all'età, alla salute o alla condizione mentale, nonché in relazione alla natura e alle circostanze concrete dell'illecito penale.

Oltre ai diritti generalmente riconosciuti alle vittime, le vittime particolarmente vulnerabili hanno il diritto di essere ascoltate, nella misura del possibile, da una persona dello stesso sesso. Possono rifiutarsi di rispondere a domande su dettagli del reato, la cui descrizione sia per loro insopportabile, o su circostanze strettamente personali. Nel corso delle indagini e durante il processo, su loro richiesta, le vittime particolarmente vulnerabili sono ascoltate nel rispetto della

loro sensibilità. Durante il processo possono richiedere che vengano tenute udienze a porte chiuse. Le vittime particolarmente vulnerabili possono sempre farsi accompagnare alle audizioni da una persona di fiducia.

Se vi è il timore che sia impossibile per un testimone essere sentito durante il processo per motivi fattuali o legali, il giudice deve organizzare un'audizione in contraddittorio su richiesta del pubblico ministero. A tal fine il giudice competente per la detenzione e la tutela giuridica interroga i testimoni durante l'indagine con la partecipazione delle parti in causa nel procedimento e dei loro rappresentanti (in una sede diversa) utilizzando apparecchiature tecniche per la trasmissione audiovisiva. Se del caso, si può chiedere a un esperto di interrogare i testimoni. Occorre aver cura, nella misura del possibile, che la vittima non incontri l'accusato o altre parti in causa nel procedimento. Dopo un'audizione in contraddittorio, il materiale video registrato può essere presentato al processo in luogo di un'altra audizione. Questa escussione protetta dei testimoni nella procedura di indagine si può applicare anche in sede di processo. Durante il processo il giudice può, in via eccezionale, far uscire l'imputato dall'aula durante l'audizione dei testimoni - per ragioni, ad esempio, di protezione dei testimoni - a condizione che l'imputato sia successivamente informato di tutto ciò che si è svolto in sua assenza, e in particolare di tutte le dichiarazioni rese nel frattempo.

In caso di rilascio, cattura o di evasione dell'imputato in detenzione preventiva, le vittime particolarmente vulnerabili devono essere prontamente informate. Su richiesta, possono essere informate dell'evasione o del rilascio dell'autore del reato, oltre che della prima volta in cui questi lascia l'istituto penitenziario senza sorveglianza.

Sono un minore. Ho dei diritti speciali?

Le vittime minorenni sono ritenute in ogni caso particolarmente vulnerabili.

Durante le indagini hanno diritto a essere ascoltate, nella misura del possibile, da una persona dello stesso sesso. Possono rifiutarsi di rispondere a domande su dettagli del reato, la cui descrizione sia per loro insopportabile, o su circostanze strettamente personali. Nel corso delle indagini e durante il processo, su loro richiesta, le vittime particolarmente vulnerabili sono ascoltate nel rispetto della loro sensibilità. Le vittime minorenni che possano essere state lese nella loro integrità sessuale devono essere sempre ascoltate in modo da rispettarne la sensibilità. Durante il processo possono richiedere che si tengano udienze a porte chiuse. Queste vittime possono farsi accompagnare alle audizioni da una persona di fiducia.

In caso di rilascio, cattura o di evasione dell'imputato in detenzione preventiva, le vittime particolarmente vulnerabili devono essere prontamente informate. Su richiesta, possono essere informate dell'evasione o del rilascio dell'autore del reato, oltre che della prima volta in cui questi lascia l'istituto penitenziario senza sorveglianza.

Un membro della mia famiglia è deceduto a causa del reato — quali sono i miei diritti?

Se a causa di un reato sono deceduti il coniuge, il convivente registrato, il compagno o la compagna, gli ascendenti o discendenti diretti, sorelle, fratelli o un'altra persona a carico, si ha diritto all'assistenza psicosociale e al gratuito patrocinio. Si applica lo stesso ragionamento se a causa del reato è deceduto un altro parente e si è assistito ai fatti.

Se il proprio mantenimento doveva essere garantito, in virtù della legge, da una persona che è deceduta a causa di un illecito penale, si ha diritto, a seconda delle circostanze, a un aiuto ai sensi della legge sulle vittime di reati. Le decisioni relative a queste richieste di aiuto vengono prese dal (*Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen*) (ufficio federale degli Affari sociali e delle disabilità).

Un membro della mia famiglia è stato vittima di un reato — quali sono i miei diritti?

Qualora sia stata lesa l'integrità fisica e/o sessuale di bambini o adolescenti, anche a coloro che li accusano viene concessa assistenza nei procedimenti penali.

Posso avere accesso ai servizi di mediazione? A quali condizioni? Sono al sicuro durante la mediazione?

La polizia, il pubblico ministero o il giudice devono tenere conto degli interessi della persona e tenerla informata durante tutto il procedimento, anche in merito ai provvedimenti alternativi di archiviazione del procedimento nei casi di leggera o media criminalità (misure alternative). Se il pubblico ministero ipotizza una soluzione che preveda una misura alternativa, deve comunque essere data alla vittima la possibilità di presentare osservazioni, ove queste siano necessarie a garantirne diritti e interessi, in particolare il diritto a un risarcimento.

Il pubblico ministero può rivolgersi, all'interno di centri ad hoc, a mediatori appositamente formati per aiutare gli imputati e le vittime nel loro percorso verso una composizione del conflitto. Questo percorso può iniziare solo con il consenso della vittima, a meno che i motivi da questa invocati per negare la composizione del conflitto non meritino di essere considerati nel contesto del procedimento penale. Se l'imputato ha meno di diciotto anni, il consenso della vittima non è richiesto.

Se lo si desidera, si deve essere coinvolti nel percorso verso una composizione del conflitto. In tal caso i propri interessi verranno presi in considerazione. Si è invitati a presentare osservazioni se ne va del proprio interesse, in particolare per la garanzia del diritto a un risarcimento.

Durante le discussioni sulla composizione del conflitto si ha diritto a essere accompagnati da una persona di fiducia. Le informazioni sui propri diritti e sui centri ad hoc di sostegno alle vittime devono essere comunicate quanto prima.

Dove posso trovare la legislazione che stabilisce i miei diritti?

I diritti delle vittime nel procedimento penale sono disciplinati dallo *Strafprozessordnung* o StPO (codice di procedura penale). Tale codice e tutte le altre leggi possono essere consultati gratuitamente nel [sistema di informazione giuridico della Repubblica d'Austria](#).

Ultimo aggiornamento: 03/02/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

2 - Denuncia di un reato; miei diritti durante le indagini o il processo

Come posso denunciare un reato?

La vittima può denunciare il reato subito presso qualsiasi commissariato di polizia o presso l'ufficio del pubblico ministero.

La denuncia può essere presentata sia in forma orale che scritta; la firma è obbligatoria. La denuncia può anche essere effettuata da terzi. È consigliabile, ma non obbligatorio, comunicare i propri recapiti, compreso un indirizzo al quale essere contattati, oltre ai recapiti del terzo interessato.

Si consiglia inoltre di fornire, per quanto possibile, prove e informazioni sul sospettato: questo agevola notevolmente le indagini.

Per la registrazione della deposizione, la polizia dispone di un proprio modulo (solitamente in versione elettronica). Le informazioni fornite andranno, da questo momento, a costituire il fascicolo del reato.

La denuncia può essere presentata in qualsiasi commissariato di polizia o direttamente presso l'ufficio del pubblico ministero.

Può essere effettuata in tedesco o in una delle lingue ufficiali regionali.

Qualora non si abbia una conoscenza sufficiente del tedesco o di una delle altre lingue ufficiali, si ha diritto all'assistenza di un interprete.

Per alcuni reati (come violenze, reati a carattere sessuale), è possibile chiedere, per la deposizione, il gratuito patrocinio, che viene fornito da un centro di sostegno alle vittime.

Non esistono limiti temporali ufficiali per presentare una denuncia ma, trascorso un certo periodo stabilito per legge, la polizia, il pubblico ministero e il tribunale possono in alcuni casi decidere di non perseguire più il reato. La durata di questo periodo dipende dal tipo di reato (termine di prescrizione). Quando le autorità giudiziarie vengono portate a conoscenza di un presunto reato, hanno l'obbligo di aprire un'indagine, ad eccezione dei Privatanklagedelikte (reati perseguiti esclusivamente in base a un'azione penale promossa dalla vittima).

Come posso conoscere il seguito della mia denuncia?

Una volta effettuata la denuncia, si riceve una conferma scritta. Tale conferma contiene un numero di fascicolo. Se in un secondo momento si contatta il commissariato di polizia competente citando questo numero, si entra in contatto con il funzionario di polizia incaricato della denuncia.

Se la denuncia è stata presentata alla polizia o al pubblico ministero in forma scritta, occorre prima informarsi sul numero di fascicolo. È possibile rivolgersi a uno dei centri di sostegno alle vittime.

La vittima di un reato ha il diritto di esaminare il fascicolo che la riguarda. L'accesso a quest'ultimo può essere negato o limitato solo se ciò comporta il rischio di compromettere le indagini o di influenzare la propria dichiarazione come testimone.

Il pubblico ministero tiene informati sulle principali fasi del procedimento. Comunica per esempio se le autorità decidono di non perseguire un reato, di sospendere le indagini, oppure se stiano prendendo in considerazione misure alternative rispetto al procedimento penale ordinario.

Ho diritto al patrocinio a spese dello Stato (nel corso delle indagini o del processo)? A quali condizioni?

Si può essere assistiti e rappresentati dinanzi alle autorità giudiziarie da un avvocato, un collaboratore (di sesso maschile o femminile) di un centro di sostegno alle vittime o da altra persona idonea.

Quando si ha diritto al patrocinio a spese dello Stato, si beneficia gratuitamente del supporto di un avvocato, in collaborazione con centri specializzati di sostegno alle vittime, per far valere i propri diritti nel procedimento penale. Hanno diritto all'assistenza legale e psicosociale le vittime che, in relazione a un reato premeditato, siano esposte a violenze o a una pericolosa minaccia, siano state lese nell'integrità e nell'autodeterminazione sessuale o se il reato subito poteva realizzarsi in un abuso di autorità nei loro confronti. Il patrocinio a spese dello Stato viene concesso anche quando il reato possa aver provocato la morte di un congiunto o si è testimoni di un reato subito da un congiunto. Hanno diritto a tale assistenza anche le vittime di reati di terrorismo. Il patrocinio a spese dello Stato deve essere necessario a garantire i diritti delle vittime; deve essere fornito dal centro di protezione delle vittime. Le vittime che hanno subito una violazione dell'integrità sessuale e non hanno ancora compiuto i 14 anni di età, ricevono in ogni caso un'assistenza psicosociale.

Quando non si ha diritto al patrocinio a spese dello Stato, è possibile chiedere al giudice l'assistenza gratuita al procedimento se si partecipa al procedimento in qualità di parte civile. Se la rappresentanza legale dinanzi al giudice è ritenuta necessaria (fondamentalmente per evitare una successiva azione civile) e se i propri redditi non sono sufficienti a pagare le prestazioni di un rappresentante legale senza compromettere i propri mezzi di sostentamento, la richiesta di assistenza al procedimento viene accolta.

Posso chiedere il rimborso delle spese (per partecipare alle indagini/processo)? A quali condizioni?

Le spese di viaggio, andata e ritorno, da/verso l'ufficio del pubblico ministero, l'organo giurisdizionale o il luogo di audizione sono rimborsate e al testimone che abbia subito un danno finanziario viene versata un'indennità (pro rata temporis). Se in quanto testimoni si è chiamati ad alloggiare e a consumare pasti (colazione, pranzo, cena) in un luogo specifico, le spese di soggiorno vengono rimborsate fino a concorrenza di un determinato importo. Il termine per far valere il diritto al rimborso è di quattordici giorni.

Posso ricorrere contro la decisione di archiviazione della denuncia?

Se il pubblico ministero chiude il procedimento, occorre esserne informati. Segue un termine di quattordici giorni durante il quale è possibile chiedere il motivo della chiusura del procedimento da parte del pubblico ministero. Può essere inoltre presentata una domanda di prosecuzione del procedimento nel caso in cui:

una legge sia stata violata o applicata erroneamente;

esistano seri dubbi in merito all'esattezza dei fatti alla base della decisione di chiusura del procedimento; o
vengano prodotti nuovi fatti o prove a giustificazione della prosecuzione del procedimento.

La domanda deve essere presentata entro quattordici giorni dalla comunicazione della chiusura del procedimento da parte del pubblico ministero o dall'invio della motivazione della chiusura. Se in questi quattordici giorni non si è ricevuta alcuna comunicazione della decisione di chiusura, il termine viene portato a tre mesi a partire dalla decisione. La domanda di prosecuzione del procedimento deve essere indirizzata al pubblico ministero.

Se questi ritiene la domanda giustificata, il procedimento prosegue; in caso contrario il pubblico ministero deve redigere un parere e trasmetterlo, unitamente al fascicolo, al giudice che statuirà sulla domanda. Se il giudice accoglie la domanda, il pubblico ministero è tenuto a perseguire il procedimento.

Diversamente, la domanda viene respinta.

Se nell'ambito di una decisione di adottare misure alternative il pubblico ministero rinuncia al procedimento, non si può impugnare tale decisione.

Se è stata presentata un'accusa e se il pubblico ministero ha rinunciato al procedimento, si ha diritto in particolari circostanze a mantenere l'accusa in qualità di Subsidiarankläger (accusa sussidiaria). È tuttavia necessario essere intervenuti prima al procedimento come parte civile. Dichiarando di voler mantenere l'accusa, si acquisisce lo status di accusa sussidiaria.

Posso partecipare al processo?

È possibile partecipare al processo in quanto vittima. La convocazione dinanzi al giudice avviene solo se si deve deporre come testimoni. Una vittima è tenuta a rispondere a una convocazione per audizione solo in qualità di testimone.

Quando si beneficia del gratuito patrocinio, il centro di sostegno alle vittime da cui si è assistiti provvede a comunicare le date del processo.

Se durante le indagini si è partecipato a un'audizione in contraddittorio, la data del processo viene comunicata solo su richiesta. Quando si è parte civile, accusa sussidiaria o accusa privata, la data dell'udienza viene comunicata in tempo utile. A prescindere dal fatto che il processo si tenga a porte chiuse o meno, la vittima ha diritto a essere presente e a farsi accompagnare da una persona di fiducia, da un avvocato, da un membro di un centro di sostegno alle vittime o da un'altra persona. Ha inoltre diritto a rivolgere domande all'imputato o ai testimoni e ai periti e di essere ascoltata sulla richiesta di risarcimento.

In quanto parte civile, si può decidere di non voler essere presenti al processo. Se invece la persona che ha presentato istanza (cioè il privato) non è presente al processo, si presumerà che il suo interesse per una condanna è venuto meno e il giudice è tenuto a chiudere il procedimento.

Una persona che non parli tedesco (o una delle lingue ufficiali) ha diritto a un servizio gratuito di interpretazione durante il processo.

Qual è il mio ruolo ufficiale nel sistema giudiziario? Ad esempio sono vittima, testimone, parte civile o "accusa privata" o posso costituirmi come tale?

Si è vittima quando sussistono le condizioni di legge. Hanno lo status di vittima:

le persone che, in relazione a un reato commesso deliberatamente, possano essere state esposte a violenze o a una pericolosa minaccia, oppure lese nella loro integrità sessuale o ancora se il reato possa essersi concretato in un abuso di autorità nei loro confronti;

il/la coniuge, il/la convivente registrato/a, il/la compagno/a, i parenti in linea retta, il fratello o la sorella e ogni altra persona avente un obbligo di mantenimento di una persona che possa essere deceduta a causa di un reato, o gli altri parenti che abbiano assistito ai fatti, e

ogni altra persona che, a causa del reato, possa aver subito un danno o i cui beni, giuridicamente tutelati dal diritto penale, possano essere stati colpiti.

Il testimone è tale se osserva elementi determinanti per il procedimento penale. A stabilirlo sono la polizia e il pubblico ministero durante le indagini, mentre durante il processo questa decisione spetta al giudice.

Quando si partecipa a un procedimento in quanto parte civile, è quest'ultima a dover prendere questa decisione.

Deve inoltre decidere se, in caso di rinuncia al ricorso, intende intervenire in quanto accusa sussidiaria.

Quali sono i miei diritti e obblighi in questo ruolo?

La vittima ha diritto a che durante il procedimento tutte le autorità rispettino la sua dignità personale e il suo interesse a preservare la propria privacy. I suoi diritti, i suoi interessi e le sue particolari necessità di protezione devono essere presi in considerazione in maniera adeguata. La vittima deve essere informata il prima possibile dei propri diritti e della possibilità di ottenere prestazioni di aiuto e risarcimenti.

Dopo aver presentato una denuncia, è possibile ottenerne conferma (su richiesta).

Qualsiasi vittima ha il diritto di farsi rappresentare e consigliare. Quest'assistenza può essere fornita da un avvocato, da un centro di protezione delle vittime o da qualsiasi altro idoneo rappresentante. Quando si ha diritto al patrocinio a spese dello Stato, è la persona che effettua l'assistenza nell'ambito di tale patrocinio a garantire la rappresentanza durante il procedimento.

Quando i requisiti per ricevere il gratuito patrocinio non sono soddisfatti ma si desidera comunque essere rappresentati in quanto parte civile da un avvocato, è possibile a determinate condizioni richiedere il patrocinio a spese dello Stato.

In quanto testimoni si è esonerati dall'obbligo di procedere alla dichiarazione, se quest'ultima reca un danno a un proprio familiare. Non ci si può avvalere di questo diritto se si è maggiorenni e, contemporaneamente, si fa valere un diritto al risarcimento in quanto parte civile nel procedimento penale.

È possibile rifiutarsi di rispondere a certe domande:

se la risposta è infamante per la propria persona o se espone la persona o un familiare al pericolo di un danno patrimoniale diretto e significativo;

se la risposta riguarda la propria privacy o quella di un'altra persona;

se le domande su alcuni dettagli di un reato a carattere sessuale sono insopportabili per la vittima.

Tuttavia, è possibile essere chiamati a rendere una dichiarazione al riguardo, ove essa sia di particolare importanza per l'oggetto del procedimento.

Se altre persone sono presenti durante la propria audizione, i propri dati personali non dovranno essere resi noti. Non si è tenuti a far conoscere il proprio indirizzo. Esiste la possibilità di fornire un altro indirizzo di corrispondenza al quale essere contattati dalle autorità.

Nella misura in cui sono in gioco i propri interessi, si ha diritto a consultare il fascicolo. È inoltre possibile, a fronte del pagamento di diritti, richiedere copie dei documenti del fascicolo. Se è stato concesso il patrocinio a spese dello Stato o le copie richieste riguardano i rilievi e i pareri di esperti, servizi, istituzioni e organi pubblici, le copie sono gratuite.

Se l'accusato è rilasciato dalla detenzione o dalla custodia cautelare, la vittima deve esserne informata qualora, in relazione a un reato premeditato, sia stata esposta a violenze o a una pericolosa minaccia, oppure lesa nell'integrità o nell'autodeterminazione sessuale, o ancora se il reato possa essersi concretato in un abuso di autorità nei suoi confronti. In caso di altro illecito penale, la vittima deve chiedere di essere informata del rilascio dell'autore del reato.

Si deve essere informati della sospensione e della prosecuzione del procedimento, oltre che dell'interruzione delle indagini da parte del pubblico ministero.

Qualora venga presa in considerazione una misura alternativa, si deve essere informati dei propri diritti in maniera completa. Se il pubblico ministero ha chiuso un procedimento, in talune circostanze è possibile chiederne la prosecuzione.

In caso di insufficiente conoscenza del tedesco o in caso di persona sorda o muta si ha diritto a un servizio di interpretazione. Si ha inoltre diritto a partecipare alle audizioni in contraddittorio, alle ricostruzioni e al processo, oltre che il diritto a rivolgervi domande e ad avanzare richieste.

Posso rendere una dichiarazione durante il processo o testimoniare? A quali condizioni?

Una vittima può, nell'ambito di una deposizione o della partecipazione a un processo o a un'audizione, rendere dichiarazioni in relazione ai propri diritti. Può ad esempio dichiarare di voler partecipare al procedimento in quanto parte civile e presentare una richiesta di risarcimento danni. Ha anche il diritto di porre domande all'imputato, a testimoni o ad esperti.

In caso di convocazione a un'audizione o a un processo, può rendere una deposizione.

Qualora intervenga anche in qualità di testimone, ha l'obbligo di rispondere alle convocazioni e di rendere una deposizione completa e conforme alla verità.

Quali informazioni riceverò durante il processo?

Durante il processo si è informati dei propri diritti all'inizio dell'audizione.

Si ha diritto ad assistere all'intero processo.

La sentenza viene pronunciata al termine del processo; per conoscere il contenuto della sentenza, occorre restare fino alla fine del processo oppure consultare i documenti giudiziari.

In caso di partecipazione al procedimento come parte civile, il giudice è tenuto a pronunciarsi nella sentenza anche sulla relativa domanda. Se la sentenza conclude che si ha diritto al risarcimento, essa costituisce un titolo esecutivo di diritto civile. Si ha la possibilità di chiedere allo Stato federale un anticipo dell'ammontare del risarcimento a condizione che il condannato non possa adempiere immediatamente al proprio obbligo di pagamento a causa dell'esecuzione di una pena (privativa della libertà).

Il giudice può inoltre ordinare che gli oggetti che si trovano tra gli effetti dell'imputato, ma che appartengono alla vittima, siano restituiti a quest'ultima.

Posso accedere ai fascicoli giudiziari?

Si ha il diritto di consultare il fascicolo. L'accesso a quest'ultimo può essere negato o limitato solo se ciò comporta il rischio di compromettere le indagini o di influenzare la propria dichiarazione come testimone.

Ultimo aggiornamento: 03/02/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

3 - I miei diritti dopo il processo

Posso ricorrere contro una decisione giudiziaria?

In generale è possibile proporre un'impugnazione in qualità di parte civile (1), accusa sussidiaria (2) e accusa privata (3).

Esistono due tipi di ricorsi: il ricorso per annullamento (*Nichtigkeitsbeschwerde*), che fa riferimento alla legittimità del procedimento e della sentenza, e l'appello (*Berufung*), che riguarda la decisione sulle azioni relative al diritto privato sostanziale. In qualità di accusa privata, è possibile proporre appello anche contro il tipo di comminata. In caso di proscioglimento dell'imputato, la parte civile o l'accusa sussidiaria può adire un organo giurisdizionale civile per far valere i propri diritti al risarcimento.

La parte civile, l'accusa sussidiaria o l'accusa privata ha diritto a presentare un ricorso di annullamento nei confronti di una sentenza nei seguenti casi:

quando parte civile, accusa sussidiaria o accusa privata deve rivolgersi a un organo giurisdizionale civile a causa del proscioglimento dell'imputato ed è evidente che il rigetto di una domanda da una di esse presentata al processo ha avuto un'influenza negativa nel far valere la rispettiva domanda di diritto privato.

La parte civile o l'accusa sussidiaria ha diritto a proporre appello se:

in caso di condanna dell'imputato si devono rivolgere a un organo giurisdizionale civile per far valere i propri diritti, mentre l'organo giurisdizionale penale avrebbe già potuto stabilire la fondatezza e la legittimità delle istanze presentate.

In un procedimento dinanzi a un(*Bezirksgericht*) (tribunale distrettuale) o a un (*Landesgericht*), (tribunale regionale) in composizione monocratica, esiste la possibilità, in quanto parte civile o accusa sussidiaria, di proporre ricorso contro la pronuncia sulle domande di diritto privato, non solo in caso di rinvio integrale a un organo giurisdizionale civile ma anche in merito alla portata di un'eventuale sentenza a proprio favore.

Quanto allo status di accusa privata nel procedimento, essa può fare uso degli stessi mezzi di ricorso del pubblico ministero. Se l'imputato viene proscioltto, è possibile presentare ricorso per annullamento. In un procedimento dinanzi a un tribunale distrettuale o a un tribunale regionale in composizione monocratica, può inoltre contestare i fatti accertati nella sentenza, nell'ambito di un appello riguardante la colpevolezza dell'imputato. Se l'imputato viene condannato, è possibile proporre appello se non si concorda con la pena inflitta o se si viene indirizzati verso un organo giurisdizionale civile per far valere le proprie pretese di diritto privato. Se non si era presenti all'udienza in cui il giudice ha pronunciato la propria decisione, è necessario consultare il relativo fascicolo per sapere se l'imputato è stato giudicato colpevole. La sentenza deve essere motivata e deve essere firmata dal giudice entro quattro settimane. La parte civile, l'accusa sussidiaria o l'accusa privata che presenti ricorso di annullamento o che proponga appello entro tre giorni dalla pronuncia della decisione deve ricevere una copia di quest'ultima. Per proporre appello o presentare ricorso di annullamento, è possibile richiedere il patrocinio a spese dello Stato. Ove necessario, quest'ultimo comprende un aiuto gratuito alla traduzione. Il patrocinio a spese dello Stato viene concesso dal giudice nei casi in cui sia necessaria la rappresentanza legale e in cui, contemporaneamente, i propri redditi non siano sufficienti a sostenerne le spese senza compromettere i propri mezzi di sostentamento.

Quali sono i miei diritti dopo la pronuncia della decisione?

Tutte le vittime possono chiedere di essere informate della prima volta in cui il condannato lascia l'istituto penitenziario senza sorveglianza, oltre a essere informate della sua evasione e del suo ritrovamento, del suo prossimo o recente rilascio, nonché delle condizioni della sua liberazione condizionale.

Le vittime di reati e di violenze a carattere sessuale che abbiano chiesto di essere informate quando il condannato lascia l'istituto penitenziario o viene rilasciato devono essere ascoltate prima che sia autorizzata un'esecuzione della pena sotto forma di arresti domiciliari con sorveglianza elettronica. Queste vittime devono essere informate anche quando vengono autorizzati gli arresti domiciliari con sorveglianza elettronica. Per l'esercizio del loro diritto a formulare domande e ad esprimersi viene garantito il gratuito patrocinio.

Una volta che la sentenza è diventata definitiva, non si ottengono d'ufficio dalle autorità altre informazioni. Si ha tuttavia sempre diritto a consultare il relativo fascicolo, nella misura in cui sono in gioco i propri interessi.

Ho diritto a un supporto o a una protezione dopo il processo? Per quanto tempo?

Al termine del procedimento si ha diritto a un colloquio finale con la persona che effettua l'assistenza nell'ambito del gratuito patrocinio.

Le vittime di reati che abbiano ricevuto un aiuto psicosociale durante il procedimento penale possono beneficiarne anche durante il successivo procedimento civile, a condizione che l'oggetto del procedimento civile abbia una connessione materiale con l'oggetto del procedimento penale e che tale aiuto sia necessario a far valere i diritti processuali della vittima di un reato. A stabilire se queste condizioni siano soddisfatte è il centro di sostegno alle vittime che fornisce il gratuito patrocinio. La vittima di un reato può chiedere il patrocinio a spese dello Stato per essere assistita da un avvocato durante il procedimento civile. Quest'assistenza viene concessa al massimo fino al termine del procedimento civile.

Quali informazioni mi saranno comunicate in caso di condanna dell'autore del reato?

Ci si può informare sull'esito del procedimento e sulla pena inflitta rimanendo nell'aula di tribunale fino alla pronuncia della decisione oppure consultando in un secondo momento i documenti giudiziari.

Sarò informato del rilascio dell'autore del reato (compresa la scarcerazione anticipata o condizionale) o di una sua evasione?

Su richiesta, è possibile essere prontamente informati dell'evasione o del rilascio dell'autore del reato, nonché della prima volta in cui questi lascia l'istituto penitenziario senza sorveglianza. Si è informati anche quando l'autore del reato viene ritrovato dopo un tentativo di evasione e quando all'autore dei fatti vengono imposti obblighi, dopo il suo rilascio, con l'obiettivo di proteggere la vittima.

Sarò coinvolto nelle decisioni sul rilascio o sulla libertà condizionale? Per esempio, posso rendere dichiarazioni o ricorrere in appello?

Un coinvolgimento della vittima nelle decisioni in materia di rilascio o sospensione della pena è possibile solo in via eccezionale. Solo le vittime di reati e di violenze a carattere sessuale, che abbiano chiesto di essere informate dell'evasione o del rilascio dell'autore del reato, vengono ascoltate prima che sia adottata una decisione di arresti domiciliari con sorveglianza elettronica.

1. Parte civile

Per diventare parte civile, occorre rendere una dichiarazione contenente una concreta descrizione quantitativa della richiesta di risarcimento del danno causato dal reato o dell'impedimento subito. Deve essere indirizzata alla polizia o al pubblico ministero durante le indagini; la dichiarazione può essere resa sia in forma scritta che verbale. Durante il processo la dichiarazione deve essere effettuata entro la chiusura della fase di produzione delle prove. Anche la domanda di risarcimento deve essere quantificata concretamente prima di tale scadenza.

Oltre ai diritti riconosciuti alle vittime, la parte civile gode dei seguenti diritti aggiuntivi:

il diritto di chiedere la produzione di prove che consentano di condannare l'autore del reato o di motivare la richiesta di risarcimento; il diritto di essere convocata al processo; il diritto di ricorrere contro la decisione del giudice di chiudere il procedimento; il diritto di proporre appello per far valere le proprie pretese di diritto privato.

2. Accusa sussidiaria

Per diventare accusa sussidiaria, occorre innanzitutto essere o diventare parte civile e rendere una dichiarazione con la quale si conferma l'accusa. Se l'imputato è minorenne, l'accusa sussidiaria non è ammessa.

Con questa dichiarazione si diventa accusa sussidiaria. In caso di rinuncia del pubblico ministero durante il processo, se si è ricevuta regolare convocazione al processo, occorre rendere un'immediata dichiarazione. Se non viene dato alcun seguito alla convocazione o in assenza di dichiarazione, l'imputato viene proscioltto.

In caso di rinuncia del pubblico ministero al di fuori del processo o se non si è stati regolarmente convocati in quanto parte civile, si viene informati dal tribunale. In questo caso si ha un mese di tempo per rendere una dichiarazione sull'accusa sussidiaria.

Qualora si decida di proseguire l'azione penale per il reato al posto del pubblico ministero, quest'ultimo può informarsi in qualsiasi momento e riprendere il procedimento. In questo caso si riacquista lo status di parte civile.

3. Accusa privata

Alcuni reati minori non vengono perseguiti dal pubblico ministero, ma solo su iniziativa della vittima. Per questi reati c'è procedimento penale solo se la vittima stessa presenta un'accusa privata dinanzi al tribunale. Diventa in tal modo accusa privata. Non ci sono in questo caso indagini preliminari. Come accusa privata è necessario fornire la prova di tutti i fatti essenziali ai fini di una condanna. In caso di proscioglimento dell'imputato, i costi del procedimento sono a proprio carico.

4. Gratuito patrocinio

La persona che sia stata esposta a violenze o a una pericolosa minaccia o di cui sia stata lesa l'integrità sessuale per un reato commesso deliberatamente, ha diritto al gratuito patrocinio nella misura necessaria a salvaguardare i suoi diritti procedurali di vittima, tenendo conto in massimo grado della sua situazione personale. Il gratuito patrocinio viene concesso anche quando il reato possa aver provocato la morte di un congiunto o si è testimoni di un reato subito da un congiunto. Le vittime di età inferiore a 14 anni che possano essere state lese nella loro integrità sessuale beneficiano comunque del gratuito patrocinio e dell'assistenza psicosociale, anche in assenza di richiesta.

L'assistenza psicosociale comprende la preparazione degli interessati alla procedura e allo stress emotivo connesso, nonché l'assistenza in occasione degli interrogatori con la polizia e delle udienze in tribunale; l'assistenza legale comprende la consulenza legale e la rappresentanza da parte di un avvocato.

Coloro che prestano assistenza legale hanno diritto a chiedere risarcimenti anche in sede di procedimento penale (diritti di parte civile).

Il gratuito patrocinio è fornito da centri specializzati di sostegno alle vittime (come i centri di tutela dell'infanzia, i centri di consulenza e le unità di intervento). Tali centri incaricano gli avvocati di fornire assistenza legale e/o prestano assistenza psicosociale tramite il proprio personale. I collaboratori di questi centri sono assistenti sociali, psicologi e specialisti di ambiti affini che hanno obbligatoriamente seguito una formazione giuridica integrativa sui procedimenti penali. Il ministero federale della Giustizia finanzia il gratuito patrocinio.

Ultimo aggiornamento: 03/02/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

4 - Risarcimento

Qual è la procedura da seguire per una domanda di risarcimento del danno da parte dell'autore del reato? (ad esempio, procedimento giudiziario, azione civile, costituzione di parte civile)

Per far valere richieste di carattere finanziario (ad esempio risarcimento di danno morale, spese mediche), le vittime possono:

avviare un'azione civile contro l'autore dei fatti, oppure partecipare al procedimento penale contro l'indagato in qualità di parte civile.

Per far valere le proprie pretese come parte civile nel procedimento penale, occorre presentare una dichiarazione. Questa deve contenere una concreta descrizione quantitativa della richiesta di risarcimento del danno causato dal reato o del pregiudizio subito e deve dimostrare la legittimità di tali pretese (risarcimento, indennizzo) sia in relazione al motivo che all'importo. Un altro requisito è che il danno porti alla condanna dell'imputato.

La partecipazione al procedimento penale come parte civile dovrebbe essere dichiarata il prima possibile (idealmente sin dalla denuncia alla polizia). La dichiarazione può anche essere consegnata al pubblico ministero competente, messa a verbale previa presentazione della denuncia al tribunale competente o comunicata per iscritto in modo informale. Durante il procedimento la dichiarazione deve essere effettuata entro la chiusura del procedimento di assunzione delle prove. Anche la domanda di risarcimento deve essere quantificata concretamente prima di tale scadenza.

Il giudice ha ordinato all'autore del reato di versare un risarcimento del danno/un indennizzo. Come posso costringere l'autore a pagare?

Se il condannato non adempie all'obbligo di pagamento della somma stabilita, il creditore - ovvero la vittima a favore della quale è stato stabilito il risarcimento del danno - può chiedere l'esecuzione forzata con l'aiuto dell'organo giurisdizionale. In tal senso va presentata per iscritto o verbalmente una richiesta al *Bezirksgericht* (tribunale distrettuale) competente (richiesta di esecuzione). Il termine per far valere l'indennizzo riconosciuto con sentenza definitiva è di 30 anni; oltre questo termine il diritto è prescritto.

Se i beni del condannato sono stati confiscati, la vittima ha diritto a ottenere il versamento dell'indennizzo che le è stato riconosciuto a partire dai beni confiscati dallo Stato.

Se l'autore del reato si rifiuta di pagare, posso ottenere un anticipo da parte dello Stato? A quali condizioni?

Può essere concesso un anticipo solo se il pagamento è impedito dall'esecuzione di una pena, ad esempio quando l'autore non può percepire redditi per via dell'esecuzione di una pena detentiva nei suoi confronti o se questi si trova in condizioni di indigenza a seguito del pagamento di una sanzione pecuniaria. Per beneficiare di questo anticipo, è necessario che alla parte civile sia stato riconosciuto in via definitiva un indennizzo per omicidio, lesioni personali, danno alla salute o al patrimonio. In determinati casi il pagamento anticipato è escluso (ad esempio, esistenza di altri diritti a prestazioni dello Stato, reato per partecipazione a rissa o grave negligenza).

Il pagamento anticipato deve essere richiesto all'organo giurisdizionale penale competente.

Ho diritto a un risarcimento da parte dello Stato?

Le vittime di reati possono ottenere prestazioni finanziarie dallo Stato se:

non sono potute tornare al lavoro a causa di un congedo per malattia o di un trattamento medico di follow-up, subendo per questo motivo una riduzione del reddito;

hanno dovuto seguire una psicoterapia o sottoporsi a un intervento di crisi o ad ogni altro trattamento finalizzato a un miglioramento delle loro condizioni di salute;

necessitano di un trattamento ortopedico;

i loro occhiali o le loro protesi dentali sono stati danneggiati;

necessitano di un trattamento riabilitativo;

devono ricevere cure (in tal caso possono essere versati assegni e indennizzi di cura);

sono non vedenti (in questo caso può essere riconosciuto un assegno per persona non vedente).

Le vittime che abbiano subito gravi lesioni personali dopo il 31 maggio 2009 possono ottenere un indennizzo forfetario per danno morale.

I superstiti di vittime di reati ottengono:

un reddito sostitutivo per la perdita dei mezzi di sostentamento (se la vittima è deceduta e il/la coniuge e/o i figli non hanno più i mezzi di sostentamento);

cure mediche (ad esempio, psicoterapia) o cure ortopediche;

il rimborso delle spese funerarie fino a un importo massimo stabilito.

Ho diritto a un risarcimento se l'imputato non viene condannato?

Se l'imputato non viene condannato, la persona lesa deve rivolgersi a un organo giurisdizionale civile. Essa può promuovere un'azione di risarcimento del danno dinanzi agli organi giurisdizionali civili.

Ho diritto a un aiuto pecuniario, nell'attesa di una decisione sulla mia richiesta di indennizzo?

No.

Ultimo aggiornamento: 03/02/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

5 - I miei diritti di aiuto e di assistenza

Sono vittima di un reato, chi devo contattare per un sostegno e assistenza?

Conformemente all'articolo 66, comma 2, del codice di procedura penale (*Strafprozessordnung* - StPO), il ministero federale per la Costituzione, le riforme, la deregolamentazione e la giustizia ha affidato contrattualmente ad alcune istituzioni specifiche l'incarico di offrire alle vittime il gratuito a spese dello Stato, previa verifica delle condizioni di legge. L'elenco di queste istituzioni, suddiviso per Land, è consultabile al seguente link: [Istituzioni che offrono il gratuito patrocinio](#)

Servizio telefonico di sostegno alle vittime

Servizio del ministero degli Affari sociali: 0043 158831 e numero telefonico generale per le vittime: 0800 112 112 (raggiungibile anche attraverso il numero di emergenza europeo per le vittime 116 006)

Il sostegno alle vittime è gratuito?

Sì.

Che tipo di sostegno si può ricevere dai servizi dello Stato o dalle autorità?

Le vittime di reati ricevono un indennizzo finanziario a norma delle disposizioni della legge sulle vittime di reati (*Verbrechenopfergesetz* - VOG) pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica d'Austria (BGBl.) 288/1972.

Il procedimento ai sensi della VOG è identico per tutti i richiedenti (cittadini austriaci e stranieri). Si tratta di un procedimento amministrativo in cui l'autorità deve accertare i fatti rilevanti ai fini della decisione da adottare e pronunciarsi sulle prestazioni di aiuto richieste. Il richiedente deve contribuire al procedimento e fornire le informazioni necessarie (anche per accertare il danno).

Le domande ai sensi della VOG devono essere presentate al servizio del ministero degli Affari sociali, che inoltre si pronuncia in proposito.

Che tipo di aiuto posso ottenere da organizzazioni non governative?

Hanno diritto ad assistenza psicosociale e al patrocinio a spese dello Stato:

le vittime di un reato violento, di un reato a carattere sessuale o di una pericolosa minaccia, così come le vittime di un abuso di autorità che possa essere stato commesso attraverso un reato doloso del genere;

il/la coniuge, il/la compagno/a, i parenti in linea retta, il fratello o la sorella e ogni altra persona avente diritto agli alimenti da parte di una persona deceduta in seguito a un reato, nonché altri familiari che siano stati testimoni dell'omicidio di un parente;

le vittime di un reato terroristico.

Su loro richiesta, queste vittime ricevono assistenza psicosociale e beneficiano del patrocinio a spese dello Stato nella misura in cui ciò è necessario alla garanzia dei loro diritti processuali; al contempo viene rispettata il più possibile la loro sensibilità personale. Spetta ai centri che offrono il patrocinio a spese dello Stato stabilire il carattere "necessario" di questo tipo di assistenza. Le vittime di un reato a carattere sessuale che non abbiano ancora compiuto quattordici anni hanno d'ufficio diritto all'assistenza psicosociale.

Assistenza psicosociale

Nell'ambito dell'assistenza psicosociale, le vittime vengono preparate al carico psicologico che rappresenta il procedimento, sostenute nel loro lavoro di rielaborazione dei fatti vissuti (paure, disperazione, dolore, rabbia) e accompagnate durante le audizioni, le indagini preliminari e il processo.

Patrocinio a spese dello Stato

Il patrocinio a spese dello Stato permette di far valere i diritti di cui la vittima beneficia in un procedimento penale; è particolarmente utile e necessario quando circostanze specifiche fanno temere che i diritti della vittima non siano sufficientemente rispettati durante il procedimento. Se il reato ha causato un danno morale o materiale alla vittima, l'avvocato può avanzare per quest'ultima, ad esempio, una richiesta di indennizzo per danni morali (costituzione di parte civile).

Ultimo aggiornamento: 03/02/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Diritti delle vittime di reato nei procedimenti penali - Polonia

Sarete considerati **vittime di reato** se avete subito un danno (ad esempio siete stati feriti o se dei vostri beni personali sono stati rubati o danneggiati ecc....) derivante da un fatto che costituisce reato secondo la legge. In qualità di vittima di reato la legge vi accorda determinati diritti individuali, durante e dopo il processo. Potete beneficiare anche di diverse forme di sostegno e di aiuto e chiedere un indennizzo e il risarcimento dei danni derivanti da reato.

La procedura penale in Polonia si divide in una fase di indagine e una fase di giudizio. La fase di indagine precede quella di giudizio ed intende accertare i fatti connessi al reato e identificarne gli autori. La polizia e il pubblico ministero hanno il compito di raccogliere le prove. Se le prove raccolte dalla polizia e dal pubblico ministero sono sufficienti si procede all'esame degli autori del reato. In caso contrario, il procedimento è archiviato. L'atto di imputazione formulato dalla procura viene esaminato dal tribunale.

Durante il processo, il tribunale procede all'esame delle prove raccolte per pronunciarsi sulla colpevolezza dell'autore presunto dei fatti. Se quest'ultimo è riconosciuto colpevole dei fatti ad esso imputati, viene condannato e può essere inflitta una pena. Nel caso contrario egli viene dichiarato non colpevole e viene assolto o rilasciato.

Cliccate sui collegamenti sottostanti per trovare le informazioni di cui avete bisogno:

[1 - I miei diritti in quanto vittima di reato](#)

[2 - Denuncia di un reato; miei diritti durante le indagini o il processo](#)

[3 - I miei diritti dopo il processo](#)

[4 - Risarcimento](#)

[5 - I miei diritti di aiuto e di assistenza](#)

Ultimo aggiornamento: 20/11/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

1 - I miei diritti in quanto vittima di reato

Quali informazioni posso ottenere dalle autorità una volta che il reato si è verificato (ad es. polizia, pubblico ministero), ma anche prima di denunciare il reato?

La vittima riceve informazioni sui suoi diritti per iscritto prima che abbia luogo il primo esame dopo la denuncia del reato. Prima di allora l'autorità può fornire alla vittima informazioni sui suoi diritti che saranno utili nelle circostanze specifiche.

Non vivo in un paese dell'UE in cui ha avuto luogo il reato (cittadini dell'UE e di paesi terzi). Come sono tutelati i miei diritti?

I diritti dei cittadini non UE sono tutelati allo stesso modo di quelli dei cittadini dell'UE, fatta eccezione per il risarcimento da parte dello Stato al quale hanno diritto le vittime di determinati reati: tale risarcimento è riconosciuto soltanto ai cittadini dell'UE.

Se denuncio un reato, quali informazioni riceverò?

Prima del primo esame, la vittima ottiene informazioni per iscritto sui suoi diritti fondamentali, ivi compreso il suo status nel contesto delle indagini preliminari, se può chiedere l'adozione di determinate azioni (ad esempio esame di testimoni), l'assistenza da parte di un rappresentante legale, ivi compresa la richiesta di un rappresentante nominato dall'organo giurisdizionale, il diritto al rinvio del caso alla mediazione, di accedere al fascicolo, di impugnare una decisione di sospensione del procedimento, la possibilità che l'imputato paghi un risarcimento od ottenga un risarcimento dallo Stato, l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, le misure di protezione e l'assistenza disponibili, l'accesso all'assistenza finanziata dal *Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej* (Fondo di sostegno alle vittime e di assistenza post-penitenziaria), la possibilità di emettere un ordine di protezione europeo, le organizzazioni che offrono sostegno alle vittime e il rimborso delle spese sostenute in relazione al procedimento.

Ho diritto a servizi gratuiti di interpretazione o di traduzione (quando contatto la polizia o le altre autorità o nel corso dell'indagine e del processo)?

Un traduttore fornisce assistenza nei procedimenti giudiziari ai quali partecipa una vittima che non parla il polacco. Le lettere inviate alla vittima o scritte dalla stessa vengono tradotte. La vittima non sostiene i costi delle traduzioni.

In che modo le autorità garantiscono che comprendo e che vengo compreso (nel caso di minore; se ho una disabilità)?

I minori vittime di un reato sono rappresentati dai loro genitori o dalle persone che si prendono cura di loro. Per le persone che necessitano di assistenza (ad esempio gli anziani), i loro diritti possono essere esercitati dalla persona che si prende cura di loro. I genitori o i tutori dovrebbero assicurarsi che le vittime soggette alle loro cure partecipino al procedimento come richiesto e, in caso di dubbi sulla comprensione dei loro compiti in relazione alla rilevanza di tale procedimento, possono inviare una notifica all'autorità che sta conducendo il procedimento.

Servizi di sostegno alle vittime

Chi fornisce sostegno alle vittime?

In Polonia, il Fondo di sostegno alle vittime e di assistenza post-penitenziaria accumula risorse finanziarie per finalità quali l'assistenza alle vittime di reati e ai loro parenti più stretti. Il Fondo è gestito dal ministro della Giustizia che concede sussidi a ONG selezionate attraverso una gara specializzata in materia di sostegno alle vittime. L'aiuto finanziato dal Fondo copre l'assistenza legale, psicologica e materiale.

La polizia automaticamente mi indicherà un punto di sostegno alle vittime?

Prima che abbia luogo il primo esame, l'autorità che conduce il procedimento è tenuta a informare la vittima in merito al fatto che è disponibile assistenza finanziata dal Fondo di sostegno alle vittime e di assistenza post-penitenziaria.

Com'è protetta la mia privacy?

I dati relativi al luogo di residenza e al luogo di lavoro della vittima non sono resi disponibili all'autore del reato.

In relazione ai testimoni, in altre parole, di norma, in relazione a tutte le vittime, in casi particolarmente gravi, il pubblico ministero o l'organo giurisdizionale possono decidere di non divulgare i dati personali dei testimoni e altre circostanze che ne consentano l'identificazione. Ciò è possibile qualora sussistano preoccupazioni ragionevoli in merito a un rischio per la vita, la salute, la libertà o una parte significativa del patrimonio di tale persona o del parente più stretto di tale persona.

Devo denunciare il reato prima di avere accesso ai servizi di assistenza alle vittime?

L'accesso all'assistenza a favore delle vittime non è subordinato alla denuncia di un reato. Una persona che desidera accedere a tale sostegno deve soltanto dimostrare che è stato commesso un reato contro di lei.

Protezione personale se sono in una situazione di pericolo

Quali tipi di protezione sono disponibili?

In caso di minaccia alla sua vita o salute, la vittima e i suoi parenti più stretti hanno diritto a:

protezione durante il procedimento;

protezione fisica;

assistenza per il trasferimento.

Chi mi può offrire protezione?

La protezione è garantita dal capo della polizia avente giurisdizione per la provincia.

La mia situazione sarà valutata da qualcuno per vedere se rischio di ulteriori pregiudizi da parte dell'autore del reato?

Una valutazione della necessità di fornire e continuare a fornire protezione e assistenza viene effettuata dal capo della polizia competente per la provincia.

La mia situazione sarà valutata da qualcuno per vedere se rischio ulteriori pregiudizi da parte del sistema giudiziario penale (durante le fasi dell'investigazione e del processo)?

L'autorità responsabile del procedimento è tenuta a condurre il procedimento che coinvolge la vittima in maniera tale da evitare conseguenze negative per la vittima determinate dal procedimento stesso. Dovrebbe sempre reagire nelle circostanze nelle quali la vittima non viene trattata con il dovuto rispetto o quando la vittima non si sente al sicuro.

Nei casi di violenza sessuale e analoghi, la vittima viene esaminata in una stanza speciale senza che sia presente l'autore del reato.

Nel corso del procedimento, il giudice che presiede può ordinare all'imputato di lasciare la stanza durante la prova testimoniale della vittima.

Quali tutele sono disponibili per le vittime vulnerabili?

Se la vittima richiede assistenza perché, ad esempio in ragione della sua età o dei suoi problemi di salute, non è in grado di partecipare attivamente al procedimento giudiziario, i suoi diritti possono essere esercitati dalla persona che si prende cura di lei.

Sono un minorenne. Ho dei diritti speciali?

I diritti delle vittime minorenni sono esercitati dai loro rappresentanti legali o dalla persona che si prende cura di loro. Se il reato è stato commesso dai genitori, il minore è rappresentato in giudizio da un tutore *ad litem*.

Un membro della mia famiglia è deceduto a causa del reato — quali sono i miei diritti?

Se la vittima muore, i suoi parenti più stretti possono partecipare al procedimento in sua vece. In tal caso dispongono infatti di tutti i diritti della vittima.

Un membro della mia famiglia era una vittima di reato — quali sono i miei diritti?

I parenti più stretti delle vittime hanno diritto ad assistenza legale, psicologica e materiale finanziata dal Fondo di sostegno alle vittime e di assistenza post-penitenziaria. Nei casi più gravi che comportano un rischio per la vita o la salute di tali persone, a queste ultime possono essere concessi mezzi di protezione e assistenza (protezione durante il procedimento, protezione fisica, assistenza al trasferimento).

Posso avere accesso ai servizi di mediazione? A quali condizioni? Sono al sicuro durante la mediazione?

Il caso può essere rinviato alla mediazione nella fase preliminare o durante i procedimenti giudiziari previo il consenso della vittima e dell'imputato. I procedimenti di mediazione sono condotti dal mediatore in maniera imparziale e riservata. Nel corso della mediazione, la vittima può presentare la propria posizione, ossia indicare ciò che si aspetta dall'autore del reato. La mediazione non pone fine al procedimento penale, tuttavia il suo esito viene preso in considerazione tanto dal pubblico ministero quanto dall'organo giurisdizionale.

Dove posso trovare la legislazione che fissa i miei diritti?

Le disposizioni che disciplinano i diritti delle vittime di un reato sono contenute: nel *Kodeks postępowania karnego* (codice di procedura penale); nel *Kodeks karny* (codice penale); nella *Kodeks karny wykonawczy* (legge sull'applicazione di sanzioni penali); nell'*ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych* (legge del 7 luglio 2005 sul risarcimento da parte dello Stato delle vittime di determinati reati), testo consolidato, Gazzetta ufficiale 2016, voce 325; nell'*ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka* (legge del 28 novembre 2014 sull'assistenza e sulla protezione delle vittime e dei testimoni) Gazzetta ufficiale 2015, voce 21; nel *rozporządzenie z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej* (regolamento del 29 settembre 2015 sul Fondo di sostegno alle vittime e di assistenza post-penitenziaria), Gazzetta ufficiale 2015, voce 1544; e nella *ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki*, (legge del 17 giugno 2004 sulle denunce riguardanti la violazione del diritto di una parte a un esame del caso senza ingiustificato ritardo nelle indagini preliminari condotte o supervisionate dal pubblico ministero e nei procedimenti giudiziari), testo consolidato, Gazzetta ufficiale 2016, voce 1259 e successive modifiche).

Ultimo aggiornamento: 20/11/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

2 - Denuncia di un reato; miei diritti durante le indagini o il processo

Come posso denunciare un reato?

I reati possono essere denunciati per iscritto o verbalmente presso l'ufficio del pubblico ministero o presso una stazione di polizia. Una denuncia scritta di un reato può essere presentata di persona oppure inviata per posta (o posta elettronica).

Come posso conoscere il seguito della mia denuncia?

Entro sei settimane, la persona che ha denunciato un reato deve ricevere una notifica che la informa dell'apertura di un'indagine. Qualora non riceva tale notifica, detta persona può presentare un reclamo a un procuratore generale.

Ho diritto al patrocinio a spese dello Stato (nel corso dell'investigazione o del processo)? A quali condizioni?

Nelle indagini preliminari e nei procedimenti giudiziari, le vittime possono essere assistite da un rappresentante professionale, ossia un avvocato o un consulente legale. Le vittime possono nominare autonomamente il proprio rappresentante oppure, se la loro situazione finanziaria non consente loro di procedere in tal senso, possono richiedere un rappresentante designato dall'organo giurisdizionale. A tal fine, la vittima deve presentare all'organo giurisdizionale o al pubblico ministero una lettera che dimostri che la stessa non è in grado di pagare autonomamente l'onorario di un rappresentante.

Posso chiedere il rimborso delle spese (per partecipare alle indagini/processo)? A quali condizioni?

Se la vittima ha partecipato al procedimento soltanto in veste di testimone, ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, alloggio e soggiorno o di eventuali mancati guadagni.

Se la vittima ha agito in veste di accusa privata o ausiliaria, ha diritto al rimborso di spese ragionevoli, ivi comprese le spese associate alla nomina di un rappresentante.

Al fine di ottenere il rimborso delle spese, è necessario presentare una richiesta e, se possibile, i documenti che confermano le spese sostenute.

Posso ricorrere contro la decisione di archiviazione della denuncia?

Le vittime possono ricorrere contro le decisioni di respingimento di una domanda di svolgimento di indagini preliminari, nonché contro le decisioni di interrompere dette indagini. Informazioni su come presentare ricorso sono fornite unitamente a tali decisioni.

Posso partecipare al processo?

Le vittime partecipano alla fase preliminare come parte senza dover presentare una dichiarazione speciale.

Nei procedimenti penali avviati dal pubblico ministero le vittime possono agire in veste di parte (accusa ausiliaria) se presentano una dichiarazione tramite la quale comunicano che intendono procedere in tal senso.

Nei procedimenti penali avviati da privati, la vittima è una parte in veste di accusa privata.

Qual è il mio ruolo ufficiale nel sistema giudiziario? Ad esempio, sono o posso scegliere di essere: vittima, testimone, parte civile, o accusa privata?

Le vittime sono persone fisiche colpite da un reato.

La vittima è una parte nella fase preliminare per legge.

Nei procedimenti penali avviati dal pubblico ministero, le vittime possono agire in veste di parte se scelgono di farlo, nel qual caso, di norma, agiscono in qualità di accusa ausiliaria.

Nei procedimenti avviati da privati, le vittime agiscono in veste di accusa privata.

Indipendentemente dal fatto che agiscano in veste di parte, le vittime sono praticamente sempre chiamate a fornire una prova testimoniale.

Attualmente, i procedimenti penali non consentono alle vittime di agire come parte civile.

Quali sono i miei diritti e obblighi in questo ruolo?

Anche se non agiscono in veste di parte dinanzi all'organo giurisdizionale, le vittime possono partecipare a procedimenti giudiziari importanti per la difesa dei loro interessi. Le vittime possono prendere parte a un procedimento giudiziario e a una sessione riguardante l'archiviazione condizionale del procedimento, una condanna senza processo e un'archiviazione del procedimento in ragione del fatto che l'imputato è infermo di mente o in casi che comportano misure di protezione in ragione del fatto che l'imputato è infermo di mente. Durante il processo, la vittima può opporsi a una richiesta avanzata dall'imputato di condanna senza assunzione di prove e può chiedere che l'imputato venga condannato a rimediare il danno causato o a pagare un risarcimento.

Se il procedimento penale viene archiviato a determinate condizioni, la vittima può presentare domanda per la riapertura del procedimento.

Qualora abbiano scelto di agire in veste di parte dinanzi a un organo giurisdizionale, le vittime possono adottare alcune misure procedurali: presentare domande relative a prove, porre domande a testimoni ed esperti, presentare la propria posizione, ad esempio specificando la decisione che si attendono dall'organo giurisdizionale. Possono presentare ricorso contro sentenze.

Le vittime citate in veste di testimoni devono comparire in aula e fornire la loro prova testimoniale. La mancata comparizione in assenza di un buon motivo è punibile.

Posso rendere una dichiarazione durante il processo o testimoniare? A quali condizioni?

Le vittime possono presentare domande relative a prove se agiscono in veste di accusa privata o ausiliaria.

Quali informazioni riceverò durante il processo?

Prima della prima udienza, le vittime vengono informate per iscritto in merito al loro status di parte nella fase preliminare e ai loro diritti in tale contesto.

Le vittime sono informate per iscritto del rinvio a giudizio dinanzi l'organo giurisdizionale, nonché delle date e del luogo delle udienze o delle sessioni di detto organo alle quali esse possono partecipare.

Se l'organo giurisdizionale ordina il risarcimento dei danni, notificherà una copia della sentenza alla vittima.

Potrò accedere ai fascicoli dell'organo giurisdizionale?

Nel corso della fase preliminare, le vittime possono accedere ai fascicoli con il consenso dell'autorità che conduce il procedimento.

Nel corso dei procedimenti giudiziari, le vittime possono accedere ai fascicoli se agiscono in veste di accusa privata o ausiliaria. Se la vittima non agisce in tale veste, i fascicoli saranno resi disponibili con il consenso del presidente dell'organo giurisdizionale.

Ultimo aggiornamento: 20/11/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

3 - I miei diritti dopo il processo

Posso impugnare la sentenza?

Le vittime possono impugnare la sentenza nel contesto di un procedimento penale avviato dal pubblico ministero qualora abbiano agito in veste di accusa ausiliaria.

Se il procedimento penale contro l'autore del reato è stato sospeso subordinatamente al rispetto di talune condizioni e viene emessa una sentenza in aula, la vittima può ricorrere contro quest'ultima anche se non ha agito in veste di accusa ausiliaria.

Le vittime possono impugnare una sentenza nel contesto di un procedimento penale privato perché in tali casi agiscono in veste di accusa.

Quali sono i miei diritti dopo la sentenza?

Se l'autore del reato viene condannato a risarcire il danno, l'organo giurisdizionale rilascia alla vittima una copia della sentenza. Se un autore del reato ottiene una sospensione della pena detentiva e non pone rimedio al danno causato, la vittima può chiedere che la pena sia scontata.

Se il procedimento penale nei confronti dell'autore del reato è stato sospeso subordinatamente al rispetto di talune condizioni, la vittima ha diritto a partecipare all'udienza per la ripresa del procedimento.

Ho il diritto a un supporto o a una protezione dopo il processo? Per quanto tempo?

In seguito alla conclusione del procedimento, le vittime hanno diritto a ricevere protezione e sostegno qualora la loro vita o salute, o quella dei loro parenti prossimi siano a rischio. La protezione e il sostegno sono forniti fino a quando sussiste un rischio.

Quali informazioni mi saranno comunicate in caso di condanna dell'autore del reato?

L'organo giurisdizionale fornirà alla vittima le informazioni incluse nella sentenza (pena alla quale è stato condannato l'autore del reato, durata della pena e se la stessa è stata sospesa subordinatamente al rispetto di talune condizioni), nonché informazioni sugli obblighi, ivi compresa la riparazione del danno, che sono stati imposti all'autore del reato.

Sarò informato del rilascio dell'autore del reato (compresa la scarcerazione anticipata o condizionale) o di una sua evasione?

Le vittime possono chiedere di essere informate del rilascio dell'autore del reato dal carcere. La vittima riceverà quindi una notifica quando l'autore del reato viene rilasciato dalla prigione dopo aver scontato la pena, se l'autore del reato viene autorizzato a scontare la pena sotto sorveglianza elettronica, oppure se evade dal carcere, ottiene un permesso o la libertà condizionale o viene rilasciato temporaneamente.

Sarò coinvolto nelle decisioni sul rilascio o sulla libertà condizionale? Per esempio, posso rendere dichiarazioni o ricorrere?

Le vittime non prendono parte alle udienze relative alla libertà condizionale e non possono appellarsi contro tali decisioni.

Ultimo aggiornamento: 20/11/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

4 - Risarcimento

Che procedimento occorre avviare per chiedere un risarcimento del danno da parte dell'autore del reato? (ad esempio procedimento giudiziario, civile, procedimento di adesione)

Le vittime di reato possono richiedere il risarcimento dei danni all'autore del reato come segue:

possono avviare un'azione processuale contro l'autore del reato dinanzi a un organo giurisdizionale civile; l'avvio di procedimenti civili è subordinato al pagamento di spese di giudizio; i procedimenti civili possono essere aperti indipendentemente dal fatto che sia stato depositato un atto di accusa dinanzi all'organo giurisdizionale civile, ma possono essere sospesi fino a quando non viene emessa una sentenza definitiva nel contesto del procedimento penale; se l'azione intentata dalla vittima ha esito positivo, l'esecuzione è gestita dall'autorità di esecuzione, ossia da un *komornik* (ufficiale giudiziario);

nel corso del procedimento penale, le vittime possono richiedere l'imposizione di una *šrodek kompensacyjny* (misura di risarcimento) all'autore del reato, ossia l'obbligo di rimediare ai danni causati o di fornire un risarcimento; invece, l'organo giurisdizionale può ordinare il pagamento di *nawiązka* (danni supplementari). La domanda della vittima sarà accolta soltanto se l'autore del reato verrà condannato;

se l'autore del reato viene condannato e riceve una sospensione della pena detentiva, l'organo giurisdizionale può ordinarli di porre rimedio al danno derivante dal reato commesso;

se il procedimento viene sospeso subordinatamente al rispetto di talune condizioni, l'organo giurisdizionale ordina all'autore del reato di porre rimedio al danno causato in toto o in parte.

La Corte ha condannato l'imputato al risarcimento dei danni/al pagamento di un indennizzo nei miei confronti. Come posso costringere il colpevole a pagare?

Se l'organo giurisdizionale ordina all'autore del reato di porre rimedio al danno e l'autore del reato non rispetta volontariamente tale ordine, la vittima può ricorrere a un procedimento di esecuzione condotto da un ufficiale giudiziario.

Se l'autore del reato ottiene dall'organo giurisdizionale una sospensione della pena detentiva oppure se il procedimento giudiziario contro l'autore del reato viene sospeso subordinatamente al rispetto di talune condizioni e quest'ultimo non rimedia al danno causato, possono essere adottate delle misure per dare esecuzione alla pena o riprendere il procedimento. Queste misure, in particolare la minaccia effettiva della detenzione, tendono a spronare gli autori del

reato i quali, anche se l'esecuzione non viene attuata, troveranno in qualche modo i fondi necessari per soddisfare le domande delle vittime. Affinché tali misure siano adottate, è sufficiente che la vittima informi l'organo giurisdizionale o il *kurator sądowy* (funzionario addetto alla sorveglianza durante la libertà condizionale) del fatto che l'autore del reato non ha rispettato i suoi obblighi.

Se il colpevole non paga, lo Stato può versare un anticipo? A quali condizioni?

Se l'autore del reato non pone rimedio al danno, la vittima non può ottenere tale pagamento dallo Stato.

La vittima può beneficiare di un'assistenza di emergenza, finanziata dal Fondo di sostegno alle vittime e di assistenza post-penitenziaria, offerta da organizzazioni specializzate nel fornire aiuto alle vittime di reati.

Ho diritto a un risarcimento da parte dello Stato?

Le vittime dei reati più gravi o i loro parenti più prossimi hanno diritto a prestazioni speciali pagate dal Tesoro. Ciò si applica alle persone domiciliate in Polonia o in un altro Stato membro dell'UE le quali, a seguito di un reato, hanno subito lesioni gravi o il deterioramento della loro salute per più di sette giorni, nonché ai parenti più prossimi di persone decedute in seguito a un reato.

Ho diritto a un risarcimento se l'imputato non viene condannato?

Avete diritto a un risarcimento anche se l'imputato non viene condannato.

Ho diritto a un anticipo del pagamento, nell'attesa di una decisione sulla mia richiesta di indennizzo?

Le vittime aventi diritto a un risarcimento possono ottenere un anticipo, ossia un pagamento una tantum effettuato prima della conclusione del procedimento. Tale importo può essere utilizzato in parte per coprire i costi di trattamento, convalescenza o sepoltura.

Ultimo aggiornamento: 20/11/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

5 - I miei diritti di aiuto e di assistenza

Sono vittima di un reato, chi devo contattare per un sostegno e assistenza?

Le vittime di reati e i loro parenti più stretti ricevono aiuto dalle ONG che ottengono sussidi a tale scopo dal Fondo di sostegno alle vittime e di assistenza post-penitenziaria. Tali sussidi sono concessi dal ministro della Giustizia.

Le vittime sono informate della disponibilità di tale aiuto prima che rendano la loro prima dichiarazione.

Un elenco di tutte le organizzazioni che hanno ottenuto sussidi a favore delle vittime e dei loro parenti più prossimi nonché informazioni (in polacco) su ciò che viene coperto da tale aiuto sono disponibili sul sito web del ministero della Giustizia all'indirizzo <https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/pomoc-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem-oraz-osobom-im-najblizszym--lista-podmiotow-i-organizacji/>, seguendo il percorso: Działalność/Pomoc pokrzywdzonym/Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym – lista podmiotów i organizacji.

Hotline di sostegno alle vittime

Attualmente, in Polonia non esiste una linea di assistenza telefonica diretta alle vittime a livello nazionale. Tuttavia, esiste una linea di assistenza telefonica diretta a favore delle vittime di violenza domestica.

Il sostegno alle vittime è gratuito?

Il sostegno alle vittime è offerto gratuitamente.

Che tipo di sostegno si può ricevere dai servizi dello Stato o delle autorità?

Le autorità forniscono alle vittime informazioni sui luoghi presso i quali viene fornita assistenza. Alcune categorie di vittime hanno diritto all'assistenza legale gratuita in considerazione della loro età e situazione finanziaria. Le vittime di un reato hanno diritto all'assistenza medica nel rispetto delle norme generali.

Che tipo di sostegno si può ricevere dalle organizzazioni non governative?

Le ONG finanziate dal Fondo di sostegno alle vittime e di assistenza post-penitenziaria offrono alle vittime assistenza legale, psicologica e finanziaria, ad esempio buoni pasto o aiuto per sostenere il costo di alimenti e abbigliamento, biancheria intima, calzature, prodotti per la pulizia e l'igiene personale, alloggio o rifugio temporaneo, istruzione e formazione, misure per adeguare un appartamento o una casa alle esigenze delle vittime di reato e per spese di viaggio.

Un altro tipo di sostegno è il finanziamento per il ricorso ai servizi di un interprete, ivi compreso un interprete del linguaggio dei segni.

L'assistenza medica comprende la copertura dei costi dell'assistenza sanitaria, delle medicine e delle attrezzature mediche necessarie per trattare i danni alla salute subiti a seguito del reato.

Ultimo aggiornamento: 20/11/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Diritti delle vittime di reato nei procedimenti penali - Romania

Si considera **vittima di reato** chiunque abbia subito un danno, fisico o materiale derivante da un fatto che costituisce reato ai sensi della legislazione penale in vigore. Si considerano vittime di reato anche i familiari di una persona deceduta a seguito di un reato che hanno subito un danno a seguito del decesso della persona in questione.

La legge conferisce alle vittime di reato taluni diritti prima, durante e dopo il processo penale.

Il processo penale in Romania si divide in due fasi: fase istruttoria e fase di giudizio (processo). Durante la fase di istruttoria gli inquirenti penali, sotto l'autorità del pubblico ministero conducono le indagini e raccolgono le prove al fine di individuare l'autore dei fatti. Alla fine della fase istruttoria, una volta raccolti tutti i dati relativi al reato e gli elementi di prova, la polizia rimette il fascicolo al pubblico ministero. Ricevuto il fascicolo, il pubblico ministero esamina il caso e determina il seguito del procedimento, vale a dire il rinvio a giudizio o l'archiviazione.

Se è disposto il rinvio a giudizio, un collegio di giudici esamina i fatti e procede all'audizione delle persone interessate al fine di stabilire la colpevolezza dell'imputato. Una volta stabilita la colpevolezza, all'autore dei fatti è inflitta una pena. Se il giudice ritiene che l'imputato non sia colpevole, ne stabilisce il rilascio.

Cliccate sui collegamenti sottostanti per trovare le informazioni di cui avete bisogno:

[1 - I miei diritti in quanto vittima di reato](#)

[2 - Denuncia di un reato; miei diritti durante le indagini o il processo](#)

[3 - I miei diritti dopo il processo](#)

[4 - Risarcimento](#)

[5 - I miei diritti di aiuto e di assistenza](#)

Ultimo aggiornamento: 04/02/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

1 - I miei diritti in quanto vittima di reato

Quali informazioni posso ottenere dalle autorità una volta che il reato si è verificato (ad es. polizia, pubblico ministero), ma anche prima di denunciarlo?

Gli organi giudiziari e qualsiasi altra istituzione dello Stato con cui interagite vi forniranno informazioni sui servizi di sostegno alle vittime presso le DGASPC - Direcții Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului (direzioni generali per l'assistenza sociale e la protezione dei minori) e le ONG che potete contattare per ricevere questi servizi.

Le informazioni vi saranno fornite verbalmente e per iscritto, mediante un modulo da firmare che comprende almeno l'indirizzo del servizio di sostegno alle vittime nella circoscrizione in cui si trova l'istituzione che fornisce l'informazione e un elenco delle sue competenze.

Il primo organo giudiziario (polizia/pubblico ministero) presso il quale vi recate o, se del caso, i servizi di sostegno alle vittime, al primo contatto vi informeranno in merito ai vostri diritti e ai servizi di sostegno e protezione che potete ricevere.

Riceverete informazioni in merito a quanto segue:

il tipo di sostegno che è possibile ricevere e chi può fornirlo, ivi comprese informazioni di base sull'accesso all'assistenza medica, alla consulenza psicologica e a sistemazioni alternative;

l'organo di polizia giudiziaria presso il quale è possibile sporgere denuncia;

il diritto all'assistenza legale e l'istituzione da contattare a tale scopo;

le condizioni e l'iter da seguire per ottenere l'assistenza legale gratuita;

i vostri diritti nel corso del procedimento penale (ivi comprese misure di protezione in veste di testimone soggetto a minacce);

le condizioni e l'iter da seguire per ricevere un risarcimento da parte dello Stato;

il diritto di avvalersi dei servizi di un mediatore;

se vivete in un altro Stato membro dell'UE, informazioni su come presentare una denuncia penale o chiedere un risarcimento da parte dello Stato in tale Stato membro, nonché informazioni sulle modalità per essere ascoltati dalle autorità giudiziarie rumene senza essere presenti in Romania.

Le informazioni vi verranno fornite in una lingua che siete in grado di comprendere. Riceverete altresì un modulo con tutte queste informazioni, che dovete firmare. La prima volta che contattate le autorità potete farvi accompagnare da una persona di vostra scelta.

Se sporgete denuncia presso un organo giudiziario riceverete una conferma scritta della vostra segnalazione. La denuncia può essere presentata per iscritto o verbalmente. Potete altresì chiedere a un'altra persona di denunciare il reato in vostra vece, ma in tal caso dovrete fornirle una procura scritta e firmata, che sarà allegata al fascicolo del caso.

Non vivo nel paese dell'UE in cui ha avuto luogo il reato (cittadini dell'UE e di paesi terzi). Come sono tutelati i miei diritti?

Se siete cittadini stranieri e siete stati vittima di un reato in Romania, avete diritto a beneficiare di tutti i diritti spettanti ai cittadini rumeni vittime di reati.

Se non parlate rumeno avete diritto a un interprete a titolo gratuito, che vi assisterà durante la vostra interazione con le autorità. In questo modo sarete in grado di sporgere denuncia e di ricevere le informazioni alle quali avete diritto al momento della denuncia del reato in una lingua che comprendete.

Se vivete in un altro Stato membro potete presentare la denuncia penale o chiedere il risarcimento in tale Stato membro. Inoltre potete essere ascoltati dalle autorità giudiziarie rumene senza essere presenti in Romania.

Se siete vittime della tratta di esseri umani, potete ricevere un alloggio in speciali case rifugio, dove sarete protetti. Nel corso del procedimento penale riceverete informazioni in merito allo stesso in una lingua che comprendete; potete altresì ricevere consulenza psicologica e assistenza medica. Le autorità rumene faranno del loro meglio per aiutarvi a tornare nel vostro paese d'origine il prima possibile, garantendovi un trasporto sicuro fino al confine rumeno.

Se siete cittadini stranieri potete chiedere un risarcimento da parte dello Stato qualora siate stati vittima di uno dei reati seguenti: tentato omicidio e tentato omicidio aggravato, di cui agli articoli 188 e 189 del codice penale; lesioni fisiche, di cui all'articolo 194 del codice penale; reati dolosi con conseguenti lesioni fisiche alla vittima e violenza domestica, di cui all'articolo 199 del codice penale; stupro, rapporti sessuali con un minore o violenza sessuale, di cui agli articoli da 218 a 220 del codice penale; tratta di esseri umani o di minori, di cui agli articoli 210 e 211 del codice penale; terrorismo o qualsivoglia altro reato violento intenzionale.

Le vittime di tentato omicidio, tentato omicidio aggravato, lesioni fisiche, un reato doloso con conseguenti lesioni fisiche, stupro, violenza sessuale, rapporto sessuale con un minore o corruzione sessuale di minori hanno diritto anche all'assistenza legale gratuita, come pure il coniuge, i figli e le persone a carico di una vittima di omicidio, omicidio aggravato e reati dolosi con conseguente decesso della vittima.

Se denuncio un reato, quali informazioni riceverò?

Quando denunciate un reato il funzionario di polizia che raccoglie la denuncia vi spiegherà la procedura, informandovi in merito ai vostri diritti e ai servizi che potete ricevere. La polizia è tenuta a redigere un rapporto scritto recante le informazioni fornite.

Riceverete informazioni in merito a quanto segue:

i vostri diritti durante il procedimento penale;

le organizzazioni alle quali potete rivolgervi per chiedere assistenza e i servizi che erogano;

le modalità per ricevere protezione;

le condizioni e l'iter da seguire per ricevere un risarcimento dallo Stato;

le condizioni e l'iter da seguire per ottenere la rappresentanza legale gratuita;

le condizioni e l'iter da seguire per ottenere l'assistenza legale gratuita;

il diritto di avvalersi dei servizi di un mediatore;

se l'imputato è privato della libertà o è oggetto di una pena detentiva, il diritto a essere informati in merito al suo rilascio;

se vivete in un altro Stato membro, informazioni su come chiedere un risarcimento da parte dello Stato in tale Stato membro, nonché informazioni sulle modalità per essere ascoltati dalle autorità giudiziarie rumene senza essere presenti in Romania.

Successivamente, nel corso del procedimento, potete ricevere informazioni sugli sviluppi delle indagini e, se il pubblico ministero decide di non rinviare il caso a un organo giurisdizionale, ottenere una copia di tale decisione. Per ricevere queste informazioni dovrete presentare una richiesta al funzionario di polizia o al pubblico ministero che si occupano del vostro caso e indicare un indirizzo postale in Romania o un indirizzo di posta elettronica o di messaggistica elettronica ai quali potete essere contattati.

Se il pubblico ministero decide di rinviare il procedimento all'esame di un organo giurisdizionale, sarete citati a comparire in giudizio.

Se dovrete essere ascoltati in aula, sarete altresì informati in merito ai vostri diritti e obblighi, ossia:

il diritto all'assistenza di un avvocato o, se del caso, alla rappresentanza legale gratuita;

il diritto di ricorrere ai servizi di un mediatore nei casi consentiti dalla legge;

il diritto di proporre prove da presentare, di sollevare obiezioni e formulare conclusioni a norma di legge;

il diritto di essere informati sugli sviluppi del procedimento giudiziario;

il diritto di presentare un esposto, laddove sia necessario (per determinati tipi di reati, affinché si possa procedere con la causa contro l'autore del reato, occorre presentare una richiesta sotto forma di esposto). Gli organi giudiziari forniranno chiarimenti in merito, se del caso. Un esposto serve a richiedere la prosecuzione del procedimento penale contro l'autore del reato e si differenzia dalla denuncia che sporgete presso la polizia o il pubblico ministero per segnalare un reato che è stato commesso contro di voi;

il diritto a costituirvi parte civile nel procedimento;

l'obbligo di presentarvi, ogniqualvolta citati in giudizio dagli organi giudiziari;

l'obbligo di notificare qualsiasi variazione di indirizzo;

il diritto di essere informati in merito all'eventuale rilascio dell'autore del reato, qualora quest'ultimo sia stato condannato a scontare una pena detentiva o posto in stato di custodia cautelare.

Ho diritto a servizi gratuiti di interpretazione o di traduzione (quando contatto la polizia o altre autorità o nel corso dell'indagine e del processo)?

Sì, avete diritto a servizi di traduzione e interpretazione durante tutto il procedimento penale.

In che modo le autorità garantiscono che io comprenda e sia compreso/a (nel caso di un minore o di un disabile)?

L'organo giudiziario può ordinare che i colloqui con vittime che richiedono protezione a norma di legge siano condotti da uno psicologo o un'altra persona specializzata nella consulenza alle vittime, o in sua presenza.

Le vittime con difficoltà di parola e di udito saranno sentite in presenza di persone che possono comunicare mediante la lingua dei segni. In questi casi è possibile anche comunicare per iscritto.

Servizi di sostegno alle vittime

Per garantire l'adeguatezza degli interventi di sostegno e protezione, le vittime saranno valutate individualmente da servizi di sostegno alle vittime o fornitori privati di servizi sociali. Ove opportuno, previo consenso della vittima, questi servizi collaborano con operatori sanitari pubblici o privati.

I servizi di sostegno e protezione forniti alle vittime di reati e ai loro familiari possono comprendere:

informazioni sui diritti delle vittime;

consulenza psicologica, consigli riguardo a rischi di vittimizzazione secondaria e ripetuta o di intimidazione e ritorsione;

consulenze relative a questioni finanziarie e pratiche derivanti dal reato;

servizi di inserimento/reinserimento sociale;

sostegno emotivo e sociale per il reinserimento sociale;

informazioni e consulenze relative al ruolo della vittima durante il procedimento penale, inclusa la preparazione per la partecipazione al processo;

se del caso, rinvio della vittima ad altri servizi specializzati: servizi sociali, servizi di assistenza sanitaria, centri per l'impiego, servizi educativi o altri servizi di interesse generale forniti a norma di legge.

I servizi di sostegno e protezione possono essere erogati:

in centri diurni, che forniscono prevalentemente informazioni, consulenze, sostegno emotivo e per il reinserimento sociale, consulenza psicologica, consulenza legale e finanziaria, servizi di inserimento/reinserimento sociale, ecc.;

in centri residenziali, che forniscono adeguate sistemazioni temporanee per le vittime che necessitano di un luogo sicuro a causa di un rischio imminente di vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazione e ritorsione.

Le vittime di violenza domestica o tratta di esseri umani possono essere alloggiate in centri di accoglienza residenziali dove, per un periodo di tempo limitato e insieme ai minori sotto la loro tutela, ricevono assistenza familiare, protezione contro l'autore del reato, servizi di assistenza medica e cure, vitto, alloggio, consulenza psicologica e assistenza legale a titolo gratuito.

Chi fornisce sostegno alle vittime?

Presso ogni direzione generale per l'assistenza sociale e la protezione dei minori (DGASPC) è presente un servizio di sostegno alle vittime.

Anche operatori privati dei servizi sociali possono fornire sostegno alle vittime.

Le vittime di violenza domestica possono contattare l'Agencia Națională pentru Egalitate de Șanse între Bărbați și Femei (Agenzia nazionale per le pari opportunità tra donne e uomini) e le direzioni generali per l'assistenza sociale e la protezione dei minori (DGASPC).

I minori di 18 anni che sono vittime di reati possono contattare l'ANPDCA - Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (Autorità nazionale per la protezione dei diritti dei minori e l'adozione) e le direzioni generali per l'assistenza sociale e la protezione dei minori (DGASPC).

Le vittime della tratta di esseri umani possono contattare l'ANITP - Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane (Agenzia nazionale contro la tratta di esseri umani) in seno al MAI - Ministerul Afacerilor Interne (ministero degli Interni).

Il ministero della Giustizia è l'autorità di assistenza rumena competente per la procedura di risarcimento a favore delle vittime di reati violenti intenzionali commessi nel territorio di uno Stato membro diverso da quello dove la vittima risiede legalmente.

Vi sono inoltre numerose organizzazioni non governative (ONG) che forniscono vari tipi di sostegno alle vittime. L'istituzione che contattate vi indirizzerà all'ONG pertinente.

La polizia mi indirizzerà automaticamente a un servizio di sostegno alle vittime?

Sì, gli organi giudiziari sono tenuti a indirizzarvi a tali servizi.

Come viene tutelata la mia privacy?

Informazioni, sostegno e protezione sono forniti alle vittime di reato in modo tale da garantire la riservatezza dei loro dati personali e di qualsiasi informazione sulla vita privata delle vittime e sulle difficoltà che stanno affrontando. I servizi di sostegno sono forniti su base anonima e non richiedono la stipulazione di un contratto con i beneficiari.

I dati concernenti le vittime di reato sono conservati per un anno e possono essere utilizzati per attività di sostegno e protezione o trasmessi a organi giudiziari su richiesta degli stessi. I dati conservati saranno cancellati alla scadenza del termine di un anno.

I dati di identificazione delle persone oggetto di misure di protezione e sostegno alle vittime vengono conservati per tutto il periodo di applicazione delle misure e nei tre mesi successivi alla relativa scadenza.

L'ubicazione dei centri di accoglienza per le vittime di violenza domestica e tratta di esseri umani è segreta.

Durante l'indagine penale e nel corso del procedimento giudiziario, se ritengono che la vostra vita privata o la vostra dignità possa essere compromessa in ragione delle informazioni fornite o per altri motivi, gli organi giudiziari possono adottare, di loro iniziativa o su vostra richiesta, una serie di misure a tutela della riservatezza e della privacy, come ad esempio:

proteggere la vostra identità;

esaminarvi/ascoltarvi attraverso mezzi audiovisivi, distorcendo la voce e l'immagine, senza che sia necessaria la vostra presenza, qualora le altre misure non siano sufficienti;
mantenere l'udienza a porte chiuse per tutta la durata del vostro esame.
Durante i procedimenti giudiziari l'organo giurisdizionale può inoltre vietare qualsiasi pubblicazione di testi, disegni, foto o immagini che potrebbero rivelare la vostra identità.
L'organo giurisdizionale può anche celebrare l'udienza a porte chiuse, qualora un'udienza pubblica possa avere ripercussioni sulla vostra dignità o vita privata.

Per poter beneficiare del sostegno alle vittime devo prima denunciare un reato?

Non occorre sporgere una denuncia presso gli organi di polizia giudiziaria per avere accesso alle informazioni, al sostegno e alla protezione destinati alle vittime di reato.

Protezione personale nelle situazioni di pericolo

Quali tipi di protezione sono disponibili?

Durante l'indagine penale e nel corso del procedimento giudiziario avete diritto a misure di protezione, qualora gli organi giudiziari ritengano che possiate essere in pericolo.

È molto importante sapere che, se ritengono che possiate essere in pericolo a causa delle informazioni fornite o per qualsiasi altro motivo, gli organi giudiziari possono adottare, su vostra richiesta o di loro iniziativa, una serie di misure intese a garantire la vostra protezione, come ad esempio:
fornire sorveglianza o protezione presso la vostra abitazione o il vostro alloggio temporaneo;
prevedere una scorta e la protezione per voi o i vostri familiari durante le trasferte;
proteggere la vostra identità (i dati personali possono essere omessi dal fascicolo al fine di proteggere l'identità mantenendola segreta);
esaminarvi/ascoltarvi attraverso mezzi audiovisivi, distorcendo la voce e l'immagine, senza che sia necessaria la vostra presenza, qualora le altre misure non siano sufficienti (in questo modo non dovrete comparire dinanzi al funzionario di polizia, al pubblico ministero o al giudice e non vi troverete nel medesimo luogo dell'autore del reato);
mantenere l'udienza a porte chiuse per tutta la durata del vostro esame.

Durante i procedimenti giudiziari l'organo giurisdizionale può inoltre vietare qualsiasi pubblicazione di testi, disegni, foto o immagini che potrebbero rivelare la vostra identità.

Inoltre se siete un testimone nel procedimento penale o se, anche qualora non siate coinvolti nel caso, fornite informazioni utili agli organi giudiziari per risolvere casi relativi a reati gravi o evitare che si verifichino danni significativi, potete chiedere al funzionario di polizia o al pubblico ministero che conducono le indagini di inserirvi nel programma di protezione dei testimoni. Tale programma comprende una serie di misure, come ad esempio:

identità segreta, ivi compresa la partecipazione a udienze previa distorsione della voce o delle immagini;
protezione dell'abitazione e scorta della polizia quando siete invitati a riferire presso gli organi di polizia giudiziaria;
trasferimento;
cambio di identità, ivi compreso un cambiamento dell'aspetto, se necessario.

Se accedete al programma di protezione dei testimoni, potrete beneficiare di ulteriori misure di assistenza, come ad esempio:

reinserimento in un diverso ambiente sociale;
acquisizione di nuove qualifiche professionali;
un nuovo posto di lavoro;
sostegno finanziario fino all'ottenimento di un nuovo posto di lavoro.

Se necessario, anche i parenti di primo grado (come ad esempio figli o genitori) e il coniuge possono accedere al programma di protezione dei testimoni.

Se non siete stati inseriti nel programma di protezione dei testimoni durante le indagini penali, potete richiederlo all'organo giurisdizionale.

Sono disponibili ulteriori misure di protezione, a seconda del tipo di reato:

se siete vittima di violenza domestica potete chiedere alla polizia di allontanare immediatamente dall'abitazione condivisa l'autore del reato mediante un ordine di protezione temporaneo, che resterà in vigore fino all'emissione di un ordine restrittivo da parte del tribunale. In alternativa potete essere ospitati, in quanto vittima, presso un centro per le vittime di violenza domestica. Questa sistemazione è disponibile esclusivamente in casi urgenti o previa approvazione della direzione del centro. Una volta ammessi al centro potrete ricevere gratuitamente alloggio, vitto, cure mediche, consulenza psicologica e assistenza legale;

se siete vittima della tratta di esseri umani potete essere ospitati presso un centro per la protezione delle vittime. A norma di legge l'alloggio è disponibile per un periodo massimo di 90 giorni, tuttavia l'organo giurisdizionale può prolungare il soggiorno fino alla conclusione del procedimento giudiziario. Le udienze nei casi concernenti la tratta di minori sono a porte chiuse. In questi casi inoltre i minori di 14 anni sono ascoltati in presenza di uno psicologo e di un rappresentante della direzione generale per l'assistenza sociale e la protezione dei minori.

Se ritenete di essere in pericolo, dovrete informare il funzionario di polizia, il pubblico ministero o il giudice e fornire quante più informazioni possibili.

Le misure di cui sopra sono disponibili sia nella fase di indagine penale che durante il procedimento giudiziario.

Chi mi può offrire protezione?

Sarete protetti dalla polizia rumena.

Il mio caso sarà valutato da qualcuno per stabilire se rischio di subire ulteriori danni da parte dell'autore del reato?

Onde evitare gli effetti secondari per la persona offesa, il vostro caso sarà valutato non appena possibile dopo l'identificazione, in modo da ridurre al minimo il numero di dichiarazioni e valutazioni mediche/psicologiche/sociali.

Gli appositi dipartimenti e i fornitori di servizi di sostegno alle vittime vi metteranno a disposizione consulenze in merito al rischio di intimidazione e ritorsione e, per evitare questo rischio, potrete essere alloggiati temporaneamente in centri residenziali.

Se al termine del processo penale sarete ancora in pericolo, gli organi giudiziari valuteranno l'opportunità di inserirvi in un programma di protezione dei testimoni, a meno che non ne facciate già parte.

Se siete vittima della tratta di esseri umani, di violenza nelle relazioni strette, di reati della criminalità organizzata, terrorismo o altre categorie di reati, sarete considerati vittime vulnerabili e riceverete la protezione garantita per legge ai testimoni minacciati o vulnerabili.

Il mio caso sarà valutato da qualcuno per stabilire se rischio di subire ulteriori danni da parte del sistema giudiziario penale (durante le fasi dell'indagine e del processo)?

Sì, il vostro caso può essere valutato. Ad esempio, le vittime di determinate categorie di reato (violenza domestica, stupro, violenza sessuale, ecc.) saranno ascoltate solo da persone dello stesso sesso, se lo richiedono.

Un secondo esame della vittima avrà luogo soltanto se strettamente necessario ai fini del procedimento penale, in maniera da evitare ulteriori danni.

Onde evitare la vittimizzazione secondaria provocata da ripetuti interrogatori della vittima da parte degli organi giudiziari, le leggi in materia di procedura penale dispongono inoltre che una parte lesa che abbia denunciato un reato debba essere ascoltata immediatamente o, laddove non sia possibile, dopo la presentazione della denuncia, senza indebito ritardo.

Alle vittime di reati sono riservate sale d'attesa separate nelle aule giudiziarie.

Quali tutele sono disponibili per le vittime molto vulnerabili?

Se siete una vittima vulnerabile, potete beneficiare delle misure di protezione illustrate sopra nelle risposte relative alla protezione dei testimoni.

Sono minorenni: ho dei diritti speciali?

Nel caso dei minori che sono vittime di sfruttamento, violenza, abuso, negligenza, maltrattamento o di qualsiasi altro reato, chiunque, incluso il minore, può denunciare il reato alla polizia.

I minori sono considerati sin dall'inizio vittime vulnerabili e le autorità li informano in merito alle misure di protezione delle quali possono beneficiare.

I minori vittime di violenze saranno valutati, sostenuti e protetti a norma di legge dai dipartimenti specializzati delle direzioni generali per l'assistenza sociale e la protezione dei minori che sono competenti per intervenire nei casi di abuso, negligenza, tratta, migrazione e rimpatrio.

I minori possono ricevere assistenza dall'Autorità nazionale per la protezione dei diritti dei minori e l'adozione.

Un minore vittima di abuso, trascurato o che abbia subito una qualche forma di violenza può essere collocato temporaneamente presso un'altra famiglia, un genitore affidatario o un centro speciale, a titolo di misura di emergenza.

Se siete chiamati a comparire dinanzi agli organi di polizia giudiziaria e avete meno di 14 anni dovete essere accompagnati dai vostri genitori o dal vostro tutore. Se i vostri genitori o tutori sono anch'essi coinvolti nel procedimento penale o potrebbero essere interessati a influenzare la vostra dichiarazione, l'esame si svolgerà in presenza di un parente o di un'altra persona designata dal funzionario di polizia/pubblico ministero/giudice.

Gli organi giudiziari possono decidere inoltre che durante i colloqui sia presente anche uno psicologo per assistervi; potete presentare una richiesta in questo senso agli organi giudiziari.

Il colloquio deve essere registrato e laddove ciò non sia possibile occorre specificarlo nella vostra dichiarazione, indicandone i motivi.

Potete essere ascoltati dalla medesima persona in stanze appositamente progettate/adattate, ove disponibili.

Durante le indagini relative a talune categorie di reati, i colloqui possono essere condotti da una persona del medesimo sesso della vittima. Potete anche farvi accompagnare da una persona di vostra scelta.

Avete diritto a un rappresentante legale durante tutto il procedimento giudiziario. Se non disponete di un consulente legale, l'organo giurisdizionale vi assisterà nel trovarne uno. Se la vostra famiglia non può permettersi di pagare i servizi del consulente, avete diritto a ricevere assistenza legale gratuita.

Nei casi concernenti la tratta di esseri umani, i minori di età inferiore ai 14 anni saranno ascoltati in presenza di almeno un genitore o di un altro rappresentante legale. Inoltre devono essere chiamati a comparire in giudizio anche uno psicologo e un rappresentante della direzione generale per l'assistenza sociale e la protezione dei minori.

Un mio familiare è deceduto a causa del reato: quali sono i miei diritti?

In questo caso siete una vittima di reato e avete diritto a tutti i servizi di sostegno a protezione di cui sopra, tra cui informazioni, consulenza psicologica, assistenza legale, servizi di assistenza sanitaria, inserimento/reinserimento sociale, ecc.

Il coniuge, i figli e le persone a carico di una persona deceduta a causa di un omicidio o di un omicidio aggravato di cui agli articoli 188 e 189 del codice penale, nonché di reati dolosi con conseguente decesso della vittima, hanno diritto all'assistenza legale gratuita e a un risarcimento da parte dello Stato.

L'assistenza legale gratuita è disponibile anche per altre categorie di reati, se il reddito mensile per membro del nucleo familiare della vittima non è superiore al salario minimo nazionale lordo di riferimento determinato per l'anno in cui viene presentata la domanda di assistenza legale gratuita.

Un mio familiare è stato vittima di reato: quali sono i miei diritti?

Cfr. sopra.

Posso avere accesso a servizi di mediazione? A quali condizioni? Sarò al sicuro durante la mediazione?

La mediazione è possibile nel caso dei reati considerati meno gravi a norma del diritto penale. La procedura può essere applicata solo se la vittima e l'autore del reato acconsentono entrambi a prender parte al relativo procedimento. Durante il procedimento di mediazione sarete invitati a una serie di incontri con l'autore del reato per discutere le possibilità di riconciliazione. Una persona denominata mediatore faciliterà le riunioni. Se al termine del procedimento avete raggiunto un accordo con l'autore del reato, potete ritirare la denuncia e il caso si considera chiuso. Se invece il procedimento di mediazione non ha avuto esito positivo, il procedimento penale continuerà come se la mediazione non avesse avuto luogo.

Dove posso trovare la legislazione che stabilisce i miei diritti?

Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală (legge n. 135/2010 sul codice di procedura penale) e successive modifiche e integrazioni;
legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane (legge n. 678/2001 sulla prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani) e successive modifiche e integrazioni;

hotărârea de Guvern nr. 1216/2001 privind aprobarea Planului național de acțiune pentru combaterea traficului de ființe umane (decisione n. 1216/2001 del governo che approva il piano d'azione nazionale di contrasto alla tratta di esseri umani);

legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor (legge n. 211/2004 relativa a talune misure intese a garantire la protezione delle vittime di reati) e successive modifiche e integrazioni;

hotărârea Guvernului nr. 1238 din 10 octombrie 2007 pentru aprobarea Standardelor naționale specifice pentru serviciile specializate de asistență a victimelor traficului de persoane (decisione del governo n. 1238, del 10 ottobre 2007, che approva le norme specifiche nazionali per i servizi di assistenza specializzata alle vittime della tratta di esseri umani);

legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie (Legge n. 217/2003 sulla prevenzione e la repressione della violenza domestica) e successive modifiche e integrazioni;

legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (legge n. 272/2004 sulla promozione e la protezione dei diritti dei minori) e successive modifiche e integrazioni;

legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor (legge n. 682/2002 sulla protezione dei testimoni) e successive modifiche e integrazioni;

legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator (legge n. 192/2006 sulla mediazione e l'organizzazione della professione di mediatore) e successive modifiche e integrazioni.

Ultimo aggiornamento: 04/02/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

2 - Denuncia di un reato; miei diritti durante le indagini o il processo

Come posso denunciare un reato?

Se siete stati vittima di un reato, potete denunciarlo alla polizia (o al pubblico ministero) verbalmente o per iscritto. Potete altresì chiedere ad un'altra persona di denunciare il reato in vece vostra, tuttavia dovrete fornire a tale persona una procura scritta. Tale procura scritta e firmata sarà allegata al fascicolo del caso.

Il reato può essere denunciato da un coniuge per l'altro o dal figlio maggiorenne per i genitori. Per i minorenni, la denuncia è effettuata da parte del rappresentante legale o con il consenso di quest'ultimo.

Se scegliete di denunciare il reato verbalmente, dovete recarvi presso una stazione di polizia. L'ufficiale di polizia raccoglie la denuncia per iscritto, la registra e vi chiederà di firmarla. Anche le denunce scritte devono essere firmate.

La vostra denuncia deve comprendere il vostro nome, la vostra professione, il vostro indirizzo di casa e una descrizione il più dettagliata possibile dei fatti.

Se conoscete il nome dell'autore del reato, dovete indicarlo nella denuncia, unitamente a qualsiasi prova relativa all'accadimento in questione. Anche durante le indagini relative al reato potete fornire ulteriori informazioni in merito al caso.

Se non parlate o non capite il rumeno, potete sporgere denuncia in una lingua che capite e l'organo giudiziario provvederà a farla tradurre. In questo caso, potete chiedere di ricevere la citazione in una lingua che comprendete.

Se siete vittima di violenza domestica, potete chiedere l'emissione di un ordine di protezione provvisorio da parte dell'organo di polizia o potete chiedere all'organo giurisdizionale di emettere l'ordine di protezione. A tal fine è necessario compilare una domanda tipo da deporre presso il tribunale distrettuale del vostro domicilio. La domanda può essere presentata di persona o, se siete d'accordo, da un rappresentante dei servizi sociali che si occupa di casi di violenza familiare, da un procuratore o da un agente di polizia.

Come posso conoscere il seguito della mia denuncia?

In seguito alla vostra denuncia, gli organi di polizia inoltreranno il fascicolo al pubblico ministero presso il quale verrà assegnato un numero specifico.

Una volta denunciato il reato, potete verificare gli sviluppi relativi al vostro caso presentando una richiesta scritta a tal fine, indicando nel contempo un indirizzo in Romania oppure un indirizzo di posta elettronica o di messaggistica elettronica tramite i quali le autorità dovrebbero inviarvi le informazioni richieste.

Se il pubblico ministero decide di portare il caso dinanzi a un organo giurisdizionale, avete il diritto di consultare il fascicolo presso la sede di detto organo durante i procedimenti giudiziari. Inoltre, sarete chiamati a comparire dinanzi a detto organo giurisdizionale.

Ho diritto al patrocinio a spese dello Stato (nel corso della fase delle indagini o del processo)? A quali condizioni?

Se siete una parte lesa, avete il diritto a ricevere assistenza legale o rappresentanza.

a. Durante tutto il procedimento penale avete diritto ad essere assistiti da un avvocato di vostra scelta a vostre spese. Se l'autore del reato viene condannato, potrete recuperare dall'autore del reato le spese sostenute per l'assistenza prestata dal vostro avvocato.

b. Se lo desiderate potete essere rappresentati durante il procedimento penale, a meno che la vostra presenza non sia obbligatoria o il pubblico ministero, il giudice o l'organo giurisdizionale non la ritenga necessaria, a seconda dei casi (ad esempio ai fini di un esame).

c. In taluni casi, il patrocinio a spese dello Stato durante il procedimento penale può essere fornita a titolo gratuito:

se il pubblico ministero o il giudice ritengono che non siate in grado di occuparvi della vostra difesa e non disponiate di alcun consulente legale retribuito;

se siete minorenni e non avete ancora acquisito piena capacità di agire (tramite il fatto di aver contratto matrimonio o una decisione giudiziaria);

su richiesta, se siete stati vittima di uno qualsiasi dei seguenti reati: tentato omicidio e tentato omicidio aggravato, lesioni personali, reati dolosi che hanno provocato lesioni fisiche alla vittima (il codice penale definisce il significato di lesioni fisiche), stupro, violenza sessuale, rapporti sessuali con un minore e corruzione sessuale di minori;

su richiesta, se siete il coniuge, il figlio o un'altra persona dipendente dalla vittima deceduta in seguito a omicidio, omicidio aggravato o un altro reato doloso;

su richiesta, se siete vittima di reati diversi da quelli elencati e se avete un reddito mensile, determinato per membro del nucleo familiare, non superiore al salario minimo nazionale lordo. La domanda di patrocinio a spese dello Stato va presentata all'organo giurisdizionale competente per il vostro luogo di residenza.

In tali casi il patrocinio a spese dello Stato è disponibile soltanto se avete denunciato il reato alla polizia o al pubblico ministero entro 60 giorni dalla commissione del reato oppure, se del caso, dalla data in cui siete venuto a conoscenza della commissione del reato. Qualora non vi sia stato possibile presentare denuncia per il reato, il termine di 60 giorni decorre dalla data di cessazione delle circostanze che vi hanno impedito di effettuare tale denuncia. Qualora desiderate ricevere il patrocinio a spese dello Stato, dovete presentare una domanda al pubblico ministero o all'organo giurisdizionale, a seconda dei casi, e questi ultimi decideranno in proposito. Potete beneficiare del patrocinio a spese dello Stato fino alla conclusione del procedimento penale.

Posso chiedere il rimborso delle spese (per partecipare alle indagini/processo)? A quali condizioni?

Potete chiedere il rimborso delle vostre spese di giudizio. L'organo giurisdizionale deciderà quale parte delle vostre spese deve essere rimborsata e da chi.

Se partecipate al procedimento in veste di parte lesa o di parte civile (se la vostra azione civile viene ammessa) e l'imputato viene giudicato colpevole (anche se, per determinati motivi, non viene condannato a scontare una pena), quest'ultimo sarà condannato a pagare le vostre spese di giudizio.

Posso ricorrere contro la decisione di archiviazione della denuncia?

Se il pubblico ministero decide di chiudere il caso senza avviare un procedimento giudiziario, potete presentare ricorso contro la sua decisione entro 20 giorni dalla ricezione di una copia di tale decisione. Dovete presentare il vostro ricorso presso l'ufficio del procuratore gerarchicamente superiore di quello che si è occupato del fascicolo.

Se l'ufficio del procuratore gerarchicamente superiore respinge il vostro ricorso, potete presentare ricorso contro tale decisione dinanzi al giudice della sezione preliminare dell'organo giurisdizionale competente.

Posso partecipare al processo?

Potete essere coinvolti nel procedimento penale come segue:

- in veste di vittima (parte lesa)

Se avete subito lesioni dovute a un reato, potete partecipare al procedimento in veste di parte lesa e avete diritto a disporre di diversi diritti procedurali, come specificato in appresso.

- in veste di testimone

Se non desiderate partecipare al procedimento penale in veste di parte lesa dovete informare l'organo giudiziario competente per il vostro fascicolo, il quale, se lo riterrà necessario, potrebbe comunque chiamarvi per essere ascoltati in veste di testimoni. Se siete chiamati a fornire una prova testimoniale, dovete presentarvi e dichiarare tutto ciò che sapete in merito all'accadimento in questione.

- in veste di parte civile

Se desiderate chiedere un risarcimento per i danni causati dal reato, dovete costituirvi parte civile nel contesto del procedimento penale.

In generale, le udienze presso gli organi giurisdizionali sono aperte al pubblico e potete parteciparvi indipendentemente dal vostro ruolo nel procedimento.

Tuttavia, l'organo giurisdizionale può decidere di tenere udienze a porte chiuse quando sussistono ragioni sufficienti a sostegno di tale decisione. In questo caso, potrete partecipare soltanto se siete parte lesa o parte civile.

La presenza dinanzi al giudice è obbligatoria soltanto se siete convocati per essere interrogati (ad esempio in veste di testimone).

Qual è il mio ruolo ufficiale nel sistema giudiziario? Ad esempio, sono o posso scegliere di essere: vittima, testimone, parte civile, o accusa privata?

Se siete stati vittima di un reato potreste avere uno dei seguenti ruoli nel contesto del sistema giudiziario.

Vittima (parte lesa)

Se avete subito lesioni dovute a un reato, potete partecipare al procedimento in veste di parte lesa e avete diritto a disporre di diversi diritti procedurali, come specificato in appresso.

Parte civile

Se desiderate chiedere un risarcimento per i danni causati dal reato, potete presentare una domanda, costituendovi così parte civile nel contesto del procedimento penale.

Testimone

Se non desiderate partecipare al procedimento penale in veste di parte lesa dovete informare l'organo giudiziario competente per il vostro fascicolo, il quale, se lo riterrà necessario, potrebbe comunque chiamarvi per essere ascoltati in veste di testimoni. In questo caso, verrete chiamati per espletare una prova testimoniale e vi verrà chiesto di fornire informazioni quanto più dettagliate possibile sui fatti. La vostra presenza durante l'escussione è obbligatoria se siete stati chiamati a espletare una prova testimoniale.

Quali sono i miei diritti e obblighi in questo ruolo?

Se partecipate al procedimento penale *in veste di parte lesa/parte civile*, disponete di numerosi diritti procedurali.

Durante l'indagine penale:

avete il diritto di chiedere un risarcimento per i danni che avete subito a causa del reato. A tal fine, dovete costituirvi parte civile nel contesto del procedimento penale oppure avviare un'azione civile distinta. Per costituirvi parte civile in qualsiasi momento della fase di indagine.

Per costituirvi parte civile nel contesto del procedimento penale dovete farne richiesta verbalmente dinanzi a un ufficiale di polizia o al pubblico ministero oppure presentare una richiesta scritta al funzionario di polizia o al pubblico ministero che si occupano del caso. Tale richiesta deve specificare il risarcimento da voi richiesto, i motivi dello stesso e le prove in vostro possesso.

Durante il primo esame, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia vi informeranno che potete costituirvi parte civile;

avete il diritto di chiedere il rimborso delle spese di giudizio. L'organo giurisdizionale deciderà quale parte delle vostre spese deve essere rimborsata e da chi. Se partecipate al procedimento in veste di parte lesa o di parte civile (se la vostra azione civile viene ammessa) e l'imputato viene giudicato colpevole (anche se, per determinati motivi, non viene condannato a scontare una pena), quest'ultimo sarà condannato a pagare le vostre spese di giudizio.

Avete il diritto di ricevere informazioni sugli sviluppi delle indagini, nonché, se il pubblico ministero decide di non rinviare il caso a un organo giurisdizionale, di ottenere una copia di tale decisione. A tal fine, dovrete presentare una richiesta all'ufficiale di polizia o al pubblico ministero che si occupano del caso e indicare un indirizzo postale in Romania, un indirizzo di posta elettronica o di messaggistica elettronica tramite i quali ricevere le informazioni richieste. Se il pubblico ministero decide di rinviare il caso a un organo giurisdizionale, sarete citati a comparire in giudizio;

avete diritto a servizi di interpretazione e traduzione, se non parlate o comprendete il rumeno. Durante il procedimento penale, vi verrà fornito un interprete a titolo gratuito se non parlate rumeno;

durante il procedimento penale, avete il diritto ad essere assistito da un avvocato. In casi specifici, (ad esempio: quando il pubblico ministero ritiene che non siate in grado di occuparvi della vostra difesa o siete minorenni e non avete ancora acquisito la piena capacità di agire; se siete stati vittima di determinati reati; se il vostro reddito è inferiore a un certo limite ecc. - cfr. la risposta alla domanda precedente), avete diritto a ricevere il patrocinio a spese dello Stato; avete il diritto di essere rappresentati durante il procedimento penale, a meno che la vostra presenza non sia obbligatoria o il pubblico ministero, il giudice o l'organo giurisdizionale non la ritenga necessaria, a seconda dei casi (ad esempio ai fini di un esame);

voi o il vostro avvocato potete consultare il fascicolo. Tuttavia, la consultazione del vostro fascicolo sarà soggetta a norme specifiche comunicate dalla cancelleria dell'ufficio del pubblico ministero;

avete il diritto di essere convocati per un esame dall'ufficiale di polizia o dal pubblico ministero che si occupano del caso. Durante l'espletamento potete chiedere di essere accompagnati tanto dal vostro rappresentante legale, se ne avete uno, quanto da una persona di vostra scelta di cui ritenete utile la presenza durante l'esame. L'organo giudiziario può respingere la vostra richiesta soltanto motivando il rifiuto.

Quando denunciate un reato commesso contro di voi, l'organo giudiziario è tenuto ad ascoltarvi immediatamente. Se ciò non è possibile, dovrete essere ascoltati il prima possibile dopo aver denunciato il reato.

Se siete stati vittima di violenza domestica, stupro o altri tipi di violenza sessuale, maltrattamenti di minori, molestie, molestie sessuali, nonché in qualsiasi altro caso lo riteniate necessario per la tutela della vostra vita privata, potete chiedere di essere ascoltati da una persona del vostro medesimo sesso.

L'organo giudiziario può respingere la vostra richiesta soltanto per ragionevoli motivi;

avete il diritto di presentare prove e qualsiasi altra domanda relativa al caso; Potete farlo durante il vostro esame oppure in una domanda distinta presentata presso l'organo giudiziario incaricato di esaminare il vostro fascicolo;

se l'autore del reato è stato posto in stato di arresto e successivamente rilasciato, avete il diritto di essere informati del suo rilascio. Durante il vostro primo esame, sarete informati in merito a tale diritto e vi verrà chiesto se desiderate essere informati del rilascio dell'autore del reato;

potete presentare ricorso contro atti intrapresi in relazione al vostro fascicolo. Tale ricorso va presentato al pubblico ministero competente, laddove l'atto sia stato effettuato da un ufficiale di polizia, oppure all'ufficio del procuratore gerarchicamente superiore, laddove l'atto sia stato effettuato dal pubblico ministero competente per il vostro caso.

Se avete presentato ricorso contro la decisione del pubblico ministero di archiviare il fascicolo e il vostro ricorso viene respinto, potete presentare un nuovo ricorso contro tale decisione dinanzi il giudice della sezione preliminare.

Durante il procedimento giudiziario:

avete il diritto di chiedere un risarcimento per i danni che avete subito a causa del reato. A tal fine, dovete costituirvi parte civile nel contesto del procedimento penale oppure avviare un'azione civile distinta.

Se avete partecipato alle indagini penali in veste di parte civile, potete mantenere il medesimo status durante il procedimento giudiziario.

Se non avete partecipato alle indagini penali in veste di parte civile, potete comunque costituirvi parte civile nel contesto del procedimento giudiziario prima dell'inizio della fase istruttoria. Quando sarete convocati per la prima udienza, sarete informati in merito a questo aspetto.

Potete chiedere di costituirvi parte civile nel procedimento penale verbalmente dinanzi all'organo giurisdizionale oppure presentando una richiesta scritta.

Tale richiesta deve specificare il risarcimento da voi richiesto, i motivi dello stesso e le prove in vostro possesso;

avete il diritto di chiedere il rimborso delle spese di giudizio. L'organo giurisdizionale deciderà quale parte delle vostre spese deve essere rimborsata e da chi. Se partecipate al procedimento in veste di parte lesa o di parte civile (se la vostra azione civile viene ammessa) e l'imputato viene giudicato colpevole (anche se, per determinati motivi, non viene condannato a scontare una pena), quest'ultimo sarà condannato a pagare le vostre spese di giudizio;

avete diritto a servizi di interpretazione e traduzione, se non parlate o comprendete il rumeno. Durante il procedimento penale, vi verrà fornito un interprete a titolo gratuito se non parlate rumeno;

durante il procedimento penale, avete il diritto ad essere assistito da un avvocato. In casi specifici, (ad esempio: quando il pubblico ministero ritiene che non siate in grado di occuparvi della vostra difesa o siete minorenni e non avete ancora acquisito la piena capacità di agire; se siete stati vittima di determinati reati; se il vostro reddito è inferiore a un certo limite ecc. - cfr. la risposta alla domanda precedente), avete diritto a ricevere il patrocinio a spese dello Stato; avete il diritto di essere rappresentati durante il procedimento penale, a meno che la vostra presenza non sia obbligatoria o il pubblico ministero, il giudice o l'organo giurisdizionale non la ritenga necessaria, a seconda dei casi (ad esempio ai fini di un esame);

voi o il vostro avvocato potete consultare il fascicolo. Tuttavia, la consultazione del vostro fascicolo sarà soggetta a norme specifiche comunicate dalla cancelleria dell'organo giurisdizionale;

avete il diritto di essere ascoltati durante i dibattimenti dinanzi all'organo giurisdizionale. L'organo giurisdizionale vi convocherà per comparire in udienza e vi verranno poste domande in merito al reato. Vi verrà altresì chiesto di raccontare tutto ciò che ricordate dell'accadimento in questione;

avete il diritto di porre domande all'imputato, ai testimoni e ai consulenti tecnici durante l'esame degli stessi;

avete il diritto di presentare obiezioni e conclusioni in merito a questioni penali nel contesto del caso;

avete il diritto di presentare prove e qualsiasi altra domanda relative al caso;

se l'autore del reato è stato posto in stato di arresto o condannato a una pena detentiva, avete il diritto di essere informati del suo rilascio. Se non avete richiesto di essere informati in merito al rilascio dell'autore del reato in occasione del vostro primo esame durante l'indagine penale, potete comunque richiederlo durante il procedimento tanto verbalmente dinanzi all'organo giurisdizionale quanto per iscritto;

quando verrà emessa una sentenza, la stessa vi sarà notificata e avrete il diritto di impugnarla.

La partecipazione a un procedimento penale in veste di parte lesa, parte civile o testimone comporta altresì una serie di obblighi derivanti dalla necessità che gli organi giudiziari accertino la verità in merito al caso e che l'autore del reato risponda del reato stesso:

l'obbligo di comparire dinanzi all'ufficiale di polizia, al pubblico ministero o al giudice ogni volta si viene chiamati a rilasciare dichiarazioni;

l'obbligo di dichiarare tutto ciò che si sa in relazione fatti oggetto di indagine. A tale proposito dovrete sapere che se rilasciate dichiarazioni false dinanzi agli organi giudiziari potete essere accusati e condannati per falsa testimonianza. In qualità di coniuge o parente stretto dell'imputato/indagato, potete rifiutarvi di rilasciare dichiarazioni. Potete altresì rifiutarvi di rispondere se le domande sono legate a un segreto professionale che siete tenuti a rispettare e che è opponibile per legge agli organi giudiziari;

l'obbligo di informare gli organi giudiziari in merito a qualsiasi variazione di indirizzo affinché possano convocarvi e inviarti, in futuro, informazioni relative al procedimento;

l'obbligo di mostrare un comportamento civile, nonché rispetto per la solennità dell'udienza. Altrimenti, l'organo giurisdizionale può ordinare il vostro allontanamento dall'aula.

Tanto durante le indagini penali quanto durante i procedimenti giudiziari, avete il diritto di beneficiare di misure di protezione se gli organi giudiziari ritengono che potreste essere in pericolo o se siete stati vittima di determinati tipi di reati che potrebbero influire sulla vostra vita privata o dignità.

È estremamente importante che sappiate che qualora ritengano che potreste essere in pericolo o che la vostra vita privata o dignità potrebbero essere compromesse a causa di informazioni da voi fornite o per altri motivi, gli organi giudiziari possono adottare, tanto su vostra richiesta quanto di loro iniziativa, misure destinate a garantire la vostra protezione, come ad esempio:

fornirvi sorveglianza o protezione per la vostra abitazione o il vostro alloggio temporaneo;

fornire una scorta e protezione per voi o i vostri famigliari durante di spostamenti;

proteggere i dati della vostra identità;

ascoltarvi attraverso mezzi audiovisivi, distorcendo la vostra voce e la vostra immagine, senza che sia necessaria la vostra presenza, qualora altre misure non siano sufficienti;

tenere l'udienza a porte chiuse per tutta la durata del vostro esame.

Laddove ritenuto necessario ai fini della vostra protezione durante il procedimento giudiziario, il giudice può decidere che l'udienza si debba tenere a porte chiuse. Potete altresì chiedere al giudice di tenere l'udienza a porte chiuse.

Inoltre, durante i procedimenti giudiziari, l'organo giurisdizionale può vietare qualsiasi pubblicazione di testi, disegni, foto o immagini che potrebbero rivelare la vostra identità.

Se siete *un testimone*, potete avere accesso anche ad altri mezzi speciali di protezione per i testimoni. Se ritenete di essere in pericolo, informatene l'ufficiale di polizia, il pubblico ministero o il giudice e fornire quante più informazioni possibili.

Posso rendere una dichiarazione durante il processo o testimoniare? A quali condizioni?

Sì, se avete scelto di partecipare al procedimento giudiziario, tanto il pubblico ministero/ufficiale di polizia quanto il giudice possono ricevere le vostre dichiarazioni in veste di parte lesa/parte civile.

Il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia vi convocheranno affinché vi rechiati presso i locali della polizia/dell'ufficio della procura per essere esaminati e, durante il procedimento giudiziario, sarete chiamati per essere esaminati durante il dibattimento.

Quali informazioni riceverò durante il processo?

Durante l'indagine penale, è possibile ricevere informazioni sugli sviluppi relativi al caso, nonché una copia della decisione del pubblico ministero relativa all'opportunità di sottoporre il caso al giudizio di un organo giurisdizionale. A tal fine, dovrete presentare una richiesta all'ufficiale di polizia o al pubblico ministero che si occupano del caso e indicare un indirizzo postale in Romania, un indirizzo di posta elettronica o di messaggistica elettronica tramite i quali ricevere le informazioni richieste.

Durante il procedimento giudiziario, sarete convocati alla prima udienza e sarete informati della possibilità di costituirvi parte civile nel procedimento. Non riceverete ulteriori convocazioni per le udienze successive. Partecipando alle udienze o consultando il fascicolo, sarete informati in merito agli sviluppi del caso e alle date delle udienze successive. Tuttavia sarete convocati tutte le volte che dovrete sottoporvi a un esame.

Dopo la pronuncia della sentenza, vi verrà notificata una copia della stessa.

Se non comprendete il rumeno, il verbale della decisione (ossia la decisione presa dall'organo giurisdizionale senza motivazione estesa) vi sarà consegnato in una lingua che comprendete. La motivazione vi sarà notificata in lingua rumena e se ne desiderate la traduzione potrete ricorrere all'interprete che vi è stato messo a disposizione.

Potrò accedere ai fascicoli dell'organo giurisdizionale?

Sì, voi o il vostro avvocato potete consultare il fascicolo. A tal fine dovete recarvi presso la cancelleria dell'ufficio della procura o dell'organo giurisdizionale che conserva il vostro fascicolo e presentare una richiesta.

Tuttavia la consultazione del vostro fascicolo sarà soggetta a norme specifiche comunicate dalla cancelleria.

Avete il diritto di ricevere informazioni sulle condizioni e sulla procedura che disciplinano l'ammissione al programma di protezione dei testimoni.

Ultimo aggiornamento: 04/02/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

3 - I miei diritti dopo il processo

Posso impugnare la sentenza?

Il processo si conclude con una decisione dell'organo giurisdizionale (sentenza) che può comportare: la condanna o l'assoluzione dell'imputato, la rinuncia o il rinvio dell'emissione della sentenza o la chiusura del procedimento penale. La decisione sarà annunciata durante un'udienza pubblica. Se avete partecipato al processo in veste di vittima e/o parte civile, riceverete una copia della decisione dell'organo giurisdizionale a mezzo posta.

Se non siete soddisfatti della decisione dell'organo giurisdizionale, potete impugnarla. Potete proporre impugnazione soltanto se avete partecipato al processo in veste di vittima o parte civile.

Potete impugnare la decisione anche in qualità di testimone, ma soltanto in relazione al rimborso delle spese legali e degli indennizzi cui avete diritto.

Se siete una vittima o una parte civile, il termine per la presentazione dell'impugnazione è di 10 giorni dalla ricezione di una copia dei verbali della decisione.

Se avete agito in veste di testimone, potete proporre impugnazione subito dopo l'emissione di una decisione relativa alle spese legali e agli indennizzi, ma non oltre 10 giorni dalla decisione che ha chiuso il caso o dalla notifica della decisione in materia di spese legali o indennizzi, a seconda dei casi.

L'impugnazione deve essere presentata, in forma scritta e firmata, presso il medesimo organo giurisdizionale che ha emesso la decisione oggetto dell'impugnazione.

In seguito alla ricezione dell'impugnazione, l'organo giurisdizionale la trasmetterà all'organo giurisdizionale di grado superiore avente competenza per esaminarla. La copia della decisione dell'organo giurisdizionale includerà informazioni in merito ai tempi e alle modalità per il deposito di un'impugnazione.

Quali sono i miei diritti dopo la pronuncia della sentenza?

La sentenza passerà in giudicato una volta esaurite tutte le possibilità di ricorso. Dopo che una sentenza è passata in giudicato, il vostro ruolo nel procedimento si conclude. Se siete stati inseriti in un programma speciale di protezione dei testimoni durante il procedimento giudiziario, potrete continuare a beneficiarne fino a quando l'organo giurisdizionale deciderà che non siete più in pericolo.

Ho diritto a un sostegno o a una protezione dopo il processo? Per quanto tempo?

Alcune misure di sostegno sono previste durante il processo o per un periodo di tempo stabilito, mentre altre sono concesse sulla base delle esigenze specifiche della vittima.

Le vittime di reato godono dell'assistenza legale gratuita per l'intera durata del processo.

Le vittime della tratta di esseri umani possono beneficiare di un periodo di recupero e riflessione fino a 90 giorni, durante il quale hanno diritto a consulenza psicologica, assistenza medica e sociale, farmaci, vitto e, su richiesta, alloggio in centri o case protette, oltre a ricevere informazioni sulle procedure giudiziarie e amministrative applicabili.

Gli stranieri riguardo ai quali esistono seri motivi di ritenere che siano vittime della tratta di esseri umani beneficiano anch'essi di un periodo di recupero e riflessione fino a 90 giorni, durante il quale sono autorizzati, su richiesta di un organo giudiziario, a rimanere nel territorio della Romania e possono essere alloggiati in apposite strutture. Può anche essere concesso loro il permesso di soggiornare temporaneamente in territorio rumeno durante o dopo il periodo di recupero.

Nel caso delle vittime di violenza domestica, l'ordine di protezione è emesso per un periodo massimo di sei mesi.

Nel caso di un testimone inserito in un programma di protezione dei testimoni, la misura di protezione può proseguire anche dopo la conclusione del processo, ma in tal caso il programma sarà rivisto per adattarlo alla nuova situazione e la durata della protezione sarà decisa dall'organo giurisdizionale.

Quali informazioni mi saranno comunicate in caso di condanna dell'autore del reato?

Se l'autore del reato è stato condannato, potete avere accesso alle categorie di informazioni seguenti: tipo e durata della condanna (la sentenza viene pronunciata durante un'udienza pubblica e ve ne sarà data comunicazione successivamente) e informazioni in caso di evasione o rilascio a qualsiasi condizione, a patto che abbiate richiesto tali informazioni.

Sarò informato in caso di rilascio dell'autore del reato (compresa la scarcerazione anticipata o condizionale) o di una sua evasione?

Sì, sarete informati del rilascio dell'autore del reato o della sua evasione dal carcere, qualora ne abbiate fatto richiesta presso gli organi giudiziari. Cfr. la risposta di cui sopra.

Sarò coinvolto nelle decisioni sul rilascio o sulla libertà condizionale? Per esempio, posso rendere dichiarazioni o presentare ricorso?

Il vostro ruolo nel contesto del procedimento penale si concluderà quando la decisione dell'organo giurisdizionale (condanna o assoluzione dell'imputato, rinuncia o rinvio dell'esecuzione della condanna o chiusura del procedimento penale) passerà in giudicato.

Non sarete coinvolti nei procedimenti di rilascio o di liberazione condizionale dell'autore del reato.

Ultimo aggiornamento: 04/02/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

4 - Risarcimento

Che procedimento occorre avviare per chiedere un risarcimento del danno da parte dell'autore del reato? (ad esempio procedimento giudiziario, civile, procedimento di adesione)

È possibile richiedere un risarcimento dei danni all'autore del reato costituendosi parte civile nel contesto del procedimento penale. Tale linea di azione va adottata prima dell'inizio della fase istruttoria. Gli organi giudiziari devono informarvi in merito a questo diritto. Potete avviare un'azione civile nel contesto del procedimento penale tanto verbalmente quanto per iscritto. Tuttavia dovete specificare il risarcimento richiesto, i motivi e le prove a sostegno della vostra domanda.

Tale domanda può essere depositata presso l'ufficio del pubblico ministero oppure presso l'organo giurisdizionale che esaminerà il caso.

La sentenza emessa dall'organo giurisdizionale comprenderà altresì il risarcimento dei danni che detto organo ordinerà all'autore del reato di corrispondere. Qualora non vi siate costituiti parte civile nel contesto del procedimento penale, potete comunque avviare un'azione distinta presso l'organo giurisdizionale civile al fine di richiedere il risarcimento dei danni.

La Corte ha condannato l'imputato al risarcimento dei danni/al pagamento di un indennizzo nei miei confronti. Come posso costringere il colpevole a pagare?

Fintantoché esiste una sentenza in vigore che ordina all'autore del reato di risarcire i danni, quest'ultimo è tenuto a procedere in tal senso senza che dobbiate avviare ulteriori azioni. Se l'autore del reato non effettua il pagamento, potete chiedere l'esecuzione della sentenza.

Per procedere in tal senso dovete presentare a un ufficiale giudiziario la sentenza che vi riconosce il risarcimento. L'ufficiale giudiziario si occuperà quindi dell'esecuzione della decisione dell'organo giurisdizionale e vi indicherà quali saranno i passi successivi che dovrete compiere.

Se il colpevole non paga, lo Stato può versare un anticipo? A quali condizioni?

Lo Stato può versarvi un risarcimento a determinate condizioni.

Se l'autore del reato è insolvente o in assenza dello stesso, lo Stato può versarvi un risarcimento, a patto che presentiate una richiesta di risarcimento. Tale domanda va presentata entro un anno. La data dalla quale inizia a decorrere il termine dipende dalla soluzione ordinata dagli organi giudiziari.

Se l'autore del reato non è noto, è necessario presentare la domanda di risarcimento entro 3 anni dalla commissione del reato, a meno che non abbiate ottenuto il pieno risarcimento da un assicuratore.

Potete presentare una domanda per un pagamento anticipato del risarcimento. Per procedere in tal senso dovete innanzitutto presentare la domanda di risarcimento come menzionato in precedenza. Il pagamento anticipato può essere richiesto nella domanda di risarcimento oppure successivamente, entro 30 giorni. Avete diritto a un pagamento anticipato a condizione che versiate in condizioni finanziarie precarie.

Qualora la vostra domanda di risarcimento dei danni/compensazione venga respinta, dovrete rimborsare l'anticipo ricevuto. La domanda di risarcimento deve essere presentata presso l'organo giurisdizionale competente per il vostro luogo di residenza.

Ho diritto a un risarcimento da parte dello Stato?

Sì. Cfr. la risposta di cui sopra.

Ho diritto a un risarcimento se l'imputato non viene condannato?

Qualora l'organo giurisdizionale penale non vi riconosca un risarcimento in relazione alla domanda come parte civile, potete comunque avviare un'azione distinta presso l'organo giurisdizionale civile al fine di richiedere il risarcimento dei danni.

Se l'organo giurisdizionale penale stabilisce che non vi è stato alcun reato o che non è stato commesso dalla persona contro la quale avete presentato denuncia, non avrete diritto al risarcimento dei danni/alla compensazione né in sede penale né nel contesto di un'azione civile distinta, poiché la sentenza dell'organo giurisdizionale penale acquisisce autorità di cosa giudicata dinanzi all'organo giurisdizionale civile.

Se non siete una parte civile nel contesto del procedimento penale, potete avviare un'azione legale distinta in sede civile durante il procedimento penale o persino dopo la sua conclusione, nel rispetto dei termini generali di prescrizione.

Ho diritto a un anticipo del pagamento, nell'attesa di una decisione sulla mia richiesta di indennizzo?

Sì, a determinate condizioni. Potete presentare una domanda di pagamento anticipato del risarcimento. Cfr. la risposta alla domanda sui pagamenti anticipati.

Ultimo aggiornamento: 04/02/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

5 - I miei diritti al sostegno e all'assistenza

Sono vittima di un reato: chi devo contattare per ricevere sostegno e assistenza?

Potete rivolgervi alla **DGASPC - Direcția generală de asistență socială și protecția copilului** (direzione generale per l'assistenza sociale e la protezione dei minori) competente nella circoscrizione in cui si trova il vostro domicilio o la vostra residenza (ossia dove risiedete attualmente) o direttamente a un fornitore di servizi di assistenza sociale privato o pubblico, che in tal caso è tenuto a informare per iscritto la direzione generale pertinente.

Potete contattare varie istituzioni, a seconda della categoria in cui rientra il vostro caso.

ANES - Agenția Națională pentru Egalitatea între Femei și Bărbați (Agenzia nazionale per le pari opportunità tra donne e uomini)

Offre vari tipi di servizi, come ad esempio:

linea di assistenza telefonica gratuita e anonima destinata alle vittime di violenza domestica - call centre attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 - 0800 500 333;
servizi sociali specializzati presso i centri di accoglienza di emergenza per le vittime di violenza domestica;
consulenza, informazioni e orientamento per le vittime di violenza domestica.

Contatti

Indirizzo: 5 Intrarea Camil Petrescu, Sector 1, Bucarest

Telefono: +40 21 313 0059

E-mail: secretariat@anes.gov.ro

<http://www.anes.gov.ro/>

<http://anes.gov.ro/informatii-utile-pentru-victime/>

ANITP - Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane (Agenzia nazionale contro la tratta di esseri umani) presso il ministero degli Interni

La rete di corti d'appello comprende 15 centri regionali, ciascuno collegato a una corte d'appello.

Offre vari tipi di servizi, come ad esempio:

linea di assistenza telefonica destinata ai cittadini, disponibile 24 ore su 24, per informazioni e notifiche relative a potenziali casi di tratta di esseri umani: 0800 800 678 (numero verde nazionale) o +40 21 313 3100 (per chiamate dall'estero). Orari: da lunedì a venerdì, dalle 08:00 alle 16:00;
comunicazione alle autorità pertinenti di potenziali casi di tratta di esseri umani;
assistenza alle vittime attraverso i 15 centri regionali.

Contatti

Indirizzo: Str. Ion Câmpineanu 20, 5th floor, Sector 1, Bucarest

Tel.: +40 21 311 89 82 / 021 313 31 00

Fax: +40 21 319 01 83

E-mail: anitp@mai.gov.ro

Sito web: <https://anitp.mai.gov.ro/english/>

ANOFM - Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (Agenzia nazionale per l'occupazione) presso il ministero del Lavoro e della giustizia sociale

Attraverso le sue strutture territoriali, l'ANOFM fornisce servizi per l'occupazione e la formazione alle persone registrate in cerca di lavoro, ivi comprese le persone che sono state vittime di reati, in particolare le vittime della tratta di esseri umani.

Contatti

Str. Apolodor nr. 20-22, Sector 4, Bucarest, codice postale: 040305

Tel.: +40 21 303 98 31

Fax: +40 21 303 98 38

E-mail: [✉ anofm@anofm.ro](mailto:anofm@anofm.ro)

Website: [✉ https://www.anofm.ro/](https://www.anofm.ro)

IGPR - Inspectoratul General al Poliției Române (Ispettorato generale della polizia rumena)

Dispone di strutture territoriali esclusivamente nei distretti di confine che, su richiesta dell'ANITP, possono fornire sostegno per aiutare le vittime a partecipare a determinate fasi del processo penale.

La polizia può informare le vittime in merito ai loro diritti.

Le strutture specializzate dell'IGPR possono anche fornire protezione fisica durante il processo.

ANPDCA - Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (Autorità nazionale per la protezione dei diritti dei minori e l'adozione) in seno al ministero del Lavoro e della giustizia sociale

L'ANPDCA è l'istituzione competente per il monitoraggio dell'applicazione della normativa per la protezione dei diritti dei minori e in materia di adozione, nonché per il coordinamento dell'attività svolta da operatori pubblici o privati in questo ambito.

Il sistema di protezione dei minori è decentrato, dato che le **DGASPC**, o *Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului* (direzioni generali per l'assistenza sociale e la protezione dei minori), rispondono ai consigli distrettuali o alle municipalità locali di Bucarest.

Le **DGASPC** forniscono vari servizi, come ad esempio: valutazione dei casi di violenza contro minori e fornitura/agevolazione di servizi di risposta basati su un piano, valutazione complessa di minori con disabilità, valutazione complessa di altre persone con disabilità, ambulanza di assistenza sociale per i casi non urgenti, linea telefonica di assistenza sociale, servizi sociali per la prevenzione della violenza domestica e della tratta di esseri umani, servizi sociali specializzati in una serie di istituzioni.

Contatto: [✉ http://www.copii.ro/](http://www.copii.ro/)

Organizzazioni non governative (ONG)

Nel campo della tratta di esseri umani, accessibili facendo clic sui collegamenti:

ADPARE - [✉ Asociația de Dezvoltare a Practicilor Alternative pentru Reintegrare și Educație](#) (Associazione per lo sviluppo di pratiche alternative di reinserimento e istruzione), Bucarest;

[✉ Fundația Ușă deschisă](#) (Fondazione porta aperta), Bucarest;

[✉ Asociația Generație Tânără România](#) (Associazione delle giovani generazioni), Timișoara;

[✉ fondazione "People to People"](#), Oradea (e-mail: [✉ office@people2people.ro](mailto:office@people2people.ro));

[✉ fondazione Micu Bogdan](#), Brașov (e-mail: [✉ office@fundatiamicubogdan.ro](mailto:office@fundatiamicubogdan.ro)).

Nel campo della prevenzione e della repressione della violenza domestica, accessibili facendo clic sui collegamenti:

[✉ associazione TRANSCENA](#);

[✉ associazione ANAIS](#);

[✉ PRETUIESTE VIATA](#) (Fondazione per il valore della vita);

[✉ fondazione SENSIBLU](#);

[✉ rete per prevenire e combattere la violenza contro le donne](#);

[✉ rete "Rupem tăcerea despre violența sexuală" \(Rompere il silenzio sulla violenza sessuale\)](#);

[✉ NECUVINTE](#) (Associazione "No Words" contro la violenza domestica);

[✉ associazione "Touched" Romania](#).

Nel campo della protezione dei diritti dei minori:

Salvați copiii (Save the Children)

Indirizzo: intr. Ștefan Furtună 3, Sector 1, Bucarest, codice postale: 010899, Romania

Tel.: +40 21 316 61 76

[✉ https://www.salvaticopiii.ro/](https://www.salvaticopiii.ro/)

Alternative Sociale (Alternative sociali)

Șoseaua Nicolina 24, Bl. 949, parter, codice postale 700722, Iași

Telefono: +40 332 407 178

[✉ https://www.alternativesociale.ro/](https://www.alternativesociale.ro/)

Linee telefoniche di sostegno alle vittime

Le persone che hanno subito lesioni a seguito di reati possono anche contattare la polizia componendo il 112, il numero unico nazionale di emergenza.

Linea di assistenza telefonica gratuita e anonima per le vittime di violenza domestica - call centre attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 - 0800 500 333.

Numero verde dell'Agenzia nazionale contro la tratta di esseri umani: 0800 800 678 (numero verde nazionale) e 0040213133100 (per le chiamate dall'estero). Orari: da lunedì a venerdì, dalle 08:00 alle 16:00.

Linea di assistenza telefonica ai minori: 116111 (numero gratuito). Orari: da lunedì a domenica, dalle 08:00 alle 00:00.

Il sostegno alle vittime è gratuito?

Ai sensi della legislazione vigente in Romania, le vittime di reati hanno diritto alla protezione e all'assistenza a titolo gratuito.

Che tipo di sostegno si può ricevere dai servizi o dalle autorità statali?

Cfr. le risposte di cui sopra.

Ultimo aggiornamento: 04/02/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Diritti delle vittime di reato nei procedimenti penali - Finlandia

Siete considerati **vittima di un reato**, nel caso in cui abbiate subito le conseguenze di un'azione o di un'omissione qualificata come reato nell'ambito del diritto finlandese. In quanto vittima di reato, Lei gode di alcuni diritti nel processo, prima e dopo.

In Finlandia, il procedimento penale inizia con un'istruttoria preliminare, in genere condotta dalla polizia. In questa fase la polizia accerta che sia stato commesso un reato, verificando anche le circostanze e l'identità delle parti. Inoltre, si valuta il danno causato dal reato e le relative richieste della vittima nei confronti dell'autore del reato.

Nel caso in cui sussistano prove sufficienti in ordine al reato commesso, il procuratore avvia il procedimento e chiede il rinvio a giudizio. Nel corso del processo il giudice valuta gli elementi di prova e si pronuncia condannando l'imputato oppure assolvendolo. Il procedimento prosegue qualora una delle parti impugni la sentenza di primo grado dinanzi all'organo giurisdizionale superiore.

Le informazioni necessarie sono disponibili sui seguenti link.

[1 - I miei diritti in quanto vittima di reato](#)

[2 - Denuncia di un reato; miei diritti durante le indagini o il processo](#)

[3 - I miei diritti dopo il processo](#)

[4 - Risarcimento](#)

[5 - I miei diritti di aiuto e di assistenza](#)

Ultimo aggiornamento: 04/02/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

1 - I miei diritti in quanto vittima di reato

Che tipo di informazioni riceverò dall'autorità (ad es. polizia, pubblico ministero) se un reato ha avuto luogo ma non è ancora stato denunciato?

L'opuscolo "Diritti delle vittime di reato", pubblicato dal ministero della Giustizia finlandese, fornisce informazioni relative alle questioni su cui le vittime di reato hanno il diritto di essere informate dalle autorità. L'opuscolo tratta brevemente questioni quali la denuncia di un reato, i servizi di assistenza alle vittime, l'assistenza legale, la possibilità di ottenere protezione, come chiedere un risarcimento, il diritto all'interpretazione e alla traduzione degli atti e la mediazione nelle cause penali. L'opuscolo stampabile è destinato a essere distribuito alle vittime e a fungere da supporto ai fini della comunicazione, in particolare nel lavoro svolto dalla polizia e da altre autorità preposte alle indagini. L'opuscolo può essere utilizzato anche dalle autorità giudiziarie, dai servizi di assistenza alle vittime e da altri agenti che entrano in contatto con le vittime di reati.

Le informazioni fornite alle vittime possono variare in base alle esigenze, alle circostanze personali e al tipo o alla natura del reato.

Non vivo nel paese dell'UE in cui il reato ha avuto luogo (cittadini dell'UE e di paesi terzi). Come vengono tutelati i miei diritti?

È possibile ricevere assistenza e consulenza anche se il reato è stato commesso in un altro paese. Se si rimane vittima di un reato in un altro Stato membro dell'UE, in alcuni casi l'autorità preposta alle indagini può trasferire alle autorità di un altro Stato membro dell'UE la denuncia del reato o un'indagine preliminare già avviata. Ciò è possibile, ad esempio, qualora il reato sia grave o qualora non sia stato possibile denunciare il reato nello Stato in cui è stato commesso. In caso di reati gravi può essere preso in considerazione anche il trasferimento al di fuori dell'UE.

Se si è vittima di tratta di esseri umani si gode del diritto ai servizi del Sistema di assistenza alle vittime di tratta di esseri umani anche qualora il reato sia stato commesso in un altro paese. Il pubblico ministero decide se avviare o meno un'indagine preliminare in caso di presunzione di reato di tratta di esseri umani in Finlandia.

Che tipo di informazioni riceverò se denuncio un reato?

La polizia e le altre autorità preposte alle indagini forniscono informazioni sui servizi di assistenza alle vittime, su come denunciare un reato, sull'assistenza legale, sulla possibilità di ottenere protezione, su come chiedere un risarcimento, sul diritto ai servizi di interpretazione e traduzione, sulla mediazione nelle cause penali, sul diritto a ottenere informazioni in merito all'udienza, sul diritto a essere informati della liberazione dell'autore del reato dal carcere o dalla custodia cautelare, su come presentare un reclamo relativamente alla condotta delle autorità, sulla procedura per le vittime di reato non residenti nel paese in cui è stato commesso il reato e sui dettagli di contatto per eventuali domande inerenti al caso. Tali diritti sono descritti nell'opuscolo ["Diritti delle vittime di reato"](#).

Quando si denuncia un reato, è possibile che le informazioni sopra illustrate non siano necessariamente comunicate, in particolare se la denuncia del reato avviene per via elettronica. La polizia fornisce le informazioni relative a tali diritti durante il colloquio. L'autorità preposta alle indagini comunica sempre se la denuncia dà origine o meno a un'indagine preliminare o qualora l'indagine preliminare venga interrotta o chiusa.

Ho diritto ai servizi gratuiti di interpretazione e traduzione (nei rapporti con la polizia o con altre autorità, o nel corso delle indagini e del processo)?

Nel corso dell'indagine preliminare e del processo si gode del diritto di esprimersi in finlandese o in svedese. Se si è Sámi si gode del diritto di usare la lingua Sámi all'interno della patria Sámi. Le autorità sono tenute a fornire i servizi di interpretazione in base alle necessità. Se non si parlano le lingue ufficiali della Finlandia si gode del diritto di esprimersi in una lingua conosciuta in qualsiasi situazione relativa alle indagini del reato. Se necessario, le autorità sono tenute a prevedere l'interpretazione in una lingua conosciuta. Le autorità devono inoltre provvedere all'interpretazione nel corso delle indagini e del processo se ci si esprime nella lingua dei segni o qualora sia necessaria l'interpretazione a causa di un difetto sensoriale o di pronuncia. L'interprete ha l'obbligo di segretezza. L'onorario dell'interprete è a carico dello Stato.

È possibile richiedere la traduzione di alcuni atti fondamentali. La traduzione orale può essere prevista qualora una traduzione scritta dell'atto non sia richiesta ai fini della tutela giuridica. In alcuni casi, è possibile fornire solo una traduzione parziale o un sunto dell'atto.

Nel corso delle indagini preliminari si gode del diritto di ricevere una traduzione della conferma scritta della denuncia del reato, della decisione di interrompere le indagini e, se necessario, di qualsiasi atto fondamentale per il caso. Dal pubblico ministero è possibile ottenere la traduzione della decisione di non luogo a procedere.

Presso l'organo giurisdizionale si gode del diritto di ricevere una traduzione della sentenza, dell'avviso riguardante l'ora e il luogo dell'udienza e, se necessario, di qualsiasi atto fondamentale per il caso.

In che modo le autorità garantiscono che io le comprenda e che esse comprendano me (se sono un minore, se ho una disabilità)?

Le autorità sono tenute a garantire che i servizi di interpretazione siano disponibili nel corso delle indagini preliminari e del processo qualora ci si esprima in lingua dei segni o qualora si necessiti dell'interpretazione a causa di un difetto sensoriale o di pronuncia.

L'opuscolo "Diritti delle vittime di reato" è disponibile anche in un linguaggio di facile comprensione. L'opuscolo "Se sei vittima di reato" è disponibile sia in un linguaggio di facile comprensione che in lingua dei segni.

Gli investigatori dei reati contro i minori ricevono una formazione speciale, incluso come interagire con un minore e interrogarlo in un procedimento di natura penale. In taluni casi, il minore può anche essere ascoltato da uno psicologo specializzato negli interrogatori dei minori.

Servizi di assistenza alle vittime

Chi fornisce assistenza alle vittime?

L'assistenza medica o altri servizi sociali e sanitari, quali i servizi di emergenza sociale, le cure ospedaliere o la riabilitazione fisica e mentale potrebbero essere necessari. È possibile avvalersi di tali servizi alle medesime condizioni applicate ad altri clienti.

Molte organizzazioni forniscono assistenza, consulenza e supporto alle vittime di reati. L'ufficio finlandese di sostegno alle vittime di reato (*Rikosuhripäivystys*) fornisce assistenza per qualsiasi tipologia di reato e procedimento penale nonché la consulenza relativa ai diritti delle vittime. Se si è vittima di violenza domestica è possibile chiedere protezione e assistenza ai centri di accoglienza. In alcune località per le vittime di reati sessuali e per le donne immigrate è disponibile un'assistenza speciale. Per le vittime di tratta di esseri umani esiste un sistema di assistenza separato. È possibile accedere a tali servizi a determinate condizioni.

È possibile contattare i servizi di assistenza anche qualora non si denunci il reato. Con il Suo consenso, la polizia o altre autorità preposte alle indagini possono inoltrare i Suoi dati di contatto a un servizio di assistenza, che La contatterà.

La polizia mi indirizzerà automaticamente al servizio di assistenza alle vittime?

Se si ha bisogno di una protezione speciale o se richiesto dalla natura del reato o dalle circostanze personali, la polizia, con il Suo consenso, inoltrerà i Suoi dati di contatto a un'organizzazione di assistenza. La polizia dovrebbe informare in merito all'assistenza disponibile per le vittime di tratta di esseri umani e, con il Suo consenso, proporre la Sua ammissione al sistema di assistenza per le vittime di tratta di esseri umani.

Come viene tutelata la mia privacy?

Al fine di tutelare la privacy, l'autorità giudiziaria può, a determinate condizioni, trattare la causa senza la presenza del pubblico e disporre che gli atti del processo e la sentenza siano mantenuti segreti nella misura necessaria. È possibile avanzare tale richiesta al tribunale. In alcuni casi l'autorità giudiziaria può anche disporre che l'identità sia tenuta segreta. Questo vale per reati come quelli a sfondo sessuale.

Devo denunciare prima di poter accedere al servizio di assistenza alle vittime?

No, non è necessario.

Protezione personale in caso di pericolo

Quali tipologie di protezione sono messe a disposizione?

In alcuni casi, l'interrogatorio del processo avviene dietro uno schermo, mediante un collegamento video o senza la presenza dell'autore del reato o del pubblico. In alcuni casi, l'interrogatorio prevede una registrazione video, che può essere utilizzata come prova nel corso del processo, ad esempio nel caso di minori di 18 anni.

Al fine di tutelare la privacy, l'autorità giudiziaria può, a determinate condizioni, trattare la causa senza la presenza del pubblico e disporre che gli atti del processo e la sentenza siano mantenuti segreti nella misura necessaria. È possibile avanzare tale richiesta al tribunale. In alcuni casi l'autorità giudiziaria può anche disporre che l'identità sia tenuta segreta. Questo vale per reati come quelli a sfondo sessuale.

L'autorità giudiziaria valuta sempre le modalità del processo e le misure di protezione caso per caso, tenendo conto del fatto che i diritti della difesa non devono essere oggetto di limitazione. La decisione dell'autorità giudiziaria può pertanto differire rispetto a una valutazione precedente.

In situazioni di grave minaccia è possibile richiedere la non divulgazione dei propri dati di contatto, la non divulgazione per motivi di sicurezza personale, una ingiunzione restrittiva o anche la modifica del nome o del codice d'identificazione personale. Nei casi più gravi si può essere ammessi a un programma di protezione dei testimoni. Ulteriori informazioni sono disponibili presso le autorità o i servizi di assistenza. Se si è protetti da una ingiunzione restrittiva e ci si trasferisce in un altro Stato membro dell'UE e inoltre si necessita di protezione anche nello Stato di arrivo, è possibile chiedere al giudice che ha emanato l'ingiunzione restrittiva originale di emettere un ordine di protezione europeo (OPE).

Se si è vittima di violenza domestica o si è a rischio, le autorità possono elaborare congiuntamente un piano di sicurezza nell'ambito di una Conferenza multi agenzia per la valutazione del rischio (MARAC).

Se si è vittima di tratta di esseri umani si gode del diritto a un alloggio sicuro, che può comportare disposizioni di sicurezza speciali a vari livelli, il cui scopo è offrire una sistemazione sicura. In situazioni più gravi è possibile garantire la sicurezza in un'apposita unità abitativa sicura, nonché attraverso attrezzature tecniche o servizi di sicurezza. Nelle situazioni più gravi si può essere ammessi a un programma di protezione dei testimoni. Il sistema di assistenza per le vittime di tratta di esseri umani è gestito dalle autorità e, se del caso, è utilizzato per aiutare la polizia a fornire protezione.

Chi può offrirmi protezione?

La polizia esamina le esigenze di protezione e le misure necessarie da adottare in caso di minacce. L'autorità preposta a pronunciarsi in merito alla protezione dipende dalla natura delle misure in questione (cfr. sopra). Ulteriori informazioni sulle misure di protezione sono disponibili presso le autorità o i servizi di assistenza alle vittime.

Chi esamina il mio caso e decide se rischio di subire ulteriori danni dall'autore del reato?

Le autorità esaminano le esigenze di protezione specifiche nel corso delle indagini preliminari e del processo e definiscono le misure di protezione necessarie. Lo scopo delle misure di protezione è proteggere da ulteriori sofferenze, intimidazioni o ritorsioni nel corso delle indagini e del processo. La valutazione è svolta con la vittima, tenendo conto delle caratteristiche e delle circostanze personali nonché della natura del reato.

Il mio caso è preso in esame per verificare se sono a rischio di subire ulteriori danni dal sistema di giustizia penale (nel corso delle indagini e del processo)?

Le autorità esaminano le esigenze di protezione specifiche nel corso delle indagini preliminari e del processo e definiscono le misure di protezione necessarie. Lo scopo delle misure di protezione è proteggere da ulteriori sofferenze, intimidazioni o ritorsioni nel corso delle indagini e del processo. La valutazione è svolta con la vittima, tenendo conto delle caratteristiche e delle circostanze personali nonché della natura del reato.

Che tipo di protezione è garantita alle vittime estremamente vulnerabili?

In situazioni di grave minaccia è possibile richiedere la non divulgazione dei propri dati di contatto, la non divulgazione per motivi di sicurezza personale, una ingiunzione restrittiva o anche la modifica del nome o del codice d'identificazione personale. Nei casi più gravi si può essere ammessi a un programma di protezione dei testimoni. Ulteriori informazioni sono disponibili presso le autorità o i servizi di assistenza.

Sono minorenne, godo di diritti speciali?

I minorenni (di età inferiore a 18 anni), sono vittime vulnerabili per le quali possono essere necessarie misure di protezione speciali. La protezione può essere garantita facendo in modo che nel corso delle indagini il colloquio sia registrato su un supporto video, ad esempio, e che la registrazione sia utilizzata come prova nel processo.

Se si è minorenni si può godere del diritto al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Se il tutore è sospettato di aver commesso un reato nei confronti del minore, per il procedimento penale è nominato un sostituto.

Se si è un minore vittima di tratta di esseri umani, si ha diritto ai servizi del sistema di assistenza per le vittime della tratta di esseri umani. Se si è un minore vittima di tratta di esseri umani privo di permesso di soggiorno, qualora ci si trovi in Finlandia senza un tutore o un altro rappresentante legale, in ogni caso viene nominato un rappresentante. Se si è un minore vittima di tratta di esseri umani con cittadinanza finlandese o titolare di un permesso di soggiorno, può essere nominato un sostituto tutore. Se l'indagine penale è avviata in Finlandia, in quanto minore si può avere diritto a una consulenza legale finanziata dallo stato.

Il mio familiare è deceduto a causa del reato: quali sono i miei diritti?

Se il reato provoca la morte della vittima, i suoi familiari, ai sensi della legge, sono nella posizione di parte lesa, ovvero di persona offesa dal reato. Godono pertanto degli stessi diritti delle altre vittime di reato.

Il mio familiare è stato vittima di un reato: quali sono i miei diritti?

Anche i familiari della vittima possono accedere ai servizi di assistenza alle vittime.

Anche i figli minorenni di una persona vittima di tratta in Finlandia possono essere ammessi al sistema di assistenza per le vittime di tratta di esseri umani.

Posso accedere ai servizi di mediazione? Quali sono le condizioni? Sarò al sicuro durante la mediazione?

Si può ricorrere alla mediazione per questioni penali con il consenso sia della vittima che dell'indiziato del reato. Condizioni supplementari sono che l'indiziato confermi lo svolgimento dei fatti e che la mediazione sia confacente agli interessi della vittima. La mediazione è gratuita, riservata, sempre su base

volontaria ed è possibile mettervi fine in qualsiasi momento. Mediatori volontari formati aiutano le parti coinvolte in un procedimento penale a esprimersi sui fatti e a concordare il risarcimento per eventuali perdite o danni cagionati dal reato. Il servizio è disponibile presso gli uffici di mediazione situati in tutto il paese.

Durante le riunioni di mediazione le parti in essa coinvolte godono di solito del diritto ad avvalersi di un consulente o di un responsabile dell'assistenza. I mediatori, assistiti da professionisti, valutano e garantiscono un contatto sicuro tra le parti coinvolte nel conflitto e hanno la facoltà, se necessario, di porre fine al processo. La mediazione deve essere sospesa qualora una delle parti ritiri il proprio consenso o vi sia motivo di ritenere che il consenso non sia stato concesso liberamente.

Dove posso trovare le leggi che definiscono i miei diritti?

Le leggi fondamentali in materia di diritti delle vittime nei procedimenti penali contemplano la legge sulle indagini penali (*Esitukintalaki*, 805/2011) e la legge in materia di procedura penale (*Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa*, 689/1997). Il diritto all'assistenza per le vittime di tratta di esseri umani è disciplinato dalla legge sull'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e sull'identificazione e l'assistenza alle vittime di tratta di esseri umani (*Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta*, 746/2011). Queste e altre leggi sono disponibili online sul sito <https://www.finlex.fi/en/>.

Ultimo aggiornamento: 04/02/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

2 - Denuncia di un reato e diritti nel corso delle indagini o del processo

Si è parte in un procedimento giudiziario qualora si invochi una pena o un risarcimento per un reato. Si può essere anche interrogati a fini probatori.

Se il pubblico ministero ha decretato il non luogo a procedere, ci si può opporre all'archiviazione del procedimento, chiedendo che si prosegua l'azione penale.

Come si denuncia un reato?

È possibile denunciare un reato alla polizia sulla scena del crimine, in una stazione di polizia o, in caso di reati minori, online o per telefono. Si ha diritto a ricevere una conferma scritta della denuncia sporta.

Cosa fare per sapere come procede il caso?

La polizia fornisce i contatti per poter seguire il caso.

Ho diritto all'assistenza legale (nel corso delle indagini o del processo)? A quali condizioni?

Si gode del diritto all'assistenza di un avvocato o consulente per la denuncia di un reato, nel corso dell'interrogatorio e del processo. Il consulente deve essere un avvocato, un consulente legale pubblico o un consulente legale autorizzato.

Chi percepisce un reddito medio e basso può avere diritto al gratuito patrocinio. In tali casi, la parcella dell'avvocato o del consulente è liquidata dallo Stato in tutto o in parte. È possibile avvalersi dell'assistenza legale presso un ufficio pubblico preposto o mediante un servizio elettronico. È possibile anche rivolgersi a studi legali per far pervenire la richiesta di assistenza legale a proprio nome.

Nei casi di violenza domestica, di reati sessuali o di reati gravi contro la vita, l'integrità fisica o la libertà l'autorità giudiziaria può predisporre un consulente legale e un responsabile dell'assistenza. In tali casi, lo Stato liquida le spese indipendentemente dal reddito percepito.

Posso richiedere il rimborso spese (per aver preso parte all'indagine e/o al processo)? A quali condizioni?

Se si è citati a comparire dinanzi al giudice per chiarire i fatti del caso, si ha diritto a ricevere dallo Stato il rimborso per le spese di viaggio sostenute per essere presenti. È possibile percepire un'indennità giornaliera, le spese di viaggio e un risarcimento per la perdita finanziaria.

Posso appellarmi se il mio caso viene chiuso prima di avviare il dibattimento?

È possibile presentare un reclamo, in merito alla decisione del pubblico ministero di non avviare l'azione penale, presso gli uffici del procuratore generale e quest'ultimo può decidere di formulare una nuova imputazione.

Posso prendere parte al processo?

Sì, è possibile partecipare al processo in quanto parte del procedimento. Si è parte in un procedimento giudiziario qualora si invochi una pena o un risarcimento per un reato. Si può concordare per un procedimento alternativo con il pubblico ministero oppure chiedere di applicare pene di altra natura. Si può chiedere direttamente un risarcimento all'imputato o il pubblico ministero può presentare la richiesta a Suo nome.

Qual è il mio ruolo ufficiale nel sistema giudiziario? Ad esempio, sono o posso scegliere di essere: una vittima, un testimone, parte civile oppure l'accusa privata?

Si è parte in un procedimento giudiziario qualora si invochi una pena o un risarcimento per un reato. Si può essere anche interrogati a fini probatori.

Se il pubblico ministero ha decretato il non luogo a procedere, ci si può opporre all'archiviazione del procedimento, chiedendo che si prosegua l'azione penale.

Quali sono i miei diritti e doveri nello svolgimento di tale ruolo?

Si può essere obbligati a comparire in udienza di persona se è necessario per chiarire i fatti della causa. In tal caso, si ha diritto a un risarcimento da parte dello Stato per i costi sostenuti.

Nel corso del processo si deve sempre dire la verità.

Posso fare una dichiarazione o testimoniare durante il processo? A quali condizioni?

Se si è parte del procedimento si può essere interrogati a fini probatori. All'udienza principale si può far valere la propria richiesta e le motivazioni, si può essere interrogati e pronunciare una dichiarazione finale, in cui è possibile esprimere la propria opinione in merito alla colpevolezza dell'imputato e alla pena da infliggere.

Che tipo di informazioni riceverò durante il processo?

Si è citati in udienza principale se la presenza è necessaria per chiarire i fatti del caso o se si è espressa l'intenzione di presentare al giudice istanze che non fanno parte dell'azione penale del pubblico ministero.

Si gode del diritto di essere informati, su propria richiesta, dell'ora e del luogo dell'udienza dibattimentale nonché del verdetto emesso in un procedimento penale.

È possibile accedere agli atti depositati in cancelleria?

Sì. Se si è parte del procedimento si gode del medesimo diritto dell'imputato di accedere agli atti depositati in cancelleria. Di norma, si gode del diritto di essere informati sul contenuto degli atti del processo, compresi quelli che non sono di dominio pubblico.

Ultimo aggiornamento: 04/02/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione

europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

3 - I miei diritti dopo il processo

Posso impugnare la sentenza?

La decisione dell'organo giurisdizionale di primo grado può essere impugnata dinanzi alla corte d'appello. In linea di principio, occorre ottenere un'autorizzazione per avviare il procedimento di secondo grado dinanzi alla Corte d'appello, per tutte le relative questioni.

È possibile presentare ricorso dinanzi alla Corte suprema contro una sentenza di appello. In caso di ricorso alla Corte suprema, occorre richiedere l'autorizzazione a presentare ricorso, che è concessa solo alle condizioni stabilite dalla legge.

Quali sono i miei diritti dopo la sentenza?

Per alcuni reati gravi, le vittime hanno il diritto di essere informate del rilascio di un detenuto o di una persona in stato di fermo su vostra richiesta (cfr. supra).

Ho il diritto a un supporto o a una protezione dopo il processo? Per quanto tempo?

Le organizzazioni di assistenza alle vittime forniscono sostegno e consulenza, se del caso, anche dopo il processo.

La durata dell'assistenza è illimitata. Nei casi di violenza domestica, sarà elaborato un piano di protezione, nell'ambito di una valutazione dei rischi sotto tutti gli aspetti; tale piano non è legato alla fine del processo.

Il diritto della vittima a misure di assistenza specifiche nel sistema di protezione delle vittime della tratta di esseri umani si estingue qualora l'imputato, nel dispositivo della sentenza emessa, non risulti essere stato condannato per il suddetto reato.

Quali informazioni mi saranno comunicate in caso di condanna dell'autore del reato?

Le vittime di reato hanno il diritto di essere informate, su loro richiesta, della sentenza pronunciata in un procedimento penale. Nella sentenza si dispone sulla pena eventualmente irrogata all'imputato e sulla durata dell'eventuale reclusione.

Una copia della sentenza è trasmessa alle parti nel procedimento penale sotto forma di comunicazione ufficiale. La vittima non è informata del luogo in cui l'autore del reato può essere incarcerato.

Sarò informato del rilascio dell'autore del reato (compresa la scarcerazione anticipata o condizionale) o di una sua evasione?

Per alcuni reati gravi, le vittime hanno il diritto di essere informate, su richiesta, della liberazione o di qualsiasi altro tipo di rilascio di un detenuto o di una persona in stato di fermo, oppure dell'eventuale evasione o di qualsiasi altra forma di scarcerazione. Se si desidera essere informati occorre preavvisare l'autorità investigativa o il procuratore della Repubblica. Ulteriori informazioni saranno fornite dalle autorità investigative.

Si possono ottenere determinate informazioni, purché non rappresentino un pericolo per la vita o la salute del detenuto o della persona in stato di fermo.

Sarò coinvolto nelle decisioni sul rilascio o sulla libertà condizionale? Per esempio, posso rendere dichiarazioni o ricorrere?

La vittima non dispone di tali diritti.

Ultimo aggiornamento: 04/02/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

4 - Risarcimento

Qual è la procedura per la richiesta dei danni all'autore del reato? (Ad es., causa giudiziaria, azione civile, procedura di adesione)

Le richieste di risarcimento per un reato sono trattate in linea generale in quanto parte dell'udienza di un procedimento penale nel processo stesso. È necessario notificare l'intenzione di chiedere un risarcimento danni alla polizia durante le indagini preliminari o, al più tardi, in sede di giudizio.

Si può chiedere al pubblico ministero di presentare nel processo la richiesta di risarcimento per il reato in questione. È consigliabile informarne la polizia nel corso delle indagini preliminari. Il pubblico ministero può predisporre la richiesta di risarcimento per suo conto qualora la materia sia chiara e semplice. Se non predisporre la richiesta di risarcimento, il pubblico ministero informa di ciò per iscritto.

Si può anche presentare la richiesta di risarcimento danni dinanzi al giudice nel corso del procedimento penale. Quest'ultima operazione può essere compiuta da un avvocato per suo conto.

Se del caso, la richiesta di risarcimento danni può essere trattata anche in un procedimento civile separato. Si può inoltre far valere la richiesta in quanto richiesta di natura civile in separata sede. Per il procedimento viene addebitata una tassa relativa ai diritti di cancelleria, se la richiesta non viene gestita insieme al procedimento penale.

L'autorità giudiziaria ha disposto che l'autore del reato mi compensi i danni e/o mi versi il risarcimento. Come posso assicurarmi che l'autore del reato pagherà?

Se l'autore del reato si rifiuta di procedere volontariamente al pagamento secondo quanto deciso dall'autorità giudiziaria, la sentenza può essere eseguita per esecuzione forzata. L'esecuzione forzata non è avviata automaticamente. È necessario presentare una richiesta di esecuzione forzata all'autorità di esecuzione e allegare ad essa la pronuncia del giudice.

Non è possibile richiedere un risarcimento all'autore del reato per qualsiasi importo percepito come risarcimento statale dalla Tesoreria di Stato per la medesima perdita o danno.

Qualora l'autore del reato si rifiuti di pagare, lo Stato può corrispondere un anticipo? A quali condizioni?

Non è necessario chiedere un risarcimento all'autore del reato per ricevere un risarcimento dai fondi statali. Tuttavia, è necessario presentare una richiesta di risarcimento all'autore del reato nel corso del processo.

Ho diritto a un risarcimento da parte dello Stato?

Se Lei (o un parente stretto) è vittima di un reato in Finlandia, può ricevere un risarcimento con fondi statali per le lesioni personali e le sofferenze causate dal reato. Per richiedere un risarcimento è necessario denunciare il reato alla polizia.

Se la causa penale è trattata da un'autorità giudiziaria si dovrebbe cercare di ottenere il diritto al risarcimento in virtù di una sentenza. Ciò significa che è necessario presentare una richiesta di risarcimento contro l'autore del reato nel corso del procedimento giudiziario. In linea generale il risarcimento per il reato di danneggiamento non è corrisposto se tale obbligo non è stato rispettato.

È necessario richiedere un risarcimento entro tre anni dalla data di pronuncia di una sentenza con clausola di esecutorietà in caso di risarcimento. Se il caso non è stato trattato dinanzi al giudice, il diritto al risarcimento deve essere fatto valere entro dieci anni a decorrere dalla data di commissione del reato. La flessibilità rispetto a tali termini si applica unicamente in circostanze speciali.

La richiesta di risarcimento è elaborata dalla Tesoreria dello Stato. È possibile far pervenire la richiesta per via elettronica a rikosvahingot@valtiokonttori.fi o stampare il modulo da inviare a: Tesoreria dello Stato, P.O. Box 50, 00054 Tesoreria dello Stato finlandese.

Ho diritto a un risarcimento in caso di mancata condanna dell'autore del reato?

È possibile richiedere un risarcimento anche qualora l'autore del reato non sia stato identificato. È necessario allegare alla richiesta di risarcimento una copia del casellario giudiziale delle indagini preliminari o altre prove affidabili degli eventi.

Si ha diritto al risarcimento anche qualora l'autore del reato sia stato identificato ma non sia stato condannato perché minore di 15 anni o privo di responsabilità penale.

Ho diritto a un pagamento di emergenza nell'attesa della decisione in merito alla mia richiesta di risarcimento?

È possibile presentare una domanda scritta per il pagamento di un risarcimento di emergenza, se necessario. È possibile effettuare un pagamento anticipato del risarcimento se l'elaborazione della richiesta di risarcimento subisce ritardi per motivi non imputabili alla propria volontà e si ha diritto a percepire un importo significativo del risarcimento.

Ultimo aggiornamento: 04/02/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

5 - I miei diritti di aiuto e di assistenza

Sono vittima di un reato; a chi posso rivolgermi per ricevere aiuto e assistenza?

Assistenza per le vittime di reati

- Ufficio finlandese di sostegno alle vittime di reato (*Rikosuhripäivystys*), tel.: 116 006

Servizi di accoglienza per le vittime di violenza domestica

Centro di accoglienza online (*Nettiturvakoti*)

 Centri di assistenza Seri per le vittime di violenza sessuale : (di età superiore a 16 anni):

- Helsinki, Turku, Tampere, Kuopio, Oulu

Centro di crisi per stupro di Tukinainen

- tel. 0800 97899

Tukinainen online (*Nettitukinainen*)

Tukinainen Rape Crisis Centre

Sistema di assistenza per le vittime di tratta di esseri umani

- Centro di accoglienza Joutseno (*Joutsenon vastaanottokeskus*), tel. 029 54 63 177

Mediazione

- uffici di mediazione:

Mediazione nelle cause civili e penali

 Mediazione nelle cause civili e penali (in inglese)

Polizia

- emergenze: chiamare il 112 (numero per le chiamate di emergenza)

Assistenza legale

Risarcimento erogabile con fondi statali per danni subiti dalle vittime di reato

- Tesoreria dello Stato, tel. 0295 50 2736

Linea telefonica di assistenza alle vittime

Ufficio finlandese di sostegno alle vittime di reato, tel. 116 006

Nollalinja (24 ore su 24, 7 giorni su 7), tel. 080 005 005 (linea telefonica per le vittime di violenza domestica e di violenza nei confronti delle donne)

Centro di crisi per stupro di Tukinainen, tel. 0800 97899 (vittime di abusi sessuali)

Sistema di assistenza per le vittime di tratta di esseri umani (24 ore su 24, 7 giorni su 7), tel. 029 54 63177

L'assistenza alle vittime è gratuita?

Il supporto fornito dalle organizzazioni di assistenza alle vittime è gratuito. Anche i servizi offerti dai centri di accoglienza, dai centri di sostegno alle vittime di violenza sessuale e dal sistema di assistenza alle vittime della tratta di esseri umani sono gratuiti.

Che tipo di assistenza posso ricevere dai servizi o dalle autorità statali?

La vittima di un reato può necessitare di assistenza medica o di altri servizi sociali e sanitari, quali i servizi di emergenza sociale, le cure ospedaliere o la riabilitazione fisica e mentale. È possibile avvalersi di tali servizi alle medesime condizioni applicate ad altri clienti.

I centri di accoglienza forniscono supporto immediato in caso di crisi, alloggi sicuri 24 ore su 24 nonché assistenza psicosociale, consulenza e assistenza in situazioni gravi. Tali servizi vengono offerti principalmente a individui e famiglie vittime di violenza domestica o di minaccia di violenza. Alcuni servizi sono forniti da organizzazioni. L'Istituto finlandese per la salute e il benessere è preposto all'organizzazione dei servizi di accoglienza.

Il sistema di assistenza per le vittime di tratta di esseri umani è un'autorità statale avente la responsabilità di assicurare il rispetto dei diritti garantiti alle vittime di tratta di esseri umani. I servizi di assistenza comprendono alloggi sicuri, assistenza sanitaria, servizi sociali, indennità di accoglienza o assistenza sociale, assistenza e consulenza legale, un responsabile dell'assistenza per i procedimenti penali e i servizi di interpretazione e traduzione. Oltre al sistema di assistenza, le organizzazioni forniscono anche assistenza alle vittime di tratta di esseri umani.

Si gode del diritto all'assistenza di un consulente legale per la denuncia di un reato, nel corso dell'interrogatorio e del processo. Il consulente deve essere un avvocato, un consulente legale pubblico o un consulente legale autorizzato.

Chi percepisce un reddito medio e basso può avere diritto al gratuito patrocinio. In tali casi, la parcella del consulente legale è liquidata dallo Stato in tutto o in parte. È possibile avvalersi dell'assistenza legale presso un ufficio pubblico preposto o mediante un servizio elettronico. È possibile anche rivolgersi a studi legali per far pervenire la richiesta di assistenza legale a proprio nome.

Nei casi di violenza domestica, di reati sessuali o di reati gravi contro la vita, l'integrità fisica o la libertà l'autorità giudiziaria può predisporre l'assistenza di un avvocato e un altro responsabile dell'assistenza. In tali casi, lo Stato liquida le spese indipendentemente dal reddito percepito.

Si può essere assistiti da un responsabile dell'assistenza nelle diverse fasi dei procedimenti penali. Si può chiedere a una persona di propria scelta di essere il responsabile dell'assistenza. Il responsabile dell'assistenza può accompagnare alle udienze e ai processi, tuttavia in determinate circostanze la sua presenza può essere limitata. L'ufficio finlandese di sostegno alle vittime di reato può provvedere gratuitamente a un responsabile dell'assistenza qualificato.

I servizi generali di assistenza alle vittime forniti dall'ufficio finlandese di sostegno alle vittime di reato sono finanziati dal ministero della Giustizia e sono soggetti agli oneri di servizio pubblico.

Che tipo di assistenza posso ricevere dalle organizzazioni non governative?

Molte organizzazioni forniscono assistenza, consulenza e supporto alle vittime di reati. L'ufficio finlandese di sostegno alle vittime di reato fornisce assistenza per qualsiasi tipologia di reato e procedimento penale nonché consulenza pertinente ai diritti delle vittime. Le vittime di violenza domestica possono chiedere protezione e assistenza ai centri di accoglienza. L'aiuto è disponibile anche mediante linee di assistenza telefonica e servizi di assistenza alla comunità. In alcune località è disponibile un'assistenza speciale per le vittime di reati sessuali e per le donne immigrate, così come il sostegno reciproco per le famiglie delle vittime di omicidi.

Servizi di assistenza forniti dalle organizzazioni

[📄 Ufficio finlandese di sostegno alle vittime di reato](#)

Assistenza per le vittime di reati, compresi i testimoni e i familiari della vittima. Assistenza e consulenza per l'esercizio dei diritti delle vittime nei procedimenti penali. Linea telefonica nazionale, linea telefonica di assistenza legale, servizio di assistenza online. Servizi di assistenza alla persona su base regionale.

- Linea telefonica 116006 (numero gratuito)

- linea telefonica di assistenza legale 0800161177 (numero gratuito)

[📄 Nollalinja](#)

Linea telefonica 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per le vittime di violenza domestica e di violenza nei confronti delle donne, tel. 080 005 005 (numero gratuito)

[📄 Federazione delle case e dei centri di accoglienza per madri e minori \(*Ensi- ja turvakotien liitto*\)](#)

Centri di accoglienza per le vittime di violenza domestica o di minaccia di violenza che hanno bisogno di assistenza per il recupero nonché di alloggi temporanei. I servizi di assistenza di prossimità forniscono assistenza per risolvere situazioni generate dalla violenza domestica e per superare la crisi. Consulenza telefonica, colloquio con un professionista in materia di violenza domestica, un gruppo di aiuto reciproco guidato o aiuto alla vita.

[📄 Centro di accoglienza online](#)

Servizio in linea gestito dalla Federazione delle case e dei centri di accoglienza per madri e minori; aiuta tutte le parti coinvolte in relazioni violente.

[📄 Centro di crisi per stupro di Tukinainen](#)

Fornisce assistenza e supporto alle vittime di violenze sessuali e/o di abusi e alle loro famiglie. Servizio di assistenza in linea.

- Linea telefonica in caso di crisi: tel. 0800 97899 (numero gratuito)

- Linea telefonica di assistenza legale: tel. 0800 97895 (numero gratuito)

[📄 MONIKA – Multicultural Women's Association, Finlandia](#)

Servizi di facile accesso, consulenza legale e alloggi di accoglienza per donne e minori immigrati vittime di violenza. L'assistenza è disponibile in varie lingue; sono forniti anche servizi di assistenza personale.

- Linea telefonica 0800 05058 (numero gratuito)

- Centro di accoglienza Mona, tel. 045 639 6274 (24 ore su 24, 7 giorni su 7)

[📄 Linea telefonica rivolta alle donne \(*Naisten Linja*\)](#)

Consulenza e assistenza a donne e ragazze interessate da episodi di violenza. Le informazioni sono disponibili online e per telefono.

- tel. 0800 02400 (numero gratuito)

[📄 Pro-tukipiste](#)

Servizi sanitari e di assistenza ai lavoratori e alle lavoratrici del settore sessuale o erotico e alle vittime di tratta di esseri umani.

[📄 Associazione per i familiari delle vittime di omicidi HUOMA \(*Henkirikoksen uhrien läheiset ry*\)](#)

Aiuto reciproco per i familiari delle vittime di omicidi.

- tel. 050401 2230

[📄 https://www.huoma.fi/](https://www.huoma.fi/)

[📄 MIELI - Salute mentale Finlandia \(*Suomen Mielenterveys ry*\)](#)

Aiuto nei momenti di crisi.

- Linea telefonica di assistenza in caso di crisi 09 2525 0111 (24 ore su 24)

[📄 Suvanto - Per una vecchiaia sicura \(*Suvanto ry – Turvallisen vanhuuden puolesta*\)](#)

Aiuto, assistenza reciproca e consulenza legale per gli anziani contro abusi e violenze.

- Linea telefonica SUVANTO 0800 06776 (numero gratuito)

Ultimo aggiornamento: 04/02/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Diritti delle vittime di reato nei procedimenti penali - Inghilterra e Galles

Se siete stati **vittima di un reato** la legge vi concede alcuni diritti individuali prima, durante e dopo il procedimento in giudizio (processo). Potete inoltre avvalervi di diverse forme di assistenza e chiedere il risarcimento dei danni causati dal reato.

In Inghilterra e nel Galles il procedimento penale ha inizio con le indagini, durante le quali la polizia raccoglie le prove. Una volta terminate le indagini, nei casi meno gravi, la polizia decide se procedere o meno all'incriminazione dell'indagato. In altre circostanze, la causa viene trasmessa al pubblico ministero. Questi valuta se le prove contro l'indagato sono sufficienti per giustificare un'eventuale condanna e se la decisione di perseguirlo rientra nel pubblico interesse. Se il pubblico ministero stabilisce la necessità di chiudere il procedimento, la causa sarà archiviata. In caso contrario, il pubblico ministero informerà la polizia del rinvio a giudizio. Quest'ultima procederà all'incriminazione dell'indagato e la causa sarà portata in tribunale.

Le cause relative ai reati meno gravi sono giudicate dalle *Magistrates' Courts*, normalmente attraverso una giuria composta da tre giudici onorari e più raramente da un solo giudice togato. Le cause concernenti reati più gravi (quali stupro o rapina) sono giudicate presso le *Crown Court* da un giudice togato e da una giuria popolare. La giuria è composta da 12 persone che, scelte in modo casuale dal popolo, esaminano le prove presentate durante il processo e decidono in merito alla colpevolezza dell'imputato. Durante il processo il giudice adotta decisioni riguardanti questioni di diritto, come l'ammissibilità di determinate prove. Al termine del processo, se la giuria dichiara l'imputato colpevole, il giudice stabilisce la pena da comminare conformemente alle disposizioni di legge.

Cliccate sui collegamenti sottostanti per trovare le informazioni di cui avete bisogno

[📄 1 - I miei diritti in quanto vittima di reato](#)

[📄 2 - Denuncia di un reato; miei diritti durante le indagini o il processo](#)

[📄 3 - I miei diritti dopo il processo](#)

[📄 4 - Risarcimento](#)

[📄 5 - I miei diritti di aiuto e di assistenza](#)

Ultimo aggiornamento: 05/09/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

1 - I miei diritti in quanto vittima di reato

Quali informazioni posso ottenere dalle autorità una volta che il reato si è verificato (ad es. polizia, pubblico ministero), ma anche prima di denunciarlo?

Avete il diritto di ottenere informazioni scritte su cosa aspettarvi dal sistema giudiziario penale, ad esempio l'opuscolo informativo per le vittime di reato, o i recapiti di un sito Internet su cui trovare queste informazioni.

A seconda del tipo di reato, delle vostre circostanze personali o della pertinenza rispetto a una fase specifica delle indagini o del procedimento penale, dovranno esservi fornite sin dal primo contatto con la polizia le informazioni seguenti:

dove e come ottenere consulenza o sostegno, ivi compreso l'accesso all'assistenza sanitaria, un'eventuale assistenza specialistica (anche psicologica) e una sistemazione alternativa;

cosa fare per presentare una denuncia relativa a un reato e chi contattare per eventuali domande sul caso;

eventuali misure di protezione, se disponibili;

come ottenere un risarcimento;

quali sono i meccanismi accessibili se la vittima non si trova in Inghilterra o nel Galles;

l'eventuale disponibilità di servizi di interpretazione e traduzione;

come sporgere denuncia nei confronti di un fornitore di servizi;

se sono disponibili servizi di giustizia riparativa;

come recuperare le spese sostenute in qualità di testimone in un processo penale.

Avete diritto ad accedere ai servizi di sostegno alle vittime in ogni momento, sia che abbiate denunciato un reato o meno, nonché dopo la conclusione delle indagini e dell'azione penale.

Non vivo in un paese dell'UE in cui ha avuto luogo il reato (cittadini dell'UE e di paesi terzi). Come sono tutelati i miei diritti?

Avete il diritto di ricevere i servizi definiti nel presente codice se il reato è avvenuto in Inghilterra o Galles o se detti servizi riguardano un procedimento penale condotto in Inghilterra o nel Galles. [1]

[1] *L'ammissibilità al risarcimento da parte dell'autorità preposta al risarcimento dei danni subiti dalle vittime di reato può dipendere dalla residenza o dalla cittadinanza, fatti salvi i casi riconosciuti di vittime della tratta di esseri umani oppure qualora vi venga concesso l'asilo politico, la protezione umanitaria o un permesso discrezionale a rimanere sul territorio.*

Se denuncio un reato, quali informazioni riceverò?

La polizia è tenuta a fornirvi le seguenti informazioni:

un avviso di ricevimento scritto della denuncia presentata, che indichi gli elementi essenziali del reato. L'avviso di ricevimento scritto può essere trasmesso con lettera, notifica elettronica via e-mail, messaggio di testo o manoscritto. Potete chiedere che non vi venga recapitato e, laddove ritenga che l'invio dell'avviso scritto possa procurarvi un danno (ad esempio, nei casi di violenza domestica), la polizia può approvare la vostra richiesta;

una spiegazione chiara di cosa attendersi dal sistema giudiziario penale nel momento in cui denunciate un reato o siete contattati nel corso delle indagini in quanto vittime;

una valutazione della vostra volontà di ricevere assistenza e, in tal caso, del tipo di aiuto o sostegno di cui potreste avere bisogno. Ciò vi aiuterà a capire se rientrate in una delle tre categorie di vittime per le quali può essere necessario un sostegno specifico e per determinare se potete beneficiare di misure speciali e in che misura. I servizi di sostegno alle vittime possono effettuare una valutazione più dettagliata per conto della polizia;

informazioni scritte su cosa attendersi dal sistema giudiziario penale, ad esempio l'opuscolo informativo per le vittime di reato, o i recapiti di un sito internet dove trovare le stesse informazioni, il prima possibile e non oltre 5 giorni lavorativi dalla denuncia del reato o dal momento in cui siete contattati in quanto vittima nel corso delle indagini;

informazioni sulla frequenza degli aggiornamenti riguardo al caso dopo il colloquio con la polizia;

una spiegazione, entro 5 giorni lavorativi dalla sua formulazione, della decisione di non proseguire le indagini su un reato;

la comunicazione della chiusura delle indagini senza colpevole e delle ragioni di tale decisione.

Avete il diritto di ricevere dalla polizia informazioni sui servizi di sostegno alle vittime, inclusi i contatti, in modo da poter accedere all'assistenza in qualunque momento.

Avete inoltre il diritto di essere informati dalla polizia e di ricevere entro 5 giorni lavorativi una spiegazione nel caso in cui un sospettato:

sia messo in stato di fermo;

sia sottoposto a interrogatorio formale;

venga rilasciato senza capi di accusa;

venga rilasciato su cauzione oppure qualora vengano modificate o annullate le condizioni della cauzione.

Ho diritto a servizi gratuiti di interpretazione o di traduzione (quando contatto la polizia o le altre autorità o nel corso dell'indagine e del processo)?

Se non comprendete o parlate inglese potete chiedere di essere assistiti da un interprete in una lingua di vostra conoscenza:

al momento della denuncia di un reato [1];

negli interrogatori dinanzi alla polizia; e

durante le deposizioni in qualità di testimone.

Se non comprendete o parlate inglese, potete chiedere una traduzione dei seguenti documenti:

l'avviso di ricevimento scritto della denuncia presentata;

se essenziale ai fini dell'interrogatorio o dell'udienza in tribunale prendere visione di un documento trasmessovi, una copia delle parti pertinenti del documento;

il documento di notificazione della data, dell'ora e del luogo del processo; e

l'esito del procedimento penale, ove previsto dal presente codice, e per lo meno una breve motivazione della decisione emessa, se disponibile.

[1] *Se non parlate inglese potete denunciare il reato in una lingua che conoscete o avvalendovi della assistenza linguistica necessaria.*



In che modo le autorità garantiscono che comprendo e che vengo compreso (nel caso di minore; se ho una disabilità)?

In base al codice delle vittime, i fornitori di servizi sono tenuti a fornirvi informazioni in un linguaggio semplice e accessibile, adottando le misure appropriate (ad esempio, l'utilizzo di EasyRead, dell'alfabeto Braille o di un intermediario registrato) per permettervi di capire e farvi capire. Nel valutare tali misure, i fornitori di servizi devono tenere conto di tutte le caratteristiche personali pertinenti, che possono influire sulla vostra capacità di capire e farvi capire.

Esistono diversi opuscoli informativi, redatti in un linguaggio semplice e disponibili in vari formati.

Servizi di sostegno alle vittime

Chi fornisce sostegno alle vittime?

 **L'articolo 56 del Domestic Violence, Crime and Victims Act 2004 [legge del 2004 sulla violenza domestica e sulle persone offese da tale reato]** prevede che il ministero della Giustizia (MoJ) esternalizzi mediante sovvenzioni i servizi nazionali di assistenza alle vittime. Ricorre alle concessioni anche per i *Police and Crime Commissioners* (commissari di polizia e anticrimine) per quanto concerne l'affidamento/la fornitura di servizi di sostegno psicologico e di assistenza pratica alle vittime di reato, in conformità all' **articolo 143 dell'Anti-social Behaviour, Crime and Policing Act 2004 [legge del 2014 in materia di comportamenti antisociali, criminalità e mantenimento dell'ordine]**.

La polizia automaticamente mi indicherà un punto di sostegno alle vittime?

La polizia vi spiegherà che le vostre informazioni saranno trasmesse ai servizi di sostegno alle vittime entro 2 giorni lavorativi dalla data della denuncia.

Potete chiedere alla polizia di non inviare i vostri dati ai servizi di sostegno alle vittime.

Se siete vittima di un reato sessuale o di violenza domestica, o se siete un congiunto del defunto, la polizia chiederà il vostro consenso esplicito prima di inviare i vostri dati ai servizi di sostegno alle vittime.

Com'è protetta la mia privacy?

Qualora debbano condividere informazioni a norma del codice delle vittime, i fornitori di servizi devono procedere a una condivisione efficace e conforme agli obblighi previsti dalla legge del 1998 sulla protezione dei dati e da altre normative pertinenti.

Devo denunciare il reato prima di avere accesso ai servizi di assistenza alle vittime?

No, potete accedere ai servizi di sostegno alle vittime in ogni momento, sia che abbiate denunciato un reato o meno e dopo il termine delle indagini e dell'azione penale.

Protezione personale se sono in situazione di pericolo

Quali tipi di protezione sono disponibili?

Quando una vittima denuncia un reato a un fornitore di servizi responsabile per le indagini su un reato, quest'ultimo si adopererà affinché le vittime siano oggetto di una valutazione individuale per individuare le specifiche misure di protezione e determinare se e in quale misura trarrebbero beneficio da misure di protezione specifiche o da misure speciali nel corso dell'interrogatorio o da misure speciali nel corso della deposizione.

La natura della valutazione dipenderà da tutte le circostanze, ivi compresa la gravità del reato e il grado di danno apparente subito dalla vittima. La valutazione terrà conto delle caratteristiche personali della vittima, delle sue opinioni nonché della natura e delle circostanze del reato.

Laddove, a seguito della valutazione individuale, il fornitore di servizi rilevi che una vittima abbia esigenze di protezione specifiche e potrebbe beneficiare di misure di protezione speciali nel corso dell'interrogatorio, il fornitore di servizi competente per le indagini su un reato deve garantire altresì, fatti salvi i vincoli operativi e pratici, che:

se possibile, tutti gli interrogatori con la vittima siano condotti dalla stessa persona, a condizione che ciò non pregiudichi il corretto svolgimento delle indagini; l'interrogatorio della vittima minorenni si svolga, ove necessario, in locali appositi o adattati a tale scopo;

gli interrogatori siano condotti da o mediante professionisti specializzati in materia; e

nei casi di violenza sessuale, basata sul genere o domestica, alla vittima sia data la possibilità di essere interrogata da una persona dello stesso sesso. Di norma queste richieste vengono accolte, ove possibile, a meno che ciò non pregiudichi il corretto svolgimento delle indagini.

Nell'ipotesi improbabile di una fuga del sospettato in libertà condizionale, ove possibile la polizia, una volta venuta a conoscenza della fuga o ricevuta la notizia dal carcere, dal servizio per i giovani autori di reati, dall'ospedale o dal centro di detenzione per immigrati, vi informerà dell'accaduto e delle eventuali misure adottate per la vostra protezione, qualora si rilevi che il sospettato rappresenti un serio rischio per voi.

Chi mi può offrire protezione?

Quando una vittima denuncia un reato, il fornitore di servizi responsabile per l'indagine dei reati deve garantire che la vittima sia sottoposta a una valutazione individuale, intesa a individuare eventuali esigenze specifiche di protezione. Nella maggior parte dei casi l'autorità competente è la polizia.

La mia situazione sarà valutata da qualcuno per veder se rischio ulteriori pregiudizi da parte dell'autore del reato?

Tutte le vittime di reato hanno diritto a una valutazione da parte della polizia, volta a individuare le eventuali esigenze o il tipo di sostegno necessario, ivi compreso se e in che misura potete beneficiare di misure speciali. La lunghezza e il contenuto della valutazione dipendono dalla gravità del reato e dalle vostre esigenze specifiche. La valutazione terrà conto delle vostre caratteristiche personali, della natura e delle circostanze del reato, nonché della vostra opinione. Più informazioni potrete fornire durante la valutazione, più il livello di sostegno sarà mirato alle vostre esigenze individuali.

La mia situazione sarà valutata da qualcuno per veder se rischio ulteriori pregiudizi da parte del sistema giudiziario penale (durante le fasi dell'indagine e del processo)?

Tutte le vittime di reato hanno diritto a una valutazione da parte della polizia, volta a individuare le eventuali esigenze o il tipo di sostegno necessario, ivi compreso se e in che misura potete beneficiare di misure speciali. La durata e il contenuto della valutazione dipendono dalla gravità del reato e dalle vostre esigenze specifiche. La valutazione terrà conto delle vostre caratteristiche personali, della natura e delle circostanze del reato, nonché della vostra opinione. Più informazioni potrete fornire durante la valutazione, più il livello di sostegno sarà mirato alle vostre esigenze individuali.

Quali tutele sono disponibili per le vittime molto vulnerabili?

Potete beneficiare di diritti speciali previsti dal codice delle vittime quale vittima vulnerabile^[1] laddove la qualità delle prove addotte possa essere influenzata da condizioni quali:

si soffre di disturbi mentali ai sensi del *Mental Health Act 1983* legge sulla salute mentale del 1983;

si ha altrimenti una significativa compromissione intellettiva e di funzionamento sociale; o

si è portatori di una disabilità fisica o si soffre di un disturbo fisico.

[1] Questo aspetto si basa sui criteri di cui all'articolo 16 del Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999 [legge del 1999 sulla giustizia minorile e sulle prove penali], in base ai quali il tribunale può determinare l'ammissibilità a misure speciali (cfr. commi 1.13-1.15 del capitolo 1).

Sono un minorenne. Ho dei diritti speciali?

Potete beneficiare di diritti speciali previsti dal codice delle vittime in qualità di vittima vulnerabile ^[1], se al momento del reato eravate minorenni. Si intende inclusa l'ammissibilità a godere di misure speciali in caso di testimonianza in tribunale.

[1] Questo aspetto si basa sui criteri di cui all'articolo 16 del Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999 [legge del 1999 sulla giustizia minorile e sulle prove penali], in base ai quali il tribunale può determinare l'ammissibilità a misure speciali (cfr. commi 1.13-1.15 del capitolo 1).

Un membro della mia famiglia è deceduto a causa del reato — quali sono i miei diritti?

In base a quanto stabilito dal codice delle vittime, i familiari prossimi del defunto hanno il diritto di ricevere i servizi necessari in quanto vittime del più grave dei reati.

Un membro della mia famiglia è stato una vittima di reato — quali sono i miei diritti?

Rappresentanti familiari delle vittime di reato con disabilità o di vittime che in seguito al reato hanno subito lesioni tali da non riuscire a comunicare.

Se avete una disabilità o avete subito in seguito a un reato lesioni tali da non permettervi di comunicare, potete - o un vostro familiare stretto può farlo per conto vostro - nominare un rappresentante familiare che agisca quale punto di contatto unico per l'erogazione dei servizi previsti dal presente codice.

Genitori o tutori di vittime minorenni

Se siete stati vittime di un reato e siete minorenni, potete ricevere - direttamente o attraverso i vostri genitori o tutori - i servizi previsti dal presente codice [1].

[1] A condizione che i vostri genitori o tutori non siano indagati, né accusati dalla polizia in relazione al reato in questione oppure se sussistono ragionevoli motivi che inducono il fornitore di servizi coinvolto a ritenere che il fatto che il genitore o tutore riceva detti servizi non sia nel vostro migliore interesse.

Posso avere accesso ai servizi di mediazione? A quali condizioni? Sono al sicuro durante la mediazione?

La giustizia riparativa è il processo che riunisce le vittime e gli autori dei reati per trovare una risoluzione amichevole della controversia.

La giustizia riparativa è volontaria - non è necessario parteciparvi, e sia l'autore che la vittima del reato devono accettarla prima che possa avere luogo.

Potete chiedere di partecipare alla giustizia riparativa nel momento che vi è più opportuno o potreste essere invitato a parteciparvi perché è stato l'autore del reato a richiederla. Anche se entrambe le parti desiderano parteciparvi, questa soluzione potrebbe non essere opportuna e il mediatore farà una valutazione al riguardo.

Saranno messe in atto le misure opportune per garantire che gli incontri cui acconsentirete a partecipare siano sicuri. Durante gli incontri con l'autore del reato sarà sempre presente un mediatore esperto. Se l'autore del reato ha ammesso la propria colpevolezza e intende partecipare a un incontro o comunicare con voi, potrete spiegargli le ripercussioni causatevi dall'accaduto. Potete quindi decidere se ottenere delle scuse o convenire su un'attività che l'autore del reato dovrà intraprendere per rimediare al danno causato.

La giustizia riparativa non equivale alla risoluzione comunitaria. La risoluzione comunitaria è uno strumento informale di polizia che consente alla polizia di affrontare in modo più proporzionato i reati meno pericolosi e i comportamenti antisociali al di fuori del sistema giudiziario penale formale. Le risoluzioni comunitarie si rivolgono principalmente agli autori di un primo reato che hanno espresso un vero e proprio rimorso e la cui vittima ha accettato di non volere che la polizia intraprenda un'azione formale.

Dove posso trovare la legislazione che stabilisce i miei diritti?

Il codice di condotta per le vittime di reato ("il codice delle vittime") è elaborato ai sensi dell'articolo 32 della legge del 2004 sulla violenza domestica e sulle persone offese da tale reato ("DVCVA 2004") ad esso è stata data attuazione con l'ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 33, DVCVA 2004, la legge del 2004 sulla violenza domestica e sulle persone offese da tale reato (codice di prassi delle vittime), ordinanza 2015 ("strumento legislativo 2015 n. 1817") è stata presentata al Parlamento il 23 ottobre 2015 ed è entrata in vigore il 16 novembre 2015 con una versione riveduta del codice delle vittime. Il codice delle vittime definisce i servizi che devono essere forniti in Inghilterra e Galles alle vittime di reato dalle principali organizzazioni che operano nel settore della giustizia penale (introduzione, capitolo 1-4) e altre organizzazioni con funzioni analoghe (capitolo 5), cui è fatto riferimento con l'espressione "fornitori di servizi". Il codice delle vittime specifica i diritti delle vittime di reati e i doveri reciproci dei fornitori di servizi interessati.

Il capitolo 3 del codice delle vittime stabilisce, in un linguaggio comprensibile per i minori, i servizi che devono essere forniti a questi ultimi. Va letto congiuntamente all'introduzione e ai capitoli 1 e 2 del codice delle vittime.

Il codice delle vittime, l'introduzione, comma 1 e il capitolo 5, comma 1 garantiscono che gli obiettivi generali della direttiva siano presi in considerazione dalle autorità competenti nell'esercizio delle loro funzioni ai sensi del codice delle vittime.

I diritti sanciti dal codice delle vittime si applicano a tutte le vittime, indipendentemente dalla loro residenza.

Articolo 56, della legge del 2004 sulla violenza domestica e sulle persone offese da tale reato: Il ministero della Giustizia esternalizza mediante sovvenzioni i servizi nazionali di assistenza alle vittime. Ricorre alle concessioni anche per i *Police and Crime Commissioners* (commissari di polizia e anticrimine - PCC) per quanto concerne l'affidamento/la fornitura di servizi di sostegno psicologico e di assistenza pratica alle vittime di reato, in conformità all'articolo 143 della legge del 2014 in materia di comportamenti antisociali, criminalità e mantenimento dell'ordine.

La clausola 3 dell'accordo di sovvenzione tra ministero della Giustizia e commissari di polizia e anticrimine prevede che i servizi commissionati dai PCC siano conformi alla direttiva sulle vittime, in particolare agli articoli 8 e 9. La clausola 4 stabilisce che i servizi commissionati o forniti debbano soddisfare le condizioni elencate all'articolo 8, paragrafo 1.

Ultimo aggiornamento: 05/09/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

2 - Denuncia di un reato; miei diritti durante le indagini o il processo

Come posso denunciare un reato?

Per denunciare un reato dovete rivolgervi in primo luogo alla polizia. Potete trovare informazioni su come sporgere denuncia alla sezione [denunciare un reato](#)

Come posso conoscere il seguito della mia denuncia?

Se siete stati vittime di un reato avete diritto a essere informati dalla polizia e a ricevere senza inutili ritardi una spiegazione entro cinque giorni lavorativi, laddove un indagato:

sia messo in stato di fermo;

sia sottoposto a interrogatorio formale;

venga rilasciato senza capi di accusa;

venga rilasciato su cauzione oppure qualora vengano modificate o annullate le condizioni della cauzione.

Avete diritto a essere informati dalla polizia dei seguenti aspetti entro cinque giorni lavorativi da quando la polizia ne viene a conoscenza:

la data, l'ora e il luogo delle prime udienze in tribunale;

il rilascio su cauzione dell'imputato per presentarsi in tribunale, le condizioni della cauzione e le eventuali modifiche apportatevi.

Ho diritto al patrocinio a spese dello Stato (nel corso dell'indagine o del processo)? A quali condizioni?

In Inghilterra e in Galles le vittime e i testimoni non sono parti dei procedimenti penali e, di conseguenza, non possono accedere al patrocinio a spese dello Stato.

Posso chiedere il rimborso delle spese (per partecipare alle indagini/processo)? A quali condizioni?

I servizi incaricati dell'azione penale devono predisporre norme che consentano alle vittime di ottenere un rimborso delle spese sostenute per deporre in tribunale.

Maggiori informazioni sulle richieste di rimborso delle spese per i testimoni sono disponibili [qui](#)

E [qui](#)

Posso ricorrere contro la decisione di archiviazione della denuncia?

Se non siete soddisfatti della decisione di non esercitare l'azione penale presa da polizia o CPS, potete chiedere un riesame della decisione, come previsto dai sistemi del *National Police Chiefs Council* (NPCC) (Consiglio nazionale dei capi di polizia) e del CPS per il diritto delle vittime al riesame delle decisioni. IL CPS ha messo in atto tale sistema il 5 giugno 2013, mentre le forze di polizia in Inghilterra e Galles il 1° aprile 2015. Questi sistemi garantiscono alle vittime il diritto di chiedere il riesame di una decisione di non esercitare l'azione penale o di porre fine ai procedimenti penali avviati presa dalla polizia o dal CPS.

Nel caso in cui vi venga notificata una decisione ammissibile al riesame in base ai sistemi dell'NPCC o del CPS, avete il diritto di ricevere nella notifica informazioni sufficienti per permettervi di decidere se desiderate far riesaminare la decisione o meno.

Posso partecipare al processo?

Se siete a conoscenza di fatti riguardanti un incidente, vi potrebbe essere chiesto di deporre in tribunale per l'accusa o la difesa.

Qual è il mio ruolo ufficiale nel sistema giudiziario? Ad esempio, sono o posso scegliere di essere: vittima, testimone, parte civile, o accusa privata?

Ai fini del *Code of Practice for Victims of Crime* (codice di condotta per le vittime di reato) (di seguito il codice delle vittime), con il termine "vittima" si intende: una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato. un familiare stretto (cfr. glossario) di una persona deceduta come conseguenza diretta di un reato.

Se siete a conoscenza di fatti riguardanti un incidente, vi potrebbe essere chiesto di deporre in tribunale per l'accusa o la difesa. Se conoscete una delle persone coinvolte in un caso, vi potrebbe essere chiesto, solitamente dalla difesa, di deporre in qualità di testimone della reputazione. In entrambi i casi, le prove possono rivelarsi fondamentali per determinare la condanna o l'assoluzione dell'imputato.

Il diritto di promuovere un'accusa privata è garantito dall'articolo 6, comma 1, della legge del 1985 in materia di perseguimento dei reati. Esistono ciononostante alcune limitazioni:

il *Director of Public Prosecutions* (DPP) (direttore della pubblica accusa) può, a norma dell'articolo 6, comma 2, della legge del 1985 in materia di perseguimento dei reati, assumere il ruolo di accusa privata;

in alcuni casi, il procuratore privato deve ricevere il consenso del procuratore generale o del DPP prima dell'inizio del procedimento.

Maggiori informazioni sono disponibili [qui](#)

Quali sono i miei diritti e obblighi in questo ruolo?

Il *Code of Practice for Victims of Crime* (codice di condotta per le vittime di reato), che illustra i diritti delle vittime, è consultabile [qui](#).

Se siete stati testimoni di un reato, ma non ne siete stati vittime, piuttosto che ai servizi previsti dal codice, potete accedere a quelli stabiliti nella carta dei testimoni, consultabile [qui](#).

Posso rendere una dichiarazione durante il processo o testimoniare? A quali condizioni?

Se siete a conoscenza di fatti riguardanti un incidente, vi potrebbe essere chiesto di deporre in tribunale per l'accusa o la difesa. Se conoscete una delle persone coinvolte in un caso, vi potrebbe essere chiesto, solitamente dalla difesa, di deporre in qualità di testimone della reputazione.

Se siete stati vittima di un reato, redigere una *Victim Personal Statement* (VPS) (dichiarazione personale della vittima) vi permette di spiegare con parole vostre le conseguenze fisiche, psicologiche, finanziarie o di altro tipo arretrate dal reato. Si tratta di qualcosa di diverso rispetto alla dichiarazione in qualità di testimone, che riporta quanto accaduto in quel momento, ad esempio quello che avete visto o sentito.

La VPS vi consente di avere voce nel procedimento penale. Non potete tuttavia esprimere il vostro parere sulla sentenza o la pena da infliggere all'imputato, trattandosi di questioni di competenza del giudice.

Potete chiedere che vi sia concesso presentare la VPS contestualmente alle dichiarazioni in qualità di teste rese alla polizia riguardo all'accaduto.

Se il convenuto è dichiarato colpevole, avete il diritto di chiedere che la vostra VPS sia letta ad alta voce o riprodotta (se registrata) in tribunale. Avete inoltre diritto a comunicare se intendete leggere la VPS di persona o farla leggere ad alta voce da qualcun altro (ad esempio, un familiare o l'avvocato generale del CPS). Prima di decidere se desiderate che la vostra VPS sia letta ad alta voce o riprodotta in tribunale, sarete informati delle possibili conseguenze, ivi compreso dell'eventualità che la VPS venga riportata nei media. Potreste altresì dovere rispondere a domande poste in tribunale dalla difesa riguardo a tale dichiarazione.

Se chiedete che la vostra VPS sia letta ad alta voce o riprodotta in tribunale, spetterà al giudice decidere se e quali parti della VPS debbano essere lette ad alta voce o riprodotte e da chi, tenendo in considerazione i vostri interessi. Nella maggior parte dei casi, le VPS vengono lette o riprodotte in tribunale integralmente o in parte, a meno che il giudice non decida, per giustificate ragioni, di non farlo. La decisione del giudice vi sarà comunicata.

Quali informazioni riceverò durante il processo?

Avete diritto a:

essere informati dell'esito dell'udienza per la cauzione (nonché delle condizioni per la cauzione ed eventuali modifiche pertinenti) e delle relative giustificazioni entro cinque giorni lavorativi. In caso di vittime dei reati più gravi, vittime soggette a vessazioni o intimidazioni continue o vittime vulnerabili, le informazioni vengono fornite entro un giorno lavorativo;

essere informati dall'ufficio di assistenza ai testimoni della data, del luogo e dell'esito delle udienze riguardanti la causa. Tali informazioni dovranno esservi fornite entro un giorno lavorativo da quando l'ufficio di assistenza ai testimoni le riceve dal tribunale;

essere informati dell'emissione di un mandato di arresto nei confronti di un imputato, nonché dell'esito dell'udienza nel caso in cui l'indagato venga nuovamente arrestato. Gli indagati sottoposti a nuovo arresto dopo l'emissione di un mandato sono solitamente processati poco dopo. Tali informazioni dovranno esservi fornite entro cinque giorni lavorativi da quando l'ufficio di assistenza ai testimoni le riceve dall'organo giurisdizionale competente;

laddove l'imputato dichiara di non essere colpevole, informare l'ufficio di assistenza ai testimoni delle vostre esigenze e, se del caso, essere indirizzati verso un gruppo o ente di sostegno competente.

In quanto testimoni, durante il processo avete diritto a:

chiedere al personale giudiziario di farvi accedere alle aule dell'organo giudiziario da un'entrata diversa rispetto all'imputato e ai suoi familiari e amici;

se le circostanze lo permettono, incontrare un avvocato generale o un rappresentante del CPS cui porre eventuali domande sulla procedura giudiziaria. Se possibile, vi indicheranno i tempi di attesa possibili prima della vostra deposizione;

ricevere, ove possibile, da un avvocato generale o un rappresentante del CPS spiegazioni in merito a eventuali ritardi del procedimento nel giorno dell'udienza e l'attesa prevista;

attendere e prendere posto in un'area separata dall'imputato e dai suoi familiari e amici - l'autorità giudiziaria lo garantirà ogniqualvolta possibile;

accedere a eventuali misure speciali ordinate dal giudice;

essere informati del punto di contatto presso il tribunale cui rivolgervi per ottenere informazioni sull'evoluzione del caso nel corso dell'udienza.

Sarò in grado di accedere al relativo fascicolo?

L'accesso agli atti giudiziari è disciplinato dalla parte 5 delle norme di procedura civile; Le più pertinenti sono le norme 5.4C e 5.4D, consultabili [qui](#).

Ultimo aggiornamento: 05/09/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

3 - I miei diritti dopo il processo

Posso impugnare la sentenza?

Le vittime non possono impugnare la condanna o la sentenza pronunciata contro l'autore del reato.

Quali sono i miei diritti dopo la sentenza?

Dopo il processo avete diritto a:

ottenere un rimborso delle spese sostenute per deporre in tribunale, in base a quanto stabilito dal *Crown Prosecution Service* (CPS) (Ufficio di Procura della Corona), non oltre 10 giorni lavorativi dalla ricezione al CPS del modulo di domanda debitamente compilato;
ricevere dall'ufficio di assistenza ai testimoni informazioni sull'esito del processo, inclusa ove possibile una breve sintesi della decisione. Le informazioni vi saranno fornite entro un giorno lavorativo da quando l'ufficio di assistenza ai testimoni le riceve dal tribunale;
essere indirizzati dall'ufficio di assistenza ai testimoni ai servizi di sostegno alle vittime, ove opportuno e se disponibili;

i) In caso di ricorso presentato alla Crown Court contro una condanna o una sentenza della Magistrates' Court.

Avete diritto a ricevere dall'ufficio di assistenza ai testimoni le seguenti informazioni entro un giorno lavorativo da quando l'ufficio le riceve dal tribunale:

gli atti di impugnazione;

la data, l'ora e il luogo delle udienze;

l'esito del ricorso, nonché le eventuali modifiche alla sentenza originale.

Avete inoltre diritto ad

attendere e prendere posto in tribunale in un'area separata dal ricorrente e dai suoi familiari e amici. Il giudice ve lo garantirà ogni qualvolta possibile;

essere informati dei punti di contatto presso la *Crown Court*;

ricevere informazioni sui servizi di sostegno alle vittime, ove opportuno e se disponibili.

ii) In caso di appello presentato contro una condanna o una sentenza della Corte di appello oppure di ricorso o appello alla Corte suprema del Regno Unito nell'ambito di una causa penale su una questione di diritto.

Avete diritto a:

essere informati del fatto che il ricorrente ha 5 giorni lavorativi di tempo per l'impugnazione da quando l'ufficio di assistenza ai testimoni riceve l'informazione dal tribunale. In caso di vittime di omicidio, vittime soggette a vessazioni o intimidazioni continue o vittime vulnerabili, le informazioni vengono fornite entro un giorno lavorativo;

essere informati della data, dell'ora e del luogo delle udienze dall'ufficio di assistenza alle vittime entro un giorno lavorativo da quando l'ufficio riceve l'informazione dal tribunale;

essere informati dall'ufficio di assistenza ai testimoni se il ricorrente è rilasciato su cauzione prima dell'appello o in caso di modifiche alle condizioni della cauzione entro un giorno lavorativo da quando l'ufficio riceve l'informazione dal tribunale;

ricevere dall'ufficio di assistenza ai testimoni aggiornamenti su eventuali modifiche alle date delle udienze entro un giorno lavorativo da quando l'ufficio riceve l'informazione dal tribunale;

ricevere dal vostro ufficio di assistenza ai testimoni il contatto del personale competente del *Criminal Appeal Office* (ufficio degli appelli penali) o della Corte suprema del Regno Unito;

essere informati dell'esito del ricorso entro 5 giorni lavorativi da quando l'ufficio di assistenza ai testimoni riceve l'informazione dal tribunale, nonché di eventuali modifiche alla sentenza originale. In caso di vittime di omicidio, vittime soggette a vessazioni o intimidazioni continue o vittime vulnerabili, le informazioni vengono fornite entro un giorno lavorativo;

attendere e prendere posto in tribunale in un'area separata dal ricorrente e dai suoi familiari e amici. Il giudice ve lo garantirà ogni qualvolta possibile. È raro che un appellante partecipi alle udienze presso la Corte suprema. Nel caso in cui sia presente e preferiate non sedere in aula, verranno predisposte misure specifiche per soddisfare la vostra richiesta;

chiedere al personale competente dell'ufficio degli appelli penali o della Corte suprema del Regno Unito una copia della sentenza emessa dal tribunale una volta pubblicata.

Dopo la concessione dell'autorizzazione al ricorso in appello, se siete familiari stretti di un defunto nell'ambito di un caso ammissibile, avete diritto a un appuntamento con il CPS per ricevere spiegazioni sulla natura dell'appello e sulle procedure giudiziarie.

Commissione per il riesame dei procedimenti penali

Al ricevimento di una domanda da parte di un imputato, la Commissione per il riesame dei procedimenti penali si impegna a riesaminare le condanne e le sentenze inflitte per avere commesso il reato. La Commissione può rinviare una condanna o sentenza a nuovo appello se vi sono nuove informazioni o argomentazioni che potrebbero implicare che la condanna è dubbia o la sentenza di durata eccessiva. La commissione riceve all'incirca mille domande di ricorso all'anno da parte di persone condannate, delle quali sono rinviate a nuovo appello all'incirca 30-40 domande. Nel riesaminare un caso, la Commissione valuta le ripercussioni che potrebbero interessarvi e decide se informarvi al riguardo. La commissione registrerà le motivazioni della decisione sulle modalità con cui contattarvi e, se del caso, notificherà alla polizia la decisione presa.

Avete diritto a essere informati dalla commissione qualora questa ritenga vi siano ragionevoli prospettive di riesame di cui siate a conoscenza.

Se la commissione ritiene opportuno contattarvi durante il riesame, vi informerà di avere ricevuto la domanda e del fatto che il riesame del caso è in corso. In seguito al riesame, la commissione deciderà se la condanna o sentenza debba essere deferita agli organi giurisdizionali e vi informerà della decisione presa, a meno che non abbiate espressamente chiesto che non vi sia notificata.

Laddove la commissione non ritenga opportuno contattarvi durante il riesame, ma decida in seguito di deferire la condanna o sentenza agli organi giurisdizionali, come regola generale dovrebbe informarvi del rinvio del caso.

Ho il diritto a un supporto o a una protezione dopo il processo? Per quanto tempo?

Avete diritto ad accedere ai servizi di sostegno alle vittime in ogni momento, sia che abbiate denunciato un reato o meno, nonché dopo la conclusione delle indagini e dell'azione penale.

Quali informazioni mi saranno comunicate in caso di condanna dell'autore del reato?

Avete diritto a essere informati dall'ufficio di assistenza della sentenza pronunciata nei confronti dell'imputato (se condannato) entro un giorno lavorativo dal momento in cui l'ufficio riceve l'informazione dal tribunale, nonché ricevere una breve spiegazione del significato e degli effetti della sentenza.

Avete diritto a essere indirizzati al CPS, che vi darà le risposte alle domande sulla sentenza cui l'ufficio di assistenza alle vittime non è in grado di rispondere.

Oltre ai diritti di cui sopra, nel caso in cui siate familiari stretti di un defunto nell'ambito di un caso ammissibile, avete inoltre diritto a un appuntamento con il rappresentante CPS per ottenere una spiegazione della sentenza pronunciata. L'incontro si tiene solitamente nei locali del tribunale.

Sarò informato del rilascio dell'autore del reato (compresa la scarcerazione anticipata o condizionale) o di una sua evasione?

Il *Probation Service Victim Contact Scheme* (VCS) (programma obbligatorio di informazione alle vittime dei servizi responsabili per la libertà condizionale) è proposto alle vittime di reati violenti e a sfondo sessuale per il quale l'imputato è stato condannato a una pena detentiva di almeno 12 mesi. Il VCS intende fornire alle vittime ammesse al programma informazioni e suggerimenti sul procedimento penale, fornite da un *Victim Liaison Officer* (ufficiale incaricato dei rapporti con le famiglie). Verrete informati - a discrezione del servizio nazionale di libertà condizionale - delle tappe principali della sentenza dell'imputato, ad esempio in caso di libertà condizionale o rilascio, e potrete presentare osservazioni riguardanti le condizioni relative alla vittima, da allegare all'ordine di scarcerazione dell'autore del reato.

Se siete stati vittime di un reato violento o a sfondo sessuale [1] per il quale l'imputato è stato condannato a una pena detentiva di almeno 12 mesi o sia ricoverato per cure in una struttura ospedaliera a norma del *Mental Health Act 1983* [legge del 1983 sulla salute mentale], avete diritto a essere informati della possibilità di aderire al VCS dal vostro ufficio di assistenza ai testimoni, nonché del fatto che le vostre informazioni personali verranno trasmesse automaticamente al servizio nazionale di libertà condizionale entro 20 giorni lavorativi, a meno che non abbiate espresso il vostro dissenso.

Se scegliete di partecipare al VCS avete diritto a:

decidere se volete ricevere informazioni sulle tappe principali della sentenza dell'imputato;

essere assistiti da un *Victim Liaison Officer* (VLO), che fungerà da punto di contatto presso il servizio nazionale di libertà condizionale, a meno che l'autore del reato di cui siete vittime non sia un paziente non soggetto a limitazioni (cfr. di seguito);

ricevere informazioni e presentare le vostre osservazioni al servizio nazionale di libertà condizionale riguardo alle condizioni relative alla vittima da includere nell'ordine di scarcerazione dell'autore del reato o delle condizioni di proscioglimento in caso di rilascio. Ad esempio, l'introduzione di un requisito che vieti all'autore del reato di contattarvi o contrattare la vostra famiglia;

essere informati dal servizio nazionale di libertà condizionale delle condizioni cui è sottoposto l'autore del reato in caso di rilascio o proscioglimento che riguardino voi o i vostri familiari;

essere informati della data in cui terminano tali condizioni;

essere informati di ogni altro elemento che il servizio nazionale di libertà condizionale ritenga appropriato fornirvi date le circostanze del caso, incluse le tappe principali della sentenza dell'imputato o delle cure previste in caso si tratti di un paziente affetto da problemi di salute mentale soggetto o meno a limitazioni.

Se siete familiari stretti di una vittima di omicidio in cui l'imputato è condannato a

a una pena detentiva di almeno 12 mesi per reati violenti o a sfondo sessuale oppure ricoverato per cure in una struttura ospedaliera per detenuti, verrà proposto anche a voi di partecipare al VCS. In caso contrario, la vostra partecipazione al programma è decisa a discrezione dal servizio nazionale di libertà condizionale.

Se siete familiari, tutori o assistenti di una vittima minorenne, un adulto vulnerabile o una vittima incapace per altri motivi di prendere pienamente parte al VCS, solitamente vi verrà proposto di parteciparvi per suo conto. Tuttavia, la partecipazione di genitori, tutori o persone incaricate dell'assistenza non è proposta quando non ritenuta nel migliore interesse della vittima.

Misure di protezione delle vittime in caso di fuga

Nell'ipotesi improbabile di una fuga dell'autore del reato, la polizia, una volta venuta a conoscenza della fuga o ricevuta la notizia dal carcere, dal servizio per i giovani autori di reati, dall'ospedale o dal centro di detenzione per immigrati, vi informerà ove possibile dell'accaduto e delle eventuali misure adottate per la vostra protezione, laddove sia accertato che il sospettato rappresenti un rischio serio per la vostra incolumità.

[1] Ai sensi dell'articolo 45, comma 2, della legge del 2004 sulla violenza domestica e sulle persone offese da tale reato

Sarò coinvolto nelle decisioni sul rilascio o sulla libertà condizionale? Per esempio, posso rendere dichiarazioni o ricorrere?

Se avete scelto di ricorrere al VCS e il *Parole Board* (comitato per la libertà condizionale) decida di prendere in considerazione il rilascio o la libertà condizionale dell'autore del reato avete diritto a:

essere informati dal servizio nazionale di libertà condizionale nel caso in cui sia organizzato un *Parole Board*;

presentare al *Parole Board* le vostre osservazioni riguardo alle condizioni dell'autorizzazione (cfr. glossario);

ricevere spiegazioni laddove una condizione di autorizzazione da voi proposta non sia stata inclusa nell'ordine di scarcerazione dell'autore del reato;

ricevere spiegazioni dal vostro VLO riguardo alla *Victim Personal Statement* (VPS) (dichiarazione personale della vittima) e a come verrà utilizzata dal *Parole Board*;

rendere una VPS che sarà trasmessa al *Parole Board*;

presentare domanda per partecipare a un *Parole Board* orale per illustrare la vostra VPS, qualora il *Parole Board* decida sia opportuno tenere un'audizione orale.

Ultimo aggiornamento: 05/09/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

4 - Risarcimento

Qual è la procedura da seguire per una domanda di risarcimento del danno da parte dell'autore del reato? (ad esempio, procedimento giudiziario penale, azione civile, costituzione di parte civile in un procedimento penale)

Regime di risarcimento dei danni subiti dalle vittime di reato 2012

Il regime di risarcimento dei danni subiti dalle vittime di reato è un regime finanziato dal governo che ha lo scopo di risarcire le vittime innocenti di crimini violenti in Gran Bretagna. La *Criminal Injuries Compensation Authority* (Autorità di risarcimento dei danni subiti dalle vittime di reato - CICA) gestisce il regime e decide in merito a tutte le richieste di risarcimento. Non tutte le richieste di risarcimento saranno accolte; occorre avere i requisiti per poter essere ammessi in base alle norme previste dal regime.

Gli orientamenti sul regime sono disponibili [qui](#)

È possibile presentare una domanda [qui](#)

Risarcimento disposto dal giudice

La *Magistrates' Court* è competente per le sentenze di condanna al risarcimento fino a un massimo di 5 000 GBP per capo di accusa. La *Crown Court* ha poteri illimitati, ma deve tenere conto dei mezzi dell'autore del reato.

L'importo del risarcimento è deciso dal giudice, che fissa l'importo appropriato tenendo conto delle prove e delle dichiarazioni addotte dall'accusa e dalla difesa.

I giudici attribuiscono grande importanza alla pronuncia delle sentenze di condanna al risarcimento e, nel caso in cui decidano di non condannare l'imputato, sono tenuti a spiegarne le ragioni.

Maggiori informazioni sulle sentenze di condanna al risarcimento dei danni della *Crown Court* sono disponibili [qui](#):

Azione civile

L'avvio o meno di un'azione civile è una questione che interessa la vittima in quanto tale. Essa può tuttavia incidere su altre richieste di risarcimento danni. Si consiglia di rivolgersi a un legale.

Potete trovare informazioni su come agire in giudizio [qui](#)

La Corte ha condannato l'autore del reato al risarcimento dei danni/al pagamento di un indennizzo nei miei confronti. Come posso costringere il colpevole a pagare?

L'esecuzione delle sentenze di condanna al risarcimento è di competenza dei giudici.

Se il colpevole non paga, lo Stato può versare un anticipo? A quali condizioni?

No - in Irlanda e nel Galles non è previsto il versamento di anticipi in caso di risarcimento disposto dal giudice.

Ho diritto a un risarcimento da parte dello Stato?

Potreste essere ammessi al regime di risarcimento dei danni subiti dalle vittime di reato. Maggiori informazioni sono disponibili [qui](#):

Ho diritto a un risarcimento se l'autore del reato non viene condannato?

In base al regime di risarcimento dei danni subiti dalle vittime di reato, avete diritto a un risarcimento anche se l'identità dell'aggressore non è nota o se l'imputato non viene condannato. Maggiori informazioni sono disponibili [qui](#)

Ho diritto a un anticipo del pagamento, nell'attesa di una decisione sulla mia richiesta di indennizzo?

Laddove decida che avete diritto a un indennizzo, ma non riesca a giungere a una decisione definitiva, l'Autorità di risarcimento dei danni subiti dalle vittime di reato può considerare la possibilità di procedere a un pagamento intermedio. Spesso l'impossibilità di prendere una decisione definitiva dipende dal fatto che occorre tempo per capire le ripercussioni a lungo termine del danno che avete subito.

Maggiori informazioni sono disponibili [qui](#)

Ultimo aggiornamento: 05/09/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

5 - I miei diritti di aiuto e di assistenza

Sono vittima di un reato, chi devo contattare per un sostegno e assistenza?

Il *Victims' Information Service* (servizio di informazione alle vittime) può darvi informazioni riguardanti i servizi di sostegno più vicini a voi, la giustizia riparativa, il sistema di giustizia penale, nonché il codice delle vittime e la carta dei testimoni. [Victims' Information Service](#)

Il ministero della Giustizia esternalizza mediante sovvenzioni i servizi nazionali di assistenza alle vittime. Ricorre alle concessioni anche per i *Police and Crime Commissioners* (commissari di polizia e anticrimine) per quanto concerne l'affidamento/la fornitura di servizi di sostegno psicologico e di assistenza pratica alle vittime di reato, in conformità all'articolo 143 della legge del 2014 in materia di comportamenti antisociali, criminalità e mantenimento dell'ordine. I servizi finanziati a livello locale sono reperibili sui siti internet dei commissari di polizia e anticrimine competenti. Per trovare il commissario competente, fare clic [qui](#)

Per trovare il centro di riferimento per le molestie sessuali più vicino a voi, potete chiamare il [servizio 111 del sistema sanitario nazionale per casi non urgenti](#), rivolgervi al vostro medico di famiglia o al pronto soccorso dell'ospedale locale oppure visitare il sito [NHS Choices](#) <https://www.nhs.uk/Service-Search/Rape-and-sexual-assault-referral-centres/LocationSearch/364>.

Servizi di supporto alle vittime

Il servizio di informazione alle vittime dispone di una linea diretta per informazioni alle vittime, raggiungibile al numero: +44 808 168 9293.

Il sostegno alle vittime è gratuito?

Sì.

Che tipo di sostegno si può ricevere dai servizi dello Stato o dalle autorità?

La polizia è tenuta a darvi informazioni su dove e come ottenere consulenza o sostegno, ivi compreso l'accesso all'assistenza sanitaria, un'eventuale assistenza specialistica (anche psicologica) e una sistemazione alternativa.

[Ai sensi della parte 7 della legge del 1996 sugli alloggi](#), le autorità locali competenti in materia di alloggi sono tenute a garantire assistenza ai singoli e alle famiglie senza dimora che presentano una richiesta di assistenza.

Il servizio sanitario nazionale eroga servizi di sostegno in caso di:

[Disturbo post-traumatico da stress](#)

[Molestie sessuali](#)

[Violenza domestica](#)

Che tipo di sostegno si può ricevere dalle organizzazioni non governative?

Molte organizzazioni non governative e caritatevoli forniscono, a livello nazionale, regionale e locale, assistenza, orientamento al sostegno, consulenza e altri servizi generali e specializzati alle vittime di reati.

Ultimo aggiornamento: 05/09/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Diritti delle vittime di reato nei procedimenti penali - Irlanda del Nord

Se siete stati **vittime di reato** la legge vi conferisce una serie di diritti individuali prima, durante e dopo il procedimento giudiziario (processo). Potete inoltre avvalervi di diverse forme di assistenza e chiedere il risarcimento dei danni causati dal reato.

I **procedimenti penali in Irlanda del Nord** iniziano con le indagini, durante le quali la polizia raccoglie le prove. terminate le indagini, la polizia invia il fascicolo al pubblico ministero che valuta se le prove contro l'indagato siano sufficienti per un'eventuale condanna e se la decisione di rinviarlo a giudizio rientri nel

pubblico interesse. Se il pubblico ministero decide di non proseguire l'azione penale, la causa sarà archiviata. In caso contrario, il pubblico ministero preparerà il caso per l'udienza e la causa sarà discussa dinanzi al giudice. In entrambi i casi verrete informati della decisione sull'azione penale e, della data dell'eventuale udienza.

Le cause relative ai reati meno gravi sono giudicate dalle *Magistrates' Courts*. Le cause concernenti reati più gravi (quali violenza sessuale o rapina) sono giudicate presso la *Crown Court* da un giudice togato e da una giuria popolare. La giuria è composta da 12 persone che, scelte in modo casuale dal popolo, esaminano le prove presentate durante il processo e decidono in merito alla colpevolezza dell'imputato. Durante il processo il giudice adotta decisioni riguardanti questioni di diritto, come l'ammissibilità di determinate prove. Al termine del processo, se la giuria dichiara l'imputato colpevole, il giudice stabilisce la pena da comminare conformemente alle disposizioni di legge.

Fare clic sui collegamenti sottostanti per trovare le informazioni di cui avete bisogno:

[1 - I miei diritti in quanto vittima di reato](#)

[2 - Denuncia di un reato; miei diritti durante le indagini o il processo](#)

[3 - I miei diritti dopo il processo](#)

[4 - Risarcimento](#)

[5 - I miei diritti di aiuto e di assistenza](#)

Ultimo aggiornamento: 14/03/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

1 - I miei diritti in quanto vittima di reato

Quali informazioni posso ottenere dalle autorità una volta che il reato si è verificato (ad es. polizia, pubblico ministero), ma anche prima di denunciarlo?

Avete il diritto di ottenere informazioni scritte su cosa aspettarvi dal sistema giudiziario penale, ad esempio l'opuscolo informativo per le vittime di reato, o i recapiti dei siti Internet su cui trovare queste informazioni.

A seconda del tipo di reato, delle vostre circostanze personali o della pertinenza rispetto a una fase specifica delle indagini o del procedimento penale, dovranno esservi fornite sin dal primo contatto con la polizia le informazioni seguenti:

dove e come ottenere consulenza o sostegno, ivi compreso l'accesso all'assistenza sanitaria, un'eventuale assistenza specialistica (anche psicologica) e una sistemazione alternativa;

cosa fare per presentare una denuncia relativa a un reato e chi contattare per eventuali domande sul caso;

come ottenere un risarcimento;

quali sono le soluzioni disponibili se la vittima non si trova in Irlanda del Nord;

l'eventuale disponibilità di servizi di interpretazione e traduzione;

come sporgere denuncia nei confronti di un fornitore di servizi;

se sono disponibili servizi di giustizia riparativa;

come recuperare le spese sostenute in qualità di testimone in un processo penale.

Avete diritto ad accedere ai servizi di sostegno alle vittime in ogni momento, sia che abbiate denunciato un reato o meno, nonché dopo la conclusione delle indagini e dell'azione penale.

Non vivo in un paese dell'UE in cui ha avuto luogo il reato (cittadini dell'UE e di paesi terzi). Come sono tutelati i miei diritti?

Avete il diritto di ricevere i servizi definiti nella carta delle vittime se il reato è avvenuto in Irlanda del Nord o se detti servizi riguardano un procedimento penale condotto in Irlanda del Nord. [1]

[1] *L'ammissibilità al risarcimento da parte dei servizi competenti in materia può dipendere dalla residenza o dalla cittadinanza, fatti salvi i casi riconosciuti di vittime della tratta di esseri umani oppure qualora vi venga concesso l'asilo politico, la protezione umanitaria o un permesso discrezionale a rimanere sul territorio.*

Se denuncio un reato, quali informazioni riceverò?

La polizia è tenuta a fornirvi le seguenti informazioni:

un avviso di ricevimento scritto della denuncia presentata, che indichi gli elementi essenziali del reato; L'avviso di ricevimento scritto può essere trasmesso con lettera, notifica elettronica via e-mail, messaggio di testo o manoscritto. Potete chiedere che non vi venga recapitato e, laddove ritenga che l'invio dell'avviso scritto possa procurarvi un danno (ad esempio, nei casi di violenza domestica), la polizia può approvare la vostra richiesta;

una spiegazione chiara di cosa attendersi dal sistema giudiziario penale nel momento in cui denunciate un reato o siete contattati nel corso delle indagini in quanto vittime;

una valutazione della vostra volontà di ricevere assistenza e, in tal caso, del tipo di aiuto o sostegno di cui potreste avere bisogno. Ciò vi aiuterà a capire se rientrate in una delle tre categorie di vittime per le quali può essere necessario un sostegno specifico e per determinare se potete beneficiare di misure speciali e in che misura. I servizi di sostegno alle vittime possono effettuare una valutazione più dettagliata per conto della polizia;

informazioni scritte su cosa attendersi dal sistema giudiziario penale, ad esempio l'opuscolo informativo per le vittime di reato, o i recapiti di un sito internet dove trovare le stesse informazioni, il prima possibile e non oltre 5 giorni lavorativi dalla denuncia del reato o dal momento in cui siete contattati in quanto vittima nel corso delle indagini;

informazioni sulla frequenza degli aggiornamenti riguardo al caso dopo il colloquio con la polizia;

una spiegazione, senza inutili ritardi, della decisione di non proseguire le indagini su un reato;

la comunicazione della chiusura delle indagini senza colpevole e delle ragioni di tale decisione.

Avete il diritto di ricevere dalla polizia informazioni sui servizi di sostegno alle vittime, inclusi i contatti, in modo da poter accedere all'assistenza in qualunque momento.

Avete inoltre il diritto di essere informati dalla polizia e di ricevere senza indugio una spiegazione nel caso in cui un sospettato:

sia messo in stato di fermo;

sia sottoposto a interrogatorio formale;

venga rilasciato senza capi di accusa;

venga rilasciato su cauzione oppure qualora vengano modificate o annullate le condizioni della cauzione.

Ho diritto a servizi gratuiti di interpretazione o di traduzione (quando contatto la polizia o le altre autorità o nel corso dell'indagine e del processo)?

Se non comprendete o parlate inglese potete chiedere di essere assistiti da un interprete in una lingua di vostra conoscenza:

al momento della denuncia di un reato [1];

negli interrogatori dinanzi alla polizia; e durante le deposizioni in qualità di testimone.

Se non comprendete o parlate inglese, potete chiedere una traduzione dei seguenti documenti:

l'avviso di ricevimento scritto della denuncia presentata;

se essenziale ai fini dell'interrogatorio o dell'audizione in tribunale prendere visione di un documento trasmessovi, una copia delle parti pertinenti del documento;

il documento di notificazione della data, dell'ora e del luogo del processo; e

l'esito del procedimento penale, ove previsto dal codice, e per lo meno una breve motivazione della decisione emessa, se disponibile.

[1] Se non parlate inglese potete denunciare il reato in una lingua che conoscete o avvalendovi della assistenza linguistica necessaria.

In che modo le autorità garantiscono che comprendo e che vengo compreso (nel caso di minore; se ho una disabilità)?

In base alla carta delle vittime, i fornitori di servizi sono tenuti a fornirvi informazioni in un linguaggio semplice e accessibile, adottando le misure appropriate (ad esempio, l'utilizzo di EasyRead, dell'alfabeto Braille o di un intermediario registrato) per permettervi di capire e farvi capire. Nel valutare tali misure, i fornitori di servizi devono tenere conto di tutte le caratteristiche personali pertinenti, che possono influire sulla vostra capacità di capire e farvi capire.

Esistono diversi opuscoli informativi, redatti in un linguaggio semplice e disponibili in vari formati.

Servizi di sostegno alle vittime

Chi fornisce sostegno alle vittime?

In base al paragrafo 76 della carta delle vittime, queste ultime hanno accesso ai servizi di sostegno sia che decidano di denunciare il reato alla polizia sia in caso contrario. La carta interessa i servizi offerti dall'associazione Victim Support NI (*Victim Support Northern Ireland*) e quelli destinati ai giovani testimoni dell'NSPCC (*National Society for the Prevention of Cruelty to Children*). Per l'NSCPP il diritto a tali servizi è garantito solo quando a dover deporre in tribunale è un minore o un giovane. Oltre ai servizi previsti dalla Carta, l'NSPCC offre altri servizi di assistenza, come ad esempio l'assistenza fornita ai minori tramite la *ChildLine*.

La polizia automaticamente mi indicherà un punto di sostegno alle vittime?

La polizia vi spiegherà che le vostre informazioni saranno trasmesse automaticamente ai servizi di sostegno alle vittime al momento della denuncia. Potete chiedere alla polizia di non inviare i vostri dati ai servizi di sostegno alle vittime.

Com'è protetta la mia privacy?

Qualora debbano condividere informazioni a norma della carta delle vittime, i fornitori di servizi devono procedere a una condivisione efficace e conforme agli obblighi previsti dalla legge del 1998 sulla protezione dei dati e da altre normative pertinenti.

Devo denunciare il reato prima di avere accesso ai servizi di assistenza alle vittime?

No, potete accedere ai servizi di sostegno alle vittime in ogni momento, sia che abbiate denunciato un reato o meno e dopo il termine delle indagini e dell'azione penale.

Protezione personale se sono in situazione di pericolo

Quali tipi di protezione sono disponibili?

Quando una vittima denuncia un reato a un fornitore di servizi responsabile per le indagini su un reato, questo ultimo si adopererà affinché le vittime siano oggetto di una valutazione individuale per individuare le specifiche misure di protezione e determinare se e in quale misura trarrebbero beneficio da misure di protezione specifiche o da misure speciali nel corso dell'interrogatorio o da misure speciali nel corso della deposizione.

La natura della valutazione dipenderà da tutte le circostanze, ivi compresa la gravità del reato e il grado di danno apparente subito dalla vittima. La valutazione terrà conto delle caratteristiche personali della vittima, delle sue opinioni nonché della natura e delle circostanze del reato.

Laddove, a seguito della valutazione individuale, il fornitore di servizi rilevi che una vittima abbia esigenze di protezione specifiche e potrebbe beneficiare di misure di protezione speciali nel corso dell'interrogatorio, il fornitore di servizi competente per le indagini su un reato deve garantire altresì, fatti salvi i vincoli operativi e pratici, che:

se possibile, tutti gli interrogatori con la vittima siano condotti dalla stessa persona, a condizione che ciò non pregiudichi il corretto svolgimento delle indagini; l'interrogatorio della vittima minorenni si svolga, ove necessario, in locali appositi o adattati a tale scopo;

gli interrogatori siano condotti da o mediante professionisti specializzati in materia; e

nei casi di violenza sessuale, basata sul genere o domestica, alla vittima sia data la possibilità di essere interrogata da una persona dello stesso sesso. Di norma queste richieste vengono accolte, ove possibile, a meno che ciò non pregiudichi il corretto svolgimento delle indagini.

Nell'ipotesi improbabile di una fuga del sospettato in libertà condizionale, ove possibile la polizia, una volta venuta a conoscenza della fuga o ricevuta la notizia dal carcere, vi informerà dell'accaduto e delle eventuali misure adottate per la vostra protezione, qualora si rilevi che il sospettato rappresenti un serio rischio per voi.

Chi mi può offrire protezione?

Quando una vittima denuncia un reato, il fornitore di servizi responsabile per l'indagine di reati deve garantire che la vittima sia sottoposta a una valutazione individuale, intesa a individuare eventuali esigenze specifiche di protezione. Nella maggior parte dei casi l'autorità competente è la polizia.

La mia situazione sarà valutata da qualcuno per veder se rischio ulteriori pregiudizi da parte dell'autore del reato?

Tutte le vittime di reato hanno diritto a una valutazione da parte della polizia, volta a individuare le eventuali esigenze o il tipo di sostegno necessario, ivi compreso se e in che misura potete beneficiare di misure speciali. La lunghezza e il contenuto della valutazione dipendono dalla gravità del reato e dalle vostre esigenze specifiche. La valutazione terrà conto delle vostre caratteristiche personali, della natura e delle circostanze del reato, nonché della vostra opinione. Più informazioni potrete fornire durante la valutazione, più il livello di sostegno sarà mirato alle vostre esigenze individuali.

La mia situazione sarà valutata da qualcuno per veder se rischio ulteriori pregiudizi da parte del sistema giudiziario penale (durante le fasi dell'indagine e del processo)?

Tutte le vittime di reato hanno diritto a una valutazione da parte della polizia, volta a individuare le eventuali esigenze o il tipo di sostegno necessario, ivi compreso se e in che misura potete beneficiare di misure speciali. La lunghezza e il contenuto della valutazione dipendono dalla gravità del reato e dalle vostre esigenze specifiche. La valutazione terrà conto delle vostre caratteristiche personali, della natura e delle circostanze del reato, nonché della vostra opinione. Più informazioni potrete fornire durante la valutazione, più il livello di sostegno sarà mirato alle vostre esigenze individuali.

Quali tutele sono disponibili per le vittime molto vulnerabili?

Potete beneficiare di diritti speciali previsti dalla carta delle vittime vulnerabili laddove la qualità delle prove addotte possa essere influenzata da condizioni quali:

problemi di salute mentale;

difficoltà di apprendimento o di comunicazione;

disturbi neurologici; o

disabilità fisiche.

[1] In base ai criteri di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del 1999 sugli elementi di prova nei reati (Irlanda del Nord), spetta al giudice decidere sull'ammissibilità dei testimoni a godere di misure speciali.

Sono un minorenni. Ho dei diritti speciali?

Potete beneficiare di diritti speciali previsti dalla carta delle vittime in qualità di vittima vulnerabile[1], se al momento del reato eravate minorenni. Si intende inclusa l'ammissibilità a godere di misure speciali in caso di testimonianza in tribunale.

[1] In base ai criteri di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del 1999 sugli elementi di prova nei reati (Irlanda del Nord), spetta al giudice decidere sull'ammissibilità dei testimoni a godere di misure speciali.

Un membro della mia famiglia è deceduto a causa del reato — quali sono i miei diritti?

In base a quanto stabilito dalla carta delle vittime, i familiari prossimi del defunto hanno il diritto di ricevere i servizi necessari in quanto vittime del più grave dei reati.

Un membro della mia famiglia è stato una vittima di reato — quali sono i miei diritti?

Rappresentanti familiari delle vittime di reato con disabilità o di vittime che in seguito al reato hanno subito lesioni tali da non riuscire a comunicare.

Se avete una disabilità o avete subito in seguito a un reato lesioni tali da non permettervi di comunicare, potete - o un vostro familiare stretto può farlo per conto vostro - nominare un rappresentante familiare che agisca quale punto di contatto unico per l'erogazione dei servizi previsti dalla carta delle vittime.

Genitori o tutori di vittime minorenni

Se siete stati vittime di un reato e siete minorenni, potete ricevere - direttamente o attraverso i vostri genitori o tutori - i servizi previsti dalla carta delle vittime. [1]

[1] A condizione che i vostri genitori o tutori non siano indagati né accusati dalla polizia in relazione al reato in questione oppure se sussistono ragionevoli motivi che inducono il fornitore di servizi coinvolto a ritenere che il fatto che il genitore o tutore riceva detti servizi non sia nel vostro migliore interesse.

Posso avere accesso ai servizi di mediazione? A quali condizioni? Sono al sicuro durante la mediazione?

Obiettivo della giustizia riparativa è cercare di porre rimedio ai danni (anche mentali e psicologici) causati dal reato. Tutte le pratiche di giustizia riparativa sono interamente volontarie - non siete tenuti a parteciparvi - e si svolgono con l'assistenza di un mediatore esperto. La giustizia riparativa può comportare contatti diretti e indiretti con l'autore del reato, che possono avvenire in forma scritta, orale o con un incontro di persona. Tutte le parti avranno la possibilità di spiegare l'accaduto e le ripercussioni del reato. Il fornitore di servizi competente provvederà a preparare il confronto prima assieme a voi, per garantire che vi sentiate assistiti.

Saranno messe in atto le misure opportune per garantire che gli incontri cui acconsentirete a partecipare siano sicuri. Durante gli incontri con l'autore del reato sarà sempre presente un mediatore esperto. Se l'autore del reato ha ammesso la propria colpevolezza e intende partecipare a un incontro o comunicare con voi, potrete spiegargli le ripercussioni causatevi dall'accaduto. Potete quindi decidere se ottenere delle scuse o convenire su un'attività che l'autore del reato dovrà intraprendere per rimediare al danno causato.

Dove posso trovare la legislazione che stabilisce i miei diritti?

La carta delle vittime è stata presentata all'Assemblea dell'Irlanda del Nord dal dipartimento della giustizia, all'articolo 31, comma 2, della legge del 2015 sulla giustizia (Irlanda del Nord).

La carta definisce i servizi che devono essere forniti in Irlanda del Nord alle vittime di reato dalle principali organizzazioni che operano nel settore della giustizia penale e altre organizzazioni con funzioni analoghe, cui è fatto riferimento con l'espressione "fornitori di servizi".

I diritti sanciti dalla carta delle vittime si applicano a tutte le vittime, indipendentemente dalla loro residenza.

Ultimo aggiornamento: 14/03/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

2 - Denuncia di un reato; miei diritti durante le indagini o il processo

Come posso denunciare un reato?

Innanzitutto il reato va denunciato alla polizia.

È possibile farlo in diversi modi riportati qui di seguito.

Emergenza: in caso di emergenza chiamare il numero 999 o il numero 18000 per gli utenti di telefoni per comunicazione alfanumerica. Si è in presenza di un'emergenza quando qualcuno ha subito lesioni gravi o è in corso un reato e i sospetti sono sul posto.

Servizio di emergenza via messaggio di testo SMS: la polizia gestisce un sistema di registrazione di messaggi di testo SMS di emergenza per aiutare le persone portatrici di talune disabilità a contattarla in caso di emergenza. Tale servizio consente inoltre alla polizia di inoltrare richieste di assistenza ai servizi antincendio e di ambulanza. Il servizio è disponibile esclusivamente per gli utenti preregistrati che hanno compilato un modulo di domanda (ulteriori dettagli e il modulo di domanda sono disponibili sul sito web della polizia <http://www.psn.police.uk/>).

In caso di non emergenza: se l'incidente non è urgente chiamare il numero 101.

Reato motivato dall'odio: se l'incidente non è urgente chiamare il numero 101 e, successivamente, premere 2.

Questa procedura è disponibile in aggiunta alle altre modalità di denuncia di un reato descritte nella presente sezione.

Denuncia da parte di terzi: se assolutamente non si vuole o non si può denunciare un reato in prima persona, qualcun altro può denunciarlo in vece altrui; può trattarsi ad esempio di un familiare o di un'organizzazione di volontariato. Saranno queste persone a stabilire il contatto iniziale con la polizia, tuttavia, si sarà comunque coinvolti successivamente nel procedimento.

Chiamata alla propria stazione di polizia locale: se l'incidente non è urgente, è possibile anche denunciarlo presso la propria stazione di polizia locale, durante l'orario di apertura.

Un reato può essere denunciato anche nei tre modi riportati qui di seguito.

Crimestoppers: se non si desidera fornire il proprio nome, è possibile denunciare un reato in maniera anonima chiamando il servizio gratuito di assistenza telefonica dell'ente di beneficenza Crimestoppers al numero 0800 555 111. Questo servizio non è della polizia.

Incidente portuale o aeroportuale: nel caso in cui l'incidente si sia verificato all'interno dell'aeroporto internazionale di Belfast o del porto di Belfast, è necessario contattare l'ufficio del corpo di polizia dell'aeroporto internazionale di Belfast al numero 028 9448 4400 (interno 4412)/cellulare 077 1081 9183 oppure la polizia del porto di Belfast al numero 028 9055 3000. Laddove si siano verificati incidenti rilevanti o gravi quali omicidi, atti di terrorismo o rapine a mano armata, è altresì possibile denunciarli rivolgendosi al *Police Service of Northern Ireland* (servizio di polizia dell'Irlanda del Nord). Eventuali incidenti che si verificano all'aeroporto di Belfast City sono gestiti dal servizio di polizia dell'Irlanda del Nord, attraverso i numeri di contatto di cui sopra.

Police Ombudsman (mediatore di polizia): qualora si ritenga che sia stato commesso un reato da un funzionario di polizia, ciò va denunciato al mediatore di polizia che indagherà e potrà presentare raccomandazioni al *Director of Public Prosecutions* (DPP, direttore della pubblica accusa) per l'azione penale.

Come posso conoscere il seguito della mia denuncia?

Se siete stati vittima di un reato avete il diritto di ricevere dalla polizia le seguenti informazioni, nonché, senza inutili ritardi, spiegazioni in merito al fatto che un sospettato sia stato:

arrestato;

interrogato formalmente;

rilasciato senza accuse;

rilasciato su cauzione della polizia, oppure se le condizioni di tale cauzione vengono modificate o annullate.

Avete altresì il diritto di ricevere le seguenti informazioni dalla polizia senza inutili ritardi rispetto al momento in cui la polizia stessa le ottiene:

data, ora e luogo della prima udienza;

qualora il sospetto venga rilasciato su cauzione della polizia con l'obbligo di comparire dinanzi all'organo giurisdizionale, nonché eventuali condizioni di tale cauzione ed eventuali modifiche alle stesse.

Ho diritto al patrocinio a spese dello Stato (nel corso dell'investigazione o del processo)? A quali condizioni?

Vittime e testimoni non sono parti dei procedimenti penali e, pertanto, non hanno diritto al patrocinio a spese dello Stato in Irlanda del Nord.

Posso chiedere il rimborso delle spese (per partecipare alle indagini /processo)? A quali condizioni?

Qualora vi venga richiesto di presentarvi dinanzi all'organo giurisdizionale per testimoniare, potreste dover sostenere spese come ad esempio quelle di viaggio. È possibile richiedere il rimborso di tali spese, il quale è soggetto a termini per la presentazione della richiesta di rimborso e tariffe standard per le spese di viaggio e di soggiorno, nonché a importi massimali giornalieri in caso di mancato guadagno. Non vengono rimborsate spese per la denuncia alla polizia di un reato.

Dettagli in merito alle modalità e alle condizioni in base alle quali è possibile ottenere un rimborso delle spese da parte dell'Ufficio del pubblico ministero e le tariffe applicabili sono riportati all'indirizzo: <http://www.ppsni.gov.uk/Publications-7873.html>.

Posso ricorrere contro la decisione di archiviazione della denuncia?

Qualora l'Ufficio del pubblico ministero decida di non perseguire penalmente il fatto denunciato e il denunciante non sia d'accordo con tale decisione, quest'ultimo ha il diritto di chiedere un riesame della decisione dell'Ufficio del pubblico ministero.

Il diritto alla revisione di una decisione dell'Ufficio del pubblico ministero di non perseguire penalmente un fatto denunciato si applica indipendentemente dal tipo di reato o dal grado potenziale dell'organo giurisdizionale da adire. Laddove la decisione di archiviazione della denuncia sia presa dal direttore della pubblica accusa e tale decisione non possa essere riesaminata da un'autorità superiore, il riesame può essere effettuato dal direttore della pubblica accusa stesso. Ulteriori dettagli sul diritto a un riesame e sulle modalità della sua applicazione sono disponibili all'indirizzo: <http://www.ppsni.gov.uk/>.

Posso partecipare al processo?

Qualora sappiate qualcosa in merito a un incidente, vi potrebbe essere chiesto di fornire una testimonianza in aula a favore dell'accusa o della difesa.

Qual è il mio ruolo ufficiale nel sistema giudiziario? Ad esempio, sono o posso scegliere di essere: vittima, testimone, parte civile, o accusa privata?

Ai sensi della *Victim Charter* (carta delle vittime), una "vittima" è:

una persona che ha subito un danno, ivi compreso un danno fisico, mentale o emotivo, oppure un danno economico, direttamente causato da un reato; un parente stretto di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato.

Qualora sappiate qualcosa in merito a un incidente, vi potrebbe essere chiesto di fornire una testimonianza in aula a favore dell'accusa o della difesa. Se conoscete una delle persone coinvolte nel caso, vi potrebbe essere chiesto di fornire prove in veste di testimone, di norma a favore della difesa. In entrambi i casi, la vostra testimonianza può essere fondamentale per la condanna o l'assoluzione dell'imputato.

Quali sono i miei diritti e obblighi in questo ruolo?

La carta delle vittime stabilisce i diritti spettanti alle vittime. Tale documento è consultabile qui: <https://www.justice-ni.gov.uk/publications/victim-charter>.

Qualora siate stati testimoni di un reato, ma non una vittima, potete accedere ai servizi previsti dalla *Witness Charter* (carta dei testimoni). Tale documento è consultabile qui: <https://www.justice-ni.gov.uk/publications/witness-charter> (in inglese).

Posso rendere una dichiarazione durante il processo o testimoniare? A quali condizioni?

Qualora sappiate qualcosa in merito a un incidente, vi potrebbe essere chiesto di fornire una testimonianza in aula a favore dell'accusa o della difesa. Se conoscete una delle persone coinvolte nel caso, vi potrebbe essere chiesto di fornire prove in veste di testimone, di norma a favore della difesa.

Se siete la vittima di un reato, una *Victim Personal Statement* (VPS, dichiarazione della persona offesa da un reato) vi dà l'opportunità di spiegare con parole vostre come un reato vi ha colpito, fisicamente, emotivamente, finanziariamente o in qualsiasi altro modo. Tale dichiarazione si differenzia da una testimonianza di ciò che è accaduto al momento del reato, che spiega invece ad esempio ciò che avete visto o sentito.

Avete il diritto di vedervi riconoscere l'opportunità di compilare una dichiarazione della persona offesa da un reato quando è stata presa la decisione di perseguire qualcuno per il reato in questione.

Tale dichiarazione vi dà la possibilità di esprimervi nel contesto del procedimento penale. Tuttavia, dovrete astenervi dall'indicare le vostre opinioni in merito all'imputato, a qualsiasi altro reato o presunto reato, nonché in merito a qualsiasi pena che ritenete debba essere comminata. Ciò perché queste opinioni non sono ammissibili durante il procedimento. Prima che la dichiarazione sia consegnata al giudice, l'Ufficio del pubblico ministero eliminerà qualsiasi informazione che non dovrebbe essere contenuta nella stessa.

La dichiarazione della persona offesa da un reato sarà utilizzata nel contesto del procedimento nel caso in cui l'imputato sia dichiarato colpevole o si dichiari colpevole. Sarà vista dal pubblico ministero, dall'imputato, dal suo rappresentante legale e dal giudice. Nel caso in cui una persona sia giudicata colpevole di un reato, l'organo giurisdizionale deve considerare le parti pertinenti della dichiarazione della persona offesa da un reato al momento della determinazione della sentenza. In taluni casi potrebbe non essere possibile prendere in considerazione una dichiarazione qualora il caso venga trattato in maniera molto rapida dagli organi giurisdizionali, ad esempio, se c'è una immediata ammissione di colpevolezza o il caso viene trattato alla prima comparizione in aula.

Quali informazioni riceverò durante il processo?

Avete diritto a:

essere informati in merito all'esito di qualsiasi udienza per la cauzione (eventuali condizioni di cauzione pertinenti e qualsiasi modifica pertinente alle stesse) con le relative motivazioni, senza inutili ritardi;

essere informati in merito alla data, al luogo e all'esito di eventuali udienze dell'organo giurisdizionale penale concernenti il caso da parte della vostra *Victim and Witness Care Unit* (unità di assistenza alle vittime e ai testimoni);

essere informati se viene spiccato un mandato di arresto nei confronti di un sospetto e l'esito di un'udienza nel caso in cui il sospetto sia arrestato nuovamente.

Se un sospetto viene arrestato nuovamente in seguito all'emissione di un mandato, di norma deve comparire in aula entro breve tempo;

nei casi in cui il sospetto si dichiara non colpevole, discutere di eventuali necessità che potreste avere con l'unità di assistenza alle vittime e ai testimoni e, se del caso, essere indirizzati a un gruppo o un'agenzia di sostegno pertinente.

Se siete un testimone nel corso di un processo, avete il diritto di:

chiedere al personale giudiziario se potete entrare nell'edificio dell'organo giurisdizionale attraverso un'entrata separata da quella del sospettato e dei suoi familiari e amici;

laddove le circostanze lo consentano, incontrare il pubblico ministero dell'Ufficio del pubblico ministero e rivolgergli domande in merito al procedimento giudiziario. Laddove possibile, questi vi comunicherà quanto tempo dovrete attendere prima di fornire la vostra testimonianza;

se possibile, ricevere una spiegazione dal pubblico ministero dell'Ufficio del pubblico ministero se vi è un ritardo nel procedimento nel giorno previsto e quanto tempo è probabile che duri la vostra attesa;

attendere e stare seduti in un'area separata da quella del sospettato, della sua famiglia e dei suoi amici - l'organo giurisdizionale lo garantirà ovunque possibile;

disporre di misure speciali predisposte a vostro favore laddove le stesse siano state ordinate dall'organo giurisdizionale;

ricevere indicazione di un referente presso l'organo giurisdizionale affinché possiate sapere cosa sta accadendo durante il suo esame.

Ultimo aggiornamento: 14/03/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

3 - I miei diritti dopo il processo

Posso impugnare la sentenza?

Le vittime non possono impugnare la condanna o la sentenza pronunciata contro l'autore del reato.

Quali sono i miei diritti dopo la sentenza?

Dopo il processo avete diritto a:

ottenere un rimborso delle spese sostenute per deporre dinanzi al giudice, in base a quanto stabilito dal PPS;

ricevere dall'ufficio di assistenza alle vittime e ai testimoni informazioni sull'esito del processo, inclusa ove possibile una breve sintesi delle motivazioni della decisione;

essere indirizzati dall'ufficio di assistenza alle vittime e ai testimoni ai servizi di sostegno alle vittime, ove opportuno e se disponibili;

i) In caso di ricorso presentato alla Crown Court contro una condanna o una sentenza della Magistrates' Court.

Avete diritto a ricevere le seguenti informazioni dall'ufficio di assistenza alle vittime e ai testimoni:

gli eventuali atti di impugnazione;

la data, l'ora e il luogo delle udienze;

l'esito del ricorso, nonché le eventuali modifiche alla sentenza originale.

Avete inoltre diritto ad

attendere e prendere posto nell'aula giudiziaria in un'area separata dal ricorrente e dai suoi familiari e amici. L'autorità giudiziaria lo garantirà ogniqualvolta possibile;

essere informati dei punti di contatto presso la *Crown Court*;

ricevere informazioni sui servizi di sostegno alle vittime, ove opportuno e se disponibili.

ii) In caso di appello presentato contro una condanna o una sentenza della Corte di appello oppure di ricorso o appello alla Corte suprema del Regno Unito nell'ambito di una causa penale su una questione di diritto.

Avete diritto a ricevere le seguenti informazioni dall'ufficio di assistenza alle vittime e ai testimoni:

essere informati del fatto che al ricorrente è stata concessa l'autorizzazione al ricorso in appello;

essere informati della data, dell'ora e del luogo delle udienze;

essere informati qualora il ricorrente sia rilasciato su cauzione prima dell'appello o in caso di modifiche alle condizioni della cauzione;

ricevere aggiornamenti su eventuali modifiche alle date delle udienze;

essere informati dei punti di contatto del personale competente del *Criminal Appeal Office* (ufficio degli appelli penali) o della Corte suprema del Regno Unito;

essere informati dell'esito dell'appello, incluse le eventuali modifiche alla sentenza originale.

attendere e prendere posto nei locali dell'organo giurisdizionale in un'area separata dal ricorrente e dai suoi familiari e amici. L'autorità giudiziaria lo garantirà ogniqualvolta possibile. È raro che un ricorrente partecipi alle udienze presso la Corte suprema. Nel caso in cui sia presente e preferiate non sedere in aula, verranno predisposte misure specifiche per soddisfare la vostra richiesta;

chiedere al personale competente dell'ufficio degli appelli penali o della Corte suprema del Regno Unito una copia della sentenza emessa dal tribunale una volta pubblicata.

In seguito alla concessione dell'autorizzazione al ricorso in appello, qualora siate familiari stretti di un defunto nell'ambito di un caso ammissibile, avete diritto a un appuntamento con il PPS per ricevere spiegazioni sulla natura dell'appello e sulle procedure giudiziarie.

Commissione per il riesame dei procedimenti penali

Al ricevimento di una domanda da parte di un autore di reato, la commissione per il riesame dei procedimenti penali si impegna a riesaminare le condanne e le sentenze inflitte per avere commesso il reato. Se emergono nuove informazioni o argomentazioni che potrebbero implicare che la condanna è dubbia o la sentenza di durata eccessiva, la commissione può rinviare la condanna o sentenza a nuovo appello. La commissione riceve all'incirca mille domande di ricorso all'anno da parte di persone condannate, delle quali sono rinviate a nuovo appello all'incirca 30-40 domande. Nel riesaminare un caso, la commissione valuta le ripercussioni che potrebbero interessarvi e decide se informarvi al riguardo. La commissione registrerà le motivazioni della decisione sulle modalità con cui contattarvi e, se del caso, notificherà alla polizia la decisione presa.

Avete diritto a essere informati dalla commissione qualora questa ritenga vi siano ragionevoli prospettive di riesame degne di nota.

Se la commissione ritiene opportuno contattarvi durante il riesame, vi informerà di avere ricevuto la domanda e del fatto che il riesame del caso è in corso. In seguito al riesame, la commissione deciderà se la condanna o sentenza debba essere deferita agli organi giurisdizionali e vi informerà della decisione presa, a meno che non abbiate espressamente chiesto che non vi sia notificata.

Laddove la commissione non ritenga opportuno contattarvi durante il riesame, ma decida in seguito di deferire la condanna o sentenza agli organi giurisdizionali, come regola generale dovrebbe informarvi del rinvio del caso.

Ho il diritto a un supporto o a una protezione dopo il processo? Per quanto tempo?

Avete diritto ad accedere ai servizi di sostegno alle vittime in ogni momento, sia che abbiate denunciato un reato o meno, nonché dopo la conclusione delle indagini e dell'azione penale.

Quali informazioni mi saranno comunicate in caso di condanna dell'autore del reato?

Avete diritto a essere informati dall'ufficio di assistenza alle vittime e ai testimoni della sentenza pronunciata nei confronti dell'imputato (se condannato), nonché ricevere una breve spiegazione del significato e degli effetti della sentenza.

Avete diritto a essere indirizzati al PPS, che risponderà a tutte le domande sulla sentenza cui l'ufficio di assistenza alle vittime e ai testimoni non può rispondere.

Oltre ai diritti di cui sopra, nel caso in cui siate familiari stretti di un defunto nell'ambito di un caso ammissibile, avete inoltre diritto a un appuntamento con il rappresentante PPS, che vi spiegherà la sentenza pronunciata. L'incontro si tiene solitamente nei locali del tribunale.

Sarò informato del rilascio dell'autore del reato (compresa la scarcerazione anticipata o condizionale) o di una sua evasione?

Se l'autore del reato è condannato a una pena detentiva o sottoposto al regime di libertà vigilata dal *Probation Board*, avete diritto a essere informati dall'ufficio di assistenza alle vittime e ai testimoni dell'accesso a un sistema di informazione alle vittime pertinente per la fase successiva alla condanna.

Avete altresì il diritto di chiedere al *Victim Information Unit* (ufficio di informazione alle vittime) di fornirvi specifiche informazioni. L'ufficio, gestito dal *Probation Board for Northern Ireland* (organo consultivo sulla libertà vigilata per l'Irlanda del Nord), coordina un servizio unico per le persone offese da reato che riunisce i tre sistemi di informazione alle vittime, ossia il sistema di informazione alle vittime relativo al rilascio dei detenuti (PRVIS), il sistema di informazione alle vittime del *Probation Board for Northern Ireland* e il sistema di informazione per le vittime di autori di reato affetti da disturbi mentali. I sistemi concernono: gli autori di reato di giovane età per cui la *Crown Court* ha emesso una sentenza di una condanna equivalente all'ergastolo, condannati per un reato grave o condannati a scontare una pena detentiva in un carcere per giovani autori di reato (quando raggiungono la maggiore età). Il sistema penitenziario riguarda altresì i detenuti adulti (dai 18 in su) condannati a una pena detentiva di minimo sei mesi; autori di reato la cui condanna prevede un regime di libertà vigilata da parte del *Probation Board for Northern Ireland*; e autori di reato sottoposti a regime di ricovero ospedaliero con ordinanza di restrizione.

Sistema di informazione alle vittime relativo al rilascio dei detenuti (PRVIS)

Registrandovi a questo servizio avrete il diritto di ricevere informazioni, senza inutili ritardi, dall'ufficio di informazione alle vittime (laddove questo sia informato di una decisione o esito) riguardo ai seguenti aspetti:

l'anno e il mese in cui il detenuto potrà essere rilasciato o considerato ammissibile alla scarcerazione provvisoria;

il detenuto è considerato ammissibile alla scarcerazione provvisoria;

qualsiasi decisione presa in relazione alla scarcerazione provvisoria; e

le eventuali condizioni note applicate alla scarcerazione del detenuto o previste per la liberazione provvisoria e le violazioni che comportano un ripristino del regime carcerario, a meno che la condivisione di queste informazioni possa mettere in pericolo qualcuno o comportare un rischio di danno per l'autore del reato.

Nel caso di detenuti che abbiano ricevuto una condanna all'ergastolo, una pena detentiva indeterminata o estesa, per i quali i *Parole Commissioner* (funzionari incaricati delle liberazioni condizionali) esaminano la possibilità di un rilascio, avete il diritto di essere informati dall'ufficio di informazione alle vittime del momento in cui inizia la valutazione del detenuto ai fini del rilascio. Avrete altresì il diritto di presentare il vostro parere ai *Parole Commissioner* (attraverso l'ufficio di informazione alle vittime), prima che sia considerata la possibilità di rilasciare il detenuto. Avete diritto a essere informati della decisione dei *Parole Commissioner* e, in caso di rilascio del detenuto, delle condizioni di rilascio provvisorio applicabili.

Potete inoltre presentare il vostro parere all'ufficio di informazione alle vittime o indicare i timori per la vostra sicurezza personale per integrarli nel processo di valutazione, nei casi in cui l'autore di un reato avanzi una domanda di scarcerazione provvisoria o condizionale.

Raramente sarà possibile avvisarvi del rilascio solo una volta avvenuto. Nell'ipotesi molto improbabile di una fuga dell'autore del reato in cui siete stati coinvolti, la polizia o i servizi penitenziari vi informeranno senza indugio dell'accaduto, a meno che la condivisione di questa informazione possa mettere qualcuno in pericolo o comportare un rischio di danno per l'autore del reato. Avete inoltre il diritto di essere informato dalla polizia o dai servizi penitenziari di eventuali misure adottate a vostra tutela.

Sistema di informazione alle vittime del *Probation Board for Northern Ireland*

Registrandovi a questo servizio avrete il **diritto** di ricevere, senza inutili ritardi, informazioni dall'ufficio di informazione alle vittime (se informato di una decisione o esito) riguardo ai seguenti aspetti:

come deve essere gestito il caso;

il tipo e la durata del regime di libertà vigilata cui sarà sottoposto l'autore del reato e le condizioni generali del regime stesso (incluse le modifiche);

eventuali condizioni supplementari applicate al regime di libertà vigilata, incluse le rispettive modifiche;

il numero di ore di lavori di pubblica utilità, ove applicabile; e

ulteriori sentenze relative al caso.

Potete altresì scegliere come ricevere tali informazioni (ad esempio, di persona, telefonicamente o per iscritto) e discutere gli eventuali dubbi con il personale dell'ufficio di informazione alle vittime. In alcuni casi, l'ufficio vi permetterà anche di esprimere i vostri pareri e timori in una relazione riguardante la persona offesa, affinché possano essere presi in considerazione dai *Parole Commissioner*.

Sistema di informazione alle vittime di autori di reato affetti da disturbi mentali

Il sistema fornisce informazioni riguardo a eventuali periodi di permesso di uscita dall'ospedale per l'autore di un reato e alle dimissioni, assolute o in regime condizionale, dalla struttura ospedaliera. Registrandovi a questo servizio avrete il diritto di ricevere, senza inutili ritardi, informazioni dall'ufficio di informazione alle vittime (se informato di una decisione o esito) riguardo ai seguenti aspetti:

quando è prevista la valutazione di un periodo di permesso di uscita;

la concessione di un periodo di permesso di uscita o le dimissioni dall'ospedale dell'autore del reato, nelle settimane seguenti, assieme alle eventuali condizioni generali pertinenti per voi, e

ogni condizione pertinente applicabile all'autore del reato all'uscita dalla struttura ospedaliera.

Avete altresì il diritto di presentare il vostro parere per iscritto all'ufficio di informazione alle vittime riguardo alle conseguenze che la proposta di uscita o dimissioni potrebbe avere sulla vostra sicurezza o il vostro benessere, nonché sulle condizioni cui l'autore del reato può essere soggetto all'uscita dall'ospedale.

Ultimo aggiornamento: 14/03/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

4 - Risarcimento

Qual è la procedura da seguire per una domanda di risarcimento del danno da parte dell'autore del reato? (ad esempio, procedimento giudiziario, civile, costituzione di parte civile nel procedimento penale)

Se siete stati vittime di un reato violento potete chiedere il risarcimento dei danni subiti. A meno che non sussistano valide ragioni, dovete sporgere denuncia alla polizia il prima possibile dopo l'accaduto e presentare una domanda di risarcimento entro due anni (dalla data del fatto che ha causato il danno). Il termine di due anni può non essere applicato laddove i servizi responsabili del risarcimento ritengano che vi siano fondati motivi per una proroga e che sia nell'interesse della giustizia agire in tal senso. Maggiori informazioni sul risarcimento delle vittime di reati violenti sono reperibili all'indirizzo <http://www.nidirect.gov.uk/articles/compensation-criminal-injuries>.

Risarcimento disposto dal giudice

La *Magistrates' Court* è competente per le sentenze di condanna al risarcimento fino a un massimo di 5 000 GBP per capo di accusa. La *Crown Court* ha poteri illimitati, ma deve tenere conto dei mezzi dell'autore del reato.

L'importo del risarcimento è deciso dal giudice, che fissa la somma appropriata tenendo conto delle prove e delle dichiarazioni addotte dall'accusa e dalla difesa.

I giudici attribuiscono grande importanza alla pronuncia delle sentenze di condanna al risarcimento e, nel caso in cui decidano di non condannare l'imputato, sono tenuti a spiegarne le ragioni.

La Corte ha condannato l'imputato al risarcimento dei danni/al pagamento di un indennizzo nei miei confronti. Come posso costringere il colpevole a pagare?

L'esecuzione delle sentenze di condanna al risarcimento è di competenza dei giudici.

Se il colpevole non paga, lo Stato può versare un anticipo? A quali condizioni?

No - in Irlanda del Nord non è previsto il versamento di anticipi in caso di risarcimento disposto dal giudice.

Ho diritto a un risarcimento da parte dello Stato?

Potreste essere ammissibili al regime di risarcimento dei danni subiti dalle vittime di reato. Per maggiori informazioni visitate la pagina <https://www.nidirect.gov.uk/articles/compensation-criminal-injuries>.

Ho diritto a un risarcimento se l'imputato non viene condannato?

In base al regime di risarcimento dei danni subiti dalle vittime di reato, avete diritto a un risarcimento anche se l'identità dell'aggressore non è nota o se l'imputato non viene condannato. Maggiori informazioni sono disponibili all'indirizzo <https://www.nidirect.gov.uk/articles/compensation-criminal-injuries>

Ho diritto a un anticipo del pagamento, nell'attesa di una decisione sulla mia richiesta di indennizzo?

Laddove i servizi responsabili del risarcimento decidano che avete diritto a un indennizzo, ma non riescano a giungere a una decisione definitiva, possono considerare la possibilità di procedere a un pagamento intermedio. Spesso l'impossibilità di prendere una decisione definitiva dipende dal fatto che occorre tempo per capire le ripercussioni a lungo termine del danno che avete subito.

Ultimo aggiornamento: 14/03/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

5 - I miei diritti di aiuto e di assistenza

Sono vittima di un reato, chi devo contattare per un sostegno e assistenza?

Victim Support NI offre informazioni sui servizi di sostegno di prossimità. Si veda la *Victim Charter* (carta della vittima di reato) e la *Witness Charter* (carta del testimone). <http://www.victimsupportni.com/>

Numero verde di sostegno alle vittime (Victim support hotline)

Il servizio di informazione alle vittime mette a disposizione delle vittime di reato una assistenza telefonica: +44 808 168 9293.

Il sostegno alle vittime è gratuito?

Sì.

Che tipo di sostegno si può ricevere dai servizi dello Stato o delle autorità?

La polizia e il servizio locale di assistenza dei testimoni e delle vittime devono spiegarvi dove e come ottenere consigli o aiuto, compreso un aiuto medico, o specialistico (come il sostegno psicologico) e una soluzione alternativa in materia di alloggio.

Che tipo di sostegno posso ricevere dalle organizzazioni non governative?

Numerose organizzazioni non governative e caritative forniscono supporto, assistenza, consulenza e altri servizi generali e specializzati alle vittime di infrazioni a livello nazionale, regionale e locale.

Ultimo aggiornamento: 14/03/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti.

Diritti delle vittime di reato nei procedimenti penali - Scozia

In quanto vittime di reato avete dei diritti.

Per esempio disponete del diritto ad un sostegno psicologico e pratico per tutta la durata del processo e potete beneficiare di una compensazione per eventuali danni causati dal reato.

Il [Codice scozzese delle vittime di reato](#) stabilisce i vostri diritti, come esercitarli e chi contattare per assistenza e consulenza. Esso include informazioni su:

Il diritto a standard minimi di servizio — come sarete trattati dagli organismi della giustizia penale

Diritto all'informazione: come si verrà aggiornati in merito al vostro caso e a cosa potete chiedere

Diritto alla partecipazione — essere capiti, capire cosa sta succedendo e informare il giudice su come il reato vi ha toccato

Diritto alla protezione e tutela della vita privata — sentirsi al sicuro e protetti dalle intimidazioni

Diritto all'assistenza: se denunciate o meno il reato alla polizia

Diritto al risarcimento e delle spese, come le spese di viaggio, la perdita di guadagno o un risarcimento in caso siate stati feriti.

Avete anche diritto di presentare un reclamo se insoddisfatti del modo in cui un'organizzazione vi ha trattato.

Visitate il sito mygov.scot per avere maggiori informazioni sui vostri diritti in quanto vittime di reato durante le diverse fasi processuali, compresa la pagina

[denunciare un reato](#), [indagine e avvio del procedimento penale](#), [rinvio a giudizio](#) e cosa succede [dopo la sentenza](#).

È possibile anche avere ulteriori informazioni sulla pagina [aiuto e sostegno alle vittime di reato](#).

Cliccate sui collegamenti sottostanti per trovare le informazioni di cui avete bisogno

[1 - I miei diritti in quanto vittima di reato](#)

[2 - Denuncia di un reato; miei diritti durante le indagini o il processo](#)

[3 - I miei diritti dopo il processo](#)

[4 - Risarcimento](#)

[5 - I miei diritti di aiuto e di assistenza](#)

Ultimo aggiornamento: 29/01/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

1 - I miei diritti in quanto vittima di reato

Quali informazioni posso ottenere dalle autorità una volta che il reato si è verificato (ad es. polizia, pubblico ministero), ma anche prima di denunciare il reato?

Potrete riuscire a ottenere informazioni relative a un reato anche contattando le organizzazioni competenti, quali: *Police Scotland* (polizia scozzese), l'Ufficio del pubblico ministero scozzese, l'Ufficio dei servizi giudiziari della Scozia, il Servizio carcerario scozzese e *Parole Board Scotland* (organo giudiziario scozzese deputato ad adottare decisioni in materia di scarcerazioni). Per ulteriori informazioni, potete visitare [la sezione "Justice and the law" \(Giustizia e diritto\) \(in inglese\) del sito web del governo scozzese](#).

Se decidete di denunciare un reato alla polizia, quest'ultima vi rilascerà una *victim care card* (scheda di assistenza alle vittime) che confermerà la vostra denuncia e fornirà ulteriori informazioni.

Il [Victim's Code for Scotland](#) (Codice delle vittime per la Scozia) delinea altresì una serie di diritti ai quali è possibile accedere, a seconda della fase in cui ci si trova nel sistema di giustizia penale.

Non vivo in un paese dell'UE in cui ha avuto luogo il reato (cittadini dell'UE e di paesi terzi). Come sono tutelati i miei diritti?

Anche se il reato non è stato commesso in Scozia, potete comunque avere diritto a protezione mentre vivete in Scozia, ricorrendo, ad esempio, a misure quali

l'ordine di protezione europeo (OPE). L'OPE consente il riconoscimento e l'esecuzione in Scozia di un ordine emesso da un organo giurisdizionale in qualsiasi luogo dell'UE (ad esempio, che vieta ad una determinata persona di avvicinarsi a voi). In alternativa, qualora tale ordine sia stato emesso in Scozia, è possibile trasferirlo al paese nel quale vivete.

Ulteriori informazioni sull'OPE sono disponibili sul sito web dell'Ufficio dei servizi giudiziari della Scozia.

Ai sensi della *Victims and Witnesses Act* (legge sulle vittime e sui testimoni) del 2014, è possibile denunciare un reato commesso in un altro Stato membro dell'UE alla polizia scozzese, alla quale spetta la competenza di garantire che tale denuncia sia trasmessa senza indebito ritardo all'autorità competente dello Stato membro nel quale il reato o il presunto reato sono stati commessi.

Se denuncio un reato, quale informazione riceverò?

Qualora decidiate di denunciare un reato, riceverete una scheda di assistenza alle vittime. Avete il diritto di richiedere informazioni specifiche relative al caso alle autorità riportate qui di seguito.

Polizia scozzese: informazioni su una decisione di non procedere con un'indagine penale e qualsiasi motivo a sostegno di tale decisione, nonché informazioni in merito a una decisione di porre fine a un'indagine penale e qualsiasi motivo a sostegno della stessa;

Ufficio del pubblico ministero scozzese: se il vostro caso non è oggetto di un'azione penale, avete il diritto di essere informati in merito ai motivi di ciò, nonché di richiedere un riesame di questa decisione;

Uffici giudiziari della Scozia: date delle udienze dinanzi all'organo giurisdizionale, decisione finale di un organo giurisdizionale nel contesto di un processo o qualsiasi appello derivante dallo stesso, nonché qualsiasi motivazione a sostegno di tali decisioni.

Ho diritto a servizi gratuiti di interpretazione o di traduzione (quando contatto la polizia o le altre autorità o nel corso dell'indagine e del processo)?

Durante il procedimento penale, avete il diritto di comprendere e di essere compresi nel corso delle udienze. Se avete difficoltà a comprendere o a parlare l'inglese, potete chiedere l'assistenza di un interprete al fine di:

comprendere qualsiasi domanda che vi venga posta;

comprendere qualsiasi informazione che vi venga fornita;

fornire risposte e informazioni; e comunicare altrimenti in maniera efficace.

Potete altresì richiedere la traduzione di un documento che vi venga presentato ai sensi di legge oppure se è essenziale per la vostra partecipazione all'indagine o al procedimento.

In che modo le autorità garantiscono che comprendo e che vengo compreso (nel caso di minore; se ho una disabilità)?

Le informazioni sono disponibili, su richiesta, in numerosi formati; inoltre sarà presto disponibile una versione di facile lettura del codice delle vittime.

Adulti idonei contribuiscono a facilitare la comunicazione tra la polizia e le vittime a partire dai 16 anni che hanno difficoltà di comunicazione a causa di un disturbo mentale, ivi compreso in caso di una disabilità intellettiva. Ciò avviene principalmente durante gli interrogatori da parte della polizia, ma può includere anche quelli in aula e le procedure di identificazione.

Servizi di sostegno alle vittime

Chi fornisce sostegno alle vittime?

Esistono diverse organizzazioni che forniscono sostegno alle vittime a seconda della natura del reato.

Victim Support Scotland è l'ente di beneficenza di dimensioni maggiori che fornisce servizi di sostegno e informazione a favore delle vittime e dei testimoni di reato in Scozia. Tale ente utilizza una metodologia di valutazione basata sul soddisfacimento dei bisogni delle persone per fornire un sostegno personalizzato;

Community Safety Glasgow (TARA) che fornisce sostegno ai sopravvissuti alla tratta sotto forma di alloggi in situazioni di crisi, a seconda delle esigenze individuali, per un periodo massimo di 45 giorni, pianificazione delle cure, rinvio ad altri enti e sostegno per l'accesso alla consulenza legale.

Migrant Help sostiene i migranti vulnerabili fornendo consulenza e orientamento ai richiedenti asilo, servizi a favore dei detenuti cittadini stranieri e consulenza ai prigionieri cittadini stranieri.

Altre organizzazioni includono PETAL, Rape Crisis Scotland, Scottish Women's Aid, ChildLine.

I dettagli di contatto di tutte le organizzazioni di sostegno alle vittime sono riportati all'interno del [codice delle vittime per la Scozia](#).

La polizia automaticamente mi indicherà un punto di sostegno alle vittime?

La polizia vi chiederà se desiderate essere rinviate a servizi di assistenza alle vittime e trasmetterà loro le vostre informazioni qualora voi le abbiate dato il consenso a procedere in tal senso.

Com'è protetta la mia privacy?

Quando denunciate un reato, la polizia prenderà provvedimenti per sostenervi e proteggervi nei confronti di vittimizazioni, intimidazioni e rappresaglie reiterate. In termini di sostegno tali provvedimenti possono includere:

l'interrogarvi soltanto se necessario;

il garantire che gli interrogatori si limitino al minimo necessario;

l'uso di strutture specializzate per l'interrogatorio;

in determinate circostanze, l'organo giurisdizionale può imporre restrizioni alle comunicazioni dei mezzi di comunicazione sul caso nel quale siete coinvolti.

Devo denunciare il reato prima di avere accesso ai servizi di assistenza alle vittime?

No, avete il diritto di ricorrere ai servizi di assistenza alle vittime anche se il reato non è stato denunciato alla polizia.

Protezione personale se sono in una situazione di pericolo

Quali tipi di protezione sono disponibili?

Quando denunciate un reato, la polizia prenderà provvedimenti per sostenervi nei confronti di vittimizazioni, intimidazioni e rappresaglie reiterate.

In termini di sostegno tali provvedimenti possono includere:

l'interrogarvi soltanto se necessario;

il garantire che gli interrogatori si limitino al minimo necessario;

l'uso di strutture specializzate per l'interrogatorio.

In determinate circostanze, l'organo giurisdizionale può imporre restrizioni alle comunicazioni dei mezzi di comunicazione sul caso nel quale siete coinvolti.

Inoltre, l'organo giurisdizionale può imporre condizioni speciali di cauzione nei confronti degli imputati, laddove opportuno.

Ulteriori informazioni sulle misure di protezione possono essere ottenute dalla polizia scozzese o dall'Ufficio del pubblico ministero scozzese.

Chi mi può offrire protezione?

Cfr. sopra.

La mia situazione sarà valutata da qualcuno per vedere se rischio di ulteriori pregiudizi da parte dell'autore del reato?

Cfr. sopra.

La mia situazione sarà valutata da qualcuno per vedere se rischio ulteriori pregiudizi da parte del sistema giudiziario penale (durante le fasi dell'investigazione e del processo)?

Cfr. sopra.

Quali tutele sono disponibili per le vittime vulnerabili?

Cfr. sopra.

Sono un minore. Ho dei diritti speciali?

Alcune persone possono essere particolarmente vulnerabili o a rischio a causa delle loro circostanze o della natura delle prove che possono essere tenute a fornire in aula. Sono disponibili diverse opzioni atte ad assistere un testimone vulnerabile a fornire la propria testimonianza in aula, ad esempio attraverso collegamenti TV in diretta oppure da dietro uno schermo in maniera da non poter essere visto dall'imputato. Esistono cosiddette "misure speciali".

Ulteriori informazioni sulle misure speciali possono essere ottenute dall'Ufficio del pubblico ministero scozzese e dall'Ufficio dei servizi giudiziari della Scozia.

Le autorità competenti dovrebbero altresì chiedervi se nutrite preoccupazioni in merito al fatto di testimoniare e possono aiutarvi mettendo a vostra disposizione diverse opzioni per testimoniare.

Tutti i minori (di età inferiore a 18 anni) sono, per legge, classificati come vulnerabili e, unitamente alle presunte vittime di abusi domestici, reati sessuali, tratta di esseri umani e atti persecutori (*stalking*), hanno automaticamente diritto al ricorso a talune misure speciali standard. Anche un testimone che soffre di un disturbo mentale, disabilità intellettiva oppure è impaurito o soggetto ad angoscia in relazione alla prospettiva di testimoniare può essere considerato vulnerabile. L'Ufficio del pubblico ministero scozzese effettuerà una valutazione atta a stabilire la vulnerabilità.

L'Ufficio dei servizi giudiziari della Scozia garantirà altresì alle vittime di disporre di luoghi di attesa distinti dai testimoni della difesa durante l'attesa per testimoniare in aula.

Un membro della mia famiglia è deceduto a causa del reato - quali sono i miei diritti?

Anche i parenti delle vittime di reato possono accedere ai servizi offerti dalle organizzazioni di sostegno alle vittime, ivi incluso a Victim Support Scotland.

Nel caso in cui un parente stretto sia deceduto a causa del reato in questione, potreste avere diritti analoghi a quelli dei quali avreste goduto nel caso in cui foste stati voi la vittima (come ad esempio il diritto all'informazione in merito al caso). Ad esempio, se un vostro parente è deceduto, avete il diritto di accedere a informazioni fornite dalla polizia.

Ulteriori informazioni sono riportate nel codice delle vittime e anche nel documento "*Standards of Service for Victims and Witnesses*" (Livello di servizio a favore di vittime e testimoni) prodotto congiuntamente dalla polizia scozzese, dall'Ufficio del pubblico ministero scozzese, dall'Ufficio dei servizi giudiziari della Scozia, dal Servizio carcerario scozzese e da *Parole Board for Scotland*. (cfr. collegamento in appresso)

Un membro della mia famiglia era una vittima di reato - quali sono i miei diritti?

Anche i parenti delle vittime di reato possono accedere ai servizi offerti dalle organizzazioni di sostegno alle vittime, ivi incluso a Victim Support Scotland.

In talune circostanze (ad esempio se la vittima è deceduta), un familiare può avere diritti analoghi a quelli dei quali avrebbe goduto qualora fosse stato lui la vittima (come ad esempio il diritto all'informazione in merito al caso).

Ad esempio, se un vostro parente è deceduto, avete il diritto di accedere a informazioni fornite dalla polizia. Ulteriori informazioni sono accessibili consultando il [codice delle vittime](#) e anche il documento ["Standards of Service for Victims and Witnesses"](#) (in inglese) prodotto dall'Ufficio degli uffici giudiziari della Scozia.

Posso avere accesso ai servizi di mediazione? A quali condizioni? Sono al sicuro durante la mediazione?

Sacro è l'organizzazione della comunità scozzese che si occupa di questioni giuridiche ed è impegnata a creare comunità più sicure e più coese in tutta la Scozia. Fornisce servizi di mediazione. Maggiori dettagli sono disponibili [sul loro sito web](#) (in inglese).

Dove posso trovare la legislazione che fissa i miei diritti?

Per trovare le informazioni più aggiornate sui diritti delle vittime, potete leggere il codice delle vittime per la Scozia disponibile [qui](#) (in inglese).

Ultimo aggiornamento: 29/01/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

2 - Denuncia di un reato; miei diritti durante le indagini o il processo

Come posso denunciare un reato?

In situazioni di emergenza chiamate il 999, mentre per denunciare un reato telefonate al numero 101.

Le persone sorde, ipoudenti, con un handicap dell'udito o della parola possono utilizzare il telefono a testo (DTS) al numero 18000.

Se siete registrati al servizio [emergencySMS](#) - e non avete alternative - potete inviare un messaggio al numero 999.

Quando chiamare il 999

In situazioni di emergenza chiamate il 999 se:

vi è un rischio di lesioni personali o decesso;

è in atto un reato;

una persona sospettata di un reato è nelle vostre vicinanze;

Segnalare un caso non urgente

In situazioni non urgenti chiamate il numero 101 per mettervi in contatto con la polizia.

Le persone sorde, ipoudenti, con un handicap dell'udito o della parola possono utilizzare il telefono a testo (DTS) al numero 18001 101.

Esempi di reati che non richiedono un intervento di emergenza sono:

furto dell'auto;

danni alla proprietà;

sospetto uso e spaccio di stupefacenti;

segnalazione di incidenti stradali di lieve entità;

comunicazione alla polizia di informazioni su un reato avvenuto nella vostra zona.

Sporgere denuncia online

In situazioni non urgenti potete sporgere denuncia sul sito internet della polizia nazionale scozzese per i seguenti reati:

[crimini d'odio](#)

[violenza domestica](#)

Inoltre, se volete denunciare un reato in forma anonima potete compilare il [modulo online dell'associazione Crimestoppers](#).

Come posso conoscere il seguito della mia denuncia?

In quanto vittime, avete diritto di chiedere informazioni specifiche al caso relative al reato. Qualora non vi vengano fornite, potete presentare una richiesta formale a diverse autorità:

[Police Scotland \(Polizia nazionale scozzese\)](#) - per informazioni su un'eventuale decisione di non esercitare l'azione penale o di non proseguire le indagini e le rispettive ragioni.

[Crown Office and Prosecutor Fiscal Service \(Pubblico ministero scozzese\)](#) - se al vostro caso non è dato alcun seguito giudiziario avete il diritto di essere informati delle motivazioni della decisione e potete chiederne un riesame.

[Scottish Courts and Tribunals Service \(Ufficio dei servizi giudiziari della Scozia\)](#) - per le date delle udienze in tribunale, della decisione definitiva del tribunale in un procedimento giudiziario, nonché l'eventuale deposito di ricorsi e le relative motivazioni.

Ho diritto al patrocinio a spese dello Stato (nel corso dell'indagine o del processo)? A quali condizioni?

In Scozia le vittime di reato non sono parti dei procedimenti penali. Laddove necessitino di consulenza e assistenza legale, possono contattare un avvocato e, in tal caso, avere diritto a un contributo nell'ambito del sistema di patrocinio a spese dello Stato per il pagamento delle spese di consulenza e assistenza sostenute.

Lo [Scottish Legal Aid Board \(Ufficio scozzese per il patrocinio a spese dello Stato\)](#) è l'organo responsabile della gestione del patrocinio a spese dello Stato in Scozia.

Posso chiedere il rimborso delle spese (per partecipare alle indagini/processo)? A quali condizioni?

Se siete stati "citati" a comparire in tribunale quali testimoni, potete avere diritto al risarcimento di alcune spese.

Essere "citati" significa avere ricevuto una lettera ufficiale - il cosiddetto "atto di citazione" - con la quale siete invitati a presentarvi in tribunale per la deposizione delle prove in qualità di testimone.

Sul retro dell'atto di citazione sono riportate le informazioni per la richiesta di rimborso e l'apposito modulo.

Leggete attentamente l'atto di citazione e portatelo con voi in tribunale. Assicuratevi di avere compilato il modulo delle spese sul retro dell'atto di citazione per chiedere il rimborso dei costi sostenuti a chi vi ha citato come testimone.

I pagamenti in contanti vengono effettuati solo in caso di situazioni di oggettiva difficoltà o di emergenza. Per le spese straordinarie, come ad esempio le spese di taxi, biglietti aerei e pernottamenti, è necessario ricevere la previa autorizzazione del *Procurator fiscal* [pubblico ministero].

I testimoni con un'occupazione dipendente o autonoma possono chiedere un indennizzo per i guadagni persi. In aggiunta, poiché gli edifici dei tribunali non dispongono di strutture per l'assistenza infantile, i testimoni dell'accusa con figli possono chiedere il rimborso a tariffa fissa delle spese per la custodia dei bambini o di baby-sitting. Se dovete organizzare un'assistenza infantile per la vostra assenza, sarete rimborsati a una tariffa fissa.

Posso ricorrere contro la decisione di archiviazione della denuncia?

In quanto vittima di reato in Scozia potete chiedere il riesame di una decisione di non esercitare l'azione penale del Pubblico ministero adottata a partire dal 1° luglio 2015. Ove possibile, la richiesta di riesame va presentata entro un mese dalla data di notificazione della decisione di non esercitare l'azione penale. In genere riceverete una risposta sulla decisione di riesame nell'arco di 20 giorni lavorativi. Il ministero del *Lord Advocate* (il procuratore generale capo della Scozia) ha pubblicato una serie di [norme](#) su questa procedura.

Posso partecipare al processo?

Dipende dal fatto che siate chiamati a testimoniare in tribunale o meno. Se non siete citati a comparire quali testimoni, potete chiedere all'Ufficio dei servizi giudiziari della Scozia le seguenti informazioni:

di quali reati è stato accusato l'imputato - dopo che l'accusa ha avuto modo di ribattere (soltanto la natura generale delle imputazioni d'accusa).

a che punto è il procedimento giudiziario;

qual è la decisione presa da giudice, *sheriff sceriffo* o giudice di pace riguardo al procedimento.

Il [sito Internet](#) dell'Ufficio dei servizi giudiziari della Scozia contiene ulteriori dettagli su come ottenere informazioni sul caso e sulla convocazione dei casi in tribunale, inclusi quelli previsti nel prossimo futuro. Ad esempio, presso:

la *High Court of Justiciary*;

le *Sheriff Courts*;

i giudici di pace.

Se siete testimoni, l'Ufficio dei servizi giudiziari della Scozia:

vi terrà aggiornati sull'andamento del processo almeno ogni ora e vi faranno sapere quando potrete lasciare il tribunale;

predisporrà sale di attesa separate e un accesso distinto ai servizi di ristoro per i testimoni dell'accusa e della difesa.

Qualora abbiate diritto a deporre in giudizio tramite collegamento televisivo in diretta, nel giorno della deposizione un funzionario dell'Ufficio dei servizi giudiziari della Scozia si recherà da voi per spiegarvi la procedura per la deposizione delle prove in tribunale.

Qual è il mio ruolo ufficiale nel sistema giudiziario? Ad esempio, sono o posso scegliere di essere: vittima, testimone, parte civile, o accusa privata?

In Scozia le vittime non sono parti dei procedimenti penali. A discrezione della procura, le vittime di reato possono essere chiamate a testimoniare.

Quali sono i miei diritti e obblighi in questo ruolo?

Potete trovare informazioni sui vostri diritti quali vittime di reato nel [codice delle vittime](#).

Se siete chiamati a testimoniare, riceverete un atto di citazione, ossia una lettera ufficiale in cui siete invitati a presentarvi in tribunale per deporre come testimone.

È importante non ignorare l'atto di citazione e, nel caso in cui non possiate recarvi in tribunale il giorno del processo, comunicatelo immediatamente a chi vi ha citati a testimoniare. Se non vi presentate nel luogo e al momento corretto, il tribunale potrebbe emettere un mandato di arresto nei vostri confronti.

Per alcuni testimoni deporre in giudizio può essere complesso, ad esempio perché potrebbero essere particolarmente vulnerabili in considerazione delle loro circostanze o della natura delle prove. Per consentire ai testimoni vulnerabili di deporre le prove nel miglior modo possibile, il giudice può adottare altre misure (cosiddette "misure speciali"), come ad esempio predisporre uno schermo che impedisca all'imputato di vedere il testimone. Se doveste avere timori, discutatene con la persona che vi ha citati a testimoniare, che potrebbe chiedere al giudice per conto vostro di adottare misure speciali.

Per maggiori informazioni sul ruolo di testimone visitate il [sito Internet](#) del *Crown Office and Procurator Fiscal Service* (Pubblico ministero scozzese) e le pagine [Giving Evidence at Court](#) (Deporre in tribunale) del sito [mygov.scot](#).

Posso rendere una dichiarazione durante il processo o testimoniare? A quali condizioni?

A discrezione della procura, le vittime di reato possono essere chiamate a testimoniare. La legislazione generale scozzese in materia di deposizione delle prove si applica a tutte le vittime citate a comparire quali testimoni.

Per le vittime chiamate a testimoniare ritenute vulnerabili o che presentano specifiche esigenze di protezione, possono essere applicate misure speciali a norma degli articoli [da 271 a 271, lettera m](#), della [legge del 1995 in materia di procedura penale \(Scozia\)](#), al fine di garantire loro la necessaria assistenza. Queste misure si applicano d'ufficio ai minori e alle vittime di reati specifici, tra cui abusi sessuali, tratta di esseri umani e stalking.

In aggiunta le vittime possono altresì presentare una dichiarazione ai sensi dell'[articolo 14 della legge del 2003 in materia di giustizia penale \(Scozia\)](#). Per maggiori informazioni sulle dichiarazioni delle vittime cliccate [qui](#).

Quali informazioni riceverò durante il processo?

Potete contattare anche l'Ufficio dei servizi giudiziari della Scozia per conoscere le date delle udienze in tribunale, della decisione definitiva del tribunale in un procedimento giudiziario, nonché l'eventuale deposito di ricorsi e le relative motivazioni. Inoltre, se siete stati citati a comparire in tribunale per la deposizione di prove, gli ufficiali giudiziari e l'Ufficio dei servizi giudiziari della Scozia vi terranno informati sull'andamento del processo almeno ogni ora e vi faranno sapere quando potrete lasciare il tribunale.

Sarò in grado di accedere ai documenti giudiziari?

Cfr. sopra per sapere quali informazioni sono accessibili.

Ultimo aggiornamento: 29/01/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

3 - I miei diritti dopo il processo

Posso impugnare la sentenza?

Una sentenza può essere impugnata soltanto dalla persona condannata o,

in determinate circostanze, dalla procura. In questo ultimo caso, la procura può:

proporre ricorso avverso un'assoluzione - un verdetto di "non colpevolezza" o "infondatezza" - ma solo in procedimenti sommari (processi senza giuria) e soltanto per questioni di diritto;

proporre ricorso avverso la sentenza - ma solo laddove sia considerata "eccessivamente indulgente".

Potete trovare maggiori informazioni alla pagina <https://www.mygov.scot/after-the-verdict/the-appeals-process/>

Quali sono i miei diritti dopo la sentenza?

In seguito alla pronuncia di un verdetto di condanna, il giudice può tenere conto delle vostre dichiarazioni in quanto vittima nel decidere la sentenza da emettere.

Se l'esito del caso (il "verdetto") non è quello che vi aspettavate oppure qualora pensiate di avere bisogno di assistenza dopo il verdetto, potete rivolgervi a una delle numerose organizzazioni che possono aiutarvi. Il *Victim Support Scotland* (servizio di assistenza alle vittime della Scozia) il cui numero verde è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 20:00, è un organismo di beneficenza che offre sostegno alle persone offese da un reato in tutta la Scozia, indipendentemente dal tipo di reato subito. Potete contattare il *Victim Support Scotland* al numero 0345 603 9213. Il servizio è gratuito.

Esistono diverse altre organizzazioni, inclusi servizi specialistici, che possono offrire a titolo gratuito e nel massimo riserbo sostegno psicologico, assistenza pratica e informazioni essenziali a vittime, testimoni e altre persone lese da un reato. Le informazioni su questi servizi sono reperibili [qui](#).

Ho il diritto a un supporto o a una protezione dopo il processo? Per quanto tempo?

Sì, esistono diverse organizzazioni di assistenza alle vittime che possono fornire sostegno gratuito prima, durante e dopo il processo. L'organismo nazionale di beneficenza *Victim Support Scotland* offre sostegno psicologico, assistenza pratica e altre informazioni essenziali alle vittime. I servizi sono gratuiti ed effettuati nel massimo riserbo.

Quali informazioni mi saranno comunicate in caso di condanna dell'autore del reato?

Qualora abbiate presentato una dichiarazione della vittima, il giudice può tenerne conto nel decidere la sentenza. In seguito a un verdetto di condanna, il giudice deve stabilire quale pena comminare all'autore del reato. La pena prende il nome di "sentenza". Il giudice prende la propria decisione dopo aver ascoltato tutte le prove e tenendo conto di eventuali informazioni contestuali, quali l'età dell'autore del reato, problematiche mediche o precedenti penali. Il giudice è libero di scegliere la sentenza tra una serie di opzioni.

Maggiori informazioni sulle sentenze sono reperibili [qui](#).

Avete il diritto di chiedere informazioni sulla decisione finale del giudice e sulle relative motivazioni. A tal fine potete rivolgervi allo [Scottish Courts and Tribunals Service](#) (Ufficio dei servizi giudiziari della Scozia).

Sarò informato del rilascio dell'autore del reato (compresa la scarcerazione anticipata o condizionale) o di una sua evasione?

In tutti i casi penali, le vittime hanno il diritto di essere informate del rilascio di un detenuto. Possono altresì essere informate della data in cui il detenuto sarà ascoltato per la libertà condizionale e possono presentare al *Parole Board for Scotland* (organo consultivo sulle liberazioni condizionali in Scozia) dichiarazioni (osservazioni) scritte riguardo al rilascio, ricorrendo al [Victims Notification Scheme](#) (sistema di notificazione alle persone offese).

Le vittime di autori di reati condannati a una pena detentiva **inferiore a 18 mesi** sono tenute a essere informate solo in caso di scarcerazione o evasione dell'autore del reato. Per ricevere queste informazioni non è necessario registrarsi al sistema di notificazione; basta contattare lo [Scottish Prison Service](#) (dipartimento dell'amministrazione penitenziaria scozzese).

Sarò coinvolto nelle decisioni sul rilascio o sulla libertà condizionale? Per esempio, posso rendere dichiarazioni o ricorrere?

Potete rendere al *Parole Board for Scotland* le vostre dichiarazioni, affinché vengano prese in considerazione nel decidere su eventuali ordini di scarcerazione. Le vittime che si sono iscritte alla sezione 2 del sistema di notificazione possono registrarsi per presentare dichiarazioni scritte al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria scozzese, quando all'autore del reato è concessa per la prima volta l'ammissibilità alla libertà provvisoria o alla detenzione domiciliare, e al *Parole Board for Scotland*, qualora si valuti per l'autore del reato un'eventuale liberazione condizionale. Il servizio *Victime Support Scotland* può aiutarvi a preparare le dichiarazioni.

Ultimo aggiornamento: 29/01/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

4 - Risarcimento

Qual è la procedura da seguire per una domanda di risarcimento del danno da parte dell'autore del reato? (ad esempio, procedimento giudiziario, civile, procedura di adesione)

Procedimento giudiziario penale

A. "Condanna al risarcimento"

A norma delle disposizioni degli articoli da 249 a 253 del *Criminal Procedure Act* (codice di procedura penale) scozzese del 1995, ogni organo giurisdizionale penale scozzese ha il potere, nei casi appropriati, di condannare l'autore del reato a pagare un risarcimento alla vittima del suo reato per qualsiasi lesione, perdita o danno che tale vittima abbia subito a causa di detto reato, senza che sia richiesta un'azione civile separata.

La legge del 1995 non prevede che una vittima possa presentare personalmente una richiesta a un organo giurisdizionale per un ottenere una "condanna al risarcimento"; tuttavia, il *Procurator Fiscal* (pubblico ministero) può sollevare la questione dinanzi all'organo giurisdizionale, se del caso, e in ogni caso, il pubblico ministero dovrebbe fornire a detto organo informazioni disponibili sull'entità e sul valore di eventuali lesioni, perdite o danni subiti.

Ai sensi della legge vigente, una vittima ha il diritto di citare in giudizio l'autore del reato per danni dinanzi un organo giurisdizionale civile oppure (nel caso in cui abbia subito lesioni fisiche o psichiche) a richiedere una decisione da parte della [Criminal Injuries Compensation Authority \(CICA, Autorità per il risarcimento dei danni derivanti da reato\)](#) (sito in inglese). La condanna al risarcimento dei danni comminata da organi giurisdizionali penali non incide su tali diritti, sebbene qualsiasi decisione a favore della vittima emessa dagli organi giurisdizionali civili o dalla CICA sarà ridotta dell'importo corrisposto ai sensi della "condanna al risarcimento".

Nei procedimenti penali solenni, non vi è alcun limite in relazione all'importo che può essere riconosciuto ai sensi di una "condanna al risarcimento".

In sintesi, nei procedimenti penali si applicano i seguenti limiti:

presso lo *Sheriff Court* (organo giurisdizionale di primo grado), l'importo massimo riconosciuto per ciascun reato è la somma prescritta (**10 000 GBP**) (tuttavia per i reati commessi a partire dal 28 marzo 2011, nei quali la sanzione pecuniaria massima che può essere inflitta supera la somma prescritta, la condanna massima al risarcimento che può essere inflitta corrisponde all'importo di tale sanzione pecuniaria massima);

i giudici di pace possono riconoscere invece un importo massimo per ciascun reato di livello 4 sulla scala standard (**2 500 GBP**).

Il pagamento di qualsiasi importo ai sensi di una "condanna al risarcimento" avviene a favore del cancelliere dell'organo giurisdizionale, il quale provvederà quindi a trasferire detto importo alla persona avente diritto.

B. "Obbligo di risarcimento" ai sensi di un *Community Payback Order* (CPO, condanna a un risarcimento socialmente utile)

Quando un imputato viene condannato per un reato, l'organo giurisdizionale può, in determinate circostanze, imporre una condanna a un risarcimento socialmente utile. A norma dell'articolo 227H del codice di procedura penale scozzese del 1995, il pagamento di un risarcimento (unitamente all'obbligo di sorveglianza sull'autore del reato) può essere un requisito previsto dalla condanna a un risarcimento socialmente utile.

Agli "obblighi di risarcimento" si applicano i medesimi limiti per quanto riguarda l'ammontare degli importi riconosciuti a titolo di risarcimento previsti per le "condanne al risarcimento" (di cui sopra).

Il risarcimento può essere versato in un'unica soluzione oppure mediante rate al cancelliere dell'organo giurisdizionale, il quale provvederà quindi a trasferire detto importo alla persona avente diritto. Il risarcimento deve essere pagato interamente entro non oltre 18 mesi dal momento della condanna a un risarcimento socialmente utile oppure entro non oltre due mesi prima della fine del periodo di sorveglianza, a seconda di quale dei due termini scada per primo. Il mancato pagamento da parte dell'autore del reato può costituire una violazione della condanna a un risarcimento socialmente utile.

C. "Offerta di risarcimento" da parte del pubblico ministero

A norma dell'articolo 302A del codice di procedura penale scozzese del 1995, il pubblico ministero può inviare una "offerta di risarcimento" al presunto autore di un reato qualora risulti che sia stato commesso un reato rilevante. Tale "offerta di indennizzo" è una misura diretta efficace per i reati nel contesto dei quali una persona ha subito danni pecuniari, lesioni personali, uno stato di allarme o di angoscia.

Se una "offerta di risarcimento" viene accettata o ritenuta accettata (nel caso in cui l'autore del reato non respinga formalmente l'offerta) non può aver luogo alcuna azione penale e non viene registrata alcuna condanna.

L'importo massimo disponibile come offerta di risarcimento è pari a 5 000 GBP a norma dell'ordinanza (sull'importo massimo) delle condanne di risarcimento del 2008 basata sul codice di procedura penale scozzese del 1995.

Il pagamento di qualsiasi importo ai sensi di una "offerta di risarcimento" avviene a favore del cancelliere dell'organo giurisdizionale, il quale provvederà quindi a trasferire detto importo alla persona avente diritto.

Procedimento giudiziario civile

Ai sensi della legge in vigore, una vittima ha il diritto di citare in giudizio l'autore del reato dinanzi a un organo giurisdizionale civile al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti. Nel caso in cui la vittima decida di avviare un'azione adendo gli organi giurisdizionali civili, esistono diversi procedimenti disciplinati da serie differenti di norme giudiziarie, le quali dipendono altresì dal fatto che tali procedimenti siano avviati dinanzi una *Sheriff Court* oppure la *Court of Session* (organo giurisdizionale di grado superiore). Le varie norme sono riportate sul [sito web dello Scottish Courts and Tribunals Service \(Ufficio dei servizi giudiziari della Scozia\) nella sezione "Rules and Practice" \(Norme e prassi\)](#). (in inglese).

La stesura di qualsiasi atto o istanza e le varie procedure giudiziarie sono piuttosto complesse, di conseguenza, si consiglia di consultare un legale.

Procedura di adesione - non applicabile in Scozia:

si tratta di una procedura attraverso la quale un organo giurisdizionale può decidere in merito al risarcimento a favore della vittima di un reato. Anziché perseguire il risarcimento dei danni tramite un'azione civile separata, la vittima deposita una domanda civile nei confronti dell'autore del reato nel contesto di un procedimento penale. Va osservato che sebbene questo sistema sia disponibile in alcune giurisdizioni di diritto civile, ciò non si applica in Scozia.

La Corte ha condannato l'imputato al risarcimento dei danni/al pagamento di un indennizzo nei miei confronti. Come posso costringere il colpevole a pagare?

Esecuzione del risarcimento previsto in una causa penale

Il pagamento di qualsiasi importo ai sensi di:

una "condanna al risarcimento";

un "obbligo di risarcimento" ai sensi di una condanna a un risarcimento socialmente utile; oppure di

una "offerta di risarcimento" del pubblico ministero,

avviene a favore del cancelliere il quale deve quindi provvedere a trasferire l'importo alla persona avente diritto.

Il pagamento può essere oggetto di esecuzione soltanto da parte dell'organo giurisdizionale e, in nessun caso, l'avente diritto al rimborso deve contattare o tentare di contattare direttamente l'autore del reato o accettare personalmente il pagamento eseguito da quest'ultimo.

Qualora non venga eseguito il pagamento previsto in relazione a una "condanna al risarcimento" o a una "offerta di risarcimento", l'organo giurisdizionale può adottare ulteriori provvedimenti per recuperare l'importo dovuto ricorrendo a una serie di sanzioni, tra le quali:

detrazione da ordini di prestazioni;

ingiunzioni di pignoramento presso terzi dei guadagni;

ingiunzioni di pignoramento presso terzi di fondi; nonché

ingiunzioni di pignoramento di veicoli.

Qualora non venga effettuato il pagamento in relazione a un "obbligo di risarcimento" ai sensi di una condanna a un risarcimento socialmente utile, ciò può costituire una violazione di tale condanna e l'autore del reato può essere ricondotto dinanzi all'organo giurisdizionale. L'articolo 227 del codice di procedura penale scozzese del 1995 contiene disposizioni relative alle violazioni delle condanne a un risarcimento socialmente utile e alle azioni che l'organo giurisdizionale può intraprendere.

Ottenimento del risarcimento stabilito in una causa civile

Se la vittima ottiene una sentenza favorevole nel contesto di un'azione civile e l'organo giurisdizionale emette un decreto affinché le venga corrisposta una somma di denaro, la vittima dovrebbe contattare uno studio degli *sheriff officer* che le fornirà consulenza in merito a come procedere per recuperare il credito. Ulteriori informazioni sono riportate (in inglese) sul [sito web della Society of Messengers-at-Arms and Sheriff Officers](#). (l'associazione professionale degli ufficiali giudiziari).

Se il colpevole non paga, lo Stato può versare un anticipo? A quali condizioni?

Pagamento del risarcimento riconosciuto da CICA

Lo stato non pagherà alcun anticipo alla vittima di un reato nel caso in cui l'autore di un reato sia stato condannato da un organo giurisdizionale a pagare ma non abbia provveduto a farlo. Cfr. altresì la sezione **Esecuzione del risarcimento** di cui sopra.

Ho diritto a un risarcimento da parte dello Stato?

L'Autorità per il risarcimento dei danni derivanti da reato si occupa delle domande di risarcimento presentate da persone che hanno subito lesioni fisiche e psichiche essendo state vittime innocenti di reati violenti commessi in Inghilterra, Scozia o Galles. Il regime di risarcimento dei danni derivanti da reato del governo stabilisce i criteri e gli importi per il risarcimento.

Il regime di risarcimento dei danni derivanti da reato del 2012 è un regime finanziato dal governo che esiste per risarcire le vittime innocenti di reati violenti che hanno subito gravi lesioni fisiche o psichiche direttamente attribuibili al fatto che sono state vittime dirette di un reato violento. Le norme del regime e il valore degli importi riconosciuti pagati sono approvati dal parlamento del Regno Unito e la CICA è competente per l'amministrazione del regime e per tutte le decisioni prese in merito alle singole domande. Il regime contiene una tariffa per gli infortuni che stabilisce il risarcimento pagabile in relazione alle lesioni subite.

Esistono due tipi di risarcimento, quelli riconosciuti per lesioni personali e quelli per lesioni mortali, con un'ulteriore compensazione dovuta in alcuni casi per incapacità di guadagno, necessità di accompagnamento o spese speciali, se del caso.

I pagamenti possono essere riconosciuti alle vittime che hanno subito lesioni molto gravi, alle vittime di stupri e altri abusi sessuali, alle vittime di abusi sui minori e ai familiari delle vittime. Il regime non effettua pagamenti compensativi per lesioni di lieve entità.

Non tutte le richieste di risarcimento saranno accolte, infatti, un richiedente deve risultare essere idoneo ai sensi delle norme previste dal regime. Esistono criteri di cittadinanza e residenza che devono essere soddisfatti (articoli da 10 a 16). Le domande devono essere presentate non appena ragionevolmente possibile e, in ogni caso, altresì entro due anni dall'incidente che ha causato il danno derivante da reato (sebbene in circostanze eccezionali, in taluni casi, detto termine possa essere esteso, cfr. articoli da 87 a 89). Esistono altresì norme che impongono a un richiedente di aver segnalato l'incidente che ha causato il danno derivante da reato non appena ragionevolmente fattibile e di cooperare, per quanto ragionevolmente possibile, nel consegnare l'aggressore alla giustizia (articoli 22 e 23). Gli importi riconosciuti possono essere trattenuti o ridotti in varie altre circostanze, ad esempio laddove il comportamento del richiedente renda inappropriato il riconoscimento di un risarcimento (articolo 25) e nel caso in cui a carico del richiedente vi siano condanne penali non scontate al momento della presentazione della richiesta alla CICA (articolo 26 e allegato D). Ulteriori informazioni su questo regime sono disponibili [qui](#) (in inglese).

Ho diritto a un anticipo del pagamento, nell'attesa di una decisione sulla mia richiesta di indennizzo?

Il regime di risarcimento dei danni derivanti da reato del 2012 è concepito come ultima possibilità a disposizione. I risarcimenti riconosciuti ai sensi di tale regime non sono pensati per soddisfare bisogni immediati; nella maggior parte dei casi, la domanda del richiedente sarà soddisfatta soltanto qualche tempo dopo l'incidente. Il pagamento sarà effettuato soltanto dopo l'accertamento da parte dell'Autorità per il risarcimento dei danni derivanti da reato (CICA) che il richiedente è idoneo a beneficiare del regime. Tale autorità presenterà infatti richieste di informazioni alla polizia al fine di ottenere informazioni sull'incidente e sul richiedente per assicurarsi che la domanda soddisfi i criteri di ammissibilità. Qualora la CICA ritenga che un richiedente sia idoneo a ricevere un pagamento ma non sia in grado di prendere una decisione definitiva, può prendere in considerazione la possibilità di procedere con il pagamento. Ciò può accadere nel caso in cui la CICA stia attendendo che l'impatto a lungo termine del danno causato al richiedente venga definito.

Ho diritto a un risarcimento se l'imputato non viene condannato?

Non è necessario che l'autore del reato sia identificato o condannato affinché la vittima di un reato violento possa avere diritto al risarcimento (articolo 9 del regime di risarcimento dei danni derivanti da reato). Tuttavia, tale regime impone che un richiedente abbia denunciato l'incidente alla polizia non appena ragionevolmente possibile e abbia cooperato, per quanto ragionevolmente possibile, nel consegnare l'autore del reato alla giustizia (articoli 22 e 23). Di conseguenza i richiedenti non potranno beneficiare del regime a meno che non abbiano cooperato pienamente con l'indagine relativa al reato e con qualsiasi azione giudiziaria conseguente.

Ultimo aggiornamento: 29/01/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

5 - I miei diritti di aiuto e di assistenza

Sono vittima di un reato, chi devo contattare per un sostegno e assistenza?

Avete diritto a utilizzare i servizi di sostegno alle vittime, [☞ anche se il reato non è stato denunciato alla polizia](#).

Se avete deciso di denunciare un reato o meno - [☞ o non avete ancora deciso](#) - il sostegno alle vittime in Scozia può darvi assistenza e sostegno dal punto di vista psicologico e pratico.

Se [☞ denunciate un reato](#), la polizia - con il vostro permesso - può trasferire i dati personali forniti dal sostegno alle vittime in Scozia.

Inoltre, potete usufruire dell'assistenza da parte del [☞ Victim Information and Advice \(Informazioni e consulenza per le vittime "VIA"\)](#) se il vostro caso comporta:

Violenze domestiche

Minori in qualità di vittime o testimoni

Reati generati dall'odio

Reati di violenza sessuale;

o nel caso in cui si tratti di un processo con una giuria popolare.

"VIA" vi darà informazioni circa il sistema di giustizia penale, tenendovi informati sui progressi della causa e mettendovi in contatto con altre organizzazioni che possono assistervi.

Servizi di sostegno alle vittime

I servizi di sostegno alle vittime hanno una linea telefonica che funziona dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20. Si tratta di un'organizzazione di beneficenza che assiste le persone coinvolte in un reato in tutta la Scozia, a prescindere dal tipo di reato subito; Potete contattarli al numero 0800 160 1985. Tale assistenza è gratuita. Ci sono altre organizzazioni, compresi servizi specializzati, che possono fornire sostegno psicologico gratuito e riservato, aiuto dal punto di vista pratico e informazioni essenziali alle vittime, ai testimoni e alle altre persone coinvolte nel reato. Le informazioni su questi servizi si possono consultare [☞ qui](#).

L'assistenza alle vittime è gratuita?

L'assistenza alle vittime in Scozia fornisce assistenza psicologica gratuita e riservata alle vittime, ai testimoni e alle altre persone coinvolte nel reato.

Che tipo di sostegno si può ricevere dai servizi dello Stato o delle autorità?

Sostegno nel corso del processo

Nel caso in cui siate testimoni in un processo, il servizio di assistenza ai testimoni viene fornito dal personale del sostegno alle vittime in Scozia e dai volontari in tutti i siti della High Court e della Sheriff Court. Il personale può:

darvi assistenza pratica e informazioni su ciò che accade nel processo.

Per darvi un'idea di quello che avverrà nel corso dell'udienza può accompagnarvi a visitare le aule giudiziarie prima del processo.

Alcuni testimoni - in base a determinate circostanze o alla natura del reato - possono ottenere un supporto supplementare al momento in cui rendono la testimonianza. Si possono consultare maggiori informazioni sulle deposizioni testimoniali nel corso del processo, comprese le "misure speciali" per testimoni vulnerabili [☞ qui](#). Se siete vittima di un reato, ma non siete stati citati per deporre in qualità di testimone, non potrete essere informati in merito al processo.

Tuttavia, è possibile richiedere informazioni su ciò che accade nel processo.

Che tipo di sostegno si può ricevere da organizzazioni non governative?

In base all'organizzazione, esistono vari tipi di sostegno. Il sostegno alle vittime in Scozia fornisce un servizio alle vittime basato su una comunità. Si tratta di un servizio fornito in ogni ambito da parte delle autorità locali in Scozia e il relativo servizio per i testimoni relativamente al processo esiste in ogni organo giurisdizionale di diritto penale in Scozia.

Vi sono svariate organizzazioni di beneficenza che possono dare assistenza in base alla natura del reato. Ad esempio, la "Rape Crisis Scotland" e la "TARA" (Trafficking Awareness Raising Alliance) che assistono le donne vittime della tratta di esseri umani, oltre alla "Migrant Help", che fornisce anche sostegno alle vittime della tratta di esseri umani. "Children 1st", "Scottish Women's Aid" e "PETAL" sono inoltre organizzazioni di beneficenza che danno sostegno alle vittime di reati. Maggiori informazioni su tali servizi sono disponibili [☞ qui](#).

Ultimo aggiornamento: 29/01/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.